

Associazione Difesa Utenti Servizi Bancari Finanziari Assicurativi Postali

Via Farini, 62 - 00185 Roma - Tel: +39 06 4818632 Fax: +39 06 4818633 Sito Internet: www.adusbef.it - E-mail: info@adusbef.it

SERVIZI BANCARI E FINANZIARI:

"CONOSCERLI BENE PER USARLI MEGLIO"

Progetto cofinanziato dal Ministero delle Attività Produttive

Fonti: Banca d'Italia, Consob, Borsa Italiana, ABI, Assogestioni, Assoreti, Istat, Antitrust, Garante Privacy, Gazzetta Ufficiale, Siti Internet, Archivio Adusbef.

(Copertina di STEFANO BADIALI)

INDICE

	PREFAZIONE	pag.	, .
	BREVE CENNO SUL SETTORE CREDITIZIO IN ITALIA	"	
1°	APERTURA DI UN CONTO CORRENTE	"	
2°	CONDIZIONI APPLICATE AL C/C E MODALITA' DI VARIAZIONE	"	2
3°	CHIUSURE TRIMESTRALI. CHIUSURA ANNUALE.		
	SPESE DI GESTIONE. INTERESSI	"	3
4°	L'ESTRATTO CONTO: COME SI FORMA, COME SI LEGGE.	"	3
5°	DECESSO DEL TITOLARE. CONTO CORRENTE IN SUCCESSIONE	"	4
6°	CHIUSURA DEL CONTO CORRENTE	"	4
7°	NUOVI SERVIZI. SERVIZI "ON LINE"	"	4
8°	SERVIZI ACCESSORI. BANCOMAT E PAGOBANCOMAT	"	5
9°	SERVIZI ACCESSORI – LA CARTA DI CREDITO	"	6
10°	SERVIZI ACCESSORI – IL BONIFICO	"	6
11°	SERVIZI ACCESSORI – DOMICILIAZIONE E ORDINI PERMANENTI	"	7
12°	PRESTITI. AFFIDAMENTI.		
	LA VICENDA DELL'ANATOCISMO BANCARIO	"	7
13°	FIDEIUSSIONE E GARANZIE	"	9
14°	MUTUI FONDIARI. LA VICENDA DEI MUTUI USURARI	"	11:
15°	CUSTODIA TITOLI	"	13
16°	CUSTODIA TITOLI. GESTIONE E COSTI	"	14
17°	I TITOLI DI STATO (BOT, BTP, CCT, CTZ ECC.)/INTERESSI E CEDOLE	"	14
18°	LE OBBLIGAZIONI	"	16
19°	TITOLI - LE AZIONI	"	17
20°	TITOLI- FONDI COMUNI D'INVESTIMENTO:	"	17
21°	OPERAZIONI - I DERIVATI:		
	COVERED WARRANT/ OPZIONI/ FUTURES/ SWAPS/	"	20
22°	POLIZZE UNIT ED INDEX LINKED	"	21
23°	SERVIZI - RISPARMIO GESTITO/GESTIONI PATRIMONIALI	"	23
24°	SERVIZI - LA CONSULENZA FINANZIARIA: PROMOTORI/BORSINISTI	"	23
25°	L'ISPETTORATO RECLAMI E L'OMBUDSMAN BANCARIO	"	24
26°	LA VICENDA DEI BOND ARGENTINI, CIRIO, PARMALAT, DI MY WAY-4YOU	"	25
27°	L'ATTIVITÀ DI VIGILANZA DELLA BANCA D'ITALIA		
	ED IL TESTO UNICO BANCARIO	"	28
28°	L'ATTIVITÀ DI CONTROLLO DELLA CONSOB		
	ED IL TESTO UNICO FINANZIARIO	"	30
29°	LE NORME SULLA TRASPARENZA DEL CICR		
	(COMITATO INT. CREDITO E RISPARMIO)	"	31
30°	I SERVIZI BANCOPOSTA.		
	COMPARAZIONE DI CARATTERISTICHE E COSTI	"	35

PREFAZIONE

È questa la versione cartacea, in 30 schede, del progetto "SERVIZI BANCARI E FINANZIARI: CONOSCERLI BENE PER USARLI MEGLIO", realizzato da Adusbef (Associazione Difesa Utenti Servizi Bancari Finanziari Postali Assicurativi) e cofinanziato dal Ministero delle Attività Produttive.

Tale progetto prevede anche la registrazione televisiva – riproponente gli stessi 30 argomenti – realizzata presso Teleambiente e messa in onda da varie emittenti ad essa collegate.

Sia il presente testo in versione cartacea che i trenta video sono consultabili sul sito internet www.bancainmano.it, impostato perché le schede possano essere scaricate e fruite nel tempo. Nel sito sono reperibili anche gli annunci che quotidianamente le banche inseriscono in Gazzetta Ufficiale per informare delle variazioni (sempre in crescita) delle condizioni applicate ai servizi offerti. Tali annunci, su supporto cartaceo fino al marzo 2004, sono ricavati per via informatica dall'aprile del 2004: il sito riporta questi ultimi.


Nell'indagare caratteristiche dei servizi bancari (costi, spese, commissioni, procedure di accesso e di recesso), abbiamo adottato un linguaggio "normale", non per addetti ai lavori, al fine di mettere i correntisti (attuali o futuri) nelle migliori condizioni di consapevolezza circa i prodotti offerti dalle banche. In parallelo, attraverso nostre valutazioni critiche, e mai pretestuose, riteniamo di poter svolgere un ruolo propositivo per l'intero settore del credito, convincendo le banche della utilità e della superiorità del pur faticoso "coltivare" rispetto al falsamente facile "saccheggiare".

BREVE CENNO SUL SETTORE CREDITIZIO IN ITALIA

Prima di procedere all'indagine sui servizi bancari, è opportuno fornire alcuni dati (anche quantitativi) sul nostro settore del crediro.

Riportiamo l'andamento storico del numero di banche operanti in Italia e degli sportelli attivi:

ANNO	NUMERO AZIENDE	NUMERO SPORTELLI
	BANCARIE	BANCARI
1938	1.849	7.384
1945	1.432	6.889
1974	1.084	11.334
1990	1.064	17.721
1997	935	25.250
2004	778	30.944



Ecco i dati ufficiali più recenti forniti dalla Banca d'Italia.

STRUTTURA DEL SISTEMA FINANZIARIO

Dalla relazione del governatore di Bankitalia (31-5-2005)

"Alla fine del 2004 il sistema finanziario italiano era costituito da 778 banche, 653 fra società di intermediazione mobiliare (SIM), società di gestione del risparmio (SGR) e altre società finanziarie iscritte nell'elenco ex articolo 107 del Testo unico bancario (TUB), nonché dalla divisione Bancoposta di Poste italiane spa. Nel sistema finanziario opera anche la Cassa depositi e prestiti, trasformata in società per azioni

dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 (cfr. il capitolo: Il quadro normativo). Rispetto al 2003, il numero delle banche e delle SIM si è ridotto, mentre è aumentato quello delle SGR e delle altre società finanziarie vigilate

			31 dicembre 2003 31 di				licembre 2004	
Tipo int	Num	nero interme	diari	Numero intermediari				
•		Inclusi nei gruppi	Non inclusi nei gruppi	Totale	Inclusi nei gruppi	Non inclusi nei gruppi	Total	
Gruppi bancari				82				
Banche		225	563	788	227	551	77	
di cui: banche S.p.	Á	197	47	244	198	44	2	
banche pop	olari	18	20	38	18	19	,	
banche di cr	edito cooperativo	10	435	445	11	428	4.	
succursali di	banche estere		61	61		60		
Società di intermedia	azione mobiliare	35	97	132	25	90	1	
Società di gestione d	del risparmio e Sicav	66	87	153	69	93	16	
	iscritte nell'elenco ex unico bancario	206	1.288	1.494	213	1.306	15	
di cui: iscritte nell' 107 del Tesi	elenco speciale ex art. o unico bancario	98	261	359	99	277	3	
Altri intermediari (1)		_	_	_	_	2		

I gruppi bancari erano 83 (82 nel 2003) e includevano 227 banche italiane, 94 tra SIM e SGR, 213 società finanziarie italiane e 30 finanziarie di partecipazione, fra cui 5 capogruppo; le società strumentali erano 166, di cui 32 estere. Gli intermediari esteri erano 302, di cui 75 banche.

Le banche e gli altri intermediari vigilati amministravano attività finanziarie di clientela ordinaria rispettivamente pari a 1.700 e 690 miliardi di euro (le attività in custodia e in gestione ammontavano a 920 e 660 miliardi di euro) e avevano erogato finanziamenti rispettivamente per 1.475 e 390 miliardi di euro; gli occupati erano 336.000 nelle banche e 22.000 negli altri intermediari vigilati. La raccolta di Bancoposta ammontava a fine anno a 32 miliardi di euro di conti correnti e a 220 miliardi di euro di libretti e buoni fruttiferi; il volume dei valori mobiliari di terzi collocati da Bancoposta nell'anno era pari a 3,7 miliardi di euro."

6

Ancora dalla relazione del governatore di Bankitalia (31-5-2005)

Indagine conoscitiva sui servizi bancari e di intermediazione finanziaria.

"– In un mercato concorrenziale la clientela dovrebbe essere in grado di interrompere agevolmente i rapporti con la banca in ragione delle proprie specifiche esigenze. Comportamenti degli intermediari che, attraverso particolari modalità operative e l'applicazione di commissioni elevate, limitano la mobilità della clientela ricostituiscono aree di rendita che concorrono a mantenere alto il prezzo dei servizi al dettaglio.

I fattori che influenzano la mobilità della domanda hanno acquisito un rilievo crescente nelle valutazioni delle autorità che presiedono alla tutela della concorrenza; tra questi, rilevano i costi che la clientela sostiene per interrompere la relazione intrattenuta con un intermediario e avviare un nuovo rapporto con un altro. Vanno considerati, in particolare, i costi di accesso e di uscita dai servizi di una banca, i tempi necessari per cambiare intermediario e le ripercussioni su eventuali altri rapporti che il cliente intrattiene con la stessa banca (ad esempio: costi di apertura e/o di chiusura di un conto corrente o di un dossier titoli, commissioni per l'estinzione anticipata di un mutuo).

L'indagine conoscitiva sui servizi bancari e di intermediazione fi nanziaria, avviata nel dicembre scorso in coordinamento con l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, intende accertare se sussistono elementi che restringono la concorrenza sotto forma di ostacoli alla mobilità della clientela; l'indagine si avvale del contributo delle Filiali della Banca d'Italia e della loro conoscenza dei contesti locali."

Ci si permetta di confidare nell'Antitrust.

1° PRIMO ARGOMENTO

APERTURA DI UN CONTO CORRENTE

Formalità, bolli, cointestazione, delega, versamenti prelevamenti. I doveri ed i diritti inerenti banca e cliente.

PREMESSE

INVITO/OFFERTA DI CONTI CORRENTI E SERVIZI ACCESSORI

Nel promuovere il proprio servizio di conto corrente, le banche (specie quelle on line) tendono a far credere alla clientela potenziale che ogni servizio accessorio (carnet d'assegni, bancomat, carta di credito ecc.) sia automatico appannaggio di chi diverrà correntista.

Non è così: lo sanno bene coloro che, aperto il conto corrente e richiesto il bancomat o la carta di credito, si son sentiti opporre: ".... il suo versamento non è sufficiente dobbiamo aspettare, conoscerci meglio..." e via opponendo. In alcuni casi, non è servito neanche l'accredito dello stipendio (o della pensione): "... ne riparliamo fra qualche mese, quando tutto sarà a regime...".

Scoraggiati e senza strumenti di pagamento, molti neocorrentisti decidono di chiudere il conto, operazione onerosa in termini finanziari e temporali.

Pertanto, quando decidiamo di seguire quegli "inviti" promozionali, mettiamo subito in chiaro - prima di sottoscrivere contratti di apertura - quale sarà la nostra posizione bancaria: versamento iniziale, giacenza media ipotizzata, confluenza di stipendi o pensioni ecc. Chiediamo quindi (testimoni al fianco e/o registratori attivati) se tali caratteristiche ci permetteranno di chiedere subito ed ottenere bancomat, carte di credito o assegni.In caso di risposta non certa o temporeggiatrice, passare ad altre offerte.

PERCHÉ APRIRE UN CONTO CORRENTE?

Prima di procedere all'apertura di un conto corrente è opportuno mettere a confronto i prodotti di varie banche e le relative voci di spesa. In genere ci si limita a considerare il tasso di interesse, ma la cosa è fuorviante: i costi di un conto corrente non in convenzione superano i 500 euro annui e non sarà uno 0,125 in più promesso sui livelli di remunerazione a bilanciare quella somma.

Occorrerà pertanto, valutare prioritariamente tutte le spese e le commissioni di gestione (costo per singola scrittura, spese per l'estratto conto, spese di chiusura trimestrali, spese di estinzione). Ma non basta: occorrerà informarsi anche di altre spese, in genere non prese in considerazione come, ad esempio, le commissioni percepite se il conto è andato in rosso anche occasionalmente, il costo della pratica di affidamento e del suo annuale rinnovo ecc.; oppure quelle di chiusura anche di ser-

vizi collaterali: se si investe in titoli, ci si informi sui costi di trasferimento di questi ad altra banca, ecc.

Per legge, tutte le voci di costo dei servizi offerti devono essere indicate nei "fogli analitici" che ogni banca deve mettere a disposizione del pubblico. Non sono sufficienti, perché incomplete, le informazioni dei "tabelloni sintetici" esposti nei locali delle agenzie.

È opportuno pertanto chiedere a più banche ed alla Posta di consultare i fogli analitici, prendere nota dei "prezzi" e compararli, prima di decidere presso quale istituto aprire un conto corrente bancario.

IL CONTO CORRENTE BANCARIO. RACCOMANDAZIONE PRIORITARIA:

Se a nostro carico ci sono stati protesti, o siamo a conoscenza del fatto che il sistema creditizio ha in circolo informazioni negative sul nostro conto (rate non pagate di prestiti o mutui ecc.) è opportuno non tacerle ma anzi anticiparle all'impiegato. Stessa cosa se sappiamo di di essere stati indicati alla Centrale di Allarme Interbancaria (CAI).

In altri termini, è controproducente non comunicare fin da subito gli eventuali "problemi" con banche e finanziarie: il bancario "coraggioso" può decidere di superare le informazioni negative se indicate preventivamente dal cliente, ma è certo che non trascurerà le informazioni negative scoperte interrogando le banche dati di riferimento e non indicate dall'interessato.

FORMALITÀ PER L'APERTURA

Per aprire il conto corrente occorre presentarsi con un documento di identità ed il codice fiscale.

Si sottoscriveranno le norme generali che regolano il contratto di Conto corrente e si depositerà la firma in apposite schede.

Il nuovo correntista deve pretendere una copia di tutti i documenti sottoscritti (specimen a parte). Una richiesta del genere è di norma elusa dall'impiegato col pretesto che la documentazione deve essere firmata dal funzionario e che, dopo la firma, una copia verrà inviata all'indirizzo del cliente. Non demordiamo: si pretenda una copia dei moduli da noi firmati, anche se il funzionario non li ha controfirmati.

BOLLI

Nel 1994 furono introdotti bolli sull'invio dell'estratto conto. Annualmente i correntisti si vedranno addebitare l'importo annuo di _ 34,20 (dal 1° febbraio 2005). Detta somma verrà addebitata pro rata, in funzione della cadenza dell'estratto conto: per estratto conto trimestrale, 34,20 diviso 4 ogni trimestre; per estratto conto mensile, 34,20 diviso 12 ogni mese ecc.

COINTESTAZIONI

È possibile intestare il conto a più persone. I "contitolari" possono decidere di agire "disgiuntamente" o "congiuntamente". Nel primo caso ("firme disgiunte") tutti hanno

"pieni poteri" di agire sul conto (anche, individualmente) di chiuderlo. Nel secondo caso ("firme congiunte") ogni ordine dato alla banca va firmato congiuntamente: dagli assegni tratti sul conto, ai bonifici, alla richiesta di assegni circolari, agli investimenti.

Le clausole "firme congiunte" o "firme disgiunte" vanno sottoscritte da tutti gli intestatari. Perché un conto passi da "firme congiunte" a "firme disgiunte" occorrerà la firma di tutti i cointestatari; perché passi da "firme disgiunte" a "firme congiunte", dovrebbe essere sufficiente una raccomandata di un solo intestatario, ma in alcuni contratti è presente la norma che il passaggio deve essere sottoscritto da tutti. Questa norma è quasi sempre impraticabile. Facciamo un esempio. Tizio e Caio cointestari a firme disgiunte entrano in lite per la sregolatezza contabile di Tizio. Se per passare a firme congiunte il contratto obbliga entrambi i titolari a firmare congiuntamente l'ordine di passare a firme congiunte, sarà molto difficile per Caio spuntare anche la firma di Tizio al fine di impedirgli ulteriori irregolarità.

DELEGA

Il titolare del conto può delegare una persona di sua fiducia; salvo diversa disposizione dell'intestatario del conto, il delegato può effettuare tutte le operazioni, agendo in nome e per conto del titolare. Gli è, generalmente preclusa la sola operazione di chiusura del rapporto, anche se in alcuni contratti è prevista per i titolari la possibilità di fornire delega anche per la chiusura del conto.

Se il conto è cointestato, la delega deve essere sottoscritta da entrambi i correntisti.

VERSAMENTI/PRELEVAMENTI

VERSAMENTO:

Operazione attiva effettuata dal titolare di un conto corrente bancario, consistente nel dare mandato alla banca di accreditare immediatamente la parte versata in contanti e di curare l'incasso degli eventuali titoli versati.

MODULO DI VERSAMENTO

Il modulo di versamento in conto corrente, pur se diverso da banca a banca, é strutturato per permettere, a chi lo utilizza e alla banca, la corretta e completa definizione dell'operazione.

In esso pertanto é richiesto:

- il numero di conto sul quale si versa;
- l'intestazione relativa;
- la firma e l'indirizzo del titolare;
- la data dell'operazione;
- la qualificazione di quanto versato (contanti assegni ecc.);
- il totale della distinta (contanti + assegni e/o vaglia);

I titoli dati in versamento devono presentare la firma del titolare del conto come ultima girata.

Ogni versamento è soggetto alla clausola "salvo buon fine". Il riaddebito per il man-

cato buon fine del titolo versato é stato da noi preventivamente autorizzato all'atto della firma delle norme generali. Vedi "Giorni di non stornabilità".

Ad operazione di versamento ultimata, la banca rilascia al correntista una ricevuta firmata dal cassiere.

È opportuno verificare immediatamente:

che il conto coinvolto sia quello giusto;

che l'importo sia quello preciso;

che valuta e disponibilità siano imputate correttamente in funzione della tipologia degli assegni versati.

ATTENZIONE

Se allo sportello bancario per effettuare il versamento scopriamo che i terminali non sono operativi per mancanza di linea, non accettiamo mai l'invito (molto comodo, per la verità) dall'amico bancario: "Mi lasci distinta, contanti e titoli da versare... appena torna la linea registro l'operazione. Poi passerà a ritirare la ricevuta di versamento..."

Infatti, capita più spesso di quanto non si pensi che la quota di versamento in contanti (o l'intero versamento, se non prevedeva la presenza di assegni) non sia registrata: starà a noi dimostrare di aver consegnato le banconote all' "amico bancario".

VERSAMENTI EFFETTUATI DA TERZI SUL C/C

La banca può accettare versamenti eseguiti da terzi sul conto di suoi clienti solo se effettuati per contanti. Se dal cliente non preventivamente avvisata dell'operazione, per dar seguito ad un versamento di assegni da persona non delegata, deve chiedere l'espressa autorizzazione del titolare. Questo permesso permetterà il riaddebito, senza problemi, degli assegni che eventualmente dovessero tornare insoluti; la qual cosa non sarebbe ammissibile se il conto fosse stato movimentato senza permesso e ad insaputa del correntista.

PRELEVAMENTO:

Richiesta di rientrare in possesso del totale o di una parte dei fondi versati precedentemente presso una banca. Il prelevamento va formalizzato utilizzando moduli specifici predisposti dalla banca (modulo di prelievo, assegni interni, assegni di conto corrente.

GLI ASSEGNI:

L'assegno è un mezzo di pagamento sostitutivo del denaro contante; con esso (assegno bancario) il titolare di conto corrente bancario o postale ordina di pagare al beneficiario la somma indicata, oppure (assegno circolare) un istituto di credito abilitato all'emissione promette di pagare al beneficiario l'importo.

Vedi "Legge n° 386/90" "Nuova disciplina sanzionatoria degli assegni bancari".

ASSEGNO BANCARIO

Costituisce l'ordine del correntista alla banca, presso cui é radicato il conto corrente, di pagare a vista al beneficiario (purché esistano sufficienti fondi, propri o messi a disposizione dall'istituto di credito), la somma indicata in cifre e in lettere. A questo proposito, in caso di mancata coincidenza tra i due importi, viene preso in considerazione quello scritto in lettere, logicamente più attendibile.

L'assegno bancario può essere "Libero", "Non Trasferibile" o "Sbarrato". Nel primo caso può essere dato in pagamento a terzi previa girata (Vedi); nel secondo caso deve essere incassato o versato su un proprio conto esclusivamente dal beneficiario indicato, che quindi non può cederlo; nel terzo caso, (da molti erroneamente scambiato per una "non trasferibilità" ancora più tassativa) il traente impone alla sua banca o di pagarlo ad altro istituto di credito, o di pagarlo ad un proprio cliente. La sbarratura si impone tracciando due righe parallele sulla faccia del titolo. Essa ha quindi il solo scopo di non far pagare il titolo a sconosciuti: infatti, per pagarlo ad altra banca occorre che questa lo riceva in versamento da un suo cliente titolare di conto; mentre, perché la banca presso cui é tratto l'assegno, lo paghi ad un proprio cliente occorre che questo sia favorevolmente conosciuto.

In entrambe le circostanze, il titolare ha la possibilità di risalire alle generalità dell'ultimo giratario.

La legge 197/91 impone la "non trasferibilità" per gli assegni (bancari e circolari) superiori a euro 12.500, o per una serie di assegni, singolarmente inferiori a detto importo, ma in totale superiori, purché riconducibili ad una singola specifica operazione.

La legge del dicembre 1933, che regola l'emissione degli assegni, é stata affiancata dalla n. 366 del 15.12.1990 (Nuova disciplina sanzionatoria degli assegni bancari) che punisce la scorretta emissione di assegni bancari (per l'emissione dei quali il correntista deve essere autorizzato dalla propria banca) ed individua alcuni comportamenti obbligati da parte degli istituti di credito in caso di protesto di assegno o di equivalente constatazione.

Furti, smarrimenti, falsificazioni, incertezze di trasmissione per posta, ne fanno più che uno strumento di pagamento una preoccupazione. Le difficoltà di cambio, il balzello dei giorni di valuta, l'attesa della disponibilità, le incertezze della copertura lo rendono nettamente superato.

ASSEGNO A VUOTO

Assegno emesso senza che il titolare del conto abbia provveduto a predisporre la copertura necessaria sul conto corrente. A seguito dell'emissione di assegni a vuoto, la banca può revocare l'autorizzazione all'emissione, far protestare il titolo, dar seguito alle azioni penali previste dalla legge n° 366/90 (Nuova disciplina sanzionatoria degli assegni bancari).

ASSEGNO CIRCOLARE

È un titolo di credito emesso da una banca (non tutte sono autorizzate all'emissione)

all'ordine del beneficiario indicato dal richiedente e a fronte del contemporaneo versamento di denaro effettuato all'atto della richiesta di emissione (per questo motivo si dice che l'assegno circolare, essendo sempre coperto, é come denaro contante). L'azienda di credito promette di pagare a vista l'importo indicato presso tutti i propri sportelli.

Se, per una serie di circostanze, il richiedente non dovrà più utilizzare il titolo, può richiederne il rimborso alla banca emittente. Questa farà firmare l'assegno circolare sotto la dicitura "Annullato e rimborsato al richiedente", stampigliata a timbro nello spazio riservato alle girate.

ASSEGNO DI TRAENZA

È un assegno non trasferibile, inviato per posta al beneficiario in sostituzione di un bonifico ed attestante una somma a sua disposizione. Per poterlo incassare, o versare sul conto, deve essere firmato per traenza, nella faccia anteriore, e per quietanza, in quella posteriore, dal beneficiario, che apporrà pertanto due firme.

ASSEGNO POSTDATATO

È un assegno che presenta una data di emissione successiva a quella effettiva. Diventa così a tutti gli effetti una cambiale della quale si é per evasa l'imposta di bollo.

Se inviamo un assegno per posta, possiamo per apporre la ragionevolmente ipotetica data di ricezione.

ASSEGNO DI SPORTELLO

È possibile ottenere denaro contante presso lo sportello bancario dove é radicato il conto, senza dover utilizzare propri assegni. Occorrerà stilare un "assegno di sportello". Si tratta di un modulo che il cliente richiederà al cassiere e riempirà; verrà immediatamente addebitato sul conto. Il titolo ha un numero di serie: per questo l'incaricato dovrà registrare gli estremi di utilizzazione.

ASSEGNO TURISTICO

In inglese, "traveller's cheque". Si tratta di assegno a taglio prefissato, in varie valute, e prepagato dal richiedente. È stato creato per soddisfare le esigenze finanziarie di chi viaggia spesso all'estero: il turista potrà utilizzarlo cambiandolo in un circuito internazionale presso banche, esercizi commerciali, alberghi ecc. Le due maggiori emittenti di assegni turistici sono l'American Express e la Thomas Cook che da sole controllano 1'80 per cento del mercato (il 50 per cento la prima, il 30 la seconda). Come strumento di pagamento é in declino.

AMMORTAMENTO DELL'ASSEGNO

L'ammortamento non è previsto per gli assegni bancari emessi con la clausola "non trasferibile".

Con il termine di ammortamento di un titolo di credito si indica quella procedura mirante a togliere validità ad un titolo sottratto, smarrito o distrutto e ad assicurarne il pagamento esclusivamente al legittimo "proprietario".

In caso quindi di smarrimento, sottrazione o distruzione di un assegno bancario o circolare, si deve fare denuncia al trattario (al nostro debitore) e all'istituto emittente,

perché il titolo venga bloccato e poi, per ottenerne il pagamento, si deve chiederne l'ammortamento.

L'ammortamento dell'assegno bancario può essere richiesto solo dal beneficiario dell'assegno; l'ammortamento dell'assegno circolare può essere richiesto sia dal beneficiario che dall'istituto emittente.

Atto richiesto: Decreto di ammortamento di un assegno bancario o circolare.

Ufficio giudiziario: Tribunale o sezione distaccata di Tribunale del luogo in cui l'assegno bancario è pagabile ovvero del luogo in cui vi sia uno stabilimento dell'istituto che ha emesso l'assegno circolare; o ancora del luogo in cui il ricorrente ha il domicilio.

Istanza per ottenere l'ammortamento di assegni bancari o circolari

TIPOLOGIE DI CONTO CORRENTE

CONTO CORRENTE DI SERVIZIO

È un conto corrente le giacenze non sono remunerate dalla banca che, dal canto suo, non percepisce commissioni per l'esecuzione degli ordini del cliente. È molto diffuso all'estero. In Italia alcune banche propongono conti definiti di servizio ma che prevedono remunerazione e spese oltre certi livelli di utilizzo.

Attenzione: molte banche hanno convinto migliaia di famiglie e di singoli cittadini ad aprire un conto corrente, allettandoli con il costo (quasi) zero. Dopo alcuni mesi (nel

2003, il fenomeno è stato particolarmente rilevante), molti di tali correntisti si son visti annunciare che quel conto si sarebbe trasformato in un servizio oneroso, non più a "zero spese".

Da tempo diciamo di non aprire conti bancari sullo slancio delle favorevoli condizioni promesse da impiegati e direttori a perfetta conoscenza del fatto che le loro "promesse" sono scavalcate dagli annunci che la direzione della banca apporrà in Gazzetta Ufficiale anche il giorno successivo, e con effetti spesso retroattivi.

CONTO CORRENTE GARANTITO

È un Conto Corrente il cui affidamento é garantito da titoli mobiliari depositati presso la Banca.

L'entità del fido dipenderà dal valore dei titoli meno uno "scarto" percentuale che la banca impone in funzione del tipo di titoli dati in garanzia: maggiore per le azioni, minore per i titoli di Stato.

CONTO CORRENTE GESTITO

È un conto che collega il deposito ad un investimento. Se il deposito supera una certo livello (definito dal contratto), la banca impiega il surplus investendolo in titoli, fondi ecc. Se il saldo scende al di sotto, provvederà all'operazione inversa, disinvestendo ed accreditando il controvalore, in modo da ricostituire la liquidità necessaria.

CONTO CORRENTE TRANSITORIO

È un conto aperto dalla banca, per motivi interni e di breve durata, per permettere la sistemazione di operazioni che non giustificherebbero l'apertura di un conto ordinario (messa a disposizione di una somma, accantonamento di una somma in attesa di appurarne la collocazione definitiva, versamento di un titolo per riconoscerne il controvalore solo dopo la sua liquidazione, ecc.).

I conti transitori sono generalmente infruttiferi.

CONTO CORRENTE VALUTARIO

È un conto corrente ordinario ma espresso ed alimentato in valuta.

Prima della liberalizzazione valutaria (1990) potevano essere detenuti solo da soggetti (italiani o stranieri) con residenti in Italia. Oggi tutti possono essere titolari di conti in valuta.

Il tasso di remunerazione é quello di mercato vigente per la specifica valuta nel paese di emissione.

CONTO CORRENTE VINCOLATO

È un Conto Corrente il cui saldo non é liberamente disponibile per l'intestatario, ma é subordinato ad autorizzazioni, a particolari procedure, al verificarsi di certe condizioni (vincolo giudiziale, pupillare, per successione ecc.).

RAPPORTO BANCA-UTENTE

Riconvertire rapidamente l'immagine che si ha della banca e degli addetti ai lavori: la banca è un negozio che vende prodotti del credito e della finanza; i dipendenti sono al servizio di chi decide di acquistare loro servizi. Quindi si pretenda " trasparenza, diligenza, professionalità" e si esiga, cortesemente, cortesia.

Mai firmare moduli in bianco e pretendere sempre una copia dei documenti che si firmano

Non si abbia timore di chiedere tutte le spiegazioni del caso prima di prendere qualsivoglia decisione.

Lo stesso Codice di comportamento ABI impegna l'azienda a "fornire al cliente l'assistenza necessaria affinché tutte le clausole contrattuali risultino pienamente comprensibili......" ed a "fornire le informazioni che permettono l'utilizzo corretto del prodotto o del servizio".

Qualora sia necessario firmare dei contratti (di mutuo, di gestione patrimoniale, ecc.) è opportuno chiederne preventivamente una copia da analizzare, o far analizzare, con calma: il Codice ABI impone all'azienda bancaria di "fornire -su richiesta del cliente-una copia in bianco del contratto relativo al prodotto o al servizio offerto".

Individuare fonti alternative di informazione sui servizi bancari e smettere di prendere per oro colato quello che ci viene riferito in agenzia. Come abbiamo visto, ancora oggi, troppi bancari non sono in grado di fornire una valore aggiunto per la clientela, ed anzi troppo spesso sono fornitori di disvalori (si veda la vicenda delle obbligazioni bancarie con la clausola "call").

MODULI: MAI FIRMARLI IN BIANCO

In nessun caso vanno sottoscritti moduli in bianco. Denunciare immediatamente alle strutture superiori (della banca, della Sim, della fiduciaria, della compagnia di assicurazione ecc.) tale illegale "proposta" avanzata dai dipendenti. Tutti i moduli vanno sottoscritti dopo essere stati riempiti in tutte le loro parti. Inoltre, dobbiamo sempre pretendere una copia di quanto abbiamo firmato. In caso di obiezioni, ostacoli o rifiuti, denunciamo immediatamente il fatto ai responsabili e, successivamente, agli uffici competenti ed alle Autorità di controllo, inoltrando un reclamo scritto.

RICHIESTA DI DOCUMENTAZIONE INERENTE OPERAZIONI BANCARIE

Il punto 4[^] dell'art. 119 del Testo Unico delle leggi in materia bancaria recita:

"Il cliente, colui che gli succede a qualunque titolo e colui che subentra nell'amministrazione dei suoi beni hanno diritto di ottenere, a proprie spese, entro un congruo termine e comunque non oltre novanta giorni, copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni."

Ne deriva che:

- Occorre informarsi preventivamente del costo per ogni foglio richiesto in copia. Alcune banche impongono anche 10-15 euro a pagina. Il valore deve essere

comunque riportato dai "fogli analitici" che, su richiesta, devono essere messi a disposizione dalla banca.

- La richiesta va inoltrata per iscritto allo sportello (una copia verrà fatta firmare per ricevuta), o per Raccomandata A.R.
- Oltre alla definizione precisa della documentazione richiesta, nella lettera va specificata la modalità di pagamento delle commissioni imposte al servizio: addebito del conto, predisposizione di fondi, pagamento allo sportello.

ACCORTEZZE E CONSIGLI IN MERITO ALLA GESTIONE DEL CONTO CORRENTE

- Si ricordi che chi ha subito protesti difficilmente potrà aprire conti correnti bancari. È pertanto opportuno far presente subito la situazione, per evitare spese di chiusura successive.
- 2) Se si è a conoscenza di protesti levati a nostri omonimi occorre richiedere agli uffici anagrafici del comune il "certificato di residenza storico anagrafico" e presentarlo. In esso risultano cronologicamente tutti i nostri indirizzi di residenza. È l'unico mezzo per poter dimostrare di non aver mai risieduto agli indirizzi riportati per gli omonimi protestati.
- 3) Accertare sempre se la nostra posizione di lavoro (dipendente di enti o società, libero professionista ecc.) o sociale (pensionato, studente ecc.) può permetterci di avere condizioni di favore sul conto corrente approfittando di convenzioni stipulate dalle varie categorie con la banca.

LA TUTELA DEI DEPOSITANTI

FONTI NORMATIVE

Decreto Legislativo 1 settembre 1993, n. 385 (Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia)

Direttiva 94/19/CE del 30 maggio 1994, relativa ai sistemi di garanzia dei depositi Art. 23 della Legge 6 febbraio 1996, n.52, con la quale si è data delega al Governo di recepire la Direttiva 94/19/CE

Decreto Legislativo 4 dicembre 1996, n. 659, con il quale si è recepita la Direttiva 94/19/CE, modificando in parte il Decreto Legislativo 385/93

In Italia, due sono i sistemi di garanzia dei depositanti:

Il FONDO INTERBANCARIO DI TUTELA DEI DEPOSTI E IL FONDO DI GARANZIA DEI DEPOSITANTI DEL CREDITO COOPERATIVO, mirante alla tutela dei depositanti delle banche di credito cooperativo italiane, delle succursali in Italia di banche di credito cooperativo comunitarie che intendano completare la tutela offerta dal sistema di garanzia del Paese d'origine, delle succursali di banche di credito extracomunitarie autorizzate in Italia, salvo che partecipino ad un sistema di

garanzia estero ritenuto equivalente dalla Banca d'Italia, dell'ICCREA, delle Casse Centrali delle provincie di Trento e Bolzano.

2) Il FONDO INTERBANCARIO DI TUTELA DEI DEPOSITI, complementare al primo, invece, aderiscono obbligatoriamente tutte le banche italiane – ad eccezione, appunto, delle banche di credito cooperativo – e le succursali di banche extracomunitarie autorizzate in Italia, salvo, per queste ultime, che partecipino ad un sistema di garanzia estero equivalente.

IL FONDO INTERBANCARIO DI TUTELA DEI DEPOSITI (Dal sito **www.fitd.it**) Il Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi, costituito nel 1987 nella forma di consorzio volontario, è oggi un consorzio obbligatorio di diritto privato, riconosciuto dalla Banca d'Italia, la cui attività è disciplinata dallo Statuto e dal Regolamento. Scopo del Fondo è quello di garantire i depositanti delle Banche consorziate.

Queste ultime si impegnano a fornire le risorse finanziarie necessarie per il perseguimento delle finalità del Fondo.

LA TUTELA DEI DEPOSITANTI

L'assicurazione dei depositi costituisce, accanto all'attività di vigilanza e al meccanismo di credito di ultima istanza, una delle componenti fondamentali su cui si fonda la rete di sicurezza tesa ad assicurare la stabilità del sistema bancario.

Si riconosce e si tutela in tal modo la funzione sociale del risparmio e la funzione monetaria dell'intermediazione bancaria, evitando al contempo traumatiche ripercussioni per i depositanti in caso di dissesti bancari.

La Direttiva n. 94/19 CE, prevede un livello minimo di garanzia di 20.000 EURO per singolo depositante.

Il legislatore italiano ha recepito la direttiva con il D.L. del 4 Dic 1996 n° 659, in cui si prevede che il limite massimo di rimborso, richiamato dallo Statuto del FITD, non può essere inferiore a 103.291,38 Euro, per depositante.

Il Fondo Interbancario garantisce, nei limiti previsti dallo Statuto, i depositanti delle banche italiane, delle succursali di queste negli altri paesi comunitari, nonchè delle succursali in Italia di banche comunitarie ed extracomunitarie consorziate.

Lo Statuto del Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi, riprendendo il D.Lgs. n. 659/96, comprende nella protezione offerta ai depositanti i crediti relativi ai fondi acquisiti dalle banche con obbligo di restituzione, in Euro e in valuta, sotto forma di depositi o sotto altra forma, nonché gli assegni circolari e i titoli ad essi assimilabili. Al di là delle fattispecie escluse (sotto elencate), sono ammessi al rimborso i crediti che possono essere fatti valere nei confronti della banca in liquidazione coatta amministrativa, secondo quanto previsto dalle norme dettate in materia di liquidazione coatta amministrativa dal D.Lgs. 1° settembre 1993 n. 385.

Ai sensi dell'art. 27 dello Statuto del Fondo, sono escluse dalla protezione alcune fattispecie come:

• i depositi e gli altri fondi rimborsabili al portatore;

- le obbligazioni e i crediti derivanti da accettazioni, pagherò cambiari e operazioni in titoli:
- il capitale sociale, le riserve e gli altri elementi patrimoniali della banca;
- i depositi riconducibili ad operazioni per le quali sia intervenuta una condanna per i reati previsti negli artt. 648-bis e 648-ter del codice penale (reati di riciclaggio e di impiego di denaro di provenienza illecita);
- i depositi delle amministrazioni dello Stato, degli enti regionali, provinciali, comunali e degli altri enti pubblici territoriali;
- i depositi effettuati dalle banche in nome e per conto proprio, nonché i crediti delle stesse:
- i depositi delle società finanziarie indicate nell'art. 59, comma 1 lettera b) del D.Lgs. 1° settembre 1993 n. 385, delle compagnie di assicurazione, degli organismi di investimento collettivo del risparmio; di altre società dello stesso gruppo bancario;
- i depositi, anche effettuati per interposta persona, dei componenti gli organi sociali e dell'alta direzione della banca o della capogruppo del gruppo bancario;
- i depositi, anche effettuati per interposta persona, dei soci che detengano almeno il 5% del capitale sociale della consorziata;
- i depositi per i quali il depositante ha ottenuto dalla consorziata, a titolo individuale, tassi e condizioni che hanno concorso a deteriorare la situazione finanziaria della consorziata stessa, in base a quanto accertato dai commissari liquidatori.

In tal modo è offerta tutela al cosiddetto risparmiatore inconsapevole, inteso come colui che non ha facile accesso alle informazioni necessarie per valutare lo stato di salute dei soggetti cui affida il proprio risparmio.

È possibile consultare lo statuto al seguente indirizzo Internet: http://www.fitd.it/normative/stat_reg/statuto_regolamento.pdf

Le Banche partecipanti al Consorzio (aggiornamento al 16 giugno 2004)
01005 BANCA NAZIONALE DEL LAVORO SPA Via Vittorio Veneto, 119 00187 ROMA RM
01010 SANPAOLO BANCO DI NAPOLI SPA Via Toledo 177 80100 NAPOLI NA
01015 BANCO DI SARDEGNA SPA Viale Bonaria, 33 09125 CAGLIARI CA
01020 BANCO DI SICILIA Via Generale Magliocco 1 90141 PALERMO PA
01025 SANPAOLOIMI Via San Francesco D'Assisi, 10 10122 TORINO TO
01030 BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA Piazza Salimbeni, 3 53100 SIENA SI
02008 UNICREDIT BANCA S.P.A. Via Zamboni, 20 40126 BOLOGNA BO
03000 ABAXBANK S.P.A. Corso Monforte, 34 20122 MILANO MI
03002 BANCA DI ROMA S.P.A. V.Ie Umberto Tupini, 180 00144 ROMA RM
03005 AMERICAN EXPRESS BANK Piazza San Babila, 3 20122 MILANO MI
03006 ARAB BANK PLC Piazza Venezia, 14 00187 ROMA RM
03011 HYPO ALPE ADRIA BANK S.P.A. Via Marinoni, 55 33100 UDINE UD
03015 FIN-ECO BANCA ICQ SPA Piazza Durante, 11 20131 MILANO MI

- 03017 INVEST BANCA S.P.A. Via Emilio DÈ Cavalieri, 11 00198 ROMA RM 03018 NOVA LJUBLJANSKA BANKA Piazza Oberdan, 4 34133 TRIESTE TS
- 03019 CREDITO SICILIANO S.P.A. Piazza Duomo 12 95024 ACIREALE CT
- 03025 BANCA PROFILO S.P.A. Corso Italia, 49 20122 MILANO MI
- 03026 BANCA PER IL LEASING ITALEASE S.P.A. Via Cino del Duca, 12 20122 MILANO MI
- 03027 AREA BANCA S.P.A. Viale Europa, 32 20090 SEGRATE MI
- 03030 DEXIA CREDIOP S.P.A. Via XX Settembre, 30 00187 ROMA RM
- 03031 BANCA DI BERGAMO S.P.A. Via Camozzi 10 24121 BERGAMO BG
- 03032 CREDITO EMILIANO SPA Via Emilia San Pietro, 4 42100 REGGIO EMILIA RE
- 03035 BANCA DEL GARDA GARDA BANK S.P.A. Via Giberti, 38 37122 VERONA VR
- 03040 CREDIT SUISSE FIRST BOSTON Via Turati, 9 (filiale di banca estera) 20121 MILANO MI
- 03041 UBS (ITALIA) SPA Via del Vecchio Politecnico, 3 20121 MILANO MI
- 03043 BANCA INTERMOBILIARE DI INVESTIMENTI E GESTIONI S.P.A. Via Gramsci, 7 10121 TORINO TO
- 03045 BANCA AKROS S.P.A. Viale Eginardo, 29 20149 MILANO MI
- 03047 BANCA CAPASSO ANTONIO Piazza Termini, 1 81011 ALIFE CE
- 03048 BANCA DEL PIEMONTE Via Cernaia, 7 10121 TORINO TO
- 03049 BANCA ARDITI GALATI S.P.A. Viale Marconi, 45 73100 LECCE LE
- 03053 BANCAPERTA S.P.A. Via Ragazzi del 99, 12 23100 SONDRIO SO
- 03054 BANCA UCB S.P.A. Via G. Fara, 39 20124 MILANO MI
- 03058 MICOS BANCA S.P.A. Via A. Manuzio, 7 20124 MILANO MI
- 03059 BANCA CIS S.P.A. Viale Bonaria, snc 09125 CAGLIARI CA
- 03062 BANCA MEDIOLANUM S.P.A. Via Francesco Sforza, Palazzo Meucci 20080 BASIGLIO MILANO 3 MI
- 03064 BANCA BOVIO CALDERARI SPA Via Oss Mazzurana, 63 38100 TRENTO TN
- 03067 BANCA CARIME SPA Viale Crati, snc 87100 COSENZA CS
- 03069 BANCA INTESA SPA Via Monte di Pietà, 8 20121 MILANO MI
- 03071 BANCA MANAGER S.P.A. Via M. Minghetti, 17 00187 ROMA RM
- 03075 BANCA GENERALI SPA Piazza Duca degli Abruzzi, 1 34132 TRIESTE TS
- 03078 BANCA DELL'ARTIGIANATO E DELL'INDUSTRIA S.P.A. Via Dalmazia, 147 25125 BRESCIA BS
- 03083 BANCA LOMBARDA PRIVATE INVESTMENTS Bgt. Framarin, 18 36100 VICENZA VI
- 03084 BANCA CESARE PONTI Piazza del Duomo, 19 20121 MILANO MI
- 03086 BANCA DI INTERMEDIAZIONE MOBILIARE IMI S.P.A. Corso Matteotti, 6 20121 MILANO MI
- 03087 BANCA FINNAT EURAMERICA S.P.A. Piazza del Gesù, 49 00186 ROMA RM
- 03089 CREDIT SUISSE (ITALY) S.P.A. Via G. Mengoni, 4 20121 MILANO MI
- 03093 BANK OF CHINA Via Santa Margherita, 14-16 20121 MILANO MI
- 03098 BANCA C. STEINHAUSLIN & C. Via dei Sassetti, 4 50123 FIRENZE FI
- 03099 FINEMIRO BANCA S.P.A. Via Indipendenza, 2 40124 BOLOGNA BO
- 03102 ALETTI & C. BANCA DI INVESTIMENTO MOBILIARE S.P.A. Via Roncaglia, 12 20146 MILANO MI
- 03104 DEUTSCHE BANK SPA Via Borgogna, 8 20122 MILANO MI
- 03110 FARBANCA S.P.A. Via del Lavoro, 71 40033 CASALECCHIO DI RENO BO
- 03111 BANCA LOMBARDA SPA Via Cefalonia, 62 25175 BRESCIA BS

- 03115 FINDOMESTIC BANCA S.P.A. Via Jacopo da Diacceto 48 50123 FIRENZE FI
- 03119 UNIBANCA S.P.A. Corso Garibaldi, 18 47023 CESENA FC
- 03123 BANCA AGRILEASING S.P.A. Piazzale L.Sturzo, 23 00144 ROMA RM
- 03124 BANCA DEL FUCINO Via Tomacelli, 139 00186 ROMA RM
- 03126 BANCA LEONARDO S.P.A. Via Dante, 16 20121 MILANO MI
- 03127 UNIPOL BANCA SPA Via Stalingrado, 53 40128 BOLOGNA BO
- 03131 UNICREDITBANCAMOBILIARE S.P.A. Via Tommaso Grossi, 10 20121 MILANO MI
- 03135 UNICREDITO ITALIANO SPA Via Dante, 1 16121 GENOVA GE
- 03136 BANCA DEL LAVORO E DEL PICCOLO RISPARMIO Contrada Roseto 82100 BENE-VENTO BN
- 03138 BANCA REALE SPA Corso Vittorio Emanuele II, 101 10128 TORINO TO
- 03140 BANCA 121 PROMOFIN S.P.A. Strada Provinciale Lecce Surbo Zona Industriale 73100 LECCE LE
- 03141 BANCA DI TREVISO SPA Viale Brigata Treviso, 1 31100 TREVISO TV
- 03147 BANCA OPI SPA Viale dell'Arte, 21 00144 ROMA RM
- 03149 BER BANCA (BANCO EMILIANO ROMAGNOLO) S.P.A. Paolo Nanni Costa, 30 40133 BOLOGNA BO
- 03150 DEUTSCHE BANK MUTUI S.P.A. Santa Sofia, 10 20122 MILANO MI
- 03158 BANCA ADVANTAGE DI INVESTIMENTI & GESTIONI BAIG S.P.A. Via San Paolo, 7 20121 MILANO MI
- 03159 INTRA PRIVATE BANK S.P.A. Piazza Aldo Moro, 8 28921 VERBANIA INTRA VB
- 03161 TRADINGLAB BANCA S.P.A. Corso Italia, 3 20122 Milano MI
- 03163 MPS FINANCE BANCA MOBILIARE S.P.A. Via Nino Bixio, 2 53100 SIENA SI
- 03165 IW BANK SPA Via Cavriana 20 20134 MILANO MI
- 03169 ING DIRECT N.V. Via Attendolo, 2 20141 Milano MI
- 03170 FINANZA E FUTURO BANCA SPA Via Melchiorre Gioia, 8 20124 MILANO MI
- 03174 BANCA MEDIOSIM BANCA DELLA RETE S.P.A. Corso Vittorio Emanuele II, 28 20122 Milano MI
- 03177 BANCA SAI SPA Corso Vittorio Emanuele II, 50 10123 TORINO TO
- 03183 BANCA ESPERIA SPA Via del Lauro, 7 20121 MILANO MI
- 03185 BANCA IFIGEST SPA Piazza Santa Maria Soprarno, 1 50125 FIRENZE FI
- 03186 B@NCA 24-7 S.P.A. Piazza Vittorio Veneto, 8 24122 BERGAMO BG
- 03190 EUROBANCA PRIVATA S.P.A. Via Degasperi, 77 Palazzo Stella 38100 Trento TN
- 03191 FINCONSUMO S.P.A. Via Nizza 262 10126 TORINO TO
- 03194 BANCO DESIO TOSCANA S.P.A. Viale Mazzini, 1 50134 FIRENZE FI
- 03197 BANCA DEL GOTTARDO ITALIA S.P.A. Via Camozzi, 5 24121 BERGAMO BG
- 03198 UNICREDIT BANCA PER LA CASA SPA Via Calabria, 31 20158 MILANO M
- 03199 ARCA BANCA DI INVESTIMENTO MOBILIARE S.P.A. Via della Moscova, 3 20121 Milano MI
- 03201 BANCA MB S.P.A. Corso Europa, 13 20122 Milano MI
- 03202 ANTONVENETA ABN AMRO BANK S.P.A. Corso Magenta, 84 20123 MILANO MI
- 03204 BANCA DI LEGNANO Largo F. Tosi, 9 20025 LEGNANO MI
- 03205 BANCA IFIS S.P.A. Via Terraglio, 65 30174 VENEZIA-MESTRE VE
- 03207 CAPITALIA SPA Via Marco Minghetti, 17 00187 ROMA RM
- 03209 BANCA BSI ITALIA S.P.A. Piazza Sant'Alessandro, 4 20123 Milano MI

- 03210 M.P.S. LEASING & FACTORING S.P.A. Piazza Salimbeni, 3 53100 Siena SI
- 03211 SELLA INVESTIMENTI BANCA S.P.A. Piazza Carlo Emanuele II°, 13 10123 Torino TO
- 03214 UNICREDIT XELION BANCA SPA Via Pirelli, 32 20124 Milano MI
- 03215 FinecoGroup S.p.A. Via Leonardo da Vinci, 74 25122 BRESCIA BS
- 03218 UNICREDIT CLARIMA BANCA SPA Calabria, 31 20158 Milano MI
- 03219 MPS GESTIONE CREDITI BANCA S.P.A. Piazza Salimbeni, 3 53100 SIENA SI
- 03221 BANCA BNL INVESTIMENTI S.P.A. Via G. Lazzaroni 3 20124 MILANO MI
- 03223 UNICREDIT PRIVATE BANKING S.P.A. Alfieri 7 10100 TORINO TO
- 03226 UNICREDIT BANCA DI IMPRESA S.P.A. Garibaldi n.1 37121 Verona VR
- 03229 BANCA MODENESE SPA Viale Autodromo 206-210 41100 MODENA MO
- 03231 BANCO DESIO LAZIO SPA Via Po, 6/8 00198 ROMA RM
- 03235 BANCA DI SCONTO E C/C DI S. MARIA CAPUA V. P.a Mazzini, 54 81055 S. MARIA CAPUA VETERE CE
- 03239 Crédit Agricole Indosuez Private Banking S.p.A. Via Brera, 1 20121 Milano MI
- 03240 BANCA DI TRENTO E BOLZANO Via Mantova, 19 38100 TRENTO TN
- 03242 BANCO DI LUCCA S.p.A Viale Agostino Marti, 443 55100 Lucca LU
- 03244 BANCA DI VALLE CAMONICA Piazza della Repubblica, 2 25043 BRENO BS
- 03245 CREDITO VERONESE S.P.A. Via Locatelli, 10 37122 Verona VR
- 03249 BANCA CABOTO SPA Strada 2 Palazzo D/3 20090 Assago Milanofiori MI
- 03250 BANCA EUROMOBILIARE Via Santa Margherita, 9 20121 MILANO MI
- 03251 Unipol Merchant S.p.A. Via Stalingrado, 57 40128 Bologna BO
- 03253 BANCA FEDERICO DEL VECCHIO Viale dei Banchi, 5 50123 FIRENZE FI
- 03258 BANCA ALBERTINI SYZ & C. SPA Via Borgonuovo, 16 20121 MILANO MI
- 03259 NORDEST BANCA S.P.A. viale Venezia, 6/8 33100 UDINE UD
- 03263 I.B.L. ISTITUTO BANCARIO DEL LAVORO S.P.A. via Campo Marzio 46 00186 ROMA RM
- 03265 BANCA PROMOS S.P.A. via Stazio, 5 80123 NAPOLI NA
- 03266 BANCA ARNER (ITALIA) S.p.A. Corso Venezia, 54 20121 Milano MI
- 03267 BANCA GALILEO S.p.A. Via Chiaravalle, 7 20122 Milano MI
- 03268 BANCA SELLA S.P.A. Via Italia, 2 13900 BIELLA BI
- 03269 BANCA DELLA NUOVA TERRA S.P.A. Via Borromei n.5 20123 Milano MI
- 03273 ISTITUTO DI CREDITO ROMAGNOLO S.P.A. Via Braga n.1 47100 Forlì FC
- 03291 BANCA ITALO ROMENA Viale Nino Bixio, 1 31100 TREVISO TV
- 03296 BANCA FIDEURAM SPA Corso di Porta Romana, 16 20100 MILANO MI
- 03300 BANCA DELLA CIOCIARIA Piazzale De Matthaeis, 41 03100 FROSINONE FR
- 03332 BANCA PASSADORE & C. Via E. Vernazza, 27 16121 GENOVA GE
- 03336 CREDITO BERGAMASCO Largo Porta Nuova, 2 24122 BERGAMO BG
- 03380 BANK OF AMERICA NT & SA Corso Matteotti, 10 20121 MILANO MI
- 03381 BANK SEPAH Via Barberini, 50 00185 ROMA RM
- 03388 BANCA STABIESE Via Ettore Tito, 1 80053 CASTELLAMMARE DI STABIA NA
- 03400 BANCA TOSCANA SPA Via L. Pancaldo 4 50127 FIRENZE FI
- 03425 BANCO DI CREDITO P. AZZOAGLIO S.P.A. Via Andrea Doria, 17 12073 CEVA CN
- 03440 BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA Via Rovagnati, 1 20033 DESIO MI
- 03456 BANCAPULIA SPA Via T. Solis, 40 71016 SAN SEVERO FG
- 03465 BANCO DO BRASIL Piazza Castello, 1 20121 MILANO MI

- 03487 THE BANK OF TOKYO MITSUBISHI, LTD Viale della Liberazione, 16/18 20124 MILANO MI
- 03488 CASSA LOMBARDA Via A. Manzoni, 14 20121 MILANO MI
- 03492 CASSA SAN GIACOMO Via Cesura, 3 23100 SONDRIO SO
- 03494 JPMORGAN CHASE BANK Via Catena, 4 20121 MILANO MI
- 03500 BANCO DI BRESCIA S.P.A. Corso Martiri della Libertà, 13 25171 BRESCIA BS
- 03512 CREDITO ARTIGIANO Piazza S. Fedele, 4 20121 MILANO MI
- 03566 CITIBANK NA Foro Buonaparte, 16 20121 MILANO MI
- 03589 RASBANK Piazza Erculea, 15 20122 MILANO MI
- 03598 UBAE ARAB ITALIAN BANK Piazza Venezia.11 00187 ROMA RM
- 05000 ISTPOPOLBANCHE Corso Europa, 18 20122 MILANO MI
- 05010 JULIUS BAER CREVAL PRIVATE BANKING SPA Santo Spirito, 14 20121 MILANO MI
- 05013 BANCA VALORI S.P.A. Corso Palestro, 29 25100 Brescia BS
- 05015 B. POP. PROVINCIALE LECCHESE Piazza Manzoni (ang. Via A. Visconti) 23900 LECCO LC
- 05018 BANCA POPOLARE ETICA S.C.A.R.L. Piazzetta Forzatè, 2 35137 PADOVA PD
- 05019 B.POP. DI CIVIDALE S.C.R.L. Piazza Duomo, 8 33043 CIVIDALE DEL FRIULI UD
- 05022 BANCA POPOLARE CREDIEURONORD SCARL Via Cartesio, 2 20124 MILANO MI
- 05023 BANCA POPOLARE DI SVILUPPO S.C.A.R.L. Via Verdi, 22 80100 NAPOLI NA
- 05024BANCA AGRICOLA MANTOVANA SPA C.SO VITTORIO EMANUELE 30 46100 MANTOVA MN
- 05025 BANCA FARNESE S.C.A.R.L. Via Scalabrini, 22 29100 PIACENZA PC
- 05026 BANCHE POPOLARI UNITE S.C.R.L. P.za Vittorio Veneto, 8 24100 BERGAMO BG
- 05036 BANCA AGRICOLA POPOLARE DI RAGUSA Viale Europa, 65 97100 RAGUSA RG
- 05040 BANCA ANTONIANA POPOLARE VENETA SPA Piazzetta Filippo Turati, 2 35131 PADOVA PD
- 05048 BANCA POPOLARE COMMERCIO E INDUSTRIA SPA Via della Moscova 33 20121 MILANO MI
- 05060 BANCA COOP. CATTOLICA Via Indipendenza, 4 01027 MONTEFIASCONE VT
- 05080 BANCA DI IMOLA SPA Via Emilia, 196 40026 IMOLA BO
- 05104 B.POP.DEL LAZIO Via Martiri delle Fosse Ardeatine, 9 00049 VELLETRI RM
- 05116 BANCA COOP, VALSABBINA Via Molino, 4 25078 VESTONE BS
- 05132 BANCA NUOVA SPA Via Vaglica, 22 90141 PALERMO PA
- 05142 BANCA DI CREDITO POPOLARE TORRE DEL GRECO Corso Vitt. Emanuele (Pal.Vallelonga) 80059 TORRE DEL GRECO NA
- 05156 BANCA DI PIACENZA Via Mazzini, 20 29100 PIACENZA PC
- 05164 B.POP. DI LODI Via Polenghi Lombardo, 13 26900 LODI LO
- 05188 BANCO POPOLARE DI VERONA E NOVARA SCRL Piazza Nogara, 2 37121 VERONA VR
- 05204 BANCA POPOLARE DI MANTOVA SPA Viale Risorgimento, 69 46100 MANTOVA MN
- 05216 CREDITO VALTELLINESE Piazza Quadrivio, 8 23100 SONDRIO SO
- 05228 BANCA POPOLARE DI CREMA S.P.A. Via XX Settembre, 18 26013 CREMA CR
- 05232 B.POP. DI LAJATICO Via Guelfi, 2 56030 LAJATICO PI
- 05256 B.POP. DI CROTONE SPA Via Panella snc 88900 CROTONE CK
- 05262 B.POP.PUGLIESE Via Provinciale per Matino, 5 73052 PARABITA LE
- 05296 B.POP. DI FONDI Via Giovanni Lanza, 45 04022 FONDI LT
- 05297 B.POP. DEL FRUSINATE Piazzale De Matthaeis, 55 03100 FROSINONE FR
- 05308 B.POP. DI ANCONA SPA Corso Stamira, 14 60121 ANCONA AN

- 05332 BANCA MEDITERRANEA S.P.A Via Nazario Sauro S.N.C. 85100 POTENZA PZ
- 05336 B.POP.FRIULADRIA SPA Piazza XX Settembre, 2 33170 PORDENONE PN
- 05352 B.POP. DI TODI SPA Piazza del Popolo, 27 06059 TODI PG
- 05372 B.POP. DEL CASSINATE Piazza Diaz. 14 03043 CASSINO FR
- 05385 B.POP.DI PUGLIA E BASILICATA Via Timmari snc 75100 MATERA MT
- 05387 B.POP. DELL'EMILIA ROMAGNA Via San Carlo, 8/20 41100 MODENA MO
- $05390~\mathrm{B.POP}.$ DELL'ETRURIA E DEL LAZIO Calamandrei, $255~52100~\mathrm{AREZZO}$ AR
- 05392 BANCA DELLA CAMPANIA SPA Via Ponte di Tappia, 72-78 80100 AVELLINO AV
- 05398 B.POP. DEL MATERANO SPA Piazza San Francesco d'Assisi, 12 75100 MATERA MT
- 05414 B.POP. DI APRILIA SPA Piazza Roma 04011 APRILIA LT
- 05418 VENETO BANCA SCARL Piazza G. B. Dall'Armi, 1 31044 MONTEBELLUNA TV
- 05424 B.POP. DI BARI Corso Cavour, 84 70121 BARI BA
- 05428 BANCA POPOLARE DI BERGAMO SPA P.za Vittorio Veneto 8 24122 BERGAMO BG
- 05437 BIPOP-CARIRE SPA Via Leonardo da Vinci, 74 25122 BRESCIA BR
- 05484 BANCA DI CIVIDALE SPA Piazza Duomo,8 33043 CIVIDALE DEL FRIULI UD
- 05496 B.POP. DI CORTONA Via Guelfa, 4 52044 CORTONA AR
- 05512 B.POP. DI CREMONA S.C.A.R.L. Via Cesare Battisti, 14 26100 CREMONA CR
- 05526 BANCO DI SAN GIORGIO S.P.A. C. R. Ceccardi, 1 16121 GENOVA GE
- 05548 B.POP. DI INTRA Piazza Aldo Moro, 8 28921 VERBANIA INTRA VB
- 05550 B.POP. DI LANCIANO E SULMONA SPA Viale Cappuccini, 76 66034 LANCIANO CH
- 05572 B.POP. DI MAROSTICA Via Mazzini, 84 36063 MAROSTICA VI
- 05584 B.POP. DI MILANO Piazza Meda, 4 20121 MILANO MI
- 05597 B.POP. DI MONZA E BRIANZA Via Tommaso Grossi, 7 20052 MONZA MI
- 05602 B.POP. VESUVIANA Via XX Settembre, 32 80047 SAN GIUSEPPE VESUVIANO NA
- 05608 B.POP. DI NOVARA Via Negroni, 12 28100 NOVARA NO
- 05630 BANCA BIPIELLE NETWORK SPA Via Polenghi Lombardo, 13 26900 LODI LO
- 05640 B.POP. DI RAVENNA Via A. Guerrini, 14 48100 RAVENNA RA
- 05650 B.POP.DI ROMA SPA Via Leonida Bissolati, 40 00187 ROMA RM
- 05652 B.POP. DI SAN FELICE SUL PANARO Piazza G. Matteotti, 23 41038 SAN FELICE SUL PANARO MO
- 05676 BANCA DI SASSARI SPA Viale Mancini, 2 07100 SASSARI SS
- 05696 B.POP. DI SONDRIO Piazza Garibaldi, 16 23100 SONDRIO SO
- 05704 B.POP. DI SPOLETO S.P.A. Piazza Pianciani, 5 06049 SPOLETO PG
- 05728 BANCA POPOLARE DI VICENZA Via Btg. Framarin, 18 36100 VICENZA VI
- 05748 B.POP.DELL'ADRIATICO SPA Via Gagarin, 216 61100 Pesaro PU
- 05772 B.POP. SANT'ANGELO Corso Vittorio Emanuele, 10 92027 LICATA AG
- 05787 BANCA MERIDIANA S.P.A. Via Amendola, 205 70126 BARI BA
- 05792 B.POP. VALCONCA Via R. Bucci, 61 47833 MORCIANO DI ROMAGNA RN
- 05824 CASSA SOVV. RISP. PERS. BANKITALIA Via Cavour, 71 00184 ROMA RM
- 05856 B.POP.DELL'ALTO ADIGE Via Macello, 55 39100 BOLZANO BZ
- 06000 BANCA EUROSISTEMI SPA Via Boncompagi 71/h 00187 ROMA RM
- 06010 CASSA DEI RISP. DI FORLI' SPA Corso della Repubblica, 14 47100 FORLI' FC
- 06015 C.RISP. DI LIVORNO SPA Piazza Grande, 21 57123 LIVORNO LI
- 06020 CARIPRATO C.RISP. DI PRATO S.P.A. Via degli Alberti, 2 50047 PRATO PO
- 06030 C.RISP. DELLA SPEZIA SPA Corso Cavour, 86 19100 LA SPEZIA SP

06040 CARISPAQ - C.RISP. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA Corso Vittorio Emanuele II, 48 67100 L'AQUILA AQ

06045 CASSA DI RISPARMIO DI BOLZANO SPA Via Cassa di Risparmio, 12/B 39100 BOLZANO BZ.

06050 C.RISP. DELLA PROVINCIA DI CHIETI SPA Via Colonnetta, 24 66013 CHIETI SCALO CH

06055 BANCA DELLE MARCHE SPA Via L. Menicucci, 4/6 60100 ANCONA AN

06060 TERCAS - C.RISP. DELLA PROVINCIA DI TERAMO Corso San Giorgio, 36 64100 TERAMO TE

06065 CARIVIT -C.RISP. DELLA PROVINCIA DI VITERBO SPA Via Mazzini, 129 01100 VITERBO VT

06075 C.RISP. DI ALESSANDRIA SPA Via Dante, 2 15100 ALESSANDRIA AL

06080 C.RISP. DI ASCOLI PICENO SPA Corso Mazzini, 190 63100 ASCOLI PICENO AP

06085 C.RISP. DI ASTI SPA Piazza Libertà, 23 14100 ASTI AT

06090 BIVERBANCA - C.RISP. DI BIELLA SPA Via Carso, 15 13051 BIELLA BI

06095 C.RISP. DI BRA SPA Via Principi di Piemonte, 12 12042 BRA CN

06105 C.RISP. CARPI SPA Piazza Martiri, 3 41012 CARPI MO

06110 C.RISP. DI CARRARA SPA Via Roma, 2 54033 CARRARA MS

06115 C.RISP. DI CENTO SPA Via Matteotti, 8/B 44042 CENTO FE

06120 C.RISP. DI CESENA SPA Corso Garibaldi, 18 47023 CESENA FC

06125 C.RISP. DI CITTA' DI CASTELLO SPA Piazza Matteotti, 1 06012 CITTA' DI CASTELLO PG

06130 C.RISP. DI CIVITAVECCHIA SPA Corso Centocelle, 42/44 00053 CIVITAVECCHIA RM

06140 C.RISP. DI FABRIANO E CUPRAMONTANA SPA Via Don G. Riganelli, 36 60044 FABRIANO AN

06145 CARIFANO SPA Piazza XX Settembre, 19 61032 FANO PU

06150 C.RISP. DI FERMO SPA Via Don Ernesto Ricci, 1 63023 FERMO AP

06155 C.RISP. DI FERRARA SPA Corso Giovecca, 108 44100 FERRARA FE

06160 C.RISP. DI FIRENZE SPA Via Maurizio Bufalini, 6 50122 FIRENZE FI

06165 C.RISP. DI FOLIGNO SPA Corso Cavour, 36 06034 FOLIGNO PG

06170 C.RISP. DI FOSSANO SPA Via Roma, 122 12045 FOSSANO CN

06175 BANCA CARIGE SPA Via Cassa di Risparmio, 15 16123 GENOVA GE

06195 CARILO - C.RISP. DI LORETO S.P.A. Via Solari, 21 60025 LORETO AN

06200 C.RISP. DI LUCCA SPA Piazza S. Giusto, 10 55100 LUCCA LU

06205 BANCA DI ROMAGNA S.P.A Corso Garibaldi, 1 48018 FAENZA RA

06220 C.RISP. DI ORVIETO S.P.A. Piazza della Repubblica, 21 05018 ORVIETO TR

06225 C.RISP, DI PADOVA E ROVIGO SPA Corso Garibaldi, 22/26 35122 PADOVA PD

06230 CARIPARMA E PIACENZA SPA Via Università, 1 43100 PARMA PR

06235 BANCA DELL'UMBRIA 1462 SPA Corso Vannucci, 39 06121 PERUGIA PG

06245 BANCA CARIPE S.P.A. Corso Vittorio Emanuele, 102/104 65122 PESCARA PE

06255 C.RISP. DI PISA SPA Piazza Dante, 1 56126 PISA PI

06260 C.RISP. DI PISTOIA E PESCIA SPA Via Roma, 3 51100 PISTOIA PT

06270 C.RISP. DI RAVENNA SPA Piazza Garibaldi, 6 48100 RAVENNA RA

06280 C.RISP. DI RIETI SPA Via Garibaldi, 262 02100 RIETI RI

06285 C.RISP. DI RIMINI SPA - CARIM Piazza L. Ferrari, 15 47037 RIMINI RN

06295 C.RISP. DI SALUZZO SPA Corso Italia, 86 12037 SALUZZO CN

06300 C.RISP. DI SAN MINIATO SPA Via IV Novembre, 45 56027 SAN MINIATO PI 06305 BANCA C.RISP. DI SAVIGLIANO SPA Piazza del Popolo, 15 12038 SAVIGLIANO CN 06310 C.RISP. DI SAVONA SPA Corso Italia, 10 17100 SAVONA SV 06315 C.RISP. DI SPOLETO SPA Via F. Cavallotti, 6 06049 SPOLETO PG 06325 BANCA C.RISP. DI TORTONA SPA Piazza Duomo, 13 15057 TORTONA AL 06340 FRIULCASSA SPA - CASSA DI RISPARMIO REGIONALE Corso Verdi, 104 34170 GORI-

ZIA GO 06345 CARIVE - C.RISP. DI VENEZIA SPA San Marco, 4216 30124 VENEZIA VE 06365 BANCA CRV - C.RISP. DI VIGNOLA SPA Viale Mazzini. 1 41058 VIGNOLA MO 06370 C.RISP. DI VOLTERRA SPA Piazza dei Priori, 16/18 56048 VOLTERRA PI 06375 C.RISP. DI MIRANDOLA SPA Piazza Matteotti, 2 41037 MIRANDOLA MO 06380 C.RISP.DI TERNI E NARNI SPA Corso Tacito, 49 05100 TERNI TR 06385 C.RISP. IN BOLOGNA Via Farini, 22 40124 BOLOGNA BO 06390 INTESABCI GESTIONE CREDITI S.P.A. Via Sile 18 - Palazzina Polesine 20139 MILANO MI 06906 BANCA REGIONALE EUROPEA SPA Via Monte di Pietà, 7 20121 Milano Mi 06915 BANCA DEL MONTE DI LUCCA SPA Piazza S. Martino, 4 55100 LUCCA LU 06930 BANCA MONTE PARMA SPA Piazzale Jacopo Sanvitale, 1 43100 PARMA PR 07535 BANCA DEL MONTE DI FOGGIA SPA Corso Garibaldi. 72 71100 FOGGIA FG 08657 BANCA DI PALERMO S.P.A. Via Villareale, 2 90141 PALERMO PA 10004 MPS BANCA VERDE S.P.A. Piazza Massimo D'Azeglio, 22 50121 FIRENZE FI 10005 CREDITO AGRICOLO & INDUSTRIALE S.P.A. Via Zucchelli, 16 00187 ROMA RM 10008 MELIORBANCA SPA Via Borromei, 5 20123 MILANO MI 10312 CREDITO FONDIARIO E INDUSTRIALE S.P.A. Via C. Colombo, 80 00147 ROMA RM 10623 COOPERCREDITO S.P.A. Piazzale dell'Agricoltura, 24 00144 ROMA RM

10630 ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO Via Alessandro Farnese, 1 00192 ROMA RM

2° PRIMO ARGOMENTO

CONDIZIONI APPLICATE AL C/C E MODALITA' DI VARIAZIONE

La patologia: l'utilizzazione degli annunci economici in Gazzetta Ufficiale. Giorni di valuta, di disponibilità, di non stornabilità.

INVITO / OFFERTA DI CONTI CORRENTI E SERVIZI ACCESSORI

Nel promuovere il proprio servizio di conto corrente, le banche (specie quelle on line) tendono a far credere alla clientela potenziale due cose:

che le condizioni promesse (spese, commissioni, tassi di interesse di remunerazione ecc.) siano quelle che verranno applicate al conto da quel momento in poi; che ogni servizio accessorio (carnet d'assegni, bancomat, carta di credito ecc.) sia

automatico appannaggio di chi diverrà correntista.

Non è così: lo sanno bene coloro che, aperto il conto corrente, dopo aver accettato le offerte (sempre allettanti) e richiesto il bancomat o la carta di credito, si son sentiti opporre: ".... il suo versamento non è sufficiente dobbiamo aspettare, conoscerci meglio...." e via opponendo. In alcuni casi, non è servito neanche l'accredito dello stipendio (o della pensione): "... ne riparliamo fra qualche mese, quando tutto sarà a regime....".

Lo sanno ancor meglio coloro che, ricevuto il primo estratto conto (in genere a fine trimestre) si sono resi conto che quelle condizioni promesse non sono assolutamente quelle effettivamente applicate.

Il problema deriva dal fatto che la legge (Testo unico bancario) permette alla banche di variare le condizioni alla generalità della clientela inserendo un annuncio sulla Gazzetta Ufficiale (Seconda parte: Annunci commerciali). Se invece la variazione riguarda solo il nostro conto, allora la banca dovrà comunicarci personalmente le modifiche apportate.

Vedremo in altra parte della nostra indagine il comportamento delle banche in merito agli annunci in Gazzetta Ufficiale.

Scoraggiati e senza strumenti di pagamento, molti neocorrentisti decidono di chiudere il conto, operazione onerosa in termini finanziari e temporali.

Pertanto, quando decidiamo di seguire quegli "inviti" promozionali, mettiamo subito in conto che la decisione non deve essere presa sulle "promesse" del dipendente; e mettiamo in chiaro - prima di sottoscrivere contratti di apertura - quale sarà la nostra posizione bancaria: versamento iniziale, giacenza media ipotizzata, confluenza di stipendi o pensioni ecc. Chiediamo quindi (testimoni al fianco e/o registratori attivati) se tali caratteristiche ci permetteranno di chiedere subito ed ottenere bancomat, carte di credito o assegni.

In caso di risposta non certa o temporeggiatrice, passare ad altre offerte.

Le voci di costo di un conto corrente.

Elenchiamo le principali voci di costo gravanti su un conto corrente. Possiamo distinguerle in spese fisse (indipendenti dall'intensità di utilizzo del servizio) e spese variabili funzione della specifica gestione:

Apertura conto (bollo)

Tasso interesse annuo creditore lordo

Tasso interesse annuo debitore lordo

Commissione di massimo scoperto

Libretto da 10 assegni

Spese tenuta conto (chiusura –ad esempio – trimestrale)

Spese per singola scrittura su estratto conto (singola riga)

Valuta di accredito dei versamenti: Contanti – Assegni circolari - Assegni su piazza – Assegni fuori piazza

Costo invio estratto conto (oltre al bollo)

Costo Comunicazione alla clientela

Estinzione conto

Le nuove norme in vigore dal 1° ottobre 2003

A seguito delle nuove norme sulla trasparenza entrate in vigore il 1° ottobre 2003, le banche hanno un obbligo nuovo: alla prima occasione utile devono inviare un foglio con le variazioni apportate alle condizioni/commissioni/spese imposte al titolare. Ciò vuol dire che in occasione dell'invio di contabili, di conferma di esecuzione di ordini o di semplice invio di estratto conto, gli istituti di credito devono allegare l'elenco delle nuove condizioni applicate.

L'innovazione non è certo risolutiva della scarsa trasparenza che il cliente deve superare per sapere quanto spenderà per l'operatività del suo conto corrente. Le banche hanno comunque gradito l'occasione per imporre un nuovo balzello: addebitano 1 euro (ed oltre) per dar seguito alle nuove norme di trasparenza.

GIORNI DI VALUTA, DI DISPONIBILITÀ, DI NON STORNABILITÀ

GIORNI DI VALUTA

È il numero di giorni trascorso il quale le somme o i titoli versati sul conto (o prelevati) cominciano a maturare (o cessano di maturare) interessi per il titolare. I giorni di valuta devono essere indicati nei tabelloni sintetici esposti al pubblico.

I versamenti da noi effettuati vengono qualificati in funzione dei titoli versati (con-

tanti, assegni tratti su un conto radicato presso lo stesso sportello, assegni circolari, assegni su piazza, assegni fuori piazza). In funzione del tipo di titolo, si definiscono i giorni di valuta e di disponibilità.

Se il Direttore permette di prelevare fondi dal nostro conto prima che siano trascorsi i giorni di valuta, stiamo utilizzando soldi prestati dalla banca; l'operazione sarà gravata da tassi passivi e commissione di massimo scoperto. Aspettiamoci un addebito in funzione della somma utilizzata prima che si sia maturata la valuta.

GIORNI DI DISPONIBILITÀ

È il numero di giorni trascorso il quale le somme o i titoli si rendono disponibili e possono essere prelevati. Il numero dei giorni di disponibilità è sempre superiore a quello dei giorni di valuta.

GIORNI DI NON STORNABILITÀ

Le banche hanno convenuto che, trascorso un definito numero di giorni dal versamento o dall'accredito di titoli sul conto corrente, il cliente può considerare definitivamente "non stornabili" le somme versate. In altri termini, trascorso quel periodo, l'azienda di credito non potrà addebitare d'iniziativa e all'insaputa del titolare il conto ma, in caso di mancato buon fine del titolo versato, essa dovrà coordinare l'operazione di recupero della somma con il correntista, concordando con esso le modalità di riaddebito.

I termini di non stornabilità variano in funzione del tipo di versamento (assegno circolare o bancario, su piazza o fuori piazza ecc.) e la loro tassatività può essere rivista (nel senso di un allungamento) solo per cause di forza maggiore tali da compromettere la normale operatività bancaria (es. scioperi).

	Assegni								
Ripartizione per sede legale/ categoria dimensionale		valuta.			disponibilità		non stornab∦ità		lità.
	2001	2002	2003	2001	2002	2003	2001	2002	2000
'									1
Banche con sede nel Nord-Est	3,7	3,7	3,7	6,2	6,4	6,3	8,1	7,9	9,
Banche con sede nel Nord-Ovest	3,7	3,7	3,8	6,3	6,5	6,0	9,5	11,1	9,
Banche con sede nel Centro	4,1	4,3	4,4	7,3	7,9	7,5	9,4	10,9	9,
Banche con sede nel Sud-Isole	4,3	4,5	4,3	7,0	6,7	6,3	11,4	11,0	10,
Banche maggiori	3,5	0,8	3,7	6,5	7,8	7,1	n.d.	7,9	7,
Banche grandi	3,8	4,5	5,1	7,0	8,8	7,2	9,1	11,6	9,
Banche medie	3,8	4,0	4,1	7,8	8,2	7,4	10,6	9,6	8,
Banche piccole	4,0	4,0	4,0	7,5	7,4	6,9	10,0	9,9	9,
Banche minori	3,9	3,9	4,0	6,5	6,6	6,3	9,3	9,6	9,
Banche di credito cooperativo	3,9	9,8	4,0	6,5	6,6	6,3	9,3	9,6	9,
Intero sistema	3.9	3.9	4.0	6.6	6.8	6.4	9.4	9.6	9.

CHE COSA DICE LA BCE SULLA GESTIONE ITALIANA DEGLI ASSEGNI BANCARI.

Per il riconoscimento di valuta e disponibilità sui versamenti di assegni, il servizio di pagamento imposto dal sistema bancario italiano impiega mediamente 7- 8 GIORNI LAVORATIVI. "Tempi troppo lunghi!" sostiene la BCE. La critica alle banche italiane è inserita nel capitolo "italiano" del Rapporto 2001 sui sistemi di pagamento, dove si legge:

"Nonostante i miglioramenti degli ultimi anni (sic), il tempo che le banche impiegano per accreditare gli assegni versati ai propri clienti resta significativamente maggiore rispetto a quanto sarebbe possibile fare grazie alla riforma del sistema interbancario dei pagamenti intervenuta nell'ultimo decennio. Il notevole numero di giorni per garantire la disponibilità dei fondi ai correntisti è mediamente di 7-8 giorni lavorativi, con punte anche di 10 giorni".

A Francoforte, sede della Banca Centrale Europea, i tecnici dell'Istituto si dicono "seriamente preoccupati".

Non sappiamo se le stesse preoccupazioni serpeggino in Bankitalia, diligente e premurosa nel compiacere i governanti di turno piuttosto che nel sorvegliare un settore di rilevanza costituzionale come quello del credito/risparmio. Prendiamo comunque atto con sollievo della dimensione europea raggiunta (anche per merito di Adusbef) dai problemi bancari del sesto Paese di questo pianeta e del ruolo di controllo acquisito nei fatti dalla BCE, vista la compiacente latitanza della distratta Banca d'Italia. Vorremmo solo chiedere alla Banca Centrale Europea chi abbia fornito le informazioni in base alle quali sostiene che negli ultimi anni si sono avuti miglioramenti nel settore italiano. Ci corre l'obbligo di ricordare, infatti che, circa sette anni fa, il sistema bancario si accordò per allungare i giorni di valuta degli assegni su piazza equiparandoli al superiore numero di giorni imposti per i versamenti di titoli fuori piazza. Negli ultimi dieci anni, quindi, per il sistema di pagamento degli assegni, le cose sono peggiorate, non migliorate: i giorni di valuta e disponibilità sono mediamente più alti oggi rispetto a quelli riscontrabili nella prima metà degli anni '90.

È opportuno che il giudice di Francoforte valuti bene gli informatori.

REPERIRE INFORMAZIONI SUI SERVIZI BANCARI E SUI LORO COSTI

Come utilizzare il fumoso sito **www.pattichiari.it** per avere informazioni sui servizi offerti dalle banche. (Conti correnti; obbligazioni a basso rischio)

Molti concittadini si sono rivolti a noi per denunciare la quasi impraticabilità del sito www.pattichiari.it che l' Associazione Bancaria Italiana ha inteso strutturare per "facilitare" l'acquisizione di notizie e ragguagli sui servizi di base offerti dal credito. Abbiamo potuto verificare la effettiva irrazionalità dell'impostazione del sito, tanto marcata da non escludere giudizi di irragionevolezza volontaria.

Vista l'incapacità del settore di offrire un prodotto impostandone la guida nell'ottica

delle esigenze dell'utente, come per tutti i servizi bancari, tocca ad Adusbef il compito di fare da ufficio informazioni anche per la consultazione di "patti chiari".

Per chi vuole conoscere le caratteristiche dei conti correnti bancari.

- 1) La fincatura di sinistra della homepage del sito www.pattichiari.it, presenta la voce "Conti correnti a confronto". Cliccarla
- 2) La pagina che si apre presenta, in basso, la voce "Accesso diretto a Conti correnti a confronto". Cliccarla.
- 3) La pagina che si apre presenta nella colonna di destra tre opzioni : a) Personalizzata; b) Per banca; c) Offerta a distanza. Cliccare "Per banca"
- 4) Trascurate la finestra "Posizione geografica della banca" perché i suoi campi non sono attivi. In basso, cliccare invece la voce "Genera lista banche"
- 5) Si presenta la lista delle banche aderenti al servizio. Marcare la casella relativa alla banca interessata. Scendere in fondo alla lista e cliccare la voce "genera lista prodotti".
- 6) La pagina che si apre presenta il nome della banca, cliccarlo. Si srotola l'elenco per tipologia dei conti correnti offerti dalla banca che si sta consultando.
- 7) Cliccare sul conto di cui si intende conoscere le caratteristiche.
- Stampare e passare ad altri istituti ed altri conti correnti per una analisi comparata.

Per chi vuole informazioni sui titoli a basso rischio:

- 1) Nella fincatura di sinistra della home page di www.pattichiari.it , sottotitolo "Risparmio", cliccare su "Obbligazioni a basso rischio".
- Cliccare sull'ultima riga della pagina che si presenta, voce "Accesso diretto all'iniziativa".
- 3) La nuova pagina presenta, sempre a sinistra, quattro opzioni: a) Ricerca diretta (se si ha il codice ISIN di un titolo che ci interessa); b) Ricerca avanzata; c) Ricerca per Paese emittente; d) Guida pratica. Cliccare su "Ricerca per paese emittente".
- 4) Compare un elenco di paese emittenti obbligazioni a basso rischio. Cliccare sul Paese che interessa e quindi pervenire al titolo che vogliamo acquistare.

Codice civile. Gli Art. 1469-bis / 1469-sexies.

In merito alla possibilità di modifica unilaterale delle condizioni applicate ai servizi bancari, ricordiamo che il Codice civile detta comunque le condizioni per esercitare tale facoltà. Gli articoli in questione, escludendo coloro che collocano servizi finanziari dall'applicazione dei 20 casi di vessatorietà delle clausole contrattuali, indicano comunque nel "giustificato motivo" la base dei cambiamenti.

Riportiamo il testo degli articoli richiamati:

:::::::::

1469-bis Clausole vessatorie nel contratto tra professionista e consumatore.

Nel contratto concluso tra il consumatore e il professionista, che ha per oggetto la cessione di beni o la prestazione di servizi, si considerano vessatorie le clausole che, malgrado la buona fede, determinano a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obbblighi derivanti dal contratto.

In relazione al contrattto di cui al primo comma, il consumatore è la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta. il professionista è la persona fisica o giuridica, pubblica o privata, che, nel quadro della sua attività imprenditoriale o professionale, utilizza il contratto di cui al primo comma.

Si presumono clausole vessatorie fino a prova contraria le clausole che hanno per oggetto o per effetto di:

- 1) escludere o limitare la responsabilità del professionista in caso di morte o danno alla persona del consumatore, risultante da un fatto o da un'omissione del professionista;
- 2) escludere o limitare le azioni o i diritti del consumatore nei confronti del professionista o di un'altra parte in caso di inadempimento totale o parziale o di adempimento inesatto da parte del professionista;
- 3) escludere o limitare l'opponibilità da parte del consumatore della compensazione di un debito nei confronti del professionista con un credito vantato nei confronti di quest'ultimo;
- 4) prevedere un impegno definitivo del consumatore mentre l'esecuzione della prestazione del professionista è subordinata ad una condizione il cui adempimento dipende unicamente dalla sua volontà:
- 5) consentire al professionista di trattenere una somma di denaro versata dal consumatore se quest'ultimo non conclude il contratto o ne recede, senza prevedere il diritto del consumatore di esigere dal professionista, il doppio della somma corrisposta se è quest'ultimo a non concludere il contratto oppure a recedere;
- 6) imporre al consumatore, in caso di inadempimento o di ritardo nell'adempimento, il pagamento di una somma di denaro a titolo di risarcimento, clausola penale o altro titolo equivalente d'importo manifestamente eccessivo;
- 7) riconoscere al solo professionista e non anche al consumatore la facoltà di recedere dal contratto, nonché consentire al professionista di trattenere anche solo in parte la somma versata dal consumatore a titolo di corrispettivo per prestazioni non ancora adempiute, quando sia il professionista a recedere dal contratto;
- 8) consentire al professionista di recedere da contratti a tempo indeterminato senza un ragionevole preavviso, tranne nel caso di giusta causa;
- 9) stabilire un termine eccessivamente anticipato rispetto alla scadenza del contratto per comunicare la disdetta al fine di evitare la tacita proroga o rinnovazione;
- 10) prevedere l'estensione dell'adesione del consumatore a clausole che non ha avuto la possibilità di conoscere prima della conclusione del contratto;
- 11) consentire al professionista di modificare unilateralmente le clausole del contratto, ovvero le caratteristiche del prodotto o del servizio da fornire, senza un giustificato motivo indicato nel contratto;
- 12) stabilire che il prezzo dei beni o dei servizi sia determinato al momento della consegna o della prestazione;
- 13) consentire al professionista di aumentare il prezzo del bene o del servizio senza che il consumatore possa recedere se il prezzo finale è eccessivamente elevato rispetto a quello originariamente convenuto;

- 14) riservare al professionista il potere di accertare la conformità del bene venduto o del servizio prestato a quello previsto nel contratto o conferirgli il diritto esclusivo d'interpretare una clausola qualsiasi del contratto;
- 15) limitare la responsabilità del professionista rispetto alle obbligazioni derivanti dai contratti stipulati in suo nome dai mandatari o subordinare l'adempimento delle suddette obbligazioni al rispetto di particolari formalità;
- 16) limitare o escludere l'opponibilità dell'eccezione d'inadempimento da parte del consumatore;
- 17) consentire al professionista di sostituire a sè un terzo nei rapporti derivanti dal contratto, anche nel caso di preventivo consenso del consumatore, qualora risulti diminuita la tutela dei diritti di quest'ultimo;
- 18) sancire a carico del consumatore decadenze, limitazioni della facoltà di opporre eccezioni, deroghe alla competenza dell'autorità giudiziaria, limitazioni all'allegazione di prove, inversioni o modificazioni dell'onere della prova, restrizioni alla libertà contrattuale nei rapporti con i terzi:
- 19) stabilire come sede del foro competente sulle controversie località diversa da quella di residenza o domicilio elettivo del consumatore;
- 20) prevedere l'alienazione di un diritto o l'assunzione di un obbligo come subordinati ad una condizione sospensiva dipendente dalla mera volontà del professionista a fronte di un'obbligazione immediatamente efficace del consumatore. E' fatto salvo il disposto dell'articolo 1355. Se il contratto ha ad oggetto la prestazione di servizi finanziari a tempo indeterminato il professionista può, in deroga ai numeri 8) e 11) del terzo comma:
- 1) recedere, qualora vi sia un giustificato motivo, senza preavviso, dandone immediata comunicazione al consumatore;
- 2) modificare, qualora sussista un giustificato motivo, le condizioni del contratto, preavvisando entro un congruo termine il consumatore, che ha diritto di recedere dal contratto.
- Se il contratto ha ad oggetto la prestazione di servizi finanziari il professionista può modificare, senza prevviso, sempreché vi sia un giustificato motivo in deroga ai numeri 12) e 13) del terzo comma, il tasso di interesse o l'importo di qualunque altro onere relativo alla prestazione finanziaria originariamente convenuti, dandone immediata comunicazione al consumatore che ha diritto di recedere dal contratto.

I numeri 8), 11), 12), 13) del terzo comma non si applicano ai contratti aventi ad oggetto valori mobiliari, strumenti finanziari ed altri prodotti o servizi il cui prezzo è collegato alle fluttuazioni di un corso e di un indice di borsa o di un tasso di mercato finanziario non controllato dal professionista, nonché la compravendita di valuta estera, di assegni di viaggio o di vaglia postali internazionali emessi in valuta estera.

I numeri 12) e 13) del terzo comma non si applicano alle clausole di indicizzazione dei prezzi, ove consentite dalla legge, a condizione che le modalità di variazione siano espressamente descritte.

1469-ter. Accertamento della vessatorietà delle clausole. La vessatorietà di una clausola è valutata tenendo conto della natura del bene o del servizio oggetto del contratto e facendo riferimento alle circostanze esistenti al momento della sua conclusione ed alle altre clausole del contratto medesimo o di un altro collegato o da cui dipende.

La valutazione del carattere vessatorio della clausola non attiene alla determinazione dell'oggetto del contratto, né all'adeguatezza del corrispettivo dei beni e dei servizi, purché tali ele-

menti siano individuati in modo chiaro e comprensibile.

Non sono vessatorie le clausole che riproducono disposizioni di legge ovvero che siano riproduttive di disposizioni o attuative di principi contenuti in convenzioni internazionali delle quali siano parti contraenti tutti gli Stati membri dell'Unione europea o l'Unione europea.

Non sono vessatorie le clausole o gli elementi di clausola che siano stati oggetto di trattativa individuale.

Nel contratto concluso mediante sottoscrizione di moduli o formulari predisposti per disciplinare in maniera uniforme determinati rapporti contrattuali, incombe sul professionista l'onere di provare che le clausole, o gli elementi di clausola, malgrado siano dal medesimo unilateralmente predisposti, siano stati oggetto di specifica trattativa con il consumatore.

1469-quater. Forma e interpretazione. Nel caso di contratti di cui tutte le clausole o talune clausole siano proposte al consumatore per iscritto, tali clausole devono sempre essere redatte in modo chiaro e comprensibile.

In caso di dubbio sul senso di una clausola, prevale l'interpretazione più favorevole al consumatore.

1469-quinquies. Inefficacia. Le clausole considerate vessatorie ai sensi degli articoli 1469-bis e 1469-ter sono inefficaci mentre il contratto rimane efficace per il resto.

Sono inefficaci le clausole che, quantunque oggetto di trattativa, abbiano per oggetto o per effetto di:

- 1) escludere o limitare la responsabilità del professionista in caso di morte o danno alla persona del consumatore, risultante da un fatto o da un'omissione del professionista;
- 2) escludere o limitare le azioni del consumatore nei confronti del professionista o di un'altra parte in caso di inadempimento totale o parziale, o di adempimento inesatto da parte del professionista:
- 3) prevedere l'adesione del consumatore come estesa a clausole che non ha avuto, di fatto la possibilità di conoscere prima della conclusione del contratto.

L'inefficacia opera soltanto a vantaggio del consumatore e può essere rilevata d'ufficio dal giudice.

Il venditore ha diritto di regresso nei confronti del fornitore per i danni che ha subito in conseguenza della declaratoria d'inefficacia delle clausole dichiarate abusive.

È inefficace ogni clausola contrattuale che, prevedendo l'applicabilità al contratto di una legislazione di un Paese extracomunitario, abbia l'effetto di privare il consumatore della protezione assicurata dal presente articolo, laddove il contratto presenti un collegamento più stretto con il territorio di uno stato membro dell'Unione europea.

1469-sexies. Azione inibitoria. Le associazioni rappresentative dei consumatori e dei professionisti e le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, possono convenire in giudizio il professionista o l'associazione di professionisti che utilizzano condizioni generali di contratto e richiedere al giudice competente che inibisca l'uso delle condizioni di cui sia accertata l'abusività ai sensi del presente capo.

L'inibitoria può essere concessa, quando ricorrono giusti motivi di urgenza, ai sensi degli articoli 669-bis e seguenti del codice di procedura civile.

Il giudice può ordinare che il provvedimento sia pubblicato in uno o più giornali, di cui uno almeno a diffusione nazionale.

(*) Capo aggiunto dall'art.25, l. 6 febbraio 1996, n.52, in attuazione della direttiva 93/13/CEE

3° TERZO ARGOMENTO

CHIUSURE TRIMESTRALI. CHIUSURA ANNUALE. SPESE DI GESTIONE. INTERESSI

Nel 2000, il governo D'Alema si esibì nel goffo tentativo di rendere legittimo l'anatocismo applicato dalle banche sugli scoperti di conto corrente, purché la cadenza nel calcolo degli interessi fosse la medesima sia per quelli attivi che per quelli passivi. Il tentativo fu tolta di mezzo dalla Corte Costituzionale, ma le banche approfittarono per portare la cadenza inerente la "chiusura contabile dei conti" (attenzione: non l'estinzione del rapporto) da annuale a trimestrale. Tale scaltra decisione ha avuto l'effetto di moltiplicare per quattro le spese di "chiusura dei conti" a carico del correntista. Banca d'Italia non fu in grado di proferire verbo sull'azione dei suoi scaltri monelli/padroni. Alcuni dei quali si giustificarono con la clientela addossando la colpa alle azioni poste in essere dalla nostra associazione.

Abbiamo visto come i costi gravanti su un conto corrente possano derivare da spese fisse e spese di gestione. Rientrano tra le prime le spese imposte – ad esempio – per la famigerata "chiusura dei conti"; rientrano tra le seconde le spese per singola operazione e tutte quelle che aumentano in funzione del maggiore utilizzo che il correntista fa del conto corrente.

Raccomandazioni.

- 1) A parte le spese fisse, la voce che maggiormente aggrava i costi di gestione di un conto è costituita proprio dal balzello imposto per ogni singola operazione. Attenzione, "singola operazione" è un eufemismo per intendere ogni singola riga di scrittura riportata sull'estratto conto, quindi anche "saldo iniziale del trimestre" e "saldo finale del trimestre".
 - Adusbef ha calcolato che un conto con estratto trimestrale, assolutamente non movimentato dal titolare, dal 1° gennaio al 31 dicembre registra almeno 24 operazioni: invio estratto conto, recupero spese invio E/C, bolli su invio E/C, siamo già a 12 operazioni; chiusura conti (a debito o a credito), altre quattro; saldo iniziale del trimestre e saldo finale altre otto. Se poi ci consideriamo l'eventuale addebito annuale per il Bancomat ed altre operazioni spicciole, superiamo il numero di 24.
- 2) È quindi fondamentale spuntare il livello più basso per la voce "costo per singola operazione", magari cercando una convenzione che offra un certo numero di operazioni gratis.

INTERESSI

Le banche offrono una remunerazione per le somme depositate: siamo allo 0,01 per cento, ma un annuncio sulla Gazzetta Ufficiale della Cassa di Risparmio di Chieti (primi mesi del 2004) informava la clientela che il tasso di remunerazione passava allo 0,00 per cento.

Parallelamente, le banche impongono un tasso passivo (per la clientela) qualora il conto presenti saldi passivi per affidamento o per sconfinamento (autorizzato o meno).

In merito al tasso passivo, le banche applicano un tasso minimo ed uno massimo: il minimo per la clientela primaria (prime rate), il massimo per chi non ha l'accortezza di trattare il tasso di affidamento (top rate). Esiste infine un tasso applicato ai conti affidati che sconfinano oltre l'importo del fido o per i conti che scendono sotto lo zero senza essere affidati (over top rate).

La cadenza del calcolo degli interessi è ormai trimestrale per scelta della quasi totalità delle banche. Ciò vuol dire che, in occasione della "chiusura dei conti", esse procedono al calcolo degli interessi passivi ed attivi. La procedura contabile mantiene una antica formula intermedia, quella del calcolo dei "Numeri", prima di definire l'importo degli interessi.

Che cosa sono i "N U M E R I".

I "numeri" costituiscono una applicazione parziale (intermedia) della formula per il calcolo degli interessi. Da questa vengono escluse le voci soggette a variazione: il Tasso e il Divisore, anch'esso un tempo variabile perché diverso per interessi attivi o passivi:

FORMULA DEGLI INTERESSI

FORMULA DEI NUMERI

Pertanto, é facile verificare che, per passare dai numeri agli interessi, occorrerà moltiplicare quelli per il Tasso e dividere per 365 (cioè per quei valori che sono stati tralasciati dalla formula degli interessi). Avremo perciò:

PER PASSARE DAI NUMERI AGLI INTERESSI

COMMISSIONE DI MASSIMO SCOPERTO

I conti (affidati o meno) che nel trimestre presentano un saldo negativo sono gravati, oltre che dagli interessi passivi per il cliente, anche di una commissione, definita in percentuale, applicata sulla punta negativa massima raggiunta (anche solo per valuta ed anche per un solo giorno) dal saldo del conto nel periodo considerato (in genere nel trimestre).

I livelli raggiunti da detta commissione superano ormai il punto e mezzo percentuale.

4° QUARTO ARGOMENTO

L'ESTRATTO CONTO: COME SI FORMA, COME SI LEGGE

L'ESTRATTO CONTO

Il Testo Unico in materia bancaria e creditizia, (emanato con decreto legge nell'agosto '93, entrato in vigore il primo gennaio 1994, modificato con decreto legislativo dell'ottobre 1999), impone alle banche l'invio periodico di una rendicontazione relativa ai contratti di durata come il conto corrente. In base a questa normativa, l'estratto conto è "annuale", ma il correntista può far richiesta scritta alla banca al fine di ricevere l'estratto conto con altra cadenza (mensile, trimestrale, semestrale) ritenuta più congeniale alle sue esigenze.

Prima considerazione: in mancanza di indicazioni del cliente, la legge considera "naturale" la cadenza annuale. Ancora oggi, però, molte banche impongono la cadenza trimestrale, perché non "interessate" a modificare il sistema informatico per garantire il rispetto delle norme vigenti.

Il citato Testo Unico concede al correntista 60 giorni, dalla data di invio, per proporre reclamo a fronte della individuazione di un ordine male eseguito; dopodiché il documento si intenderà approvato in ogni sua parte. Si rammenti però che le norme sottoscritte in banca dall'utente quando aprì il conto, fissano in un periodo più lungo il limite per impugnare l'estratto nel caso di errori di calcolo, di omissioni o di duplicazioni.

Seconda considerazione: La definizione di un periodo di tempo tassativo, trascorso il quale il cliente non può più sollevare problemi di esecuzione o di scrittura, mentre per sé la banca mantiene aperta per dieci anni (normale decadenza) tale possibilità, è una evidente vessazione. La cosa è poi aggravata da una argomentazione molto cara ai direttori di agenzia: di fronte alla richiesta di rivedere errori o apportare modifiche ad operazioni o condizioni dell'anno precedente, si accampa una falsa impossibilità tecnica (imputata al computer) che non permetterebbe di intervenire in situazioni antecedenti l'inizio dell'anno. Si sappia che tale impossibilità è inesistente.

La "finanziaria 1994" eliminò ogni imposta di bollo gravante su alcune singole operazioni e sulle comunicazioni periodiche di legge inviate dalla banca ed introdusse l'imposta annua forfetaria di 33.000 lire (72.000 se il conto era intestato ad una società) frazionata e percepita per ogni invio dell'estratto (di conto corrente e di conto titoli). Un anno dopo, quei bolli furono portati agli attuali livelli, rispettivamente a 49.500 (oggi euro 25,56) ed a 108.500 lire (oggi euro 56,03). [Per inciso, si rammenti che la stessa legge "finanziaria 94" ha introdotto il bollo (allora pari a 20.000 lire,

oggi pari ad euro 10,33) per ogni contratto sottoscritto in banca.]

Terza considerazione: Il bollo non diminuisce se si richiede una periodicità meno serrata. Pertanto, si pagheranno in unica soluzione 25,56 euro, con estratto annuale; due volte 12,78 euro, con estratto semestrale; quattro volte 6,39 euro, con estratto trimestrale; dodici volte 2,13 euro con estratto mensile.

In merito alla trasparenza delle condizioni di contratto (tassi, spese, commissioni ecc.), il Testo Unico impone alle banche di comunicare al cliente ogni variazione a suo svantaggio: personalmente se la variazione è imposta solo a quel cliente, mettendo un annuncio sulla Gazzetta Ufficiale se le modifiche riguardano la totalità della clientela (ci asteniamo da commenti). Le nuove norme CICR, in vigore dal 1° ottobre 2003, prevedono (è l'unica novità) che le banche comunichino le variazioni per lettera alla prima occasione utile, in occasione, cioè, di inoltro di altra corrispondenza (contabili, conferme, estratto conto ecc.).

Quarta considerazione: Poiché il cliente ha quindici giorni di tempo, da quando viene a conoscenza delle variazioni, per non accettarle e rescindere il contratto alle precedenti condizioni, è sempre opportuno verificare con attenzione quanto riportato nella corrispondenza inviata dalla banca. Ciò è possibile anche nel caso in cui la banca, con una professionalità esemplarmente europea, comunichi che la variazione è retrodatata.

Alla luce di questi vincoli normativi e temporali, è opportuno attrezzarsi per controllare quanto riportato dalla banca in merito all'andamento contabile del nostro rapporto. Per poter esercitare questo diritto, è necessario disporre soltanto di un po' di buona volontà per puntualizzare il concetto di "numeri creditori e debitori" (vedi oltre), di "commissione di massimo scoperto", di "valuta e disponibilità" ecc.: riteniamo infatti che solo la adeguata conoscenza degli strumenti che usiamo (in ogni campo) permetta un esercizio sereno e competente dei nostri diritti ed una parallela consapevole attenzione ai nostri doveri.

L'estratto conto in pratica

L'estratto conto inviato dalla banca al correntista è costituito da tre parti:

Il primo rendiconto è costituito dalla notazione cronologica di tutte le operazioni – in entrata ed in uscita – effettuate dal titolare o addebitate dalla banca (spese, commissioni ecc.).

La seconda parte elenca le operazioni considerandone non la data di effettuazione (punto precedente) ma la imputazione per valuta, cioè considerando la data di decorrenza degli interessi (attivi o passivi) imputabili all'operazione.

Un esempio per chiarire:

Il giorno 10 gennaio verso un assegno di 1000 euro su un conto aperto il giorno prima; la banca mi informa che i giorni di valuta sono 5 lavorativi.

Il giorno 14 prelevo la stessa somma.

Se ipotizziamo solo queste due operazioni, il successivo estratto conto indicherà:

0
)

Quindi, dal punto di vista contabile (1° foglio) non c'è nulla da dire, ma considerando le valute (2° foglio) ho usato per un giorno (dal 14 al 15) 1.000 euro prestatimi dalla banca: questo prestito mi comporterà il pagamento di interessi passivi (per un giorno) e della commissione di massimo scoperto definita in percentuale sul saldo passivo (- 1.000) riscontrato anche per un giorno.

La terza parte riporta la situazione trimestrale di interessi attivi conguagliati (al passivo) da commissioni e spese, bolli ed eventuali interessi passivi. Il risultato verrà accreditato o addebitato (se le spese superano gli interessi a credito) sul conto.

In essa, il calcolo degli interessi creditori e debitori non viene fatto direttamente, ma attraverso il passaggio intermedio del calcolo dei "numeri".

CONSERVAZIONE DEI DOCUMENTI

Anche se si ritiene di non essere in grado di "leggere" estratti conto bancari, è opportuno comunque conservarli. Non è necessario tenerli in ordine: basta sapere che sono li e che, in caso di necessità, possono essere - pazientemente - ripescati tutti e con certezza.

Potrebbero servire prima di quanto non si pensi.

Si consideri che la documentazione bancaria può essere richiesta (a "titolo oneroso") e deve essere consegnata dalla banca entro 90 giorni [punto 4° dell'art. 119 del T.U. delle leggi in materia creditizia]. Quel "titolo oneroso" vale anche 10 euro a singolo foglietto fornitoci in copia. Chiedere gli estratti conti di un anno può costarci 100 euro.

Essere accorti nella conservazione è, quindi, una forma di risparmio.

5° QUINTO ARGOMENTO

DECESSO DEL TITOLARE. CONTO CORRENTE IN SUCCESSIONE

SUCCESSIONE: Procedura legale per la definizione degli eredi (legittimi o testamentari) di una persona deceduta. In banca può avere rilevanza per permettere agli eredi di subentrare nelle posizioni contrattuali del defunto e nelle sottostanti disponibilità finanziarie.

IL DECESSO DEL TITOLARE DEL CONTO CORRENTE:

La morte dell'unico intestatario del conto corrente deve essere notificata alla banca dagli eredi, individuati da un atto notorio, tramite la consegna di un certificato di morte. È necessario che gli aventi diritto richiedano alla banca di essere messi a conoscenza di tutti i rapporti con essa intrattenuti dal deceduto. La richiesta, oltre che da un interesse personale, é legittimata dalla necessità di individuare con la massima precisione la composizione dell'asse ereditario. Occorrerà quindi conoscere l'esistenza e la precisa consistenza di altri conti correnti o di libretti di risparmio, del contenuto della eventuale custodia titoli (i titoli di stato non devono essere denunciati perché esenti da tasse di successione, per le azioni si deve riportare il valore di mercato), di somme a disposizione presso la cassa ecc. Riconsegneranno gli assegni non utilizzati e quanto di proprietà della banca (Bancomat, Carta di credito ecc).

Qualora non dovessero essere rinvenuti documenti fondamentali (ad esempio il libretto di risparmio) occorrerà procedere alla denuncia di smarrimento, in qualità di eredi, per ottenere il duplicato.

L'istituto provvederà a bloccare il conto (o i conti) e tutti gli altri rapporti in essere a nome del deceduto rendendo inoperante l'azione di eventuali delegati e rifiutando le operazioni che dovessero presentare una data successiva a quella del giorno del decesso. Ad esempio, la banca pagherà gli assegni emessi dal titolare fino al giorno del decesso e pervenuti successivamente. Assegni portanti una data successiva sono chiaramente artefatti. Gli eredi dovranno impostare la pratica di successione (entro i 6 mesi dal decesso, per un asse ereditario superiore ai 50 milioni o, comunque, in presenza di beni immobili) elencando minuziosamente, per ogni istituto bancario coinvolto, i relativi tipi di rapporto e i rispettivi saldi (oltre alle altre eventuali voci costituenti l'eredità come gli immobili ecc.).

Conclusa la pratica di successione con l'ottenimento della certificazione relativa (una copia della quale da presentare in banca), gli aventi diritto diventano a tutti gli effetti proprietari dei beni del deceduto.

Disporranno pertanto dei saldi e/o dei titoli ereditati. Perfezionata la pratica in banca, daranno indicazione sulla destinazione finale dei beni e delle somme, magari con l'i-noltro degli ordini di estinzione dei rapporti o procedendo all'apertura di nuovi rapporti a loro nome.

IL DECESSO DI UNO DEI COINTESTATARI

Se il conto corrente è intestato a più persone con possibilità di operare "a firme disgiunte" (comunque debitrici e creditrici in solido) ed uno degli intestatari muore, viene ad essere attivato l'art. 14 delle norme generali a suo tempo sottoscritte in banca: "Nel caso di morte o di sopravvenuta incapacità di agire di uno dei cointestatari del conto di cui all'articolo precedente [disposizioni e ordini a valere su un conto cointestato a firme disgiunte], ciascuno degli altri cointestatari conserva il diritto di disporre separatamente sul conto. Analogamente lo conservano gli eredi del cointestatario, che saranno però tenuti ad esercitarlo tutti insieme, ed il legale rappresentante dell'interdetto o inabilitato.

Nei casi di cui al precedente comma però l'azienda deve pretendere il concorso di tutti i cointestatari e degli eventuali eredi e del legale rappresentante dell'incapace, quando da uno di essi le sia stata notificata opposizione anche solo con lettera raccomandata". Nel caso che ci occupa, il conto cointestato continua ad esistere e gli intestatari superstiti potranno operare a pieno titolo. Gli eventuali eredi potranno subentrare con una semplice variazione di intestazione: in luogo del defunto risulteranno i nomi degli eredi che, a differenza degli altri (vecchi) cointestatari che sono liberi di intervenire disgiuntamente, dovranno operare con firme congiunte tra loro.

Ma qualora uno degli intestatari o degli eredi, con lettera raccomandata (ma riteniamo anche solo verbalmente), dovesse fare opposizione in merito alla gestione e ai poteri di firma operativi sul conto corrente, la banca per movimentare il conto pretenderà la firma congiunta di tutti i titolari (vecchi e nuovi).

In altri termini, se c'è un accordo generalizzato nella gestione del conto corrente e nella destinazione del saldo, tutto fila liscio e la banca permetterà una normale operatività. Se, per i più diversi motivi, sorgono problemi nei rapporti interpersonali tra i vari intestatari, a fini cautelativi la banca pretenderà, da parte di tutti, la sottoscrizione congiunta di ogni ordine ad essa impartito a valere sul conto corrente.

Più semplice é il caso di premorienza di uno degli intestatari operanti a "firme congiunte". In questo caso la banca bloccherà il conto fino alla individuazione certificata degli eredi legittimi del defunto. Questi, una volta investiti dei poteri di firma, dovranno operare congiuntamente all'intestatario superstite e decidere insieme del destino del rapporto. Una recente "novità": la tassa sul morto.

Molte banche hanno pensato bene di inserire una ulteriore voce di costo a carico dei loro correntisti: c'è chi impone 100 euro al defunto per impostare la pratica di successione inerente il conto corrente e coinvolgente gli eredi.

Non commentiamo.

6° SESTO ARGOMENTO CHIUSURA DEL CONTO CORRENTE

Chiudere un conto corrente è operazione delicata: le banche non hanno mai inteso definire con trasparenza le implicazioni (soprattutto contabili) inerenti l'ordine di chiusura di un conto. Molti correntisti ritengono di aver chiuso il conto con il riempimento e la consegna del modulo relativo fornito loro allo sportello o con l'invio della raccomandata all'agenzia dove il conto è radicato. Ricordiamo che con quegli ordini, il conto viene semplicemente messo in estinzione. Occorreranno ancora alcune settimane perché la banca calcoli:

a debito

- le spese di gestione calcolate dall'ultima chiusura dei conti, alla estinzione definitiva. Questa voce è definita con precisione solo dal centro di elaborazione della banca, in grado di valutare l'uso che è stato fatto del conto (numero e qualità delle operazioni, loro costo unitario ecc.); diffidare quindi delle valutazioni fornite dall'impiegato;
- le spese fisse di chiusura, ricavabili anche dai fogli sintetici esposti nei locali della banca aperti al pubblico;
- gli eventuali interessi passivi e la commissione di massimo scoperto, se il conto è stato a debito anche per un giorno ed anche se per la sola valuta;

a credito

 gli interessi di remunerazione definiti per il conto e funzione diretta dall'entità dei saldi attivi.

La banca procederà al conguaglio tra le varie voci e addebiterà (o accrediterà) il conto di queste competenze finali.

Comunque, chi ha deciso di chiudere il conto corrente, non attenda l'ultimo mese del trimestre in corso per procedere all'estinzione. Abbiamo visto, infatti, che a seguito del nostro ordine, le banche pongono "in chiusura" il conto, ma non lo chiudono: restano in attesa del calcolo delle competenze di estinzione che, sommate a quelle di gestione, daranno luogo all'ultimo addebito a favore della banca. Il saldo risultante verrà destinato secondo le indicazioni indicate dal titolare sul modulo o sulla lettera di estinzione. In alcuni casi le lungaggini durano per settimane e, se l'ordine perviene a ridosso della fine del trimestre, hanno l'obbiettivo di scavalcarlo per giungere al nuovo anno col conto ancora in essere.

In tal caso, ci vedremo addebitare le spese di gestione e quelle di chiusura trimestra-

le "dei conti e, magari dopo alcuni giorni, le commissioni di chiusura del rapporto, con la riproposizione di voci di spesa già addebitate. Questa azione "scaltra" serve a mantenere alte le statistiche di sportello.

L'ordine di chiusura può essere dato per lettera raccomandata con A.R. o, allo sportello, riempiendo un modulo predisposto dalla banca. Se il conto è cointestato a firme disgiunte, è sufficiente l'ordine di uno dei cointestatari. A questo proposito, per allungare i tempi, molto spesso i dipendenti richiedono anche la presenza del secondo intestatario: è un abuso a cui ribellarsi e da denunciare alla presidenza della banca, alla Banca d'Italia, al Ministero dell'Economia/CICR e all'Adusbef.

Come procedere per non avere sorprese:

- staccare un ultimo assegno a valere sul conto da chiudere e versarlo sul nuovo conto. L'importo di tale assegno deve essere tale da lasciare un saldo sufficiente a permettere alla banca di addebitare le commissioni di chiusura (di gestione e fisse) di cui abbiamo parlato, ed alle quali vanno eventualmente aggiunti gli assegni già emessi ed ancora in viaggio, le spese con bancomat, con carte di credito, gli ordini permanenti (che avremo per tempo eliminato) ecc.;
- accertato l'addebito sul conto di questo ultimo assegno, e verificata la registrazione di ogni altra nostra spesa, è possibile inoltrare l'ordine di messa in estinzione (raccomandata AR o modulo allo sportello);
- indicheremo la numerazione degli assegni non utilizzati, che allegheremo dopo averli mutilati della parte destinata alla firma di traenza;
- allegheremo bancomat e carta di credito, resi inutilizzabili graffiando la banda magnetica e tagliandoli in due, indicandone la numerazione;
- se utilizzeremo il modulo fornitoci allo sportello, pretenderemo una copia.

Dopo alcuni giorni, o alcune settimane, la banca invierà un ultimo estratto conto con gli addebiti di spese e commissioni, e con l'indicazione del bonifico del capitale risultante a favore del nuovo conto. Il saldo finale sarà pari a zero.

Qualora nel giro di un mese non si ricevessero informazioni dalla banca, recarsi allo sportello per verificare lo stato dell'operazione di chiusura e chiedere una giustificazione del ritardo.

Attenzione: se il saldo finale dovesse risultare negativo (spese e commissioni hanno superato l'importo lasciato sul conto), il rapporto non viene chiuso: la banca attenderà il versamento dell'importo per riportare a zero il saldo. In genere le banche più scorrette hanno la pessima abitudine di non avvisare di tale circostanza e, al primo scadere del trimestre e dei successivi, quella passività maturerà tassi passivi e commissioni di massimo scoperto, aggravando la posizione debitoria dell'ignaro titolare, non ancora "ex correntista".

È quindi opportuno seguire la vicenda fino al termine del rapporto: saldo pari a zero e conto chiuso.

Attenzione: pur di evitare la chiusura del conto, alcuni direttori di banca inventano fandonie e cercano di evitare l'esecuzione dell'ordine:

- 1) Non è vero che, per la chiusura di un conto cointestato a più persone "a firma disgiunta", occorra che l'ordine di chiusura sia sottoscritto da tutti gli intestatari. A tal proposito, ricordiamo che i titolari di un conto possono addirittura fornire all'eventuale delegato il potere di chiudere il conto corrente. Figuriamoci se uno dei cointestatari non ha i poteri di porre in estinzione il rapporto.
- 2) Se invece le firme sono congiunte, è inutile tentare individuali chiusure del conto.
- 3) Non è vero che, se il conto corrente è di regolamento per una carta di credito, occorra attendere 60 giorni di "quarantena" prima di poter procedere alla chiusura "perché potrebbero arrivare spese effettutate con la carta ed ancora non addebitate".
 - Non accettate tali opposizioni. Sono campate in aria. Se avete certezza che ogni addebito sia stato effettuato, imponete l'esecuzione dell'ordine di estinzione.
- 4) Se allo sportello l'impiegato forza la mano per non accogliere l'ordine di chiusura, si può inviare una raccomandata A.R. al direttore dell'agenzia denunciando il fatto ed ordinando la messa in estinzione del conto. Tale raccomandata va inviata per conoscenza (per posta normale) a:

p.c. Al presidente della Banca			
(*)Via/Piazza	Cap	CITTÀ	
* I ' indirizzo è quello della Direzion	e Generale e non a	uello della ns	Δσenzia

* L' indirizzo è quello della Direzione Generale e non quello della ns. Agenzia.

p.c. Spett. Banca Centrale Europea Kaiserstrasse, 29 - D - 60311 FRANKFURT am MAIN

p.c. Ministero di Economia e Finanze / CICR Via XX Settembre, 97 - 00187 ROMA (*)fax del CICR: 064820952

p.c. Ufficio Vigilanza Banca d'Italia Via Nazionale, 91 - 00184 ROMA

p.c. ADUSBEF Via Farini, 62 - 00185 ROMA

7° SETTIMO ARGOMENTO NUOVI SERVIZI. SERVIZI "ON LINE"

L' HOME BANKING: UN PO' DI STORIA

Antenati dell'Home Banking sono il Remote Banking ed il Phone Banking.

Il primo nasce negli anni '80 e realizza un interscambio informativo collegando, mediante linea telefonica Telecom, un personal computer e il nodo di accesso ad una rete interbancaria, che ha il compito di smistare le informazioni ai centri elettronici delle banche aderenti. Tale sistema implicava, da parte del cliente, l'utilizzo di uno specifico hardware (Computer PC IBM compatibile, allora agli esordi) e l'installazione di un particolare software (di non semplice gestione), in grado di far dialogare i computer (privato/banca). Il sistema presentava una discreta sicurezza, ma non permetteva di operare con banche non presenti sul nodo o dotate di protocolli di comunicazione non compatibili.

Il Phone Banking (anni '90) consente l'accesso a servizi bancari (consultazione, quotazione dei cambi e degli assegni, predisposizione bonifici, pagamento bollette, acquisto di titoli etc.). utilizzando un normale apparecchio telefonico (digitale), può effettuare le normali operazioni sul proprio conto presso la banca tramite risponditori vocali, riconoscimento vocale, utilizzo della tastiera del telefono o attraverso un operatore fisico. Ma il Phone Banking è risultato valido per semplici interrogazioni del sistema, mentre ha mostrato tutti i suoi limiti per ordini complessi perché da formalizzare successivamente allo sportello.

L'esigenza di praticità/flessibilità/efficacia (vedremo in seguito il problema della sicurezza) sembra aver trovato soluzione nell'Home Banking (o Internet Banking): i collegamenti avvengono sempre tra due computer, ma potendo utilizzare l'intero Web e non una singola linea Telecom; non ha bisogno di software particolari; utilizza un linguaggio universale: l'HTML che scavalca ogni problema di compatibilità di protocolli.

COSTI-BENEFICI DELL'HOME BANKING

SUL VERSANTE DELLA DOMANDA (PRIVATA E CORPORATE)

I costi per il cliente sono così individuabili:

- Investimenti: acquisto di hardware e il software; acquisizione delle conoscenze per utilizzare i servizi in rete e per dominare il settore dei servizi bancari offerti.

- Costi per ricerca di mercato: individuazione dell'offerta di home banking più idonea alle proprie esigenze.
- Costi di gestione: telefonici di accesso a Internet; canone e commissioni per utilizzare i servizi bancari; manutenzione/aggiornamento tecnologici.

I benefici sono i seguenti:

- Risparmio di tempo: per conoscere le caratteristiche del servizio che si intende utilizzare e ogni informazione accessoria, senza limitazioni d'orario; possibilità di evitare le code, esecuzione tempestiva (salvo situazioni patologiche) nell'effettuare le operazioni; accesso ad informazioni pertinenti servizi (saldo e movimenti del conto corrente e della custodia titoli, condizioni, quotazioni di borsa, ecc.).
- Risparmio di denaro: le commissioni di accesso/utilizzo dei prodotti finanziari sono notevolmente più basse rispetto a quelle offerte dai tradizionali canali (agenzie, uffici localizzati ecc.).
- Maggiore trasparenza: ogni obbligazione contrattuale è "realmente" conoscibile e valutabile prima della sottoscrizione; ogni operazione di home banking lascia traccia ed ogni informazione video può essere stampata su supporto cartaceo.
- Migliore conoscenza del mercato: possibilità di consultare/comparare più offerte in rete.
- Più ampio ventaglio di servizi a disposizione: si rendono disponibili servizi e prodotti che, se processati per vie non informatiche, risulterebbero troppo costosi.
- Migliore gestione personale/aziendale delle informazioni, dei documenti, dei risultati derivanti dall'uso informatico dei servizi: archiviazione e consultazione di ogni supporto documentale.
- Spersonalizzazione di alcune incombenze: interrogazioni del sistema, inoltro di ordini ecc. possono essere effettuate anche da persona diversa dal titolare del servizio. È sufficiente fornire le informazioni di accesso ed operative ad altri incaricati.

SUL VERSANTE DELL'OFFERTA

Per l'azienda che offre sevizi di home banking, i costi possono essere così individuati:

- Investimenti di natura tecnologica, di aggiornamento, di manutenzione hardware e software.
- Investimenti di natura progettuale: impostazione dell'architettura sottostante il servizio; costruzione del sito.
- Investimenti di promozione del servizio, considerando che i nuovi strumenti sono economici ma non coperti da esclusiva.
- Investimenti in risorse umane: formazione, riconversione, aggiornamento del personale.

Parallelamente, i benefici possono essere così evidenziati:

- Posizionamento di mercato: occupazione di un settore in rapida crescita/evoluzione, con una domanda caratterizzata da dinamismo e capacità (anche culturale) di vivere nel cambiamento.
- Contenimento dei costi operativi: l'automazione della quasi totalità dei processi produttivi, per molti dei quali non è previsto l'intervento umano.
- Fidelizzazione della clientela: la vasta gamma di servizi proponibili ed i relativi bassi costi permettono una fedeltà di notevole resistenza.
- Conoscenza del cliente: il monitoraggio automatico dei rapporti con la clientela permette una classificazione precisa, continua ed aggiornata in grado di delineare profili di utenza impensabili con i classici canali operativi. Possibile attuazione del "marketing one to one".
- Aggiornamento dei servizi offerti: proprio in funzione dei precedenti monitoraggi è possibile aggiornare l'architettura dei servizi offerti e strutturarne di nuovi. La veloce standardizzazione dei servizi offerti dal sistema stimola lo studio e l'introduzione di nuovi elementi caratterizzanti i prodotti.

VENDITA A DISTANZA DI SERVIZI FINANZIARI: LA PROPOSTA DI DIRETTIVA CE. ALCUNE INCONGRUENZE.

Per vendita a distanza di servizi finanziari si intende qualunque contratto avente ad oggetto servizi bancari, assicurativi, d'investimento e di pagamento, nell'ambito di un sistema di vendita a distanza organizzato dal fornitore.

Alla direttiva 2000/32/CE si affianca la proposta di direttiva concernente la vendita a distanza di servizi finanziari ai consumatori che punta alla definizione di una base giuridica comune in grado di armonizzare proposte e richieste, negoziazione e conclusione di servizi finanziari.

Provvedimento "inevitabile", perché la direttiva 97/7/CE (protezione dei consumatori nei contratti a distanza) e il relativo decreto legislativo di recepimento (185/1999) escludono i servizi finanziari dal proprio ambito di applicazione: per detti servizi si ritengono necessari specifiche iniziative legislative.

In ambito nazionale provvede allo scopo il Regolamento Consob n. 11522/98 emanato in attuazione dell'art. 32 del TU delle leggi in materia finanziaria. Ma anche questo, certamente, dovrà essere rivisto in alcuni punti (giorni di recesso, ad esempio).

Ma quali norme applicare a questi contratti dato che la direttiva 97/7 sulla vendita a distanza esclude esplicitamente i servizi finanziari?

La proposta di direttiva concernente la vendita a distanza di servizi finanziari afferma che, combinata con la direttiva 2000/31, darà luogo alla creazione di un quadro normativo in grado di regolamentare la fornitura di servizi finanziari on line. Ma, mentre la seconda, in merito al destinatario dei servizi offerti in rete, non distingue tra consumatore e professionista, la proposta di direttiva mira a proteggere solo il consumatore. Ne consegue che chi offre servizi bancari on line applicherà la

2000/31 se ha di fronte un "professionista"; applicherà la proposta di direttiva se ha di fronte un "consumatore".

Più recentemente, l'home banking ha avuto l'interessamento del CICR (Comitato interministeriale Credito e Risparmio). Il 1° ottobre 2003 sono entrate in vigore le nuove regole impostate da Banca d'Italia:

Da BANKITALIA - "ISTRUZIONI DI VIGILANZA PER LE BANCHE" - TITOLO X Capitolo 1 - TRASPARENZA DELLE OPERAZIONI E DEI SERVIZI BANCARI [.... omissis....]

5. TECNICHE DI COMUNICAZIONE A DISTANZA

Quando le banche e gli altri soggetti incaricati dell'offerta di servizi bancari si avvalgono di tecniche di comunicazione a distanza, l'avviso e i fogli informativi sono messi a disposizione, mediante tali tecniche, su supporto cartaceo o su altro supporto durevole, disponibile e accessibile per il cliente. La messa a disposizione avviene prima che il cliente sia vincolato dal contratto o dall'offerta.

Se il contratto viene concluso su richiesta del cliente utilizzando una tecnica di comunicazione a distanza che non consente di trasmettere l'avviso e il foglio informativo, la banca mette a disposizione del cliente l'avviso e il foglio informativo subito dopo la conclusione del contratto (1).

Con specifico riferimento alla rete *Internet* o a sistemi analoghi, l'"avviso delle principali norme di trasparenza" e i "fogli informativi" sono accessibili direttamente dalla pagina di apertura del sito utilizzato (home-page) e, mediante collegamento ipertestuale, da ogni pagina del sito dedicata ai rapporti commerciali con i clienti.

I fogli informativi sono integrati con l'indicazione dei costi e degli oneri specifici connessi con il mezzo di comunicazione utilizzato nonché dei recapiti che permettono di contattare rapidamente l'intermediario e di comunicare efficacemente con lo stesso.

INTERNET BANKING

COME SI DIVENTA UTENTI DEL SERVIZIO INTERNET BANKING

È sufficiente avere almeno un conto corrente presso una banca in grado di offrire il servizio, o presso uno sportello postale ed aver sottoscritto il contratto di Internet Banking. È evidente la necessaria presenza dell'attrezzatura informatica di accesso alla rete ed una certa abilità nell'usarla..

Alla sottoscrizione del contratto, il cliente riceverà:

un codice utente:

una password di accesso al servizio;

una password per le operazioni dispositive;

Esistono vari sistemi di protezione: dall'annullamento delle password iniziali e loro modifica obbligata dopo il primo accesso, ad una parola indicata dal cliente al dipendente di banca per ricevere indicazioni procedurali nella casella di posta elettronica ecc. Per la versione home banking di Bancoposta, è fornita una serie di numeri che il sistema richiederà randomicamente ad ogni ordine del cliente.

Alcuni sistemi prevedono il blocco dell'operatività dopo un certo numero di errori di digitazione delle password.

È possibile stampare ogni pagina ed avere, quindi, traccia di ogni operazione.

La sicurezza di queste architetture è quella vigente per i servizi in rete, quindi i sistemi sono comunque violabili anche se non facilmente.

Il servizio consente di effettuare sia operazioni di accesso a informazioni inerenti il C/C, che operazioni di inoltro di ordini di natura contabile.

INFORMAZIONI:

saldo del conto corrente ultimi movimenti effettuati condizioni applicate stato degli assegni stato dossier titoli verifica di esecuzione degli ordini di Borsa altre informazioni (testi di polizze, situazione di GPM ecc.)

ORDINI

bonifici giroconti pagamento effetti pagamento bollettini postali, bollettini RAV, MAV bancari e postali ordini di compravendita di titoli mobiliari. Altro (ricarica cellulare, ad esempio, ecc.)

VOCI DI SPESA

tutte le classiche voci di costo di un C/C canone mensile per il servizio di home banking costo dei bonifici costo dei giroconti (in genere il servizio è gratuito) commissioni per pagamento di bollettini postali e bollettini RAV commissioni per pagamento di MAV bancari e postali commissioni compravendita titoli (borsa italiana, borse estere ecc.)

CONTI ON LINE: UNA COMPARAZIONE (MAGGIO 2005)

Riportiamo una comparazione tra due conti on line: quello proposto da Fineco e quello proposto dalla Banca Popolare di Milano:

MOVIMENTAZIONE IPOTETICA MENSILE

NUMERO DI OPERAZIONI:

n° 3	Versamenti
n° 2	Prelevamenti/Pagamenti tramite Assegni
n° 3	Bancomat stessa banca
n° 1	Bancomat altra banca
Altre operazion	ni
n° 1,5	Addebito Domiciliazioni (nº 18 operazioni annue per gas, luce,
	telefono)
n° 1/3	Estratto conto trimestrale
n° 1/3	Spese invio Estratto conto trim.
n° 1/12	Bollo su invio estratto conto
n° 1/12	Operazione di addebito costo annuo Pagobancomat
n° 2/12	Per ulteriori due operazioni annue occasionali di vario genere

TOTALE OPERAZIONI MENSILI nº 11,5 (138 operazioni annue)

CONTO FINECO ON LINE

TOTALE COSTO ANNUO	Euro 176,40	Lire 176.568
Bollo su estratto conto:	Costo annuo:	34,20 euro
Spese estratto conto mensile:	Costo:	zero
Costo assegni:	Costo:	zero
Spese tenuta conto	Costo annuo:	zero
Prelevamento Bancomat n° 48:	Costo annuo:	zero
Carta Bancomat	Costo annuo	zero
Dalla 13 [^] il costo	o è 2,95:	
Costo versamenti (3x12): primi 12 gratuiti.	. Costo a	nnuo 70,80 euro
Costo fisso mensile 5,95 euro	Costo a	nnuo 71,40 euro

CONTO WE@BANK (BPM)

Costo mensile	Costo annuo	zero
Costo versamenti	Costo annuo	zero

TOTALE COSTO ANNUO	Euro 35,45	Lire 68.640
Bollo su estratto conto	Costo annuo	34,20 euro
Spese estratto conto	Costo annuo	zero
Spese tenuta conto	Costo annuo	zero
Prelievi bancomat (50 gratuiti)	Costo annuo	zero
Costo 24 assegni (euro 0,52 per 10 ass.)	Costo annuo	1,25 euro

52 53

8° OTTAVO ARGOMENTO SERVIZI ACCESSORI. BANCOMAT E PAGOBANCOMAT

Prima ancora di affrontare l'argomento del Bancomat, è interessante valutare la permeabilità nazionale agli strumenti di pagamento diversi dai contanti. È illuminante l'informazione fornita dalla tabella seguente (dati 2002). La seconda colonna fornisce gli estremi dell'intervallo in ambito europeo. Si va dalle 218 operazioni annue della Francia, alle 8 della Grecia.

	Rapporto	Numero	(Composizione	percentuale (1)	Variazioni %	medie annu	e nel periodo 2	2000-02 (1)
Paesi	percentuale circolazio- ne/PIL (dati al 2001) per memoria	operazioni pro capite con strumenti diversi dal contante	Assegni	Bonifici	Addebiti preautorizzati	Carte di pagamento (2)	Assegni	Bonifici	Addebiti preautorizzati	Carle di pagament
_				l					l	
Area Euro	3.9	126	0.6	46.6	20.7	100	25.6	2.1	105	20.2
Austria Belgio		167	0,6 1.7	46,6 46.9	33,7 9.8	19,0 41.6	-25,6 -36.3	-2,1 10.5	13,5 0.4	28,2 13.3
Finlandia		207	0.1	49.3	5.0	45.6	-0.2	2.9	11.8	14.7
rancia		218	34.2	18.7	16.3	30.8	0.4	8.6	4.8	10.9
Sermania	-,-	146	1,2	45.0	36.9	16.9	-38.4	-0.3	-1.7	10.7
Grecia			19.2	10.8	12.5	57.5	-2.0	12.4	75.7	-2.5
rlanda		73	26,3	13.3	13.0	47.4	-22.5	-3.9	-15,2	26.2
ogemburge		120	0.7	24.9	7.9	66.5	-25.9	6.0	24.8	12.2
Paesi Bassi		211	neg	37,0	27,6	35,3	-89,4	3,0	5,3	13,9
Portogallo	3,6	104	24.1	6,3	11,3	58,3	-3,2	-4,3	3,0	14,0
Spagna		69	6,0	14,7	42,8	36,4	-8,4	9,2	-0,1	40,1
talia	5,3	54	17,2	31,8	22,0	29,1	-5,7	-1,3	9,8	24,0
Media	3,5	130	13,8	30,1	26,7	30,3	-2,5	0,6	-0,1	13,2
ltri pæsi G10										
Regno Unito	3,3	192	21,0	17,7	20,1	41,2	-6,3	3,8	6,2	10,6
Stati Uniti	-,-	278	49,9	5,0	3,4	41,7	-4,0	5,9	18,0	12,8
talia - 2004		60	14.2	30.6	22.6	32.6	-3.6 (3)	3.2 (3)		

In particolare va evidenziata la posizione dell'Italia che, con 54 operazioni annue (60 nel 2004) effettuate tramite carte di credito, bancomat, bonifici ed assegni, si pone al penultimo, posto dopo l'Irlanda (73 operazioni) e prima della Grecia (8 operazioni).

BANCOMAT

Carta di debito con banda magnetica che, tramite una catena di distributori automatici di denaro, permette ad un correntista bancario di prelevare contante attivando lo sportello automatico con l'inserimento della carta e la digitazione del codice segreto personale (PIN). L'operazione di prelievo è, di norma, gratuita se effettuata presso dispensatori della propria banca; costa invece circa 2 euro se si utilizzano sportelli automatici di altre banche. A fine anno, verrà comunque addebitato il costo dell'operazione registrata sul conto corrente.

In Italia, circolano oltre 27 milioni di carte Bancomat.

Da anni, a questa operatività è affiancata quella del PagoBancomat: molti esercizi commerciali offrono la possibilità di utilizzare il Bancomat per il pagamento delle spese effettuate presso di loro (servizio denominato POS cioè – Point of sale – Punto vendita), tramite "terminali" collegati con il circuito Bancomat nazionale.

Le tabelle seguenti mettono in evidenza i dati quantitativi della operatività del Bancomat/Pagobancomat, con possibilità di raffronti internazionali.

Circa il servizio che ci occupa, va sottolineata la posizione non marginale dell'Italia, sia come sportelli ATM che come POS, siamo abbodantemente oltre il doppio della media dei paesi europei.

	200	13	200	04	Variazioni percentuali		
Vod	Numero (migliala)	Importo (milioni)	Numero (migliala)	Importo (milioni)	Numero	Importo	
	1	'	ı	ı	ı		
Carte di credito							
n circolazione	25.645		27.020		5,36		
di cui: attive	12.556		12.492		-0,51		
Operazioni	374.008	35.065	433.621	42.030	15,94	19,80	
Carte di debito							
n circolazione:	24.765		25.752		3,99		
di cui: abilitate POS	23.664		24.718		4,45		
Operazioni su sportelli automatici	610.372	99.010	601.192	97.582	-1,50	-1,44	
Operazioni su POS	567.625	39.115	608.333	41.281	7,17	5,54	

54 55

	Sportelli automatici			Terminali POS						
Paesi	Numero sportelli	Variazioni percentuali medie annue nel periodo 2000-02	Numero abitanti per sporiello	Numero operazioni per sportello	Importo medio operazioni in EURO	Numero terminali	Variazioni percentuali medie annue nel periodo 2000-02	Numero abitanti per terminale	Numero operazioni per terminale (1)	Importo medio operazion in EURO
		1	l			ı				
Area Euro	7 000		4.450	45.505	400			***	0.500	
Austria	7.028 7.061	8,8	1.159	15.595 33.594	133 104	68.939 135.743	30,7	118 76	2.592 4.384	67 55
Belgio Finlandia	2.110	2,0 -0.8	2.465	114.218	71	74,000	7,5 9.0	76 70	6.608	42
	38.975	4.7	1.571	31.122	63	956.435	6.2	64	4.282	46
Francia Germania	50.487	2.7	1.634	31.122	157	473,100	-11.9	174	4.282	75
Grecia	5.078	20.8	2.156	38.666	161	350.553	33.3	31	143	63
rlanda	1 412	2.6	2.770	104.108	102	49.998	8.7	78	2.700	76
talia	38.738	11.5	1.464	15.890	195	818.710	19.5	71	1.113	9
ussemburgo	375	6.5	1 190	15.833	130	7 197	10.4	62	4 544	72
Paesi Bassi	7.530	3.6	2.144	63.745	112	177.168	6.0	91	6.289	50
Portogallo	11.117	6.4	931	35.561	79	113,654	10.9	91	7.569	33
Spagna	49.876	4,6	813	17.469	89	892.952	4,7	45	1.135	48
Media	16.977	4,7	1.728	27.857	127	374.850	6,3	78	3.749	67
Altri paesi G10										
Regno Unito	40.825	10,7	1.450	55.554	95	810.600	4,5	73	6.102	75
Stati Uniti (2)		12,3	820	30.082	68	3.474.744	5,3	83	3.248 (2)	45
talia - 2004	39.704	1,7 (3)		16.527		1.007.537	8,7 (3)		1.098	80

È interessante notare lo sviluppo del Bancomat (25,7 milioni di carte in circolazione) rispetto alle carte di credito (oltre 27 milioni) di cui risultano operative solo il 45 per cento. Questo dato fa pensare che la carta di credito è vista più come status symbol che come servizio utile.

	Circuito				
Descrizione	Numero ATM per ogni 100 mila abitanti	Numero POS per ogni 100 mila abitanti	Numero carte di debito per ogni 1.000 abitanti	Numero prellevi per ATM (migliaia)	Numero pagamenti per POS (centinala)
T					
Unione Europea - 2002	70	1.369	910	33	28
Stati Uniti - 2003	127	1.336	902	29	34
G10 e Australia - 2003	96	1.302	903	28	26
talia - 2004	68	1.729	506	17	7
Nord	87	1.957	629	15	8
Centro	71	2.266	673	21	7
Sud e Isole	43	1.147	259	18	4

Per numero di sportelli Bancomat (ATM) e di POS, l'Italia è sufficientemente in linea con la media europea: per gli ATM siamo a 68 (dato 2004) contro i 70 europei (dato 2002); per i POS siamo addirittura superiori: 1.729 (dato 2004) contro i 1.369 della media europea (dato 2002).

Siamo invece molto al di sotto della media per quanto riguarda il numero di Bancomat in circolazione: solo il 50,6 per cento degli italiani ne è in possesso, contro il 91 per cento degli europei.

ATTENZIONE: Accortezze nell'uso del bancomat.

- 1) La tessera può subire smagnetizzazioni e risultare inutilizzabile se conservata a contatto di oggetti di materiale magnetizzato (chiavi, attaches, ecc.).
- 2) Si ricordi che lo sportello automatico è programmato per trattenere la tessera in caso di utilizzo improprio. Ad esempio se si sbaglia per tre volte la digitazione del codice segreto, la carta verrà trattenuta all'interno della cassaforte.
- 3) È opportuno imparare a memoria il codice segreto evitando di appuntarlo in chiaro su quei documenti che, magari, verranno conservati nel portafogli assieme alla carta.
- 4) Non deteriorare la carta con piegature o abrasioni.

Smarrimento / furto della carta:

Nel caso di smarrimento o sottrazione della Carta, da sola ovvero unitamente al Codice Personale Segreto, il correntista è tenuto a farne denuncia all'Autorità Giudiziaria o di Polizia e a informarne immediatamente la dipendenza dell'azienda di credito emittente con lettera raccomandata o personalmente per iscritto, indicando il giorno e l'ora in cui si è verificato l'evento.

La denuncia di smarrimento o sottrazione sarà opponibile alla azienda di credito solo dopo trascorso il tempo ragionevolmente necessario per provvedere al blocco della carta".

Prima di ogni altra iniziativa, sarà nostra cura comunicare l'evento al numero verde riportato in ogni sportello automatico, istituito per il furto o lo smarrimento delle carte Bancomat o delle carte di credito abilitate al servizio Bancomat, e seguire le indicazioni fornite.

SMAGNETIZZAZIONE ED INUTILIZZABILITÀ DEL BANCOMAT

Occorre riconsegnare la carta alla banca; questa provvederà a ripristinare la corretta magnetizzazione e a riconsegnarci, dopo qualche settimana, la tessera.

1) Invito a rivolgersi al proprio istituto.

Può capitare che lo sportello automatico, dopo aver analizzato la nostra carta, sentenzi: "Carta non abilitata; rivolgersi al proprio istituto", rifiutando l'operazione. Nella maggioranza dei casi, questo rifiuto non è causato da un deterioramento della nostra tessera: basterà cambiare sportello automatico per poter avere i contanti.

2) Cattura della carta.

Se il fatto avviene nell'arco del normale orario di sportello, conviene entrare nella agenzia interessata, denunciare il fatto, chiarire, se così è andata, che l'importo non ci é stato erogato, far verificare la mancata consegna attraverso le notazioni stampigliate dalla macchina in un documento cartaceo al suo interno, informarsi sulle formalità da seguire per rientrare in possesso della carta.

Se il fatto avviene non in orario di sportello, è opportuno telefonare alla propria banca se in orario di ufficio o recarsi prima possibile all'agenzia emittente o alla più vicina sede del nostro istituto.

MA IL BANCOMAT È TAROCCATILE?

"Ma scherziamo... Il Bancomat non è assolutamente clonabile! "È questa la risposta fornita assertivamente in agenzia, di fronte all'osservazione del cliente che denuncia una truffa a suo danno tramite prelievi illegittimi presso sportelli automatici, spesso di altre città o addirittura effettuati in paesi esteri. Non è raro che lo zelante impiegato suggerisca maliziosamente. "... può darsi che suo figlio le abbia carpito il codice ed utilizzato la carta a sua insaputa...". Fino all'offesa grave di complicità nella truffa:"...chi mi dice che non ha dato la carta a qualcuno incaricato di prelevare in uno sportello distante 400 chilometri dalla sua città?"

Da sempre sosteniamo la clonabilità delle carte con banda magnetica. Da sempre la posizione delle banche è quella della impossibilità assoluta di clonazione.

Riportiamo alcuni passi di un articolo di Claudia Silvestro e Pietro Ricciardi, comparso nel numero di settembre 2003 di "Banca e Finanza", periodico sul settore creditizio e certamente ad esso non ostile.

Titolo: Carte a prova di clonazione.

Sottotitolo: La migrazione al microcircuito promette una drastica riduzione di frodi [.....]

Testo: L'abbandono della banda plastica per il microchip risponde soprattutto a esigenze di sicurezza. Come ripetono da anni i responsabili dei principali circuiti di
pagamento internazionali, da Visa a Mastercard. Le carte a microcircuito sono a
prova di frode, mentre la vecchia banda magnetica è molto più facile da clonare e falsificare. [.....] Gli esperti informatici sostengono che non esista sicurezza assoluta
nelle tecnologie. [.....] "Anche la smart card non è infallibile" ha detto tempo fa
Danilo Bruschi, presidente del Clusit, associazione italiana per la sicurezza informatica, ma "provare a carpirne i dati o a clonarla è troppo costoso e complicato."

Quindi, non solo le carte con banda magnetica, oggi in circolazione, sono clonabili,
ma sono tali anche quelle dotate di chip di prossima emissione.

Suggeriamo ai dipendenti di banca di non credere ciecamente alle informative interne sugli insuperabili presidi di sicurezza offerti dalle carte ed a non fornire più informazioni false sulla loro inclonabilità. Si astengano, infine, dal ventilare ipotesi diffamatorie di complicità a carico del cliente truffato.

MASSIMALI BANCOMAT: SORPRESA!

Quando richiedemmo la carta Bancomat/PagoBancomat, firmammo un contratto e definimmo gli importi massimi prelevabili giornalmente e mensilmente come POS o, in contanti, dagli sportelli automatici (in genere, 250 euro - con un massimo di 1500 euro mensili).

Con la motivazione di favorire il cliente, molte banche hanno aumentato tali massimali senza nulla comunicare al titolare della carta. Alcuni correntisti hanno scoperto di avere massimali giornalieri pari a 10 milioni di lire (5.164,57 euro), dopo aver subito furti (prelievi e pagamenti illeciti) per svariati milioni nello stesso giorno.

"Ma come, io posso prelevare solo 500 mila lire al giorno, mentre il truffatore può farlo per svariati milioni !?!?!"

"Guardi, lei non lo sa, ma per favorirla abbiamo aumentato il suo massimale". Riprendete il contratto di Bancomat/PagoBancomat a suo tempo firmato:

- verificate i massimali indicati.
- scrivete una Raccomandata A.R. alla Presidenza della Banca (per conoscenza alla Banca d'Italia, per conoscenza a noi [indirizzi alla voce Banche e Clienti dell'Indice del sito]) nella quale ribadite che quel massimale contrattuale è ancora in vigore, che ne vietate tassativamente il superamento e che in caso di trasgressione riterrete responsabile degli ammanchi la banca.

Se non siete in possesso del contratto, richiedetene una copia al vostro sportello.

PAGOBANCOMAT

La carta PagoBancomat, a differenza della carta esclusivamente Bancomat, non comporta la corresponsione alla banca di "spese per operazione" se utilizzata per pagamenti in negozi, ma si limita a percepire una commissione annua fissa (tra i 10 ed i 20 euro).

Attenzione: come per i Bancomat, se il PagoBancomat verrà usato per prelievi da sportelli automatici, la Banca percepirà a fine anno i costi per ogni operazione.

OPERAZIONI CON PAGOBANCOMAT: SI PAGANO? NO! SI! VERAMENTE......

In occasione dell'introduzione dell'euro, si scatenò un battage senza precedenti, mirante a convincere i correntisti che, se non vogliono avere problemi di conversione, mancanza di spiccioli, resti, ecc. la soluzione più economica per il pagamento sarebbe stata l'utilizzazione del PagoBancomat come sistema di pagamento.

Si afferma infatti (ABI, Banche ecc.) che pagare col PagoBancomat non costerà assolutamente nulla (costo annuo della tessera a parte). Sappiamo però che la registrazione -ad esempio- del prelievo di contante da sportelli automatici costa sempre una operazione, sia che si prelevi da ATM della nostra banca, che da ATM di altre banche (in questo secondo caso, il servizio non è gratuito e si pagano subito 2 euro, in media).

Chiariamo: se devo pagare 87,12 euro al supermercato, mi vedrò addebitare, saldando col PagoBancomat, esattamente quell'importo sul conto corrente. Quindi il servizio in sé è effettivamente gratuito. Ma, alla chiusura dei conti (ogni trimestre, in genere) quella registrazione verrà computata come una operazione e pagata come da indicazioni esposte in agenzia per il costo della singola riga di estratto conto. O no?

Poiché l'ABI ha minacciato sfracelli contro chi oserà affermare che l'uso del PagoBancomat non è gratuito, riteniamo opportuno consigliare i correntisti - intenzionati ad usare quel sistema nel periodo di doppia circolazione - a richiedere alla propria banca (è sempre buona regola farsi accompagnare da un testimone) se per gratuità si intenda l'effettivo azzeramento dei due tipi di costo: quello del servizio in sé e quello della singola operazione. Chiarimento opportuno, soprattutto prima di fare un uso massiccio del PagoBancomat. Non si dimentichi, infine, di chiedere conferma se l'addebito ha valuta il giorno del pagamento o se la banca applica giorni di valuta, retrodatandolo.

FASTPAY

Il Bancomat con funzione FasPay, è utilizzabile per pagare il pedaggio autostradale senza usare contanti e senza bisogno di digitare il codice segreto presso i caselli autostradali che ne espongono il marchio.

BORSELLINO ELETTRONICO

Anche "chip card" o "mini pay". Sono carte contenenti un microcircuito in grado di consentire la memorizzazione delle operazioni, il riconoscimento del titolare, la possibilità di essere "ricaricate" con le somme ritenute necessarie per le successive spese. Il borsellino elettronico é un contenitore "ricaricabile" di denaro "virtuale" ed utilizzabile per effettuare

pagamenti, anche piccoli, fino all'esaurimento dell'importo "contenuto". "Finiti i soldi", la carta può essere inserita in una apposita macchina e riempita, attingendo in tempo reale alle disponibilità del nostro conto corrente. Tutto ciò è reso possibile da un microprocessore inserito nella carta e che, con la sua capacità di memoria, può fungere da vero e proprio mini-computer.

Il Borsellino elettronico – mai massicciamente diffuso in Italia – può essere di due tipi: il primo (con banda magnetica) personale e collegato al conto; il secondo, generico ed anonimo, quasi un "usa e getta".

Fu concepito per effettuare pagamenti, anche minimi, in quegli esercizi commerciali non toccati dalle tradizionali carte di credito: farmacie, bar, bus, metrò, taxi, edicole di giornali. È evidente che la sua possibilità di utilizzo é tale da far ipotizzare, se ben accolto, la progressiva decadenza dell'uso di contanti. Il microprocessore incorporato, inoltre, permetterà la registrazione di tutte quelle informazioni che possono interessare l'utente, con dati personali di carattere generale o relativi al settore per il quale la carta é stata emessa.

CARTE PREPAGATE

Sono strumenti di pagamento rilasciati a fronte di un versamento anticipato. Si definiscono "monouso" se sono utilizzabili solo presso strutture dell'emittente; sono invece "ad uso generalizzato" se spendibili presso una molteplicità di esercizi.

La loro tecnologia può essere basata sulla vecchia banda magnetica o sui nuovi microchips.

Antesignane per questo serizio sono state Poste Italiane e SanPaolo di Torino.

60

9° NONO ARGOMENTO SERVIZI ACCESSORI – LA CARTA DI CREDITO

Nel 2003, circolavano in Italia oltre 27 milioni di carte di credito, ma sono utilizzate solo meno della metà (12,5 milioni). La carta di credito è quindi ancora vista come status symbol, piuttosto che come servizio utile per effettuare pagamenti.

	200	13	200)4	Variazioni percentuali	
Vod	Numero (migliala)	Importo (milioni)	Numero (migliaia)	Importo (milioni)	Numero	Importo
Carte di credito	ı	'	1	1	ı	
n circolazione	25.645		27.020		5,36	
di cui: attive	12.556		12.492		-0,51	
Operazioni	374.008	35.065	433.621	42.030	15,94	19,86
Carte di debito						
circolazione:	24.765		25.752		3,99	
di cui: abilitate POS	23.664		24.718		4,45	
Operazioni su sportelli automatici	610.372	99.010	601.192	97.582	-1,50	-1,44
Operazioni su POS	567.625	39.115	608.333	41.281	7,17	5,54

La Carta di credito è un documento intrasferibile per mezzo del quale il titolare può acquistare beni o fruire di servizi presso esercizi commerciali convenzionati con la società emittente della carta stessa, che s'impegna al relativo pagamento, rifacendosi sul conto bancario del titolare o ottenendo da questi il rimborso per altre vie (tramite invio per posta di un assegno, ad esempio).

Con periodicità mensile, sarà spedito al titolare (all'indirizzo dal medesimo comunicato) un estratto conto delle operazioni registrate.

Poiché l'addebito delle spese effettuate nel mese precedente vengono addebitate in unica soluzione al termine del periodo, la valuta di addebito risulterà vantaggiosa per il titolare: se ha utilizzato la carta all'inizio del mese di riferimento, si troverà addebitato anche 45 giorni dopo.

La carta di credito può essere utilizzata per prelevare contante in banca o agli sportelli automatici. In quest'ultimo caso il titolare deve far uso di un "Codice Personale

Segreto", che verrà consegnato presso lo sportello della banca, oppure spedito direttamente dall'emittente in un plico sigillato. Attenzione: la commissione addebitata per il servizio di prelievo di contante può raggiungere il 4 per cento dell'importo prelevato. Occorre informarsi.

Con alcune carte di credito (revolving card) c'è la possibilità di rateizzare sull'estratto conto l'addebito di determinate spese concordate con la banca: gli interessi sono alti. Occorre conoscerli. Ne circolano circa 6, 6 milioni (inizio 2004) e tendono a rispondere alla esigenza di finanziamento ed alla fidelizzazione.

SMARRIMENTO E FURTO DELLA CARTA DI CREDITO

Il titolare, non essendo proprietario della carta, è obbligato nei confronti dell'emittente alla custodia e al buon uso della stessa, pertanto egli è responsabile di tutte le conseguenze derivanti dall'abuso della carta da parte di terzi.

In caso di furto o smarrimento la prima cosa da fare è telefonare ai numeri verdi indicati dal gestore e far bloccare la carta. Occorre quindi sporgere denuncia (CC o PS) e, appena possibile far seguire una raccomandata alla società di gestione della carta (allegando la denuncia).

Attenzione: se la carta di credito è abilitata alla funzione di Bancomat, analoga segnalazione dovrà essere effettuata telefonando allo specifico servizio Bancomat: presso ogni sportello automatico è possibile ricavare il numero verde per il blocco.

ATTENZIONE: Accortezze nell'uso della Carta di credito

- 1) Appena in possesso della Carta, fare una fotocopia e conserviamola in casa con cura. Avremo certezza del numero di serie e della scadenza (dati da indicare nella eventuale denuncia di smarrimento o furto). Sul foglio potremo altresì annotare tutte le informazioni che si ritiene indispensabile avere a portata di mano, ad esempio i due numeri verdi per il blocco.
- 2) Conservare le copie delle contabili, rilasciate dagli esercizi commerciali in occasione di nostri acquisti, e confrontarle con i dati forniti in estratto conto dalla società emittente la carta. Confrontare il saldo riportato con il valore addebitato sul conto corrente di regolamento.
- 3) Annessi alla carta di credito vengono offerti gratuitamente molti servizi assicurativi: è bene informarsi analiticamente delle caratteristiche circa le coperture alle quali si ha diritto e delle formalità da seguire in concreto.

DECALOGO PER DIFENDERSI DA FRODI, TRUFFE ED USO FRAUDOLENTO DELLE CARTE DI CREDITO.

Se avete effettuato un acquisto mediante la vostra carta di credito e con noncuranza buttate (o perdete) la ricevuta che l'esercente vi ha consegnato, prestate attenzione perché tale trascuratezza può costarvi molto cara: numerosi utenti hanno infatti denunciato all'Adusbef addebiti sulla loro carta di credito mai effettuati ed usi frau-

dolenti, non già dall'uso diretto di carte smarrite o rubate, ma del numero delle loro carte di credito.

In moltissimi casi (provare per credere) basta comunicare il numero di una carta e la data di scadenza (registrati sulle ricevute che l'esercente deve consegnare come prova di acquisto) per poter tranquillamente effettuare ordini telefonici e relativi pagamenti delle merci o di beni e/o servizi i più disparati, solo che (dettaglio non irrilevante) l'addebito verrà effettuato non all'ordinante, ma al titolare di quel numero di carta di credito.

Con troppa leggerezza e disinvoltura, le società emittenti delle carte, hanno minimizzato il nuovo fiorente filone di frodi su Internet a danno dei consumatori, forse per non creare allarme ed indurre così gli utenti ad un uso più razionale delle stesse, che ridurrebbe drasticamente i loro fiorenti profitti. Oggi gli stessi gestori raccomandano prudenza nell'uso delle carte per acquisti in rete.

Adusbef, che ha chiesto ai gestori maggiori garanzie di sicurezza anche tramite la sostituzione del numero alfa numerico prestampato sulla carta, con una invisibile banda magnetica ed annesso codice segreto, elenca accorgimenti utili per tutelarsi da truffe ed uso fraudolento delle carte di credito:

ATTENZIONE:

- Conservare con cura la carta, lontano da fonti magnetiche; non graffiarne la banda magnetica;
- 2) Non conservare il PIN (numero segreto) assieme alla carta;
- 3) Ricordarsi di verificare ogni sera che la carta sia ancora in vostro possesso;
- 4) Conservare le ricevute fino all'arrivo dell'estratto conto per poi distruggerle, evitando di buttarle ancora leggibili nella spazzatura;
- 5) Evitare di fornire il numero di carta a soprattutto ad interlocutori telefonici;
- Evitare nella maniera più assoluta di utilizzare la carta per acquisti via Internet o per transazioni elettroniche via filo; in caso di assoluta necessità di operare acquisti per questo canale, verificare che il sito sia protetto (nella videata la presenza dell'icona "lucchetto", aperto finché si sta operando, ma che si chiude al termine della transazione) e che appaia una piccola chiave o la sigla "Ssl" (Secure socket layer) oppure Set per l'invio dei dati in forma crittografata;
- 7) Pretendere dal negoziante che la transazione, ossia il pagamento di un bene o di un servizio, sia effettuata "a vista";
- 8) La raccomandazione 489/97 CE, del 30 luglio 1997, relativa a salute e sicurezza dei consumatori, stabilisce che il titolare di una carta di credito, non è responsabile delle perdite derivanti dallo smarrimento o furto dello strumento elettronico di pagamento dopo aver eseguito la prescritta notificazione (in genere con denuncia effettuata nelle 48 ore) e che, fino al momento della stessa notificazione, il titolare sostiene la perdita subita in conseguenza dello smarrimento o del furto nei limiti di un massimale pari a 150 Euro (circa 290 mila lire);

- 9) Conservare i numeri telefonici (in genere Numeri Verdi) forniti dal gestore della carta per eventuali blocchi a seguito di furti e smarrimenti. Effettuare immediatamente dopo la denuncia presso l'Autorità giudiziaria (Carabinieri, Polizia, ecc.);
- 10) Inviare appena possibile alle società emittenti, una raccomandata avviso di ritorno, allegando la denuncia rilasciata dall'Autorità Giudiziaria, per contestare l'eventuale uso fraudolento.

RACCOMANDAZIONE FINALE SUI SISTEMI DI PAGAMENTO.

Ricovero in ospedale: attenzione a bancomat, carte di credito e assegni.

Molti correntisti bancari, titolari di Bancomat e/o di carta di credito, alcune settimane o alcuni mesi dopo essere stati ricoverati in ospedali o cliniche, subiscono illeciti addebiti per prelevamenti di contante o per pagamenti con carte. Sono in genere concittadini che hanno l'abitudine di portare sempre con sé Bancomat e carte. Non sarà mai possibile sapere se il truffatore è un altro paziente, un visitatore, un dipendente, o persone che nulla hanno a che fare con il luogo di degenza.

In caso di ricovero pianificato, raccomandiamo, pertanto, di dotarsi esclusivamente dei contanti necessari, lasciando a casa le carte di pagamento e gli assegni. Stessa raccomandazione in caso di effettuazione di analisi cliniche, durante le quali si perdono spesso di vista abiti ed effetti personali.

In caso di ricovero improvviso (incidente, urgenza ecc.), qualora il ricoverato avesse in portafogli carte bancomat o di credito, è opportuno che familiari (o, appena possibile, il titolare stesso), procedano al blocco e richiedano l'emissione di nuove carte. Se del caso, controlleranno altresì la presenza di tutti gli assegni, con particolare attenzione agli ultimi del carnet. Si potranno bloccare così gli assegni mancanti.

L'operazione è noiosa ma taglia alla radice la possibilità di usi illegittimi ad opera di truffatori "in giro" per ospedali e cliniche.

È del settembre 2004 la denuncia a carico dell'infermiere addetto alle autoambulanze, che alleggeriva i pazienti soccorsi con il suo mezzo.

10° DECIMO ARGOMENTO SERVIZI ACCESSORI – IL BONIFICO

La tabella seguente, ricavata dalla relazione del governatore di Bankitalia (31.5.2005) mette in evidenza l'incidenza che il mezzo di pagamento costituita dal bonifico ha sul dato complessivo degli strumenti di pagamento.

Nel 2004, circa l'80 per cento delle operazioni di pagamento sono state effettuate tramite bonifico (1,7 miliardi su un totale di 2,2 miliardi di pagamenti).

Il suo utilizzo continua a crescere: più 6,7 per cento rispetto al 2003.

Strumenti		Numero		Importo			
Strumenti	Migliaia	Composizione %	Variazione %	Milioni	Composizione %	Variazione %	
Assegni	471.590	20,98	-4,44	1.127.089	15,22	0,57	
Assegni bancari (2)	400.712	17,83	-4,35	830.807	11,22	-1,0	
Assegni circolari	70.878	3,15	-4,91	296.282	4,00	5,50	
Bonifici e disposizioni di incasso (3)	1.775.543	79,02	6,69	6.276.693	84,78	8,2	
Bonificidi cui: automatizzati	403.938 232.822	17,98 10,36	6,29 12,85	5.208.250 1.112.519	70,35 15,03	7,8 18,6	
Disposizioni di incasso di cui: automatizzate	763.272 746.467	33,97 33,22	6,53 6,72	1.027.154 943.788	13,87 12,75	10,5 7,6	
Addebiti preautorizzati Riba e Mav	453.217 293.250	20,17 13,05	9,38 2,86	274.288 669.500	3,70 9,05	16,9 4,2	
Operazioni carte di debito su POS	608.333	27,07	7,17	41.289	0,56	5,5	
Totale	2.247.133	100,00	4,15	7.403.782	100,00	7,04	

Il servizio di "BONIFICO" permette il trasferimento di fondi dall'ordinante al beneficiario senza il materiale spostamento di denaro. Viene utilizzato per poter effettuare versamenti su conti correnti radicati presso altri istituti bancari o presso sportelli della nostra banca ma su altre piazze, o per mettere a disposizione di terzi somme di denaro; non prevede lo spostamento materiale di somme, ma l'accredito finale è il risultato di una serie di addebiti e accrediti che coinvolgono i conti dei due correntisti e quelli reciproci degli istituti di credito interessati.

I moduli per inoltrare l'ordine di bonifico sono generalmente di due tipi: in uno è previsto l'addebito in conto della contropartita; nell'altro, con pagamento in contanti allo sportello, si richiede di elencare taglio e numero delle banconote versate. La moduli-

stica richiede la definizione delle voci necessarie e sufficienti per la precisa individuazione dei dati relativi all'operazione.

Si richiede di indicare:

la banca destinataria dell'ordine: istituto, filiale, agenzia ed il relativo indirizzo; i dati identificativi dell'ordinante: cognome, nome, indirizzo;

le modalità di esecuzione del bonifico: per posta ordinaria, per telex, per filo, con preavviso;

le coordinate del nostro conto da addebitare, o la distinta del versamento in contanti; (le nostre coordinate bancarie, alle quali va aggiunto il numero di conto sono riportate, con caratteri magnetici, nella parte bassa (bianca) degli assegni in nostro possesso, dopo il numero progressivo;

il beneficiario: cognome, nome, indirizzo, appoggio bancario; in merito all'appoggio bancario è necessario definire in precedenza le coordinate bancarie del beneficiario: il Codice Azienda, il Codice di Avviamento Bancario, il numero di conto da accreditare, facendosi fornire i dati relativi;

l'importo dell'operazione in cifre e in lettere.

I codici da indicare (e da conoscere).

Con l'obbligo dell'indicazione dei codici internazionali nella numerazione dei conti correnti bancari, il Parlamento europeo (Reg. CE 2560/2001) ha inteso introdurre uno strumento omogeneo in grado di favorire la rapida (in seguito, automatica?) esecuzione degli ordini di bonifico internazionali.

Poiché è obbligatorio per chi effettua il bonifico indicare i codici del beneficiario, occorrerà richiederli al creditore. È opportuno, quindi, avere in evidenza i propri codici identificativi, per poterli fornire al debitore che ordinerà il bonifico.

Attenzione: all'atto della trascrizione dei codici sul modulo d'ordine, è opportuno verificarne la correttezza: ne va del buon esito dell'esecuzione da parte delle due banche.

Alcuni istituti di credito, in caso di errori di codice o di omissione, impongono un sovrapprezzo di svariati euro: ci si informi.

Dovranno essere altresì indicati negli ordini di chiusura di un conto corrente qualora si indichi che il capitale risultante dai calcoli debba essere accreditato su altro conto.

BONIFICI INTERNAZIONALI

Tali ordini prevedono l'indicazione delle seguenti "cifre" identificative del beneficiario e da questo fornite all'ordinante:

1) Codice BIC (Bank Identifier Code), coincide col codice SWIFT: è costituito da 11 caratteri alfanumerici ed identifica la banca destinataria.

Il BIC è così composto: i primi 4 caratteri (lettere) identificano la banca; i successivi

2 (lettere) individuano il paese; gli ultimi 5 (una lettera e quattro numeri) individuano lo sportello bancario.

Esempio di BIC: AAAA IT A1234

2) Codice IBAN (International Bank Account Number) per i conti radicati in Italia: è costituito da 27 caratteri alfanumerici; individua paese, banca, sportello e conto corrente del beneficiario.

L'IBAN è così composto: i primi 2 caratteri (lettere) individuano il paese; i successivi 2 (numeri) indicano il "check digit"; il quinto carattere (lettera) indica il CIN (un codice di controllo); i successivi cinque caratteri (numeri) indicano il codice ABI; gli ulteriori cinque (numeri) individuano il CAB (codice di Avviamento Bancario); gli ultimi 12 caratteri (numeri) forniscono il numero di conto corrente.

Esempio di IBAN: ... IT 12 A 01234 01234 000001234567

La lunghezza dell' IBAN (quindi del numero delle cifre di cui dobbiamo essere edotti) relativo ai conti radicati nei paesi piú importantiè il seguente:

Andorra 24	Inghilterra 22	Portogallo 25
Alluolla 24	nighineria 22	C
Austria 20	Irlanda 22	Repubblica Ceca 24
Belgio 16	Islanda 26	Repubblica Slovacca 24
Cipro 28	Italia 27	Slovenia 19
Danimarca 18	Lettonia 21	Spagna 24
Estonia 20	Lituania 20	Svezia 24
Finlandia 18	Lussemburgo 20	Svizzera 21
Francia 27	Norvegia 15	Ungheria 28
Germania 22	Paesi Bassi 18	_
Grecia 27	Polonia 28	

BONIFICI NAZIONALI

Per i bonifici nazionali, basta indicare il BBAN che altro non è se non il codice IBAN amputato dell'indicazione del paese destinatario (prime due lettere) e del "check digit" (successivi due numeri).

È quindi costituito dal CIN (lettera); dai successivi cinque caratteri (numeri) del codice ABI; dagli ulteriori cinque (numeri) del CAB; dagli ultimi 12 caratteri (numeri) che forniscono il numero di conto corrente.

Esempio di BBAN:... A 01234 01234 000001234567

BONIFICO TRANSFRONTALIERO

ELEMENTI FONDAMENTALI DELLA DIRETTIVA 97/5/CE

La Direttiva 97/5/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 gennaio 1997, sui bonifici transfrontalieri si applica ai bonifici effettuati (nelle valute degli Stati membri e) in euro d'ammontare non superiore all'equivalente di 50 000 euro.

Il "bonifico transfrontaliero" è definito come un'operazione effettuata, su iniziativa di un ordinante, tramite un ente situato in uno Stato membro per mettere una somma di denaro a disposizione di un beneficiario presso un ente situato in un altro Stato membro.

Le banche hanno l'obbligo di informare circa:

- il termine necessario affinché i fondi siano accreditati sul conto della banca del beneficiario;
- 2. il termine necessario affinché i fondi accreditati sul conto della banca del beneficiario siano accreditati sul conto di quest'ultimo;
- 3. tutte le commissioni e le spese a carico del cliente in favore dell'ente;
- 4. la data di valuta applicata;
- 5. le procedure di reclamo e le possibilità di ricorso;
- 6. i tassi di cambio adottati.

Dopo l'esecuzione o il ricevimento di un bonifico transfrontaliero le banche devono fornire le seguenti informazioni:

- 1. un riferimento che consenta al cliente di identificare il bonifico;
- 2. l'importo iniziale del bonifico transfrontaliero;
- 3. l'ammontare di tutte le spese e commissioni a carico del cliente;
- 4. la data di valuta applicata.

Se l'ordinante ha precisato che le spese relative al bonifico transfrontaliero sono a carico del beneficiario, questi deve esserne informato dalla propria banca.

Per un bonifico transfrontaliero di cui sono precisate le condizioni, la banca deve impegnarsi, a richiesta del cliente:

- 1. circa i termini di esecuzione del bonifico;
- 2. sulle commissioni e spese relative.

La banca dell'ordinante deve eseguire il bonifico transfrontaliero nel termine pattuito con l'ordinante. In assenza di termine o in caso di inosservanza del termine pattuito, se alla fine del quinto giorno lavorativo bancario successivo alla data di accettazione dell'ordine di bonifico transfrontaliero i fondi non sono accreditati sul conto dell'ente del beneficiario, questi deve essere indennizzato dall'ente dell'ordinante.

La banca del beneficiario deve mettere a disposizione di quest'ultimo i fondi che risultano dal bonifico transfrontaliero entro il termine pattuito. In assenza di tale ter-

mine o in caso di inosservanza del termine pattuito, se alla fine del giorno lavorativo bancario successivo al giorno dell'accreditamento dei fondi sul conto dell'ente del beneficiario la somma non è ancora accreditata sul conto del beneficiario, questi è indennizzato dal proprio ente.

Se l'ente dell'ordinante accerta che il ritardo è imputabile all'ordinante, non è dovuto nessun indennizzo.

Lo stesso vale se l'ente del beneficiario accerta che il ritardo è imputabile al beneficiario.

La banca dell'ordinante, ogni ente intermediario e l'ente del beneficiario sono tenuti ad eseguire, dopo la data d'accettazione dell'ordine, il bonifico per l'intero ammontare, a meno che l'ordinante non abbia specificato che le spese sono a carico del beneficiario.

Se la banca dell'ordinante ha proceduto ad una detrazione dall'importo del bonifico transfrontaliero, l'ente dell'ordinante è tenuto, a richiesta dell'ordinante, a trasferire al beneficiario, senza alcuna detrazione e a proprie spese, l'importo detratto, a meno che l'ordinante non ne chieda l'accreditamento sul suo conto.

Se l'inadempimento dell'obbligo di esecuzione dell'ordine di bonifico transfrontaliero secondo le istruzioni dell'ordinante è imputabile all'ente del beneficiario, tale ente è tenuto a rimborsare al beneficiario, a proprie spese, l'importo indebitamente detratto.

Se la banca dell'ordinante accetta un ordine di bonifico transfrontaliero ma la somma corrispondente non è accreditata sul conto dell'ente del beneficiario, l'ente dell'ordinante è tenuto ad accreditare sul conto di quest'ultimo, a concorrenza di 12.500 euro, l'importo integrale del bonifico transfrontaliero maggiorato degli interessi e delle spese relative al bonifico pagate dall'ordinante.

Se l'ente intermediario scelto dall'ente del beneficiario non esegue il bonifico transfrontaliero, l'ente del beneficiario deve mettere a disposizione di quest'ultimo i fondi a concorrenza di 12.500 euro.

Qualora il bonifico transfrontaliero non sia stato eseguito da un ente intermediario scelto dall'ordinante o non sia stato portato a buon fine a causa di errore od omissione nelle istruzioni impartite dall'ordinante al suo ente, quest'ultimo e gli altri enti intervenuti nell'operazione provvedono a rimborsare l'importo del bonifico.

Gli enti che partecipano all'esecuzione di un ordine di bonifico transfrontaliero possono invocare cause di forza maggiore per liberarsi degli obblighi previsti dalla direttiva.

11° UNDICESIMO ARGOMENTO

SERVIZI ACCESSORI – DOMICILIAZIONE E ORDINI PERMANENTI

A) DOMICILIAZIONE e PAGAMENTO PER CASSA delle BOLLETTE:

È possibile pagare allo sportello bancario le bollette relative alle utenze (Telecom, ENEL, Italgas, Municipalizzate ecc.). Il costo del servizio di pagamento per cassa è molto elevato e supera anche i 4 euro di commissione per ogni bolletta.

Molto più conveniente procedere alla "domiciliazione" delle utenze: Telecom, ENEL, Italgas ecc.

invieranno direttamente alla banca l'ordine di addebito del conto corrente dell'abbonato, al quale verrà recapitata la bolletta per semplice informazione.

ATTENZIONE: Il servizio è falsamente propagandato per gratuito: a fine trimestre o a fine anno, al contrario, la banca procederà a conteggiare (e a far pagare) il numero delle operazioni effettuate tramite domiciliazione. Pertanto, non è vero che la domiciliazione sia un servizio offerto gratuitamente.

Altri sono i vantaggi: evita l'incombenza del pagamento (posta, banca) e le perdite di tempo conseguenti; evita il movimento di denaro contante; elimina pagamenti anticipati (prima del giorno di scadenza) o le more per pagamenti ritardati, ma ribelliamoci quando ci viene detto che il servizio è gratuito.

COME FUNZIONA IL SERVIZIO di "DOMICILIAZIONE"

Per accedere al servizio, occorre essere titolari di conto corrente, bancario o postale, ed inviare una lettera di "autorizzazione" all'istituto di credito o alle Poste. Detta "autorizzazione" (i modelli vengono consegnati agli sportelli di banca e posta) permette la "domiciliazione" dell'utenza: espletate le necessarie formalità, la società che fornisce il servizio (Telecom, ENEL, Italgas) indicherà nominativo ed importo all'ente incaricato del pagamento, che procederà all'addebito del conto dell'utente con la valuta del giorno di scadenza. L'utente invece riceverà, per tempo, la bolletta (di cui potrà verificare la congruità) con la stampigliatura "Addebitato S.B.F. (salvo buon fine) il C/C (bancario o postale)" e l'indicazione dell'importo corrispondente.

In linea teorica, i vantaggi sembrano essere "equamente" divisi tra i tre attori:

IL CLIENTE: Si vedrà addebitare il giorno stesso della scadenza indicata sulla bolletta. Inoltre, non sarà più soggetto all'incombenza materiale del pagamento. Potrà

controllare per tempo la fattura. Se nuovo abbonato Telecom, potrà evitare il pagamento degli "anticipi conversazione". Se correntista postale non pagherà nulla, se bancario la spesa sarà comunque contenuta.

LA BANCA O LA POSTA: Addebiteranno il cliente l'ultimo giorno utile, ma accrediteranno le aziende fornitrici Telecom alcuni giorni dopo, guadagnando altrettanti giorni di valuta sulla giacenza conseguente.

La banca, inoltre, avvia la fidelizzazione del correntista.

LE AZIENDE FORNITRICI: Perderà gli stessi giorni di valuta che guadagna l'ente pagatore, ma ha le certezza della regolarità dei pagamenti, tanto da poter eliminare la richiesta dell'anticipo conversazioni. Approfitta, oltretutto, del filtro qualitativo effettuato dalla banca circa l'affidabilità del cliente.

Vantaggi per tutti ma solo in linea teorica, dicevamo. Infatti, i pregi del servizio sono del tutto vanificati da due fattori:

- 1) l'immagine di incontrollabilità che, agli occhi dell'utenza, hanno i meccanismi procedurali, (posti in essere soprattutto dalle banche, ma anche da parte delle aziende che forniscono il servizio), mai ben conosciuti. Contro gli effetti negativi di queste patologie il cliente resta desolatamente solo: abbandonato dalla banca, trascurato dalla società fornitrice, deve far fronte ad ogni incombenza, dall'effettuazione di eventuali denunce, alla richiesta di documentazione, alla ricerca della causa originaria del problema, ecc.;
- 2) la nebulosità delle singole fasi procedurali, riferite per "tradizione orale" dagli impiegati più cortesi ed informati, ma non riscontrate sui contratti firmati per la domiciliazione.

Questa mancanza di certezza e di trasparenza, alla quale si somma il timore di un meccanismo che sembra sfuggire al controllo degli stessi impiegati di sportello, non è assolutamente risolta, anzi è aggravata, dall'unica fonte scritta a disposizione degli utenti: i prestampati delle lettere di "autorizzazione" che permetteranno la domiciliazione e gli addebiti automatici.

B) ORDINI PERMANENTI

Nella versione più semplice, si tratta di ordini revocabili di addebito di un conto corrente rilasciato dal titolare alla banca perché l'istituto proceda a pagamenti periodici di importo, periodicità e beneficiario definiti. In alcuni casi è definita anche la durata con l'indicazione del numero di rate e della data dell'ultimo pagamento. Esempi classici: il pagamento dell'affitto di casa o quello delle rate di un'enciclopedia.

R.I.A.:

Sigla per "Rapporti Interbancari Accentrati". Per la gestione delle disposizioni di incasso a fronte di addebiti autorizzati preventivamente. Le disposizioni di incasso vengono accentrate dal gestore del servizio e trasmesse alle banche interessate.

Bankitalia definisce i RIA così: "Procedura interbancaria che si avvale di supporti informatici per la gestione di disposizioni di incasso da eseguire mediante addebiti preautorizzati (es. pagamento delle utenze). La procedura prevede la presentazione delle disposizioni di incasso da parte delle imprese creditrici del correntista presso un unico ente gestore che ne cura la trasmissione alle banche interessate."

R.I.D.:

Sigla per "Rapporti Interbancari Diretti". Operatività simile a quella dei R.I.A., con la differenza che, con il RID, il creditore invia le disposizioni di incasso alla propria banca. L'operazione si perfezionerà attraverso lo scambio e la successiva compensazione tra banche.

Bankitalia definisce i RID così: "Ordini di incasso dei crediti che presuppone una preautorizzazione all'addebito in conto da parte del debitore. L'esecuzione dell'ordine prevede la trasmissione attraverso apposita procedura interbancaria delle informazioni relative agli incassi da eseguire ad opera della banca del creditore (banca assuntrice) e quella del debitore (banca domiciliataria). In relazione alle operazioni scambiate la procedura determina i saldi dei singoli intermediari creditizi per il successivo regolamento attraverso il sottosistema di compensazione Dettaglio".

Tale sottosistema è strutturato per la compensazione di saldi generati da operazioni numerose, di modesto importo, spesso ripetitive, trattate di norma con procedure elettroniche.

ATTENZIONE:

- 1) Il giorno stabilito per l'esecuzione dell'ordine, la somma coinvolta deve essere liquida e disponibile sul conto corrente di regolamento. In mancanza di fondi, l'operazione potrebbe non essere effettuata oppure, se effettuata potrebbe mandare a debito il conto, con le conseguenze che conosciamo (tassi passivi, commissioni di massimo scoperto ecc.).
- 2) Ad ogni scadenza, verificate che le operazioni ordinate siano state regolarmente effettuate. Non trascurate (tanto meno considerate come positiva) l'assenza dell'addebito. Chiedete immediatamente conto a chi doveva adoperarsi, del perché della mancata esecuzione dell'ordine.

12° UNDICESIMO ARGOMENTO

PRESTITI. AFFIDAMENTI. LA VICENDA DELL'ANATOCISMO BANCARIO

PRESTITO PERSONALE /CREDITO AL CONSUMO

Con il Prestito Personale una banca o una finanziaria mettono a disposizione del richiedente una somma di denaro, in genere non superiore ai 30 mila euro, rimborsabili da uno a cinque-sei anni, dietro il pagamento di un interesse e, spesso, con il rilascio di una cambiale firmata dal cliente a garanzia del rimborso. Il tasso di interesse deve essere sempre indicato come TAEG ("Tasso annuo effettivo globale") e non come tasso annuo nominale.

La banca ha l'obbligo di pubblicizzare agli sportelli il TAEG da essa praticato sui prestiti personali.

LE SPESE DA AFFRONTARE

Oltre al tasso di interesse nominale il richiedente deve affrontare altre spese:

- 1) Spese di segreteria e altre commissioni variabili da banca a banca queste entreranno nel calcolo del Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG);
- 2) Costo della cambiale a garanzia. Ricordiamo che il bollo gravante sulla cambiale è del 12 per 1.000. Ad esempio, per poter garantire alla banca 20 milioni di lire, tra capitale e interessi da rimborsare, occorre rilasciare un effetto con bolli da 240.000 lire. Con il pagamento dell'ultima rata la cambiale verrà restituita al cliente.

Chi intende richiedere un prestito personale sappia che:

- 1) Chi ha subito protesti non verrà finanziato;
- 2) Molte banche non finanziano chi ha una attività che può prevedere il fallimento (commercianti, ecc.); non ci sono problemi, invece, per i lavoratori dipendenti;
- 3) Di norma le banche non concedono prestiti se le rate da rimborsare annualmente superano il 30 per cento del reddito netto annuo del richiedente; solo portando un terzo che faccia da garante o dando in garanzia la casa di proprietà si può superare quel limite;
- 4) Occorre essere titolari di Conto Corrente presso la banca che fa il prestito, o accenderlo per l'occasione;
- 5) È sempre preferibile il canale bancario (più economico) a quello delle finanziarie, a meno che non si sia chiuso il primo (altri prestiti, sofferenze ecc.). In tal caso è opportuno rivolgersi a finanziarie che non chiedono anticipi prima di erogare: si

rischia di pagare "per la ricerca di mercato" e poi sentirsi dire che "non siamo finanziabili". Le somme anticipate vengono incamerate per il lavoro di reperimento del prestito.

Mensilmente la banca provvederà al prelievo dell'importo della rata: occorrerà fare per tempo i versamenti (specie se con assegni fuori piazza), ricordando che il giorno di prelievo i fondi devono essere disponibili, altrimenti scattano gli interessi di mora e la possibilità che la banca richieda l'intero importo, chiudendo il rapporto.

Se i pagamenti avvengono in ritardo, si rischia di entrare nella lista dei "cattivi pagatori". Questo potrebbe far rifiutare future richieste di prestito, anche se effettuate presso altre banche.

La domanda di prestito personale (il modulo deve essere ritirato in banca) prevede la presentazione di una serie di documenti:

Per i lavoratori dipendenti:

Lettera di assunzione rilasciata in originale dalla società per cui si lavora;

Ultimi cedolini di stipendio in originale (non bastano le fotocopie); da questi verranno rilevati eventuali debiti contratti con il proprio datore di lavoro, eventuali cessioni del quinto dello stipendio, altri prestiti;

Per i lavoratori non dipendenti (professionisti ecc.):

Modello 740 con la copia dei pagamenti IRPEF, IVA, ecc.

Iscrizione all'Albo professionale

Iscrizione alla Camera di Commercio

Per i coniugati:

Certificato di matrimonio con le iscrizioni a margine. Serve per sapere se il richiedente è in regime di comunione o di separazione dei beni. Nel caso di comunione, al coniuge si richiede di firmare la cambiale a garanzia.

Dichiarazione che non sono in corso procedimenti di separazione legale.

Per i garanti:

La stessa documentazione richiesta per la posizione lavorativa (dipendente, non dipendente);

Atto di acquisto della casa che eventualmente deve essere portata a garanzia.

CREDITO AL CONSUMO

In particolare, il credito finalizzato all'acquisto di beni durevoli o per turismo, cioè il "credito al consumo" è regolato dalla Direttiva comunitaria 87/102 CEE, che impone che il rapporto sia improntato a "trasparenza", "correttezza contrattuale", "completa informativa".

È considerato credito al consumo anche la messa a disposizione tramite scoperto di conto. È richiesta la forma scritta che riassuma ogni pattuizione. Ogni variazione delle caratteristiche contrattuali deve essere notificata; in mancanza, la revisione é inefficace.

Sono esclusi da questa disciplina:

- i crediti inferiori a 200 euro e superiori a 20.000;
- i mutui:
- i crediti erogati per locare un bene senza possibilità di riscatto;
- i crediti rimborsati nei 3 mesi o, nell'anno, in 4 rate;
- i crediti senza interessi ovvero a tassi di interesse più bassi di quelli di mercato.

Da rilevare la crescita notevole del credito al consumo in Italia: +9,3% nel 2002; +12,2% nel 2003; +18,1% nel 2004.

			percentual 	-	
Voci	Variazioni pero	entuali sull'anno	Consistenze	Quote	
100	2002	2003	2 004 (2)	2004 (2)	sul to tale
	- 1	ı		1	
			Leasing		
Totale crediti	12,5	2,2	4,1	64.220 49.756	100,0
Società finanziarie	11,7 15.4	2,8 -0.2	1,6 13.7	14.464	77,5 22.5
Banche	15,4 1	-0,2 1	13,7	14.404	22,0
			Factoring		
Totale crediti	2,5	-0,2	-2,6	38.342	100,0
Società finanziarie	3,7	-2,4	-3,0	33.623	87,7
Banche	-8,9	19,8	0,2	4.719	12,3
		Cred	dito al consi	umo	
Totale crediti	9,3	12,2	18,1	60.605	100,0
di cui: carte di credito	32,4	15,7	18,0	8.354	13,8
Società finanziarie	10,0	15,9	20,8	24.998	41,2
di cui: carte di credito	26,7	10,3	14,2	5.112	8,4
per l'acquisto di veicoli	5,2	8,8	14,0	12.387	20,4
Banche	8,8	9,9	16,3	35.607	58,8
di cui: carte di credito	45,4	26,2	24,5	3.242	5,3
Per memoria:					
Altri prestiti bancari alle famiglie				l 1	
consumatrici diversi da quelli per l'acquisto di abitazioni	-3.5	-0.1	2.4	52.680	

ATTENZIONE: CONSIGLI PER CHI VUOLE CHIEDERE UN PRESTITO.

- 1) Diffidare SEMPRE di quelle pubblicità finanziarie che promettono di risolvere in giornata le esigenze di prestito e/o di finanziamento.
- 2) Diffidare SEMPRE delle pubblicità che promettono di erogare prestiti e/o finanziamenti a tassi di interesse inferiori a quelli di mercato. Per poter fare paragoni, si ricordi che in qualsiasi sportello bancario sono affisse, per legge, le condizioni relative a tutti i servizi bancari, quindi anche ai prestiti personali. Nelle agenzie bancarie sono altresì esposti i "tassi soglia" (validi per il trimestre in corso) che se superati rendono il prestito "usurario".
- 3) Si ricordi SEMPRE che, nella maggior parte dei casi, le società finanziarie per

- la loro operatività si approvvigionano di denaro ricorrendo a prestiti e fidi bancari a tassi di mercato.
- 4) Esigere SEMPRE in via anticipata il testo del contratto che si andrà a sottoscrivere per poterlo analizzare (o farlo analizzare) con attenzione.
- 5) Non dimenticare che una direttiva CEE, entrata in vigore anche in Italia, prevede che chiunque eserciti credito al consumo è obbligato a riportare sul contratto il TAEG (Tasso Annuo Effettivo Globale) cioè il tasso effettivo (comprensivo di commissioni, spese, ed accessori finanziari) applicato al prestito erogato.
- 6) Diffidare SEMPRE di quegli intermediari che pretendono somme anticipate ancor prima di avviare l'istruttoria della pratica di finanziamento.
- 7) Esigere SEMPRE regolari fatture per le somme pagate a qualsiasi titolo alla finanziaria e/o all'intermediario.
- 8) Diffidare SEMPRE di quelle società che hanno un capitale minimo: le SRL, secondo la casistica analizzata da Adusbef, sono quelle che hanno riservato le peggiori sorprese.
- 9) L'Ufficio Italiano dei Cambi (0039.06.46631) detiene un elenco delle società operanti nel settore finanziario: prima di accedere ai servizi di una qualsiasi società finanziaria chiedere informazioni sulla presenza in elenco. Se la risposta dell'UIC è negativa meglio puntare su altre finanziarie.

Il Fondo per il credito al consumo (giugno 2004)

Il problema dell'indebitamento delle famiglie, un tempo preoccupante appannaggio dei paesi nord europei, comincia a farsi sentire anche in Italia. La "sindrome della 4\settimana" mette in evidenza le difficoltà che vasti strati di popolazione devono affrontare nella spesa di tutti i giorni e nelle impossibilità di consumi fondamentali nella quarta settimana del mese.

Nel giugno 2004, è stato costituito il Fondo per il credito al consumo destinato a garantire il 50 per cento dei prestiti al consumo per l'acquisto di beni durevoli da parte dei nuclei familiari con reddito non superiore ai 15 mila euro. È inizialmente dotato di 16.629.951,61 euro, somma ricavata da parte delle entrate derivanti dalle sanzioni amministrative irrogate dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato.

La massima somma finanziabile è di 1.500 euro ed è rimborsabile in 12-48 rate. Riportiamo il testo del Decreto del Ministero delle Attività Produttive.

MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE. Costituzione di un fondo di garanzia per il credito al consumo.

DECRETO 22 dicembre 2003 Iniziative a vantaggio dei consumatori, di cui all'art. 148, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Costituzione di un fondo di garanzia per il credito al consumo.

(Gazzetta Ufficiale N. 145 del 23 Giugno 2004)

IL MINISTRO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Vista la legge 23 dicembre 2000, n. 388, concernente "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato" e, in particolare, l'art. 148, comma 1, il quale ha previsto che le entrate derivanti dalle sanzioni amministrative irrogate dall'Autorita' garante delle concorrenza e del mercato, siano destinate ad iniziative a vantaggio dei consumatori;

Visto, altresi', 1'art. 148, comma 2 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, il quale stabilisce che le entrate di cui al comma 1 del medesimo articolo siano riassegnate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze ad un apposito Fondo iscritto nello stato di previsione del Ministero delle attivita' produttive per essere destinate alle iniziative del suddetto comma 1, individuate di volta in volta con decreto del Ministro delle attivita' produttive, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti; Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze n. 124331 del 2002 che istituisce il capitolo n. 1650, denominato "Fondo derivante dalle sanzioni amministrative irrogate dall'Autorita' garante della concorrenza e del mercato da destinare ad iniziative a vantaggio dei consumatori", nello stato di previsione del Ministero delle attività. produttive;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze n. 133223 del 18 dicembre 2003 che, in attuazione di quanto disposto dall'art. 148, comma 2, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, ha provveduto a riassegnare le entrate di cui al comma 1 del medesimo articolo al Fondo derivante dalle sanzioni amministrative irrogate dall'Autorita' garante della concorrenza e del mercato da destinare ad iniziative a vantaggio dei consumatori per un importo complessivo di Euro 16.629.951,61;

Ritenuto di poter favorire l'accesso al credito al consumo di alcune categorie di nuclei familiari attraverso la costituzione di un fondo di garanzia la cui gestione viene attribuita all'IPI, ente strumentale di questa amministrazione;

Sentite le Commissioni parlamentari competenti che hanno espresso il loro parere nella seduta del 18 dicembre 2003 al Senato e nella seduta dell'11 dicembre 2003 alla Camera dei deputati;

Decreta:

Art. 1.

1. Le ulteriori risorse finanziarie assegnate al "Fondo derivante dalle sanzioni amministrative irrogate dall'Autorita' garante della concorrenza e del mercato da destinare ad iniziative a vantaggio dei consumatori", la cui consistenza in termini di competenza per l'anno finanziario 2003 È pari a Euro 16.629.951,61, sono destinate a iniziative dirette a sostenere l'accesso al credito al consumo per l'acquisto di beni durevoli da parte dei nuclei familiari con un reddito complessivo (ISEE), determinato ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, e successive modifiche ed integrazioni, non superiore a Euro 15.000,00.

Il Fondo interviene accordando una garanzia pari al 50% del finanziamento concesso ai soggetti di cui al comma 1 dell'art. 1 da Banche iscritte all'Albo di cui all'art. 13

del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, ovvero da società finanziarie da queste controllate ed iscritte nell'elenco di cui all'art. 107 del medesimo decreto legislativo n. 385 del 1993, che abbiano sottoscritto formale accettazione delle modalità di gestione del Fondo di cui al successivo art. 2, comma 2. In ogni caso il valore della garanzia concessa non puo' superare l'importo di Euro 1.500,00 e puo' essere garantito un solo finanziamento per nucleo familiare.

2. I limiti del reddito complessivo (ISEE) e l'importo massimo della garanzia concedibile di cui ai precedenti commi 1 e 2 sono verificati almeno una volta l'anno e, ove necessario, adeguati con decreto del Direttore generale per l'armonizzazione del mercato e la tutela dei consumatori.

Art. 2.

- 1. Le risorse di cui all'art. 1, comma 1, sono assegnate all'Istituto per la Promozione Industriale (IPI) che istituisce uno specifico Fondo di garanzia, con propria contabilità separata, per il sostegno dell'accesso al credito dei soggetti di cui all'art. 1, comma 1. L'IPI, nel rispetto delle previsioni di cui al testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia approvato con decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, provvede alla gestione di detto fondo attraverso l'affidamento a soggetti terzi individuati nel rispetto della vigente normativa in materia di appalto di servizi.
- Inoltre l'IPI È autorizzato a utilizzare, nel limite di Euro 500.000,00, lo stanziamento di cui al comma 1 dell'art. 1 per la realizzazione del sistema informativo per la gestione del fondo nonchÈ per la copertura dei costi sostenuti per l'impostazione delle attività di controllo e monitoraggio della gestione e per la selezione del soggetto terzo. Ai fini dell'attuazione del presente comma l'IPI È autorizzato ad apportare le eventuali modifiche statutarie che si rendessero necessarie.
- 2. Con successivo decreto del Ministro delle attività produttive, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, sono approvate, su proposta dell'IPI, le modalità di gestione del fondo che dovranno prevedere, nel rispetto dei principi generali in materia di semplificazione del procedimento e della documentazione amministrativa: il criterio cronologico di esame delle richieste di ammissione alla garanzia del Fondo; l'esclusione dalla garanzia dei soggetti che siano stati condannati con sentenza definitiva per i reati di associazione di tipo mafioso, riciclaggio e impiego di danaro, beni o altra utilità di provenienza illecita; nonchÈ misure idonee a scongiurare l'inadempimento volontario dei soggetti ammessi al Fondo.
- 3. Con convenzione stipulata tra il Ministero delle attività produttive e l'IPI sono disciplinati i reciproci rapporti, l'attività di controllo e monitoraggio e le modalità di trasferimento delle risorse di cui all'art. 1. La convenzione provvede, altresi', a definire le modalità di rendicontazione delle spese relative alle attività di cui al precedente comma 1, nonchÈ di quelle relative allo svolgimento delle attività di controllo e monitoraggio della gestione del Fondo; gli oneri riferiti a queste ultime attività gravano sugli interessi che maturano sull'importo di cui all'art. 1, comma 1.

4. Il Ministro delle attività produttive trasmette annualmente alle competenti commissioni parlamentari del Senato e della Camera dei deputati, in base all'attività di controllo e monitoraggio svolta dall'IPI, una relazione sull'operatività del Fondo di garanzia in base alla quale propone eventuali modifiche al presente decreto.

Art. 3.

1. Per la copertura della spesa complessiva pari Euro 16.629.951,61 sarà utilizzato lo stanziamento esistente sul capitolo n. 1650 "Fondo derivante dalle sanzioni amministrative irrogate dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato da destinare ad iniziative a vantaggio dei consumatori".

Il presente provvedimento sarà trasmesso agli Organi di controllo per la registrazione.

Roma, 22 dicembre 2003 –

Il Ministro: Marzano

AFFIDAMENTO

Sin tratta della procedura di valutazione (contabile, finanziaria, di mercato, di onorabilità) da parte di una banca nei confronti di una impresa e dei suoi gestori, al fine di valutare la possibilità di concedere scoperti di conto corrente, sconto di fatture, anticipazioni ecc. Al termine di una istruttoria in grado di parametrare e qualificare i dati economici e di bilancio del richiedente, l'andamento del settore in cui opera, la personale reputazione del richiedente, la banca individua il livello e le modalità d'affidamento (scoperto di c/, sconto effetti, ecc.) permettendo al cliente l'utilizzo di fondi messi a sua disposizione.

Il fido può prevedere sia lo scoperto di conto (possibilità di scendere al di sotto dello zero e fino all'importo definito), ed il cosiddetto "castelletto", cioè la possibilità di scontare fatture e/o titoli di credito per importi parimenti definiti.

Sullo scoperto di conto, la banca impone varie voci di costo:

Interessi passivi, definiti su base annua ma capitalizzati ogni tre mesi;

La commissione di massimo scoperto (cioè un importo definito in percentuale calcolato sulla punta massima raggiunta a debito dal saldo del conto.

Spese periodiche di rinnovo del fido.

Tasso passivo oltre il livello definito (over top) qualora il saldo passivo dovesse superare l'entità del fido.

Attenzione:

1) Poiché la banca incamera buone commissioni se il fido viene movimentato (si dice: "se il conto lavora") posizioni di stasi potrebbero convincere la banca a revocare la facilitazione. Se, ad esempio, ottengo un fido di 20 mila euro, ritiro l'importo e

mi limito a versare trimestralmente le competenze passive, la banca, dopo un primo richiamo, potrebbe impormi il rientro.

- 2) C'è una trappola da evitare. A fronte di una richiesta di finanziamento, spesso la banca propone lo scoperto di conto. Tale servizio è di gran lunga più costoso di un prestito: si eviti quindi di accedere a tale proposta. Oltretutto, mentre con l'affidamento abbiamo la spada di Damocle della richiesta di rientro in pochi giorni, col prestito personale (purché regolari nel pagamento delle rate) nessuno può pretendere immediati rientri.
- 3) Sempre più frequentemente, pervengono alla nostra associazione denunce di titolari di piccole e medie aziende circa richieste pressanti, a volte ineludibili, di funzionari di banca perché si accolga l'invito a sottoscrivere particolari operazioni finanziarie.

Siamo arrivati al punto che imprenditori vengono minacciati di non rinnovo del fido qualora non sottoscrivano operazioni, inventiamo, di "swap". Lo swap è una particolare operazione di ricopertura: ad esempio, il titolare di un mutuo a tasso variabile potrebbe cautelarsi dal rischio di aumento dei tassi sottoscrivendo un contratto swap che lo faccia guadagnare in caso di una loro crescita. Viceversa, se i tassi di mercato scendono, ci rimetterà con lo swap, ma pagherà rate di mutuo inferiori. A meno che il mutuo non abbia la trappola di tassi che non possono scendere al di sotto di un livello individuato dal contratto. In tale fattispecie, il malcapitato imprenditore ci rimette con lo swap e non può approfittare della discesa della rata del mutuo, perché il tasso è bloccato nella discesa. Incappa, così, in due trappole, entrambe conosciute dal trapper.

Se, poi, l'operazione non ha neanche una nominale giustificazione in contropartita (finanziamento, mutuo, prestito ecc), siamo al suggerimento "pressante" di una vera e propria scommessa, con una delle due parti (il trapper) che conosce quasi certamente il risultato del lancio della monetina.

Indipendentemente dal tipo di operazione imposta "....altrimenti....", l'azione di funzionari trapper è particolarmente odiosa e vigliacca in momenti di crisi e configura un vero e proprio tentativo di estorsione: se si hanno prove o testimonianze, si può ricorrere al giudice denunciando il fatto.

LA VICENDA DELL'ANATOCISMO.

di Alessandro Oliverio e Alessandra Pagliari (Dal sito: www.portalino.it/bancalex/)

CHE COS'È L'ANATOCISMO

L'anatocismo è la capitalizzazione degli interessi su un capitale per renderli a loro volta produttivi di altri interessi, o più semplicemente è il calcolo degli interessi sugli interessi. Pertanto in un'obbligazione pecuniaria l'applicabilità dell'anatocismo implicherebbe che il debitore è tenuto al pagamento non solo del capitale e degli interessi pattuiti, ma anche degli ulteriori interessi calcolati sugli interessi già scaduti. Si

comprende dunque la necessità di tutelare il debitore dall'applicazione nei suoi confronti di tassi usurari, necessità che costituisce la ratio dell'art. 1283 c.c..

2. L'ART. 1283 c.c.

La disciplina di riferimento è individuata dall'art. 1283 c.c. il quale stabilisce che in mancanza di usi contrari, - ed in presenza di un debito di valuta e non di valore - gli interessi scaduti possono produrre interessi solo dal giorno della domanda giudiziaria o per effetto di convenzione posteriore alla loro scadenza, e sempre che si tratti di interessi dovuti almeno per sei mesi.

Questa norma pone prima facie un divieto dell'anatocismo, ma in realtà essa è stata interpretata diversamente dalle banche ed in sede di contenzioso dalla giurisprudenza. Infatti gli istituti di credito, a partire dal 1952, su iniziativa dell'ABI, hanno previsto nei contratti bancari la capitalizzazione degli interessi a favore della banca ogni tre mesi (a marzo, a giugno, a settembre e a dicembre) e quelli a favore del cliente solo annualmente.

Quando in un contratto una parte è più forte dell'altra è normale che essa imponga le condizioni contrattuali a sé più favorevoli, alle quali il contraente debole non può far altro che aderire. Pertanto, se dal punto di vista empirico non deve essere stato difficile per le banche far accettare ai clienti la clausola sulla capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi, d'altra parte vi deve essere stata un'operazione ermeneutica che abbia consentito alle banche di eludere l'art. 1283 c.c.

Quest'ultima norma disciplina la materia dell'anatocismo in mancanza di usi contrari. Ciò vuol dire che eventuali usi possono derogare a questa norma imperativa, rendendo possibile la capitalizzazione sugli interessi. La banche hanno, quindi, elevato i loro usi in materia a rango di usi normativi. Tale ragionamento è stato avallato dalla Corte di Cassazione, che in diverse pronunce aveva affermato che "... nell'ambito delle operazioni tra istituti di credito e clienti, l'anatocismo trova generale applicazione attraverso comportamenti della generalità degli interessati con il convincimento di adempiere ad un precetto di diritto, presentando i caratteri di obiettività, costanza, generalità, e durata ed il carattere subiettivo della opinio iuris che contrassegnano la norma giuridica consuetudinaria vincolante gli interessati..." (Cass. 4920/87 e 12675/98).

3. LA SENTENZA DELLA CORTE DI CASSAZIONE 2374/99

La sentenza della Corte di Cassazione del 16 marzo 1999 n. 2374 ha segnato un radicale cambiamento nella posizione giurisprudenziale sull'anatocismo. Per citare le parole della stessa Suprema Corte: "il tradizionale orientamento [sull'interpretazione dell'art 1283 c.c.] deve essere rivisto, anche alla luce delle obiezioni sollevate da una parte della dottrina e della giurisprudenza di merito, in quanto l'esistenza di un uso normativo idoneo a derogare ai limiti di ammissibilità dell'anatocismo previsti dalla legge appare più oggetto di una affermazione, basata su un incontrollabile dato di comune esperienza, che di una convincente dimostrazione."

La Cassazione ha, quindi, declassato gli usi bancari da normativi a negoziali, richiamando nozioni di teoria generale del diritto: la consuetudine, definita dal brocardo opinio iuris atque necessitatis, è costituita di due elementi: quello oggettivo, consistente nella ripetizione di un determinato comportamento da parte dei consociati per lungo tempo; e quello soggettivo, consistente nella convinzione o sentimento che tale comportamento sia giuridicamente vincolante. Nella fattispecie in questione manca, secondo la sentenza n. 2374/99, proprio l'elemento soggettivo, nel senso che i clienti delle banche non hanno avuto la consapevolezza e la volontà di obbedire alla regola sulla capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi, quindi essi non hanno partecipato alla formazione di questa presunta norma consuetudinaria. L'anatocismo nei fatti è stato imposto dalle banche con una accettazione passiva da parte della clientela.

Vi è pertanto - secondo l'interpretazione della Cassazione - violazione palese del divieto di cui all'art. 1283 c.c.: mancando gli usi - non sono sufficienti gli usi contrattuali - non sarebbero integrati i requisiti di legge di ammissibilità dell'anatocismo. Prosegue la sentenza: "gli interessi scaduti non possono produrre altri interessi ogni trimestre: al contrario di quanto sostenuto dagli Istituti di credito non esiste un uso normativo che autorizzi il c.d. anatocismo al di fuori dei limiti imposti dalla legge. È quindi nulla l'eventuale clausola inserita dalla banca nel contratto e fatta sottoscrivere al cliente".

È stato inoltre osservato che una somma di denaro concessa a mutuo al tasso annuo del 5% si raddoppia in 20 anni mentre con la capitalizzazione degli interessi la stessa somma si raddoppia in soli 14 anni.

Si consideri poi che la contabilizzazione trimestrale comporta l'addebito al cliente di tutte le spese amministrative di chiusura conto, che vanno ad aggiungersi al debito effettivo per interessi: interessi e spese quattro volte l'anno.

Dalle statuizioni della Corte Suprema è quindi derivata come automatica conseguenza la legittimazione dell'utenza degli istituti di credito ad agire contro i medesimi per il ricalcolo delle somme indebitamente percepite negli ultimi dieci anni (termine di prescrizione per le obbligazioni contrattuali).

4. L'ART. 25 DEL D.LGS. 342/99

Per dare un'idea degli effetti che avrebbe potuto avere la sentenza della Cassazione sono sufficienti alcuni numeri: l'eventuale recupero delle somme indebitamente percepite dalle banche, maggiorate di interessi legali e rivalutazioni monetarie si aggira intorno ai 40 miliardi di euro.

Al fine di evitare tali effetti devastanti per gli istituti di credito, il Governo, in attuazione di una legge delega del 1998 (la legge 24 aprile 1998 n. 128) che consentiva all'Esecutivo di apportare disposizioni integrative e correttive nel Testo Unico Bancario in vigore (il D.lgs. 385/1993) nel rispetto dei principi e criteri direttivi già fissati con la legge delega 142/1992, ha emanato il d.lgs. 342/99, che all'art. 25 reca modalità di calcolo degli interessi.

L'obiettivo politico era quello di ripristinare la situazione antecedente alla sentenza della Cassazione onde evitare il rischio di azioni giudiziarie dirette alla restituzione delle somme illegittimamente corrisposte.

Il secondo comma dell'art. 25 - inserito all'art. 120 del TUB - afferma che il CICR stabilisce modalità e criteri per la produzione di interessi sugli interessi maturati nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria, prevedendo in ogni caso che nelle operazioni in conto corrente sia assicurata nei confronti della clientela la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori. Le banche sono quindi tenute, per il futuro, a calcolare gli interessi attivi e passivi con la stessa periodicità. In altre parole se si ritiene applicabile l'anatocismo, questo deve essere a vantaggio anche del cliente creditore.

Si legge, peraltro, nel terzo comma del suindicato articolo che le clausole relative alla produzione di interessi sugli interessi maturati, contenute nei contratti stipulati anteriormente alla data di entrata in vigore della delibera di cui al comma 2, sono valide ed efficaci fino a tale data e, dopo di essa, debbono essere adeguate al disposto della menzionata delibera, che stabilirà altresì le modalità e i tempi dell'adeguamento. In difetto di adeguamento, le clausole divengono inefficaci e l'inefficacia può essere fatta valere solo dal cliente.

Il Governo, sostenendo la validità ex lege delle clausole relative ai vecchi rapporti contrattuali, ha disposto una vera e propria inversione rispetto all'orientamento seguito dalla Cassazione, oltre che un'abrogazione tacita dell'art. 1283 c.c.

Il 22 aprile 2000 viene emanata la delibera CICR di cui al citato art. 25, per cui il terzo comma ha permesso alle banche di salvare retroattivamente fino a detta data la prassi (negoziale) del calcolo trimestrale degli interessi a debito. Come si vede, quindi, l'intervento legislativo non ha risolto, semmai ha aggravato la problematica sottesa alla fattispecie giuridica dell'anatocismo, a causa dell'incompleta ed errata formulazione delle norme.

5. I PROFILI DI ILLEGITTIMITA' DELL'ART. 25

L'art. 25 del d. lgs. 342/99 ha avuto una breve vita: con le rispettive ordinanze il Tribunale di Benevento, di Lecce, di Brindisi, di Bari e di Civitavecchia hanno sollevato questioni di legittimità costituzionale.

Numerose sono le prospettate violazioni:

- art. 3 Cost.: è evidente una discriminazione tra soggetti che stipulano contratti antecedentemente o successivamente alla delibera CICR del 22 aprile 2000. Ai primi, infatti, per un criterio meramente temporale si continuano ad applicare le clausole relative alla capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi.

Vi è un ulteriore profilo soggettivo dell'art. 25 che viola il principio di uguaglianza: gli istituti di credito continuano infatti ad essere tutelati oltremodo perché la par condicio tra banca e cliente per le modalità di calcolo degli interessi vale solo per i contratti stipulati dopo il 22 aprile 2000. Va inoltre ricordato che il prospettato riequili-

brio delle posizioni contrattuali non opera automaticamente ma sono le banche che devono prendere l'iniziativa di uniformarsi alla delibera CICR, con la conseguenza che in caso contrario le clausole difformi saranno sì inefficaci, ma tale inefficacia non opererà ipso iure, bensì dovrà essere fatta valere dal cliente interessato.

- art. 24 Cost.: la violazione del principio di uguaglianza sostanziale ex art. 3 Cost. si riflette sul piano giudiziale con la lesione del diritto alla difesa ex art. 24 Cost. Infatti alla stregua del meccanismo previsto dal d.lgs. 342/99 non è più possibile agire in giudizio per la ripetizione delle somme indebitamente versate alle banche fino al 22 aprile 2000.

- art. 76 Cost.: è canone di ordine generale quello per cui l'esercizio della funzione legislativa non può essere delegata al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti. Nella fattispecie, la legge delega in questione è la n. 128/98 la quale stabilisce che il Governo è delegato ad emanare, entro 1 anno [...] disposizioni integrative e correttive del TUB. Si è, quindi, di fronte ad un eccesso di delega: anzitutto perché la potestà legislativa delegata è stata esercitata oltre il termine perentorio previsto, ma anche perché il Governo ha a sua volta sub delegato il CICR a disciplinare le modalità ed i criteri per il conteggio degli interessi, possibilità esclusa dalla legge delega. - art. 77 Cost.: di riflesso anche questo articolo viene violato dall'art. 25 perché il Governo ha di fatto esercitato la funzione legislativa senza la delegazione delle Camere.

6. LA SENTENZA DELLA CORTE COSTITUZIONALE 425/2000

La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 425 pubblicata il 17 ottobre 2000, ha definitivamente sancito l'illegittimità costituzionale dell'art. 25 del d.lgs. 342/99. In particolare, delle questioni sollevate dai giudici di merito l'attenzione della Corte si è focalizzata sull'art. 76 Cost.

L'art. 25 stabilisce, infatti, con una formula sanatoria ("sono validi ed efficaci"), un'indiscriminata validità temporanea delle clausole anatocistiche contenute nei contratti bancari stipulati anteriormente all'entrata in vigore della deliberazione CICR. Così disponendo si è rotta ogni continuità logica con la legge delega 128/98, per la quale "è certamente da escludersi che legittimi una disciplina retroattiva e genericamente validante [...]1 ". Non essendo stati rispettati i principi e criteri direttivi ex art. 76 Cost. la Corte ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell'art. 25 "nella parte in cui stabilisce che le clausole riguardanti la produzione di interessi sugli interessi maturati, contenute nei contratti stipulati anteriormente alla data di entrata in vigore della delibera del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio (CICR) relativa alle modalità e criteri per la produzione di interessi sugli interessi maturati nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria (delibera entrata in vigore il 22 aprile 2000) siano valide ed efficaci fino a tale data, e che, dopo di essa, debbono essere adeguate - a pena di inefficacia da farsi valere solo dal cliente - al

disposto della menzionata delibera, con le modalità ed i tempi ivi previsti "2". Pur essendo stati assorbiti nella sentenza gli altri profili di illegittimità, la Consulta ha definitivamente annullato con efficacia ex tunc l'art. 25 risolvendo ogni problema di interpretazione e riconducendo la fattispecie dell'anatocismo al dettato dell'art. 1283 c.c.

7. LA TUTELA DEL CONSUMATORE

(la sentenza del Tribunale di Roma 21 gennaio 2000)

Vi è il rischio che la sentenza della Corte Costituzionale non risolva definitivamente le problematiche sottese, posto che è ipotizzabile l'emissione da parte del Governo di un nuovo decreto salvabanche. Ma se ciò accadrà, dovrà avvenire necessariamente con contenuti del tutto nuovi e diversi da quelli che erano previsti dal d.lgs. 342/99. Questo anche alla luce della sentenza del Tribunale di Roma 21 gennaio 2000 ,3 la quale ha ricondotto le clausole anatocistiche tra le clausole vessatorie ai sensi ex artt. 1469 bis e segg. e come tali inefficaci. La vessatorietà è argomentata nello squilibrio che la diversità, non negoziata dalle parti, dei termini di chiusura del conto (trimestrale per i conti debitori ed annuali per quelli creditori) determina nei confronti del cliente uno squilibrio rilevante ex art. 1469 bis c.c. destinato ad aggravarsi per effetto della maggiore crescita che nel tempo subisce il debito per interesse del consumatore rispetto a quello della banca.

In definitiva, ai clienti delle banche, dopo la sentenza della Corte Costituzionale, è stato restituito il diritto a pretendere il rimborso delle somme pagate indebitamente alle banche sino al 22 aprile 2000, sulla base delle illegittime clausole contrattuali anatocistiche inserite nei contratti bancari stipulati anteriormente al d.lgs. 342/99. Ma alle richieste di restituzione, le banche si sono opposte sulla base di varie argomentazioni, quali quella secondo cui la Consulta ha censurato esclusivamente lo strumento legislativo utilizzato per l'introduzione di tale nuova norma, ma non ha affrontato la questione relativa alla validità delle clausole sulla capitalizzazione che quindi sono perfettamente valide, ovvero quella secondo cui i clienti hanno, con il pagamento eseguito in attuazione delle clausole anatocistiche, adempiuto ad un'obbligazione naturale. Le stesse associazioni dei consumatori consigliano prima di avviare azioni legali lunghe e costose di attendere l'evoluzione del problema per due ordini di motivi:

- a) la incostituzionalità è basata su un vizio di forma (eccesso di delega); questo non esclude che non possa seguire un ulteriore intervento del Governo e del Parlamento data la rilevanza finanziaria problema;
- b) il ricorso presuppone una stima delle somme da richiedere e questo è possibile o con la richiesta di un estratto conto decennale alla banca (servizio non gratuito) o attraverso il calcolo di un esperto, avendo a disposizione tutti gli estratti conto degli ultimi 10 anni.

Un ultimo cenno merita la recente sentenza non definitiva del Tribunale di Taranto depositata in data 15 maggio 2001. Il giudice, sulla base del fatto che la determinazione degli interessi è stata contrattualmente rimessa alle "condizioni praticate usual-

mente dalle aziende di credito sulla piazza", afferma che "non esistono (e neppure la banca è in grado di indicarli) elementi sicuri per [una] quantificazione, in quanto le condizioni ed i tassi di interesse applicati dai diversi istituti della piazza sono variabili in funzione di plurimi elementi (la posizione economica della clientela, la strategia di penetrazione dell'istituto, ecc.), così da non potere costituire indice sicuro. Tale elemento del contratto si presenta quindi indeterminabile, con la conseguenza che la relativa clausola è nulla, ai sensi degli artt. 1418 e 1346 c.c., e che alla specie va applicato il tasso legale, in ossequio al disposto ex art. 1284, co. 2, c.c.."

Riprendendo la sentenza della Cassazione n. 2374/99, il Tribunale di Taranto considera dunque gli usi bancari sull'anatocismo come usi negoziali e non normativi, e pertanto dichiara la nullità della relativa clausola.

La rapida trattazione delle maggiori problematiche sottese all'anatocismo, partendo dalla disciplina codicistica per approdare al dibattito giurisprudenziale ed agli interventi del legislatore, lascia ancora aperte numerose incertezze. È pertanto auspicabile una presa di posizione chiara e collaborativa delle parti interessate - da un lato banche e consumatori, dall'altro legislatore e giudice - volta a delineare condizioni e confini per la validità di questo delicato istituto giuridico. 03/01/2002

Note:

3 - pubblicata in Banca, borsa e titoli di credito, 2000, II, 207

Cassazione 21095/2004 La sentenza tombale sull'anatocismo bancario

La Corte di Cassazione a sezioni unite con la sentenza n. 21095 del 4 novembre 2004 è ritornata sulla questione dell'anatocismo bancario, riconoscendo una maggiore tute-la a favore del contribuente. Le clausole di capitalizzazione trimestrale degli interessi dovuti dal correntista devono considerarsi nulle anche se contratte prima delle pronunce della giurisprudenza del 1999. In breve la Suprema Corte afferma il principio secondo cui è da attribuire valore retroattivo all'inesistenza dell'uso normativo concernente la capitalizzazione trimestrale degli interessi.

Riportiamo il testo della sentenza.

Cassazione – Su civili – sentenza 7 ottobre-4 novembre 2004, n. 21095 Presidente Carbone – Relatore Morelli Pm Palmieri – parzialmente conforme – ricorrente Credito Italiano Spa – controricorrente Carlino ed altri

Svolgimento del processo

Il Credito Italiano Spa ha impugnato per cassazione la sentenza in data 15 gennaio 2001, con la quale la Corte di appello di Cagliari, in riforma della pronunzia di primo grado, ha accolto la opposizione proposta da Franco e Carlino Stefana avverso il decreto ingiuntivo su sua istanza. emesso nei confronti dei due predetti intimati, quali fideiussori della Fas Spa, per l'importo complessivo di lire 1.097.415.300 (ed accessori), corrispondente al saldo passivo finale del conto corrente sul quale sarebbero state effettuate plurime erogazioni di credito in favore della società garantita. Con le quattro complesse serie di motivi, di cui si compone l'odierno ricorso la cui ammissibilità e fondatezza è contestata dagli intimati con separati controricorsi il Credito italiano critica in sostanza la Corte di merito per avere, a suo avviso, errato: a) nel rilevare di ufficio profili di nullità del contratto da cui trae origine il debito garantito dagli attuali resistenti; b) nell'escluderne, in particolare, la validità in relazione alla clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi, anche per il periodo anteriore alle note pronunzie della primavera del 1999 (nn. 2374 del 16 marzo, n. 3096 del 30 marzo e successive conformi che, in contrasto con la precedente giurisprudenza, hanno escluso la rispondenza di clausole siffatte ad un "uso normativo" ai sensi dell'articolo 1283 Cc; c) nel ritenere, inoltre, non operative le garanzie prestate dagli Stefana per il periodo successivo alla data (9 luglio 1992) di entrata in vigore della legge 154/92, che ha prescritto la fissazione di un tetto massimo per la validità delle fideiussioni omnibus; d) nell'escludere, infine, la debenza dell'intero credito, azionato con il decreto opposto, per ritenuta (a torto) carenza di documentazione, imputabile all'istituto, che consentisse di scorporare dall'importo preteso in via monitoria quello riferibile a periodo di operatività della fideiussione e detrarre, dallo stesso, le voci relative alla capitalizzazione periodica degli interessi. Su istanza della parte ricorrente, il primo Presidente ha assegnato la causa alle Su, ravvisando, in quella sub b), questione di massima di particolare importanza.

Motivi della decisione

La questione di massima, in ragione della cui particolare importanza gli atti della presente causa sono stati rimessi a queste Su, ai sensi dell'articolo 374, cpv, Cpc si risolve nello stabilire se incontestata la non attualità di un uso normativo di capitalizzazione trimestrale degli interessi a debito del correntista bancario sia o non esatto escludere anche che un siffatto uso preesistesse al nuovo orientamento giurisprudenziale (Cassazione 2374/99 e successive conformi) che lo ha negato, ponendosi in consapevole e motivato contrasto con la precedente giurisprudenza. 2. È, per altro, preliminare all'esame della riferita questione, quello delle eccezioni pregiudiziali sollevate, rispettivamente, da Franco e dal Carlino Stefana di inammissibilità del ricorso "per difetto di specialità della procura alle liti" e "per intervenuto giudicato formale sulla sentenza parziale resa dalla Corte di Cagliari" nel corso del giudizio a quo. 2.1. La

prima eccezione con cui il difetto di specialità, per "assenza di riferimento al giudizio per cassazione e alla sentenza impugnanda", è (impropriamente), in particolare, riferito, non già alla procura rilasciata al difensore (che tali riferimenti puntualmente, invece, contiene), ma all'atto fonte dei poteri del soggetto che detta procura ha conferito è infondata. Si deduce, infatti, in sostanza, dal resistente che la procura speciale non sia nella specie riferibile come ex articolo 365 Cpc viceversa dovrebbe alla parte od a chi ha il potere di rappresentarla, in quanto sottoscritta "da un dirigente e non dal legale rappresentante del Credito Italiano ricorrente". E tale rilievo non coglie nel segno, dacché il dirigente dell'ente - contrariamente all'avverso assunto ha conferito il mandato alla odierna impugnazione nella veste appunto di "legale rappresentante" del Credito italiano, così (correttamente) spesa sulla base dello Statuto dell'ente che, all'articolo 29, testualmente prevede che "la rappresentanza anche [e quindi: non solo] processuale della società spetta disgiuntamente al Presidente, ai Vice Presidenti ... nonché ai dirigenti ... con facoltà di designare mandatari speciali per il compimento di determinate operazioni e di nominare avvocati munendoli degli opportuni poteri". 2.2. Del pari destituita di fondamento è anche l'ulteriore eccezione di "giudicato formale interno", che tale vis preclusiva pretende, con evidente forzatura, di conferire all'ordinanza (del 31 maggio 1999), con la quale la Corte di merito in via istruttoria e strumentale alla decisione, non certo decisoria si è limitata invece a nominare un Ctu per l'espletamento di una perizia contabile, volta ad accertare, sulla base degli atti, le singole voci (tra cui quella relativa alla capitalizzazione degli interessi) da cui risultava il complessivo importo per cui la Banca aveva agito in via monitoria. 3. Precede ancora, a questo punto, l'esame del primo motivo del ricorso, con il quale si denunzia la violazione degli articoli 112, 101, 345 Cpc, in relazione all'articolo 1421 Cc, in cui si assume essere incorsa la Corte di appello nel rilevare di ufficio la nullità della clausola anatocistica. Atteso che, con tal mezzo, si introduce un tema di indagine logicamente preliminare, e virtualmente assorbente, rispetto a quello sostanziale sulla validità o meno della clausola stessa nel periodo che qui viene in rilievo. Il vizio in procedendo, così prospettato, ad avviso di questo Collegio, però, non sussiste. La nullità della clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi (tardivamente dedotta dalle parti solo in comparsa conclusionale), effettivamente è stata, infatti, rilevata "di ufficio" nella fase di gravame. Ma ciò la Corte di Cagliari ha fatto in corretta applicazione del principio per cui la nullità, in tutto o in parte, del contratto posto a base della domanda può essere rilevata, appunto, di ufficio,anche per la prima volta in appello (cfr. Cassazione 2772/98). È pur vero, per altro, che il potere che il citato articolo 1421 conferisce in tal senso al giudice (in ragione della tutela di valori fondamentali dell'ordinamento giuridico) va coordinato con il principio della domanda, di cui agli articoli 99 e 112 Cpc, e che le esigenze a tali principi sottese - rispettivamente di verifica delle condizioni di fondatezza della azione e di immodificabilità della domanda possono trovarsi tra loro in contrasto ove, in particolare, alla pretesa di una parte relativa ad un credito ex contractu si contrapponga l'ec-

cezione di nullità, dell'altra, che il giudice ritenga (come nella specie) di integrare con il rilievo di aspetti della patologia del negozio che la parte, interessata alla improduttività dei correlativi effetti, non abbia colto (o non abbia tempestivamente comunque dedotto). Ma un tale contrasto si risolve sulla base della considerazione che, se da un lato, il potere-dovere decisionale del giudice, in relazione alla domanda proposta, si estende agli aspetti della inesistenza o della nullità del contratto dedotto dall'attore, la deduzione in tal senso del convenuto non può costituire, od essere considerata, domanda giudiziale, non ponendosi in rapporto genetico con il potere-dovere decisionale del giudice sul punto, che già esiste. Sia impostata quella deduzione come eccezione, come domanda riconvenzionale per la declaratoria di nullità, o come motivo di gravame, si tratta pur sempre di mera difesa, attenendo all'inesistenza, per mancato perfezionamento o per nullità, del fatto giuridico, il contratto, dedotto dall'attore a fondamento della domanda, che dunque non condiziona l'esercizio del potere officioso di rilievo della nullità fondata su aspetti distinti di patologia negoziale (Cassazione 5341/84). Nella specie deve farsi riferimento alla domanda iniziale, proposta in via monitoria dal Credito italiano la quale, se pur rivolta nei confronti dei fideiussori, ha comunque ad oggetto il pagamento del saldo del contratto di conto corrente, stipulato dal debitore principale. Per cui, appunto, non vale a paralizzare la rilevabilità, da parte del giudice, dì aspetti di nullità di quel contratto il fatto che gli intimati (aventi veste sostanziale di convenuti nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo) abbiano focalizzato, in particolare, le loro difese su profili, di invalidità ed inoperatività della fideiussione, da essi prestata. E ciò a prescindere dalla considerazione che, eccependo comunque anche l'inesistenza di valida prova del credito contro di loro azionato, i fideiussori hanno con ciò contestato in radice lo stesso debito principale. 4. Può ora passarsi all'esame della questione di massima di cui retro, sub 1.4.1. Il parametro di riferimento è costituito dall'articolo 1283 del Cc (Anatocismo) e, in particolare, dall'inciso "salvo usi contrari" che, in apertura della norma, circoscrive la portata della regola, di seguito in essa enunciata, per cui "gli interessi scaduti possono produrre interessi [(a)] solo dalla domanda giudiziale o [(b)] per effetto di convenzione posteriore alla loro scadenza, e sempre, che si tratti di interessi dovuti da almeno sei mesi". 4.2. Come è noto, in sede di esegesi della predetta norma, le richiamate sentenze (2374, 3096, 3845) della primavera del 1999, ponendosi in consapevole e motivato contrasto con pronunzie del ventennio precedente (6631/81; 5409183; 4920/87; 3804/88; 2444/89; 7575/92; 9227/95; 3296/97; 12675/98), hanno enunciato il principio reiteratamente, poi, confermato dalle successive sentenze 12507/99; 6263/01; 1281, 4490, 4498, 8442/02; 2593, 12222, 13739/03, ed al quale ha dato comunque immediato riscontro anche il legislatore (che, con l'articolo 25 del D.Lgs 342/99 ha, all'uopo, ridisciplinato le modalità di calcolo degli interessi su base paritaria tra banca e cliente) – (principio) per cui gli "usi contrari", idonei ex articolo 1283 Cc a derogare il precetto ivi stabilito, sono solo gli usi "normativi" in senso tecnico; desumendone, per conseguenza, la nullità delle clausole bancarie anatocisti-

che, la cui stipulazione risponde ad un uso meramente negoziale ed incorre quindi nel divieto di cui al citato articolo 1283. 4.3. Al di là di varie ulteriori argomentazioni, di carattere storico e sistematico, rinvenibili nelle pronunzie del nuovo corso, destinate più che altro ad avvalorare il "revirement" giurisprudenziale, emerge dalla motivazione delle pronunce stesse come, nel suo nucleo logico giuridico essenziale l'enunciazione del principio di nullità delle clausole bancarie anatocistiche si ponga come la conclusione obbligata di un ragionamento di tipo sillogistico. La cui premessa maggiore è espressa, appunto, dalla affermazione che gli "usi contrari", suscettibili di derogare al precetto dell'articolo 1283 Cc, sono non i meri usi negoziali di cui all'articolo 1340 Cc ma esclusivamente i veri e propri "usi normativi", di cui agli articoli 1 e 8 disp. prel. Cc, consistenti nella ripetizione generale, uniforme, costante e pubblica di un determinato comportamento (usus), accompagnato dalla convinzione che si tratta di comportamento (non dipendente da un mero arbitro soggettivo ma) giuridicamente obbligatorio, in quanto conforme a una norma che già esiste o che si ritiene debba far parte dell'ordinamento giuridico (opinio juris ac necessitatis). E la cui premessa minore è rappresentata dalla constatazione che "dalla comune esperienza emerge che i clienti si sono nel tempo adeguati all'inserimento della clausola anatocistica non in quanto ritenuta conforme a norme di diritto oggettivo già esistenti o che sarebbe auspicabile fossero esistenti nell'ordinamento, ma in quanto comprese nei moduli predisposti dagli istituti di credito, in conformità con le direttive dell'associazione di categoria, insuscettibili di negoziazione individuale e la cui sottoscrizione costituiva al tempo stesso presupposto indefettibile per accedere ai servizi bancari. Atteggiamento psicologico ben lontano da quella spontanea adesione a un precetto giuridico in cui, sostanzialmente, consiste l'opinio juris ac necessitatis, se non altro per l'evidente disparità di trattamento che la clausola stessa introduce tra interessi dovuti dalla banca e interessi dovuti dal cliente". 4.4. Ora di questo sillogismo, che costituisce la struttura portante del nuovo indirizzo, del quale si sollecita il riesame, neppure la banca ricorrente mette in discussione la premessa maggiore, mentre quanto alla sua premessa minore la contestazione che ad essa si muove, attiene, sul piano diacronico, al solo profilo della portata retroattiva che il nuovo indirizzo ha inteso attribuire alla rilevata inesistenza di un uso normativo in materia di capitalizzazione trimestrale degli interessi bancari. Si sostiene, infatti, in contrario che la giurisprudenza del '99 abbia correttamente accertato l'inesistenza attuale, ma erroneamente escluso l'esistenza pregressa della consuetudine in parola. E si auspica per ciò, dunque, che essa vada superata nel senso di constatare che "la convinzione degli utenti del servizio bancario della normatività dell'uso di capitalizzazione trimestrale degli interessi, originariamente sussistente, è venuta meno dopo lungo tempo" [id est: la consuetudine si è estinta per desuetudine in relazione al venire meno della opinio iuris del comportamento sottostante] "proprio a seguito di quello stesso processo di mutamento di prospettiva che ha indotto la Cassazione medesima a mutare il proprio precedente orientamento". Ed a sostegno di tale assunto la difesa della ricorrente argo-

menta: a) che l'opinio iuris della prassi di capitalizzazione degli interessi dovuti dal cliente sarebbe stata esclusa dalla criticata giurisprudenza assumendo a parametro un quadro normativo, come evolutosi a partire dai primi anni '90, non certo retrodatabile all'epoca in cui, in un contesto radicalmente diverso, quella prassi si era instaurata, con adesione degli utenti dei servizi bancari, che ne avrebbero pienamente presupposto la normatività; b) che, comunque, la stessa precedente giurisprudenza che per un ventennio aveva reiteratamente ritenuto, ove pur erroneamente, l'esistenza di un uso normativo di capitalizzazione degli interessi bancari avrebbe, per ciò stesso, costituito "elemento di fondazione o consolidazione dell'uso stesso". Nessuno dei riferiti, pur suggestivi, argomenti si lascia però condividere. 4.5. L'evoluzione del quadro normativo impressa dalla giurisprudenza e dalla legislazione degli anni '90, in direzione della valorizzazione della buona fede come clausola di protezione del contraente più debole, della tutela specifica del consumatore, della garanzia della trasparenza bancaria, della disciplina dell'usura ha innegabilmente avuto il suo peso nel determinare la ribellione del cliente (che ha dato, a sua volta, occasione al revirement giurisprudenziale) relativamente a prassi negoziali, come quella di capitalizzzione trimestrale degli interessi dovuti alle banche, risolventesi in una non più tollerabile sperequazione di trattamento imposta dal contraente forte in danno della controparte più debole. Ma ciò non vuole dire (e il dirlo sconterebbe un evidente salto logico) che, in precedenza, prassi siffatte fossero percepite come conformi a ius e che, sulla base di una tale convinzione (opinio iuris), venissero accettate dai clienti. Più semplicemente, di fatto, le pattuizioni anatocistiche, come clausole non negoziate e non negoziabili, perché già predisposte dagli istituti di credito, in conformità a direttive delle associazioni di categoria, venivano sottoscritte dalla parte che aveva necessità di usufruire del credito bancario e non aveva. quindi, altra alternativa per accedere ad un sistema connotato dalla regola del prendere o lasciare. Dal che la riconducibilità, ab initio, della prassi di inserimento, nei contratti bancari, delle clausole in questione, ad un uso negoziale e non già normativo (per tal profilo in contrasto dunque con il precetto dell'articolo 1283 Cc), come correttamente ritenuto dalle sentenze del 1999 e successive. 4.6. Né è in contrario sostenibile che la "fondazione" di un uso normativo, relativo alla capitalizzazione degli interessi dovuti alla banca, sia in qualche modo riconducibile alla stessa giurisprudenza del ventennio antecedente al revirement del 1999. Anche in materia di usi normativi, così come con riguardo a norme di condotta poste da fonti-atto di rango primario, la funzione assolta dalla giurisprudenza, nel contesto di sillogismi decisori, non può essere altra che quella ricognitiva, dell'esistenza e dell'effettiva portata, e non dunque anche una funzione creativa, della regola stessa. Discende come logico ed obbligato corollario da questa incontestabile premessa che, in presenza di una ricognizione, pur reiterata nel tempo, che si dimostri poi però erronea nel presupporre l'esistenza di una regola in realtà insussistente, la ricognizione correttiva debba avere una portata naturaliter retroattiva, conseguendone altrimenti la consolidazione medio tempore di una regola che troverebbe la sua

fonte esclusiva nelle sentenza che, erroneamente presupponendola, l'avrebbero con ciò stesso creata. Ciò vale evidentemente, nel caso di specie, anche con riguardo alla giurisprudenza (costituita, per altro, da solo dieci tralaticie pronunzie nell'arco di un ventennio) su cui fa leva l'istituto ricorrente. La quale a prescindere dalla sua idoneità (tutta da dimostrare e in realtà indimostrata) ad ingenerare nei clienti una "opinio iuris" del meccanismo di capitalizzazione degli interessi, inserito come clausola insuscettibile di negoziazione nei controlli stipulati con la banca non avrebbe potuto, comunque, conferire normatività ad una prassi negoziale (che si è dimostrato essere) contra legem. 4.7. Della insuperabile valenza retroattiva dell'accertamento di nullità delle clausole anatocistiche, contenuto nelle pronunzie del 1999, si è mostrato subito, del resto, ben consapevole anche il legislatore. Il quale nell'intento di evitare un prevedibile diffuso contenzioso nei confronti degli istituti di credito ha dettato, nel comma 3 dell'articolo 25 del già citato D.Lgs 342/99, una norma ad hoc, volta appunto ad assicurare validità ed efficacia alle clausole di capitalizzazione degli interessi inserite nei contratti bancari stipulati anteriormente alla entrata in vigore della nuova disciplina, paritetica, della materia, di cui ai precedenti commi primo e secondo del medesimo articolo 25. Quella norma di sanatoria è stata, però, come noto, dichiarata incostituzionale, per eccesso di delega e conseguente violazione dell'articolo 77 Costituzione, dal Giudice delle leggi, con sentenza n. 425 del 2000. L'eliminazione ex tunc, per tal via, della eccezionale salvezza e conservazione degli effetti delle clausole già stipulate lascia queste ultime, secondo i principi che regolano la successione delle leggi nel tempo, sotto il vigore delle norme anteriormente in vigore, alla stregua delle quali, per quanto si è detto, esse non possono che essere dichiarate nulle, perché stipulate in violazione dell'articolo 1283 Cc (cfr. Cassazione 4490/02). 4.8. Sul punto della rilevata nullità della clausola anatocistica inserita nel contratto da cui deriva il credito azionato in via monitoria dall'istituto, la sentenza impugnata resiste dunque a censura. 5. Non diverso esito hanno anche le residue due doglianze formulate dal Credito ricorrente. 5.1. In particolare la denuncia di violazione degli articoli 1367 Cc e 10 legge 154/92 - con la quale si addebita alla Corte territoriale di avere erroneamente escluso che per le fideiussioni stipulate in data anteriore alla legge 154 cit. il tetto massimo di garanzia, che ne condiziona l'ulteriore validità, possa essere anche "unilateralmente" fissato dalla Banca, come nella specie, l'istituto in concreto avrebbe fatto con lettera del 1976 si scontra contro l'accertamento in fatto, operato dai giudici a quibus, quanto alla riferibilità di quella missiva a fideiussione diversa da quelle azionate nel presente giudizio. Dal che propriamente l'inammissibilità della censura in esame per difetto di interesse. 5.2. A sua volta, anche la statuizione conclusiva della sentenza d'appello secondo cui non era risultato, nella specie, possibile l'accertamento del credito azionato nei confronti dei fideiussori "per non avere l'istituto assolto pienamente al suo onere probatorio" si sottrae al sindacato di legittimità, come sollecitato nella parte finale del ricorso, per la sua attinenza all'area delle valutazioni, relative alle risultanze probatorie, riservate alla discrezionalità di giudizio del giu-

dice del merito. Né l'istituto ricorrente può fondatamente sostenere che la rilevazione di ufficio, solo in fase di appello, della questione di nullità della capitalizzazione degli interessi lo abbia ostacolato nella sua attività difensiva. Poiché la Corte territoriale al fine di accertare quanto effettivamente dovuto alla banca (con detrazione delle voci indebite) ha disposto apposita Ctu e, nel corso delle operazioni peritali, l'istituto ha avuto evidentemente modo di documentare (cosa che secondo i giudici a quibus non ha fatto in modo compiuto) le proprie ragioni creditorie. 6. Il ricorso va integralmente, pertanto, respinto. 7. La stessa particolare rilevanza della questione centrale, prospettata con l'odierno ricorso, costituisce giusto motivo di compensazione tra le parti di questo giudizio di cassazione.

La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese.

Le banche dati ed i "cattivi pagatori"

Nessun contratto o entità finanziaria avverte il cliente del fatto che ritardi, mancati pagamenti o altre morosità possono avere ripercussione (troppo spesso automaticamente) sulle informazioni personali che il sistema finanziario mette in circolo per gli operatori del settore.

Ci si può così ritrovare iscritti negli elenchi dei cattivi pagatori. In tal caso, ecco la procedura per iniziare a risolvere il problema.

DLG 196 del 2003 (PRIVACY) e INFORMAZIONI DETENUTE IN BANCHE DATI

- Primo obbiettivo: venire a conoscenza del nome e dell'indirizzo della banca dati che detiene le informazioni. Occorre, perciò, interrogare la prima entità finanziaria che ci ha rifiutato il prestito.
- Secondo obbiettivo: entrare in possesso delle informazioni. Occorre, perciò, pretendere dalla banca dati l'invio di tutte le informazioni detenute sulla nostra persona.
- Terzo obbiettivo: entrati in possesso delle informazioni occorre verificarle. Se ci sono errori e/o omissioni si dovranno richiedere le dovute correzioni. Se le informazioni false o inesatte hanno causato dei danni, si potranno chiamare in causa e la finanziaria fonte delle suddette informazioni e la banca dati che le ha pubblicizzate.
- Quarto obbiettivo: una volta ottenuta la correzione delle informazioni, se il sistema finanziario non ha nulla da pretendere da noi (se, cioè, nessuno accampa più crediti non onorati nei nostri confronti) chiederemo la cancellazione di ogni informazione che ci riguarda. Si ricordi che l'Autorità Garante dei dati personali ha imposto alle banche dati l'eliminazione (entro un anno dal pagamento di ogni debito) delle informazioni relative a situazioni di contenzioso sanate definitivamente.

Se, nonostante la richiesta, la banca dati non intende dar seguito alla cancellazione, occorrerà denunciare il fatto alla Autorità garante dei dati personali e chiedere un intervento nei confronti della banca dati.

Riportiamo il fac simile della prima lettera mirante a conoscere la banca dati di riferimento. Le altre lettere sono di semplice compilazione. È importante che la corrispondenza venga sempre inviata a tutti gli indirizzi sottoindicati.

Raccomadata A.R.	Al Presidente della società finanziaria/ banca (Indirizzo della sede legale) Capcittà
p.c. (posta normale)	Ufficio vigilanza della Banca d'Italia Via Nazionale, 91 00184 ROMA
p.c. (posta normale)	Spett. Autorità garante dei dati personali Piazza di Montecitorio, 121 00186 ROMA
p.c. (posta normale)	ADUSBEF Via Farini, 62 00185 ROMA
Oggetto: Richiesta documen	atazione ex dlg 196 del 2003.
Egregi signori, il sottoscritto	
nato a	il,
residente in	
tutte le informazioni sulla si	el 2003, chiede che gli siano inviate, con cortese urgenza ua persona detenute nella Vs. banca dati. Qualora la Vs. specifica banca dati, vogliate fornirci gli estremi della o. ortese ed urgente riscontro.
NOME E COGNOME	
INDIRIZZO TELEFONO	

Riportiamo la posizione del Garante della Privacy circa il problema delle informazioni circolanti.

Credito al consumo e garanzie per i consumatori.

Garante privacy. N. 251 del 4 - 10 aprile 2005

Solo dati esatti ed aggiornati nei sistemi di informazioni creditizie

I dati personali contenuti nei sistemi di informazioni creditizie devono essere esatti, aggiornati e riguardare solo rapporti di credito al consumo. Il cittadino ha sempre il diritto di chiedere la rettifica dei dati e far correggere le informazioni che lo riguardano raccolte in queste grandi banche dati e consultate da istituti di credito e finanziarie prima di concedere un prestito. I sistemi di informazioni creditizie, che hanno sostituito a partire dal gennaio di quest'anno le cosiddette "centrali rischi" private, sono banche dati, gestite da società private, nelle quali vengono conservate informazioni sui rapporti finanziari o eventuali morosità dei consumatori. Ogni volta che devono concedere un mutuo o un finanziamento, banche e finanziarie consultano questa banche dati per verificare l'affidabilità del cliente.

Il principio, già più volte affermato, è stato ribadito dal Garante in occasione dell'esame di un ricorso. La questione non era formale perché la presenza di un dato errato o non aggiornato nei Sic può comportare, tra le altre conseguenze, anche il rifiuto di un prestito. Disavventura toccata ad un consumatore al quale era stato negato un finanziamento poiché dalla consultazione degli archivi informatici risultava "protestato". Stesso nome e cognome che si differenziava solo per una vocale da quello della persona realmente protestata, una sostanziale omonimia costata molto cara. Inutili le lamentele e i tentativi di chiarimento: nessun finanziamento e una corretta situazione da ripristinare.

Dopo una prima istanza, in cui il consumatore chiedeva che il suo nominativo fosse cancellato dalla banca dati e non fosse più associato all'assegno protestato, estraneità dimostrata anche dalla certificazione che aveva allegato, ha ricevuto una risposta nella quale la società declinava ogni responsabilità sull'accaduto e lo invitava a rivolgersi a Infocamere, società consortile che gestisce la base dati di tutte le camere di commercio italiane. Insoddisfatto della risposta e vedendo allungarsi i tempi di soluzione del problema, il consumatore ha presentato ricorso al Garante.

A seguito di una formale richiesta di informazioni dell'Autorità, il Sic, pur continuando a sostenere la legittimità del proprio operato, dichiarava infatti di essersi limitata ad estrarre le informazioni relative al protesto attraverso la consultazione del Registro unico informatico gestito da Infocamere (utilizzando come chiave di ricerca il codice fiscale). Dichiarava, inoltre, in considerazione della singolarità della vicenda e seguito di altri accertamenti effettuati, di aver rimosso cautelativamente il nominativo del ricorrente dalla propria banca dati e di aver segnalato il caso ad Infocamere. Nel frattempo, anche la Camera di commercio di Roma trasmetteva all'Ufficio del Garante una visura a livello nazionale dalla quale non risultavano protesti a carico del ricorrente comunicando che l'annotazione negativa che era stata erroneamente attribuita riguardava un altro nominativo, seppure diverso solo per una vocale.

Nel corso del procedimento il Garante non ha comunque rilevato altri profili di illiceità nel trattamento dei dati da parte del Sic. La società, infatti, aveva utilizzato informazioni provenienti da pubblici registri che i soggetti privati possono trattare anche senza il consenso degli interessati e poiché la società ha confermato di aver rimosso le informazioni personali del ricorrente dalla propria banca dati, accogliendone così le richieste, ha definito il ricorso dichiarando non luogo a provvedere.

13° TREDICESIMO ARGOMENTO FIDEIUSSIONE E GARANZIE

Con la firma di una fideiussione, il garante assume un impegno personale e patrimoniale verso il creditore (spesso una banca) garantendo l'adempimento degli obblighi del debitore (garantito). Se il garante è una società, occorre che lo statuto di questa preveda espressamente la possibilità di sottoscrivere fideiussioni. Il fideiussore è obbligato in solido con il debitore al pagamento del debito; è però possibile accordarsi in modo che il fideiussore sia obbligato a pagare solo dopo che il creditore garantito abbia richiesto il pagamento al debitore principale.

Se il fideiussore paga il debito del garantito acquisisce tutti gli eventuali diritti che il debitore aveva nei confronti del debitore.

La fideiussione è valida anche se il garantito non ne è a conoscenza, ma ha validità solo se è valida l'obbligazione principale (quella che impegna il debitore al creditore).

Per le fideiussioni rilasciate ad una banca, va ricordato che fino all'entrata in vigore della legge sulla trasparenza (154/92), gli istituti di credito erano soliti farsi rilasciare fideiussioni senza limiti d'importo, a garanzia di tutte le posizioni debitorie, presenti e future, dell'affidato, con la condizione espressa che sarebbero state considerate valide anche in caso di invalidità dell'obbligazione principale (fideiussioni omnibus), vietate oggi dall'articolo 10 della citata legge del 1992.

Il Testo unico delle leggi in materia bancaria, entrato in vigore il 1° gennaio 1994, ha assorbito la legge 154/92, tranne il suo ultimo articolo(art. 10) sulle fideiussioni:

Legge 154/92 - Art. 10. Fideiussione.

- 1. L'art. 1938 del codice civile è sostituito dal seguente: "Art. 1938 (Fideiussione per obbligazioni future o condizionali). La fideiussione può essere prestata anche per un'obbligazione condizionale o futura con la previsione, in questo ultimo caso, dell'importo massimo garantito".
- 2. All'art. 1956 del codice civile è aggiunto il seguente comma: "Non è valida la preventiva rinuncia del fideiussore ad avvalersi della liberazione".

Codice Civile Art. 1956. - Liberazione del fideiussore per obbligazione futura. Il fideiussore per un'obbligazione futura (1938) è liberato se il creditore, senza speciale autorizzazione del fideiussore, ha fatto credito al terzo, pur conoscendo che le

condizioni patrimoniali di questo erano divenute tali da rendere notevolmente più difficile il soddisfacimento del credito (1461. 1844, 1850.1887, 1959).

Non è valida la preventiva rinuncia del fideiussore ad avvalersi della liberazione (1). (1) Il presente comma è stato introdotto all'art. 10 della legge 17/2/92, n. 154 che ha dettato norme per la trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari. Tale articolo ha prodotto i suoi effetti dopo 120 giorni dalla data di entrata in vigore della suddetta legge, pubblicata sulla G.U. del 24/2/92, n. 45.

ATTENZIONE: Accortezze in merito alle fideiussioni

- 1) Se si è deciso di prestare una fideiussione, all'atto della firma mai sottoscrivere moduli in bianco. Pretendere sempre la definizione di tutte le parti da riempire, specie quella relativa all'importo da garantire. Per legge si ha diritto ad ottenere una copia dell'impegno sottoscritto.
- 2) Ricordare che è diritto-dovere del fideiussore informarsi sull'andamento del rapporto creditore-debitore. Pertanto la banca non può opporsi a richieste di informazioni del fidefacente.
- 3) Ricordare che non è sufficiente la dichiarazione del debitore o una lettera di recesso per essere disobbligati. A fronte della richiesta di recesso dalla fideiussione, prima di svincolare chi ha prestato la garanzia, la banca chiede di norma il rientro immediato della posizione debitoria: se il rientro avviene, la fideiussione può essere liberata, altrimenti la banca creditrice potrà aggredire il garante. Se però il garante intenzionato a recedere presenta alla banca un nuovo fidefacente, l'istituto di credito può svincolarlo se valuterà il nuovo garante equipollente al vecchio.
- 4) Se, prima dell'entrata in vigore della legge 154 (febbraio 1992), si è sottoscritta una fideiussione "omnibus" (cioè praticamente illimitata in quanto a garanzia di ogni rapporto creditore-debitore e senza quindi la definizione dell'importo massimo garantito) e la banca non ha provveduto ad indicare e comunicare quel valore, occorre contattare l'istituto di credito per quantificare l'importo della garanzia.
- 5) Si ricordi che il fideiussore può opporre al creditore tutte le eccezioni che a questo avrebbe potuto opporre il debitore (art 1945 c.c); quindi anche errori contabili, violazioni di legge, vizi di forma, mancate comunicazioni ecc.

Nonostante la legge 154/1992, sulla trasparenza bancaria, abbia introdotto alcune importanti norme di carattere imperativo, quale la necessità ex art. 1938 c.c. di indicare un importo massimo garantito in una fideiussione per obbligazione futura e il secondo comma dell'art. 1956 c.c., molte sono ancora le posizioni di vantaggio dell'Istituto di Credito ("...Non è valida la preventiva rinuncia del fideiussore ad avvalersi della liberazione"). Ci limitiamo a ricordare:

- la trasmissibilità agli eredi dell'obbligazione fideiussoria,
- la dispensa per la banca di agire ex art. 1957 c.c.,

- la clausola di pagamento a prima richiesta,
- la deroga alla responsabilità sussidiaria dei beni personali dei coniugi.

Antitrust boccia il testo negoziale predisposto per le fideiussioni da ABI ed alcune associazioni di utenti.

La delicata questione della fideiussione è stata oggetto di una recente sentenza di condanna dell'Antitrust, al quale Bankitalia aveva chiesto un parere in merito, che ha bocciato uno schema negoziale approntato dall'ABI con l'accordo di alcune associazioni di utenti. Data la particolare gravità della vicenda, riportiamo integralmente il testo del provvedimento.

ANTITRUST - Provvedimento I584 - ABI: CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO PER LA FIDEIUSSIONE A GARANZIA DELLE OPERAZIONI BANCARIE

Bollettino n. 17/2005 - Procedimenti collegati (articoli della legge 287/90)

- 20_3-Parere reso alla Banca d'Italia (esito: Parere-Violazione articolo 2)

Testo Provvedimento

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO NELLA SUA ADUNANZA del 20 aprile 2005;

SENTITO il Relatore Dottor Antonio Pilati;

VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287;

VISTO il provvedimento della Banca d'Italia n. 236/A, adottato in data 8 novembre 2003, con il quale è stato disposto l'avvio di un'istruttoria ai sensi degli articoli 2 e 14 della legge citata, nei confronti dell'Associazione Bancaria Italiana, relativamente allo schema negoziale di condizioni generali di contratto relativo alla "fideiussione a garanzia delle operazioni bancarie" che regola i rapporti banca-clienti;

VISTO il provvedimento della Banca d'Italia n. 249/A, adottato in data 8 aprile 2004, con il quale il termine di conclusione del procedimento è stato prorogato al 31 ottobre 2004;

VISTA la richiesta di parere della Banca d'Italia, ai sensi dell'articolo 20, comma 3, della legge citata, pervenuta in data 25 marzo 2005, integrata con la documentazione pervenuta in data 1° aprile 2005;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

I. PREMESSA

In data 25 luglio 2003 la Banca d'Italia ha inviato all'Autorità, ai fini dell'emanazione del parere di cui dall'articolo 20, comma 3, della legge n. 287/90, il testo degli schemi contrattuali uniformi predisposti dall'Associazione Bancaria Italiana (di seguito ABI) e da alcune associazioni di consumatori [Associazione Italiana Difesa

Consumatori e Ambiente – ADICONSUM, Associazione per la Difesa e l'Orientamento dei Consumatori – ADOC, Associazione Nazionale Consumatori e Utenti – FEDERCONSUMATORI, Cittadinanzattiva, Confederazione Generale dei Consumatori – CONFCONSUMATORI, Lega Consumatori ACLI, Movimento Consumatori – MC, Movimento Difesa del Cittadino – MDC e Unione Nazionale Consumatori – UNC.], e denominati "Fideiussione a garanzia delle operazioni bancarie (fideiussione omnibus)", "Condizioni generali per l'utilizzo della carta di credito" e "Servizi di investimento – disposizioni comuni".

Tali schemi negoziali sono stati trasmessi nella versione definitiva elaborata dall'ABI in data 11 luglio 2003, al fine di tenere conto delle modifiche suggerite dalla Banca d'Italia stessa, nei mesi di aprile e maggio 2003, per rimuovere alcune previsioni suscettibili di restringere la concorrenza nel settore dei servizi bancari. Relativamente alla fideiussione omnibus, le modifiche riguardano: i) l'applicabilità dell'articolo 1948 c.c. (obbligazione del fideiussore del fideiussore) ai rapporti tra fideiussore e banca; ii) la limitazione della deroga all'articolo 1957 c.c. alla sola indicazione dei tempi per proporre le istanze nei confronti del debitore principale; l'obbligo di rendere nota al fideiussore la risoluzione del contratto della banca con il debitore principale.

În data 8 novembre 2003, la Banca d'Italia, previo parere dell'Autorità reso in data 22 agosto 2003 che rilevava possibili aspetti restrittivi della concorrenza e prospettava l'esigenza di avviare la procedura istruttoria, ha deliberato di avviare un'istruttoria relativa allo schema negoziale "Fideiussione a garanzia delle operazioni bancarie (fideiussione omnibus)", che regola i rapporti banca-cliente [Gli schemi relativi alle "Condizioni generali per l'utilizzo della carta di credito" e ai "Servizi di investimento – disposizioni comuni" sono stati oggetto dell'istruttoria I592, Associazione Bancaria Italiana, conclusasi in data 28 ottobre 2004, in Boll. n. 44/04. Lo schema negoziale oggetto del presente parere, invece, riguarda un mercato riservato all'attività delle banche dalla normativa bancaria, in quanto la fideiussione a garanzia delle operazioni bancarie costituisce un contratto accessorio al rapporto principale relativo al finanziamento che la banca eroga al proprio cliente.].

In data 25 marzo 2005, la Banca d'Italia ha chiesto all'Autorità di esprimere il proprio parere in merito a tale schema contrattuale.

II. LA PARTE

L'ABI è un'associazione senza scopo di lucro, alla quale aderiscono la quasi totalità delle banche nonché un ampio numero di altri intermediari finanziari, operanti sul territorio nazionale. In particolare, al dicembre 2003, l'ABI riuniva più di 700 banche e 250 intermediari finanziari (società finanziarie, di leasing, di factoring e di intermediazione mobiliare). Al fine di perseguire il proprio compito istituzionale, l'ABI predispone, fra l'altro, schemi negoziali relativi a condizioni generali di contratto che le banche possono utilizzare nei rapporti con la clientela.

III. L'ACCORDO FIDEIUSSIONE OMNIBUS

La fideiussione è il contratto con il quale un soggetto estraneo al rapporto di credito (fideiussore) presta al creditore (in questo caso, la banca) una garanzia in favore del debitore, impegnandosi a rimborsare il debito nel caso in cui ciò non venga fatto dal debitore. Lo schema contrattuale relativo alla fideiussione omnibus predisposto dall'ABI contiene la definizione dei diritti e degli obblighi della banca creditrice e del soggetto che presta garanzia (fideiussore), a beneficio di qualunque obbligazione, presente o futura, per un importo massimo determinato, assunta dal debitore della banca.

Per le banche aderenti all'ABI, l'adozione dello schema di contratto notificato costituisce una facoltà, dato che – secondo quanto dichiarato dall'ABI alla Banca d'Italia e ribadito nel corso dell'istruttoria – esso non ha natura vincolante né obbligatoria per le banche che sono libere di predisporre schemi contrattuali diversi da quello in questione.

Il contratto standard oggetto del presente procedimento è composto da 13 articoli che definiscono l'oggetto della garanzia (articolo 1), gli obblighi del fideiussore (artt. 2, 3, 4, 6, 7, 8 e 10), gli obblighi della banca (articolo 5), le facoltà della banca (artt. 9, 11 e 12), nonché le clausole non applicabili ai fideiussori che rivestono la qualità di consumatori ai sensi dell'articolo 1469-bis, comma 2, c.c. e prestano garanzia a favore di soggetti aventi la medesima qualità (articolo 13).

Le clausole sulle quali si è incentrata l'istruttoria della Banca d'Italia.

L'istruttoria condotta dalla Banca d'Italia si è incentrata sulle clausole dello schema Fideiussione omnibus che configurano in capo al fideiussore e a favore della banca obblighi non previsti nella disciplina codicistica della fideiussione. In particolare, la Banca d'Italia ha sottolineato che, ai fini di tutela della concorrenza, la disciplina derogatoria contenuta nello schema negoziale predisposto dall'ABI assume rilievo per il potenziale effetto di standardizzazione dell'offerta insito nella deliberazione di un'associazione di imprese, laddove, determinando oneri aggiuntivi a carico del prestatore della garanzia valutabili in termini indirettamente economici, appare idonea a favorire la diffusione uniforme su tutto il territorio nazionale di clausole che potrebbero non contemperare in modo equilibrato gli interessi delle parti.

In particolare, la Banca d'Italia ha mostrato sostanzialmente di condividere quanto espresso nel citato parere dall'Autorità, soffermandosi sugli obblighi ulteriori e diversi rispetto a quelli di garanzia dell'adempimento di obbligazioni assunte dal debitore in forza di rapporti creditizi cui accede la fideiussione, derivanti dagli articolo 2, 6–8 dello schema contrattuale.

10. Più specificamente, la Banca d'Italia ha considerato che lo schema negoziale predisposto dall'ABI prevede una clausola di reviviscenza della fideiussione a fronte di vicende estintive o di cause di invalidità del rapporto principale, soltanto esemplificativamente indicate (articolo 2). Precisamente, lo schema delinea la permanenza dell'obbligazione fideiussoria laddove prevede che "il fideiussore si impegna altresì a rimborsare alla banca le somme che dalla banca stessa fossero state incassate in pagamento di obbligazioni garantite e che dovessero essere restituite a seguito di annullamento, inefficacia o revoca dei pagamenti stessi, o per qualsiasi altro motivo". Inoltre è previsto che la garanzia del fideiussore sia estesa anche agli obblighi di restituzione del debitore derivanti dall'invalidità del rapporto principale, in quanto "qualora le obbligazioni garantite siano dichiarate invalide, la fideiussione garantisce comunque l'obbligo del debitore di restituire le somme allo stesso erogate" (articolo 8).

Ad esito dell'istruttoria, è emerso che le due disposizioni divergono dalla disciplina codicistica e introducono, altresì, in capo al fideiussore obblighi di garanzia ulteriori e diversi rispetto a quelli nascenti dal rapporto creditizio originariamente garantito. Pertanto, entrambe le clausole sono risultate idonee a rendere più gravosa la posizione del fideiussore, rafforzando al contempo quella della banca.

L'istruttoria ha inoltre considerato che lo schema predisposto dall'ABI presenta come clausola standard la rinuncia del fideiussore ai termini previsti dall'articolo 1957 c.c., affinché la banca possa far valere l'obbligazione di garanzia dopo la scadenza di quella principale, stabilendo che "i diritti derivanti alla banca dalla fideiussione restano integri fino a totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore, senza che essa sia tenuta ad escutere il debitore o il fideiussore medesimi o qualsiasi altro coobligato o garante entro i tempi previsti, a seconda dei casi, dall'articolo 1957 c.c., che si intende derogato" (articolo 6).

Anche tale clausola è risultata essere peggiorativa rispetto alla disciplina posta dal codice civile che lega la permanenza del vincolo in capo al fideiussore, dopo la scadenza dell'obbligazione principale, al fatto che il creditore proponga le sue istanze nei confronti del debitore entro un breve termine predefinito (sei mesi o due, a seconda dei casi). Per effetto di quanto previsto dallo schema, la banca creditrice si troverebbe nella più agevole condizione di poter proporre le proprie azioni per un tempo sensibilmente più lungo, coincidente con il termine di prescrizione, ciò che si traduce in un'estensione del vincolo del fideiussore.

Lo schema prevede altresì un generale obbligo di pagamento "a prima richiesta", in base al quale "il fideiussore è tenuto a pagare immediatamente alla banca, a semplice richiesta scritta, quanto dovutole per capitale, interessi, spese, tasse ed ogni altro accessorio" (articolo 7, comma 1). Tale clausola consente al fideiussore di opporsi al pagamento soltanto dopo averlo, magari indebitamente, effettuato e appare costituire, ad avviso della Banca d'Italia, una disciplina derogatoria rispetto a quella dettata dall'articolo 1945 c.c., secondo il quale il fideiussore può opporsi al pagamento immediato facendo valere le eccezioni spettanti al debitore principale.

L'istruttoria condotta dalla Banca d'Italia ha poi evidenziato la criticità della clausola che, salvo patto contrario, esclude l'applicazione delle citate clausole di cui agli articoli 2 e 7, comma 1, alla garanzia prestata dal soggetto che riveste la qualifica di consumatore ai sensi dell'articolo 1469-bis, comma 2, c.c., in favore di altro soggetto avente la medesima qualifica, avendo agito "per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale" svolta (articolo 13 dello schema contrattuale). Anche in questo caso viene osservato che tale disposizione diverge dalla disciplina codicistica che estende la tutela di cui all'articolo 1469 bis c.c. ai casi in cui il contratto e' stipulato da un consumatore e una persona fisica o giuridica che agisce per scopi inerenti alla propria attività d'impresa (quale appunto una banca). Ciò implica che l'articolo 13 dello schema attenua la tutela del consumatore stabilita dal codice civile.

L'istruttoria è stata anche volta a verificare se l'aggravio della posizione del fideiussore derivante dallo schema negoziale produca conseguenze economiche sul debitore, come indicato nel parere reso dall'Autorità in data 22 agosto 2003. L'Autorità riteneva, infatti, che il debitore potrebbe sopportare un costo complessivo superiore per ottenere un finanziamento, in conseguenza della minor propensione di terzi a prestarsi garanti, ciò che, in definitiva, ridurrebbe la facilità di accedere al credito bancario per il debitore principale. La predisposizione di norme contrattuali uniformi relative al contratto di fideiussione doveva essere valutata, quindi, anche sotto il profilo della sua capacità di influenzare le complessive condizioni di credito che i debitori si trovano a dover fronteggiare al momento del finanziamento.

Quanto a tali profili, relativi all'aggravio delle condizioni economiche del debitore principale per effetto dei maggiori oneri gravanti sulla posizione del fideiussore, nel corso dell'istruttoria sono state formulate richieste di informazioni ad alcuni istituti di credito, al fine di verificare l'incidenza economica sull'accesso al credito, sia quando la banca concedente è beneficiaria di una garanzia (fideiussione attiva), sia quando si presta essa stessa garante di un debito a favore di altra banca (fideiussione passiva).

IV. VALUTAZIONI

La fattispecie in esame interessa l'attività di erogazione del credito alle famiglie e alle imprese, effettuata dalle banche. Infatti, anche dall'istruttoria condotta dalla Banca d'Italia risulta che, allo stato, la fideiussione omnibus rappresenta per lo più un servizio accessorio a quello di finanziamento, il cui ottenimento può spesso essere addirittura subordinato alla prestazione di tale garanzia. In ragione poi della circostanza che l'attività dell'ABI si rivolge a tutti gli associati, presenti sull'intero territorio nazionale, la fattispecie realizza effetti in un ambito più esteso che sui singoli mercati rilevanti regionali degli impieghi bancari, riconducibile all'insieme di tutti i predetti mercati locali.

Data la natura di impresa delle banche aderenti all'ABI, quest'ultima si configura come un'associazione di imprese.

Lo schema di contratto relativo alla fideiussione omnibus, pertanto, in quanto predisposta e adottata dall'ABI, costituisce una deliberazione di un'associazione di imprese, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, della legge n. 287/90.

Ai sensi dell'articolo 2 di tale legge, sono vietate le intese che hanno per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza.

Lo schema di contratto predisposto dall'ABI in materia di fideiussione omnibus pro-

pone condizioni contrattuali uniformi per regolare i rapporti banca-cliente nell'accesso al credito assistito da questa forma di garanzia personale.

In via preliminare, si osserva che lo schema in esame sembra tradire la ratio delle modifiche introdotte dall'articolo 10 della 1. 17 febbraio 1992, n. 154 [Legge recante "Norme per la trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari"], al fine di introdurre garanzie a favore del fideiussore non previste in origine dal codice civile e porre fine al dibattito dottrinale e giurisprudenziale sorto in merito alla prestazione di una garanzia per un importo non determinato, né determinabile nel suo ammontare. Senza ripercorrere in dettaglio l'evoluzione di tale dibattito, ci si limiterà qui a ricordare che la l. n. 154/92 è intervenuta per ripristinare e garantire un equilibrio contrattuale anche nella fideiussione omnibus, parametrando l'esposizione del fideiussore sulla capacità patrimoniale del debitore principale e non su quella del fideiussore stesso. In particolare, l'articolo 10 della citata legge ha modificato e reso di natura imperativa due disposizioni del codice civile: l'articolo 1938, in cui si specifica che la fideiussione omnibus deve contenere l'indicazione dell'importo massimo garantito e l'articolo 1956 c.c., con l'aggiunta del secondo comma in cui si prevede la non validità di una preventiva rinuncia del fideiussore ad avvalersi della liberazione. È pur vero che la legge n. 154/92 è stata abrogata dall'articolo 161 del Decreto Legislativo 1° settembre 1993, n. 385, ma le novelle al codice civile sono state fatte salve.

Il regolamento contrattuale definito dall'ABI risulta, invece, nel suo complesso idoneo ad aggravare, come verrà più ampiamente esposto in seguito, la posizione del fideiussore rispetto a quella del debitore principale.

L'istruttoria ha confermato che, attraverso tale schema, e in particolare le clausole di reviviscenza e sopravvivenza della fideiussione (artt. 2 e 8), di preventiva rinuncia al termine di cui all'articolo 1957 c.c. (articolo 6) e di pagamento "a prima richiesta" (articolo 7), sulle quali si erano soffermati il parere dell'Autorità del 22 agosto 2003 e il provvedimento di avvio della Banca d'Italia, l'ABI dètta una disciplina significativamente non equilibrata degli interessi delle parti contraenti.

In questa prospettiva, l'argomentazione ripetutamente svolta dall'ABI, secondo cui lo schema non fa che avvalersi delle deroghe alla disciplina generale della fideiussione consentite dallo stesso codice civile, appare priva di pregio. Va rilevato, infatti, che lo schema predisposto dall'ABI non si limita ad avvalersi, puramente e semplicemente, di tali deroghe, ma, articolando in maniera dettagliata, come riconosciuto dalla stessa Banca d'Italia, il rapporto contrattuale, sceglie, fra le varie opzioni lasciate dal codice civile alle parti per esercitare la propria autonomia contrattuale, la soluzione più sfavorevole al fideiussore.

Ciò vale non soltanto con riferimento alle clausole sopra richiamate - in virtù delle quali il fideiussore: è esposto alle azioni della banca per un tempo indefinito e di gran lunga superiore a quello di legge (articolo 6 dello schema); può nuovamente essere tenuto alla prestazione, senza una nuova ed espressa manifestazione di volontà, ma

automaticamente, allo scadere o al venir meno dell'obbligazione principale (artt. 2 e 8); deve soddisfare comunque la pretesa della banca, senza potersi avvalere delle eccezioni ad essa opponibili dal debitore principale (articolo 7) - ma anche per altre clausole, per le quali lo schema delinea comunque una disciplina peggiorativa.

Tale è il caso, ad esempio, dell'articolo 13 dello schema che, come rilevato dalla Banca d'Italia, attenua la tutela del consumatore e dell'articolo 1, secondo cui la garanzia copre anche oneri, interessi, accessori, spese etc., senza fare salva la possibilità di patto contrario, invece contemplata dall'articolo 1942 c.c.. Rispetto a quest'ultima previsione, il regolamento negoziale risulta dunque idoneo a indurre tutte le banche a proporre l'estensione massima della garanzia.

Il peggioramento della posizione del fideiussore, oltre ad essere ben lontano dai principi della l. n. 154/92, riveste anche sicuro e specifico rilievo anticoncorrenziale, in linea con quanto affermato dalla stessa Banca d'Italia.

In proposito, si osserva che lo schema in esame interviene su profili tutt'altro che secondari delle condizioni di accesso al credito, in quanto la disciplina della fideiussione contribuisce a definire il grado di difficoltà di ottenimento della garanzia e, quindi, dello stesso accesso al credito. Peraltro, come si vedrà più ampiamente in seguito, essa si riflette su una parte importante degli impieghi bancari, soprattutto verso determinate categorie di soggetti.

In altri termini, dettando regole uniformi in materia di fideiussione omnibus, l'ABI è intervenuta su aspetti importanti delle dinamiche banca-cliente, sostituendosi all'autonomia contrattuale delle parti.

Lo schema in esame produce un effetto di standardizzazione delle condizioni commerciali, aventi chiara incidenza economica, che le banche applicano alla clientela e stabilisce regole che, per il loro grado di dettaglio, sono suscettibili di impedire quell'efficace forma di concorrenza rappresentata dalla differenziazione dell'offerta.

Infatti, le deliberazioni di associazioni di impresa, ancorché non formalmente vincolanti, esplicano comunque una funzione di orientamento delle condotte degli associati. Le norme predisposte dall'ABI non fanno eccezione a tale principio, in quanto,
come già affermato da questa Autorità con riferimento a comportamenti analoghi [Cfr.
provvedimento dell'Autorità relativo al caso I/592.], esse costituiscono quanto meno
un sicuro punto di riferimento e riducono il livello di incertezza circa il comportamento dei concorrenti sul mercato, risultando quindi suscettibili di uniformare aspetti
delle strategie commerciali dei soggetti che offrono i servizi interessati". Per altro
verso, le stesse Istruzioni di Vigilanza predisposte dalla Banca d'Italia invitano gli operatori del mercato a guardare agli schemi delle associazioni di categoria come fonte
integrativa della normativa vigente [Istruzioni aggiornate al luglio 2003, Titolo X,
Cap. I, Sez. I, punto 1.2), richiamate dal citato provvedimento relativo al caso I/592].
Infine, si ricorda che, come affermato anche dalla Banca d'Italia fin dal provvedimento di avvio, l'ABI si è spinta oltre la definizione di mere tracce indicative utili per le
banche nella redazione dei contratti, predisponendo testi contrattuali di dettaglio.

Ne discende che la puntuale disciplina contrattuale di questi profili, se lasciata alla libera determinazione della singola banca, avrebbe potuto costituire una forma di differenziazione dell'offerta a scopo concorrenziale.

A questo riguardo, va anche sottolineata la potenziale ampiezza dell'effetto di standardizzazione dell'offerta derivabile dallo schema negoziale, in ragione del fatto che l'ABI rappresenta l'intero sistema bancario italiano. L'istruttoria ha consentito, peraltro, di verificare che il contenuto del contratto standard, ed in particolare delle clausole oggetto della procedura, è sostanzialmente riprodotto nei contratti applicati dalle banche interpellate dalla Banca d'Italia.

In tale contesto, non appare nemmeno condivisibile la tesi dell'ABI secondo la quale la fideiussione omnibus, con le caratteristiche delineate dall'Associazione di categoria, sarebbe un contratto che risponde ad un'esigenza del mercato [Cfr. nota dell'ABI del 25 marzo 2005]. Infatti, l'ampia diffusione delle modalità contrattuali oggetto dell'istruttoria, già presenti in precedenti contratti uniformi predisposti dall'ABI stessa, non può essere considerato come un fenomeno "spontaneo" del mercato, ma piuttosto come il frutto dell'intesa stessa esistente tra le banche sul tema della contrattualistica comune.

La disciplina di dettaglio definita dall'ABI propone un insieme di deroghe alle norme codicistiche che incide sulla posizione del fideiussore, sotto il profilo dell'ampiezza e della durata degli obblighi su di esso gravanti, peggiorandola. Tali aspetti, che contribuiscono a definire l'onerosità della fideiussione, sono suscettibili di caratterizzare il rapporto commerciale tra la banca e la propria clientela.

Gli stessi dati raccolti dalla Banca d'Italia nel corso dell'istruttoria testimoniano della complessiva rilevanza del fenomeno della fideiussione. Risulta, in proposito, che le garanzie personali sono presenti nel 18% del totale dei crediti concessi dal sistema bancario nel 2003. Considerato che i finanziamenti di importo maggiore – destinati alle medie e grandi imprese – molto difficilmente possono essere assistiti da garanzie personali, risulta che il 18% del totale dei crediti erogati dal sistema bancario può rappresentare una parte molto importante del credito alla famiglia e alla piccola impresa. D'altro canto, la stessa ABI, nella memoria difensiva del 25 marzo 2005, riconosce che "la scelta della banca di cui avvalersi ben può essere allora influenzata dalla maggiore o minore severità delle condizioni di fideiussione" [Cfr nota dell'ABI del 25 marzo 2005, pag. 18].

Pertanto, iniziative di singoli operatori bancari, ispirate a una logica opposta rispetto a quella che caratterizza lo schema in esame, vale a dire al riequilibrio della posizione del fideiussore rispetto a quella della banca, sarebbero suscettibili di tradursi in una maggiore attrattività del servizio da questa offerto, in ragione dell'incidenza che le condizioni applicate al fideiussore hanno sull'accesso al credito e, dunque, sulla scelta del consumatore.

Trattasi di considerazioni non nuove, posto che, fin dal primo procedimento riguardante le Norme Bancarie Uniformi predisposte dall'ABI, si era messo in evidenza che

proprio la disciplina della fideiussione omnibus violava l'articolo 2 della 1. n. 287/90, in quanto riguardava la "fissazione di condizioni aventi incidenza economica, determinando un assetto significativamente non equilibrato degli interessi delle parti contraenti. Tali condizioni vanno pattuite dalle singole banche nei rapporti con la clientela, proprio per salvaguardare la possibilità del consumatore di operare una scelta tra gli intermediari sulla base dell'assetto economico definito dal contratto. I contratti bancari e finanziari sono necessariamente dettagliati e complessi e per la clientela assumono propriamente rilevanza gli elementi contrattuali che, insieme ad altri fattori esterni al contratto stesso, sono concretamente in grado di orientarne le scelte" [Caso I/105B, Associazione Bancaria Italiana, Parere dell'Autorità del 6 ottobre 1994 e provvedimento della Banca d'Italia del 3 dicembre 1994, entrambi in Boll. 48/94.]. In definitiva, la valutazione concorrenziale dello schema in esame non riposa, come ripetutamente sostenuto dall'ABI, sulla constatazione della sua difformità dal regime civilistico, profilo questo irrilevante dal punto di vista antitrust, quanto piuttosto, va ribadito, sulla previsione uniforme da parte dell'associazione di categoria di una disciplina di dettaglio che aggrava la posizione del fideiussore, incidendo sulla caratterizzazione dell'offerta bancaria.

Vale, infine, chiudere le osservazioni di carattere generale sottolineando che la portata restrittiva dello schema negoziale in esame, almeno per quanto riguarda gli articoli 7 (obbligo di pagamento a prima richiesta) e 8 (sopravvivenza della garanzia) avrebbe dovuto essere ben chiara all'ABI.

Lo schema negoziale in esame ripropone, infatti, sostanzialmente clausole già presenti nelle condizioni generali uniformi relative alle fideiussioni omnibus, da essa elaborate e diffuse con la circolare serie tecnica O, n. 20 del 17 giugno 1987. Quelle clausole, oggetto di una precedente istruttoria [Caso I/105B, cit., in particolare l'All. 2, fascicolo V.1, del procedimento I/105B.], erano state ritenute anche dalla Banca d'Italia lesive della concorrenza, in quanto espressione di uno standard uniforme che incideva in senso peggiorativo sulle condizioni economiche del complessivo servizio reso dalla banca.

Esse avrebbero dovuto essere modificate dall'ABI stessa, non certo reintrodotte o addirittura mantenute, come lascerebbe intendere l'assunto principale delle argomentazioni dell'ABI, ovvero che l'articolazione data alla fideiussione omnibus dallo schema negoziale in esame sia da lungo tempo in uso nel settore e richiesta dal mercato.

Al riguardo, vale peraltro richiamare quanto ampiamente esposto al paragrafo 19, in merito alle modifiche apportate agli articoli 1938 e 1956 c.c. dall'articolo 10 della l. n. 154/92. Le due norme stanno a significare che il legislatore ha voluto garantire il fideiussore dai rischi di un'eccessiva fiducia accordata sia al debitore principale sia al creditore. Ci si sarebbe, quindi, aspettato non che l'ABI reintroducesse o mantenesse norme già censurate, ma, al più, che introducesse una clausola finale di richiamo alla buona fede, sicché alla luce di quel principio debbano essere interpretate tutte

le altre norme negoziali e siano ad esso ispirati i comportamenti della banca.

Naturalmente, deve essere lasciata la libertà agli istituti bancari di formulare come meglio credono la proposta contrattuale sì da incentivare la concorrenza, anche sotto il profilo del miglior trattamento del garante. Così, a mero titolo esemplificativo, l'articolo 1 (oggetto della garanzia) avrebbe potuto essere congruamente integrato ed altrettanto il secondo comma dell'articolo 4 (recesso dalla garanzia). Ancora il richiamo alla buona fede avrebbe potuto essere effettuato nell'articolo 5 (informazione). Quanto ai problemi di natura concorrenziale posti da specifiche clausole dello schema negoziale, in particolare a quelle che stabiliscono la riviviscenza (articolo 2) e la sopravvivenza (articolo 8) della fideiussione rispetto al venir meno dell'obbligazione principale, la rinuncia al termine di cui all'articolo 1957 c.c. (articolo 6) e il pagamento a prima richiesta (articolo 7), la documentazione trasmessa consente di confermare alcune delle valutazioni formulate nel parere del 22 agosto 2003, riprese dal provvedimento di avvio della Banca d'Italia.

În particolare, nel citato parere, si evidenziava che, nel caso di specie, la standardizzazione dell'offerta, insita nell'elaborazione di uno schema negoziale uniforme a livello nazionale, fosse idonea ad aggravare la posizione del fideiussore. Ciò è risultato confermato dall'istruttoria, che ha sottolineato la divergenza in senso peggiorativo tra le clausole proposte in maniera uniforme dall'ABI e la disciplina codicistica. Inoltre nel parere si ipotizzava che, ove il fideiussore fosse stato un soggetto istituzionale, che opera verso corrispettivo (banca, assicurazione, società finanziaria etc.), il debitore sarebbe stato tenuto a pagare un maggior prezzo correlato ai rischi più elevati richiesti al fideiussore e che, in ogni caso, il debitore avrebbe trovato più difficile ottenere una garanzia e, dunque, un finanziamento.

Al riguardo non rileva l'affermazione dell'ABI che la fideiussione omnibus, nella maggior parte dei casi, viene rilasciata da un congiunto del debitore, direttamente interessato al finanziamento cui si riferisce, e che pertanto non si riscontrerebbero costi monetari aggiuntivi connessi alla fideiussione. Risulta infatti, dai dati della Banca d'Italia, che nel 28% dei casi la garanzia personale non è rilasciata da una persona fisica, ma da un soggetto professionale, e che quindi è rilasciata a titolo oneroso. Pertanto, anche questo caso, benché minoritario, ha una sua rilevanza.

In relazione al rimanente 72% dei crediti, per i quali le garanzie personali sono prestate da persone fisiche, si osserva comunque che l'effetto negativo sulle complessive condizioni di credito prospettato nel parere si realizza in modo anche più diretto che nel caso precedente. In particolare, laddove il fideiussore è costituito da un congiunto del debitore, e dunque nel caso ritenuto più frequente dalla Banca d'Italia, l'aggravamento della posizione del fideiussore si riverbera direttamente sul debitore, rendendo comunque le complessive condizioni di finanziamento più gravose.

Pertanto, sia che la fideiussione venga prestata professionalmente a titolo oneroso, sia che essa venga rilasciata senza corrispettivo da un soggetto direttamente interessato all'ottenimento del finanziamento, il peggiore trattamento del fideiussore, rispetto a

quanto previsto dal codice civile, incide negativamente sulle condizioni di credito, rendendolo più oneroso.

Non appare significativo lo studio della relazione che vige fra i tassi medi di interesse praticati e l'esistenza di una garanzia personale. Risulta, infatti, dal campione di banche censite, che non esiste una relazione univoca, per effetto della quale in presenza di garanzie personali i tassi di interesse sono maggiori o minori che in assenza di esse. Il fenomeno sembra potersi ricondurre alla circostanza che i finanziamenti per i quali viene richiesta una garanzia (che secondo la Banca d'Italia sono poco più della metà del totale dei crediti concessi dal sistema bancario nel 2003) sono per loro natura più rischiosi di quelli erogati senza garanzia. Per cui ci si aspetta che tali finanziamenti, per loro natura, siano erogati a tassi più elevati (ciò al fine di compensare la banca per il maggior rischio che sopporta). Ciò che sarebbe significativo, pertanto, è verificare – a parità di rischio – come cambia il tasso di interesse in presenza di una fideiussione. Questo, tuttavia, non è desumibile dai dati di cui si dispone.

Complessivamente appare comunque potersi affermare che la disciplina della fideiussione omnibus delineata dallo schema negoziale predisposto dall'ABI è idonea a determinare un aggravio economico indiretto, in termini di minor facilità di accesso al credito, e, nei casi di "fideiussioni a pagamento", accresce il costo complessivo del finanziamento per il debitore, che dovrebbe anche remunerare il maggior rischio assunto dal fideiussore.

Nella memoria finale presentata in data 25 marzo 2005, l'ABI ha sostenuto che la disciplina della fideiussione omnibus risultante dallo schema da essa predisposto non farebbe che riprendere i principi contenuti nel documento "Basilea 2" (di seguito anche Documento) [Documento elaborato dal Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria, Convergenza internazionale della misurazione del capitale e dei coefficienti patrimoniali: nuovo schema di regolamentazione, giugno 2004]. In particolare, tale documento richiederebbe che le garanzie personali rilasciate a favore delle banche siano fideiussioni omnibus e contengano clausole analoghe di pagamento "a prima richiesta", di copertura incondizionata e irrevocabile che ricordano le clausole di reviviscenza e sopravvivenza contenute nello schema in esame.

Al riguardo, non sembra possibile entrare nel merito della effettiva corrispondenza tra le clausole in esame e i principi contenuti nel documento Basilea 2, dato che, avendo l'ABI sollevato la questione solo il 25 marzo 2005, essa non è rientrata nell'ambito dell'approfondimento istruttorio.

Va, tuttavia, osservato che le indicazioni che si possono trarre dalle premesse del predetto Documento valgono a circoscrivere nettamente l'impatto di esso sullo schema di contratto "Fideiussione omnibus".

Infatti, lo schema negoziale e il Documento hanno destinatari diversi.

Il primo è diretto a tutte le banche associate all'ABI, indipendentemente dall'importanza economica e dall'ambito dell'attività svolta, mentre il secondo riguarda soltanto le banche attive a livello internazionale, che sono una minoranza delle associate ABI.

Inoltre, il Documento dètta criteri o principi minimi di indirizzo, individuati non per "prescrivere la forma e i dettagli operativi delle politiche e delle prassi bancarie di gestione del rischio", ma per definire il confine entro il quale le autorità di vigilanza dei vari Paesi interessati possono esercitare un certo grado di discrezionalità nella scelta delle modalità di applicazione, riconosciuta loro al fine di adattare quegli standard alle specificità dei mercati nazionali, nell'ambito di un corpo di principi comuni [Il Documento prosegue: "Il Comitato di vigilanza si attende che le autorità nazionali di vigilanza considerino l'osservanza dei requisiti minimi non tanto come un fine in sé, quanto come mezzo per assicurare l'integrità complessiva della capacità delle banche di fornire gli input necessari per il calcolo del capitale regolamentare".].

In questa prospettiva, soltanto l'Autorità di Vigilanza, quale soggetto deputato all'esercizio delle funzioni di vigilanza prudenziale - e non certo l'associazione di categoria - può definire in maniera dettagliata la disciplina dei rapporti banca-cliente, nell'esercizio della discrezionalità ad essa riconosciuta dal Documento.

Va poi osservato che la Banca d'Italia non ha evocato motivazioni attinenti alla stabilità del sistema, neppure quando nel 2003 ha chiesto all'ABI di apportare alcune modifiche alla versione originaria dello schema negoziale (supra, paragrafo 2) [Cfr. Allegato A, al documento di trasmissione della Banca d'Italia degli schemi contrattuali predisposti dall'ABI, pervenuto in data 25 luglio 2003].

In ogni caso, tali motivazioni avrebbero ben difficilmente potuto essere trattate nell'ambito della valutazione di un'intesa posta in essere dall'associazione di categoria. Esse, al più, avrebbero potuto essere prese in considerazione per l'eventuale definizione di un quadro di regole applicabili al sistema bancario, divenendo, così, comportamenti obbligatori, e non forme volontarie di coordinamento.

Conclusivamente, si ritiene che lo schema negoziale in esame presenti clausole idonee a restringere la concorrenza, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, della legge n. 287/90.

Alla luce delle precedenti considerazioni, sulla base della documentazione ricevuta; ESPRIME

il parere nei sensi di cui sopra.

Il presente parere verrà comunicato alla Banca d'Italia, ai sensi dell'articolo 20, comma 3, delle legge n. 287/90, e sarà successivamente pubblicato nel Bollettino.

14° QUATTORDICESIMO ARGOMENTO MUTUI FONDIARI. LA VICENDA DEI MUTUI USURARI.

(A) CARATTERISTICHE

Con il mutuo fondiario una banca concede al cliente un prestito per l'acquisto di un immobile sul quale accenderà una ipoteca a garanzia del rimborso di quanto dovuto secondo il contratto di mutuo sottoscritto.

I tassi di interesse che le banche richiedono per finanziare l'acquisto di una casa tramite l'accensione di un mutuo sono attualmente, in media, del 4 - 6 per cento sia per tassi variabili che fissi.

È, di norma, più conveniente il mutuo offerto dagli istituti di credito, rispetto a quello in vetrina presso finanziarie.

L'ITER BUROCRATICO DELLA PRATICA

- a) Acquirente e venditore formalizzano l'incontro delle due rispettive volontà sottoscrivendo un atto preliminare (compromesso) dove si individuano: l'immobile, il prezzo, le modalità di pagamento, l'importo versato come anticipo, le eventuali penalità a carico di chi recede.
- b) L'acquirente inoltra alla banca la domanda di mutuo, definendo la somma richiesta, il tipo di finanziamento (se in lire o in valuta), il tipo di tasso di interesse (se fisso o variabile), la durata del piano di ammortamento (minimo 5 anni), la cadenza delle rate (mensili, trimestrali o semestrali) [la valutazione delle varie tipologie verrà svolta a parte]. Al modulo di domanda verrà allegato il "compromesso" e, meglio anticipare la richiesta, tutta la documentazione da cui si possa definire la "capacità di rimborso " del futuro mutuatario (modello 740 con le relative quietanze di versamento ILOR/Irpef, cedolino dello stipendio ecc.) e i principali documenti catastali relativi all'immobile.
- c) L'ente erogante inizia l'istruttoria della pratica: valuterà la congruità della somma richiesta con il reddito del mutuatario e con il valore dell'immobile, definito da suoi periti o con valutazioni "a tavolino", o tramite sopralluogo tecnico. Valuterà altresì la presenza di eventuali "elementi" potenzialmente ostativi: abusivismo, acquisizioni per "donazione", mancanza di abitabilità ecc.

Durante questa fase è opportuno definire con puntigliosità e pignoleria l'elenco dei documenti necessari per il buon fine del finanziamento: una delle cause di allungamento dei tempi di erogazione deriva proprio dallo "stillicidio" circa i documenti che,

ad ogni visita o telefonata per conoscere lo stato della pratica, vengono immancabilmente domandati dall'ufficio che sta istruendo la pratica. Al limite, suggeriamo noi eventuali certificati che, pur se in un primo momento non vengono richiesti, potrebbero risultare indispensabili nel corso dell'istruttoria (abitabilità, eventuale domanda di condono, storico ventennale ecc.). Non si dimentichi che i termini temporali di erogazione indicati dalle banche decorrono dalla presentazione dell'ultimo documento richiesto, non dalla data della domanda.

- d) Valutata positivamente la pratica ed esaurite le formalità necessarie, l'ente mutuante prima di procedere all'erogazione chiede, alla parte venditrice l'autorizzazione ad iscrivere ipoteca sull'immobile. Questa richiesta (del tutto non giustificata)causa spesso una forte perplessità nel venditore, il quale si domanda perchè mai, sull'immobile ancora di sua proprietà e senza avere definitive certezze sul risultato finale della trattativa, dovrebbe permettere l'inserimento del pesante vincolo ipotecario. Ad esso puo opporsi. Va detto comunque che se la banca richiede quella autorizzazione al venditore vuol dire che la domanda di mutuo è praticamente accolta e l'accensione dell'ipoteca prima dell'atto di compravendita e' il tentativo di acquisire un eccesso di garanzia, derivando esclusivamente dalla necessità di far trascorrere alcuni giorni (undici) perchè il vincolo sia operativo. La decisione di finanziare l'acquirente è, infatti, già stata presa e l'iscrizione del vincolo la renderà operativa.
- e) A volte i due atti (di compravendita e di concessione del mutuo) sono contemporanei ed effettuati nella stessa seduta che vede presenti, oltre alle due parti direttamente interessate, la banca e il notaio. Dopo la lettura e le sottoscrizioni d'obbligo, il funzionario, tramite il notaio, consegna l'assegno al venditore; in genere l'acquirente non è formalmente coinvolto nell'atto che conclude l'erogazione dell'importo mutuato, la somma cioè non è consegnata a lui.

La sottoscrizione da parte dell'acquirente dell'atto d'acquisto può risultare, al di là del passo che si sta per compiere, momento delicatissimo: può accadere, infatti, che ci si trovi di fronte a variazioni non contrattate nelle caratteristiche del mutuo stesso, ad;esempio, circa la durata, il tasso, il tipo di ammortamento; o addirittura si possono scoprire" clausole non ben puntualizzate in precedenza.

Scoprire queste "novità" all'ultimo momento, cioè di fronte al notaio che legge in fretta, alla banca che non vuole ripensamenti, al venditore che vuole concludere ed incassare, vuol dire dover valutare, in situazione psicologica di difficoltà e in pochi secondi, le conseguenze delle variazioni scoperte e decidere se rinunciare all'acquisto o meno.

- **(B) SPESE DA AFFRONTARE** Oltre al tasso di interesse l'acquirente deve affrontare altre spese:
- 1. Spese di istruttoria (cioè per dare inizio alla pratica)
- 2. Spese di perizia effettuata dalla banca per valutare il valore
- 3. Pagamento del notaio, in media del 2 / 2,5 per cento del valore del mutuo;

- 4. Imposta sostitutiva del 2 per cento dall'agosto 2004 (prima di tale data era dello 0,25 per cento) del valore dichiarato dell'immobile;
- 5. Imposte a carico dell'acquirente (IVA ecc.).

Si ricordi che, se si tratta dell'acquisto della prima casa, una parte degli interessi pagati possono essere detratti dal reddito imponibile e pagare meno IRPEF. Il futuro proprietario dovra' pagare al comune di appartenenza l'Imposta Comunale sugli Immobili (ICI).

(C) SI DEVE SAPERE CHE...

Prima di sottoscrivere il "compromesso" con il venditore, l'acquirente deve sapere: che per ottenere il finanziamento possono passare anche due mesi (salvo imprevisti), perciò non è opportuno indicare tempi troppo stretti per il saldo della quota da pagare al venditore tramite l'accensione del mutuo;

che chi ha in corso di rimborso precedenti prestiti potrebbe avere difficoltà di finanziamento;

che lo stesso problema potrebbe avere chi è indicato dal sistema come "cattivo pagatore" per avere anche solo ritardato il pagamento di rate di precedenti prestiti; che alcune banche respingono la domanda di mutuo se l'immobile interessato:

- a) è pervenuto al proprietario attuale o ai precedenti (fino a 20 anni prima) tramite "donazione" perchè potrebbero sempre sorgere problemi di impugnazione della donazione stessa.
- b) ha subito ristrutturazioni per le quali la domanda di condono edilizio (per interventi in variazione del progetto costruttivo iniziale) non ha ancora una risposta affermativa dal Comune.

(D) DECISIONI DA PRENDERE

Occorre decidere l'importo da richiedere, sapendo (ad esempio in Italia) che :

- a) il finanziamento di norma non va oltre il 75/85 per cento del valore stimato da un perito della banca (può superarlo per l'acquisto della prima casa).
- b) le banche, in genere, non concedono mutui se l'importo annuo delle rate è superiore al 30 per cento del reddito annuo netto del richiedente.
- c) occorre decidere il tipo di tasso, considerando che non esiste una valutazione "a priori" che ci permetta di decidere se è più conveniente il fisso o quello variabile.

Si tenga comunque presente che optando per un tasso fisso si avrà un vantaggio qualora il mercato sospinga i saggi di interesse oltre il limite fissato dal nostro mutuo, mentre si pagherà di più della media qualora i suddetti saggi discendano sotto quel livello. Tutto ciò non accade con un tasso indicizzato: in nessun caso ci si troverà "fuori mercato" (né in positivo, né in negativo).

Dal punto di vista psicologico invece, con il tasso fisso si conosce a priori l'entità anche dell'ultima rata da pagare, mentre con quello variabile questa informazione non è concepibile ed inoltre occorre "ferrarsi" sul criterio di indicizzazione, cioè su i para-

metri che causano le variazioni, per poterne quanto meno comprenderne il meccanismo.

Sono ormai generalmente diffusi mutui con tassi definiti per i primi anni, da rivedere in seguito: in caso di forte incertezza sul tasso da scegliere, possono costituire un buon compromesso

In caso di opzione per il tasso variabile, quale accortezze occorre usare?

Anzitutto occorre cercare di comprendere gli elementi che concorrono alla indicizzazione del tasso (obbligatoriamente indicati nel contratto di mutuo) ed escludere tassativamente quegli istituti o enti finanziari che non indicano con precisione le variabili da prendere in considerazione. In alcuni casi, non molti e comunque da cancellare dall'elenco delle opzioni, vengono infatti indicati indefiniti criteri che verrebbero adottati in apposite sedute di appositi "comitati" che comunicheranno le variazioni di tasso; in altri, con vessazione vera e propria, il tasso viene definito come variabile, ma la banca impone un limite minimo sotto il quale il tasso non potrà mai scendere. È bene ricordare che alcuni istituti di credito offrono mutui fondiari con particolari tipologie di ammortamento come, ad esempio, quelli a rate crescenti (indicati per le giovani coppie che, si presume, hanno una ridotta capacità di rimborso all'inizio della vita coniugale) con rate iniziali più basse e rate finali più alte. A questo proposito è opportuno informarsi.

Si sappia che:

- a) con il tasso fisso l'entità della rata non varia per l'intero periodo di rimborso: l'ultima sarà uguale alla prima;
- b) con il tasso variabile la rata muta seguendo, grosso modo, l'andamento delle variabili del mercato finanziario;
- c) forse è opportuno valutare quei mutui che permettono di rivedere il tasso dopo qualche anno. Tale elasticità non è da sottovalutare.

(E) I DOCUMENTI DA PRESENTARE

La domanda di mutuo (il modulo è fornito dalla banca) prevede la presentazione di una serie di documenti:

-"Compromesso" e copia del precedente atto di acquisto

Dichiarazione dei redditi del richiedente

Certificato di residenza

Certificato di matrimonio con le annotazioni a margine

Certificati catastali tipici

Certificato di abitabilità

Certificato "Storico ventennale" per verificare la presenza di passaggi di proprietà per "donazione".

Con un po' di retorica, ma confortati dalla realtà, possiamo dire che la prima lira risparmiata da una famiglia italiana servirà per realizzare il sogno numero uno: avere

una casa di proprietà.

Se limitiamo l'analisi dell'andamento del mercato degli immobili agli ultimi venti anni abbiamo i seguenti valori:

FAMIGLIE ITALIANE - TITOLO DI GODIMENTO DELL'ABITAZIONE (Fonte ISTAT –Annuari Statistici)

	AFFITTO	PROPRIETÀ O ALTRO TITOLO (*)
1979	40,6 %	59,4 %
1984	34,3 %	65,7 %
1989	27,0 %	73,0 %
1994	22,8 %	77,2 %
1999	19,8 %	80,2 %
2002	18,7 %	81,3 %

^(*) Usufrutto, comodato ecc.

Ma, oltre ad evidenziare l'alta propensione degli italiani all'acquisto del bene considerato "numero uno" ed il fatto che oltre quattro quinti degli italiani hanno casa di proprietà, questi dati suggeriscono valutazioni di mercato specie sul versante della domanda. Si consideri infatti che nel 2001 (Censimento ISTAT) si contavano 21.503.088 famiglie e 26.525.873 abitazioni, è ben evidente che deve essere ben ponderato l'acquisto di immobili, oltre la casa di proprietà, con fini di investimento. ATTENZIONE

Il sistema bancario ha approfittato di questa italica propensione imponendo al "mutuo fondiario" (il tipo di prestito in assoluto più garantito per la banca) caratteristiche finanziarie e contrattuali costantemente a suo vantaggio.

Sulla durata, ad esempio: obbligando di fatto a tempi di rientro (permanenza del rischio per chi ha prestato danaro) sempre più corti: in Italia la vita media di un mutuo è di 12 anni; nel nord Europa è di 20; in Giappone, dove si offrono mutui anche a 75 anni, è di 40. Ma anche nelle procedure di accesso al servizio: il tasso definitivo, quello che comparirà sul contratto, verrà fissato dalla banca - e conosciuto dal cliente solo all'atto della stipula, quando ci verrà comunicato che, rispetto alle indicazioni iniziali, esso è cresciuto di tot punti: prendere o lasciare. In pochi secondi dobbiamo decidere se accettare o andarcene, annullando spese, preoccupazioni, energie e tempo dedicati alla faccenda. In genere si è costretti a mandare giù il rospo.

Ancora vessazioni nei termini contrattuali: tassi variabili liberi di salire ma non scendere sotto un dato valore; penali per il rimborso anticipato non definite, ma di entità variabile, soggette a meccanismi tali da quantificarle a livelli del 30 e anche del 40 per cento del capitale residuo. Illegittimi, quindi, poiché impediscono l'esercizio di un diritto sancito dall'articolo 40 del Testo unico delle leggi in materia bancaria (in

vigore dal 1° gennaio 1994) ed in violazione dello stesso perché non rapportate al capitale da rimborsare, ma a parametri che non permettono la valutazione dell'impegno contrattuale che stiamo per assumere.

Recita infatti l'art.40 del Testo Unico:

"1) I debitori hanno facoltà di estinguere anticipatamente, in tutto o in parte, il proprio debito, corrispondendo alla banca un compenso, contrattualmente stabilito, correlato al capitale restituito anticipatamente". ---omissis---

È la vicenda che ha occupato – cinque sei anni fa - i detentori di mutui a tasso fisso stipulati prima del 1997, costretti a subire proposte di revisione, costose ed ingiustificate, di contratti che certo non possono definirsi "in buona fede".

La problematica relativa alla usurarietà del tasso di un mutuo è stata, infine, interpretata dalla legge 24/2001 (governo Amato) la quale stabilisce che la valutazione di usurarietà va effettuata all'atto della sottoscrizione del mutuo: se in quel momento il tasso concordato non supera la soglia d'usura vigente nel trimestre di stipula, il tasso non potrà mai essere considerato usurario, anche se, in periodi successivi, dovesse risultare superiore alle soglie d'usura in vigore. La stessa legge riconduce all'8 per cento i tassi dei mutui purché accesi per l'acquisto della prima casa, non di lusso, non superiori a 150 milioni (vecchie lire) ed a tasso fisso. Definisce, infine, nel 9,96 per cento il livello massimo a cui ricondurre i tassi di mutuo con caratteristiche differenti da quelli indicati per l'8 per cento.

Queste considerazioni vogliono essere di stimolo perché gli utenti bancari rivedano l'immagine che comunemente si ha della banca: non più luogo dove entrare con il berretto in mano, ma negozio di denaro, in grado di permettere l'incontro di chi offre capitali in deposito e chi chiede prestiti.

In tale ottica, chi richiede un mutuo farà in maniera di:

richiedere il testo del contratto, qualche giorno prima della stipula, per poterne prendere attentamente visione; non si dimentichi che la consegna del testo è indicata tra le nuove norme di trasparenza in vigore dal 1° ottobre 2003;

definire con precisione modi, tempi e costi della pratica, dell'istruttoria, della perizia. non sottoscrivere contratti che prevedano tassi liberi di crescere ma bloccati verso il basso:

non sottoscrivere mutui a tasso variabile se non sono indicati meccanismi oggettivi e rilevazioni specifiche per la sua variazione: in loro assenza, l'andamento è lasciato alla completa discrezione della banca;

verificare per tempo che le caratteristiche del contratto che si andrà a firmare siano quelle richieste (tipo di tasso, durata, periodicità delle rate ecc.) per non avere spiacevoli sorprese all'atto della firma (davanti ad un notaio frettoloso, ad un funzionario di banca sbrigativo, al venditore insofferente);

definire (o cercare di definire) il tasso finale o, quanto meno, i termini temporali di stipula. Con la consegna dell'ultimo documento richiesto dalla banca, infatti, terminano le nostre incombenze. A quel punto devono essere definiti con un certo margine di certezza i tempi di conclusione della pratica. È opportuno, in questa fase, non recarsi in banca da soli, ma trattare ed avere contatti avendo la possibilità di poter eventualmente contare su testimonianze a favore.

Altre accortezze, oltre le precedenti, devono essere adottate da chi, già titolare di mutuo, deve affrontare il problema della estinzione e della riaccensione ai tassi correnti se più vantaggiosi di quelli definiti a suo tempo in contratto.

MUTUI IN CONTENZIOSO

La sentenza di Cassazione (n° 2593 del 20.2.03) sull'illecita applicazione dell'anatocismo sui mutui, oltre a bloccare le esecuzioni immobiliari in corso, apre la strada a migliaia di rimborsi!

Secondo recenti stime su dati Istat e segnalazioni degli uffici notarili,nel 2002 le compravendite immobiliari sarebbero state 830.000 mentre le ipoteche immobiliari,ossia le richieste di mutui per l'acquisto della casa, sarebbero state circa 400.000 con una consistenza di mutui pari a circa 3,5 milioni. Almeno il 10 per cento di cittadini che contraggono un mutuo, per sopravvenute difficoltà economiche o per altre cause, non riescono ad onorare gli impegni con la propria banca ritardando il pagamento di una o più rate, sulle quali gli Istituti di credito calcolavano, fino a pochi giorni fa, interessi di mora giudicati illegittimi da una recente sentenza di Cassazione che ha finalmente stabilito che anche nei contratti di mutuo vi è l'applicazione della capitalizzazione composta: il vero problema è che vi è anatocismo non solo negli interessi di mora, ma anche in quelli corrispettivi.

Cassazione Civile con la sentenza n. 2593 del 20 febbraio 2003 ha applicato la norma imperativa prevista dall'art. 1283 c.c. anche ai contratti di mutuo (non vi era alcun motivo per non applicarla). Il principio dell'art. 1283 c.c., applicato al mutuo, è chiaro: gli interessi scaduti per il mancato pagamento di una rata, non essendovi usi normativi contrari ante 1942, possono produrre ulteriori interessi solo se la banca fa causa al cliente (domanda giudiziale) o sulla base di una convenzione stipulata successivamente alla scadenza del contratto e non, come avviene sempre, nello stesso contratto di mutuo. L'anatocismo sui mutui viene accertato dagli usi delle camere di commercio solo nel 1976, cioè 34 anni dopo l'emanazione del codice civile ed infatti negli "Accertamenti camerali delle consuetudini ed usi locali al 30 giugno 1961", rilevati dalla Direzione Generale del Commercio presso il Ministero dell'Industria e del Commercio non vi è traccia di anatocismo trimestrale né sui conti correnti (presenti solo in due province), né sui mutui. La Suprema Corte osserva che quando ci si trova di fronte ad un mutuo, con rate costanti (e non) che comprendono parte del capitale e gli interessi, questi ultimi "non si trasformano in capitale da restituire a chi l'ha concesso". Tale evoluzione giurisprudenziale (che peraltro prende le mosse dalla precedente sentenza n. 5286/2000 della Corte di Cassazione (in www.studiotanza.it), con cui in tema di interessi moratori per scoperto di conto corrente, ma con argomenti di

carattere generale, è stato asserito che la pattuizione degli interessi a tasso divenuto usurario a seguito della legge 108/96 è nulla, anche se compiuta prima dell'entrata in vigore della detta legge) consente all'interessato, previa verifica delle condizioni di pagamento di un tasso superiore a quello di usura, anche per un periodo di un semplice trimestre, di chiedere il rimborso delle somme eventualmente versate in eccesso, o di opporsi ai decreti ingiuntivi od alle esecuzioni fondate su titoli aventi ad oggetto richieste di somme costituite anche dagli interessi anatocistici.

RIMBORSO "ALLA FRANCESE"

Quando la Magistratura rileverà che il c.d. ammortamento alla francese utilizzato attualmente dalla massima parte delle banche italiane contiene una formula di matematica attuariale contenente l'interesse composto e non quello semplice previsto dal nostro codice civile all'art. 821, comma 3. Se da un lato il creditore può scegliere di imputare il rimborso prima agli interessi che al capitale o proporzionalmente ad entrambi o, ancora, al solo capitale, dall'altro lato lo stesso creditore, nel momento in cui viene convenuto il tasso contrattuale, è obbligato a tenere conto dell'incidenza che la modalità prescelta per l'imputazione del rimborso ha sui costi e, in definitiva, sul tasso che deve restare sempre pari a quello contrattualmente convenuto. In definitiva, possiamo affermare che il diritto stabilito per il creditore dall'art. 1194 c.c. rispetto all'imputazione del rimborso del credito, non può mutarsi nel diritto ad usare artifizi per incrementare surrettiziamente il tasso pattuito ai sensi dell'art. 1284 c.c. e, con ciò, gli interessi, ovvero la remunerazione del capitale prestato. Se nel mutuo si conviene un nominale di interesse non si può assolutamente maggiorare detto tasso occultando tale incremento nel piano di ammortamento: anche il calcolo dell'interesse nel piano di ammortamento deve essere trasparente ed eseguito con le regole matematiche dell'interesse semplice. La banca al contrario utilizzando la capitalizzazione composta da un lato viola la norma di cui all'art. 1283 c.c., dall'altro viola anche la norma dell'art. 1284 c.c. che prevede l'applicazione di un solo tasso ultralegale semplice e, quindi, nell'ipotesi di incertezza (tra un tasso nominale contrattuale e tasso effettivo di ammortamento) dovrà applicarsi il tasso legale semplice e non quello ultralegale (nominale o effettivo) indeterminato ed incerto.

p.t,,	elettivamente	domiciliato/a
inpresso lo studio dell'Avv_		
legale di Adusbef Onlus, che lo rappresenta e difende, gius	sta delega a margine de	l presente atto.
CONTRO		
la Banca, in pe	rsona del legale rappre	esentante p.t, in
presso lo studio dell'Avv.		
AVVERSO		
l'atto di pignoramento immobiliare, notificato il/, oltre accessori.	/, per la som	ıma di L./Euro
000000000000		
Con atto di precetto notificato il/, la Banc	oo intimovo al/alla riac	rmanta il naga
mento della somma di L./Euro oltre zione al contratto di mutuo n, stipulato con a	atto del / /	ren n
a rogito notaio Dott per la somm	na di L./Euro	ammortiz-
zabile entro anni mediante semestralità pagabili il/_	_/ed il//	di ogni
anno.		
A garanzia del capitale mutuato e degli accessori	i, veniva iscritta ipo	oteca in data
/, presso la Conservatoria dei RR	-	
Successivamente, in data, , la l	Banca notificava. il r	elativo atto di
pignoramento immobiliare, facendo riferimento all'indica	ato contratto di mutuo	, costituente, a
suo dire, titolo valido per l'esecuzione oggi opposta.		
A) Mancanza del requisito della certezza del credito in	relazione all'illegittim	a applicazione
degli interessi passivi		
B) Illegittimità della capitalizzazione degli interessi matu		
L'art dell'atto di mutuo prevede che gli inte zato alle date di scadenza, come sopra stabilite, siano a lo		
cui non vengano pagate nei termini le varie rate (interes		
mente nulla, attesa la sentenza della Corte Costituzionale		
timità per eccesso di delega dell'art. 25 D.L. 342/99, conce		
tenute, come quella in esame, nei contratti tra banche e cl		
tima la capitalizzazione degli interessi maturati sui quali		•
come ha invece fatto la Banca, applicando pedissequamen	-	
alla luce dell'innovativa giurisprudenza, deve consid	derarsi invece radica	ilmente nulla.
Recentemente Cassazione Civile, con la sentenza n. 259	3 del 20 febbraio 200	3, ha corretta-
mente applicato l'art. 1283 c.c. gli interessi scaduti per il		
essendovi usi normativi contrari ante 1942, possono produ	ırre ulteriori interessi s	olo se la banca

fa causa al cliente (domanda giudiziale) o sulla base di una convenzione stipulata successivamente alla scadenza del contratto e non, come avviene sempre, nello stesso contratto di mutuo. L'anatocismo sui mutui viene accertato dagli usi delle camere di commercio solo nel 1976, cioè 34 anni dopo l'emanazione del codice civile ed infatti negli "Accertamenti camerali delle consuetudini ed usi locali al 30 giugno 1961", rilevati dalla Direzione Generale del Commercio presso il Ministero dell'Industria e del Commercio non vi è traccia di anatocismo trimestrale né sui conti correnti (presenti solo in due province), né sui mutui. La Suprema Corte osserva che quando ci si trova di fronte ad un mutuo, con rate costanti (e non) che comprendono parte del capitale e gli interessi, questi ultimi "non si trasformano in capitale da restituire a chi l'ha concesso". Anche sotto tale profilo, pertanto, viene meno la certezza, liquidità ed esigibilità del credito, con conseguente inevitabile illegittimità sostanziale del processo formativo del titolo esecutivo posto a fondamento della opposta esecuzione, che non poteva, nè doveva, essere intrapresa.

C) Circa i requisiti per la sospensione dell'esecuzione

Nel caso de quo è palese la sussitenza del requisito del fumus boni juris, attesa la recente giurisprudenza delle Supreme Corti, che hanno sostanzialmente innovato la materia dei contratti bancari di mutuo e dell'anatocismo. Altrettanto indubbia è la sussistenza del periculum in mora, che è in re ipsa, ossia sussiste per il semplice fatto che nei confronti della srl si è iniziata una procedura esecutiva immobiliare, fondata su titoli esecutivi illegittimi.

Tanto premesso, l'istante, sussistendo i gravi motivi di cui all'art. 624 cpc, che legittimano la sospensione dell'esecuzione,

RICORRE

al giudice adito, quale giudice dell'esecuzione, affinchè, previa fissazione dell'udienza di comparizione delle parti, con termine per la notifica del presente ricorso e del pedissequo decreto, dichiari l'inefficacia, previa sospensione (senza deposito di cauzione, stante la proprietà della srl del bene immobile su cui grava peraltro l'ipoteca della Banca), dell'esecuzione promossa dalla Banca.

Con vittoria di onorari, competenze spese del giudizio. Salvis juribus.

DOMANDE FREQUENTI

Quale è l'attuale situazione del mercato mutui in Italia?

Con un po' di retorica, ma confortati dalla realtà, possiamo dire che la prima lira risparmiata da una famiglia italiana servirà per realizzare il sogno numero uno: avere una casa di proprietà.

Il sistema bancario ha approfittato di questa italica propensione imponendo al "mutuo fondiario" (il tipo di prestito in assoluto più garantito per la banca) caratteristiche finanziarie e contrattuali costantemente a suo vantaggio. Inoltre, il crollo del mercato concorrente (quello mobiliare) con i tracolli in borsa degli investimenti in titoli, fondi ecc, ha spinto all'investimento in immobili. Anche per tali ponderosi impegni di lungo periodo, le famiglie tendono – in questo periodo - a ridurre drasticamente i consumi.

Quali le differenze con i principali paesi europei e non? Ci servirebbero dei dati a supporto magari sul 2003 e sul primo trimestre 2004.

Sulla durata, ad esempio: obbligando di fatto a tempi di rientro (permanenza del rischio per chi ha prestato danaro) sempre più corti: in Italia la vita media di un mutuo è di 12 anni; nel nord Europa è di 20; in Giappone, dove si offrono mutui anche a 75 anni, è di 40.

Scorrettezze di fondo a parte (tasso definito solo in occasione del rogito e non all'atto della domanda), meccanismi del preammortamento (in attesa dell'erogazione – per la quale possono trascorrere mesi, la banca mette a disposizione del cliente una pari somma: il rimborso di tale anticipazione è al di fuori del normale pagamento delle rate), tassi variabili che non scendono al di sotto di un certo livello, penali mascalzonesche e perverse, dobbiamo evidenziare una differenza su tutte: in Francia, se il titolare di un mutuo entra i difficoltà finanziarie (perdita del posto ecc.) può cessare per due anni il pagamento delle rate, senza alcuna conseguenza né aggravio di spese. In Italia una provvidenza del genere è impensabile.

Che tipologie di prodotti sono offerti dalle banche?

Oltre ali classici prodotti a tasso fisso o variabile, si sono affermati i mutui a tasso rivedibile dopo alcuni anni. Il prodotto fu impostato subito dopo il veloce declino dei tassi di mercato (dal 1997 al 2000): tale caratteristica crea una elasticità per il cliente che, in funzione dell'andamento dei tassi, può decidere definitivamente il tasso dopo alcuni anni.

Non più fissi, ma solo variabili sono le offerte delle banche agli acquirenti ed al massimo 20 anni per il fisso a costi estremamente alti. Perché?

Gli analisti finanziari ipotizzano tassi di medio lungo periodo in crescita. È ovvio, pertanto, che in tale ipotesi non conviene alla banca impegnarsi per lustri in prestiti a tassi fissi. Comincia quindi a scoraggiare i mutui a tasso fisso imponendo interessi nettamente superiori a quelli a tasso variabile.

La bolla del mattone è destinata a sgonfiarsi?

Oltre ad evidenziare l'alta propensione degli italiani all'acquisto del bene considerato "numero uno" ed il fatto che oltre quattro quinti degli italiani hanno casa di proprietà o non sono molto interessati ad acquistarla, i dati sulla dimensione del fenomeno suggeriscono interessanti valutazioni di mercato specie sul versante della domanda. Si consideri infatti che nel 2001 (Censimento ISTAT) si contavano 21.503.088 famiglie e 26.525.873 abitazioni, è evidente che deve essere ben ponderato l'acquisto di immobili, oltre la casa di proprietà, con fini di investimento.

Inoltre, i recenti aumenti degli immobili dipendono, oltre che dallo spostamento di capitali dalla borsa al mattone, anche dalla collocazione dei capitali rientrati in Italia approfittando dello scudo fiscale e dal fatto che le depressioni della borsa hanno convinto ad attendere tempi migliori per gli investimenti in titoli mobiliari. Tale collocazione sarà stabile e definitiva?

Ci può indicare in base a quali fattori bisogna scegliere la tipologia di mutuo adatta

al proprio profilo; quale è idoneo ad un impiegato quale ad un professionista

A parte le valutazioni sull'andamento di medio-lungo periodo dei tassi di mercato, è sufficiente ricordare che con il tasso fisso si sa che la prima e l'ultima rata saranno della stessa entità, la qual cosa non è valutabile con tassi variabili. In caso di consistenti variazioni del tasso, nel primo caso una delle due parti avrà fatto un affare (il cliente in caso di aumento, la banca in caso di diminuzione), nel secondo il prestito sarà sempre trattato ai livelli di mercato e nessuno sarà avvantaggiato.

Nonostante il maggior tasso, oggi è ancora il tasso fisso a doversi consigliare.

Con il variabile si rischia di scaricare il rischio tasso sui clienti; se tra qualche anno i tassi dovessero schizzare verso l'alto si ripercuoterebbe sui cittadini e ci sarebbe di nuovo una crisi di fiducia nei confronti del sistema bancario. Quali sono le disposizioni abi nel cercar di far fronte a tale problematica.

Certo, se le banche dovessero togliere dalla loro vetrina i mutui a tasso fisso per imporre d'imperio quelli a tasso variabile, le ripercussioni di tali scelte si ripercuoterebbero ancora una volta negativamente sull'immagine che il sistema creditizio italiano ha agli occhi dei cittadini.

CREDITO BANCARIO ALLE FAMIGLIE PER DESTINAZIONE DEL PRESTITO (1) (consistenze di fine periodo in percentuale del PIL)

	Italia					
Voci		di cui : famiglie consumatrici	Germania	Francia	Spagna	Area dell'euro
	,		199)7		
Acquisto di abitazioni	5,2	4,8	37,3	20,3	21,2	23,9
Credito al consumo .	1,3	1,2	10,9	6,7	5,9	6,6
Altro	9,7	4,9	14,9	5,6	7,2	9,5
Totale	16,2	12,1	63,1	32,5	34,2	39,9
			200	3		
Acquisto di abitazioni	11,8	10,9	43,6	24,3	37,1	31,4
Credito al consumo .	2,5	2,4	8,1	8,1	7,4	6,4
Altro	9,0	4,4	14,9	4,5	10,4	9,0
Totale	23,3	17,7	66,6	36,9	54,9	46,8

Fonte: Elaborazioni su dati BCE, Eurostat e statistiche nazionali.

(1) Famiglie consumatrici e produttrici (società di persone e imprese individuali con numero di addetti fino a 5)

Legge 24/2001 e mutui antiusura - Prof. A. Sodo - Dott.ssa R. Sodo

Un fondamentale contributo per una corretta impostazione delle problematiche nascenti dalla legge 28 febbraio 2001 n. 24

Pubblichiamo un attento ed acuto studio effettuato dal magistrato Dott. Angelo SODO e dalla Dott.ssa Rita SODO in merito alla intrigata, e ancora giovane, vicenda dei c. d. mutui usurari.

I C.D. MUTUI ANTIUSURA DOPO LA LEGGE 28 FEBBRAIO 2001, N. 24

Considerazioni tecniche e non, sugli effetti presenti e futuri

1) La data del 28 febbraio 2001 ha registrato un'importante novità: la conversione in legge, con modificazioni, del Decreto-legge 29 dicembre 2000, n. 394, "Concernente interpretazione autentica della legge 7 marzo 1996, n. 108, recante disposizioni in materia di usura", ad opera della Legge 28 febbraio 2001, n. 24 (G.U. n. 49 del 28 febbraio 2001).

Il primo comma dell'art. 1 del suddetto decreto, introducendo la c.d. "interpretazione autentica" della legge antiusura prevede che, "ai fini dell'applicazione dell'art. 644 del codice penale e dell'art. 1815, secondo comma, del codice civile, si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui essi sono promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo, indipendentemente dal momento del loro pagamento".

Il commi 2° e 3° (così come novellati dalla legge n. 24/2001), inoltre, stabiliscono che, "salvo diversa pattuizione più favorevole per il debitore", in considerazione della forte riduzione dei tassi intervenuta in Italia e in Europa a partire dal 1998, avente carattere strutturale, agli interessi previsti a tasso fisso più elevato, per le rate con scadenza a decorrere dal 3 Gennaio 2001, subentri un "tasso di sostituzione", pari al valore medio per il periodo gennaio 1986-ottobre 2000 dei rendimenti lordi dei Btp "con vita residua superiore ad un anno";. Tale valore medio risulta pari all'8% per i mutui ovvero quote di mutui di importo originario non superiore a 150 milioni di lire (...) accesi per l'acquisto o la costruzione di abitazioni, diverse da quelle rientranti nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. Si aggiunge, inoltre, che tale sostituzione non ha efficacia novativa, non comporta spese a carico del mutuatario e si applica alle rate che scadono successivamente al 2 gennaio 2001; è previsto, infine, un tasso del 9,96% per gli altri mutui contratti dalle persone fisiche e, parimenti, dalle imprese. Infine, il 4° comma del medesimo articolo, prevede che il "tasso di sostituzione" non si applichi "ai finanziamenti ed ai prestiti concessi o ricevuti, in essere alla data di entrata in vigore del decreto" dalle Pubbliche Amministrazioni.

La conversione del provvedimento è avvenuta dopo un iter parlamentare piuttosto

difficile ed a seguito di numerose ed accese polemiche, iniziate con il varo da parte del Consiglio dei Ministri del Decreto legge n. 394 del 29/12/2000 (pubblicato sulla G.U. n. 303, Serie generale, del 30/12/2000).

La versione originaria del decreto prevedeva un "tasso di sostituzione" al 12,21% che aumentava, in virtù di una maggiorazione dello 0,50%, al 12,71% per le imprese, ma, in seguito, numerose sono state le modifiche apportate a tale decisione.

Fin dall'arrivo del provvedimento in Aula, al Senato, infatti, si sono avute le prime difficoltà (circa settanta sono stati gli emendamenti presentati) nel contemperare le diverse esigenze in gioco: quelle dei consumatori, da un lato e quelle del sistema bancario, dall'altro. Nonostante la spaccatura in seno alla stessa maggioranza (che non ha avuto il placet dei Verdi), il 31 gennaio 2001 il decreto ha ottenuto il via libera da Palazzo Madama che ha però mutato il tasso di sostituzione originariamente previsto fissandone uno nuovo al 9,96% (con una riduzione all'8% per i mutui fino a 150 milioni per case non di lusso) e prevedendo una maggiorazione all'11,46% per le imprese.

La decisione del Senato è stata oggetto di forti critiche da parte dell'Abi che ha ritenuto insostenibili gli oneri (circa 3900 miliardi in termine di mancati ricavi) derivanti da tali manovre per il sistema bancario ed ha invitato il Parlamento a riconsiderare la questione.

Il 21 febbraio 2001 il decreto in esame è poi passato al vaglio della Camera dove, per un "incidente" (alcuni deputati della maggioranza si erano assentati dall'aula) è stato approvato un emendamento dell'opposizione che ha poi costretto alla terza lettura al Senato, nonostante l'imminente scadenza del decreto prevista per il 28 febbraio. In particolare, l'emendamento di Rifondazione Comunista (approvato con uno scarto di soli due voti) ha proposto l'eliminazione della maggiorazione del tasso di riconversione dei mutui previsto per le imprese (11,46%) e la sua equiparazione a quello previsto per la generalità delle famiglie (9,96%).

Proprio l'ultimo giorno di febbraio ha visto l'approvazione del testo da parte del Senato così come modificato dalla Camera, fissando, definitivamente il tasso di sostituzione all'8% per i mutui prima casa (fatta eccezione per le abitazioni di lusso, le ville e i castelli) fino a 150 milioni, che sale al 9,96% per gli altri mutui contratti sia dalle imprese sia dalle famiglie; questa decisione, tuttavia, comporterà ulteriori costi per il sistema bancario che dovranno subire una maggiorazione di circa 1500 miliardi.

Il provvedimento si applica ai mutui accesi prima dell'aprile 1997, data in cui è diventata operativa la legge n. 108/1996; per la rinegoziazione dei mutui non sono previste spese a carico del mutuatario e, inoltre, il tasso di sostituzione si applica a partire dalle rate con scadenza 3 gennaio 2001. Non è contemplata, infine, nessuna restituzione per il periodo pregresso 1997-2000.

2) Questa, dunque, è la situazione attuale in virtù dell'intervento del legislatore resosi necessario a causa dell'emanazione di una sentenza da parte della I Sezione della Corte di Cassazione n. 14899/2000, depositata il 17 Novembre 2000, con cui il

Supremo Collegio, aderendo ad un consolidato orientamento dottrinario e giurisprudenziale (cfr. C.C. Sez. I n. 5286/2000; C.C. Sez. III n. 1126/2000; C.C. Sez. I Penale n. 11055/1998), ha decretato l'applicazione della Legge 7 Marzo 1996 n. 108, recante "Disposizioni in materia di usura", anche ai rapporti di mutuo stipulati anteriormente all'entrata in vigore della medesima legge. In particolare, la Suprema Corte, nella citata sentenza, ha disposto che "di fronte ad un rapporto fra cittadino e banca che non si è già concluso nel momento dell'entrata in vigore della legge antiusura (perché all'istituto si devono ancora corrispondere le rate di somma capitale e gli interessi), la Corte di merito non poteva escludere radicalmente la rilevabilità d'ufficio della dedotta nullità della clausola del contratto relativa agli interessi, solo perché la pattuizione era intervenuta in epoca antecedente all'entrata in vigore della legge n. 108/1996: al contrario, avrebbe dovuto verificare se detta nullità sussistesse o meno, correlando il convenuto tasso degli interessi alla nuova normativa in tema di mora". Nella citata sentenza, inoltre, si richiamano i principi enunciati dalla medesima Corte con le recenti sentenze n. 5286/2000 del 22 aprile 2000 e n. 1126/2000 del 2 febbraio 2000: in particolare, con la prima (in tema di interessi moratori per scoperto di conto corrente, ma con argomenti di carattere generale) si è affermato che "la pattuizione di interessi a tasso divenuto usurario a seguito della legge 108/1996 è nulla anche se compiuta in epoca antecedente all'entrata in vigore di detta legge"; questo perché, prosegue la Corte, "l'obbligazione degli interessi non si esaurisce in una sola prestazione, concretandosi in una serie di prestazioni successive e ai fini della qualificazione usuraria degli interessi, il momento rilevante è la dazione e non la stipula del contratto come si evince anche dall'art. 644- ter c. p. (introdotto dall'art. 11 L. 108/1996)".

La seconda sentenza, la n. 1126/2000, infine, ha affermato che "si può ben ritenere che la sopravvenuta legge 108/1996, di per sé evidentemente non retroattiva e dunque insuscettibile di operare rispetto agli anteriori contratti di mutuo, sia di immediata applicazione nei correlativi rapporti, limitatamente alla regolamentazione di effetti ancora in corso e, quindi, alla corresponsione degli interessi. Non si può insomma far proseguire una pattuizione di interessi che siano eventualmente usurari, di fronte ad un principio introdotto nel nostro ordinamento con valore generale ed assoluto". Tali sentenze, dunque, assumono notevole rilevanza in ordine all'individuazione del momento consumativo dell'illecito civile e penale previsto dalla legge n. 108/1996, il cui art. 1, comma 1, innovando l'art. 644 c.p., ha previsto la reclusione da uno a sei anni o la multa da lire sei milioni a lire trenta milioni per chiunque si faccia "dare o promettere, sotto qualsiasi forma, per sé o per altri, in corrispettivo di una prestazione di denaro o di altra utilità, interessi o altri vantaggi usurari". La stessa pena è poi prevista per "chi fuori del caso di concorso nel delitto previsto dal primo comma, procura a taluno una somma di denaro od altra utilità facendo dare o promettere, a sé o ad altri, per la mediazione, un compenso usurario".

Il 3° e il 4° comma dello stesso articolo si preoccupano, poi, di individuare gli inte-

ressi c.d. "usurari", prevedendo che: "La legge stabilisce il limite oltre il quale gli interessi sono sempre usurari. Sono altresì usurari gli interessi che, anche se inferiori a tale limite, e gli altri vantaggi o compensi che, avuto riguardo alle concrete modalità del fatto e al tasso medio praticato per operazioni similari, risultano comunque sproporzionati rispetto alla prestazione di denaro o di altra utilità, ovvero all'opera di mediazione, quando chi li ha dati o promessi si trova in condizioni di difficoltà economica o finanziaria" (...).

A norma dell'art. 2, comma 1, della medesima legge, inoltre, "Il Ministero del Tesoro, sentiti la Banca d'Italia e l'Ufficio italiano dei cambi, rileva trimestralmente il tasso effettivo globale medio, comprensivo di commissioni, di remunerazioni a qualsiasi titolo e spese, escluse quelle per imposte e tasse, riferito ad anno, degli interessi praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari, nel corso del trimestre precedente per operazioni della stessa natura"; in seguito a tale rilevazione, i valori medi ottenuti, corretti in base alle "eventuali variazioni del tasso ufficiale di sconto successive al trimestre di riferimento, sono pubblicati senza ritardo nella Gazzetta Ufficiale".

Il successivo comma 4, poi, prevede che il limite oltre il quale gli interessi sono sempre usurari, "è stabilito nel tasso medio risultante dall'ultima rilevazione pubblicata nella Gazzetta Ufficiale relativamente alla categoria di operazioni in cui il credito è compreso, aumentato della metà".

Molta importanza assume, infine, un'ulteriore modifica apportata dalla legge n. 108, e cioè quella relativa al 2° comma dell'art. 1815 del codice civile (interessi dei mutui), in cui si legge che "se sono convenuti interessi usurari, la clausola è nulla e non sono dovuti interessi"; ciò implica, pertanto, che in nessun caso è legittima la percezione o la pretesa di interessi il cui tasso superi la soglia trimestrale rilevata dal Ministero del Tesoro agli effetti della legge 108/1996 che mira alla tutela dell'interesse collettivo del debitore da esposizioni alla levitazione incontrollata dei tassi, vista la sua posizione di contraente debole.

A questo punto, risulta chiaro il contrasto esistente tra il contenuto del decreto – legge, emanato dal Governo, e le precedenti pronunce della Corte di Cassazione messo in luce soprattutto dalle associazioni dei consumatori che hanno chiesto la rinegoziazione dei tassi senza oneri per i cittadini, a differenza di quanto sostenuto dalle banche che si sono battute per l'inapplicabilità della legge antiusura ai contratti stipulati prima della sua entrata in vigore.

3) Tralasciando quelle che sono le necessarie considerazioni di ordine politico e sociale, tuttavia, è opportuno leggere la questione anche nell'ottica della scienza del diritto e occorre, pertanto, interrogarsi preliminarmente sul significato di "interpretazione autentica" contenuta nel decreto che è stato fin qui esaminato.

Si afferma, notoriamente, in proposito, che tale tipo di interpretazione è quella posta in essere dal potere legislativo che, di fronte alle dispute insorte sulla ricostruzione dell'intenzione del legislatore, impone la sua. Si tratta, dunque, di una nuova legge che si rivolge a tutti i cittadini e che ha effetto retroattivo fino al momento in cui è

stata emanata la norma che viene chiarita ed integrata dal nuovo atto di volontà legislativa. Tuttavia, è un istituto, elaborato dalla dottrina e di cui, del resto, non vi è alcuna traccia né nelle leggi ordinarie né nella nostra Costituzione, a differenza di quanto previsto dallo Statuto Albertino che, nel 1848, al suo art. 73, stabiliva che "l'interpretazione delle leggi, in modo per tutti obbligatorio", spettasse "esclusivamente al potere legislativo"[1].

[1] Tutto ciò, naturalmente, trovava la sua giustificazione nei principi cardine del medesimo Statuto che costituiva la "legge fondamentale, perpetua ed irrevocabile della Monarchia" e che, pertanto, era l'espressione del potere del sovrano, il re Carlo Alberto di Savoia, il quale deteneva quasi tutto il potere politico, conservava intero quello esecutivo e il comando delle forze armate, riservava a sé il controllo sull'indirizzo politico del Governo, e quello, ancora, di nominare e revocare i ministri. Per quanto riguarda il potere legislativo, poi, il sovrano si attribuiva il potere di "sanzionare" le leggi (ossia di approvarle) decretando, in tal modo, la propria partecipazione diretta a quello legislativo).

In tal senso si esprime parte della dottrina, che afferma: "La Costituzione della Repubblica non contiene, come lo Statuto Albertino, nell'art. 73, una norma che disciplina l'interpretazione autentica. Tuttavia è compatibile con la Costituzione l'emanazione da parte del legislatore, di un'apposita legge interpretativa, per precisare in modo obbligatorio il significato di una legge che sia risultata di difficile interpretazione (cfr. C.C. 22 Gennaio 1957, n. 168). L'attività interpretativa del legislatore ha carattere eccezionale, e va espressa in modo esplicito" (RESCIGNO).

L'assenza di limiti relativi all'attività interpretativa del legislatore, tuttavia, non deve trasformarsi in mero arbitrio, giacché "il legislatore può sempre riformare la disciplina vigente, modificando la legge anteriore; non può, però, dirsi che faccia ugualmente buon uso della sua potestà il legislatore che si sostituisca al potere cui è riservato il compito istituzionale di interpretare la legge, dichiarandone mediante altra legge l'autentico significato con valore obbligatorio per tutti e, quindi, vincolante anche per il giudice, quando non ricorrano quei casi in cui la legge anteriore riveli gravi ed insuperabili anfibologie o abbia dato luogo a contrastanti applicazioni, specie in sede giurisprudenziale" (cfr. C. Cost. n. 187/1981).

A conferma di tale orientamento, la Corte Costituzionale ha recentemente chiarito (cfr. C. Cost. n. 525/2000) e ribadito i limiti posti all'attività interpretativa del legislatore: in particolare, la Corte ha precisato che "il legislatore può adottare norme che precisino il significato di altre disposizioni legislative non solo quando sussista una situazione di incertezza nell'applicazione del diritto o vi siano contrasti giurisprudenziali, ma anche in presenza di un indirizzo omogeneo della Corte di Cassazione, quando la scelta imposta dalla legge rientri tra le possibili varianti di senso del testo originario, con ciò vincolando un significato ascrivibile alla norma anteriore (v., tra le altre, le sentenze n. 311/1995 e n. 397/1994 e l'ordinanza n. 480/1992). In proposito questa Corte ha individuato, oltre alla materia penale, altri limiti, che attengono

alla salvaguardia di norme costituzionali (v., ex plurimis, le citate sentenze n. 311/1995 e n. 397/1994), tra i quali principi generali di ragionevolezza e di uguaglianza, quello della tutela dell'affidamento legittimamente posto sulla certezza dell'ordinamento giuridico, e quello del rispetto delle funzioni costituzionalmente riservate al potere giudiziario (ciò che vieta di intervenire per annullare gli effetti del giudicato o di incidere intenzionalmente su concrete fattispecie sub iudice)".

La Corte ha analizzato, infine, il principio dell'affidamento del cittadino, che "quale elemento essenziale dello Stato di diritto, non può essere leso da norme con effetti retroattivi che incidano irragionevolmente su situazioni regolate da leggi precedenti (v. le sentenze n. 416/1999 e n. 211/1997); tale principio deve valere anche in materia processuale, dove si traduce nell'esigenza che le parti conoscano il momento in cui sorgono oneri con effetti per loro pregiudizievoli, nonché nel legittimo affidamento delle parti stesse nello svolgimento del giudizio secondo le regole vigenti all'epoca del compimento degli atti processuali (cfr. sentenza n. 111/1998)".

Da ultimo, sempre in tema di interpretazione autentica, occorre ricordare la recentissima sentenza della Corte Costituzionale n. 425 del 17 novembre 2000 che ha dichiarato illegittimo l'art. 25 del Decreto lgs. n. 342/1999 sulla capitalizzazione trimestrale degli interessi anatocistici in questi precisi termini: (omissis)" Non si tratta, evidentemente di una norma interpretativa (autentica) – che pure era stata suggerita nel corso dei lavori parlamentari (seduta del 17 giugno 1999 della sesta Commissione: pag. 35 del relativo verbale) perché la disposizione, così come strutturata, non si riferisce e non si salda a norme precedenti intervenendo sul significato normativo di queste, dunque lasciando intatto il dato testuale ed imponendo una delle possibili opzioni ermeneutiche già ricomprese nell'ambito semantico della legge interpretata".

Ma vi è di più: occorre rilevare l'ulteriore problema, evidenziato dalla citata sentenza della Corte Costituzionale del 1981, dello "sviamento strumentale della funzione legislativa", consistente nel "ricorso allo strumento della legge interpretativa per porre il vizio rilevato dall'organo di controllo al riparo da tale controllo". Si tratta di un concetto preso in prestito dal diritto amministrativo laddove si parla di "sviamento di potere" sia nel caso in cui la Pubblica Amministrazione usi un potere discrezionale per un fine diverso da quello per cui le era stato conferito, sia nel caso in cui la P.A. persegua l'interesse pubblico, ma con potere diverso da quello previsto a tal fine dalla legge.

Nella fattispecie in esame, quindi, potrebbe ravvisarsi un conflitto di attribuzione così come previsto dall'art. 134 Cost., a norma del quale "La Corte Costituzionale giudica: sulle controversie relative alla legittimità costituzionale delle leggi e degli atti, aventi forza di legge, dello Stato e delle Regioni; sui conflitti di attribuzione tra i poteri dello Stato, e su quelli tra lo Stato e le Regioni, e tra le Regioni" (...). In particolare, se è vero che una legge interpretativa non rappresenta, di per sé sola, un'interferenza nella sfera del potere giudiziario e che non può considerarsi lesiva di tale ambito qualora rispetti i giudicati e non appaia mossa dall'intento di interferire nei

giudizi in corso, è pur vero che l'utilizzo dello strumento interpretativo in ipotesi di non manifesta incertezza circa il significato di una legge, costituisce, senza dubbio, un caso di sviamento strumentale della funzione legislativa, così come delineato dalla Corte Costituzionale nel 1981.

Inoltre, appare necessario rilevare l'ulteriore conflitto con gli artt. 101 Cost., che assoggetta i giudici esclusivamente alla legge; 102 Cost., che attribuisce l'esercizio della funzione giurisdizionale "ai magistrati ordinari istituiti e regolati dalle norme sull'ordinamento giudiziario"; 104 Cost., a norma del quale "la magistratura costituisce un ordine autonomo e indipendente da ogni altro potere", ivi compreso quello legislativo.

È necessario, pertanto, che l'attività legislativa rimanga racchiusa entro i limiti per essa stabiliti dal Costituente e dal disposto dell'art. 12 delle preleggi a norma del quale "Nell'applicare la legge non si può ad essa attribuire altro senso che quello fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse, e dall'intenzione del legislatore. Se una controversia non può essere decisa con una precisa disposizione, si ha riguardo alle disposizioni che regolano casi simili o materie analoghe; se il caso rimane ancora dubbio, si decide secondo i principi generali dell'ordinamento giuridico dello Stato".

4) L'art. 1 del decreto in esame, comunque, è stato oggetto di una questione di legittimità costituzionale (in relazione agli artt. 3, 24, 47 e 77), sollevata dal Tribunale Ordinario di Benevento, nella persona del Giudice unico, Dott. Flavio Cusani. Con ordinanza del 30/12/2000, depositata il 2/1/2001, infatti, il citato Tribunale ha assunto come violati: l'art. 3 della Costituzione (principio di uguaglianza) "in quanto l'impugnato provvedimento contraddittoriamente ed irragionevolmente riserva un ingiustificato favore per le banche e gli altri enti creditizi che abbiano commesso usura a danno di coloro che in passato, indiscriminatamente sia prima sia dopo il marzo 1996, hanno contratto mutui alle condizioni dettate dal cartello bancario, i quali non possono più avvalersi delle disposizioni della legge n.108/1996 e quindi della nullità delle clausole con le quali sono state convenuti interessi usurari e consequenzialmente del disposto di cui agli artt. 1339 e 1815, comma 2, c.c."; l'art. 24 Cost. (diritto di difesa) "atteso che tutti coloro, probabilmente non molti, che hanno avuto la forza, il coraggio e l'intuito giuridico di opporsi in un giudizio contro le banche si vedono lesi nel diritto alla tutela giurisdizionale nella quale avevano confidato in base al diritto vigente all'epoca della domanda"; l'art. 47 Cost. (tutela e valorizzazione del risparmio) "poiché con l'impugnato decreto legge, con un deciso mutamento di rotta rispetto alle vigenti leggi antiusura e a tutela del consumatore, non si protegge il piccolo risparmiatore né si incoraggia l'accesso al credito e alla proprietà dell'abitazione, alla quale notoriamente il lavoratore può anelare solo contraendo un mutuo; viceversa si tutela la condotta dei banchieri più arroganti che non si sono fatti carico, da contraenti forti, né al momento della stipula dei contratti di mutuo, né nell'esecuzione degli stessi, della prevedibile evoluzione in senso usurario degli effetti delle convenzioni sugli

interessi, come doverosamente erano tenuti a fare in base all'ordinamento e segnatamente subito dopo l'entrata in vigore della legge 108/1996"; l'art. 77 (presupposti di necessità e urgenza) " per carenza dei presupposti alla base della decretazione".

Da parte loro, le associazioni dei consumatori, prima che il decreto fosse convertito, avevano sottoscritto un documento unitario con cui richiedevano al Governo l'immediato ritiro del decreto legge perché ritenuto iniquo ed incostituzionale. Proponevano, peraltro, l'apertura di un negoziato con il Governo sull'intera vicenda sollecitando: 1) la riduzione del tasso sulla parte residua del mutuo al di sotto delle attuali soglie usurarie; 2) l'integrale rimborso dell'indebito sulle rate pregresse; 3) la rinegoziazione a costo zero; 4) le garanzie per i consumatori per far valere le proprie ragioni in giudizio; 5) una maggiore trasparenza nel credito con l'applicazione del tasso effettivo globale a tutte le operazioni.

Nonostante le numerose mobilitazioni delle stesse associazioni, tuttavia, da parte del Governo non solo si è proceduto alla conversione del decreto, ma ci si è schierati contro l'introduzione di criteri di retroattività nel decreto sui mutui usurari. A tal proposito, infatti, il Presidente del Consiglio, Giuliano Amato, il Ministro del Tesoro, Vincenzo Visco, e il Ministro della Giustizia, Piero Fassino, hanno diramato un comunicato con il quale hanno chiarito le motivazioni che hanno portato all'emanazione del decreto: quest'ultimo, a detta del Governo, si sarebbe reso necessario a causa dell'urgenza di garantire riferimenti certi sia ai cittadini sia al sistema finanziario; inoltre, occorreva fronteggiare la situazione di squilibrio originata dalla brusca e strutturale discesa dei tassi che, a sua volta, ha provocato un'improvvisa caduta della soglia di legge prevista per la determinazione dei tassi usurari, creando un differenziale che, al momento in cui fu emanata la legge antiusura, non poteva essere previsto. Il decreto si è reso necessario, inoltre, anche per "assicurare l'invarianza dei rendimenti dei titoli del debito pubblico, altrimenti esposti ad un obbligo di revisione determinando il venir meno del patto stipulato con i sottoscrittori, vulnerando le loro aspettative e producendo una pericolosa perdita di credibilità del debito pubblico italiano sui mercati internazionali".

In seguito a tale comunicato, tuttavia, le critiche da parte delle associazioni dei consumatori, si sono fatte sempre più aspre: in particolare, a parere dell'ADUSBEF, con tale decreto il Governo si sarebbe schierato dalla parte delle banche e a difesa dell'illegalità e, a tal proposito, ha minacciato ricorsi in tutti i Tribunali italiani per difendere i principi fondanti di uno stato di diritto, che devono valere per tutti i cittadini. In particolare, si è richiamata l'attenzione sull'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1, del d.l. 29/12/2000, n. 394 che risulta in contrasto con l'orientamento della Giurisprudenza (sulla disciplina antiusura) sia penale (cfr. C.C. Sez. I Penale, 22 ottobre 1998, n. 11055) sia civile (cfr. C.C., Sez. I Civile, 17 novembre 2000, n. 14899; C.C., Sez. I Civile, 22 aprile 2000, n. 5286; C.C., Sez. III Civile, 2 febbraio 2000, n. 1126), ma anche con l'orientamento uniforme dei Giudici di merito i quali sanzionano il principio dell'applicabilità della Legge 108/1996 in relazione al momento in cui

gli interessi devono essere corrisposti, tenendo conto delle norme vigenti in materia di usura nel momento in cui si procede al pagamento delle rate di mutuo comprensive di interessi (cfr. C.C. 5286/2000; 11055/1998).

Ancora, secondo l'ADUSBEF, l'art. 1 del decreto n. 394/2000 violerebbe l'art. 3 della Costituzione relativo ai principi di ragionevolezza e di uguaglianza poiché, prevedendo quale tempus commissi delicti il momento della conclusione del contratto di mutuo, provocherebbe un'irragionevole disparità di trattamento nei confronti di coloro i quali abbiano stipulato un contratto analogo ma in data anteriore all'entrata in vigore della L. 108/1996, la quale, invece, fu introdotta proprio per tutelare il contraente debole in considerazione della particolarità del rapporto caratterizzato da condizioni economiche fisse e prestabilite al momento della definizione del contratto; nei rapporti di durata, al contrario, quale è quello di mutuo, riveste enorme importanza, nella determinazione degli interessi, il fattore "tempo" e, di conseguenza, ogni avvenimento che possa avere una certa influenza sui medesimi interessi e che non è in alcun modo prevedibile (seppur determinante) al momento della pattuizione originaria.

Del resto, a parere di chi scrive, questo concetto può essere riconsiderato alla luce di quanto previsto dall'art. 1467 c.c. in tema di eccessiva onerosità nel contratto a prestazioni corrispettive, in cui si afferma: "Nei contratti a esecuzione continuata o periodica, ovvero a esecuzione differita, se la prestazione di una delle parti è divenuta eccessivamente onerosa per il verificarsi di avvenimenti straordinari e imprevedibili, la parte che deve tale prestazione può domandare la risoluzione del contratto (...). La parte contro la quale è domandata la risoluzione può evitarla offrendo di modificare equamente le condizioni del contratto".

L'art. 1 del decreto in esame, inoltre, sempre secondo l'ADUSBEF, sarebbe in contrasto con l'art. 47 della Costituzione, relativo alla "tutela del risparmio in tutte le sue forme": la funzione istituzionale delle banche, infatti, è quella dell'intermediazione nell'uso del risparmio e, pertanto, il mancato adeguamento delle condizioni contrattuali alla sopravvenuta normativa ha, senza dubbio, penalizzato i soggetti i cui contratti siano antecedenti alla legge antiusura.

In seguito alla conversione del decreto, le associazioni dei consumatori, che non si sono viste riconoscere il diritto alla restituzione degli interessi già pagati e caratterizzati da un tasso superiore a quello antiusura, non hanno deposto le armi: l'ADUSBEF ha annunciato, infatti, il ricorso alla Corte Costituzionale "per la restituzione del maltolto e per far affermare principi di legalità da parte di un sistema bancario che ha violato la legge 108/96". In particolare, la suddetta associazione afferma che il Governo e la maggioranza "hanno dimenticato che la Costituzione vieta di dare interpretazioni autentiche alle leggi vigenti passate al vaglio della Corte di Cassazione".

L'ADUSBEF, infatti, è dell'avviso di sollevare questione di illegittimità costituzionale del citato articolo per contrasto con gli artt. 3, 24, 101, 102, 104 Cost. per violazione dei limiti costituzionali al potere del legislatore di emanare disposizioni inter-

pretative. Al riguardo, si richiama la sentenza della Corte Costituzionale 12 luglio 1995 n. 311, a norma della quale "la legge di interpretazione autentica deve rispondere alla funzione che le è propria: quella di chiarire il senso di norme preesistenti, ovvero di imporre una delle possibili varianti di senso compatibili col tenore letterale sia al fine di eliminare eventuali incertezze interpretative (cfr. C. Cost. n. 163/1991; n. 413/1988) sia per rimediare ad interpretazioni giurisprudenziali divergenti con la linea di politica del diritto perseguita dal legislatore (cfr. C. Cost. n. 6/1994; n. 397/1994; n. 424/1993; n. 402/1993; n. 455/1992; n. 454/1992).

Per definire una norma "interpretativa", si aggiunge, occorre che essa chiarisca il senso di norme preesistenti, ovvero imponga una delle possibili varianti di senso conciliabili con il tenore letterale, ovvero elimini eventuali incertezze interpretative o risolva i contrasti in caso di interpretazioni giurisprudenziali contrastanti; nel caso specifico, tuttavia, non ricorre nessuna di queste ipotesi, chè, anzi, vige un uniforme indirizzo interpretativo ad opera della Giurisprudenza di legittimità che propende per la coincidenza del momento consumativo dell'illecito usurario con la riscossione dell'interesse e non, al contrario, con quello della convenzione del medesimo. Del resto, si sostiene, lo stesso articolo 644- ter c.p. (previsto dalla legge n. 108/1996), prevede che "la prescrizione del reato di usura decorre dal giorno dell'ultima riscossione sia degli interessi che del capitale".

A conferma di quanto sopra, la citata associazione richiama, ancora una volta, la sentenza della Corte Costituzionale n. 311/1995 in cui si afferma che: "La sovrana volontà del legislatore nell'emanare delle leggi (in tema di interpretazione autentica) incontra una serie di limiti, che questa corte ha da tempo individuato, e che attengono alla salvaguardia, oltre che di norme costituzionali, di fondamentali valori di civiltà giuridica posti a tutela dei destinatari della norma e dello stesso ordinamento, tra i quali vanno ricompresi il rispetto del principio generale di ragionevolezza che ridonda nel divieto di introdurre ingiustificate disparità di trattamento (cfr. C. Cost. n. 6/1994; n. 397/1994; n. 283/1993; n. 424/1993; n. 429/1993; n. 440/1993); la tutela dell'affidamento legittimamente sorto nei soggetti quale principio connaturato allo Stato di diritto (cfr. C. Cost. n. 6/1994; n. 397/1994; n. 429/1993; n. 822/1988), e il rispetto delle funzioni costituzionalmente riservate al potere giudiziario". L'art. 1 del decreto legge n. 394, quindi, avrebbe svolto una funzione prettamente giurisdizionale, sostituendosi all'autorità giudiziaria nel contenzioso tra banche e clienti e privando, quindi, il cittadino della possibilità di tutelare i propri diritti ed interessi legittimi (ex art. 24 Cost.) dinanzi alla medesima autorità; ancora, risulterebbe violato l'art. 102 Cost., a norma del quale "la funzione giurisdizionale è esercitata da Magistrati ordinari istituiti e regolati dalle norme sull'ordinamento giudiziario", ma anche il successivo articolo 104 Cost. che prevede l'indipendenza e l'autonomia della Magistratura.

Infine, si evidenzia come il citato art. 1 del decreto, interpretando la legge n. 108/1996 con specifico riferimento all'unica categoria dei mutui (circostanza che si evince dal riferimento all'art. 1815 c.c.), abbia dato effetto ad un contrasto con la

norma generale, integrando, esso, una disposizione speciale che deroga alla ratio ed alla disciplina della legge del 1996 laddove prevede che per il passato, vale a dire per gli interessi maturati sotto la vigenza della legge antiusura e anteriormente all'entrata in vigore del decreto, si affermi la liceità delle prestazioni per interessi sui mutui a tasso fisso; tale situazione risulta, quindi, in contrasto con il generale principio di coerenza proprio dell'ordinamento (cfr. C. Cost. n. 204/1982), e causa un'ingiusta discriminazione nei confronti di coloro i quali abbiano pagato, sotto la vigenza della legge n. 108, interessi usurari. Appare, dunque, violato il principio di ragionevolezza previsto dall'art. 3 Cost. poiché una norma generale ritenuta valida è stata derogata ingiustificatamente da una disciplina particolare (cfr. C. Cost. n. 464/1983).

La conversione del decreto, comunque, ha provocato critiche pesanti anche da parte dell'Abi, seppur per motivi differenti. Tale associazione, infatti, ha riconfermato "il proprio giudizio contrario alla parte della legge sui mutui relativa alla fissazione di imperio dei tassi di rinegoziazione", ed ha aggiunto che "le soluzioni definitivamente individuate dal Parlamento sono state determinate da un particolare clima e non hanno tenuto conto della natura di impresa propria della banca e delle regole fondamentali del mercato. Per le banche si determina un costo pesante. L'Associazione bancaria, alla luce della nuova legge, valuterà tutte le iniziative più opportune da adottare sia sul fronte interno che su quello comunitario" preannunciando un ricorso alla Corte di giustizia Europea.

5) Ci troviamo al cospetto, quindi, di una situazione caratterizzata da una grossa confusione ed incertezza, che è resa maggiormente complessa dagli opposti e contrastanti interessi in gioco: da una parte, quelli dei consumatori, che rivendicano il diritto alla tutela del risparmio e all'esercizio del credito (ex art. 47 Cost.), dall'altra, quelli delle banche le quali, pur trattandosi di interessi imprenditoriali da tutelare paventano ingenti perdite ed anche squilibri nel rapporto con le esigenze concorrenziali anche a livello europeo, specie in previsione della normativa comunitaria specifica e della prossima entrata in vigore della moneta unica europea.

Comunque, porre dei limiti al potere legislativo, non sembra sufficiente affinché, nel caso specifico, siano pienamente tutelati i diritti dei consumatori nei rapporti con gli istituti bancari. Occorrerebbe, forse, ad avviso di chi scrive, una riconsiderazione delle relazioni intercorrenti tra banca e utente, in particolare in relazione ad un rapporto tanto delicato quale è quello di mutuo. Quest'ultimo, infatti, a norma del codice civile (art. 1813), è il contratto mediante il quale "una parte (mutuante) consegna all'altra (mutuatario) una determinata quantità di denaro o di altre cose fungibili, e l'altra si obbliga a restituire altrettante cose della stessa specie e qualità", e può essere richiesto per acquisto, costruzione o ristrutturazione di un immobile ovvero per esigenze di liquidità. Le relative procedure di concessione e di erogazione variano in base alla finalità per cui il mutuo è richiesto, ma anche in base alle caratteristiche del soggetto erogatore: di norma, l'Ente mutuante è un Istituto di Credito fondiario, una Banca o una Società finanziaria.

Si tratta, quindi, di un rapporto caratterizzato, da una differente posizione delle parti contraenti, attesa la necessità economica dell'una (il cliente) e la fisiologica attività imprenditoriale dell'altra (l'ente erogatore).

Certo, numerosi passi avanti sono stati fatti, negli ultimi anni, affinché i rapporti tra banca e utente fossero maggiormente chiari e paritari e, soprattutto, in linea con i canoni imposti dalla Comunità Europea (primo fra tutti quello della libera concorrenza). Evidentemente, però, ancora molto deve farsi affinché i diritti dei consumatori siano realmente tutelati in modo pieno e completo; auspicandosi, comunque, al riguardo, nuovi interventi, anche a livello legislativo, tali da ricondurre i rapporti tra gli istituti di credito e i privati almeno ad un reale ed effettivo equilibrio.

Allo stato, quindi, appare abbastanza evidente come le esigenze economiche siano alla base delle dispute poste in essere dai consumatori, da un lato, e dalle banche e dal Governo, dall'altro.

Invero, fatta eccezione per l'ADUSBEF - la quale ha incidentalmente posto l'attenzione sul problema dell'interpretazione autentica – sembra prevalere un approccio di tipo economico mirante al soddisfacimento delle contrapposte tesi delle parti in causa.

Si è spostato, in tal modo, a parere di chi scrive, l'asse della questione, non tenendo conto di quello che sembra, invece, il suo nucleo centrale. Vale a dire quello di una probabile interferenza del potere legislativo nella sfera di quello giudiziario a scapito di un principio fondamentale della nostra Costituzione che riconosce, al contrario, la netta separazione dei poteri. Occorrerebbe, pertanto, una riconsiderazione dell'intera vicenda sotto quest'aspetto ed un suo attento esame sotto il profilo della legittimità costituzionale.

Marzo 2001

Prof. Dott. Angelo Sodo

Procuratore generale della Corte Suprema di Cassazione (a.r.). Presidente della Commissione tributaria regionale della Puglia (Sez. stac. Lecce). Docente del corso di perfezionamento di diritto tributario presso l'Università di Bari

Dott. Rita Sodo

Dottore in giurisprudenza Università Statale di Milano

15° QUINDICESIMO ARGOMENTO CUSTODIA TITOLI

Apertura di una CT: formalità/ bolli/ cointestazione /delega / C/C di regolamento. Ordini di compravendita di titoli/ ordini telefonici/ estratto conto titoli.

CUSTODIA TITOLI:

Contratto bancario in base al quale il cliente affida alla banca il suo portafoglio titoli e la relativa amministrazione (incasso cedole e dividendi, estrazioni di titoli obbligazionari, aumenti di capitale, rimborso alla scadenza).

L'apertura, la gestione, la chiusura di una custodia titoli non differiscono da quelle già indicate per un conto corrente. Per l'apertura, occorrerà quindi fornire un documento ed il codice fiscale.

							Per memoria:		
Paesi	aesi Anni Deporiti Titoli e quote di att	Altre attività (3)	Attività	Passività 1	finanziarie				
		Бероми		fondi comuni	attivita (3)	finanziarie		di cui: debit finanziari	
		Qui	ote percen	tuali sul to	tale	In r	apporto al	PIL	
Francia	1995	36,0	5,1	34,1	24,8	1,66	0,43	0,37	
	2000	27,3	2,0	43,4	27,3	2,17	0,46	0,37	
	2002	31,7	2,3	32,7	33,3	1,90	0,51	0,39	
Germania	1995	41,8	12,9	18,4	26,9	1,55	0,66	0,66	
	2000	34,0	10,2	27,0	28,8	1,79	0,74	0,73	
	2002	35,9	11,3	21,0	31,8	1,77	0,73	0,72	
Giappone (4)	1995	49,3	8,1	13,4	29,2	2,64	0,86	0,69	
	2000	52,5	5,1	11,4	31,0	2,86	0,83	0,70	
	2002	56,3	4,6	7,7	31,4	2,83	0,83	0,71	
Italia	1995	39,8	30,5	18,6	11,1	1,72	0,21	0,17	
	2000	24,4	18,5	44,4	12,7	2,38	0,30	0,23	
	2002	29,4	24,7	29,6	16,3	1,98	0,32	0,24	
Regno Unito	1995	24,0	2,1	19,4	54,5	2,64	0,72	0,65	
	2000	20,3	1,3	22,5	55,9	3,25	0,76	0,70	
	2002	27,9	1,4	15,5	55,2	2,47	0,85	0,79	
Stati Uniti (5)	1995	13,8	9,0	47,0	30,2	2,92	0,69	0,66	
	2000	11,2	7,4	51,2	30,2	3,44	0,76	0,73	
	2002	14,5	8,2	46,5	30,8	2,90	0,84	0,81	
Per memoria: Euro 4 (6)	1995 2000 2002	40,5 29,9 33,8	13,8 9,2 11,0	24,0 37,9 28,1	21,7 23,0 27,1	1,62 2,03 1,83	0,48 0,55 0,56	0,44 0,49 0.50	

(1) Perta definitione delle serie e per le modalità di calcolo, of n nell'Appendice la sezione: Note metodologiche, (c) 2 Comprendon anche le partecipazioni. (2) Riserve teoriche di assicurazione, fondi persione e altre partite minori. - (4) Protte Earnt of Informatione Accounts. - (5) Fontie: Federal Reserve System - Board of Governors, Flow of Funds Accounts of the United States, 1995-2003. Dati riferti alla familiarije consumatrici e alle istitucioni serra scoppo di luco. - (6) Media porderata di Francia, Germania, Italia e Spagna.

La tabella mette in evidenza l'alta percentuale rappresentata dagli investimenti in titoli sul totale delle attività delle famiglie italiane rispetto a quelle dei paesi più avanzati. Tale andamento è derivato dalla ormai trentennale tradizione dei risparmiatori italiani di investire in titoli di Stato per proteggersi dall'inflazione. Non a caso, il mercato italiano dei titoli di stato è considerato il più efficiente al mondo.

L'invio degli estratti conto titoli ha, di norma, cadenza semestrale, anche se recentemente alcune banche stanno imponendo cadenze trimestrali, con relativo aggravio di costi di gestione relative al conto corrente di regolamento (maggior numero di operazioni ecc.).

Come per l'estratto di conto corrente, anche l'estratto conto titoli è soggetto al pagamento del bollo (25,56 euro annui).

Le operazioni di acquisto e di vendita di titoli avvengono sempre tramite ordine del titolare. Oltre all'inoltro di ordini allo sportello, è possibile dare disposizioni telefoniche. Dal 1999 la Consob ha imposto la registrazione di tali contatti via filo. E' quindi opportuno farsi indicare dalla propria agenzia quale è il numero telefonico adibito alla ricezione ufficiale (quindi registrata) di ordini di compravendita.

Il controvalore delle operazioni di amministrazione é, di norma, regolato su un conto corrente (definito conto di regolamento) al quale la custodia titoli é abbinata e che presenta (in genere) la stessa intestazione.

MONTETITOLI e la gestione accentrata dei titoli mobiliari. Storia (dal sito di Montetitoli)

Monte Titoli nasce nel 1978 come società fiduciaria per iniziativa della Banca d'Italia, della Convenzione Interbancaria per i problemi dell'Automazione (CIPA) e dell'Associazione Italiana degli Agenti di cambio, con l'obiettivo di facilitare e rendere più sicuro il trasferimento dei titoli mediante scritture contabili e l'eliminazione dello spostamento fisico dei documenti.

Inizia effettivamente ad operare nel 1981, accentrando le prime emissioni azionarie: i certificati vengono "immobilizzati" all'interno di una imponente struttura adibita a caveau, dotata di sofisticati sistemi di sicurezza e di un braccio meccanico comandato dall'esterno, che costituisce l'unico accesso ai documenti.

Il sistema consente il trasferimento del titolo mediante semplice giro contabile, eliminando i rischi e i costi connessi alla sua materiale circolazione.

Nel giugno 1986, per porre le premesse ad un ricorso generalizzato al sistema Monte Titoli, il Parlamento vara, con la legge 289, le nuove "disposizioni relative all'amministrazione accentrata dei valori mobiliari attraverso la Monte Titoli S.p.A".

Nel 1991 l'attività di Monte Titoli registra un rilevante incremento a seguito dell'introduzione dell'obbligo di accentramento per i titoli quotati sui mercati regolamentati italiani: tutte le operazioni liquidate a mezzo Liquidazione dei Titoli devono, quindi, concludersi con l'intervento esclusivo di Monte Titoli (tramite il regolamento –

trasferimento contabile – della parte titoli in Monte Titoli).

Nel medesimo anno viene realizzato il primo collegamento con un'omologa istituzione estera, l'allora Auslandkassenverein (ora Clearstream Frankfurt), grazie al quale vengono quotati nel listino di Milano i primi titoli esteri, le azioni Wolkswagen e Bayer. Negli anni successivi si instaurano via via altri otto collegamenti con altri depositari centrali europei.

Nel 1993 la società attiva ufficialmente la gestione diretta del servizio ATIE – Anagrafe Titoli Impediti ed Estratti – frutto di una razionalizzazione di due preesistenti servizi gestiti rispettivamente da Banca d'Italia e SIA.

.....

Nell'agosto 1998, la Banca Centrale Europea include Monte Titoli nella lista dei Sistemi di Regolamento Titoli che soddisfano gli standard emanati dall'Istituto Monetario Europeo (IME) per le operazioni di politica monetaria del Sistema Europeo di Banche Centrali (SEBC), standard con l'obiettivo di proteggere, quanto più possibile, il SEBC contro i rischi presenti nel regolamento, domestico ed internazionale, delle transazioni in titoli.

Il 5 ottobre 1998, comincia il processo di dematerializzazione dei titoli, che si conclude nel marzo 1999. Dal gennaio 1999, tutti i titoli di diritto italiano di nuova emissione che presentano i requisiti stabiliti dal Decreto Euro sono accentrati presso i sistemi gestiti da Monte Titoli e Banca d'Italia, in forma dematerializzata. Sempre nel 1998, si aprono nuove opportunità per lo sviluppo dell'offerta di Monte Titoli. Il Testo Unico della Finanza (TUF), introdotto in quell'anno, prevede che il Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica (ora Ministro dell'Economia e delle Finanze) disciplini la gestione accentrata dei titoli di Stato, indicando un soggetto responsabile e i criteri per lo svolgimento del servizio. L'attività di gestione accentrata dei titoli di Stato italiani viene assegnata a Monte Titoli con decreto 23 agosto 2000.

Nell'ottobre 2000, Banca d'Italia e Consob autorizzano Monte Titoli alla gestione in esclusiva dei servizi di liquidazione su base netta e lorda e nel novembre del medesimo anno Monte Titoli lancia Express, il sistema di regolamento contestuale su base lorda titoli e contante in tempo reale.

Nel gennaio 2002, Monte Titoli avvia il servizio di Prestito Titoli, acquisisce la titolarità dei servizi di riscontro e rettifica giornalieri RRG/LFM (operazioni negoziate fuori mercato) e RRG/REL (operazioni da regolare tramite Express) e rende operativa la piattaforma di comunicazione internet Web Surfer.

Nel marzo 2003, Banca d'Italia – d'intesa con Consob – approva il regolamento dei servizi di liquidazione su base netta e lorda Express II.

Nel maggio 2002, avvia il collegamento real-time con il depositario centrale statunitense Depositary Trust Company (DTC), offrendo ai propri clienti la possibilità di gestire titoli di diritto statunitense e di usufruire del connesso servizio fiscale, mentre nel settembre 2002 accentra i primi ETF (Exchange Traded Funds) di diritto estero.

.....

Nella prima decade del maggio 2004 Monte Titoli lancia MT-X – Monte Titoli *Internet Communication System*, la piattaforma *web-based* di *knowledge and document management*, tramite la quale è possibile trasmettere e ricevere la messaggistica disponibile sulle altre reti telematiche gestite dal sistema Monte Titoli (RNI e SWIFT), in un ambiente dotato di un'articolata configurazione dei profili di accesso.

Tramite MT-X Monte Titoli eroga anche i nuovi servizi a valore aggiunto FIS - Gestione dei Flussi Informativi standardizzati, relativo alla segnalazione dei nominativi degli azionisti alle società emittenti e Info MT per la fornitura dell'informativa relativa alle operazioni societarie sugli strumenti finanziari accentrati presso il sistema ("Disposizioni di Servizio"), nonché l'informativa che a vario titolo viene divulgata da Monte Titoli ("Comunicazioni" e "Informative clienti").

16° SEDICESIMO ARGOMENTO

CONDIZIONI / COSTI OPERATIVI (PER TITOLI DI STATO, OBBLIGAZIONI, AZIONI, TRASFERIMENTO DI TITOLI)

Per le condizioni applicate ai servizi inerenti la custodia titoli valgono le stesse considerazioni svolte per quelle applicate al conto corrente. : i costi, le commissioni e le spese applicate alla compravendita di obbligazioni ed azioni possono variare ad insindacabile giudizio della banca, la quale notificherà le sue decisioni inserendo annunci commerciali sulla Gazzetta Ufficiale (2^ parte).

Ne deriva che i livelli imposti dalle banche possono essere trattati. Se, cioè, si effettua un alto numero di operazioni di compravendita titoli, è possibile spuntare costi inferiori.

Diverso è il discorso per i titoli di Stato, i cui livelli di negoziazione sono imposti per decreto del Ministero del Tesoro. Le banche non possono imporre costi più elevati di una soglia massima prestabilita. Per la sottoscrizione dei BOT con durata residua pari o inferiore a 80 giorni, il costo è dello 0,05%, che sale allo 0,10% per durate tra gli 81 e i 170 giorni, allo 0,20% tra i 171 e 330 giorni, e allo 0,30% per durate oltre i 331 giorni.

Per la sottoscrizione di CCT, CTZ, BTP non sono applicabili commissioni.

Stessa imposizione di legge per le commissioni di gestione di portafogli di soli titoli di stato (impropriamente definite "spese di custodia"): le spese di gestione ed amministrazione dei depositi con soli titoli di Stato non possono superare i 10 euro a semestre.

Per gli acquisti in borsa (quindi non all'asta) di obbligazioni quotate e dei titoli di stato, le commissioni di mercato sono tra lo 0,35 e lo 0,50%.

Maggiori costi sono applicati alla compravendita di titoli azionari.

In parallelo, aumentano anche i costi di amministrazione della custodia imposti, in genere, semestralmente. Le spese più alte sono quelle a applicate alla amministrazione di portafogli titoli comprendenti titoli azionari esteri.

La banca invia semestralmente l'estratto conto titoli con la consistenza del portafoglio a noi intestato. Come per quello di conto corrente, anche in questo caso subiamo l'applicazione del bollo (per i privati di 34,20 euro).

Per le operazioni in Titoli di Stato, riportiamo la chiara spiegazione ricavata dal sito del Tesoro (http://www.dt.tesoro.it/Aree-Docum/Debito-Pub/Presentazi/Forum-P-A-/Come-investire-in-titoli-di-Stato-FO.pdf):

Come investire in titoli di Stato

[.....]

I titoli di Stato si possono acquistare sia in asta, cioè al momento dell'emissione, sia sul mercato secondario, dove vengono quotidianamente scambiati. In entrambi i casi è necessario rivolgersi alla propria banca o a un intermediario finanziario abilitato. Chi acquista in asta ha il vantaggio di non pagare commissioni per tutti i titoli di Stato tranne i BOT, che prevedono comunque delle commissioni massime fissate con decreto.

L'acquisto sul mercato secondario riguarda invece i titoli di Stato già in circolazione. In tal caso le banche e gli altri intermediari sono liberi di applicare commissioni, che devono essere chiaramente indicate e possono comunque essere negoziate dai risparmiatori.

L'esistenza di un mercato secondario garantisce la liquidità dei titoli di Stato, ovvero la possibilità per i cittadini di vendere i titoli prima della scadenza ai prezzi di mercato.

Di seguito si riportano notizie dettagliate sulle diverse tipologie di titoli di Stato e, in particolare, sulla prenotazione per l'acquisto in asta da parte dei cittadini.

BOT

I Buoni Ordinari del Tesoro (BOT) sono titoli a breve termine – ovvero con durata non superiore a un anno – privi di cedole; il rendimento infatti è dato tutto dallo scarto d'emissione. I BOT possono essere sottoscritti dai risparmiatori per un importo minimo di 1.000 euro e sono collocati tramite un'asta competitiva. Ciò significa che le banche e gli altri operatori abilitati che partecipano all'asta, se risultano aggiudicatari, acquistano il titolo al prezzo da loro indicato; però, il prezzo di acquisto per i sottoscrittori è il prezzo medio ponderato risultante dall'asta.

Sull'acquisto in asta le banche possono applicare alla clientela una commissione non superiore ai seguenti valori:

- ___ 0,05% per i buoni con durata residua fino ad 80 giorni;
- __ 0,10% per i buoni con durata residua tra 81 e 170 giorni;
- __ 0,20% per i buoni con durata residua tra 171 e 330 giorni;

___0,30% per i buoni con durata residua pari o superiore a 331 giorni. Commissioni inferiori possono essere negoziate dal risparmiatore con la propria banca.

BTP, BTP_i, CCT e CTZ

I Buoni del Tesoro Poliennali (BTP) sono titoli caratterizzati da cedole fisse semestrali e offrono la possibilità di scegliere tra le seguenti durate: 3, 5, 10, 15 e 30 anni. I Buoni del Tesoro Poliennali indicizzati all'Inflazione Europea (BTP_i) sono titoli con durata a 5, 10 e 30 anni che garantiscono una protezione contro l'aumento del livello dei prezzi, misurato dall'Indice Armonizzato dei Prezzi al Consumo nell'area dell'euro (IAPC) con esclusione del tabacco.

I Certificati di Credito del Tesoro (CCT) hanno una durata di 7 anni e cedole variabili semestrali.

I Certificati del Tesoro Zero Coupon (CTZ) sono titoli a 24 mesi privi di cedole.

Ognuno di questi titoli viene emesso in diverse tranche, ovvero è riproposto nell'arco di più aste successive. I risparmiatori che acquistano titoli con cedola dopo la data della prima emissione – beneficiando dei giorni intercorsi – incassano la prima cedola dopo meno di 6 mesi; pertanto, all'atto dell'acquisto, devono pagare la quota di interessi già maturata, detta dietimi d'interesse.

Anche per questi titoli l'importo minimo sottoscrivibile è di 1.000 euro, ma a differenza dei BOT il collocamento avviene con il sistema dell'asta marginale riferita al prezzo; ciò significa che tutte le banche aggiudicatarie acquistano il titolo allo stesso prezzo, detto prezzo marginale. Questo è anche il prezzo che deve essere applicato ai risparmiatori senza alcuna commissione.

* * *

I cittadini interessati all'acquisto dei titoli di Stato possono prenotare la sottoscrizione in asta – con almeno un giorno di anticipo – presso un'istituzione autorizzata a partecipare. Il calendario delle aste, così come i comunicati che riportano tutte le informazioni utili sui titoli in emissione e i risultati delle aste, sono pubblicati sul sito internet del Ministero dell'Economia e delle Finanze (www.mef.gov.it) e facilmente accessibili per i cittadini.

* * *

Il Ministro dell'Economia e delle Finanze ha aggiornato, con un decreto del 12 febbraio 2004, le norme sulla trasparenza nel collocamento dei titoli di Stato. In particolare, tra le novità più rilevanti a tutela del risparmio del cittadino si segnala:

__ Spese di gestione dei titoli di Stato: Le spese di gestione ed amministrazione dei depositi con soli titoli di Stato non possono superare i 10 euro a semestre.

__ Informazioni sulle aste: Le banche e gli altri intermediari finanziari che partecipano alle aste espongono, in modo ben visibile nei locali aperti al pubblico, le date di emissione ed il termine entro il quale i cittadini possono prenotare i titoli offerti dal Tesoro.

__ Giorni valuta: Gli importi dovuti (interessi e capitale a scadenza) devono essere accreditati alla clientela con una data di valuta coincidente con quella prevista dai singoli decreti di emissione per i relativi pagamenti.

Inoltre, le banche informano con anticipo i clienti della scadenza dei propri titoli e del termine entro il quale possono prenotare per reinvestire in titoli offerti dal Tesoro. Il decreto precisa anche le commissioni massime applicabili ai risparmiatori che acquistano direttamente in asta i titoli di Stato e come i clienti devono essere informati dell'avvenuta assegnazione dei titoli.

A CURA DELLA DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO, DIPARTI-MENTO DEL TESORO – MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE PER ULTERIORI INFORMAZIONI È POSSIBILE CONSULTARE IL SITO INTERNET

Per avere la possibilità di un paragone sui costi da affrontare per l'acquisto di titoli (di Stato, obbligazionari, azionari) riportiamo i valori applicati ad una custodia presso Bancoposta:

Operazioni in	Commissioni di sottoscrizione applicate alla clientela (sul valore nominale sottoscritto)	Commissioni di negoziazione e/o di ricezione e trasmissione di ordini per la negoziazione (sul controvalore negoziato)	
BOT con durata residua uguale o inferiore agli 80 gg.	0,05%	0,15% (3)	
BOT con durata residua compresa tra gli 81 ed i 170 gg.	0,10%	0,15% (3)	
BOT con durata residua compresa tra i 171 ed i 330 gg.	0,20%	0,25% (3)	
BOT con durata residua superiore ai 330 gg.	0,30%	0,25% (3)	
CTZ/BTP/CCT	nessuna (1)	0,35% (4)	
Titoli Obbligazionari ed assimilati non emessi dallo Stato	nessuna	0,35% (4)	
Titoli Azionari ed assimilati	nessuna (2)	0.55% (5)	

- ⁽¹⁾ le commissioni percepite da Poste Italiane sono direttamente corrisposte dall'emittente
- ⁽²⁾ fatti salvi i collocamenti in cui sia prevista dall'emittente l'applicazione di una commissione di sottoscrizione
- ⁽ⁿ⁾ con un minimo di € 5,16 ad operazione ⁽ⁿ⁾ con un minimo di € 10,33 ad operazione
- ⁽ⁱ⁾ con un minimo di € 15,49 ad operazione

IL BALZELLO PIÙ ODIOSO: IL TRASFERIMENTO DI TITOLI AD ALTRA BANCA

Un po' di storia.

Prima che i titoli mobiliari subissero la dematerializzazione (1999), prima che diventassero cioè una notazione contabile ed una riga informatica, erano costituiti da un manto e (eventualmente) da una parte riportante le cedole da staccare alla scadenza. Le due cose erano su un unico foglio, filigranato e con le caratteristiche tipiche della stampa delle banconote. Potevano essere addirittura conservati in casa.

Si intuisce quanto costasse conservare nei caveaux o trasferire pacchi di quei titoli da una banca all'altra: cosa delicata, costosa e pericolosa. Occorreva fare il plico, assicurarlo, estrarlo dal caveau, trasportarlo con tutti i presidi di sicurezza necessari, reimmetterlo nel caveau della nuova banca, verificarne il contenuto, attribuirlo al proprietario. Operazione quindi rischiosa e con alti costi oggettivi.

Proprio per ridurre costi e rischi, le banche realizzarono Montetitoli dove avveniva una amministrazione accentrata dei titoli stessi: il loro trasferimento da una banca all'altra si esauriva in un cambio di indirizzo e senza spostamento di plichi, tanto che chi accedeva al contratto Montetitoli si vedeva abbassare adeguatamente i costi di custodia ed amministrazione.

Dal 1999, i titoli sono tutti dematerializzati. Ne deriva una gestione esclusivamente informatizzata: trasferirli ad altra banca all'altra significa far chiacchierare tra loro due centri elettronici: con rischi e costi praticamente azzerati.

Ma sembra che il sistema creditizio italiano non sia sensibile ai vantaggi delle innovazioni tecnologiche: anche se oggi si trasferiscono bit e non più plichi preziosi, i costi dell'operazione non solo si è mantenuta ai livelli delle procedure precedenti, ma i suoi costi si sono addirittura inaspriti: si arriva a pretendere 100 euro per trasferire un tipo di titolo. Insomma chi trasferisce due BTP e mille azioni spende anche 300 euro; se si posseggono "spezzature" conviene valutare l'ipotesi di venderle, piuttosto che trasferirle.

In assoluto è il servizio bancario più costoso.

È l'ultima odiosa azione della banca che sa d'aver perso il cliente e lo bastona con costi ingiustificati (distratta la Banca d'Italia) e con tempi di esecuzione dell'ordine che superano il mese! Una vera e propria elusione del diritto del cliente a cambiare banca.

Fortunatamente non è distratta l'Autorità Antitrust che invece sta effettuando un'indagine proprio sulle barricate finanziarie di fine rapporto alzate dalle banche per scoraggiare il cliente a chiudere i rapporti.

Riportiamo il testo della apertura dell'indagine conoscitiva dell'Antitrust:

IC25 - OSTACOLI ALLA MOBILITÀ DELLA CLIENTELA NELL'AMBITO DEI SERVIZI DI INTERMEDIAZIONE FINANZIARIA

Provvedimento n. 13771 - L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

[....]

CONSIDERATI i seguenti elementi:

- 1. Nell'ambito del settore dell'intermediazione finanziaria [Per intermediazione finanziaria, e sue attività accessorie, ci si riferisce a tutti i servizi finanziari ad eccezione di quelli bancari in senso stretto (riservati alle banche) e di quelli assicurativi (comprensivi della gestione dei fondi pensione). Nell'ambito della classificazione delle attività economiche operata dall'Istat (Codice ateco 1991), le attività in esame possono sostanzialmente essere ricondotte alle classi 65.2 ("Altre intermediazioni finanziarie") e 67.1 ("Attività ausiliarie dell'intermediazione finanziaria, escluse le assicurazioni e i fondi pensione").] si riscontra l'esistenza di significativi ostacoli alla mobilità della clientela retail, ovvero di costi per il consumatore monetari e non inerenti il passaggio ad un'altra impresa (cd. switching costs), che riducono il grado di concorrenzialità del settore.
- 2. L'esistenza di ostacoli alla mobilità della clientela nel settore finanziario è in parte riconducibile a specificità proprie di tale settore che riducono l'elasticità della domanda, determinando l'insorgere di costi di cambiamento connaturati alla natura dei servizi (costi di cambiamento "esogeni"). Ci si riferisce, ad esempio, alla natura tipicamente fiduciaria del rapporto banca-cliente, all'esistenza di elevati costi di ricerca, alla debolezza informativa del consumatore e/o all'esistenza di asimmetrie informative sul merito di credito del cliente. Inoltre, ostacoli alla mobilità possono derivare da comportamenti posti in essere strategicamente dagli operatori del mercato. Questi, infatti, possono avere interesse ad innalzare artificiosamente l'entità dei costi di cambiamento al fine di accrescere il proprio potere di mercato (costi di cambiamento "endogeni").
- **3.** L'esistenza generalizzata di *switching costs* in un settore economico indebolisce la spinta che i consumatori possono dare all'agire dei meccanismi concorrenziali e aumenta il potere di mercato delle imprese, determinando esiti di mercato caratterizzati da condizioni di offerta con prezzi più elevati e/o qualità inferiore.

Infatti, in presenza di costi di cambiamento i consumatori, al fine di evitare di sostenere i costi legati all'interruzione del rapporto, rimangono "catturati" (*locked-in*) dall'impresa presso la quale effettuano il primo acquisto. Ciò attenua il grado di sostituibilità tra i prodotti offerti da operatori concorrenti, riducendo per tal verso l'elasticità della domanda dei consumatori al prezzo ed innalzando le barriere all'ingresso per i potenziali entranti. In tale contesto, vi sono limitati incentivi per le imprese ad adottare condotte competitive volte ad attrarre la clientela delle imprese concorrenti e ad impedire che i consumatori trovino conveniente rivolgersi ad eventuali nuovi operatori; le imprese avranno invece convenienza a porre in essere strategie volte ad estrarre il massimo *surplus* possibile dai clienti attuali.

L'esistenza di costi di cambiamento consente pertanto alle imprese di praticare alla clientela condizioni di offerta (in termini di prezzi più elevati e/o qualità inferiore)

molto più vicine a quelle di monopolio di quanto altrimenti potrebbero fare. 4. Più in particolare, la teoria economica suggerisce che l'esistenza di costi di cambiamento determina l'insorgere di due incentivi contrapposti per le imprese nella propria strategia di determinazione dei prezzi: da un lato vi è l'incentivo ad attirare nuovi consumatori tramite prezzi più bassi, anticipando la possibilità di sfruttare successivamente il proprio potere di mercato nei confronti di tali consumatori "catturati"; dall'altro, le imprese sono incentivate ad aumentare fin da subito i prezzi per estrarre il massimo surplus dagli attuali clienti. Nel complesso, in presenza di acquisti ripetuti, come avviene nel settore dell'intermediazione finanziaria, tenderà ad emergere un equilibrio caratterizzato da prezzi più elevati. Ciò, in primo luogo, perché le imprese di norma privilegiano i profitti correnti piuttosto che quelli futuri, anche in ragione del maggior grado di incertezza di un aumento dei ricavi collegati ad un incremento futuro della domanda, rispetto all'aumento dei ricavi dovuto ad un immediato incremento dei prezzi. In secondo luogo, l'eventuale strategia di riduzione dei prezzi per aumentare la quota di mercato si rivela non sufficientemente efficace in quanto i consumatori potrebbero non essere attratti da prezzi più bassi, anticipando il fatto che la stessa esistenza degli switiching costs li porrà in una posizione di debolezza rispetto a strategie di incremento dei prezzi successive all'instaurazione della relazione contrattuale, circostanza che, a sua volta, incentiverà le imprese a porre in atto tale strategia di aumento dei prezzi²²

5. I costi di cambiamento appaiono assumere particolare rilievo per i servizi di amministrazione e gestione del risparmio e per l'offerta delle carte di credito, che, nell'ambito dei servizi di intermediazione finanziaria, soddisfano una parte preponderante dei bisogni della clientela *retail*.

La rilevanza di tale fenomeno trova riscontro anche nella circostanza che, nel corso degli ultimi anni, sono pervenute all'Autorità numerose denunce che lamentano la presenza di significativi ostacoli legati al cambiamento dell'operatore cui rivolgersi per l'offerta dei servizi del risparmio gestito e amministrato e delle carte di credito.

6. In particolare, nelle denunce vengono evidenziati rilevanti costi di cambiamento, derivanti dalla richiesta da parte degli operatori di commissioni ingiustificatamente elevate per la chiusura dei rapporti contrattuali, e dai tempi eccessivamente lunghi connessi all'interruzione dei medesimi rapporti. È stata, inoltre, segnalata l'esistenza di onerose commissioni di ingresso per l'attivazione dei servizi in esame, le quali costituiscono per i consumatori un investimento non recuperabile in caso di cambiamento dell'operatore presso cui acquistare i servizi.

Dalle denunce emerge, poi, che la presenza di *switching costs* nei servizi dell'intermediazione finanziaria deriva anche dal legame esistente tra questi ultimi con i servizi strettamente bancari e in particolare con gli strumenti bancari di raccolta. Laddove, infatti, il cliente per usufruire di un servizio sia indotto ad acquistarne anche altri, lo stesso, al momento in cui decide di cambiare operatore, dovrà sostenere i costi di cambiamento in relazione all'insieme dei servizi acquistati.

Si rileva, infine, che la presenza di ostacoli alla mobilità della clientela bancaria è stata evidenziata anche nel corso di un recente procedimento istruttorio avente ad oggetto schemi generali di contratto predisposti dall'Associazione Bancaria italiana³³ [Cfr. provv. n. 13697 del 28 ottobre 2004, caso 1592/Associazione Bancaria Italiana.].

7. I settori del risparmio gestito e del risparmio amministrato si compongono di una varietà di servizi attraverso i quali la clientela effettua diverse forme di investimento. Nell'attività di *risparmio gestito* (nel quale rientrano i fondi comuni di investimento e le gestioni patrimoniali individuali) gli operatori specializzati offrono attività finanziarie costituite da portafogli di titoli, selezionati e gestiti dagli operatori stessi al fine di sfruttare i vantaggi della diversificazione, ovvero al fine di ottenere, con il minimo rischio, il massimo rendimento possibile.

Il *risparmio amministrato* si compone dei servizi di ricezione, trasmissione e negoziazione di ordini in strumenti finanziari, nonché del servizio di custodia e amministrazione di titoli. In quest'ambito, la scelta dei titoli oggetto di investimento viene effettuata dal consumatore mediante il conferimento ad un intermediario finanziario di specifici ordini di acquisto o di vendita.

La *carta di credito*, come noto, rappresenta uno strumento di pagamento alternativo al contante che permette all'intestatario della carta (il "titolare") di acquistare beni e servizi senza esborso immediato di contanti; il pagamento all'esercente convenzionato è effettuato da colui che ha emesso la carta di credito ("emittente" o "*issuer*"), il quale poi, a scadenze prefissate, viene rimborsato dal titolare.

La distribuzione presso la clientela *retail* di tali prodotti è effettuata prevalentemente da operatori appartenenti a gruppi bancari.

8. In considerazione degli elementi sopra richiamati, l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato intende procedere ad un'indagine conoscitiva nell'ambito dei servizi di intermediazione finanziaria. In particolare, l'indagine sarà volta ad accertare l'intensità degli ostacoli alla mobilità e il loro impatto sulle dinamiche competitive del settore, nonché ad approfondire la natura degli stessi, al fine di identificare gli eventuali strumenti di intervento più appropriati al fine di ridurre gli ostacoli, endogeni ed esogeni, osservati.

Tutto ciò premesso e considerato;

DELIBERA

di procedere, ai sensi dell'articolo 12, comma 2, della legge n. 287/90, a un'indagine conoscitiva riguardante gli ostacoli alla mobilità della clientela nell'ambito dei servizi di intermediazione finanziaria.

Il presente provvedimento verrà pubblicato sul Bollettino di cui all'articolo 26 della legge n. 287/90.

IL SEGRETARIO GENERALE Rita Ciccone

IL PRESIDENTE Giuseppe Tesauro

17° DICIASETTESIMO ARGOMENTO

I TITOLI DI STATO (BOT, BTP, CCT, CTZ ECC.) / INTERESSI E CEDOLE

Premessa

Negli anni '80, da più parti si accusava il Tesoro (divenuto il più grande banchiere di questo paese per la dimensione raggiunta dalla massa dei titoli del debito pubblico) di tenere imprigionati centinaia di migliaia di miliardi che avrebbero potuto essere investiti in capitale di rischio piuttosto che alimentare pigramente le aste di BOT, BTP, CCT. "Il Tesoro sottrae linfa vitale al settore produttivo del Paese...!"

Agli inizi degli anni '90, alcuni addetti ai lavori senza scrupoli, insinuavano subdoli e minacciosi messaggi miranti a convincere il popolo dei BOT ad abbandonare i tranquilli titoli di Stato per investimenti alternativi (fondi, obbligazioni, gestioni ecc.): "Lo Stato non ce la fa più - sussurravano - prima o poi congelerà i titoli del debito pubblico!"

Quattro, cinque anni fa le lusinghe degli stessi addetti ai lavori miranti a mostrare gli abbacinanti rendimenti degli investimenti in borsa a fronte delle misere rendite dei titoli di Stato: "I titoli di Stato non rendono più, venghino venghino a fare l'affare con noi. Offriamo ricchi premi, fondi, obbligazioni, azioni, gestioni! Ancora con i miseri BTP? Svegliatevi! Fate gestire a noi i vostri risparmi....Per i vostri obbiettivi abbiamo 10 mila scenari. 20 mila scenari....

Decine di migliaia di miliardi di lire hanno abbandonato i tranquilli lidi dei titoli di Stato per approdare alle obbligazioni bancarie (ad aprile 2001, pari ad oltre 570 mila miliardi di lire), ai Fondi di investimento (a dicembre 2000, circa 870 mila miliardi), alle Gestioni patrimoniali (a dicembre 2000, circa 776 mila miliardi). Al lordo delle svalutazioni di quest'ultimo periodo.

Risultati:

- · Molti risparmiatori italiani, mal consigliati e ben pressati, hanno abbandonato i titoli di Stato che, per il 41,2 per cento, sono ormai in mano ad investitori non residenti.
- · La propensione ad investire in capitale di rischio del sistema Italia è aumentata. A fine 2000, oltre il 20 per cento delle attività delle famiglie era investito in titoli azionari italiani; il 4,2 per cento in azioni e partecipazioni estere; il 16, 1 per cento in quote di fondi comuni.

- · Il risparmio delle famiglie, vanto e salvaguardia finanziaria di questo paese, è stato saccheggiato. Il nostro "monte risparmi" nazionale si è fortemente svalutato. Altro che congelamento!
- · Le autorità monetarie e di controllo (si scelga) non vogliono / non possono / non sanno / non devono controllare un settore costituzionalmente rilevante.

Salta su il pierino: "Ma queste sono le leggi del mercato! Volete dare la colpa al mercato? Osate mortificare il mercato? "

Già, il mercato. Ma le regole - concorrenza, buona fede, domanda/offerta ecc.- sembrano valere sempre e solo per gli altri. Si scopre, infatti, che i primi a violarne i fondamenti sono proprio gli addetti ai lavori, "quelli che venghino...".

TITOLI DI STATO (dal sito del Tesoro: www.tesoro.it)

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze dispone regolarmente l'emissione sul mercato interno di quattro categorie di titoli di Stato disponibili sia per gli investitori privati sia per gli istituzionali:

- 1) BUONI ORDINARI DEL TESORO (BOT);
- 2) CERTIFICATI DEL TESORO ZERO COUPON (CTZ);
- 3) BUONI DEL TESORO POLIENNALI (BTP);
- 4) CERTIFICATI DI CREDITO DEL TESORO (CCT).

EMISSIONE DI TITOLI PUBBLICI E DI OBBLIGAZIONI ITALIANI (1)

(milioni di euro e valori percentuali)

2000-2000-200-1000	Emission	lorde	Brission	ni nette	Consis	ženze
Emittenti	2003	2004	2003	2004	Dicembre 2003	Dicembre 2004
Settore pubblico	454.505	444.106	21.248	38.263	1.174.439	1.213.190
BOT	214.093	221.300	5.905	-895	119.645	118.750
CTZ	31.185	27.128	-7.907	-8.198	52.636	45.603
CCT (3)	38.313	34.527	-16.315	325	196.348	196.243
BTP	144.882	134.803	31.711	33.556	700.655	734.713
Prestiti della Re- pubblica	21.998	13.980	5.582	2.468	83.762	85.654
Altri (4)	4.034	12.367	2.272	11.007	21.393	32.227
Banche	116.815	120.462	31.560	42.575	399.958	442.994
Imprese	42.678	50.705	24.479	25.075	147.377	172.363
Totale	613.997	615.272	77.287	105.913	1.721.774	1.828.547
		Co	mposizione p	percentuale (5)	
Settore pubblico	74,0	72,2	27,5	36,1	68,2	66,3
вот	47,1	49,8	27,8	-2,3	10,2	9,8
CTZ	6,9	6,1	-37,2	-21,4	4,5	3,7
CCT (3)	8,4	7,8	-76,8	0,8	16,7	16,2
BTP	31,9	30,4	149,2	87,7	59,7	60,6
Prestiti della Re- pubblica	4,8	3,1	26,3	6,4	7,1	7,1
Altri (4)	0,9	2,8	10,7	28,8	1,8	2,6
Banche	19,0	19,6	40,8	40,2	23,2	24,3
	7,0	8,2	31,7	23,7	8,6	9,
Imprese						
Totale	100	100	100	100	100	100

(1) Per le modalità di calcolo, cfr. nell'Appendice la sezione: Note metodologiche. L'eventuale mancata quadratura dell'ultima difra è devuta agli arretondamenti. —(2) Dati provvisori. —(3) Comprendonol soli certificati di credito del Teorro a cedola variabile. —(4) Sono inclusi i titoli emessi nel 2004 da infrastruttura S.p.A. per il finanziamento dell'infrastruttura forvirai per l' Sistema alta velocità/alta capacità*.—(5) La composizione percentuale del titoli del settom pubblico si riferisco al totale del titoli di tale settom.

Fonte: Relazione del Governatore 31-5-2005

Le loro caratteristiche sono riassunte nel seguente schema.

TITOLO	<u>BOT</u>	CTZ	<u>BTP</u>	CCT
Durata	3, 6 o 12 mesi	24 mesi	3, 5, 10, 15 e 30 anni	7 anni
Remunerazione	Scarto d'emissione	Scarto d'emissione	Cedole fisse semestr. scarto d'emissione	Cedole variabil semestr. scarto d'emissione
Taglio minimo	_ 1000	_ 1000	_ 1000	_ 1000
Meccanismo d'asta	Asta competitiva	Asta marginale	Asta marginale	Asta marginale
Aliquota fiscale	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%
Rimborso	In unica soluzione alla scadenza	In unica soluzione alla scadenza	In unica soluzione alla scadenza	In unica soluzione alla scadenza

1) BOT – BUONI ORDINARI DEL TESORO

I BOT sono titoli a breve termine con scadenza entro l'anno. La remunerazione, interamente determinata dallo scarto di emissione dato dalla differenza tra il valore nominale ed il prezzo pagato, è considerata anticipata, in quanto la ritenuta fiscale per gli investitori individuali si applica al momento della sottoscrizione.

L'asta dei BOT è riservata agli intermediari istituzionali autorizzati

CARATTERISTICHE DEI BOT

Valuta: euro

Scadenza: 3/6/12 mesi o qualsiasi altra durata compresa entro l'anno espressa in termini di giorni (BOT Flessibili)

Remunerazione: scarto d'emissione

Meccanismo d'asta: asta competitiva sul prezzo

Periodicità emissione: mensile (a metà mese per i BOT trimestrali ed annuali, a fine mese per i semestrali); BOT flessibili in base alle esigenze di gestione della liquidità. Date di regolamento: tre giorni di valuta sul mercato primario, due giorni sul secondario

Convenzioni di mercato: per il calcolo dei giorni, giorni effettivi/360

Modalità di rimborso: alla pari, in unica soluzione a scadenza

1.1) INVESTIRE IN BOT

I Buoni Ordinari del Tesoro sono emessi con scadenze uguali o inferiori all'anno e sono ammessi alla quotazione sui mercati regolamentati, segnatamente il mercato telematico delle obbligazioni e dei titoli di Stato (MOT) per quantitativi limitati (lotti da 1.000 euro o multipli) ed il mercato telematico a pronti dei titoli di Stato (MTS) per scambi non inferiori a 2,5 milioni di euro.

Grazie alla caratteristica di essere titoli zero-coupon, i BOT presentano indubbi vantaggi in termini di gestione poiché l'esborso finanziario richiesto per questo tipo di investimento risulta essere inferiore al valore nominale di rimborso ed inoltre non esiste l'esigenza di reinvestire i flussi percepiti periodicamente a titolo di interessi.

Chi vuole acquistare un BOT in asta, deve prenotare la quantità desiderata presso un intermediario autorizzato entro il giorno precedente l'asta.

Essendo titoli soggetti al regime di dematerializzazione, gli importi sottoscritti dei BOT sono rappresentati da iscrizioni contabili a favore degli aventi diritto.

Le norme sulla trasparenza bancaria hanno fissato un tetto alle commissioni che le banche possono richiedere ai propri clienti per la sottoscrizione dei BOT: esse non possono superare 0,05% per i titoli con durata residua uguale o inferiore agli 80 giorni; 0,10% per i titoli con durata residua compresa tra gli 81 ed i 170 giorni; 0,20% per quelli con durata residua tra i 171 ed i 350 giorni e 0,30% per i titoli con durata residua superiore.

Tali commissioni si aggiungono al prezzo applicato dagli intermediari ai richiedenti che è quello medio ponderato d'asta.

1.2) TAGLIO MINIMO

I BOT possono essere sottoscritti per un importo minimo di 1000 euro o multiplo di tale cifra.

1.3) MECCANISMO D'ASTA

I BOT sono titoli a sconto che rimborsano alla pari, il cui interesse è rappresentato dalla differenza tra il prezzo di rimborso e quello di sottoscrizione.

L'emissione avviene tramite asta competitiva senza indicazione di prezzo base. Ognuna delle tre richieste che il singolo intermediario può effettuare - ciascuna di importo non inferiore ad un milione e mezzo di euro - deve indicare il nominale da sottoscrivere ed il relativo prezzo, con una differenza di almeno un millesimo di punto percentuale fra le tre offerte. L'esecuzione delle operazioni relative al collocamento dei BOT è affidata alla Banca d'Italia (vedi anche sezione Le aste dei titoli di Stato).

Al termine della procedura di assegnazione dei BOT semestrali è previsto un collocamento supplementare di tali BOT riservata agli specialisti in Titoli di Stato per un importo minimo del 10% del nominale offerto nell'asta ordinaria (vedi Decreto di Emissione dei BOT nella sezione Area Normativa).

1.4) DURATA

Le attuali durate standard, espresse in termini di giorni, sono di 3, 6 e 12 mesi.

Il Tesoro si riserva, inoltre, la facoltà di emettere BOT con scadenze diverse da quelle standard con modalità identiche a quelle utilizzate per l'emissione dei BOT di durate standard. Lo stesso scopo può essere ottenuto ricorrendo all'emissione di ulteriori tran-

che di BOT già esistenti, come normalmente avviene per i titoli a medio-lungo termine.

1.5) CALENDARIO DELLE ASTE

Così come disposto nel calendario annuale delle aste relative ai titoli di Stato, le aste dei BOT trimestrali e annuali si tengono a metà mese mentre quelle dei titoli semestrali a fine mese. Si procede ad emettere BOT di durate diverse ogni qual volta le esigenze di tesoreria lo richiedano.

2) CTZ – CERTIFICATI DEL TESORO ZERO COUPON

CTZ sono titoli con durata all'emissione di 24 mesi, soggetti a riaperture che possono ridurne le durata originaria.

La remunerazione è interamente determinata dallo scarto di emissione, pari alla differenza tra il valore nominale ed il prezzo corrisposto.

L'asta dei CTZ è riservata agli intermediari istituzionali autorizzati ai sensi del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (vedi sezione Operatori abilitati).

CARATTERISTICHE DEI CTZ					
Valuta:	euro				
Scadenza all'emissione:	24 mesi circa, in modo che la data di scadenza coincida con un giorno lavorativo				
Remunerazione:	scarto d'emissione				
Meccanismo d'asta:	asta marginale riferita al prezzo				
Periodicità aste:	una volta al mese in coincidenza con l'asta BOT				
Date di regolamento:	tre giorni di valuta, sia sul mercato primario sia sul secondario				
Convenzioni di mercato:	per il calcolo dei giorni, giorni effettivi/365				
Modalità di rimborso:	alla pari, in unica soluzione a scadenza				

INFORMAZIONI PRATICHE SUI CTZ

1.1) INVESTIRE IN CTZ

I Certificati del Tesoro Zero coupon sono emessi per una durata massima di 2 anni. Così come per i BOT, anche i CTZ sono ammessi alla quotazione sui mercati regolamentati, in particolare il mercato telematico delle obbligazioni e dei Titoli di Stato (MOT) per quantitativi limitati (lotti da 1.000 euro o multipli) ed il mercato telematico all'ingrosso dei titoli di Stato (MTS) per scambi non inferiori a 2,5 milioni di euro.

Grazie alla caratteristica di essere titoli zero-coupon, i CTZ presentano indubbi vantaggi in termini di gestione poiché l'esborso finanziario richiesto per questo tipo di investimento risulta essere inferiore al valore nominale di rimborso ed inoltre non esiste l'esigenza di reinvestire i flussi percepiti periodicamente a titolo di interessi.

Chi vuole acquistare un CTZ in asta, deve prenotare la quantità desiderata presso un intermediario autorizzato entro il giorno precedente l'asta.

Essendo titoli soggetti al regime di dematerializzazione, gli importi sottoscritti dei CTZ sono rappresentati da iscrizioni contabili a favore degli aventi diritto.

Le commissioni di collocamento previste per i CTZ dello 0,20% e sono retrocesse dal Tesoro agli intermediari finanziari al momento della sottoscrizione.

Conseguentemente, gli intermediari sono tenuti ad applicare alla clientela il prezzo d'asta, senza aggravio di commissioni.

1.2) TAGLIO MINIMO

I CTZ possono essere sottoscritti per un importo minimo di 1.000 euro o multipli di tale cifra.

1.3) MECCANISMO D'ASTA

I CTZ sono titoli a sconto che rimborsano alla pari, il cui interesse è pertanto rappresentato dalla differenza tra il prezzo di rimborso e quello di sottoscrizione.

L'emissione avviene tramite asta marginale sul prezzo, senza indicazione del prezzo base, così come spiegato nell'apposita sezione sulle aste dei Titoli di Stato. E' previsto un meccanismo di esclusione delle domande speculative. Tale meccanismo è indicato dettagliatamente in ciascun decreto d'emissione. Lo stesso decreto stabilisce i termini del collocamento supplementare, riservato agli specialisti in titoli di stato, tecnicamente configurato come una tranche successiva. Possono accedere a tale collocamento supplementare solo gli specialisti che abbiano partecipato all'asta appena conclusa.

L'importo di ciascuna richiesta non può essere inferiore a 500 mila Euro.

Ognuna delle tre richieste che il singolo intermediario può effettuare deve indicare il nominale da sottoscrivere ed il relativo prezzo, con una differenza di almeno un centesimo di Euro fra le tre offerte.

L'esecuzione delle operazioni relative al collocamento dei CTZ è affidata alla Banca d'Italia. A compenso del servizio reso il Tesoro riconosce alla Banca d'Italia una provvigione di collocamento di 20 punti base commisurata all'intero ammontare nominale sottoscritto. Tale provvigione verrà attribuita, in tutto o in parte, agli operatori partecipanti all'asta considerato che questi non possono applicare alcun onere di intermediazione alla clientela per le sottoscrizioni (vedi anche sezione Le aste dei titoli di Stato).

1.4) DURATA

L'attuale durata prevista per i CTZ è di 24 mesi.

1.5) CALENDARIO DELLE ASTE

L' asta dei CTZ si tiene una volta al mese, in coincidenza con l' asta dei BOT.

1.6) COMUNICAZIONI SULLE ASTE.

Sul sito Internet del Debito Pubblico (www.tesoro.it/publicdebt) possono essere consultate le pagine Comunicazione emissioni CTZ e CTZ risultati ultima asta per le relative informazioni.

3) CCT - CERTIFICATI DI CREDITO DEL TESORO

I CCT sono titoli a tasso variabile con la durata di 7 anni.

Gli interessi vengono corrisposti con cedole posticipate semestrali indicizzate al rendimento dei Buoni Ordinari del Tesoro semestrali; sulla remunerazione incide anche lo scarto d'emissione, dato dalla differenza tra il valore nominale ed il prezzo pagato. L'asta è riservata agli intermediari istituzionali autorizzati ai sensi del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.58 (vedi sezione "Operatori abilitati").

	CARATTERISTICHE DEI CCT
Valuta:	euro
Scadenza:	7 anni
Remunerazione:	cedole variabili posticipate, semestrali, indicizzate ai BOT semestrali più margine (detto spread); scarto d'emissione
Meccanismo d'asta:	asta marginale sul prezzo

Date di Regolamento:	due giorni di valuta sul mercato primario, tre giorni sul secondario
Convenzioni di Mercato:	nel calcolo dei giorni; giorni effettivi/giorni effettivi per il pagamento della cedola; giorni effettivi/giorni effettivi per il calcolo del rateo sulle negoziazioni di mercato secondario e per il pagamento dei dietimi in occasione delle emissioni di tranche successive
Modalità di Rimborso:	alla pari, in unica soluzione a scadenza

INFORMAZIONI PRATICHE SUI CCT

1.1) INVESTIRE IN CCT

I Certificati di Credito del Tesoro sono titoli da sempre molto apprezzati dalle famiglie per la loro caratteristica di adeguare la cedola ai tassi di mercato e di garantire, quindi, in occasione di eventuale negoziazione prima della scadenza, un capitale verosimilmente uguale a quello inizialmente investito.

I CCT sono emessi, dal marzo 1991, a sette anni. Analogamente agli altri titoli di Stato, i CCT sono trattati regolarmente sul mercato telematico delle obbligazioni e dei titoli di Stato (MOT) per tagli di piccolo importo (lotti da 1.000 euro o multipli) e sul mercato telematico a pronti dei titoli di Stato (MTS) per scambi non inferiori a 2,5 milioni di euro. Chi vuole acquistare un CCT in asta deve effettuare la prenotazione presso un intermediario autorizzato entro il giorno precedente l'asta.

Essendo titoli soggetti al regime di dematerializzazione, gli importi sottoscritti dei CCT sono rappresentati da iscrizioni contabili a favore degli aventi diritto.

Le commissioni di collocamento previste per i CCT ammontano allo 0,30% (30 punti base) e sono retrocesse dal Tesoro agli intermediari finanziari al momento della sottoscrizione. Conseguentemente, gli intermediari sono tenuti ad applicare alla clientela il prezzo d'asta, senza aggravio di commissioni.

1.2) INDICIZZAZIONE

Attualmente è in vigore il seguente meccanismo di indicizzazione: CCT a cedola semestrale emessi a partire dal 1° gennaio 1995¹.

¹ Per i Cct a cedola semestrale emessi prima del 1° gennaio 1995, si consideravano i rendimenti all'emissione dei Bot annuali collocati nel bimestre che precedeva di un mese il godimento della cedola e se ne calcolava la media aritmetica. In questo caso la cedola veniva corrisposta 8 mesi dopo la determinazione del tasso di riferimento per l'indicizzazione.

Si considera il rendimento lordo semplice annuo registrato sui BOT a sei mesi nell'ultima asta che procede il godimento della cedola. Si moltiplica per 0,5 e si somma lo spread. Il risultato è arrotondato ai cinque centesimi più vicini.

Per quanto riguarda l'effettivo pagamento degli interessi rimane uno scostamento temporale di soli sei mesi tra la definizione della cedola ed il relativo pagamento.

La misura del margine (spread) da sommare ai rendimenti così determinati, a partire dal CCT 1-11-1996/03, equivale a 15 punti base. In precedenza tale margine era stato fissato nella misura di 50 punti base, utilizzato sino all'emissione 1-8-1993/00 inclusa, poi modificato in 30 punti base per i CCT emessi dal 1° ottobre 1993 sino al 1° settembre 1996. In conclusione, sono attualmente disponibili sul mercato secondario CCT con cedole semestrali indicizzati ai rendimenti BOT 6 mesi e con i livelli di spread sopra indicati.

1.3) TAGLIO MINIMO

I CCT possono essere sottoscritti per un importo minimo di 1.000 euro o multiplo di tale cifra.

1.4) MECCANISMO D'ASTA

Il collocamento avviene tramite asta marginale riferita al prezzo, senza indicazione di prezzo base, così come spiegato nell'apposita sezione. E' previsto un meccanismo di esclusione delle domande speculative. Tale meccanismo è indicato dettagliatamente in ciascun decreto d'emissione. Lo stesso decreto stabilisce i termini del collocamento supplementare, riservato agli specialisti in titoli di stato, tecnicamente configurato come una tranche successiva. Possono accedere a tale collocamento supplementare solo gli specialisti che abbiano partecipato all'asta appena conclusa.

L'importo di ciascuna richiesta non può essere inferiore a 500 mila Euro.

I prezzi offerti dagli operatori partecipanti all'asta possono variare di un centesimo di Euro o multiplo di tale cifra.

L'esecuzione delle operazioni relative al collocamento dei CCT è affidata alla Banca d'Italia.

A compenso del servizio reso il Tesoro riconosce alla Banca d'Italia una provvigione di collocamento di 30 punti base commisurata all'intero ammontare nominale sottoscritto. Tale provvigione verrà attribuita, in tutto o in parte, agli operatori partecipanti all'asta considerato che questi non possono applicare alcun onere di intermediazione alla clientela per le sottoscrizioni (vedi anche sezione Le aste dei titoli di Stato).

1.5) DURATA

I Certificati di Credito del Tesoro sono emessi, dal marzo 1991, a 7 anni. In passato vi sono state emissioni caratterizzate da scadenze molto diversificate con periodi che vanno dai 2 ai 10 anni. Attualmente i titoli proposti in aste pubbliche sono solo settennali con cedole semestrali variabili ancorate all'asta BOT semestrale precedente la

data di godimento della cedola, così come specificato nel paragrafo 1.2 e con margine di 15 punti base.

1.6) CALENDARIO DELLE ASTE

Così come disposto nel calendario annuale, le aste dei CCT si tengono con cadenza mensile e sono generalmente rappresentate da riaperture dell'emissione dello stesso titolo attraverso tranche successive. Aste per le emissioni di nuovi titoli si tengono, orientativamente, con cadenza annuale.

1.7) COMUNICAZIONI SULLE ASTE

Sul sito Internet del Debito Pubblico (www.tesoro.it/publicdebt) possono essere consultate le pagine Comunicazioni Emissioni Medio/Lungo Termine e CCT Risultati Ultima Asta per le relative informazioni.

4) BTP - BUONI DEL TESORO POLIENNALI

I BTP, Buoni del Tesoro Poliennali, sono titoli a medio-lungo termine, con una cedola fissa pagata semestralmente.

Gli intermediari finanziari che soddisfano le condizioni stabilite dalla legislazione italiana possono partecipare direttamente alle aste e vengono, pertanto, definiti Operatori abilitati.

Per acquistare i BTP, gli investitori che non possono partecipare alle aste possono rivolgersi ai suddetti intermediari o a tutti gli operatori che intervengono sul mercato secondario.

PRINCIPALI CARATTERISTICHE DEI BTP					
Valuta:	euro				
Scadenze:	3, 5, 10, 15 e 30 anni, la cedola annuale è pagata semestralmente				
Rendimento (lordo):	tasso cedolare ed eventuale premio o sconto all'emissione (per conoscere il rendimento delle aste, si veda "Risultati ultima asta BTP")				
Aste:	due volte al mese, attraverso asta marginale senza indicaz. di prezzo base				
Data di Regolamento:	due giorni lavorativi dopo l'asta; tre giorni lavorativi				

	successivi per il mercato secondario
Convenzioni di Mercato:	per il calcolo dei dietimi in occasione di emissione di tranche successive e di negoziazione sul mercato secondario: giorni effettivi/giorni effettivi
Rimborso:	unico pagamento alla scadenza

INFORMAZIONI PRATICHE SUI BTP

1.1) INVESTIRE IN BTP

I BTP vengono emessi con scadenze² di 3, 5, 10, 15 e 30 anni. Sono titoli a mediolungo termine a reddito fisso particolarmente adatti per quegli investitori che richiedono pagamenti costanti³ ogni sei mesi. Le varie scadenze esistenti sul mercato consentono agli investitori di programmare flussi di cassa regolari durante tutto l'arco dell'anno. Inoltre i BTP sono particolarmente apprezzati per la loro liquidità: prima della scadenza gli investitori istituzionali possono comprare o vendere i BTP sia sul mercato secondario regolamentato (MTS), per operazioni non inferiori a 2,5 milioni di Euro, che su quello non regolamentato (over-the-counter); mentre i cittadini privati possono effettuare queste transazioni sul mercato secondario regolamentato MOT (Mercato Telematico delle obbligazioni e dei titoli di Stato), per gli investitori al dettaglio (taglio minimo 1000 Euro).

Nell'ambito degli operatori abilitati a partecipare alle aste, il collocamento dei titoli è prevalentemente concentrato tra gli Specialisti in Titoli di Stato Italiani, che, mediamente, si aggiudicano il 60-70% dell'ammontare nominale totale dei titoli di Stato emessi in ogni asta.

1.2) TAGLIO MINIMO

I BTP possono essere sottoscritti per un valore nominale minimo di 1000 Euro o un multiplo di esso.

² Per incrementare la liquidità il Tesoro emette BTP a 5 anni e _, BTP a 10 anni e _, BTP a 15 anni e _ e BTP a 31 anni in modo che quando il ciclo di riaperture è terminato, la scadenza residua del titolo è prossima a 5, 10, 15 e 30 anni.

³ Per soddisfare le preferenze degli investitori per i titoli con un singolo pagamento a scadenza (obbligazioni a cedola zero), nel 1998 il Tesoro ha avviato un programma di STRIPS ("Separated Trading of Registered Interest and Principal of Securities") che consente a tali investitori di separare le cedole dal capitale del titolo (mantello). Successivamente è possibile ricostituire lo stesso titolo "strippato" riunendo tutte le sue cedole con il mantello. I titoli oggetto di operazioni di stripping sono i BTP a 10, 15 e 30 anni.

1.3) MECCANISMO D'ASTA

I BTP sono offerti tramite asta marginale riferita al prezzo, senza indicazione del prezzo base, così come spiegato nell'apposita sezione. E' previsto un meccanismo di esclusione delle domande speculative. Tale meccanismo è indicato dettagliatamente in ciascun decreto d'emissione. Lo stesso decreto stabilisce i termini del collocamento supplementare, riservato agli specialisti in titoli di stato, tecnicamente configurato come una tranche successiva. Possono accedere a tale collocamento supplementare solo gli specialisti che abbiano partecipato all'asta appena conclusa.

L'importo di ciascuna richiesta non può essere inferiore a 500 mila Euro.

I prezzi offerti dagli operatori partecipanti all'asta possono variare di un centesimo di Euro o multiplo di tale cifra.

L'esecuzione delle operazioni relative al collocamento dei BTP è affidata alla Banca d'Italia.

A compenso del servizio reso il Tesoro riconosce alla Banca d'Italia una provvigione di collocamento di 20 punti base commisurata all'intero ammontare nominale sottoscritto per il titolo triennale, 30 punti base per il titolo quinquennale e di 40 punti base per le altre scadenze. Tale provvigione verrà attribuita, in tutto o in parte, agli operatori partecipanti all'asta considerato che questi non possono applicare alcun onere di intermediazione alla clientela per le sottoscrizioni (vedi anche sezione Le aste dei titoli di Stato).

1.4) DURATA

Attualmente, le scadenze dei BTP sono 3, 5, 10, 15 e 30 anni.⁴

1.5) CALENDARIO DELLE ASTE

Fino al mese di giugno 2000, i BTP a 3 e 5 anni sono stati emessi due volte al mese, mentre i BTP a 10 e 30 anni venivano proposti con cadenza mensile, rispettivamente con regolamento all'inizio della prima e della seconda quindicina di ciascun mese. A partire da luglio 2000, anche il BTP a 5 anni viene offerto con cadenza mensile, a metà mese. Mentre a partire dal 2002, il BTP a 30 anni viene offerto trimestralmente, nell'asta di metà mese.

Infine, dopo il lancio iniziale per il quale si è ricorsi alla costituzione di un apposito sindacato di collocamento, anche il BTP a 15 anni, da giugno 2002 è stato inserito nel normale calendario delle aste e viene offerto una volta ogni tre mesi circa in alternativa al titolo trentennale.

1.6) COMUNICAZIONI SULLE ASTE

Le pagine web del Tesoro denominate "Comunicazioni Emissioni Medio/Lungo Termine" e "BTP: Risultati Ultima Asta" forniscono informazioni sulle aste.

⁴ In passato il Tesoro ha emesso BTP con scadenze di 2, 4, 7, e 9 anni, che ora non sono più emessi.

Le medesime informazioni sono rese disponibili dalle principali agenzie di stampa specializzate in informazioni finanziarie.

BTP INDICIZZATI ALL'INFLAZIONE EUROPEA

Il BTP indicizzato all'inflazione europea, BTP _ i, è un titolo di Stato che fornisce all'investitore una protezione contro l'aumento del livello dei prezzi; sia il capitale rimborsato a scadenza sia le cedole pagate semestralmente sono, infatti, rivalutati sulla base dell'inflazione dell'area Euro, misurata dall'Indice Armonizzato dei prezzi al Consumo (IAPC) con esclusione del Tabacco.

I valori mensili dell'indice Eurostat sono reperibili sul sito internet dell'Ufficio Statistico Europeo:

http://europa.eu.int/comm/eurostat/newcronos/queen/display.do?screen=detail&lan-guage=en&product=YES&root=YES_copy_539019591709/shorties_copy_282760044706/euro_cp_copy_734956941240/cp240_copy_1014186800736

Grazie al meccanismo di indicizzazione utilizzato, alla scadenza è riconosciuto al detentore il recupero della perdita del potere di acquisto realizzatasi nel corso della vita del titolo. In ogni caso il BTP_i garantisce la restituzione del valore nominale sottoscritto: anche nel caso in cui si verifichi, nel periodo di vita del titolo, una riduzione dei prezzi, l'ammontare rimborsato a scadenza non sarà mai inferiore al valore nominale (100).

Le cedole pagate al sottoscrittore sono di importo variabile, ma garantiscono un rendimento costante in termini reali, ovvero in termini di potere di acquisto. L'ammontare di ciascuna cedola, infatti, è calcolato moltiplicando il tasso di interesse fisso, stabilito all'emissione, per il capitale sottoscritto rivalutato sulla base dell'inflazione verificatasi tra la data di godimento e la data di pagamento della cedola.

PRINCIPALI CARATTERISTICHE DEI BTP_i

Valuta: euro

Scadenza: 5 e 10 anni

Remunerazione: cedole variabili posticipate, semestrali, indicizzate all'Indice Eurostat (escluso il tabacco); scarto d'emissione; rivalutazione del capitale a scadenza.

Data di Regolamento: tre giorni lavorativi successivi, per le negoziazioni sul mercato secondario.

Convenzioni di Mercato: per il calcolo dei dietimi in occasione della negoziazione sul mercato secondario: giorni effettivi/giorni effettivi; su base di calcolo di 100 euro, l'importo è arrotondato alla quinta cifra decimale.

Modalità di Rimborso: il capitale viene corrisposto in un'unica soluzione a scadenza, ed è determinato moltiplicando il valore nominale del titolo per il Coefficiente d'Indicizzazione – di seguito definito – relativo al giorno di scadenza.

In ogni caso, il rimborso del capitale non può essere inferiore al valore nominale del titolo.

Decreto di emissione: disponibile nell'area Decreti del sito del Debito Pubblico.

INFORMAZIONI PRATICHE SUI BTP €

I BTP € vengono emessi con la scadenza di 5 e 10 anni. Sono titoli a medio-lungo termine e a reddito variabile, particolarmente adatti per quegli investitori che richiedono pagamenti semestrali legati ai tassi di inflazione, in particolare quella europea. Finora i BTP € sono stati emessi costituendo un apposito sindacato di collocamento. Successivamente il titolo potrà anche essere emesso mediante procedura d'asta (senza l'indicazione di uno specifico calendario), in base alle condizioni di mercato e al fine di garantirne la liquidità nel mercato secondario.

I titoli, prima della scadenza, possono essere comprati o venduti dagli investitori istituzionali sul mercato secondario regolamentato (MTS), per operazioni non inferiori a 2,5 milioni di Euro; i privati cittadini, invece, possono effettuare queste transazioni sul mercato secondario regolamentato per gliinvestitori al dettaglio "MOT" (Mercato Telematico delle obbligazioni e dei titoli di Stato), con un taglio minimo di 1.000 euro.

Inoltre, per i BTP € è consentita la separazione delle "componenti cedolari" dal "mantello" del titolo (operazione di coupon stripping). L'importo minimo della richiesta di separazione, da sottoporre alla Monte Titoli S.p.A., è di 1.000 euro. L'ammontare massimo che può essere oggetto di tali operazioni non deve superare il 75% del capitale nominale circolante dei buoni stessi1.

1.2) INDICIZZAZIONE

Il BTP € garantisce un interesse costante in termini reali, ovvero in termini di potere di acquisto, fissato al momento dell'emissione (il cosiddetto tasso annuo cedolare reale). L'importo variabile delle cedole semestrali è calcolato moltiplicando il tasso annuo di interesse cedolare reale, diviso due, per il capitale nominale rivalutato alla data di pagamento della cedola.

Il capitale nominale rivalutato è pari al capitale nominale sottoscritto moltiplicato per il Coefficiente di Indicizzazione alla data di pagamento della cedola.

[...]

1.2.5 Rimborso del Capitale

Il capitale rimborsato a scadenza è calcolato moltiplicando il capitale nominale sottoscritto per il Coefficiente di Indicizzazione, calcolato relativamente al giorno di scadenza. Tale coefficiente tiene conto della variazione dei prezzi realizzatasi durante la vita del titolo.

Qualora il valore del Coefficiente di Indicizzazione relativo al giorno di scadenza sia minore dell'unità, l'importo del capitale da rimborsare sarà pari al valore nominale dei buoni. Questo significa che, nel caso in cui si verificasse nel periodo di vita del titolo una riduzione dei prezzi, l'ammontare rimborsato a scadenza sarebbe comunque uguale al valore nominale (100).

1.2.6 Cedole Semestrali

Gli interessi semestrali lordi sono determinati moltiplicando il tasso cedolare per l'importo minimo sottoscrivibile del prestito (di cui al punto 1.3) e per il Coefficiente di Indicizzazione relativo al giorno del pagamento della cedola.

Il risultato ottenuto, comprensivo di un numero di cifre decimali non inferiore a dieci, è moltiplicato per il numero di volte in cui detto importo minimo è compreso nel valore nominale oggetto del pagamento. Ai fini del pagamento medesimo, il valore così determinato è arrotondato al secondo decimale.

1.2.7 Rateo di interessi

Il rateo di interesse in corso di maturazione si ottiene moltiplicando il rateo di interesse relativo al tasso cedolare, calcolato secondo le convenzioni utilizzate per i BTP, per il Coefficiente di Indicizzazione relativo al giorno cui il calcolo si riferisce.

Se il BTP € viene acquistato o venduto in un qualsiasi giorno compreso tra le date di pagamento delle cedole, l'acquirente dovrà corrispondere al venditore l'ammontare degli interessi maturati dalla data di pagamento dell'ultima cedola al giorno di regolamento dell'operazione.

1.3) TAGLIO MINIMO

I BTP € possono essere sottoscritti per un valore nominale minimo di 1.000 Euro o un multiplo di esso.

1.4) DURATA

Attualmente la scadenze del BTP € sono a 5 e 10 anni.

1.5) COMUNICAZIONI SUL TITOLO

Tutte le comunicazioni sulle eventuali ulteriori emissioni dei BTP indicizzati all'inflazione europea saranno pubblicate sul sito del Debito Pubblico, dove sono reperibili anche informazioni specifiche sul trattamento fiscale.

I valori giornalieri dei Coefficienti di Indicizzazione – da utilizzare per il calcolo del capitale indicizzato alla data corrispondente – oltre che su tale sito, sono pubblicati mensilmente presso le principali agenzie di stampa specializzate nella diffusione di informazioni finanziarie.

SVOLGIMENTO DELLE ASTE

Operatori abilitati

Sono operatori abilitati le banche e le imprese di investimento registrate presso la Banca d'Italia.

Detti operatori partecipano in proprio e per conto terzi.

Tali intermediari finanziari devono preliminarmente adempiere ai seguenti requisiti formali: firmare l'apposita convenzione con la Banca d'Italia che regola la sottoscrizione dei titoli di Stato; sostenere i test per l'accesso remoto alla rete nazionale interbancaria, essere in grado di regolare l'operazione in via diretta o tramite un altro intermediario autorizzato.

Per informazioni su tali modalità tecniche si può fare riferimento a: Banca d'Italia, Servizio Politica

Monetaria e del Cambio, Via Nazionale n. 91, 00184 Roma.

Roma, 21.5.2003 Aste Bot: firmato decreto per migliorarne l'efficienza

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze informa che il Ministro, Giulio Tremonti, ha firmato un decreto (disponibile sul sito www.tesoro.it, tra gli "ultimi documenti pubblicati" e sul sito www.debitopubblico.it, Area Normativa) grazie al quale il meccanismo di aggiudicazione dei Bot sarà modificato per migliorarne l'efficienza e tutelare i risparmiatori, proteggendoli dalle conseguenze negative di errori materiali. Tramite la nuova procedura, operativa già dalla prossima asta Bot (27 maggio 2003), le richieste formulate ad un prezzo superiore rispetto al "prezzo massimo accoglibile" non influenzeranno la determinazione del prezzo che deve essere applicato alla clientela (prezzo medio ponderato di aggiudicazione). L'esclusione di tali richieste sarà effettuata automaticamente dal sistema di assegnazione dei titoli. Al fine di consentire all'operatore escluso dall'asta di soddisfare la propria clientela, il Tesoro

assegnerà, ad un prezzo non superiore al prezzo massimo accoglibile, la quantità richiesta dall'operatore stesso.

Saranno escluse le richieste formulate ad un prezzo superiore al *prezzo massimo* accoglibile sulla base delle seguenti modalità:

- 1. nel caso di domanda totale superiore all'offerta, sarà determinato il rendimento corrispondente al prezzo medio ponderato delle richieste che, ordinate a partire dal prezzo più elevato, costituiscono la seconda metà dell'importo nominale in emissione; nel caso di domanda totale inferiore all'offerta, sarà determinato il rendimento corrispondente al prezzo medio ponderato delle richieste che, ordinate a partire dal prezzo più elevato, costituiscono la seconda metà dell'importo domandato;
- 2. sarà individuato il prezzo massimo accoglibile, corrispondente al rendimento del prezzo medio ponderato di cui al punto 1) decurtato di 25 punti base (1 punto percentuale = 100 punti base).

Il rendimento da considerare è quello lordo, calcolato in regime di capitalizzazione semplice riferita all'anno di 360 giorni.

Le richieste formulate a prezzo superiore rispetto al prezzo massimo accoglibile saranno escluse dalle operazioni di asta. Il prezzo medio ponderato di aggiudicazione sarà quindi determinato decurtando la quantità totale offerta dall'emittente della quantità pari a quella esclusa.

Le offerte escluse saranno soddisfatte ad un prezzo pari al minore tra il prezzo

ottenuto sottraendo 10 punti base al rendimento corrispondente al prezzo massimo accolto in asta ed il prezzo massimo accoglibile.

Le offerte escluse perché superiori al prezzo massimo accoglibile non saranno considerate ai fini del calcolo del prezzo minimo accoglibile.

18° DICIOTTESIMO ARGOMENTO

LE OBBLIGAZIONI:

INTERESSI E CEDOLE/IL RATING/LE OBBLIGAZIONI "CUM WARRANT"/LE OBBLIGAZIONI STRUTTURATE/

Le consistenze delle obbligazioni in circolazione sono fortemente aumentate negli ultimi dieci anni.

A marzo 2004 erano in vita prestititi obbligazionari per circa 577 miliardi di euro, imputabili per 411 miliardi ad emissioni bancarie e per oltre 166 miliardi emessi da imprese private.

EMISSIONE DI TITOLI PUBBLICI E DI OBBLIGAZIONI ITALIANI (1) (milioni di euro)									
E	missioni lorde		Emissioni nette			Consistenze			
2002	2003	l trim. 2004 (2)	2002	2003	1 trim. 2004 (2)	Dicembre 2002	Dicembre 2003	Marzo 2004 (2)	
92.346	115.758	33.121	32.941	30.738	11.749	367.969	399.137	410.95	
44.389	42.359	12.241	36.364	34.308	7.355	124.641	158.773	166.27	
	2002 92.346	Emissioni lorde 2002 2003 92.346 115.758	Cmil Cmil	(milioni di et la milioni di	(milioni di euro) Emissioni lorde Emissioni nette 2002 2003 1 trim. 2004 (2) 2002 2003 92.346 115.758 33.121 32.941 30.738	(milioni di euro) Emissioni lorde Emissioni nette 2002 2003 1 trim. 2004 (2) 2002 2003 1 trim. 2004 (2) 92.346 115.758 33.121 32.941 30.738 11.749	(milioni di euro) Emissioni lorde Emissioni nette 2002 2003 1 trim. 2004 (2) 2002 2003 1 trim. 2004 (2) Dicembre 2002 92.346 115.758 33.121 32.941 30.738 11.749 367.969	(milioni di euro) Emissioni lorde Emissioni nette Consistenze 2002 2003 1 trim. 2004 (2) 2002 2003 1 trim. 2004 (2) Dicembre 2003 92.346 115.758 33.121 32.941 30.738 11.749 367.969 399.137	

[Anche per altri prodotti finanziari esiste nel Tuf una disciplina non omogenea. Come è noto, l'art. 100 del Tuf esonera le obbligazioni bancarie e gli altri prodotti di natura finanziaria emessi dalle banche e dalle imprese di assicurazione dalla disciplina degli obblighi di prospetto e, quindi, dai controlli di trasparenza della Consob; gli stessi prodotti sono anche sottratti, dall'art. 30 del Tuf, alla disciplina riguardante l'offerta fuori sede, con accentuazione delle asimmetrie normative in termini di tutela degli investitori.]

Art. 100 del TUF

Casi di inapplicabilità

Le disposizioni del presente capo non si applicano alle sollecitazioni all'investimento:

a) rivolte ai soli investitori professionali come definiti ai sensi dell'articolo 30,

comma 2;

- b) rivolte a un numero di soggetti non superiore a quello indicato dalla CONSOB con regolamento;
- c) di ammontare complessivo non superiore a quello indicato dalla CONSOB con regolamento;
- d) aventi a oggetto strumenti finanziari emessi o garantiti dallo Stato italiano, da uno Stato membro dell'Unione Europea o emessi da organismi internazionali a carattere pubblico di cui facciano parte uno o piu' Stati membri dell'Unione Europea;
- e) aventi a oggetto strumenti finanziari emessi dalla Banca Centrale Europea o dalle banche centrali nazionali degli Stati membri dell'Unione Europea;
- f) aventi a oggetto prodotti finanziari emessi da banche, diversi dalle azioni o dagli strumenti finanziari che permettono di acquisire o sottoscrivere azioni, ovvero prodotti assicurativi emessi da imprese di assicurazione.

La CONSOB può individuare con regolamento altri tipi di sollecitazione all'investimento ai quali le disposizioni del presente capo non si applicano in tutto o in parte.

IL RATING dal sito www.borsaitalia.it.

COS'E' IL RATING?

Il rating è la valutazione di un emittente o di un'emissione, espressa in maniera sintetica attraverso un simbolo (ad es. "AAA"), accompagnata da un'analisi che ne spiega le motivazioni.

RATING DI UN EMITTENTE

Conosciuto come "rating di controparte" ("counterparty risk rating" o "issuer credit rating") fornisce una valutazione globale della solvibilità di un determinato soggetto (banca, azienda industriale, ente governativo, paese ecc...).

RATING DI UN'EMISSIONE

Valuta la capacità che il capitale e gli interessi di una specifica emissione vengano pagati puntualmente. Dal momento che le varie emissioni di un emittente hanno caratteristiche differenti (in termini di scadenza, garanzie, ecc..) può darsi infatti che sia più probabile che vengano pagate puntualmente alcune emissioni (per esempio quelle garantite da un collaterale o con scadenza più prossima) rispetto ad altre.

Borsa Italiana al momento diffonde il "rating a lungo termine", il "rating a breve termine" e le "prospettive" del rating a lungo termine di alcuni emittenti esteri e di tutti

gli emittenti italiani che siano monitorati dalle società di rating da cui Borsa Italiana ha ottenuto un'autorizzazione di diffusione dei dati. Esistono anche sezioni dedicate ai rating di singole emissioni con particolare riferimento alle *Asset Backed Securities*, gli strumenti finanziari che promanano dalle operazioni di securitization (o cartolarizzazione).

IMPLICAZIONI OPERATIVE DEL RATING

Il rating è un elemento essenziale per l'investitore.

Esso è indispensabile non solo per valutare se un dato titolo abbia un livello di rischio in linea con gli obiettivi di investimento prefissati, ma anche per stabilire il prezzo di acquisto. Semplificando, infatti, a titoli più rischiosi devono corrispondere "rendimenti effettivi a scadenza" maggiori per cui, dal momento che all'aumentare del prezzo del titolo diminuisce il suo rendimento e viceversa, il compratore fisserà un prezzo massimo di acquisto che gli assicuri un rendimento adeguato al grado di rischio corso.

Si può comprendere che il "downgrade" di un titolo, cioè il peggioramento del suo rating, è un evento negativo per i possessori in quanto si assisterà a una diminuzione del prezzo di mercato; implicazioni diametralmente opposte si realizzano invece nel caso di un "upgrade" (alias miglioramento del rating).

È importante sottolineare che il rating in sé e i successivi *upgrade* e *downgrade* non costituiscono comunque una raccomandazione né a vendere né a comprare titoli.

OUALI RISCHI NON VENGONO MONITORATI DAL RATING

Il rating valuta esclusivamente il "rischio di credito" (o "rischio di controparte") cioè la probabilità che vengano effettuati puntualmente i pagamenti di capitale e interessi previsti dall'emissione.

Il rating invece non valuta altre tipologie di rischio (come il rischio di tasso, il rischio di cambio, il rischio di pagamento anticipato ecc...) che vengono lasciate alla considerazione del singolo.

Per esempio: il BTP trentennale ha un ottimo rating ma è comunque esposto a un elevato rischio di tasso (cioè il prezzo del titolo è molto sensibile alle variazioni dei tassi di mercato e si possono subire significative perdite in conto capitale nel caso di rialzo dei tassi).

REVISIONE DEL RATING

Le società di rating provvedono a monitorare permanentemente il rating rilasciato al fine di comunicarne tempestivamente il miglioramento (*upgrade*) o il peggioramen-

to (downgrade) al mercato.

È possibile che la società di rating avverta il mercato di aver posto sotto analisi un determinato rating specificando, a volte, se sia maggiormente probabile (anche se non certo) un eventuale *upgrade* o *downgrade* (ad es. S&P inserisce il rating nella lista dei cosiddetti "CreditWatch" specificando se le implicazioni sembrino essere "positive", "negative" o "indeterminate").

IMPORTANZA CRESCENTE DEL RATING

In Italia la "cultura del rating" si è diffusa in maniera limitata per cui non tutti gli emittenti domestici, anche di rilievo, hanno richiesto il rating.

È probabile che in virtù dell'introduzione dell'Euro, venendo meno il rischio di cambio, si assista a un aumento della competizione sul mercato dei capitali europei e a una focalizzazione degli investitori sul cosiddetto "rischio di credito" (valutato appunto dal rating). Se a questo si aggiunge la constatazione che molti investitori istituzionali, per limiti statutari o regolamentari, non possono acquistare obbligazioni con rating inferiore a determinate soglie (o addirittura sprovvisti dello stesso), si comprende che esso assumerà sempre maggiore importanza nelle decisioni di investimento.

IL RATING: le "pagelle" delle 3 più importanti società di valutazione.

S&P's	Moody's	Fitch
AAA	Aaa	AAA
AA+	Aa1	AA+
AA AA-	Aa2	AA
AA-	Aa3	AA-
A+	A1 A2	A+
A	A2	A
Α-	A3	A-
BBB+	Baa1	BBB+
BBB	Baa2	888
BBB-	Baa3	BBB-

Categoria "Speculative Grade"					
S&P's	Moody's	Fitch			
BB+	Ba1	BB+			
88	Ba2	BB			
BB-	Ba3	BB-			
B+	B1	B+			
В	B2	В			
B-	B3	B-			
CCC+	Caa1	ccc+			
CCC	Caa2	ccc			
CCC-	Caa3	ccc-			
cc	Ca	cc			
cc c	С	C			
D	WR	DDD			
		DD:			
		D			

Le obbligazioni convertibili

Le obbligazioni convertibili sono titoli che, oltre alle caratteristiche di un'obbligazione (cedole periodiche, scadenza definita secondo un piano d'ammortamento) danno la facoltà di convertire il titolo stesso in azioni, della società emittente o di altra società, secondo rapporto di conversione (tot di obbligazioni per una azione), ad un tempo prestabilito (data o intervallo) .

Oltre alle peculiarità delle obbligazioni, le convertibili forniscono la gestibilità del "diritto di opzione" che può essere acquistato o venduto sul mercato

Il ricorso alle obbligazioni convertibili presenta i seguenti vantaggi:

per il risparmiatore: poter scegliere tra lo status di creditore e quello di azionista, perseguendo i vantaggi di un investimento azionario, pur con un ridotto livello di rischio; per l'emittente: potersi finanziare a tassi solitamente più bassi sia delle obbligazioni ordinarie che delle forme classiche (canale bancario), rinviando a date certe (ma successive a quella di emissione) il travaso da debiti a capitale.

Ciascuna obbligazione convertibile garantisce al sottoscrittore, oltre ai flussi tipici di un'obbligazione, anche un diritto di opzione, utilizzabile per la conversione del titolo.

Il diritto di opzione potrà quindi avere un suo valore di mercato. Il suo valore teorico è pari alla differenza tra il prezzo dell'azione sottostante ed il costo dello stesso titolo risultante dall'esercizio dell'opzione. Infatti, per esercitare la conversione, occorre consegnare le obbligazioni coinvolte.

Esercitando il diritto, l'obbligazionista diventa azionista.

Le obbligazioni cum warrant

Le obbligazioni cum warrant sono titoli che, oltre alle classiche caratteristiche di un'obbligazione (cedole, scadenza definita, piano di rimborso) contemplano anche un warrant che dà la facoltà di ottenere altri titoli (azioni e/o obbligazioni) della emittente o di altra società, a una certa data, contro il pagamento di una somma predeterminata.

I titoli in cui il warrant verrà convertito non sono presenti sul mercato, ma verranno emessi dalla società in occasione di aumenti di capitale.

Per l'esercizio del warrant non occorre consegnare i titoli. In altri termini l'opzione ha vita autonoma. Quindi, l'obbligazionista cum warrant può diventare "anche" azionista

Le obbligazioni strutturate

Si tratta di obbligazioni il cui rendimento (in tutto o in parte) dipende dall'andamen-

to di particolari parametri di indicizzaziine la cui struttura deve essere riportata nel regolamento di emissione.

Il rendimento delle obbligazioni strutturate è agganciato all'andamento di determinati parametri secondo un meccanismo previsto nel regolamento dell'emissione.

Tali parametri possono costituiti da: tassi di mercato (euribor ecc.), da singole azioni o da un paniere di azioni, da indici azionari o da un loro paniere, da singolo fondi o da un paniere, da valute, dal prezzo di materie prime ecc.

Possono essere emesse anche da banche. È evidente il maggior livello di rischio rispetto alle normali obbligazioni.

Anche le obbligazioni bancarie subordinate sono emesse da una banca, anch'esse con un rischio maggiore rispetto alle altre obbligazioni, in quanto in caso d'insolvenza dell'emittente, le obbligazioni subordinate vengono rimborsate solo dopo le altre obbligazioni.

ATTENZIONE

Le obbligazioni emesse da privati sono il parallelo dei titoli di Stato emessi da un paese. Occorrerà valutare la posizione economica, finanziaria, gestionale dell'emittente, sia esso una nazione o un'azienda privata. È evidente che un emittente non "brillante" dovrà concedere un rendimento maggiore degli altri. Fino a qualche lustro fa, circolavano in Italia obbligazioni non di Stato, ma garantite dallo Stato. Ci riferiamo alle obbligazioni emesse dalle Ferrovie (un tempo) dello Stato, dall'Enel ecc. Oggi gli impegni di questi "enti" non sono più garantiti.

Infine, occorre non farsi abbindolare dalla denominazione del titolo: le obbligazioni strutturate restino fuori dagli interessi dei risparmiatori.

19° DICIANNOVESIMO ARGOMENTO

TITOLI - LE AZIONI:

DIVIDENDI/ AZIONI DI RISPARMIO/ CONVERTIBILI/ CUM WARRANT

LE AZIONI

Sono titolo rappresentativo della proprietà di una quota del capitale sociale di una società per azioni, individuato dal valore nominale del certificato azionario (capitale sociale diviso numero di azioni emesse). Il titolare anche di una sola azione é socio a tutti gli effetti e, partecipando alle assemblee ordinarie e straordinarie, concorre alla formazione della volontà aziendale. In caso di distribuzione di utili, ha diritto alla quota spettante ad ogni singola azione (dividendo) qualora il bilancio ne permetta conferimento e il consiglio d'amministrazione decida di riconoscerlo..

Le azioni possono essere acquistate e vendute liberamente, purché siano presenti sul mercato acquirenti e venditori. Le società più importanti, con un azionariato sufficientemente diffuso (flottante) sono quotate in Borsa dove giornalmente "si incontrano domanda e offerta" di titoli mobiliari e dove, in funzione dell'andamento di mercato, viene fissato un prezzo di riferimento dei titoli.

AZIONE ORDINARIA / PRIVILEGIATA / DI RISPARMIO

A differenza dei normali titoli azionari (azioni ordinarie), le azioni privilegiate (in disuso) conferiscono, in positivo, un diritto di priorità circa la distribuzione degli utili (almeno il 2 per cento del capitale), prima cioè che questi vengano assegnati alle azioni ordinarie; in negativo, una limitazione nel diritto di voto limitato a decisioni straordinarie (esercitabile solo per deliberare su modifiche dell'atto costitutivo e per l'emissione di prestiti obbligaziona-ri). A differenza delle prime due che sono nominative, l'azione di risparmio può essere al portatore; può essere "convertibile" o "non convertibile" in azioni ordinarie; di contro, i possessori di azioni di risparmio non hanno diritto al voto. In cambio hanno vantaggi in sede di ripartizione di utili: si ha diritto ad un dividendo minimo pari al 5 per cento del valore nominale, comunque sempre superiore del 2 per cento rispetto a quello di pertinenza delle azioni ordinarie. In caso di mancata distribuzione di utili, l'azione può essere remunerata recuperando nei due esercizi successivi l'importo non goduto. In caso di liquidazione della società, i possessori di azioni di risparmio hanno diritto alla priorità nel rimborso.

AZIONE POSTERGATA

Trattata meno favorevolmente delle ordinarie, é remunerata solo successivamente al pagamento di dividendi delle altre azioni.

AZIONE "CUM WARRANT"

Il warrant è uno strumento derivato, in genere quotato, che attribuisce (alla data di scadenza il diritto all'acquisto (call warrant) o alla vendita (put warrant) di un quantitativo di strumenti finanziari determinati sia nella quantità che nel prezzo.

E' un particolare tipo di azione, emesso in occasione degli aumenti di capitale. Alla data stabilita per l'esercizio del warrant, il titolare può utilizzarlo per l'acquisto di azioni ordinarie o rivenderlo.

PROCEDURE E COSTI per l'acquisto di azioni.

Chi investe in azioni usa prevalentemente il canale bancario: occorre aprire una Custodia titoli ed avere un conto corrente, che verrà addebitato dopo un acquisto e accreditato dopo una vendita. Molti "borsini" permettono di operare per telefono, ma si consiglia di inoltrare sempre un ordine scritto specificando chiaramente: Nome del titolo che si intende trattare e quantità; in caso di acquisto conviene sempre fissare un prezzo massimo oltre il quale l'ordine non viene eseguito; in caso di vendita fissare sempre il prezzo minimo al di sotto del quale l'operazione non dovrà essere eseguita. Il giorno successivo é bene informarsi dell'avvenuta operazione.

L'operazione verrà certificata dal "Fissato bollato", documento che individua l'operazione e che sarà inviato successivamente.

Per i costi, occorre considerare:

Commissione di acquisto o di vendita: 7 per mille del valore dell'operazione;

Rimborso spese fisse (variabile da banca a banca)

Spese di custodia titoli: il costo é pubblicizzato sugli avvisi sintetici esposti al pubblico e varia da banca a banca.

Queste spese possono diminuire drasticamente se si decide di tenere i titoli non in banca ma di depositarli presso una società che ne accentrerà la custodia (Montetitoli Spa). Per questo servizio occorre sottoscrivere un ulteriore contratto (oltre quello per aprire la Custodia) con il proprio istituto di credito.

È evidente il rischio connesso ad un investimento azionario: se quando vendo (o sono costretto a vendere) il prezzo da me spuntato è inferiore a quello al quale acquistai, ho fatto un pessimo affare; se è superiore avrò guadagnato.

Per questo si sconsiglia di investire in azioni con obbiettivi di breve o brevissimo periodo: meglio limitarsi a comprare buoni titoli e ad aspettare il tempo necessario

(magari anni) perché il valore raggiunto sia soddisfacentemente superiore a quello d'acquisto, piuttosto che comprare spinti dalla "informazione confidenziale" di prossimi consistenti rialzi: chi deve sapere sa prima di noi.

Il seguente "decalogo" può esserci d'aiuto:

ATTENZIONE:

- 1) Valutare bene i tempi di utilizzo del nostro risparmio. Occorre avere un quadro preciso dei propri impegni finanziari nel breve e medio periodo: se dobbiamo affrontare una spesa consistente nei prossimi 12 mesi la collocazione dei nostri risparmi non può essere a rischio (azioni), come potrebbe invece essere se per i prossimi cinque sette anni non abbiamo preventivato grosse uscite finanziarie.
- 2) La quota di investimento in capitale di rischio deve rappresentare una frazione (10 -25 per cento) dei nostri risparmi. Per decidere quanto investire in prodotti "rischiosi", dobbiamo chiederci: "Di quanto potrò non aver bisogno per i prossimi quattro sette anni"? Non è male, poi, inserire nella valutazione qualche spesa imprevista.
- 3) Occorre poter disporre di una quota di riserva per intervenire in caso di successivo calo del valore dei titoli azionari acquistati. In altri termini non si deve investire tutto e subito, ma frazionare gli acquisti, per avere un capitale di riserva che possa essere utilizzato per comprare lo stesso titolo svalutato, spingendo, in tal modo, verso il basso la media dei prezzi.
- 4) Ricordarsi che quando ci arriva la "soffiata riservatissima" (operatori, news letter, borsino, giornali, amici "ben informati", ecc.) chi doveva sapere ed agire ha saputo ed agito molto prima di noi, specie in un mercato finanziario ristretto come quello italiano.
- 5) Se il nostro investimento sta andando bene, liquidiamolo per tempo, anche contro il nostro istinto: aspettare il picco massimo significa incappare nella inversione di tendenza e, troppo spesso, questa ci convincerà a non vendere più, sperando in una risalita che potrebbe arrivare dopo anni. In borsa si dice: "Vendi e pentiti".
- 6) Riflettiamo sul fatto che in nessun mercato (tanto meno in quello azionario) esiste "l'ultimo treno". L'andamento, cioè, non sarà sempre crescente né sempre in calo. Aver fretta di entrare o di uscire può non essere conveniente.
- 7) Attenzione a non essere presi dalla sindrome del gioco d'azzardo, con le prime vincite che ci spingono a nuove e più alte puntate. Si dice: "La Borsa presta!".
- 8) Alla luce delle scadenze europee (Moneta unica ecc.) e visto l'andamento dei tassi, non dismettere i titoli di Stato, pur se hanno avuto una performance eccellente,

per investire in borsa: le delusioni possono essere fortissime. I rendimenti dei titoli di Stato italiani sono ancora competitivi rispetto ai rendimenti del reddito fisso reperibili su altri mercati europei.

- 9) Sui mercati azionari non fantasticare mai su guadagni eccezionali con il "Fai da Te". È consigliabile usufruire dei consigli degli esperti (di fiducia e professionalmente sperimentati), per non incorrere in bruschi risvegli e lasciare sui mercati (com'è già accaduto in passato) parte dei nostri risparmi.
- 10) Mettete alla porta chi cerca di convincervi a collocare i vostri risparmi osannando rendimenti passati e "prevedendone" di futuri.

20° VENTESIMO ARGOMENTO TITOLI- FONDI COMUNI D'INVESTIMENTO: NUOVA CLASSIFICAZIONE/ COSTI/ HEDGE FUNDS.

I FONDI COMUNI DI INVESTIMENTO

Sono una particolare forma di investimento di medio lungo periodo (almeno 3 / 6 anni) realizzata da una "società di gestione" che provvede ad investire in titoli (azioni, obbligazioni, titoli di Stato ecc. sia italiani che esteri) un patrimonio costituito dalle sottoscrizioni degli investitori. Scopo della gestione è di incrementare nel tempo il capitale ad essa conferito attraverso operazioni di borsa effettuate dalla società di gestione.

L'investitore acquista "quote" del fondo il cui valore, uguale per tutti gli investitori, varia giornalmente perchè è pari al rapporto tra il patrimonio netto (costituito dai titoli in portafoglio, dal valore variabile definito dalle borse valori) e il numero di quote in circolazione sottoscritte dai risparmiatori anch'esso variabile per acquisti e vendite continue).

Ogni giorno le pagine di borsa dei quotidiani riportano per ogni fondo il valore ricavato dal rapporto suddetto. È pertanto facile per l'investitore valutare l'andamento del suo investimento confrontando il valore a cui furono acquistate inizialmente le sue quote e quello riportato giorno per giorno dai quotidiani.

Si ricordi che il valore delle quote può anche diminuire. In altri termini, il capitale investito in fondi non è assolutamente garantito.

Esistono vari tipi di fondo. La distinzione è fatta secondo il tipo di titoli in portafoglio. Distinguiamo pertanto:

FONDI AZIONARI: Investono in prevalenza in titoli azionari italiani e/o esteri

FONDI BILANCIATI: Investono in titoli di Stato, obbligazioni e azioni, in Italia e all'estero. La quota di portafoglio investita in azioni (italiane e estere) deve essere compresa tra il 20 e il 70%

FONDI OBBLIGAZIONARI: Sono i fondi che investono in titoli, con un margine di rischio minimo.

FONDI DI LIQUIDITA' Investono in strumenti del mercato monetario (Bot, pronti contro termine, titoli di Stato) con di prossima scadenza (6 mesi). Non sono ammes-

si investimenti in titoli azionari. Gli emittenti dei titoli su cui il fondo investe devono avere un rating non inferiore a Baa 1 (secondo le codifiche di Moody's) o BBB+ (secondo S&P). La duration del portafoglio non deve essere inferiore ai 6 mesi, e non è ammessa la copertura del rischio di cambio.

FONDI FLESSIBILI: Sono i fondi più speculativi perché investono senza restrizioni - secondo i parametri fissati dal regolamento - in liquidità, titoli obbligazionari, azioni, in valuta secondo le valutazioni di mercato e le aspettative della società di gestione.

FONDI PENSIONE: Sono fondi di investimento destinati a fornire ai lavoratori una pensione aggiuntiva a quella della previdenza statale.

Sono anche chiamati il 'secondo pilastro della previdenza', perché dopo le riforme della previdenza realizzate o in via di realizzazione in tutti i paesi sviluppati, sono destinati a integrare la pensione che si prospetta sempre più 'magra'.


I fondi pensione, rispetto agli ordinari fondi comuni, godono di particolari benefici fiscali, e si dividono in due categorie:

- Fondi pensione chiusi o negoziali: sono destinati ai lavoratori di una determinata categoria o di una determinata azienda.
- Fondi pensione aperti: sono gestiti da società di gestione abilitate, e sono rivolti in modo particolare a lavoratori autonomi, liberi professionisti, e lavoratori dipendenti che non abbiano aderito a fondi negoziali.

FONDI LUSSEMBURGHESI: La legge che ha permesso ai fondi comuni di nascere in Italia risale al 1984. Prima di allora le società di gestione che volevano offrire dei fondi agli investitori italiani dovevano avere sede in Lussemburgo. Da qui la denominazione di "fondi lussemburghesi".

FONDI ARMONIZZATI: Sono fondi comuni esteri, quindi non di diritto italiano, che recepiscono le direttive dell'Unione Europea a livello di regolamento.

Fondi comuni di diritto italiano ed estero – PATRIMONIO In miliardi di euro (arrotondati alla 3^ cifra dec.) Fonte Assogestioni – Elaborazioni Adusbef									
	12- 1996	12- 1997	12- 1998	12- 1999	12- 2000	12- 2001	12- 2002	12- 2003	5-2005
AZIONARI				157,742	205,039	156,972	104,166	112,746	123,319
BILANCIATI				51,119	81,568	59,872	41,303	36,534	41,567
OBBIGAZIONARI				270,215	229,585	238,814	225,800	236,080	259,930
DI LIQUIDITA'	İ			21,143	23,835	51,465	83,554	106,766	94,128
FLESSIBILI				5,464	7,992	7,181	11,062	16,870	16,626
FONDI HEDGE									16,936
TOTALE FONDI	101,720	189,739	372,274	505,683	548,018	514,303	465,966	508,997	552,514
VARIAZIONE SU									
PERIODO PREC.	1111	+ 86.5 %	+ 96.2 %	+ 35,8 %	+ 8.4 %	- 6.2 %	- 9.4 %	+ 9.2 %	+ 8,5 %



Per acquistare quote di un fondo occorre sapere se la vendita è curata dagli sportelli di una o più banche, oppure da una rete di consulenti finanziari. Nel primo caso occorrerà recarsi presso gli sportelli incaricati; nel secondo si può richiedere direttamente alla rete di vendita la visita di un Promotore finanziario.

L'investimento può essere fatto in unica soluzione oppure con Piani di Accumulazione di Capitale (PAC – vedere oltre) attraverso versamenti periodici di norma mensili, comunque volontari e non tassativi.

QUANTO COSTA ACQUISTARE QUOTE DI UN FONDO

Distinguiamo tra spese direttamente a carico del sottoscrittore....:

- 1) Fondi che non prevedono commissioni a carico del sottoscrittore (detti "senza spese" o "no load").
- 2) Fondi che prevedono commissioni di ingresso; espresse in genere in forma percentuale dell'importo investito, diminuiscono di norma, all'aumentare del capitale affidato.
- 3) Fondi che non prevedono commissioni di ingresso, ma prevedono commissioni all'atto del disinvestimento se questo si verifica prima di un certo periodo di tempo (Es. Se si disinveste prima che siano trascorsi 3 anni dall'inizio, si pagherà delle commissioni di uscita; passati i 3 anni il disinvestimento non comporterà spese).
- 4) Commissioni di switch: sono dovute solo nell'ipotesi di passaggio da un fondo ad un altro all'interno di una famiglia di fondi gestiti dalla stessa società.

.....e spese a carico del patrimonio del fondo:

- 1) Commissioni di gestione: sono espresse in misura percentuale. Vengono calcolate quotidianamente sul patrimonio netto del fondo e prelevate periodicamente. Crescono con l'aumentare del grado di rischio dei titoli acquistati dal fondo;
- 2) Commissioni di performance. Vengono pagate dal fondo se e quando raggiunge

un rendimento migliore di quanto eventualmente definito nel regolamento di gestione e nel prospetto informativo. Non sono dovute in caso di rendimento negativo.

3) Costi di intermediazione: sono le spese che il gestore sostiene per la compravendita dei titoli.

Il PAC (Piano di accumulazione di capitale)

È possibile investire in quote di fondo conferendo non un capitale in unica soluzione, ma con versamenti periodici (rate). In tal caso il gestore acquisterà le quote nel momento in cui avrà la disponibilità della rata.

Nel caso di investimenti per Piani di accumulo, si ricordi che sul blocco iniziale di versamenti (in genere 12) vengono percepite commissioni attorno al 30 per cento dell' importo versato; al termine del PAC, comunque, il totale delle spese risulterà pari a quello che si sarebbe pagato per un investimento in unica soluzione di pari entità del piano di accumulazione. Se, ad esempio, si sottoscrive un PAC da 100 euro al mese per dieci anni, la somma delle commissioni percepite sul versamento iniziale e sulle rate successive sarà pari a quelle percepite per un investimento di 12.000 euro – nello stesso fondo – in unica soluzione.

Si fa spesso un parallelo tra un PAC in fondi e una polizza vita a premio annuo. Attenzione le differenze sono enormi:

Il Pac non è assolutamente vincolante: effettuato il versamento iniziale, è possibile continuare con i versamenti periodici; è possibile versare in unica soluzione un numero di rate stabilito dal titolare; è possibile cessare i versamenti e riprenderli anche dopo anni, o non riprenderli affatto; è possibile liquidare le quote di proprietà in qualsiasi momento al prezzo di quotazione ufficiale.

PER I FONDI COMUNI È OPPORTUNO RICORDARE CHE:

a) Nell'investimento tramite promotori finanziari è vietato conferire capitali in contanti.b) L'assegno di conferimento, sempre non trasferibile, deve essere fatto a favore della società di gestione. Non accettare mai inviti a lasciare in bianco il beneficiario, da qualsiasi parte provengano.c) Entro sette giorni dalla visita del Promotore è possibile recedere inviando un telegramma alla società di gestione.d) Perverrà al sottoscrittore una contabile in cui è indicato:

il capitale investito-le eventuali commissioni di entrata-il giorno di acquisto delle quote-il valore delle quote-il numero delle quote di proprietà-il numero identificativo dell'investimento.

È possibile disinvestire una parte o l'intero pacchetto di quote in qualsiasi momento. L'ordine va dato per raccomandata A.R. (Fac-simile a parte). La società di gestione è tenuta a disinvestire le quote al valore del giorno successivo alla ricezione dell'ordine (verificabile sull' Avviso di Ritorno). Per legge, il controvalore del disinvestimento deve essere inviato entro 15 giorni dalla ricezione della raccomandata.f) Dopo un disinvestimento parziale, alcuni fondi "con spese" permettono un reinvestimento di pari importo senza il pagamento di commissioni. g) Informarsi della possibilità eventuale di trasferire capitali, senza spese, da un fondo ad un altro gestito dalla stessa società. h) È buona norma non investire tutto il proprio patrimonio in fondi di investimento. È sempre opportuno diversificare.i) Diffidate da chi cerca di convincervi ad investire in fondi sulla base dei risultati ottenuti e da chi assicura rendimenti minimi: il fondo di investimento non assicura nulla.

DISINVESTIRE QUOTE DI FONDI

Per liquidare quote di Fondi comuni d'investimento non sono necessarie particolari formalità: è sufficiente scrivere una Raccomandata A.R. alla società di gestione del fondo nella quale si dà ordine di vendere parte delle quote o l'intero pacchetto. I dati sono ricavabili dalla contabile di acquisto inviataci inizialmente dal gestore. Indicheremo quindi le modalità di ricezione della somma: bonifico sul conto, assegno circolare, somma a disposizione.

Salvo norme contrattuali più favorevoli al sottoscrittore, la società di gestione dovrà vendere il giorno successivo a quello di ricezione dell'ordine (indicato sull'Avviso di ritorno della Raccomandata). Il valore della quota del giorno di liquidazione è quello riportato dai giornali di due giorni dopo. Esempio: se il gestore riceve l'ordine il 15 ottobre, deve vendere le nostre quote il giorno 16 ottobre; potremo leggere il valore di vendita (quotazione del 16 ottobre) sul giornale del 18. Entro 15 giorni dal disinvestimento, la somma deve esserci pervenuta.

Per vendere, non occorre quindi richiedere ed attendere la visita del promotore o recarsi allo sportello bancario, né utilizzare una modulistica particolare: basta scrivere al gestore del fondo.

Se, invece, inoltriamo l'ordine tramite promotore o allo sportello bancario (magari utilizzando modulistica specifica) facciamoci dire con precisione il giorno in cui il gestore riceverà il nostro ordine ed annotiamolo (assieme al nome dell'impiegato) sulla copia che terremo per noi.

LA NUOVA CLASSIFICAZIONE DEI FONDI COMUNI.

Dal 1° luglio 2003, Assogestioni ha rivisto la classificazione dei fondi azionari, obbligazionari e di liquidità, mentre ha lasciato inalterata quella dei fondi bilanciati. Ecco la nuova ripartizione in vigore dal 1° luglio 2003:

Az	tionari	Obblig	azionari	Lia	uidità
Attuali	Dal 1º Luglio 2003	Attuali	Dal 1º Luglio 2003	Attuali	Dal 1º Luglio 2003
Az. Italia Az. area euro Az. Europa Az. America Az. Pacifico Az. paesi emergenti Az. paese Az. internazionali Az. altre spec.	Az. Italia Az. area euro Az. Europa Az. America Az. Pacifico Az. paesi emergenti Az. paese Az. internazionali Az. altre spec.		Obbl. euro governativi breve termine		F. liquidità area euro
	Az. energia e materie prime	1	Obbl. euro governativi m/l termine		F. liquidità area dollar
	Az. industria	Obbl. area euro breve t Obbl. area euro m/l t. Obbl. area Europa Obbl. area dollaro Obbl. area yen Obbl. area se mergenti Obbl. internazionali Obbl. internazionali Obbl. mistr	Obbl. euro corporate investment grade		F. liquidità area yen (non ancora operativa)
	Az, beni di consumo		Obbl. euro high yield	F. liquidità area euro	
	Az. salute		Obbl. dollaro governativi breve termine		
	Az. finanza		Obbl. dollaro governativi m/l termine		
	Az. informatica		Obbl. dollaro corporate investment grade		
Azionari settoriali	Az. servizi di telecomunicazione		Obbl. dollaro high yield		
	Az. servizi di pubblica utilità		Obbl. internazionali governativi		F. liquidità altre valut
			Obbl. internazionali corporate investment grade		
	and a second and a second		Obbl. internazionali high yield		
	Azionari altri settori		Obbl. yen		
			Obbl. paesi emergenti		
			Obbl. altre spec.		
			Obbl. misti Obbligazionari flessibili		

I Rendimenti.

Riportiamo l'andamento dei rendimenti dei fondi comuni mobiliari italiani paragonato ad investimenti alternativi. È evidente la forte escursione dei rendimenti degli azionari rispetto ai bilanciati ed ai monetari. È invece interessante notare l'andamento dei rendimenti dei BTP particolarmente marcati in un quindicennio di tassi di mercato calanti.

RENDIMENTI DEI FONDI COMUNI MOBILIARI ITALIANI E DEI PRINCIPALI INVESTIMENTI ALTERNATIVI

(valori percentuali)

	Fondi comuni (1)				Investimenti alternativi					
Anni	Azionari	Bilandati	Obbliga- zionari	Totale	Azioni italiano (2)	Azio ni estere (3)	BTP (4)	CCT (4)	BOT (5)	Obbliga- zion i estere (6)
1990	-13,3	-8,0	10,5	-3,5	-23,2	-26,1	12,1	14,2	11,2	-0,8
1991	7,5	7,3	11,6	9,9	0,8	19,3	13,6	13,2	11,2	17,6
1992	5,2	3,9	11,3	8,3	-7,8	22,8	9,8	10,4	11,1	35,9
1993	37,1	32,8	19,9	25,4	46,4	42,6	25,0	17,3	12,1	29,8
1994	-3,6	-1,2	-1,3	-2,4	2,2	-0,9	-0,8	7,4	7,4	-4,0
1995	1,3	3,9	10,4	6,8	-2,1	18,2	15,6	11,3	9,0	16,7
1996	8,4	9,5	9,4	9,3	16,9	8,5	19,2	9,9	8,9	-1,1
1997	30,3	24,8	6,6	11,8	59,5	34,2	11,4	6,1	5,7	18,1
1998	22,2	18,1	5,2	9,4	41,6	16,8	10,4	5,3	4,3	7,0
1999	35,7	16,7	0,3	12,6	22,3	45,4	-1,5	3,3	3,2	13,7
2000	-8,8	-0,5	4,3	-3,6	5,4	-82,8	6,3	4,4	3,7	8,2
2001	-17,0	-7,2	2,8	-8,0	-25,1	-12,2	6,6	4,9	4,6	4,3
2002	-26,3	-12,1	2,2	-9,1	-23,7	-32,7	8,7	3,8	3,2	-15,0
2003	10,1	5,6	1,6	3,6	14,9	10,5	3,7	2,4	2,7	-21,1
2004	7,2	4,6	2,3	3,5	17,5	6,4	7,6	2,1	2,1	-5,2

(1) I dati si riferiscono ai fondi comuni e Sicav armonizzati. – (2) Variazione percentuale dell'indice di capitalizzazione del tholi quotati alla Borsa Istiana; include i dividendi. – (3) Variazione percentuale dell'Indice Morgan Stanley delle borsa mondiali; sono inclusi i dividendi, ai netto delle internate alla forte, e si tiene contro delle variazioni del tasso di cambio. – (4) Variazione percentuale dell'indice di capitalizzazione relativo ai prezzi dei titoli rilevati allaborsa Italiana; fino al 1998, calcolata al netto della riteruta del 12,5 per cento. – (5) Tasso all'e missione del BOT a 12 mesi all'inizio dell'anno; fino al 1998, calcolato al netto della riteruta del 12,5 per cento. – (6) Variazione percentuale dell'Indice J.P. Morgan del mercati obbligazionari mondiali, esduso il mercato Italiano; tiene conto delle variazioni del tasso di cambio.

TRATTAMENTO FISCALE

Il trattamento fiscale riservato all'investimento in fondi comuni differisce in funzione del tipo di fondo.

Fondi di diritto italiani

La normativa prevede un'imposta sostitutiva del 12,5% versata dalla società di gestione entro il 28 gennaio di ogni anno, sul risultato di gestione del fondo maturato in ciascun anno, ovvero sulla differenza tra il valore del patrimonio netto del fondo alla fine dell'anno aumentato dei rimborsi e dei proventi eventualmente distribuiti durante l'anno e il valore del patrimonio netto all'inizio dell'anno. Il sottoscrittore di quote di fondi mantiene l'anonimato su tali proventi in quanto non deve indicare i

redditi, siano essi maturati o incassati, in dichiarazione dei redditi. Se il risultato di gestione è negativo la Società di gestione del fondo può portarlo in diminuzione dei risultati di gestione dei periodi di imposta successivi.

Fondi Lussemburghesi Storici

Sono stati costituiti da società italiane nel Lussemburgo prima che in Italia entrasse in vigore la legge istitutiva dei fondi, decreto Eurosim del 1983. Sotto il profilo fiscale sono equiparati ai fondi di diritto italiano. Le plusvalenze sono soggette ad una imposta sostitutiva con aliquota del 12,5% e non vi sono obblighi di denuncia in dichiarazione dei redditi.

Fondi Esteri autorizzati e armonizzati UE

Tali fondi hanno sede in un paese dell'unione europea (UE) e dispongono dell'autorizzazione della Consob al collocamento. I proventi, compresi gli utili su cambi, sono tassati conformemente a quanto previsto per i fondi nazionali e per i lussemburghesi storici.

Fondi Esteri non autorizzati ma armonizzati UE

Tali fondi hanno sede in un paese dell'Unione europea e non dispongono dell'autorizzazione della Consob al collocamento. I proventi sono soggetti ad un'imposta sostitutiva del 12,5% ed è obbligatorio indicarli nella dichiarazione dei redditi.

Fondi Esteri non autorizzati e non armonizzati UE

A differenza della tipologia di fondi descritta in precedenza, se le quote sono collocate in Italia, l'imposta del 12,5% è versata, a titolo di acconto, dal sottoscrittore al sostituto di imposta incaricato del pagamento dei proventi: quindi le plusvalenze concorrono alla determinazione del reddito complessivo imponibile Irpef del contribuente e, conseguentemente devono essere indicate in dichiarazione annuale dei redditi e sconteranno l'aliquota Irpef dovuta sul reddito complessivo. Nella eventualità in cui le quote fossero collocate all'estero, i proventi erogati ai sottoscrittori, sia sotto forma di differenza tra valore di cessione e valore di acquisto, concorrono a determinare il reddito complessivo del contribuente soggetto a Irpef.

TIPOLOGIE DI FONDI

Fondi e Sicav di diritto italiano armonizzati UE

Sono i fondi e le Sicav gestiti da società italiane con sede legale in Italia e sottoposti per legge comunitaria a una serie di vincoli sugli investimenti allo scopo di contenere i rischi e salvaguardare i sottoscrittori.

In particolare, i fondi armonizzati:

Non possono investire più del 10% del patrimonio in strumenti finanziari (azioni o obbligazioni) di un singolo emittente.

Non possono investire più del 10% del patrimonio in altri Oicr e prodotti derivati.

Non possono impiegare una quota maggiore del 10% del patrimonio in titoli non quotati nei mercati regolamentati.

Non possono investire in strumenti derivati per la copertura dei rischi, il cosiddetto "hedging", per un ammontare totale che ecceda il valore netto del fondo.

Non possono possedere azioni con diritto di voto di una società per un valore nominale superiore al 5% del valore nominale complessivo di tutte le azioni con diritto di voto.

Fondi e Sicav di diritto italiano non armonizzati UE

Si tratta di una particolare tipologia di fondi istituiti nel settembre 1999 e caratterizzati da una maggiore libertà di investimento del patrimonio raccolto. Ad essi, infatti, non vengono applicati i vincoli e le limitazioni previste dalla legge comunitaria per i fondi armonizzati (vedi sez. precedente). Per le caratteristiche dei loro investimenti riportiamo qui di seguito due diverse tipologie di fondi non armonizzati:

Fondi speculativi (o hedge funds)

Si caratterizzano principalmente per l'estrema libertà negli investimenti di cui godono, perché possono utilizzare tutti gli strumenti finanziari e tutte le strategie di gestione. In particolare hanno la facoltà di usare senza limiti strumenti derivati per la gestione del rischio e di ricorrere alla leva finanziaria per guadagnare sul mercato anche in fase di discesa. Inoltre, possono investire tutto il patrimonio anche in una sola posizione e regolare a piacimento le modalità di adesione e il rimborso delle quote. Sono esentati dagli obblighi informativi e di pubblicità del rendiconto di gestione e della relazione semestrale. Un fattore chiave del successo, risiede nella loro indipendenza dalla stabilità dei tassi di interesse o dalla crescita dei mercati finanziari. Infatti la volatilità causata dall'incertezza economica si traduce per gli hedge fund in opportunità di profitto. Originariamente ciò che li distingueva dai tradizionali fondi era l'o-

biettivo di limitazione dei rischi attraverso tecniche di copertura, chiamate, appunto, di hedging, ma nel tempo gli hedge-fund hanno assunto una caratterizzazione sempre più speculativa, che preclude il loro utilizzo ai piccoli risparmiatori.

Gli unici limiti che gli hedge funds sono tenuti a rispettare riguardano il numero massimo di partecipanti al fondo (non più di 100) e il versamento minimo per accedervi (almeno 1 milione di euro). Inoltre non possono essere oggetto di sollecitazione all'acquisto.

Fondi di Fondi

Sono fondi il cui portafoglio è costituito non da titoli, ma da quote di altri fondi o sicav (Oicr). La diversificazione è indubbiamente la caratteristica principale di questa tipologia di fondi la cui gestione è incentrata sulla definizione dell'asset allocation, vale a dire la valutazione e la scelta dei fondi da inserire in portafoglio (di solito 25-30). Questi ultimi, a loro volta, acquistano sul mercato i titoli da inserire nei propri portafogli. Potendo investire anche in quote di hedge funds, i fondi di fondi costituiscono per il piccolo risparmiatore un accesso diretto a questi ultimi, spesso loro preclusi a causa dell'elevata soglia di patrimonio in entrata. I parenti più prossimi dei fondi di fondi sono le gestioni patrimoniali in fondi (Gpf), che si differenziano per una gestione più personalizzata del risparmio, ma sicuramente più onerosa e meno accessibile all'investitore medio. Inoltre i fondi di fondi risultano più trasparenti e facili da monitorare, dal momento che la loro quota è riportata quotidianamente sulla stampa specializzata.

Fondi Riservati

Sono fondi non armonizzati che riservano la partecipazione a definite categorie di investitori quali banche, sim, fondi pensione, sicav, società finanziarie e assicurative e altri particolari soggetti esperti secondo un elenco fornito dalla Consob.

HEDGE FUNDS

Letteralmente: fondi "siepe di protezione", nel senso che operano investimenti e ricoperture per elimionare il rischio.

Entità finanziarie le cui sedi sono localizzate, di norma, negli Stati Uniti (Delaware) o in paesi offshore [eccone l'elenco stilato dall'OCSE: Monaco, Liechtenstein, Guernsey e Jersey (due isole inglesi della Manica formalmente sotto la Corona ma semi indipendenti dal punto amministrativo), Andorra, Gibilterra, Repubblica Domenicana, Belize, Panama, Bahamas, Liberia, Isole Maldive, Isole Marshall, Isola di Nauru, Isole Vanuatu, Isole Tonga, Isola di Niue, Isole Cook, Isole Samoa].

Sono caratterizzati:

- da un numero ristretto e chiuso di partecipanti;
- dall'elevato investimento richiesto;
- dalla impossibilità di disinvestire se non trascorso un certo periodo di tempo;
- dall'assenza di vincoli gestionali e di investimento;
- dalla possibilità di finanziarsi anche procedendo a forti indebitamenti;
- dalla impossibilità di essere oggetto di sollecitazione del pubblico risparmio.

Investono in strumenti derivati, in titoli fortemente depressi o eccessivamente valorizzati, operazioni allo scoperto e leverage (sui mercati a termine, tengono sotto controllo, con un investimento minimo, una posizione notevolmente superiore del titolo sottostante.), procedendo a ricoperture inverse.

Di recente, gli hedge fund (nei quali sono investiti 650 miliardi di dollari - 2004) sono tornati nel mirino della Sec. La commissione di controllo dei mercati finanziari americani, torna alla carica e chiede che gli advisor dei "fondi chiusi" americani siano registrati in un apposito albo depositato presso la stessa commissione. La procedura consentirebbe di attuare controlli più severi.

In Italia, sono disciplinati dal T.U. in materia finanziaria e dal decreto del Ministro del Tesoro n° 228/1999; possono derogare ai divieti di carattere generale e possono non rispettare le norme prudenziali imposte per gli altri fondi.



Da Il Sole -24 Ore 21-5-2004

DL 83/1992 - Sui fondi di investimento

DECRETO LEGISLATIVO 25 gennaio 1992, n. 83. Attuazione delle direttive n. 85/611/CEE e n. 88/220/CEE, relative a taluni organismi di investimento collettivo in valori mobiliari, con modifiche alla legge 23 marzo 1983, n. 77, operanti come fondi comuni aperti di diritto nazionale e per l'emanazione di disposizioni sulla commercializzazione in Italia di quote di organismi situati in altri Paesi della Comunita' europea (OICVM).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 22 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante delega al Governo per l'attuazione delle direttive 85/611/CEE del Consiglio del 20 dicembre 1985 e della direttiva 88/200/CEE del Consiglio del 22 marzo 1988, relative a taluni organismi di investimento collettivo in valori mobiliari, con modifiche alla legge 23 marzo 1983, n. 77, operanti come fondi comuni aperti di diritto nazionale e per l'emanazione di disposizioni sulla commercializzazione in Italia di quote di organismi situati in altri Paesi della Comunita' europea;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 16 gennaio 1992:

Sulla proposta del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie, di concerto con i Ministri degli affari esteri, di grazia e giustizia, del tesoro, delle finanze e dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

EMANA

il seguente decreto legislativo:

Art. 1.

1. Prima dell'art. 1 della legge 23 marzo 1983, n. 77, è inserita la seguente intitolazione:

"Titolo I

FONDI COMUNI DI INVESTIMENTO MOBILIARE APERTI DI DIRITTO NAZIONALE"

- 2. L'art. 1 della legge 23 marzo 1983, n. 77, è sostituito dal seguente:
- "Art. 1 (Autorizzazione all'istituzione di fondi comuni).
- 1. Le societa' per azioni aventi per oggetto esclusivo la gestione di fondi comuni di investimento collettivo in valori mobiliari di tipo aperto sono autorizzate dal Ministro del tesoro, sentita la Banca d'Italia, ad istituire fondi comuni di investimento mobiliare aperti.
- 2. La società di gestione puo' essere autorizzata a gestire più fondi; a tal fine, il Ministro del tesoro tiene conto della specializzazione dei medesimi ovvero della dimensione raggiunta da quelli già istituiti dalla società richiedente.

- 3. Con propri decreti, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, il Ministro del tesoro determina, entro quattro mesi dall'entrata in vigore della presente legge, le modalità di presentazione dell'istanza, gli elementi umentali e informativi a corredo della stessa e ogni altra modalità procedurale.
- 4. La domanda si intende accolta qualora l'autorizzazione non venga negata dal Ministro del tesoro con provvedimento da comunicare alla società interessata entro due mesi dalla presentazione della domanda medesima. Tuttavia, ove entro detto termine siano richieste informazioni complementari alla società, il termine stesso è interrotto e dalla data di ricezione di tali informazioni decorre per una sola volta un nuovo termine di un mese.
- 5. L'autorizzazione non puo' essere concessa:
- a) se la società ha un capitale sociale versato inferiore a due miliardi di lire o al piu' elevato importo stabilito, in via generale, con decreto del Ministro del tesoro, sentita la Banca d'Italia. Il Ministro del tesoro stabilisce l'importo del capitale sociale iniziale in modo che la società sia fornita di mezzi finanziari adeguati per l'esercizio della sua attività, tenuto anche conto del numero dei fondi da gestire e delle variazioni del valore della moneta:
- b) se la sede dell'amministrazione della società di gestione non è situata, al pari della sua sede statutaria, in Italia;
- c) se la maggioranza degli amministratori, gli amministratori delegati e i direttori generali nonché gli amministratori e i dirigenti muniti di rappresentanza della società di gestione non abbiano svolto per uno o piu' periodi complessivamente non inferiori ad un triennio funzioni di amministratore o funzioni di carattere direttivo in società o enti del settore creditizio, finanziario e assicurativo, aventi capitale o fondo di dotazione non inferiore a cinquecento milioni di lire o abbiano esercitato la professione di agente di cambio senza far fronte ai propri impegni come previsto dalla legge. Per le funzioni svolte presso società o enti che non hanno come attività esclusiva una o piu' di quelle sopraindicate, si applicano le disposizioni emanate dal Ministro del tesoro ai sensi dell'art. 3, comma 2, lettera c), della legge 2 gennaio 1991, n. 1;
- d) se, ferma l'applicabilità delle norme relative alle cause d'ineleggibilità e di decadenza per gli amministratori delle società per azioni, gli amministratori, i direttori generali, i

dirigenti muniti di rappresentanza ed i sindaci della società di gestione abbiano riportato condanne, ivi comprese le sanzioni sostitutive di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, per delitti contro il patrimonio, per delitti contro la fede pubblica o contro l'economia pubblica, o per delitti non colposi per i quali la legge commini la pena

della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni ovvero siano o siano stati sottoposti alle misure di prevenzione disposte ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, così' come successivamente modificate e integrate, salvi gli effetti della riabilitazione. Agli amministratori, ai direttori generali e a coloro che rivestono cariche che comportano l'esercizio di funzioni equivalenti si applicano le disposizioni di cui all'art. 4, del decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1985, n. 350;

- e) se i componenti del collegio sindacale non siano iscritti nel registro dei revisori contabili:
- f) se i soggetti che, in virtu' della partecipazione al capitale in via diretta o per interposta persona o per il tramite di società fiduciaria o di società controllata ovvero in virtu' di particolari vincoli o accordi, esercitano il controllo della società non sono in possesso dei requisiti di onorabilità di cui al presente comma lettera d). Ove il soggetto controllante sia una persona giuridica o una società di persone, tali requisiti devono essere posseduti dagli amministratori e dai direttori generali. Ai fini della presente legge il rapporto di controllo si considera esistente ai sensi dell'art. 27, comma 2, della legge 10 ottobre 1990, n. 287.
- 6. Il sopravvenuto verificarsi delle situazioni di cui al comma 5, lettere d) ed e), determina, quando si tratti di società già autorizzate, la decadenza degli interessati dalle cariche ricoperte e deve essere comunicato dagli stessi alla società, alla Banca d'Italia ed al Ministro del tesoro. La decadenza è dichiarata entro trenta giorni dal consiglio di amministrazione della società. Nel caso che questo non provveda nel termine predetto, la decadenza è pronunciata dalla Banca d'Italia.
- 7. L'applicazione provvisoria della misura interdittiva prevista dall'art. 10, comma 3, della legge 31 maggio 1965, n. 575, comporta la sospensione dalle cariche di cui al comma 5, lettera d), del presente articolo. La sospensione dalla carica è disposta entro quindici giorni dal Consiglio di amministrazione della società e ove questi non provveda dalla Banca d'Italia. Limitatamente al periodo in cui sono sospesi, i sindaci effettivi sono sostituiti dai supplenti e gli amministratori sono sostituiti ai sensi dell'art. 2386 del codice civile.
- 8. Le sostituzioni comportanti modifica della identità dei soggetti di cui al comma 5 devono essere comunicate dalla società di gestione, non oltre quindici giorni, alla Banca d'Italia che, nel caso di accertata non conformità alle prescrizioni di cui al comma 5 lettere c), d) ed e), fissa un termine per la regolarizzazione e, in difetto, ne fa immediata relazione al Ministro del tesoro che provvede ai sensi del successivo art.

 8. Il difetto del requisito di onorabilità di cui al comma 5, lettera f), comporta, in caso

di società già autorizzate, la sospensione dell'esercizio del diritto di voto, con gli effetti di cui all'art. 9, della legge 4 giugno 1985, n. 281.

- 9. L'ammontare dei mezzi patrimoniali delle società di gestione autorizzate ai sensi del comma 1 non possono essere inferiori all'ammontare stabilito in via generale con decreto del Ministro del tesoro, sentita la Banca d'Italia; tale ammontare viene determinato tenuto conto della necessità da parte della società medesima di disporre dei mezzi sufficienti a far fronte alle proprie responsabilità anche in relazione all'ammontare dei fondi comuni gestiti. Qualora i mezzi patrimoniali delle società di gestione scendano al di sotto delle misure fissate ai sensi del presente articolo si applica la procedura prevista al comma 8.
- 10. È vietata la trasformazione in organismi non rientranti nel campo di applicazione della direttiva del 20 dicembre 1985, n. 85/611 della Comunità economica europea, come modificata dalla direttiva del 22 marzo 1988, n. 88/220.
- 11. Trascorsi due anni dal rilascio dell'autorizzazione all'istituzione del fondo senza che la società abbia provveduto all'istituzione del medesimo e alla offerta al pubblico delle rela-tive quote, l'autorizzazione decade automaticamente.
- 12. La società di gestione autorizzata ai sensi del comma 1 puo' assumere l'incarico di gestire il patrimonio di società di investimento a capitale variabile". Art. 2.
- 1. L'art. 2 della legge 23 marzo 1983, n. 77, è sostituito dal seguente:
- "Art. 2 (Istituzione e regolamento del fondo). 1. La società autorizzata istituisce il fondo con deliberazione dell'assemblea ordinaria la quale contestualmente approva il regolamento del fondo stesso.
- 2. Il regolamento stabilisce:
- a) la denominazione e la durata del fondo:
- b) la banca depositaria di cui all'art. 2- bis e le condizioni per la sua sostituzione;
- c) le modalità di partecipazione al fondo, le caratteristiche dei certificati di partecipazione, i termini e le modalità dell'emissione ed estinzione dei certificati e della sottoscrizione e del rimborso delle quote nonché le modalità di liquidazione del fondo. La sottoscrizione delle quote del fondo puo' avvenire solo a fronte del versamento di un importo corrispondente al valore delle quote di partecipazione;
- d) gli organi competenti per la scelta dei titoli e i criteri di ripartizione degli investimenti;
- e) i criteri relativi alla determinazione dei proventi di gestione, indicando se si tratta di fondo ad accumulazione ovvero con distribuzione totale o parziale dei proventi e in questo casi i criteri relativi alla distribuzione;

- f) le spese a carico del fondo e quelle a carico della società di gestione, indicandole specificamente. Le spese di pubblicità non possono essere a carico del fondo;
- g) la misura o i criteri di determinazione delle provvigioni spettanti alla società di gestione e degli oneri a carico dei partecipanti per la sottoscrizione e il rimborso delle quote;
- h) i giornali sui quali devono essere pubblicati il valore unitario delle quote di partecipazione calcolato in base alle norme dell'art. 5 e, in caso di modifiche regolamentari, il relativo contenuto;
- i) i casi in cui, ai sensi dell'art. 3, comma 4, il diritto al rimborso puo' essere sospeso fino ad un mese;
- 1) gli Stati, gli enti locali e gli organismi internazionali a carattere pubblico che emettono o garantiscono i valori mobiliari nei quali la società di gestione intende investire piu' del 35 per cento del fondo;
- m) se il fondo puo' essere investito in quote di altri fondi gestiti dalla società di gestione o da altre alla stessa collegata, o in azioni di Società di investimento a capitale variabile alla stessa collegata ai sensi dell'art. 4, comma 13;
- n) le dipendenze della banca depositaria presso le quali sono tenuti a disposizione del pubblico i umenti di cui all'art. 5, comma 2.
- 3. Il regolamento contiene altresi' gli ulteriori elementi richiesti dalla Banca d'Italia ai sensi dell'art. 7, comma 3, lettera b)".

 Art. 3.
- 1. Dopo l'art. 2 della legge 28 marzo 1983, n. 77, sono inseriti i seguenti:
- "Art. 2-bis (Banca depositaria: compiti e responsabilità). 1. La custodia del patrimonio del fondo deve essere affidata ad una banca depositaria la quale, inoltre, deve:
- a) accertare che siano conformi alla legge, al regolamento ed alle prescrizioni dell'organo di vigilanza l'emissione ed il rimborso delle quote, il calcolo del valore delle quote stesse, la destinazione dei redditi del fondo;
- b) accertare che nelle operazioni relative al fondo la controprestazione le sia rimessa nei termini d'uso;
- c) eseguire le istruzioni della società di gestione, se non siano contrarie alla legge, al regolamento del fondo ed alle prescrizioni dell'organo di vigilanza.
- 2. La banca depositaria è responsabile nei confronti della società di gestione e dei partecipanti di ogni pregiudizio da essi subito in conseguenza dell'inadempimento degli obblighi di cui al comma precedente.
- 3. La banca depositaria, ferma restando la sua responsabilità per la custodia del fondo, puo' depositare la totalità o parte del fondo medesimo presso la Monte Titoli S.p.a. prevista dalla legge 19 giugno 1986, n. 289, e presso la gestione centralizzata

della Banca d'Italia, nonché, previo assenso della società di gestione, presso altri soggetti scelti nell'ambito di categorie individuate, in via generale, dalla Banca d'Italia.

- 4. La banca depositaria deve essere scelta tra le aziende e gli istituti di credito aventi la sede statutaria o, limitatamente alle aziende ed istituti di credito aventi la sede statutaria in uno dei paesi aderenti alla Comunità economica europea, una succursale in Italia, che presentino una adeguata organizzazione aziendale nonché un'ammontare di mezzi patrimoniali non inferiore alla misura che verrà stabilità in via generale dalla Banca d'Italia.
- 5. La modifica del regolamento del fondo conseguente alla sostituzione della banca depositaria deve essere pubblicata sui giornali di cui all'art. 2, lettera h), per due volte a distanza di quindici giorni. L'efficacia del provvedimento di cui all'art. 7, comma 3, lettera b), che approva la modifica regolamentare, è sospesa fino al trentesimo giorno successivo alla data dell'ultima pubblicazione. La Banca d'Italia puo', in casi eccezionali e tenendo conto dell'interesse dei partecipanti, conferire efficacia immediata al provvedimento di approvazione della modifica regolamentare.
- 6. Nell'esercizio delle rispettive funzioni, la società di gestione e la banca depositaria devono agire in modo indipendente e nell'interesse dei partecipanti.
- 7. Una banca partecipante al capitale di una società di gestione, in misura superiore al 20 per cento del capitale stesso puo' assumere l'incarico di banca depositaria dei fondi comuni gestiti dalla società medesima se la maggioranza dei componenti il consiglio di amministrazione e coloro che sono preposti alla direzione della società di gestione non svolgono funzioni di amministratore, sindaco o dirigente della banca stessa.

Art. 2-ter (Sostituzione della società di gestione). - 1. Ferme restando le disposizioni di cui all'art. 8, secondo comma, la sostituzione della società di gestione deve essere approvata in conformità dell'art. 1 dal Ministro del tesoro, sentita la Banca d'Italia. Analogamente si procede in caso di fusione o di scissione. 2. L'autorizzazione puo' essere concessa anche in deroga ai criteri di cui all'art. 1, comma 2, ove non contrasti con l'interesse dei partecipanti, per esigenze di maggiore efficienza nella gestione dei fondi e nell'articolazione del sistema.

3. La modifica del regolamento del fondo conseguente alla sostituzione della società di gestione deve essere pubblicata sui giornali di cui all'art. 2, lettera h), per due volte a distanza di quindici giorni. L'efficacia del provvedimento di cui all'art. 7, comma 3, lettera b), che approva la modifica regolamentare è sospesa fino al trentesimo giorno successivo alla data dell'ultima pubblicazione. La Banca d'Italia puo', in casi eccezionali e tenendo conto dell'interesse dei partecipanti, conferire efficacia immediata al provvedimento di approvazione della modifica regolamentare".

Art. 4.

- 1. L'art. 3 della legge 23 marzo 1983, n. 77, è sostituito dal seguente:
- "Art. 3 (Partecipazione ai fondi comuni). 1. Le somme versate dai partecipanti sono investite dalla società di gestione in valori mobiliari, salvo quanto necessario per esigenze di liquidità. la società di gestione assume verso i partecipanti gli obblighi e la responsabilità del mandatario.
- 2. Ciascun fondo comune costituisce patrimonio autonomo, distinto a tutti gli effetti dal patrimonio della società di gestione e da quello dei partecipanti, nonché da ogni altro fondo gestito dalla medesima società di gestione. I creditori della società di gestione non possono far valere i loro diritti sul fondo. I creditori dei singoli partecipanti possono far valere i loro diritti esclusivamente sui certificati di partecipazione di questi ultimi.
- 3. Le quote di partecipazione ai fondi comuni, tutte di uguale valore e con uguali diritti, sono rappresentate da certificati nominativi o al portatore. I certificati debbono essere predisposti e sottoscritti secondo il modello approvato e le indicazioni date con provvedimento della Banca d'Italia, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
- 4. I partecipanti hanno diritto di chiedere, in qualsiasi tempo, il rimborso delle quote, tranne nei giorni di chiusura delle borse nazionali. Il rimborso deve essere eseguito in denaro, entro quindici giorni dalla richiesta. Nei casi eccezionali precisati nel regolamento, il diritto al rimborso puo' essere sospeso dalla società di gestione per un periodo non superiore ad un mese. Le richieste presentate nel periodo di sospensione si intendono pervenute, ai fini del rimborso, alla scadenza del periodo stesso. Della sospensione la società informa immediatamente il Ministro del tesoro, la Banca d'Italia e la CONSOB, nonché le competenti autorità dei paesi aderenti alla Comunità economica europea in cui, ai sensi del successivo art. 7, comma 5, il fondo commercializza le proprie quote.
- 5. Nell'interesse pubblico o dei partecipanti la Banca d'Italia puo' ordinare la sospensione o la limitazione temporanee dell'emissione delle quote di partecipazione o del rimborso delle quote emesse.
- 6. Il commissario straordinario previsto dal successivo art. 8, secondo comma, e i commissari liquidatori previsti dallo stesso art. 8, secondo e terzo comma, possono, previa autorizzazione della Banca d'Italia, esercitare, nell'interesse comune dei partecipanti e a spese del fondo, l'azione di responsabilità nei confronti dei componenti degli organi amministrativi e di controllo della società di gestione. Nei confronti degli stessi ciascun partecipante puo' esercitare l'azione di risarcimento dei danni". Art. 5.

- 1. L'art. 4 della legge 23 marzo 1983, n. 77, è sostituito dal seguente:
- "Art. 4 (Gestione del fondo). 1. La società di gestione provvede nell'interesse dei partecipanti agli investimenti, alle alienazioni e alle negoziazioni, all'esercizio dei diritti inerenti ai valori mobiliari e di ogni altro diritto compreso nel fondo comune, alla distribuzione dei proventi e ad ogni altra attività di gestione.
- 2. Nell'esercizio dell'attività di gestione, la società non puo':
- a) acquistare metalli preziosi ne' certificati rappresentativi dei medesimi;
- b) concedere prestiti o garanzie sotto qualsiasi forma;
- c) vendere valori mobiliari allo scoperto.
- 3. La Banca d'Italia, al fine di garantire la stabilità operativa delle società di gestione, e in relazione all'andamento del mercato, puo' limitare la tipologia delle operazioni e dei contratti che le società possono porre in essere nell'attività di gestione stabilendo, inoltre, in via generale, i limiti e le condizioni entro cui le società possono far ricorso ad operazioni destinate alla copertura dei rischi di cambio e a tecniche e strumenti negoziali aventi per oggetto valori mobiliari finalizzati alla buona gestione del fondo.
- 4. Per l'acquisto di valori mobiliari denominati in valuta estera, da includere nel fondo comune, la società puo' assumere prestiti in valuta estera con deposito presso il mutuante di un corrispondente importo di valuta nazionale.
- 5. Salva l'ipotesi di cui al comma 4, nell'esercizio dell'attività di gestione la società puo', entro il limite massimo del 10 per cento del fondo, assumere prestiti aventi durata non superiore a quella stabilita in via generale dalla Banca d'Italia in considerazione anche delle finalità dell'indebitamento.
- 6. Il fondo non puo' essere investito in valori mobiliari emessi da una stessa società o ente per un valore superiore ai limiti stabiliti in via generale dalla Banca d'Italia.
- 7. Nell'esercizio del potere di cui al comma 6, la Banca d'Italia tiene conto che i valori mobiliari di uno stesso emittente non possono essere detenuti dal fondo in misura superiore al 5 per cento del fondo medesimo. Detto limite puo' esser elevato:
- a) fino al 10 per cento, se il totale degli investimenti eccedenti il 5 per cento non supera il 40 per cento del fondo, fatte salve le piu' ampie facoltà di investimento di cui alle successive lettere;
- b) fino al 35 per cento, quando i valori mobiliari sono emessi o garantiti da uno Stato membro della Comunità economica europea, dai suoi enti locali, da uno Stato terzo o da organismi internazionali di carattere pubblico di cui fanno parte uno o piu' Stati membri della Comunità economica europea;
- c) fino al 100 per cento del fondo, per gli stessi titoli della lettera b), tenendo conto dell'esigenza di tutela dei risparmiatori ed a condizione che il fondo detenga almeno

- sei emissioni differenti e che i valori di una stessa emissione non superino il 30 per cento del fondo;
- d) fino al 25 per cento, quando si tratta di obbligazioni emesse da un istituto di credito avente la sede in uno Stato membro della Comunità economica europea, sottoposto ad un controllo pubblico specificamente volto a tutelare i portatori di tali obbligazioni, ed e' previsto per legge che le somme rivenienti dalla emissione delle obbligazioni stesse devono essere investite in beni sufficientemente capienti su cui a favore dei portatori esiste un privilegio a garanzia del pagamento del capitale e degli interessi in caso di inadempimento dell'emittente ovvero sono configurate specifiche forme di garanzia a favore dei portatori delle obbligazioni per il pagamento del capitale e degli interessi. Se la società di gestione investe piu' del 5 per cento del fondo in obbligazioni di cui alla presente lettera emesse da uno stesso emittente, gli investimenti complessivi in tali titoli non possono superare l'80 per cento del fondo.
- 8. Il fondo non puo' essere investito in misura superiore al 10 per cento in valori mobiliari che non siano:
- a) ammessi alla quotazione ufficiale di una borsa valori o negoziati in altro mercato regolamentato, regolarmente funzionante, riconosciuto e aperto al pubblico, di uno Stato membro della Comunità economica europea;
- b) ammessi alla quotazione ufficiale di una borsa valori o negoziati in altro mercato regolamentato, regolamente funzionante, riconosciuto ed aperto al pubblico, di uno Stato non appartenente alla Comunità economica europea, specificamente indicati nel regolamento di gestione del fondo;
- c) emessi recentemente e per essi nella delibera di emissione non sia prevista o sia stata presentata domanda di ammissione alla quotazione ufficiale di una borsa valori o alla negoziazione in altro mercato regolamentato, regolamente funzionante, riconosciuto ed aperto al pubblico, specificamente indicati nel regolamento di gestione del fondo. Trascorso un anno dalla emissione senza che i valori mobiliari siano stati ammessi a quotazione, essi si considerano non piu' rientranti nella previsione della presente lettera.
- 9. Entro il limite del 10 per cento di cui al comma precedente, il fondo puo' essere investito in titoli di credito assimilabili a valori mobiliari, individuati in via generale dalla Banca d'Italia sulla base dell'accertamento della loro trasferibilità, liquidità ed esatta valutabilità, con cadenza almeno quindicinale.
- 10. Nel fondo non possono essere detenute azioni o quote con diritto di voto, emesse da una stessa società, per un valore nominale superiore al 5 per cento del valore nominale complessivo di tutte le azioni o quote con diritto di voto emesse dalla società medesima, se quotata ai sensi del comma 8, ovvero al 10 per cento, se non

quotata, ne' comunque, azioni o quote con diritto di voto per un ammontare tale da consentire alla società gerente di esercitare un'influenza notevole sulla società emittente. I limiti del 5 e del 10 per cento ed il divieto di superare detto ammontare si applicano anche con riferimento all'insieme dei fondi gestiti da una stessa società di gestione.

- 11. Il fondo non puo' detenere piu' del 10 per cento delle azioni senza diritto di voto e delle obbligazioni di uno stesso emittente, esclusi i valori mobiliari di cui al comma 7, lettere b) e c).
- 12. I limiti stabiliti ai sensi dei precedenti commi possono essere superati solo in conseguenza dell'esercizio dei diritti di opzione derivanti dalle azioni in portafoglio. La posizione deve essere riportata prioritariamente nei limiti stabiliti nel piu' breve tempo possibile, tenendo conto dell'interesse dei partecipanti al fondo.
- 13. Un fondo puo' investire in quote di partecipazione di altri organismi di investimento collettivo in valori mobiliari rientranti nell'ambito di applicazione della direttiva del 20 dicembre 1985, n. 85/611 della Comunità economica europea, come modificata dalla direttiva del 22 marzo 1988, n. 88/220, della Comunità economica europea nella misura massima del 5 per cento del proprio patrimonio e del 10 per cento del capitale della società di investimento o del fondo emittenti le quote o azioni acquistate. Entro detti limiti la Banca d'Italia puo' autorizzare l'investimento in quote di fondi gestiti dalla stessa società o da altra legata alla prima tramite gestione o controllo comune o con una considerevole partecipazione diretta o indiretta, quando si tratta di fondo specializzato in un settore economico o geografico e nel regolamento del fondo acquirente è prevista tale facoltà; in quest'ultimo caso la società di gestione non puo' far gravare sul fondo spese e diritti di qualsiasi natura relativi alla sottoscrizione e al rimborso delle quote degli altri fondi. Detta autorizzazione è necessaria anche nel caso di investimento di un fondo comune in azioni di una società di investimento alla quale la società di gestione del fondo è similmente legata.
- 14. Fermo quanto previsto dall'art. 9, comma 13, della legge 2 gennaio 1991, n. 1, è vietato l'investimento in azioni emesse dalla società gerente".

 Art. 6.
- 1. L'art. 5 della legge 23 marzo 1983, n. 77, è sostituito dal seguente:
- "Art. 5 (Scritture contabili). 1. In aggiunta alle scritture prescritte alle imprese dal codice civile, e con le stesse modalità, la società di gestione deve redigere:
- a) il libro giornale del fondo comune nel quale devono essere an-notate, giorno per giorno, le operazioni di emissione e di rimborso delle quote di partecipazione e le operazioni relative alla gestione;
- b) entro sessanta giorni dalla fine di ogni esercizio annuale, o del minor periodo in

relazione al quale si procede alla distribuzione dei proventi, il rendiconto della gestione del fondo comune;

- c) entro trenta giorni dalla fine del semestre, una relazione relativa ai primi sei mesi di esercizio;
- d) con periodicità almeno pari all'emissione o rimborso delle quote e comunque ad ogni fine mese, tranne nei giorni di chiusura delle borse nazionali, un prospetto recante l'indicazione del valore unitario delle quote di partecipazione e del valore complessivo netto del fondo comune.
- 2. I umenti di cui al comma 1, lettere b), c) e d) devono essere tenuti a disposizione del pubblico nella sede della società di gestione. I umenti di cui alle lettere b) e c) del comma 1, sono messi a disposizione del pubblico entro trenta giorni dalla redazione; il umento di cui alla lettera d) è messo a disposizione entro tre giorni. L'ultimo rendiconto della gestione del fondo comune e l'ultima relazione semestrale debbono inoltre essere tenuti a disposizione del pubblico nella sede della banca depositaria e nelle succursali della medesima indicate nel regolamento.
- 3. I partecipanti hanno inoltre diritto di ottenere gratuitamente anche a domicilio copia del rendiconto e della relazione semestrale".

 Art. 7.
- 1. L'art. 6 della legge 23 marzo 1983, n. 77, è sostituito dal seguente:
- "Art. 6 (Revisione contabile e controllo). 1. La contabilità della società di gestione e del fondo comune sono soggette a revisione ai sensi dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 136. La società incaricata della revisione provvede anche alla certificazione del bilancio e del conto dei profitti e delle perdite della società di gestione e del rendiconto del fondo comune, ai sensi dell'art. 4 dello stesso decreto.
- 2. I sindaci della società di gestione, anche individualmente, e gli amministratori e i sindaci della banca depositaria devono riferire senza ritardo alla Banca d'Italia sulle irregolarità riscontrate nell'amministrazione della società e nella gestione del fondo comune".

Art. 8.

- 1. L'art. 7 della legge 23 marzo 1983, n. 77, è sostituito dal seguente:
- "Art. 7 (Vigilanza). 1. Le società autorizzate alla gestione dei fondi comuni di investimento sono iscritte in un apposito albo tenuto a cura della Banca d'Italia.
- 2. La Banca d'Italia esercita la vigilanza sulle società iscritte nell'albo di cui al precedente comma e sulla gestione dei fondi, ai sensi degli articoli 10, 16, 31, 35, comma primo, lettera a), e 37, commi primo, terzo e quarto, del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 marzo 1938, n. 141, e suc-

cessive modificazioni e integrazioni, nonché degli articoli 9, 10 e 11 della legge 4 giugno 1985, n. 281.

- 3. Nell'esercizio della vigilanza la Banca d'Italia:
- a) determina le modalità di investimento del capitale delle società di gestione;
- b) approva il regolamento del fondo comune e le sue modificazioni, valutandone anche la compatibilità rispetto ai criteri generali da essa predeterminati. La domanda si intende approvata quando il provvedimento di diniego della Banca d'Italia non è adottato entro il termine di quattro mesi dalla presentazione della domanda medesima;
- c) stabilisce sentita la CONSOB lo schema-tipo del bilancio e del conto dei profitti e delle perdite della società di gestione, lo schema-tipo dei umenti di cui all'art. 5, lettere b), c) e d), e i criteri di valutazione delle attività che compongono i fondi comuni, nonché i metodi di calcolo del prezzo di emissione e di rimborso delle quote.
- 4. Le società di gestione sono soggette, anche per l'attività del fondo, alla disciplina di cui agli articoli 3 e 4 del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito, con modificazioni, nella legge 7 giugno 1974, n. 216, e successive modificazioni, ancorché non abbiano emesso titoli quotati in borsa. Si applica la disciplina di cui all'art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 138.
- 5. Le società di gestione che intendono commercializzare all'estero quote dei propri fondi comuni devono darne comunicazione al Ministro del tesoro, alla CONSOB ed alla Banca d'Italia.
- 6. Su richiesta delle società che intendono commercializzare quote dei propri fondi comuni negli altri Stati della Comunità economica europea, il Ministro del tesoro, sentita la Banca d'Italia e la CONSOB, rilascia le attestazioni necessarie a comprovare che le società ed i fondi gestiti soddisfano le condizioni poste dalla direttiva del 20 dicembre 1985, n. 85/611 della Comunità economica europea, come modificata dalla direttiva del 22 marzo 1988, n. 88/220 della Comunità economica europea".

Art. 9.

1. Dopo l'art. 7 della legge 23 marzo 1983, n. 77, è inserito il seguente:

"Art. 7-bis (Collaborazione con le autorità degli Stati membri della Comunità economica europea). - 1. In deroga alle disposizioni di cui all'art. 1, undicesimo comma, del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974, n. 216, e successive modificazioni ed integrazioni ed all'art. 10 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni ed integrazioni, la Commissione nazionale per le società e la borsa e la Banca d'Italia collaborano, anche mediante scambio di informazioni, nell'ambito

delle rispettive attribuzioni, con le competenti autorità degli altri Stati membri della Comunità economica europea, al fine esclusivo di agevolare la vigilanza e i controlli sugli organismi di investimento collettivo in valori mobiliari quali definiti e disciplinati dalla direttiva del 20 dicembre 1985, n. 85/611 della Comunità economica europea, come modificata dalla direttiva del 22 marzo 1988, n. 88/220 della Comunità economica europea.

- 2. Qualsiasi decisione concernente la società di gestione adottata dalle competenti autorità ai sensi dell'ultima parte del quarto comma dell'art. 3 e dell'art. 8, ovvero del quarto comma dell'art. 18 del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974, n. 216, e successive modificazioni e integrazioni, nonché ogni altra grave misura adottata nei confronti della società di gestione, viene comunicata dalle autorità di vigilanza alle autorità analogamente competenti degli altri Stati della Comunità economica europea in cui la società di gestione commercializza le quote dei propri fondi". Art. 10.
- 1. L'art. 8 della legge 23 marzo 1983, n. 77, è sostituito dal seguente:
- "Art. 8 (Decadenza della società dalla gestione del fondo; amministrazione straordinaria e liquidazione della società). 1. Il Ministro del tesoro, su proposta della Banca d'Italia, sentito il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio, pronuncia la decadenza della società dalla gestione del fondo comune quando la Banca d'Italia, previa contestazione degli addebiti, ha accertato gravi irregolarità nella gestione della medesima o gravi perdite patrimoniali della società o del fondo o della SICAV di cui ha la gestione. La decadenza deve essere sempre pronunciata in caso di insolvenza giudizialmente accertata della società.
- 2. Contestualmente alla decadenza, il Ministro del tesoro, se non autorizza la prosecuzione della gestione del fondo comune a cura di altra società, nomina un commissario per la liquidazione del fondo secondo le direttive della Banca d'Italia. Si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 2452, 2453 e 2455 del codice civile.
- 3. La società di gestione è soggetta alla disciplina della amministrazione, straordinaria e della liquidazione coatta amministrativa, con esclusione del fallimento, ai sensi degli articoli 57 e seguenti del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, convertito, con modificazioni, nella legge 7 marzo 1938, n. 141, e successive modificazioni e integrazioni". Art. 11.
- 1. L'art. 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77, è sostituito dal seguente:
- "Art. 9 (Disposizioni tributarie). 1. I fondi comuni di cui all'art. 1 non sono soggetti all'imposta sul reddito delle persone fisiche, ne' all'imposta sul reddito delle persone giuridiche, ne' all'imposta locale sui redditi. Le ritenute operate sui red-

diti di capitale percepiti dai fondi sono a titolo di imposta.

- 2. Sull'ammontare del valore netto del fondo proporzionalmente riferito alla componente dell'attivo costituita da titoli di Stato, conti correnti e depositi, titoli obbligazionari e similari ad eccezione delle obbligazioni convertibili, nonché da quote di altri organismi di investimento collettivo in valori mobiliari, la società di gestione preleva un ammontare pari allo 0,05 per cento. Sull'ammontare del valore netto del fondo proporzionalmente riferito alla rimanente componente dell'attivo, la società di gestione preleva un ammontare pari allo 0,25 per cento. L'aliquota dello 0,25 per cento è ridotta allo 0,10 per cento sull'ammontare del valore netto del fondo proporzionalmente riferito alla componente dell'attivo rappresentato da azioni e obbligazioni convertibili in azioni di società, costituite in Italia, aventi per oggetto esclusivo o principale attività industriali. I valori che costituiscono l'attivo, nonche' il valore netto del fondo, devono essere calcolati come media annua dei valori risultanti dai prospetti di cui alla lettera d) dell'art. 5, relativi alla fine di ciascun mese, tenendo anche conto dei mesi in cui il fondo non ha avuto alcun valore perché avviato o cessato in corso d'anno. L'ammontare dei prelievi effettuati dalla società di gestione deve essere versato dalla medesima alla sezione di tesoreria provinciale dello Stato entro il trentuno gennaio di ciascun anno a titolo di imposta sostitutiva.
- 3. I proventi delle partecipazioni ai fondi, tranne di quelle assunte nell'esercizio di imprese commerciali, non concorrono a formare il reddito imponibile dei partecipanti. Sui proventi di ogni tipo, ivi comprese le plusvalenze realizzate in sede di riscatto delle quote, percepiti in rapporto alle partecipazioni al fondo assunte da parte di società ed enti di cui all'art. 87, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è riconosciuto un credito d'imposta pari al 15 per cento dei proventi stessi. A tali fini le società di gestione rilasciano, a richiesta degli interessati, attestazione dalla quale devono risultare i dati identificativi del percipiente, l'ammontare dei proventi distribuiti, le somme corrisposte in sede di riscatto e il numero delle quote riscattate.
- 4. Entro lo stesso termine previsto nel comma 2 la società di gestione deve provvedere a presentare annualmente la dichiarazione relativa a ciascuno degli ammontari ivi indicati su apposito modulo, conforme al modello approvato con decreto del Ministro delle finanze, allegandovi, oltre alla copia della distinta o al bollettino di versamento dell'imposta sostitutiva, anche il prospetto da cui risulta la composizione del fondo ai fini dell'applicazione delle aliquote previste nel comma 2. Le modalità di effettuazione dei versamenti e la presentazione della

dichiarazione prevista nel presente articolo sono disciplinate dalle disposizioni dei decreti del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e n. 602, nonché da quelle di cui al decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito dalla legge 7 agosto 1982, n. 516". Art. 12.

- 1. L'art. 10 della legge 23 marzo 1983, n. 77, è sostituito dal seguente:
- "Art. 10 (Disposizioni penali) . 1. Gli amministratori, i sindaci, i revisori e i direttori generali di società o enti che non ottemperano alle richieste o non si uniformano alle prescrizioni della Banca d'Italia sono puniti con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da lire due milioni a lire quaranta milioni.
- 2. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, gli amministratori, i sindaci, i revisori e i direttori generali che forniscono alla Banca d'Italia informazioni false sono puniti con l'arresto da sei mesi a tre anni.
- 3. Il rendiconto, la realizzazione ed il prospetto di cui all'art. 5 sono compresi tra le comunicazioni sociali agli effetti dell'art.

2621, n. 1 del codice civile.

- 4. Sono puniti con l'arresto fino ad un anno e con l'ammenda da lire tre milioni a lire cinquanta milioni gli amministratori che violano le disposizioni dei commi 6, 8, 9, 10, 12, 13 e 14 dell'art. 4.
- 5. Ai commissari nominati ai sensi dell'art. 8 si applicano le disposizioni contenute nei commi precedenti.
- 6. È punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni e con la multa da lire un milione a lire cinque milioni chiunque, senza autorizzazione del Ministro del tesoro, svolge l'attività di cui all'art. 1. Alla condanna segue l'interdizione dai pubblici uffici e la incapacità ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa di credito o società di gestione di fondi comuni per un periodo di tempo non inferiore ad un anno e non superiore a cinque. La condanna comporta, altresi', in ogni caso la confisca delle cose mobili e immobili che sono servite o sono state destinate a commettere il reato.
- 7. I soggetti di cui al comma 5, lettere d), dell'articolo 1, che non effettuano le comunicazioni previste dall'art. 1, comma 6, nel termine di quindici giorni dal momento in cui sono venuti a conoscenza degli eventi e delle situazioni ivi indicati sono puniti con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da lire due milioni a lire quaranta milioni. La condanna comporta l'applicazione delle pene accessorie di cui al comma 6".

Art. 13.

1. Dopo l'art. 10 della legge 23 marzo 1983, n. 77, è inserita la seguente intitolazione:

"Titolo II

COMMERCIALIZZAZIONE IN ITALIA DELLE QUOTE DI ORGANISMI DI INVESTIMENTO COLLETTIVO IN VALORI MOBILIARI SITUATI IN ALTRI PAESI DELLA COMUNITA' ECONOMICA EUROPEA E ASSOGGETTATI ALLA DIRETTIVA DEL 20 DICEMBRE 1985, N. 85/611 DELLA COMUNITA' ECONOMICA EUROPEA COME MODIFICATA DALLA DIRETTIVA DEL 22 MARZO 1988, N. 88/220 DELLA COMUNITA' ECONOMICA EUROPEA".

- 2. Dopo l'art. 10, della legge 23 marzo 1983, n. 77, e la intitolazione di cui al comma 1 sono inseriti i seguenti:
- "Art. 10- bis . 1. Gli organismi di investimento collettivo in valori mobiliari, quali definiti e disciplinati dalla direttiva del 20 dicembre 1985, n. 85/611 della Comunità economica europea, come modificata dalla direttiva del 22 marzo 1988, n. 88/220 della Comunità economica europea che avendo la sede legale e quella amministrativa principale in un altro Stato appartenente alla Comunità economica europea, intendono offrire al pubblico in Italia le loro quote devono darne preventiva comunicazione al Ministro del tesoro, trasmettendo contestualmente in triplice originale:
- a) un attestato rilasciato dalle autorità estere competenti in cui si certifichi che l'organismo soddisfa le condizioni richieste dalle citate direttive CEE;
- b) il regolamento del fondo o i umenti costitutivi della società di investimento, muniti di un attestato dell'autorità competente dello Stato in cui l'organismo è situato in cui si certifica che quelli sono gli atti vigenti;
- c) l'ultimo prospetto informativo trasmesso all'Autorità competente dello Stato in cui l'organismo è situato, munito di un attestato di tale Autorità in cui si certifichi che quello è l'ultimo prospetto da essa ricevuto, ovvero l'ultimo prospetto approvato ove questo è oggetto di approvazione o controllo preventivo. Il prospetto deve essere integrato da un umento informativo da rendere al pubblico sulle modalità di commercializzazione, redatto secondo le disposizioni di carattere generale stabilite dalla CONSOB con il regolamento di cui all'undicesimo comma;
- d) l'ultima relazione annuale e la relazione semestrale successiva se pubblicate;
- e) informazioni dettagliate sulla commercializzazione delle quote in Italia sul modulo organizzativo e sulle misure adottate, nel rispetto delle disposizioni vigenti, per assicurare in Italia l'esercizio dei diritti patrimoniali dei partecipanti nonché la diffusione dei umenti e delle informazioni che l'organismo di investimento collettivo in valori mobiliari è tenuto a fornire.
- 2. I umenti di cui alle lettere a), b), c) prima parte, e d) del primo comma devono essere trasmessi unitamente alla loro traduzione in lingua italiana; il umento informativo di cui alla lettera c), seconda parte, e le informazioni di cui alla lettera e), del

medesimo primo comma devono essere forniti in lingua italiana.

- 3. Il Ministro del tesoro trasmette un originale della comunicazione e della relativa umentazione alla Banca d'Italia ed alla CONSOB, le quali forniscono al Ministro stesso il proprio parere entro trenta giorni dal ricevimento della umentazione. La Banca d'Italia esprime parere sul modulo organizzativo e sulle misure adottate dall'organismo per assicurare in Italia l'esercizio dei diritti patrimoniali dei partecipanti, la CONSOB sulle modalità di collocamento delle quote in Italia, sulle misure adottate dall'organismo per assicurare la diffusione dei umenti e delle informazioni che esso è tenuto a fornire in Italia, sul rispetto delle disposizioni di cui al punto 1) del comma undicesimo.
- 4. Il Ministro del tesoro, con provvedimento motivato da adottare entro due mesi dalla ricezione della comunicazione di cui al primo comma corredata di tutti gli elementi e umenti prescritti, vieta l'offerta al pubblico delle quote quando risulta che le modalità di cui alla lettera e) del primo comma non sono conformi alle disposizioni vigenti in materia o quando risulta che non sono rispettate le disposizioni concernenti il contenuto e le modalità di redazione del umento informativo di cui alla lettera c) del primo comma, oppure quando accerta la mancata osservanza delle norme applicabili ai fondi nazionali, non rientranti nel settore disciplinato dalla direttiva del 20 dicembre 1985 n. 85/611 della Comunità economica europea, come modificata dalla direttiva del 22 marzo 1988 n. 88/220 della Comunità economica europea.
- 5. Il Ministro del tesoro puo' esigere al fine di evitare confusione e assicurare maggiore chiarezza, l'aggiunta di un termine esplicativo alla denominazione dell'organismo subordinando al rispetto di tale prescrizione la liceità della commercializzazione in Italia.
- 6. Se, entro il termine di cui al quarto comma, il Ministro del tesoro formula rilievi o richieste di chiarimenti all'organismo, il termine è interrotto e dalla data di ricezione della risposta decorre per una sola volta un nuovo termine di due mesi. In tal caso si applica la procedura di cui ai commi che precedono.
- 7. Decorso il termine di cui al quarto comma senza che il Ministro del tesoro abbia emesso il provvedimento di divieto ivi previsto, l'organismo puo' procedere alla offerta al pubblico delle proprie quote.
- 8. Il Ministro del tesoro comunica alla Banca d'Italia, alla CONSOB ed alle altre amministrazioni pubbliche interessate, l'esito della procedura di cui ai precedenti commi.
- 9. La Banca d'Italia, con proprio provvedimento da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, emana disposizioni di carattere generale anche per quanto riguarda il modulo organizzativo, finalizzate ad assicurare in Italia l'esercizio dei

diritti patrimoniali dei partecipanti.

- 10. Gli organismi di cui al primo comma devono pubblicare o diffondere in Italia i umenti e le informazioni che sono tenuti a pubblicare o diffondere nello Stato in cui è situata la propria sede legale e quella amministrativa principale.
- 11. La CONSOB, con proprio regolamento da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica:
- 1) stabilisce le informazioni che deve contenere il umento informativo di cui alla lettera c) del primo comma, riguardanti:
- a) le misure adottate dagli organismi di cui al primo comma per assicurare in Italia l'esercizio dei diritti patrimoniali dei partecipanti e la diffusione dei umenti e delle informazioni che essi sono tenuti a fornire;
- b) le modalità ed i soggetti attraverso i quali viene effettuata la commercializzazione delle quote in Italia;
- c) il regime fiscale applicabile al fondo comune di investimento alla Società di investimento, alle quote o alle azioni in Italia; e ne fissa le modalità di redazione;
- 2) determina le modalità di pubblicazione del prospetto e del relativo umento informativo di cui alla lettera c) del primo comma, nonché gli altri modi in cui l'offerta deve essere resa pubblica, determinando altresi' le modalità di pubblicazione e quelle di invio ai partecipanti, che ne facciano richiesta, degli altri umenti che gli organismi sono tenuti a pubblicare o a diffondere in Italia;
- 3) determina, d'intesa con la Banca d'Italia, le modalità con cui devono essere resi pubblici il prezzo di emissione o di vendita, di riacquisto o di rimborso delle quote;
- 4) determina le modalità con cui devono essere rese pubbliche le altre informazioni che gli organismi sono tenuti a pubblicare o a diffondere in Italia.
- 12. La Banca d'Italia puo' richiedere agli organismi di cui al primo comma la comunicazione, anche periodica, di dati e notizie e la trasmissione di atti e umenti, fissando i relativi termini.
- 13. Le disposizioni dell'art. 18 e dell'art.18-quater del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito con modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974, n. 216, e successive modificazioni e integrazioni, non si applicano alle offerte al pubblico effettuate dagli organismi di cui al primo comma aventi ad oggetto le quote da essi emesse; tale esenzione non opera nei confronti degli altri soggetti che partecipano a qualunque titolo alla offerta al pubblico.
- 14. La CONSOB puo' richiedere agli organismi di cui al primo comma la comunicazione anche periodica di dati e notizie e la trasmissione di atti o umenti, fissando i relativi termini. La CONSOB puo' inoltre richiedere, sentiti gli amministratori, che tali organismi rendano pubblici, nei modi e nei termini da essa stabiliti, dati e notizie

necessari per l'informazione del pubblico. Se gli amministratori oppongono, con reclamo motivato, che dalla pubblicazione puo' derivare grave danno all'organismo, l'efficacia della deliberazione è sospesa. La CONSOB, entro dieci giorni, valutate le argomentazioni addotte, puo' escludere anche parzialmente la pubblicazione delle notizie e dei dati richiesti, sempre che cio' non possa indurre in errore il pubblico su fatti e circostanze essenziali.

15. Quando sussistono elementi che fanno presumere l'inosservanza delle prescrizioni di cui ai commi precedenti, il Ministro del tesoro, su proposta della Banca d'Italia o della CONSOB, puo' sospendere in via cautelare, per un periodo non superiore a sessanta giorni, l'attività di offerta al pubblico delle quote o delle azioni degli organismi di cui al primo comma. In caso di accertata violazione, il Ministro del tesoro, su proposta della Banca d'Italia o della CONSOB, puo' sospendere temporaneamente ovvero vietare l'attività di offerta al pubblico delle loro quote o delle loro azioni.

Art. 10-ter (Disposizioni tributarie sui proventi delle quote di organismi di investimento collettivo in valori mobiliari di diritto estero). - 1. I proventi derivanti dalla partecipazione a organismi di investimento collettivo in valori mobiliari di diritto estero situati negli Stati membri della Comunità economica europea, conformi alle direttive comunitarie e le cui quote sono collocate nel territorio dello Stato ai sensi dell'art. 10- bis, sono soggetti a una ritenuta del 12,50 per cento che deve essere operata dai soggetti residenti incaricati del pagamento dei proventi medesimi, del riacquisto o della negoziazione delle quote o delle azioni. La ritenuta si applica agli eventuali utili distribuiti in costanza di partecipazione all'organismo di investimento e alla differenza tra il valore di riscatto o di cessione delle quote o azioni e il valore di sottoscrizione o acquisto.

- 2. Ai proventi derivanti dalla partecipazione a organismi di investimento collettivo in valori mobiliari di diritto estero già autorizzati al collocamento nel territorio dello Stato prima dell'entrata in vigore della presente legge, la ritenuta si applica soltanto sull'incremento di valore delle quote o azioni maturato successivamente al 31 dicembre 1993 e calcolato come differenza tra il valore di riscatto e il piu' alto, tra il valore di sottoscrizione e il valore della quota alla predetta data.
- 3. La ritenuta prevista dal comma 1, si applica a titolo d'imposta nei confronti delle persone fisiche e degli enti non commerciali. Nei confronti dei soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche la ritenuta è applicata a titolo di acconto di tale imposta.
- 4. Gli obblighi di indicazione nella dichiarazione dei redditi previsti dall'art. 4, decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, non riguardano le partecipazioni di cui al comma 1.

- 5. Nel caso in cui le quote o azioni di cui al comma 1 sono collocate all'estero, o comunque i relativi proventi sono conseguiti all'estero senza applicazione della ritenuta, essi sono assoggettati a tassazione separata con la stessa aliquota del 12,50 per cento.
- 6. I proventi derivanti dalla partecipazione a organismi di investimento collettivo in valori mobiliari di diritto estero diversi da quelli di cui al comma 1 concorrono a formare il reddito imponibile dei partecipanti, sia che vengano percepiti sotto forma di utili distribuiti sia che vengano percepiti quale differenza tra il valore di riscatto o di cessione delle quote o azioni e il valore di sottoscrizione o acquisto. Nel caso in cui proventi sono percepiti in Italia tramite soggetti residenti incaricati del pagamento degli utili, del riacquisto o della negoziazione delle quote o azioni, tali soggetti devono operare una ritenuta del 12,50 per cento a titolo di acconto delle imposte sui redditi.
- 7. Il comma 3- bis dell'art. 8 del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, è abrogato.
- 8. Con decreto del Ministro delle finanze, da pubblicarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di presentazione della dichiarazione di sostituto di imposta da parte dei soggetti che corrispondono i proventi di cui al presente articolo, nonché degli eventuali altri adempimenti.
- 9. Gli organismi di investimento collettivo in valori mobiliari di diritto estero situati negli Stati membri della Comunità economica europea e conformi alle direttive comunitarie possono, con riguardo agli investimenti effettuati in Italia, avvalersi delle convenzioni stipulate dalla Repubblica Italiana per evitare le doppie imposizioni relativamente alla parte dei redditi e proventi proporzionalmente corrispondenti alle loro quote possedute da soggetti non residenti in Italia.
- 10. Le disposizioni di cui al comma 9, si applicano esclusivamente agli organismi aventi sede in uno Stato la cui legislazione riconosca analogo diritto agli organismi di investimento collettivo italiani.
- 11. Il Ministro delle finanze determina, con proprio decreto, le disposizioni di cui ai commi 9 e 10 del presente articolo. Art. 10-quater (Disposizioni penali). 1. Chiunque inizia l'attività di commercializzazione degli organismi collettivi di investimento mobiliare di cui all'art. 10- bis, comma 1, senza aver effettuato le previste comunicazioni al Ministro del tesoro oppure senza aver lasciato trascorrere due mesi dalla ricezione della comunicazione da parte del Ministro del tesoro ovvero senza rispettarne le prescrizioni è punito con l'arresto fino a tre anni. 2. I soggetti che essendo tenuti a rispettarle non osservano le disposizioni di cui all'art. 10- bis, commi 9, 10, 11, 12, 14 e 15 sono puniti con l'ammenda fino a lire cento milioni e con l'arresto fino a sei mesi.

Art. 10-quinquies (Disposizioni transitorie e finali). - 1. Il Ministro del tesoro, la CONSOB e la Banca d'Italia adottano i regolamenti e le disposizioni di carattere generale di rispettiva competenza in attuazione del presente decreto entro sei mesi dalla sua entrata in vigore.

- 2. Le società di gestione devono uniformarsi alle disposizioni del presente decreto entro dodici mesi dalla sua entrata in vigore, ai regolamenti e alle disposizioni di carattere generale di cui al comma uno entro sei mesi dalla loro adozione.
- 3. Per le autorizzazioni rilasciate anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto il termine di due anni di cui all'art. 1, comma 11, decorre dalla data sovraindicata.". Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

21° VENTUNESIMO ARGOMENTO

OPERAZIONI - I DERIVATI: COVERED WARRANT/ OPZIONI/ FUTURES/ SWAPS/

ALCUNE DEFINIZIONI

DERIVATI

I "derivati" sono prodotti finanziari derivati da quelli fondamentali. Tipici i contratti a termine (nei quali é differita la data di esecuzione) e le opzioni. Sono nati per motivi di "copertura" e di protezione per operazioni in merci, in titoli e in cambi (Si imposta una operazione uguale per entità ma contraria per segno in termini di acquisto/vendita). Negli ultimi anni sono balzati all'attenzione degli speculatori per via dell'alto rischio apportatore di veloci e consistenti arricchimenti o tracolli finanziari; in quest'ottica, possono essere considerati come una scommessa (dal cui fascino il mondo anglosassone non sa sottrarsi) sul rendimento e sulla valutazione futura dei titoli di riferimento.

OPZIONI:

Come i "futures" sono contratti standardizzati. L'acquirente , dietro pagamento di un premio, acquisisce la facoltà di acquistare o vendere ad un certo prezzo e ad una certa data, una precisata attività finanziaria.

FUTURES:

Contratto (a termine) di compravendita di merci o titoli, che definisce la data futura di consegna dell'oggetto trattato, cioè il momento di esecuzione del contratto. Ci si può proteggere dalle oscillazioni effettuando operazioni di segno contrario.

La dipendenza degli anglosassoni da ogni tipo e forma di scommessa, ha condotto i contratti futures ad assumere un andamento fortemente ed esclusivamente speculativo, ridotti ormai a semplici ma rischiosissime scommesse giornaliere sull'andamento di particolari indici di mercato, canalizzate da un allibratore che si definisce Camera di compensazione.

Gli unici titoli italiani oggetto di contratti Futures sono i BTP decennali. Il mercato più importante é quello londinese, il LIFFE, dove per i BTP gli scambi medi sono dell'ordine di 7.000 miliardi giornalieri. In Italia sono trattati al MIF.

Gli strumenti derivati

Gli strumenti "derivati" sono strumenti finanziari la cui caratteristica distintiva è che il loro valore non è intrinseco, ma dipende da altre variabili esterne allo strumento, definite attività sottostanti, da qui la loro natura derivata. Le variabili sottostanti i titoli derivati possono essere molteplici e di vario genere, infatti il valore di un derivato può dipendere:

da un altro titolo (ad es., un'azione o un'obbligazione);

dall'andamento di una valuta o di un paniere di valute;

dall'evoluzione di un di un particolare Tasso di Interesse o di un Indice di riferimento di qualunque tipologia (azionario, obbligazionario, su tassi o su valute);

dal valore di una merce, ad esempio, esistono derivati sul grano, sul mais, sullo zucchero, sul petrolio e sull'oro;

esistono anche derivati la cui variabile sottostante è un altro derivato.

Per quanto concerne la loro contrattazione, i contratti derivati vengono negoziati sia in Borsa, che nei mercati cosiddetti Over The Counter (OTC), ovvero fuori dai mercati regolamentati.

Gli strumenti derivati vengono utilizzati per effettuare tre tipologie di operazioni finanziarie, qui di seguito brevemente richiamate.

Operazioni di copertura

I prezzi delle merci, delle valute, delle attività finanziarie e dei tassi d'interesse possono variare considerevolmente in modo più o meno imprevedibile. Questi accadimenti possono ridurre il rendimento atteso di un investimento, fino all'estrema conseguenza di generare una perdita.

Per questo motivo alcuni operatori, che si trovano a dover fronteggiare il rischio legato al prezzo di un'attività, possono sentire il bisogno di prendere delle precauzioni per diminuire il grado di incertezza ed i derivati possono essere degli utili strumenti per mettersi al riparo da tali rischi.

Attività speculativa

Gli speculatori scommettono sulle variazioni dei prezzi delle merci, delle valute, dei tassi d'interesse e di altre attività finanziarie allo scopo di ricavarne un profitto. La tecnica è quella di acquistare ad un prezzo per rivendere ad un prezzo più elevato. Difficilmente si può sapere ora quali saranno i livelli dei prezzi in futuro, per questo motivo la tecnica messa in atto dagli speculatori è rischiosa. Chi specula, infatti, si espone volontariamente ad un rischio per cui se le sue previsioni si riveleranno esatte, otterrà un profitto, al contrario subirà una perdita. Gli strumenti derivati offrono agli speculatori un elevato grado di leva finanziaria, ovvero il guadagno e la perdita potenziali sono molto grandi. Le operazioni finanziarie di natura speculativa, tuttavia, non sono consentite statutariamente per la stragrande maggioranza delle aziende operanti in Italia.

Arbitraggi con i derivati

Acquisto e vendita della stessa attività su due diversi mercati, con l'obiettivo di conseguire un profitto garantito da discrepanze tra i due prezzi. Negli attuali mercati finanziari globalizzati, e dov'è possibile operare a distanza ed in tempo reale, è sempre meno possibile effettuare operazioni di tipo arbitraggistiche.

Qualunque sia il motivo che possa spingere verso un'operazione in derivati, essa resta ad elevato rischio di perdita, causa l'imprevedibilità e volatilità che contraddistingue il sottostante. Proprio per l'eccesso di rischio intrinseco in questi strumenti, il Testo Unico della Finanza (dlg. n. 58/98) detta una serie di stringenti limiti ed artificiosi adempimenti ai quali l'intermediario finanziario deve attenersi quando il cliente opera in strumenti finanziari per evitare la sanzione (nullità dei contratti sottoscritti). Purtroppo, nella recente prassi bancaria, molti Istituti di Credito hanno "aggirato" le prescrizioni del T.U.F. servendosi dell'art. 31 del Regolamento attuativo Consob (delibera n. 11522/1998). Il citato articolo, infatti, esonera le Banche da tutti gli adempimenti sopra menzionati se il soggetto che opera in strumenti derivati si dichiarano "operatori qualificati", cioè esperti conoscitori di derivati. Il risultato è stato che centinaia di aziende in tutta Italia sono state indotte a sottoscrivere tale certificazione senza aver mai capito cosa fosse realmente uno strumento derivato, con tutte le logiche conseguenze finanziarie disastrose.

Gli Interest Rate Swap

L'oggetto di alcuni dei più recenti contenziosi in materia di rapporti banche-imprese sono alcune discutibili operazioni di SWAP (letteralmente, scambio), una particolare tipologia di contratti appartenenti alla più vasta categoria degli "strumenti derivati". Le tipologie di Swap maggiormente diffuse sono due: gli Interest Rate Swap (letteralmente, Scambio di Tassi d'Interesse) ed i Currency Swap (letteralmente, Scambio di Valute). In questa sede si illustra solo la prima tipologia di Swap, di gran lunga più diffusa nella compagine italiana.

Negli Interest Rate Swap le controparti si impegnano a scambiarsi reciprocamente, alle scadenze e con le modalità sottoscritte nel contratto di Swap, gli interessi calcolati su un capitale nozionale (mai scambiato) ed a un tasso d'interesse differente per ciascuna controparte. Tipicamente, infatti, una controparte si impegna a versare interessi calcolati ad un tasso fisso, mentre l'altra controparte pagherà interessi in base ad un tasso variabile, di qui lo "Swap" (scambio).

Questo tipo di operazioni nascono per rispondere alle esigenze, di segno opposto per le due controparti, di fronteggiare le fluttuazioni che subiscono nel tempo i tassi (sia di interesse o di cambio) oggetto delle descritte operazione. Infatti, chi si impegna a pagare interessi fissi è tipicamente già indebitato ad un tasso variabile e vuole tutelarsi dal rischio di rialzo dei tassi d'interesse che gli comporterebbe eccessivi oneri passivi. Dall'altra parte, la controparte che nell'operazione di Interest Rate Swap si impegna a pagare interessi variabili spera di trarre vantaggio dalle fluttuazioni dei

tassi d'interesse, sperando spesso in un ribasso dell'indice di riferimento.

L'operazione di Interest Rate Swap appena descritta è quella che tipicamente viene definita di "copertura" (o "assicurazione"), poiché costruita solo dopo un'attenta analisi della situazione finanziaria delle controparti e delle loro rispettive esigenze. Ci possono anche essere altre motivazioni che possono spingere un operatore a sottoscrivere un contratto di Interest Rate Swap, come ragioni speculative, ma è da escludere che questo tipo di operazioni possano interessare aziende che non hanno come scopo societario la speculazione finanziaria.

E' inoltre da menzionare il ruolo assunto dall'intermediario finanziario (es. banca) negli Interest Rate Swap. La banca può fungere da mero intermediario tra le controparti, oppure può decidere di assumere posizioni in proprio e porsi come controparte diretta nell'operazione.

Quello che è accaduto in Italia negli ultimi anni è un utilizzo inadeguato di questo complesso strumento nato, con scopi ben diversi, da un'intuizione della mente di Modigliani, già premio Nobel per l'economia. Il sistema bancario italiano ha infatti formalmente utilizzato gli Interest Rate Swap per il loro scopo "istituzionale", ovvero quello di "copertura" o "assicurazione" contro il rialzo dei tassi di interesse, ma ben consci che detto rialzo non si sarebbe mai verificato.

Tutte le possibili prospettive sui tassi d'interesse a cavallo dei due millenni, infatti, lasciavano prevedere un loro ribasso, configurandosi così un raro scenario dove chi avesse "scommesso" su tale ribasso avrebbe quasi certamente conseguito un profitto. Ebbene il profitto c'è stato, quello delle Banche a discapito di tutte le aziende che, ignare di quanto stava loro accadendo, hanno nuovamente visto tradita la fiducia che riponevano nelle rispettive Banche.

I Covered Warrant

I covered warrants (o CW) sono dei titoli liberamente negoziabili in Borsa, rappresentativi di opzioni.

Come in tutte le opzioni, il compratore di CW acquisisce la facoltà, ma non l'obbligo, di acquistare (warrant call) o di vendere (warrant put) una determinata attività finanziaria sottostante, ad un prezzo (strike price) e ad una scadenza prefissati.

A fronte di questo diritto, il compratore del warrant paga un certo controvalore, detto premio.

Entro la data di scadenza l'investitore, in caso si CW di tipo "americano", può esercitare il diritto conferitogli dal CW, incassando un controvalore pari alla differenza, se positiva, tra il prezzo di mercato dell'attività sottostante e lo "strike price". Alternativamente, sia in caso di warrant "americano" che di warrant "europeo", l'investitore può vendere il CW in Borsa (come un normale titolo azionario) per monetizzare l'eventuale profitto oppure portare il titolo a scadenza

Gli elementi principali che caratterizzano e contraddistinguono un CW sono qui di seguito elencati.

Emittente: è la banca o l'ente che emette i CW e che rappresenta il riferimento principale per l'investitore. L'emittente svolge, infatti, anche il ruolo di market maker, ovvero rende possibile la negoziabilità assicurando sempre i prezzi di acquisto e di vendita dei propri warrants.

Sottostante: è l'attività finanziaria o reale a cui si riferisce il CW: azioni, indici, valute, materie prime e qualsiasi altra attività della quale sia possibile stabilire un prezzo ufficiale.

Prezzo di esercizio (o strike price): è il prezzo al quale il risparmiatore può esercitare il suo diritto, ovvero comprare oppure vendere l'attività sottostante entro una determinata scadenza, ed è definito dall'emittente nel suo prospetto informativo.

Multiplo o moltiplicatore: ad ogni warrant è associato un multiplo, cioè la quantità di sottostante sulla quale l'investitore vanta un diritto. Se ad esempio il multiplo è pari ad uno, il CW controllerà un'azione.

Scadenza: la data di scadenza è il termine ultimo entro il quale l'investitore può eventualmente esercitare il proprio diritto oppure rivendere il warrant precedentemente acquistato.

Tipologia: il warrant può essere di tipo europeo o americano.

Le due componenti fondamentali nella determinazione del valore di un warrant sono il valore intrinseco, che è determinato dalla differenza tra il prezzo di mercato dell'attività considerata ed il suo strike price ed il valore temporale, che rappresenta la differenza tra premio e valore intrinseco.

La variabile-chiave nella definizione del prezzo dei CW è la volatilità. Si distinguono due tipi di volatilità: storica e implicita.

La volatilità storica indica quanto potrà variare l'attività finanziaria considerata ed è determinabile attraverso l'osservazione statistica dei prezzi storici. Non c'è alcuna certezza, tuttavia, che la volatilità passata sia valida per il futuro.

La volatilità implicita riflette invece la previsione del mercato, in un dato momento, sul potenziale di variazione dei prezzi del sottostante. Dando in tempo reale i prezzi degli strumenti derivati, sono i market maker stessi ad indicare, implicitamente, il livello atteso di fluttuazione. Si parla di volatilità implicita proprio perché può essere calcolata a ritroso partendo dal prezzo: è implicita nelle quotazioni, al contrario della volatilità storica che è calcolata ex-post. La volatilità implicita non dà alcuna indicazione sulla direzione dei prezzi di mercato ma esprime solo una potenziale ampiezza di oscillazione degli stessi, rimanendo una variabile stimata dagli operatori in modo discrezionale e non un dato certo. Ex-post infatti, le differenze tra i due tipi di volatilità possono essere anche notevoli, proprio perché la percezione del mercato e dei market maker sulle possibilità di oscillazione dei prezzi può essere errata. Il mercato denominato Mcw (Mercato telematico covered warrant), dedicato alla negoziazione di questo tipo di strumenti derivati, è nato il 24 luglio 2000 ed è gestito da Borsa Italiana S.p.A. Il suo regolamento è entrato in vigore il 2 aprile 2001 e prevede, tra le altre disposizioni, che il Market Maker non possa non esporre prezzi

denaro (o bid) e prezzi lettera (o ask) per un periodo di tempo superiore ai 10 minuti. Il Market Maker, inoltre, deve comunicare tempestivamente alla Borsa Italiana S.p.A. problemi che impediscano il ripristino delle quotazioni oltre il termine dei suddetti 10 minuti.

Purtroppo, nella prassi operativa, è noto agli operatori come la citata regola non sempre sia rispettata dagli emittenti i quali a volte, proprio in concomitanza di momenti "critici" o particolarmente incerti di mercato, si "assentano" dai book delle quotazioni per poi "riposizionarsi" con prezzi del tutto deteriorati (molto differenti o con spread denaro-lettera molto più ampi), quasi esclusivamente a svantaggio degli investitori.

Questo significa che proprio quando l'aleatorietà del mercato è assai elevata, e dunque l'investitore potrebbe effettivamente trarre utilità dall'aver sottoscritto uno strumento derivato come il CW, il market maker, ignorando il loro obbligo di mantenere liquido il mercato, spesso decide di assentarsi quasi "strategicamente" dalle contrattazioni evitando, di fatto, che gli investitori riescano a negoziare sul mercato i loro titoli.

Se ci si interroga sulle cause della rapida diffusione che ha interessato i CW negli ultimi anni si trova una risposta nel cosiddetto effetto leva, con il conseguente elevato potenziale di profittabilità, congiuntamente alla facilità di accesso ai mercati, e dunque nella possibilità offerta al risparmiatore di utilizzare un derivato senza disporre di grandi capitali.

Si parla di effetto leva perché, a parità di prezzo, acquistando una certa quantità di covered warrant, è possibile ottenere il "controllo" di una quantità di sottostante maggiore di quella che si otterrebbe acquistando il sottostante direttamente sul mercato. In pratica, un risparmiatore che spende una determinata per acquistare un numero x di azioni, può con la stessa quantità di denaro controllare un numero maggiore di azioni per un covered warrant.

22° VENTIDUESIMO ARGOMENTO POLIZZE UNIT ED INDEX LINKED

Dal Quaderno n° 5 dell'ISVAP "Polizze unit ed index linked":

[...omissis...]

2. Struttura delle polizze index ed unit linked in Italia

2.1. Profili strutturali delle polizze "linked"

Le polizze "linked" costituiscono forme assicurative caratterizzate dalla diretta dipendenza delle prestazioni dal valore di una entità di riferimento 1.....

Nell'ambito delle polizze "linked", le "unit" hanno prestazioni collegate al valore di un fondo di investimento, esterno o interno all'impresa, mentre le "index" sono caratterizzate da prestazioni la cui entità è in funzione del valore di un indice azionario o di un altro valore di riferimento.....

Il modello "linked" di determinazione delle prestazioni può essere applicato a qualunque forma assicurativa sulla vita ². In effetti, tenendo a mente il suindicato schema logico, può prospettarsi il pagamento, in unica soluzione o periodicamente, di premi corrispondenti ad un determinato numero di unità di conto a fronte dell'impegno dell'assicuratore a liquidare un prefissato numero della medesima unità di conto al verificarsi di eventi attinenti la vita umana nei periodi previsti contrattualmente......

Indipendentemente dalla forma contrattuale considerata, la variazione di valore della unità di conto rappresenta il rendimento finanziario della polizza "linked".

Si tratta evidentemente di un rendimento variabile in funzione dell'andamento del valore corrente delle entità prese a riferimento. L'aleatorietà di questo andamento, a prescindere dall'eventualità di una prestazione minima garantita, consente di qualificare i contratti "linked" come polizze "con rischio di investimento a carico dell'assicurato".

2.2. Analisi delle strutture finanziarie sottostanti alle polizze index e unit linked in Italia

2.2.1. Le polizze index

Nell'esperienza italiana le *performance* delle polizze index linked sono state ancorate all'andamento di indici di Borsa, ovvero a panieri di azioni.

Parallelamente alla prestazione variabile, inoltre, sono state offerte garanzie minime di rendimento o la conservazione del capitale iniziale. La prestazione variabile e la garanzia minima sono state - di norma - previste come prestazioni a scadenza. Per quanto riguarda le prestazioni "anticipate" (per morte o riscatto) si è assistito a varie configurazioni delle due componenti.

Nella generalità dei casi gli assicuratori hanno provveduto alla copertura di questi impegni attraverso l'acquisto di titoli c.d. "strutturati" aventi prestazioni speculari a quelle offerte all'assicurato. In alcuni casi, peraltro, il titolo strutturato non rappresenta solo la copertura finanziaria degli impegni dell'assicuratore, ma la vera e propria entità di riferimento delle prestazioni. In tali fattispecie (Cfr. Cap. 4), pur non modificandosi le modalità di determinazione delle prestazioni, l'assicuratore trasferisce totalmente all'assicurato il rischio di investimento.

In pratica, il premio versato da quest'ultimo, al netto dell'imposizione fiscale, dei costi di distribuzione e della eventuale componente assicurativa complementare, è investito dall'impresa di assicurazione in titoli obbligazionari la cui prestazione è, a sua volta, collegata all'andamento di indici azionari, secondo le medesime modalità previste nella polizza, ed in cui è presente una prestazione minima garantita. Ne consegue che gli impegni dell'assicuratore risultano di fatto correlati all'attivo dell'impresa.

La componente finanziaria delle polizze, quindi, può essere analizzata a partire dai titoli obbligazionari strutturati posti a copertura della riserva.

Le obbligazioni strutturate possono essere scisse in una componente obbligazionaria pura (*straight bond*) ed una componente opzionale che dà al sottoscrittore del titolo il diritto di guadagnare in relazione ad andamenti positivi degli indici o attività sottostanti. Il sottoscrittore dei titoli rinuncia così, in tutto od in parte, alla remunerazione ordinaria del titolo, espressa di norma in termini di pagamento di cedole d'interesse, ottenendo in cambio un diritto d'opzione .

L'obbligazione strutturata nasce, quindi, dalla combinazione di un titolo obbligazionario e di una opzione che consente all'investitore di "scommettere" sull'andamento di
singoli strumenti finanziari, ovvero di indici sintetici. L'utilizzo di questo strumento
permette, nella quasi generalità dei casi, di partecipare all'andamento di determinate
variabili finanziarie, riducendo il rischio di un andamento avverso alle aspettative dell'investitore. In sostanza, si garantisce la restituzione del capitale investito, consentendo al contempo di usufruire degli andamenti positivi di determinati mercati......

2.2.2. Le polizze unit linked

Nelle polizze unit linked la *performance* finanziaria è agganciata all'andamento di fondi d'investimento interni appositamente costituiti dall'impresa d'assicurazione, o da OICVM (Organismi di investimento collettivo in valori mobiliari) costituiti esternamente all'impresa. Le prestazioni, così come i premi versati, sono, di norma, espresse in quote del fondo d'investimento. Sovente è consentito al sottoscrittore scegliere il fondo d'investimento a cui agganciare la prestazione tra più opportunità offerte dalla impresa di assicurazione (Cfr. Cap. 4).

3. Esame delle caratteristiche tecniche delle polizze *index* e *unit linked* emesse in Italia

Lo studio prende in considerazione le polizze emesse sul mercato italiano nel periodo 1 gennaio 1996 - 30 giugno 1998. Sono state classificate 140 polizze, di cui l'84% index ed il restante 16% unit (Cfr. Graf. 12).

Per quanto riguarda le caratteristiche tecniche è da rilevare come tutte le index presentano la garanzia di restituzione del capitale e sono agganciate ad uno o più indici azionari, mentre per le unit solo il 27% di quelle emesse hanno una garanzia analoga.

[...omissis...]

POLIZZE UNIT E INDEX LINKED: SE FONDATE SU ZERO COUPON BOND, MEGLIO IL "FAI DA TE".

Lo ZCB è un titolo obbligazionario non remunerato da cedole; è emesso ad un prezzo inferiore a 100 e verrà, a scadenza, rimborsato a 100.

I BOT italiani sono zero coupon bond di breve e brevissimo termine: si comprano (ad esempio) a 97 lire e verranno rimborsati a 100.

Più è lunga la scadenza dello ZCB e più sono alti i tassi di mercato, minore sarà il prezzo di emissione, che quindi verrà definito scontando durata e tasso tendenziale.

Per fare un esempio, con tassi di mercato del 5 per cento, uno ZCB di durata cinque anni dovrà essere emesso attorno a 78 punti; se di durata pari a dieci anni, il prezzo iniziale sarà di circa 61; se a quindici anni, attorno a 48. Con tassi di mercato più bassi, il prezzo di emissione sarà più alto. Si lucrerà infatti un minore differenziale tra prezzo di emissione e valore di rimborso.

Se il titolo verrà quotato, si assisterà – con tassi costanti - ad una crescita della sua quotazione in funzione del tempo che passa: più si approssima la scadenza, più il prezzo si avvicina a 100.

Ricapitolando: l'acquisto di uno ZCB a cinque anni (tassi al 5 per cento) comporta un addebito sul conto corrente di 78; a scadenza si avrà un accredito sul conto di 100. Si sarà lucrata la differenza tra l'addebito (78) e l'accredito finale (100), cioè 22 punti.

Molti prodotti assicurativi di recente impostazione, definiti "sofisticati", (parliamo delle polizze unit o index linked) hanno come sottostante base finanziaria uno "Zero Coupon Bond". Chi li colloca alletta il cliente in questo modo:"... si investono 100 e, a scadenza assicuriamo il capitale investito di 100, più una quota di rendimento (il meccanismo di calcolo è praticamente illeggibile) che deriverà dall'andamento di certi indici finanziari o dalla valorizzazione di titoli, fondi ecc., comunque con un minimo garantito di..." Oltretutto non esistono obblighi informativi al sottoscrittore, essendo considerati prodotti assicurativi e non finanziari.

In soldoni: con la polizza, investo 100 (addebito di 100 sul conto corrente), a scadenza (ipotizziamo dopo 5 anni) avrò 100 più qualcosa. Quanto? Si vedrà. Intanto, il gestore acquisterà uno ZCB con 78 dei miei 100 investiti e gestirà i 22 per cinque anni. A scadenza mi darà 100 (risultato dello ZCB) più il risultato del calcoletto sul pacchetto di titoli o sull'indice.

La differenza tra l'acquisto diretto di ZCB e la sottoscrizione della polizza è che, nel primo caso, restano sul mio conto 22 punti che gestirò come voglio e mi renderanno secondo i tassi di mercato; nel secondo caso (polizza) mi spossesso di 100, il gestore utilizzerà per sé i 22, di cui mi retrocederà qualcosa.

Risultato finale. Nel primo caso: 100 (da ZCB) + 22 (di mia pertinenza) + il rendimento di 22 ai tassi di mercato = 122+rendimento quinquennale di 22. (Spesa iniziale: 78)

Nel secondo caso: 100 (da ZCB) + il risultato del calcoletto. (Spesa iniziale 100).

Questa comparazione è in ambito fisiologico.

Se inseriamo disturbi patologici, le cose si aggravano. C'è da chiedersi: chi emette lo ZCB acquistato dalla compagnia di assicurazione? E' quotato, oppure il prezzo è al di là di ogni regola di mercato? Se non è quotato chi definirà il prezzo d'acquisto iniziale? Se decido di rescindere anticipatamente il contratto, chi definirà il prezzo di riacquisto per la liquidazione? Meglio non continuare. Conclusione: in troppi casi, prodotti assicurativi unit e index linked sono nettamente superati dai risultati del "fai da te". Pensiamoci bene prima di sottoscrivere quei contratti.

Riportiamo parte della CIRCOLARE 451/D (luglio 2001) dell'Isvap riguardante le informazioni da fornire all'assicurando circa le polizze linked.

24 luglio 2001

Alle Imprese di Assicurazione sulla vita con sede legale in Italia LORO SEDI

Alle Imprese Estere di Assicurazione sulla vita che operano in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione di servizi LORO SEDI

e p.c. Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento Affari Giuridici e Legislativi Piazza Colonna, 370 00187 ROMA

Al Ministro dell'Economia e delle Finanze Via XX Settembre, 97 00187 ROMA

Al Ministro delle Attività Produttive Via Molise, 2 00187 ROMA

All'Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici Via della Frezza, 70 00187 ROMA

CIRCOLARE N. 451/D

Oggetto: Polizze con prestazioni direttamente collegate ad un indice azionario o altro valore di riferimento (art. 30, comma 2, d.lgs. 17 marzo 1995, n.174).

Disposizioni in materia di costituzione del margine di solvibilità per i con-

tratti inclusi nel ramo III di cui al punto A) della tabella allegata al d.lgs. 17 marzo 1995, n.174.

Con circolare n. 317 del 15 gennaio 1998 questo Istituto ha impartito disposizioni per la redazione della nota informativa dei contratti che offrono prestazioni collegate ad un indice azionario o ad altro valore di riferimento (art. 30, comma 2, d. lgs. 17 marzo 1995, n.174), al fine di calibrare l'informativa precontrattuale ai particolari profili di rischio/rendimento associati alla stipulazione di queste polizze.

Con successiva circolare n. 332 del 25 maggio 1998 e provvedimento n. 981 del 16 settembre 1998 sono state dettate ulteriori disposizioni volte a disciplinare, rispettivamente, taluni aspetti giuridici e tecnici e l'utilizzo degli strumenti finanziari derivati a copertura delle riserve tecniche di tali contratti. La definizione di specifiche regole si è resa necessaria per garantire l'omogeneità di interpretazione delle disposizioni di legge e l'adozione di principi prudenziali nella gestione di polizze caratterizzate da meccanismi di indicizzazione delle somme assicurate che comportano il trasferimento, totale o parziale, dei rischi di investimento sull'assicurato.

La crescente complessità degli strumenti finanziari utilizzati dalle imprese come "valori di riferimento" per l'indicizzazione delle prestazioni e la conseguente maggiore complessità dei profili di rischio per gli assicurati pongono l'esigenza di intervenire nuovamente per potenziare la tutela degli assicurati, sia in termini di limitazione dell'esposizione ai rischi di investimento sia in termini di maggiore trasparenza nella presentazione delle prospettive di rendimento e dei rischi associati alla stipulazione di tali polizze.

Le disposizioni che seguono sono articolate in tre sezioni:

SEZIONE I: Scelta degli indici azionari e degli altri valori di riferimento.

SEZIONE II: Trasparenza dell'informativa precontrattuale e contrattuale.

SEZIONE III: Sicurezza e negoziabilità degli attivi a copertura delle riserve tecniche.

[...omissis...]

SEZIONE II: TRASPARENZA DELL'INFORMATIVA PRECONTRATTUALE E CONTRATTUALE

II.1. INFORMATIVA PRECONTRATTUALE

La maggiore complessità e diversificazione dei profili di rischio a carico degli assicurati derivanti dalla stipulazione dei contratti di cui all'art. 30, comma 2 pone l'esigenza di un'informativa al pubblico più dettagliata, secondo uno schema uniforme che faciliti il confronto tra le varie offerte.

Di seguito si indica lo schema fisso di nota informativa cui le imprese dovranno attenersi, avendo cura di predisporre documenti atti, in concreto, a fornire una corretta e

trasparente informativa alla clientela. Si raccomanda l'utilizzo di espressioni e di soluzioni grafiche che consentano l'agevole comprensione del documento.

Per non ingenerare confusione circa l'esistenza di garanzie finanziarie, le imprese dovranno astenersi, nella nota informativa e nei documenti contrattuali, dall'utilizzare l'espressione "garanzia", "garantito" o similari qualora le garanzie in questione non siano rilasciate dalla impresa di assicurazione stessa. Ciò vale sia per le garanzie di minimo che per le garanzie di indicizzazione del capitale.

È fatto divieto di introdurre nella nota informativa indicazioni di natura pubblicitaria. L'inserimento di informazioni supplementari rispetto a quelle previste dallo schema deve essere limitato all'esigenza di rendere pienamente comprensibili le caratteristiche del contratto.

Si è rilevato che molte imprese nella nota informativa indicano che "La presente nota è redatta nel rispetto delle disposizioni impartito dall'ISVAP....", espressione che implica una valutazione dell'Istituto in senso positivo circa la conformità alle medesime. Considerato che la normativa vigente non prevede un sistema di approvazione o preventiva notifica della nota informativa all'Autorità di vigilanza, dovranno essere evitate formulazioni che comportino "autocertificazioni" di conformità. Inoltre, il frontespizio della nota informativa dovrà riportare la seguente frase: "L'informativa precontrattuale e in corso di contratto relativa alla tipologia di polizza di seguito descritta è regolata da specifiche disposizioni emanate dall'ISVAP.

La presente nota informativa non è soggetta al preventivo controllo da parte dell'ISVAP."

SCHEMA DI NOTA INFORMATIVA

- A. Informazioni sull'impresa di assicurazione
- B. Avvertenze per il contraente
- C. Informazioni sul contratto
- A. Informazioni sull'impresa di assicurazione
- 1. Denominazione e forma giuridica.
- 2. Indirizzo della sede legale, comprensivo dell'indicazione dello Stato.
- 3. Indirizzo della eventuale sede secondaria con cui sarà concluso il contratto, comprensivo dell'indicazione dello Stato.
- 4. Estremi del provvedimento di autorizzazione all'esercizio. Le imprese straniere dovranno inoltre indicare se operano in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione di servizi.
- B. Avvertenze per il contraente

Questa sezione mira a dare immediata percezione al contraente dei profili di rischio associati alla stipulazione della polizza, rinviando alle più dettagliate indicazioni con-

tenute nella sezione C della nota informativa.

- 1. Indicare la peculiarità della polizza evidenziando che si tratta di un contratto in cui l'entità delle somme dovute dall'impresa di assicurazione dipende dalle oscillazioni del valore di uno o più parametri di riferimento e che pertanto il contraente assume il rischio connesso all'andamento di tali parametri, in funzione del particolare meccanismo di collegamento delle prestazioni ai parametri stessi. Rinviare alla parte C della nota informativa, in cui saranno descritte in dettaglio le caratteristiche del prodotto.
- 2. Descrivere nella maniera più obiettiva possibile <u>i profili di rischio finanziario (di interesse, di cambio, di controparte, ecc.) cui si espone il contraente con la stipulazione della polizza. L'attenzione del contraente dovrà essere richiamata sui rischi effettivamente presenti nell'operazione.</u>
- 3. Indicare <u>l'eventuale assenza di garanzie di rendimento minimo</u> offerte dall'impresa di assicurazione. Indicare le eventuali prestazioni che possono <u>risultare inferiori ai premi pagati dal contraente</u>. Rinviare alla descrizione delle prestazioni contenuta nella parte C della nota informativa per i dettagli.
- 4. Indicare le eventuali garanzie di rendimento minimo offerte dall'impresa di assicurazione. Non possono essere qualificate tali le garanzie di rendimento minimo offerte da soggetti terzi.
- 5. Indicare gli effetti economici negativi derivanti dall'interruzione anticipata del contratto, mettendo in evidenza la possibilità che il valore di riscatto risulti <u>inferiore ai premi pagati dal contraente</u>. Rinviare alla parte relativa al riscatto per i dettagli.
- 6. Indicare <u>eventuali conflitti di interesse</u> dell'impresa attinenti il collocamento della polizza e/o l'acquisto degli attivi a copertura delle relative riserve tecniche.
- 7. Inserire, con caratteri grafici di maggiore evidenza, la frase: "Leggere attentamente tutta la nota informativa prima della sottoscrizione della polizza".

C. Informazioni sul contratto

1. Prestazioni assicurative

Fornire la descrizione delle prestazioni assicurative (prestazioni principali, accessorie e/o complementari), indicando le relative modalità di determinazione.

In particolare, fornire, separatamente per la prestazione in caso di sopravvivenza dell'assicurato alla scadenza e per il caso di morte nel corso della durata contrattuale, le informazioni secondo il seguente schema.

PRESTAZIONE IN CASO DI.....(indicare la prestazione e ripetere per ciascuna prestazione le informazioni).

- 1.1. Prestazione e modalità di calcolo.
- 1.1.1. Indicare le modalità di indicizzazione della prestazione, nonché l'eventuale consolidamento delle indicizzazioni periodiche.
- 1.1.2. Indicare l'esistenza o meno di una garanzia di rendimento minimo offerta dall'impresa. Possono essere qualificate tali solo le garanzie che comportano l'assunzione del relativo rischio di investimento da parte dell'impresa di assicurazione. Nel caso di garanzia di rendimento minimo indicare, con riferimento al premio versato (al netto della eventuale quota per le coperture di rischio esplicitata nel simplo di polizza ai sensi dell'art.13, comma 2, del d.lgs. 47/2000, o di altre coperture di puro rischio), il valore della prestazione garantita e l'equivalente tasso di rendimento su base annua.
- 1.1.3. Indicare, con caratteri grafici di maggiore evidenza, se, e in conseguenza di quali eventi, esiste la possibilità che l'entità della prestazione sia inferiore ai <u>premi</u> versati.
- 1.2. Parametro di riferimento a cui è collegata la prestazione
- 1.2.1. Se la prestazione è direttamente collegata ad un indice azionario descrivere: la composizione dell'indice azionario;

il mercato di riferimento dell'indice azionario, specificando che per tale si intende il mercato su cui sono negoziate le azioni che compongono l'indice;

la fonte informativa da cui i valori dell'indice azionario sono presi a riferimento ai fini della valorizzazione;

le modalità e la tempistica di rilevazione dell'indice;

le conseguenze della sospensione o mancata rilevazione dell'indice azionario o di altri eventi di turbativa dell'indice azionario, del mercato di riferimento o degli strumenti finanziari su cui è costruito.

Riportare un prospetto o grafico illustrante l'andamento annuo dell'indice negli ultimi 10 anni o, se il dato non è disponibile per tale periodo, per il minore periodo disponibile. Evidenziare in calce che l'andamento passato dell'indice non offre garanzie di uguali andamenti nel futuro.

Se la prestazione è direttamente collegata ad un paniere di indici azionari descrivere la composizione del paniere e fornire, per ciascun indice azionario, tutte le informazioni di cui sopra. Il grafico o prospetto, se le caratteristiche del paniere lo consentono, dovrà essere riferito al *trend* passato del paniere, appositamente ricostruito. In caso contrario dovrà essere riprodotto un grafico o prospetto riportante l'andamento di ciascun indice, mettendo in evidenza le eventuali correlazioni significative tra gli andamenti dei diversi indici.

Se la prestazione è direttamente collegata ad un altro valore di riferimento indicare:

la denominazione e la natura degli strumenti finanziari (secondo la definizione di cui all'art. 1 del d.lgs. 58/1998 e regolamenti di attuazione del citato d.lgs.) su cui il valore è costruito;

il mercato di negoziazione prevalente degli strumenti finanziari;

la fonte informativa dalla quale è ricavabile il valore di riferimento;

le modalità e la tempistica di rilevazione;

le conseguenze della sospensione, eliminazione o mancata rilevazione o di altri eventi di turbativa del valore di riferimento o degli strumenti finanziari su cui è costruito. Per consentire la chiara rappresentazione dell'intera struttura finanziaria da cui derivano i profili di rischio/rendimento della polizza dovranno essere adeguatamente descritte anche le caratteristiche dei valori o attivi "sottostanti" i predetti strumenti. Se la prestazione è direttamente collegata al valore corrente degli attivi destinati a copertura degli impegni tecnici assunti dall'impresa, rinviare al successivo punto 2 per una più dettagliata descrizione.

Riportare un grafico o un prospetto illustrante l'andamento annuo del valore di riferimento negli ultimi 10 anni o, se il dato non è disponibile per tale periodo, per il minore periodo disponibile. In assenza del *trend* storico del valore di riferimento dovrà essere riportato l'andamento degli strumenti finanziari su cui esso è costruito. Evidenziare in calce che l'andamento passato dell'indice non offre garanzie di uguali andamenti nel futuro.

2. Indicazioni sugli attivi destinati a copertura degli impegni tecnici assunti dall'impresa

Le indicazioni che seguono devono essere rese se gli attivi destinati a copertura delle riserve tecniche rappresentano direttamente il valore di riferimento in funzione del quale variano le somme assicurate o il valore di riscatto.

- 2.1. Indicare l'esatta denominazione e natura degli attivi destinati a copertura degli impegni tecnici, la durata e il prezzo di emissione, nonché la denominazione e sede dell'emittente (o dell'eventuale soggetto garante), comprensiva dell'indicazione dello Stato, il *rating* attribuito all'emittente (o all'eventuale soggetto garante), ovvero, in alternativa, allo strumento finanziario, con l'indicazione delle agenzie che hanno rilasciato il *rating*, secondo le disposizioni di cui alla successiva Sezione III, paragrafo 1. Per i titoli a rendimento variabile specificare il criterio di indicizzazione, i parametri di riferimento per l'indicizzazione, il periodo e la fonte di rilevazione di detti parametri.
- 2.2. Nel caso di obbligazione strutturata fornire, inoltre, la scomposizione nella componente di tipo obbligazionario e nella/le componente/i derivate e riportare le seguenti indicazioni:

per la componente obbligazionaria: il tasso di rendimento nominale annuo, il tasso annuo di rendimento effettivo lordo. Ai fini di tale ultima indicazione verranno utilizzate le consuete formule di capitalizzazione (composta o semplice), avendo cura di assumere, come prezzo di sottoscrizione della componente obbligazionaria, il valore di emissione del titolo strutturato diminuito o aumentato del valore delle componenti derivate1;

per le componenti derivate fornire la descrizione e indicarne il relativo valore. La descrizione dovrà illustrare anche le attività "sottostanti", in modo da offrire una chiara rappresentazione di tutta la struttura finanziaria da cui derivano i profili di rischio/rendimento della polizza.

Indicare che il rischio di investimento cui si espone il contraente mediante l'assunzione di posizioni nelle predette componenti derivate potrebbe comportare, a scadenza, una possibile perdita fino a un massimo del% dei premi versati (indicare la percentuale). A tal fine non rileva il rischio di controparte relativo alla qualità dell'emittente.

Ai fini della determinazione del valore delle componenti derivate dovranno essere adottate metodologie diffuse sul mercato e dovranno essere impiegati parametri oggettivamente rilevati (ad esempio, volatilità storiche calcolate su base giornaliera delle variazioni logaritmiche o percentuali dei prezzi del sottostante relative a periodi precedenti coerenti con la durata dell'obbligazione strutturata; ultimo rendistato/rendiob disponibile). Le valutazioni saranno riferite ad una data da specificare.

- 2.3. Nel caso in cui gli strumenti finanziari destinati a copertura delle riserve tecniche siano rappresentati da un'obbligazione e da uno strumento derivato, non inclusi in un titolo strutturato, per ciascuno dei due elementi dovranno essere fornite le indicazioni di cui al punto 2.1 e 2.2.
- 2.4. Indicare il mercato di quotazione degli attivi destinati a copertura. In assenza di quotazione o qualora tale mercato di quotazione non esprima un prezzo attendibile a causa della ridotta frequenza degli scambi o dell'irrilevanza dei
- 1 Diminuito del valore delle componenti derivate implicitamente acquistate dall'assicurato; maggiorato del valore delle componenti derivate implicitamente vendute dall'assicurato.

volumi trattati, dare indicazione di tali situazioni e delle relative conseguenze, specificando il soggetto che procede alla determinazione del valore corrente dello strumento.

2.5. Indicare il quotidiano su cui è pubblicato il valore corrente degli strumenti finanziari, ai sensi del successivo paragrafo II.2.

- 2.6. Indicare con caratteri grafici di maggiore evidenza, che <u>l'ammontare pagabile</u> non è garantito dall'impresa di assicurazione, essendo legato alla solvibilità dell'emittente e dell'eventuale soggetto che fornisce la garanzia.
- 3. Esemplificazioni dell'andamento delle prestazioni

Presentare, per ciascuna prestazione, esemplificazioni delle modalità di fluttuazione della stessa, costruite sulla base di tre differenti scenari, ipotizzando che l'indice azionario o l'altro valore di riferimento (es. titolo strutturato) cui è collegata la prestazione assuma valori alternativi in corrispondenza dei quali la rivalutazione della prestazione risulti positiva, nulla (restituzione dei premi versati, al netto dell'eventuale quota per coperture di puro rischio) o negativa (prestazione inferiore ai premi versati, al netto dell'eventuale quota per coperture di puro rischio).

Le ipotesi sottostanti le esemplificazioni dovranno essere formulate in maniera coerente ed equilibrata rispetto al *trend* storico dei parametri di riferimento, o qualora non disponibile, rispetto a quello di parametri con profilo di rischio equivalente, evitando in ogni caso di enfatizzare le ipotesi di variabilità positiva e minimizzare quelle di variabilità negativa. Gli esempi dovranno inoltre fare emergere tutte quelle situazioni che possano determinare l'attivazione di eventuali clausole che comportino rendimenti non inferiori o non superiori a una certa soglia (c.d. *floor* e *cap*) ovvero che possano predeterminare il rendimento (clausole c.d. *Knock in* oppure *Knock out*).

Indicare che gli esempi hanno l'esclusivo scopo di agevolare la comprensione dei meccanismi di fluttuazione della prestazione.

4. Opzioni esercitabili in corso di contratto o alla scadenza Illustrare le opzioni esercitabili ai sensi delle condizioni contrattuali.

5. Costi

Indicare tutti i costi gravanti sul contratto, dando indicazione del caricamento, inteso quale parte del premio trattenuta dall'impresa per far fronte agli oneri di acquisizione e di gestione del contratto, e di ogni eventuale altro onere, anche implicito, che possa incidere sulla redditività della polizza sia alla stipulazione del contratto che durante la vita contrattuale.

In particolare, qualora alcune prestazioni o il valore di riscatto siano collegati al valore corrente di uno strumento finanziario e il prezzo di emissione di tale strumento sia inferiore al suo valore nominale, dovrà essere indicato il valore iniziale dello strumento alla medesima data specificata dall'impresa ai sensi del punto 2.2., illustrandone gli effetti negativi sulle prestazioni (indicare quali) o sul valore di riscatto.

6. Durata del contratto

Indicare i limiti minimi e massimi di durata oppure la durata fissa eventualmente prevista dal contratto.

7. Modalità e durata del versamento dei premi

Indicare le modalità di corresponsione dei premi (annui, unici, premi con rateazione sub-annuale, ecc...). In caso di rateizzazione del premio annuo, indicare i costi di frazionamento a carico del contraente. Specificare i mezzi di pagamento ammessi dalla compagnia.

8. Riscatto

- 8.1. Indicare le modalità di determinazione del valore pagabile in caso di riscatto in modo da consentire al contraente di valutare autonomamente il relativo ammontare.
- 8.2. Inserire esemplificazioni del calcolo del valore di riscatto ipotizzando che il parametro di riferimento cui questo è collegato assuma valori alternativi in corrispondenza dei quali il valore di riscatto risulti superiore, pari o inferiore ai premi versati. Attenersi alle istruzioni di cui al punto 3.
- 8.3. Precisare, con caratteri grafici di maggiore evidenza, se esiste l'eventualità che il valore di riscatto risulti inferiore ai premi versati.
- 8.4. Se il valore di riscatto è direttamente collegato al valore corrente di uno strumento finanziario, rinviare al punto 2 per la relativa descrizione.
- 8.5. Se il deprezzamento del valore dello strumento finanziario, conseguente a insolvenza dell'emittente, si ripercuote direttamente sul contraente, indicare con caratteri grafici di maggiore evidenza che l'ammontare pagabile in caso di riscatto non è garantito dall'impresa di assicurazione essendo legato alla solvibilità dell'emittente o dell'eventuale soggetto che fornisce la garanzia.

9. Riduzione

Fornire indicazioni sull'eventuale valore pagabile in caso di riduzione secondo quanto illustrato al punto 8 per il riscatto.

10. Modalità di revoca della proposta

Indicare le modalità con cui la revoca della proposta, esercitabile ai sensi dell'art. 112, del d.lgs. 174/95, va comunicata all'impresa. Specificare che l'impresa è tenuta al rimborso delle somme pagate dal contraente entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione, con diritto a trattenere le eventuali spese quantificate nella proposta.

11. Modalità di esercizio del diritto di recesso

Indicare le modalità con cui il recesso, esercitabile in base all'art. 111 del d.lgs. 174/95, va comunicato all'impresa. Specificare che l'impresa è tenuta al rimborso del premio entro 30 giorni del ricevimento della comunicazione, con diritto a trattenere le spese di emissione del contratto, purché queste siano quantificate nella proposta e nel contratto, nonché la parte di premio relativa al periodo per il quale il contratto ha avuto effetto.

12. Documentazione da consegnare all'impresa per la liquidazione delle prestazioni

Rinviare all'articolo delle condizioni di polizza che indica la documentazione che il contraente o il beneficiario sono tenuti a presentare per ogni ipotesi di liquidazione da parte della compagnia; specificare i termini per il pagamento concessi all'impresa richiamando l'attenzione del contraente sui termini di prescrizione previsti dalla normativa vigente.

13. Misure e modalità di eventuali sconti

Indicare la misura e le condizioni di applicabilità di eventuali sconti, tenuto conto di quanto disposto dall'art. 110 del d.lgs. 174/95.

14. Regime fiscale

Indicare il trattamento fiscale applicabile al contratto.

15. Legge applicabile al contratto

Indicare che al contratto si applica la legge italiana, in caso di mancata scelta delle parti; per il caso di scelta, la legislazione che l'impresa propone di scegliere, indicando che su tale legislazione prevalgono comunque le norme imperative di diritto italiano.

16. Regole relative all'esame dei reclami dei contraenti, degli assicurati o dei beneficiari in merito al contratto ed organo competente ad esaminarli

Indicare l'ufficio dell'impresa a cui è possibile indirizzare i reclami.

Indicare che l'ISVAP è l'organo istituzionale competente ad esaminare i reclami. Nel caso in cui al contratto si applichi una legge diversa da quella italiana, indicare, quale organo competente, quello incaricato in base alla legislazione scelta.

17. Lingua in cui è redatto il contratto

Indicare che il contratto, e ogni documento ad esso allegato, sono redatti in lingua italiana, in caso di mancata scelta delle parti; per il caso di scelta, la lingua che l'impresa propone di scegliere.

II.2. INFORMATIVA IN CORSO DI CONTRATTO

1. Pubblicità del valore degli indici e degli altri valori di riferimento

Al fine di permettere agli assicurati di seguire l'andamento delle prestazioni assicurate e del valore di riscatto, il valore dell'indice e del valore di riferimento (es: titolo strutturato) che rappresenta la base per la determinazione delle relative somme deve essere pubblicato su un quotidiano di diffusione nazionale, con cadenze coerenti con la valorizzazione prevista in polizza.

Nel caso in cui le prestazioni e/o il valore di riscatto siano direttamente collegati al valore corrente di uno o più strumenti finanziari, i prezzi pubblicati devono rappresentare l'univoca base di riferimento sia per la quantificazione delle prestazioni e del valore di riscatto sia per l'eventuale riacquisto dello strumento finanziario da parte dell'emittente o di altri soggetti in base ai patti di riacquisto di cui alla sezione III,

paragrafo 2.1.

2. Riduzione della prestazione superiore al 50% dei premi versati

Qualora, in corso di contratto, le variazioni degli indici o dei valori di riferimento determinino una riduzione, effettiva o potenziale, della prestazione a scadenza superiore al 50% dei premi versati, l'impresa dovrà darne tempestiva comunicazione al contraente. Dell'assunzione di tale impegno deve essere data evidenza in nota informativa.

3. Comunicazioni in corso di contratto

Per i contratti emessi in data antecedente all'entrata in vigore della presente circolare, l'impresa dovrà comunicare al contraente, almeno una volta l'anno, il valore delle prestazioni previste in polizza e il valore di riscatto, precisando se si tratta di importi consolidati.

La predetta informativa non sarà obbligatoria nell'ipotesi in cui l'andamento del valore di riferimento, a cui sono parametrate le prestazioni e il valore di riscatto, sia pubblicato secondo le modalità indicate al precedente paragrafo 1.

II.3. CONCORDANZA DELLE CONDIZIONI DI POLIZZA RISPETTO AI REGOLAMENTI DEGLI STRUMENTI FINANZIARI

Si richiama l'attenzione delle imprese sulla necessità di garantire l'allineamento tra le condizioni di polizza dei contratti di cui trattasi e i regolamenti degli strumenti finanziari a copertura delle riserve tecniche, in relazione alle modalità di indicizzazione delle prestazioni (ad esempio, calcolo dell'indicizzazione, sospensione delle quotazioni degli indici o delle azioni, rilevazione degli indici o azioni in presenza di market disruption event, eventuali aggiustamenti o correzioni degli indici, ecc..).

Resta inteso che in caso di disallineamento le imprese sono tenute a calcolare le indicizzazioni secondo le modalità previste dalle condizioni di polizza, non essendo opponibili all'assicurato diverse modalità previste da accordi tra l'impresa e l'emittente.

II. 4. CORRETTA DEFINIZIONE DEL "RISCHIO DI CONTROPARTE" NELLE CONDIZIONI DI POLIZZA E NELLA NOTA INFORMATIVA.

Questo Istituto ha rilevato che in alcuni casi le condizioni di polizza e la nota informativa, per indicare il rischio di controparte assunto dal contraente, prevedono che "resta a carico del contraente il rischio connesso all'inadempimento, totale o parziale, dell'emittente lo strumento finanziario a cui è collegata la prestazione" ovvero utilizzano formule analoghe, che fanno comunque riferimento al concetto di "inadempimento" dell'emittente.

Al riguardo si precisa che, secondo le indicazioni della circolare 332 del 1998 (paragrafo 1.1.), può essere trasferito dall'impresa al contraente il rischio connesso al

deprezzamento di valore dello strumento finanziario cui sono collegate le prestazioni, derivante dal deterioramento del merito di credito dell'emittente, ma non anche il rischio che l'emittente, pur conservando la piena capacità e qualità di credito, non rimborsi all'impresa di assicurazione in tutto o in parte, per qualsiasi ragione, il valore dello strumento finanziario.

Si invita pertanto a porre la massima attenzione nell'articolazione delle condizioni di polizza e nella nota informativa, astenendosi dal prevedere trasferimenti di rischio in capo all'assicurato non consentiti dalla normativa di riferimento.

[...omissis...]

Il Presidente (Giovanni Manghetti)

23° VENTITREESIMO ARGOMENTO SERVIZI - RISPARMIO GESTITO/ GESTIONI PATRIMONIALI

IL RISPARMIO GESTITO

Dalla Relazione del Governatore della Banca d'Italia (31-5-2005) ricaviamo i seguenti dati quantitativi inerenti la gestione del risparmio:

·			nilioni di e			
Voci	Fondi aperti e chiusi (1)	Gestioni individuali		Fondi pensione	Totale per tipologia	Quota di mercato
		Totali	Nette (1)	aperti (2)	di operatore (3)	per operatore
	ı	'	200			
Banche	_	165.692	83.957	228	84.185	10,5
SIM	_	22.071	14.650	460	15.110	1,9
SGR	395.524	230.365	152.304	644	548.472	68,6
OICVM esteri	152.086	_	_	_	152.086	19,0
Totale	547.610	418.128	250.911	1.332	799.853	100,0
			200	04		
Banche	-	149.266	77.790	297	78.087	9,3
SIM	-	23.243	16.664	566	17.230	2,0
SGR	387.337	276.152	180.922	844	569.103	67.4
OICVM esteri	180.084	-	-	-	180.084	21,3
Totale	567.A21	448.661	275,376	1.707	844.504	100.0

Il legislatore è da tempo intervenuto a regolamentare il settore e le attività collaterali (è del 1998 il Testo Unico delle disposizioni in materia di intermediazione, ma è del 1991 la prima seria normativa specifica) dettando le regole di comportamento per lo svolgimento delle singole attività di intermediazione, i limiti di investimento, la disciplina delle SIM, i criteri di redazione dei documenti informativi da sottoporre ai

risparmiatori, la disciplina della sollecitazione porta a parta, i contenuti e la forma delle rendicontazioni periodiche alla clientela, l'attività e i comportamenti dei promotori finanziari e le modalità di iscrizione all'albo.

Ma, alla luce di questa "griglia" protettiva del risparmio e del risparmiatore, ci si chiede come sia possibile che l'attività di intermediazione generi tanti casi di "delusione" (nelle situazioni meno gravi), di "insolvenza" (ai limiti della truffa) e di fallimenti nell'ambito delle SIM. Per inciso, dal 1984 ad oggi sono stati coinvolti in crack oltre 230 mila risparmiatori per più di 5 mila miliardi.

Normativa inerente il risparmio gestito

Fondi armonizzati - Direttiva EU 85/611

Fondi comuni di investimento e SICAV - Testo Unico delle Disposizioni in materia di Mercati Finanziari (TUF) - Decreto legislativo 58/98

Disciplina delle forme pensionistiche - Decreto legislativo 124/93

Disciplina dei Fondi Mobiliari Chiusi - Legge 344/93

Fondi Immobiliari Chiusi - Legge 86/94 e Testo Unico delle Disposizioni in materia di Mercati Finanziari (TUF) - Decreto legislativo 58/98

Decreto Ministeriale 228/99

Decreto Ministeriale 673/96 e 703/96

Normativa di Banca d'Italia:

Provvedimento 1 luglio 1998

Provvedimento 20 settembre 1999

Provvedimento 24 dicembre 1999

Provvedimento 4 agosto 2000

Provvedimento 31 dicembre 2001

Provvedimento 27 agosto 2003

Normativa della Consob:

Regolamento sulle emittenti 11971/99 Regolamento sugli intermediari 11522/98 Regolamento sui mercati 11768/98

Normativa fiscale

Fondi mobiliari aperti italiani - Legge 77/83, art. 9 Fondi mobiliari chiusi italiani - Legge 344/93, art. 11 SICAV - Decreto Legislativo 25 gennaio 1992, 84, art. 14 Fondi Lussemburghesi "storici" - Decreto Legge 512/83, art. 11-bis

Fondi mobiliari e SICAV italiani dedicati a soggetti non residenti - Decreto Legislativo 461/97, art. 9

Fondi mobiliari e SICAV italiani che investono in partecipazioni qualificate – D. Lgs 505/99, art. 8

Fondi mobiliari esteri (armonizzati e non armonizzati) Legge 77/83, art. 10-ter Fondi immobiliari - Decreto Legge 351/01, artt. da 5 a 12; Legge 86/94, artt. 14-bis e 15; Decreto Legge 269/03, artt. 31 e 41-bis; Legge 350/03, art. 3, commi 122 e 123 Fondi pensione in regime di contribuzione definita - Decreto Legislativo 124/93, art. 14

Gestioni patrimoniali individuali - Decreto Legislativo 461/97, artt. 5, 6 e 7 Direttiva tassazione del risparmio - Direttiva 2003/48 del 3 giugno 2003 Legge Delega di riforma del sistema fiscale statale - Legge 80/03

Gestioni patrimoniali: Assogestioni le definisce così:

Le Gestioni Patrimoniali sono forme di investimento che permettono al risparmiatore di affidare ad un Gestore (SGR, SIM o banche), tramite mandato, l'investimento del proprio patrimonio. A differenza dei Fondi, la gestione non avviene in monte ma separatamente per ogni cliente del Gestore. Trattandosi di un servizio di investimento personalizzato e non dell'acquisto di un prodotto standard, il portafoglio di ciascun cliente è potenzialmente diverso per ciascun cliente.

In relazione alle caratteristiche del portafoglio gestito è possibile distinguere due servizi di gestione patrimoniale: Gestione Patrimoniale Mobiliare (GPM) - il cui patrimonio viene investito principalmente in strumenti finanziari (azioni, obbligazioni...) - e Gestione Patrimoniale in Fondi/SICAV (GPF/S) - dove il patrimonio è investito prevalentemente in quote di OICR.

Una quota rilevante delle gestioni patrimoniali - circa il 60% - ha ad oggetto patrimoni affidati da investitori istituzionali ovvero è costituita da patrimoni raccolti da imprese di assicurazione e da fondi pensioni e affidati in gestione alle SGR.

24° VENTIQUATTRESIMO ARGOMENTO SERVIZI - LA CONSULENZA FINANZIARIA: PROMOTORI/ BORSINISTI

I PROMOTORI FINANZIARI:

La loro attività può sembrare minuziosamente strutturata dalla normativa in vigore, perciò altrettanto minuziosamente controllabile. Ma si trascura un aspetto fondamentale della vita professionale del promotore finanziario: i suoi guadagni derivano dalle provvigioni di vendita dei singoli servizi offerti dalla SIM o dalla banca, ma dei cui risultati non sono assolutamente responsabili. Vendere ad un cliente un prodotto invece di un altro, o entrambi facendo un "en plain", muta gli introiti mensili del promotore. Oltretutto, troppo spesso la formazione professionale di questo è, per di più, curata negli aspetti psicologici di comunicazione con il cliente prima ancora che nella conoscenza dei prodotti in catalogo; soprattutto, è facile intuire come la valutazione circa la ripercussione finanziaria della vendita tenga conto, oltre che delle esigenze patrimoniali del sottoscrittore, quelle di chi vende.

In conclusione, l'attività del promotore è strettamente legata ai prodotti forniti dalla sua SIM ma è svincolata dalla loro qualità, trattandosi appunto di attività promozionale e non professionale: questi non può spaziare tra tutti gli strumenti finanziari offerti dal mercato, e scegliere quello ritenuto più adatto alla soluzione di un problema specifico. Può invece risultare invece ottimo veicolo di diffusione di cattivi prodotti di pessime finanziarie; il problema specifico (del cliente) circa la migliore collocazione del risparmia passa così in secondo piano.

L'immagine che da anni sta passando è quella in base alla quale i problemi inerenti all'investimento mobiliare dipendono esclusivamente dall'entità del capitale che si intende conferire.

Questo puntare sugli aspetti quantitativi del problema per ridurlo a poche opzioni, ha sempre fatto il gioco di chi mira in via prioritaria ad acquisire la gestione del patrimonio del cliente, magari lasciando intuire rendimenti alti, senza curarne troppo i veri interessi e senza aver chiari gli obbiettivi che si speravano di raggiungere con l'investimento.

Il risparmiatore, bombardato da informazioni e consigli a non "perdere il treno", è

reso sensibile a chi promette vantaggiose certezze.

ATTENZIONE:

In merito alla promozione finanziaria teniamo presente che un buon promotore:

- 1) Fornisce sempre di buon grado precise informazioni circa la società che rappresenta.
- 2) Prima di proporre un investimento, deve interessarsi della situazione finanziaria del futuro cliente, averne chiari gli obbiettivi, la genesi dei capitali da investire (cioè a come si sono formati: risparmio, disinvestimento, vincita al gioco ecc.), la sua capacità di risparmio, le spese e gli impegni di una certa rilevanza da affrontare nel breve, medio e lungo periodo.
- 3) Non cercherà di aprire il cuore del risparmiatore parlando di rendimenti futuri o promettendo guadagni certi ed alti per prodotti a rischio ("...Almeno un punto più dei titoli di Stato...").
- 4) Non cercherà, senza motivata giustificazione, di disinvestire in blocco precedenti assetti per acquisirne la totalità del patrimonio.
- 5) Non prometterà: "Seguirò personalmente i suoi investimenti". Il Promotore non "gestisce", al massimo "rendiconta".
- 6) Non suggerirà continui spostamenti tra i prodotti della società che rappresenta.
- 7) Non farà mai firmare documentazione in bianco. Consegnerà sempre una copia di quanto sottoscritto dal cliente. Non marcherà caselle contrattuali o informative dopo la firma del cliente. Non suggerirà mai di lasciare in bianco il beneficiario di un assegno o di non inserire la clausola di "non trasferibilità".
- 8) Chiarirà minuziosamente le caratteristiche, finanziarie e di costo, dei servizi che sottopone al cliente.

IL BORSINO:

L'abbandono dei tranquilli titoli di Stato ha creato una massa di clienti bancari alla spasmodica ricerca di consigli, di suggerimenti, di "soffiate per gli amici" rivolte, in prima istanza, agli operatori in titoli delle banche. Questa crescente domanda di servizi specializzati ha convinto molti istituti bancari a fornire la soluzione attraverso l'offerta alla clientela di una attività di gestione mobiliare affidata a propri responsabili.

Pur senza generalizzazioni sciocche, Adusbef deve riscontrare un livello crescente di reclami di utenti in merito ai risultati ed alla conduzione del servizio di gestione patrimoniale.

In particolare, da un paio d'anni a questa parte, ai telefoni dell'associazione si accavallano i reclami di risparmiatori che, spinti dagli "esperti" ad acquistare titoli obbligazionari (a tasso fisso) emessi dalla stessa banca ("... rendono come i BOT, competono con i BTP, ma non c'è il rischio di vederseli congelare, scadranno fra molti anni...), si son visti rimborsare quei titoli molto prima della scadenza indicata dall'impiegato ed al valore di lire 100, cioè alla pari, anche quando l'acquisto era stato effettuato al di sopra.

E' successo che l'esperto "suggeritore" non aveva ritenuto opportuno informare il cliente della presenza, nel Regolamento d'emissione dell'obbligazione, della famigerata clausola "call" che, in tema di rimborso del prestito, avrebbe permesso alla banca di richiamare quei titoli a cento lire (se il valore di mercato fosse stato superiore) o di acquistarli sul mercato (se fosse stato inferiore). In altri termini, in un periodo di tassi fortemente in calo, come l'attuale, alle banche non conviene tenere in vita titoli sui quali pagare tassi troppo alti e, pertanto li ritirano dal mercato. Se invece il momento avesse mostrato tassi di mercato superiori a quelli offerti dai titoli bancari, questi si sarebbero svalutati e l'istituto di credito li avrebbe richiamati pagandoli sotto le 100. Il suggerimento di questo "affare" ha fatto abbandonare i certificati di deposito (135 mila miliardi a fine '98 contro i 290 mila del'95) e raddoppiare, in tre anni, la massa di risparmio investita in obbligazioni bancarie, passata dai 215 mila miliardi di lire di fine 1995, agli attuali 420 mila. Di questi, circa 185 mila sono a tasso fisso e (si verifichi il Regolamento dei titoli posseduti, richiedendone una copia alla banca) soggette alla clausola "call".

La giustificazione degli esperti gestori è stata la seguente: Il Regolamento non fu mai richiesto dal cliente e la Consob non impone alla banca di fornire informazioni preventive sui prestiti obbligazionari di sua emissione, presumendo che l'acquirente sappia quello che fa.

E' questo il livello professionale espresso dal settore.

In conclusione, ci sentiamo di fornire ai lettori l'indicazione circa il miglior investimento: destinare alcune ore al mese allo studio delle caratteristiche dei prodotti e dei servizi offerti dal settore mobiliare, il qual è reso complicato ad arte dai "signori della guerra", perché ad essi debba ricorrere chi vuole praticarlo.

CONSIGLI AI RISPARMIATORI

Ma cosa deve fare il risparmiatore per non incappare in situazioni spiacevoli nel caso in cui decida di investire in titoli mobiliari?

Vi sono delle regole di "minima accortezza" nell'investire, molto semplici da rispettare, vediamole:

CONSIGLI PER CHI VUOLE INVESTIRE

- 1) Diffidare SEMPRE delle offerte occasionalmente pubblicizzate sulla stampa o per televisione, ricordando che é in vigore la legge sulle SIM.
- 2) Non lasciarsi MAI allettare dalle promesse di più alti rendimenti rispetto a quelli di mercato.
- 3) Diffidare SEMPRE delle "voci" o delle confidenze di amici, parenti o conoscenti: la raccolta atipica del risparmio é stata canalizzata usando come collettori proprio parenti, amici e conoscenti.
- 4) Non firmare MAI un contratto se non si sono capite bene tutte le clausole contrattuali, diffidando comunque di coloro che mettono fretta. In alcune fattispecie, anche per la raccolta del risparmio, é valido il "diritto di ripensamento".
- 5) Diffidare sempre delle società finanziarie poco conosciute, informandosi SEM-PRE, interpellando o la propria banca o un esperto finanziario di propria fiducia e di provata onorabilità.
- 6) Ricordarsi SEMPRE di avere, nei confronti dell'investimento finanziario, lo stesso atteggiamento che si avrebbe nei confronti di qualsivoglia altra merce, bene o servizio da acquistare.
- 7) In caso di investimento "azionario", guardare bene il "prospetto informativo" diffidando sempre di coloro che promettono di raddoppiare in breve tempo il capitale o, comunque alti profitti e facili guadagni.
- 8) Ricordarsi SEMPRE di chiedere direttamente informazioni sulla società che propone l'investimento: le società serie sono ben liete di fornirle.
- 9) Esigere SEMPRE la documentazione sottoscritta, conservandola con cura. Non lasciare MAI (all' intermediario, alla banca, alla fiduciaria o ad altri) moduli o documenti firmati ma che verranno "riempiti successivamente" in nostra assenza.
- 10) Non investire MAI se la personale situazione finanziaria non lo permette. In caso di investimento seguire, direttamente o aiutati da persona di esclusiva fiducia, l'andamento della sottoscrizione.
- 11) Leggere SEMPRE le periodiche informazioni inviate dalle società a cui sono stati affidati i propri risparmi. In caso di difficoltà di comprensione "convocare" chi ha proposto l'investimento o recarsi in banca per i necessari chiarimenti.
- 12) In qualsiasi caso di dubbio, non avere remore nel chiedere informazioni alla CONSOB (Commissione Nazionale per le Società e la Borsa- Via Isonzo, 19/D 00198 Roma), oppure all'ADUSBEF.

I QUESITI CHE UN RISPARMIATORE DEVE PORSI ED AI QUALI DEVE RISPONDERE

FORMALITÀ CONTRATTUALI RISPETTATE ? - Vanno verificate caso per caso. Non è raro incontrare contratti non firmati dall'azienda, firmati dall'azienda con data diversa ecc. Si incappa anche in contratti con firme manifestamente false.

ALLEGATI AL CONTRATTO ? - In genere, i contratti fanno espresso riferimento ad allegati. Sono stati consegnati ?

SERVIZIO FINANZIARIO ? - E' stato venduto come "prodotto finanziario", ma non è stata necessaria la comunicazione alla Consob né è dotato di prospetto informativo. Quindi non è un prodotto finanziario.

SERVIZIO DI FINANZIAMENTO ? - Il prodotto ha nel "prestito/mutuo/affidamento" uno dei due elementi fondamentali, necessario per l'investimento. Tale finanziamento è stato consapevolmente sottoscritto dai clienti ? Sono previste le modalità di recesso dal contratto ?

Sono stati avvisati che tale impegno è stato indicato alla Centrale dei Rischi? Il sottoscrittore ha inoltrato domande di fido ? E' stata richiesta al cliente documentazione attestante la sua situazione finanziaria ? E' stata impostata una pratica di valutazione finanziaria e riclassificate le poste con esito positivo per la concessione del prestito ? Sono stati indicati TAN e TAEG tra le caratteristiche del finanziamento ? L'età del cliente è congrua con la durata del finanziamento e con essa compatibile ? In conclusione, il contratto di "prestito/mutuo/affidamento" risulta formalmente e legittimamente regolare nei suoi elementi fondamentali ?

SERVIZI DI INVESTIMENTO ? – Se siamo quindi in presenza di un prodotto strutturato composto da un servizio di finanziamento atto a consentire un'operazione in strumenti finanziari, concesso dallo stesso soggetto (la banca o la Sim) che negozia suoi strumenti finanziari . Ma si tratta di un finanziamento regolare? Tale tipo di contratto proposto dalle aziende di credito ha formalità tassative di legge ed interne. Sono state rispettate ?

DAL TESTO UNICO DELLA FINANZA

[...]

PARTE I - DISPOSIZIONI COMUNI

Art. 1

Definizioni [...]

5. Per "servizi di investimento" si intendono le seguenti attività, quando hanno per

oggetto strumenti finanziari: [...]

c) la concessione di finanziamenti agli investitori per consentire loro di effettuare un'operazione relativa a strumenti finanziari,

ella quale interviene il soggetto che concede il finanziamento; [...]

CONFLITTO DI INTERESSI ? - I titoli acquistati sono in genere obbligazioni e/o quote di fondo emesse dalla stessa banca o dal Gruppo.

Sono state rispettate - non solo nominalmente - le norme imposte dal TUF e dai regolamenti Consob ?

L'Articolo 21, lett. c) del Testo Unico della Finanza impone agli intermediari finanziari, in situazioni di conflitto di interessi, di "agire in modo da assicurare comunque ai clienti trasparenza ed equo trattamento".

EQUO TRATTAMENTO ? - Oltre alla diligenza nella prestazione di consulenza, l'intermediario non deve abusare della fiducia concessagli dal cliente, o approfittare del fatto che il cliente "non può dirgli di no". Il servizio collocato non deve privilegiare chi lo offre e danneggiare il sottoscrittore.

DIRITTO DI RECESSO ? - E' presente nei contratti sottoscritti tramite promozione finanziaria? Spesso, quando è presente, non risulta evidenziato. In genere è richiamato solo il diritto di recesso relativo all'investimento. Spesso non è presente né per l'investimento, né per il finanziamento.

PROFILO DI RISCHIO ? - Per le pratiche sottoscritte in banca, sono state effettuate acquisizioni del "profilo di rischio" ? Quelle acquisite tramite promozione finanziaria, sono state stilate direttamente dagli stessi promotori ? Risultano corrispondenti alla realtà ?

Nel "Questionario per l'investitore in servizi finanziari" (Reg. Consob n° 11522/98) verificare l'apposizione della firma aziendale. Troppo spesso, all'insaputa del cliente, si fa sottoscrivere la clausola che lo stesso non vuole fornire informazioni sulla sua situazione finanziaria. Si ha, in tal caso, la curiosa e paradossale situazione per la quale la banca fornisce un prestito/mutuo/fido a persona che non intende informarla sulla sua situazione finanziaria personale.

PROSPETTI DI RENDIMENTO ? - Se consegnati, sono veritieri ?

TITOLI ACQUISTATI? - Il prezzo di acquisto dei titoli acquistati col finanziamento è stato stabilito dalla banca? Spesso il titolo è uno "zero coupon", ma non è segnalato come tale. Occorre verificare, nei casi di specie, se vengono indicati - quale investimento - titoli di Stato a tasso fisso (BTP) o di altri emittenti, quando invece si trat-

ta di "coupon stripping" 1 su quei titoli di Stato. È notorio che la valorizzazione di

⁴ COUPON STRIPPING (dal sito del Tesoro Aggiornamento al 05/04/2004.) CHE COS'E?

Il coupon stripping è l'operazione di separazione delle componenti cedolari dal valore di rimborso di un titolo. In Italia è stato istituito con il decreto del Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica del 15 luglio 1998 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 167 del 20 luglio 1998).

COSA È OPPORTUNO SAPERE?

Nell'ambito del coupon stripping, si definisce mantello il valore di rimborso del titolo privato delle componenti cedolari.

Col termine di strips si indicano le componenti cedolari separate dal valore di rimborso del titolo.

La ricostituzione del titolo è l'operazione di riunione con il mantello delle componenti cedolari già separate, anche se originate da titoli diversi, al fine di ottenere nuovi titoli.

A COSA SERVE?

L'operazione di coupon stripping consente di ottenere una serie di titoli zero coupon da ciascun titolo di Stato. Acquistando un BTP nella sua forma originaria, il risparmiatore otterrà un flusso di pagamenti ripetuti nel tempo costituiti da una cedola periodica (ogni 6 mesi) più il rimborso del capitale alla scadenza.

Se invece si sceglie il mercato del coupon stripping, di quello stesso BTP si possono acquistare singole componenti sotto forma di zero coupon. Si può ad esempio acquistare la sola cedola in scadenza tra 6 mesi – che sarà simile ad un BOT – ignorando il resto del titolo, oppure una o più delle restanti cedole del titolo, compreso il pagamento a scadenza.

In questo modo, da un singolo titolo con cedola si generano tanti singoli titoli zero coupon quante sono le cedole del titolo originario.

Segue nota 5 - COUPON STRIPPING.QUALI SONO I VANTAGGI...

I vantaggi offerti ai risparmiatori dal coupon stripping possono così essere riassunti:

- ✓ Maggiore flessibilità: anche se non esiste un titolo in scadenza su una specifica data futura lo si può creare tramite il coupon stripping, purché in quella data cada il pagamento della cedola di un titolo in circolazione ammesso allo stripping;
- ✓ Certezza dei rendimenti: come noto, i titoli zero coupon non presentano il rischio del reinvestimento dei proventi proprio dei titoli con cedola, di conseguenza il rendimento a scadenza degli investimenti mediante coupon stripping è predeterminabile con assoluta certezza;
- ✓ Semplicità: il risparmiatore che sceglie di investi-

re tramite coupon stripping sa che le operazioni collegate all'investimento saranno solo due, l'acquisto ed il rimborso a scadenza del capitale, senza alcuna operazione intermedia di gestione dei flussi.

... E GLI SVANTAGGI

A fronte dei vantaggi citati, occorre considerare anche i potenziali svantaggi collegati al coupon stripping:

- Maggior rischio: a parità di scadenza un titolo zero coupon presenta una maggiore duration, vale a dire che al variare dei tassi di interesse il suo prezzo tenderà ad oscillare in maniera più marcata rispetto ad un titolo con cedola;
- ✓ Minore liquidità: per il momento il mercato del coupon stripping non è ancora molto sviluppato e quindi il volume delle transazioni effettuate non è elevato, ciò potrebbe costituire un problema in caso di necessità di eseguire in breve tempo operazioni su importi significativi e su scadenze particolari.

SÚ QUALI TITOLI SI PUO EFFETTUARE?

L'operazione di coupon stripping può avere per oggetto solo titoli di Stato a tasso fisso non rimborsabili anticipatamente, depositati presso il sistema di gestione centralizzata dei titoli di Stato. L'operazione di ricostituzione può avere per oggetto titoli di Stato che hanno formato oggetto di coupon stripping.

CHI PUÒ FARLO?

Le operazioni di stripping possono essere richieste alla Monte Titoli S.p.A. da tutti i soggetti che hanno un conto presso la gestione centralizzata titoli, purché esclusi dall'applicazione dell'imposta sostitutiva prevista dal decreto legislativo n. 239 del 1º aprile 1996. COME AVVENGONO LE OPERAZIONI?

Le operazioni di coupon stripping e ricostituzione avvengono mediante annotazioni contabili, su richiesta dei soggetti aderenti al sistema di gestione centralizzata dei titoli di Stato.

Ciascun titolo risultante dalle operazioni di stripping rappresenta un autonomo titolo di Stato e ha circolazione solo all'interno del sistema di gestione centralizzata dei titoli di Stato. Tuttavia le statistiche ufficiali sullo stock del Debito Pubblico non tengono conto delle operazioni di coupon stripping, ma fanno sempre riferimento alle emissioni originarie dei titoli.

Gli strips con la stessa scadenza sono tra loro fungibili, anche se separati da titoli diversi.

QUALI SONO GLI IMPORTI MINIMI?

Ai sensi del decreto ministeriale del 30 novembre 1998 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 290 del 12 dicembre 1998), ciascuna operazione di coupon stripping e di ricostituzione è ammessa per un importo pari o multiplo di 1.000 euro.Il taglio minimo e valore nominale unitario delle singole componenti è pari a un centesimo di euro.

titoli generati da coupon stripping è molto più soggetta agli umori dei tassi di mercato ed all'andamento dei tassi medi correnti di quanto non sia il titolo "madre" con le normali cedole.

Poiché il mercato di tali prodotti è ristrettissimo, in caso di liquidazione ante scadenza risulterebbe disponibile all'acquisto la sola stessa banca che "farebbe il prezzo" senza possibilità di scelta.

Verificare se l'ordinativo per l'acquisto dei titoli è stato firmato dal cliente.

BREAK EVEN ? - Date le condizioni finanziarie di contratto (commissioni, tassi applicati ecc.) è possibile valutare (grossolanamente) in un intervallo tra l'8 ed il 10 per cento il rendimento che la componente "investimento" deve avere per raggiungere il punto di pareggio.

COSTI DEL SERVIZIO ? – Il prodotto è articolato. Quanto costa la sua gestione ? La banca applicherà costi di gestione ? Che cosa dicono in proposito contratto ed altra documentazione ?

RISPETTO DELLA NORMATIVA? - Sono stati rispettati i dettami individuati, tra gli altri, dagli articoli 21-32 del TUF in merito all'azione professionale dei "venditori"? Ci sono persone in grado di testimoniare che il cliente ha deciso di sottoscrivere il contratto seguendo informazioni false, carenti o assenti in base alle quali ha deciso di sottoscrivere il contratto?

Si ricorda, comunque, che l'Articolo 23 punto 6) inverte l'onere della prova.

È stata rispettata la normativa imposta dal Testo Unico bancario (Tan, Taeg, consegna del piano di ammortamento) ?

N.B.= l'Autorità antitrust, con provvedimento 11.792 del 6.3.2003, ha condannato Banca 121 per pubblicità ingannevole relativamente al prodotto 4 You.

DAL TESTO UNICO DELLA FINANZA.

[...]

TITOLO II - SERVIZI DI INVESTIMENTO CAPO II - SVOLGIMENTO DEI SERVIZI

Articolo 21

Criteri generali

- 1. Nella prestazione dei servizi di investimento e accessori i soggetti abilitati devono:
- a) comportarsi con diligenza, correttezza e trasparenza, nell'interesse dei clienti e per l'integrità dei mercati;
- b) acquisire le informazioni necessarie dai clienti e operare in modo che essi siano

sempre adeguatamente informati;

- c) organizzarsi in modo tale da ridurre al minimo il rischio di conflitti di interesse e, in situazioni di conflitto, agire in modo da assicurare comunque ai clienti trasparenza ed equo trattamento;
- d) disporre di risorse e procedure, anche di controllo interno, idonee ad assicurare l'efficiente svolgimento dei servizi;
- e) svolgere una gestione indipendente, sana e prudente e adottare misure idonee a salvaguardare i diritti dei clienti sui beni affidati.
- 2. Nello svolgimento dei servizi le imprese di investimento, le banche e le società di gestione del risparmio possono, previo consenso scritto, agire in nome proprio e per conto del cliente.

Articolo 22

Separazione patrimoniale

- 1. Nella prestazione dei servizi di investimento e accessori gli strumenti finanziari e le somme di denaro dei singoli clienti, a qualunque titolo detenuti dall'impresa di investimento, dalla società di gestione del risparmio o dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco previsto dall'articolo 107 del T.U. bancario nonché gli strumenti finanziari dei singoli clienti a qualsiasi titolo detenuti dalla banca, costituiscono patrimonio distinto a tutti gli effetti da quello dell'intermediario e da quello degli altri clienti. Su tale patrimonio non sono ammesse azioni dei creditori dell'intermediario o nell'interesse degli stessi, nè quelle dei creditori dell'eventuale depositario o subdepositario o nell'interesse degli stessi. Le azioni dei creditori dei singoli clienti sono ammesse nei limiti del patrimonio di proprietà di questi ultimi.
- 2. Per i conti relativi a strumenti finanziari e a somme di denaro depositati presso terzi non operano le compensazioni legale e giudiziale e non può essere pattuita la compensazione convenzionale rispetto ai crediti vantati dal depositario o dal sub-depositario nei confronti dell'intermediario o del depositario.
- 3. Salvo consenso scritto dei clienti, l'impresa di investimento, la società di gestione del risparmio, l'intermediario finanziario iscritto nell'elenco previsto dall'articolo 107 del T.U. bancario e la banca non possono utilizzare, nell'interesse proprio o di terzi, gli strumenti finanziari di pertinenza dei clienti, da esse detenuti a qualsiasi titolo. L'impresa di investimento, l'intermediario finanziario iscritto nell'elenco previsto dall'articolo 107 del T.U. bancario e la società di gestione del risparmio non possono inoltre utilizzare, nell'interesse proprio o di terzi, le disponibilità liquide degli investitori, da esse detenute a qualsiasi titolo.

Articolo 23

Contratti

- 1. I contratti relativi alla prestazione dei servizi di investimento e accessori sono redatti per iscritto e un esemplare è consegnato ai clienti. La CONSOB, sentita la Banca d'Italia, può prevedere con regolamento che, per motivate ragioni tecniche o in relazione alla natura professionale dei contraenti, particolari tipi di contratto possano o debbano essere stipulati in altra forma. Nei casi di inosservanza della forma prescritta, il contratto è nullo.
- 2. È nulla ogni pattuizione di rinvio agli usi per la determinazione del corrispettivo dovuto dal cliente e di ogni altro onere a suo carico. In tal casi nulla è dovuto.
- 3. Nei casi previsti dai commi 1 e 2 la nullità può essere fatta valere solo dal cliente.
- 4. Le disposizioni del titolo VI, capo I, del T.U. bancario non si applicano ai servizi di investimento né al servizio accessorio previsto dall'articolo 1, comma 6, lettera f).
- 5. Nell'ambito della prestazione dei servizi di investimento, agli strumenti finanziari derivati nonché a quelli analoghi individuati ai sensi dell'articolo 18, comma 5, lettera a), non si applica l'articolo 1933 del codice civile.
- 6. Nei giudizi di risarcimento dei danni cagionati al cliente nello svolgimento dei servizi di investimento e di quelli accessori, spetta ai soggetti abilitati l'onere della prova di aver agito con la specifica diligenza richiesta.

Articolo 24

Gestione di portafogli di investimento

- 1. Al servizio di gestione di portafogli di investimento si applicano le seguenti regole:
- a) il contratto è redatto in forma scritta;
- b) il cliente può impartire istruzioni vincolanti in ordine alle operazioni da compiere;
- c) l'impresa di investimento, la società di gestione del risparmio o la banca non possono, salvo specifica istruzione scritta, contrarre obbligazioni per conto del cliente che lo impegnino oltre il patrimonio gestito;
- d) il cliente può recedere in ogni momento dal contratto, fermo restando il diritto di recesso dell'impresa di investimento, della società di gestione del risparmio o della banca ai sensi dell'articolo 1727 del codice civile;
- e) la rappresentanza per l'esercizio dei diritti di voto inerente agli strumenti finanziari in gestione può essere conferita all'impresa di investimento, alla banca o alla società di gestione del risparmio con procura da rilasciarsi per iscritto e per singola assemblea nel rispetto dei limiti e con le modalità stabiliti con regolamento dal Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentite la Banca d'Italia e la CONSOB;

f) l'esecuzione dell'incarico ricevuto può essere delegata, anche con riferimento all'intero portafoglio, a soggetti autorizzati alla prestazione del servizio di gestione di portafogli di investimento previa autorizzazione scritta del cliente.

2. Sono nulli i patti contrari alle disposizioni del presente articolo; la nullità può esse-

Articolo 25

Attività di negoziazione nei mercati regolamentati

re fatta valere solo dal cliente.

- 1. Le SIM e le banche italiane autorizzate all'esercizio dei servizi di negoziazione per conto proprio e per conto terzi possono operare nei mercati regolamentati italiani, nei mercati comunitari e nei mercati extracomunitari riconosciuti dalla CONSOB ai sensi dell'articolo 67. Le imprese di investimento comunitarie ed extracomunitarie e le banche comunitarie ed extracomunitarie autorizzate all'esercizio dei medesimi servizi possono operare nei mercati regolamentati italiani.
- 2. La CONSOB può disciplinare con regolamento le ipotesi in cui la negoziazione degli strumenti finanziari trattati nei mercati regolamentati italiani deve essere eseguita nei mercati regolamentati; in tale eventualità, conformemente alla normativa comunitaria, stabilisce le condizioni in presenza delle quali l'obbligo non sussiste.
- 3. Il comma 2 non si applica alle negoziazioni aventi a oggetto titoli di Stato o garantiti dallo Stato.

[...]

CAPO IV - OFFERTA FUORI SEDE

Articolo 30

Offerta fuori sede

- 1. Per offerta fuori sede si intendono la promozione e il collocamento presso il pubblico:
- a) di strumenti finanziari in luogo diverso dalla sede legale o dalle dipendenze dell'emittente, del proponente l'investimento o del soggetto incaricato della promozione o del collocamento:
- b) di servizi di investimento in luogo diverso dalla sede legale o dalle dipendenze di chi presta, promuove o colloca il servizio.
- 2. Non costituisce offerta fuori sede quella effettuata nei confronti di investitori professionali, come definiti con regolamento della CONSOB, sentita la Banca d'Italia.
- 3. L'offerta fuori sede di strumenti finanziari può essere effettuata:
- a) dai soggetti autorizzati allo svolgimento del servizio previsto dall'articolo 1, comma 5, lettera c);
- b) dalle società di gestione del risparmio e dalle SICAV, limitatamente alle quote e

alle azioni di OICR.

- 4. Le imprese di investimento, le banche, gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco previsto dall'articolo 107 del T.U. bancario e le società di gestione del risparmio possono effettuare l'offerta fuori sede dei propri servizi d'investimento. Ove l'offerta abbia per oggetto servizi prestati da altri intermediari, le imprese di investimento e le banche devono essere autorizzate allo svolgimento del servizio previsto dall'articolo 1, comma 5), lettera c).
- 5. Le imprese di investimento possono procedere all'offerta fuori sede di prodotti diversi dagli strumenti finanziari e dai servizi d'investimento, le cui caratteristiche sono stabilite con regolamento dalla CONSOB, sentita la Banca d'Italia. 6. L'efficacia dei contratti di collocamento di strumenti finanziari o di gestione di portafogli individuali conclusi fuori sede ovvero collocati a distanza ai sensi dell'articolo 32 è sospesa per la durata di sette giorni decorrenti dalla data di sottoscrizione da parte dell'investitore. Entro detto termine l'investitore può comunicare il proprio recesso senza spese né corrispettivo al promotore finanziario o al soggetto abilitato; tale facoltà è indicata nei moduli o formulari consegnati all'investitore. La medesima disciplina si applica alle proposte contrattuali effettuate fuori sede ovvero a distanza ai sensi dell'articolo 32.
- 7. L'omessa indicazione della facoltà di recesso nei moduli o formulari comporta la nullità dei relativi contratti, che può essere fatta valere solo dal cliente.
- 8. Il comma 6 non si applica alle offerte pubbliche di vendita o di sottoscrizione di azioni con diritto di voto o di altri strumenti finanziari che permettano di acquisire o sottoscrivere tali azioni, purché le azioni o gli strumenti finanziari siano negoziati in mercati regolamentati italiani o di paesi dell'Unione Europea.
- 9. Il presente articolo si applica anche ai prodotti finanziari diversi dagli strumenti finanziari e dai prodotti indicati nell'articolo 100, comma 1, lettera f).

Articolo 31

Promotori finanziari

- 1. Per l'offerta fuori sede, i soggetti abilitati si avvalgono di promotori finanziari.
- 2. È promotore finanziario la persona fisica che, in qualità di dipendente, agente o mandatario, esercita professionalmente l'offerta fuori sede. L'attività di promotore finanziario è svolta esclusivamente nell'interesse di un solo soggetto.
- 3. Il soggetto abilitato che conferisce l'incarico è responsabile in solido dei danni arrecati a terzi dal promotore finanziario, anche se tali danni siano conseguenti a responsabilità accertata in sede penale.
- 4. È istituito presso la CONSOB l'albo unico nazionale dei promotori finanziari. Per

la tenuta dell'albo, la CONSOB può avvalersi della collaborazione di un organismo individuato dalle associazioni professionali dei promotori finanziari e dei soggetti abilitati.

- 5. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, con regolamento adottato sentita la CONSOB, determina i requisiti di onorabilità e di professionalità per l'iscrizione all'albo previsto dal comma 4. I requisiti di professionalità per l'iscrizione all'albo sono accertati sulla base di rigorosi criteri valutativi che tengano conto della pregressa esperienza professionale, validamente documentata, ovvero sulla base di prove valutative indette dalla CONSOB.
- 6. La CONSOB disciplina, con regolamento:
- a) l'istituzione e il funzionamento su base territoriale di commissioni per l'albo dei promotori finanziari. Le commissioni si avvalgono per il proprio funzionamento delle strutture delle Camere di commercio, industria e artigianato. Le commissioni deliberano le iscrizioni negli elenchi territoriali dei soggetti iscritti all'albo previsto dal comma 4, curano i relativi aggiornamenti, esercitano compiti di natura disciplinare e assolvono le altre funzioni a esse affidate:
- b) le modalità di formazione dell'albo previsto dal comma 4 e le relative forme di pubblicità;
- c) i compiti dell'organismo indicato nel comma 4 e gli obblighi cui lo stesso è soggetto;
- d) le attività incompatibili con l'esercizio dell'attività di promotore finanziario;
- e) le modalità per l'iscrizione all'albo previsto dal comma 4 dei soggetti che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono iscritti all'albo previsto dall'articolo 23, comma 4, del decreto legislativo 23 luglio 1996, n. 415;
- f) le regole di presentazione e di comportamento che i promotori finanziari devono osservare nei rapporti con la clientela;
- g) le modalità di tenuta della documentazione concernente l'attività svolta;
- h) le violazioni alle quali si applicano le sanzioni previste dall'articolo 196, comma 1.
- 7. La CONSOB può chiedere ai promotori finanziari o ai soggetti che si avvalgono di promotori finanziari la comunicazione di dati e notizie e la trasmissione di atti e documenti fissando i relativi termini. Essa può inoltre effettuare ispezioni e richiedere l'esibizione di documenti e il compimento degli atti ritenuti necessari.

Articolo 32

Promozione e collocamento a distanza di servizi di investimento e strumenti finanziari

1. Per tecniche di comunicazione a distanza si intendono le tecniche di contatto con la

clientela, diverse dalla pubblicità, che non comportano la presenza fisica e simultanea del cliente e del soggetto offerente o di un suo incaricato.

2. La CONSOB, sentita la Banca d'Italia, può disciplinare con regolamento, in conformità dei principi stabiliti nell'articolo 30, la promozione e il collocamento mediante tecniche di comunicazione a distanza di servizi di investimento e di prodotti finanziari, diversi da quelli indicati nell'articolo 100, comma 1, lettera f), individuando anche i casi in cui i soggetti abilitati devono avvalersi di promotori finanziari.

25° VENTICINQUESIMO ARGOMENTO

PATOLOGIE - L'ISPETTORATO RECLAMI E L'OMBUDSMAN BANCARIO

QUANDO SBAGLIA LA BANCA? COME FARE RECLAMO.

Nel momento in cui appuriamo l'esistenza di un errore, o riteniamo di dover inoltrare un reclamo, che cosa dobbiamo fare?

In prima istanza dobbiamo scrivere (Raccomandata A.R.) all'Ispettorato Reclami della banca (presso la Direzione Generale), scavalcando quindi la propria agenzia e la filiale della propria città. L' indirizzo è reperibile presso ogni sportello della banca stessa. In base alle procedure determinate dall'ABI (Associazione bancaria italiana), la banca deve rispondere entro 60 giorni. Se la risposta non è ritenuta soddisfacente o non c'è stata, occorre rivolgersi all'Ombudsman bancario (secondo livello di reclamo).

CHE COSA E' E CHI PUO' RIVOLGERSI ALL'OMBUDSMAN BANCARIO?

L'Ombudsman è costituito da 5 membri: un Presidente, nominato dalla Banca d'Italia, due membri eletti dall'ABI, un avvocato e un commercialista nominati dai rispettivi ordini professionali.

È un organismo istituito e finanziato dall'ABI per dirimere preventivamente la micro-conflittualità tra le banche e gli utenti per controversie non superiori al valore di 10 mila euro, per operazioni poste in essere successivamente al 1° gennaio 2002 (per le operazioni attivate in precedenza, il limite è di 10 milioni di lire). Nella gestione dei reclami, è istanza di "appello". Infatti, ribadiamo, bisogna innanzitutto inviare una raccomandata all'Ufficio Reclami della banca, che è obbligato a rispondere entro 60 giorni (90 giorni per problemi di investimento in titoli).

A questo organismo possono rivolgersi per raccomandata A.R. allegando la documentazione del caso, esclusivamente:

- 1) i soggetti che abbiano la qualifica di "consumatori", quindi solo persone fisiche;
- 2) per controversie (danni lamentati) non superiori a 10 mila euro;
- 3) purché non abbiano già interessato l'autorità giudiziaria, e
- 4) si siano rivolti allo sportello reclami della loro banca per fatti non antecedenti al 1° gennaio 2002.

L' Ombudsman deve rispondere entro 90 giorni dalla ricezione della raccomandata ed il suo giudizio non pregiudica il ricorso all'autorità giudiziaria.

La sede dell'Ombudsman Bancario è: Via delle Botteghe oscure, 46 - 00186 – Roma. È reperibile ai seguenti numeri: Tel: 06.6767236 Fax: 06.6767400

Il ricorso ed il responso dell'Ombudsman non precludono la possibilità di ricorrere alla magistratura ordinaria.

Ricordiamo che, per danni lamentati nei confronti di aziende di credito ed inferiori a cinque milioni, è possibile ricorrere al Giudice di Pace (i cui recapiti telefonici vanno ricercati nell'ambito del Tribunale civile). Informiamo inoltre, che per danni inferiori al milione di lire si ha diritto a non essere assistiti da un legale.

Seguono gli indirizzi cui inviare il reclamo. È opportuno mettere tutte le entità in indirizzo a conoscenza del problema: la banca sarà più attenta nella risposta.

RACCOMANDATA A.R.	All'Ispettorato reclami della Banca Via/Piazza CapCITTA'				
	СарСПТА				
(posta normale: _ 0,62)	Per conoscenza				
	Spett. Banca Centrale Europea				
	Kaiserstrasse, 29				
	D - 60311 FRANKFURT am MAIN				
(posta normale: 0,45)	Per conoscenza				
	Ufficio Vigilanza Banca d'Italia				
	Via Nazionale, 91				
	00184 ROMA				
(posta normale: 0,45)	Per conoscenza				
	Ministero dell'Economia / CICR				
	Via XX Settembre, 97				
	00187 ROMA				
(posta normale: 0,45)	Per conoscenza e rappresentanza				
	ADUSBEF				
	Via Farini, 62				
	00185 ROMA				

REGOLAMENTO DELL'UFFICIO RECLAMI E DELL'OMBUDSMAN BANCARIO

Sezione I - Ufficio Reclami

Art: 1

- 1. È istituito presso le banche e gli intermediari finanziari aderenti (di seguito denominati "intermediari") l'Ufficio Reclami, cui è preposto un responsabile.
- 2. A tale Ufficio la clientela può rivolgersi per qualunque questione derivante da rapporti intrattenuti con la banca o l'intermediario ed avente ad oggetto rilievi circa il modo con cui la banca o l'intermediario stesso abbia gestito operazioni o servizi, purché posti in essere nei due anni precedenti il giorno della presentazione del reclamo.
- 3. Per le banche o gli intermediari aventi non più di tre sportelli, il responsabile dell'Ufficio reclami è il Presidente o il Direttore Generale e l'Ufficio è costituito presso la relativa segreteria.
- 4. Per le banche e gli intermediari facenti parte di un gruppo bancario, può essere costituito un unico Ufficio Reclami, di norma presso la Capogruppo.

Art. 2

- 1. I reclami della clientela debbono essere inviati alla banca o all'intermediario per iscritto, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento ovvero consegnati allo sportello presso cui viene intrattenuto il rapporto, previo rilascio di ricevuta.
- 2. L'Ufficio Reclami provvede ad evadere tempestivamente le richieste pervenute e comunque non oltre sessanta giorni dalla data di ricezione della comunicazione di cui al comma precedente. Per i reclami aventi ad oggetto i servizi di investimento, si applica il termine di novanta giorni previsto dall'art, 59 del Regolamento CONSOB approvato con delibera n. 11522 del 1° luglio 1998.
- 3. Ove il reclamo sia ritenuto fondato, nella comunicazione della banca o dell'intermediario devono essere indicati anche i tempi tecnici entro i quali questi si impegnano a provvedere alla sua sistemazione.

Art. 3

1. Ai reclami aventi ad oggetto servizi di investimento è applicata la procedura prevista dal presente Regolamento, fermo restando il disposto dell'art. 59 del Regolamento CONSOB approvato con delibera n. 11522 del 1° luglio 1998.

Sezione II

Ombudsman bancario

Art: 4

- 1. È costituito un organismo collegiale, denominato ombudsman bancario, con il compito di dirimere controversie aventi le caratteristiche di cui al successivo art. 7.
- 2. L'ombudsman ha sede in Roma ed è composto da:

- a) un Presidente, nominato dal Governatore della Banca d'Italia;
- b) due membri, nominati dal Presidente dell'Associazione Bancaria Italiana;
- c) un membro, nominato dal Presidente del Consiglio Nazionale Forense;
- d) un membro, nominato dal Presidente del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti.
- 3. I predetti componenti scelti fra soggetti particolarmente qualificati ed esperti in materie economicocreditizia o giuridica durano in carica un triennio e possono essere riconfermati. Essi non possono essere scelti fra persone che nel corso dei tre anni precedenti, abbiano svolto, presso l'Associazione Bancaria Italiana e/o presso associati alla stessa, attività di lavoro subordinato ovvero autonomo avente carattere di collaborazione coordinata e continuativa.

Art. 5

- 1. I componenti dell'ombudsman nominano al proprio interno un vice Presidente, che sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo.
- 2. Se nel corso del mandato vengono a mancare uno o più componenti, i soggetti che li hanno nominati debbono provvedere alla loro sostituzione entro trenta giorni dalla richiesta, avanzata dal Presidente o dal vice Presidente.
- 3. I componenti decadono di diritto dall'incarico qualora non siano presenti, senza giustificato motivo, per tre riunioni consecutive dell'ombudsman. L'organo collegia-le, nella stessa seduta in cui si verifica la decadenza, ne prende atto e chiede la sostituzione del componente decaduto ai sensi del comma precedente.
- 4. L'ombudsman è regolarmente costituito con la presenza del Presidente o del vice Presidente e di almeno due componenti.
- 5. L'ombudsman delibera a maggioranza semplice dei presenti; in caso di parità dei voti, al voto del Presidente o, in sua assenza, del vice Presidente è attribuito valore doppio. Le decisioni sono motivate.
- 6. L'ombudsman è convocato per iscritto (anche via telex o fax) con almeno tre giorni lavorativi bancari di preavviso, dal Presidente o, in caso di impedimento di questi, dal vice Presidente.

Art. 6

- 1. L'Ombudsman si avvale di una segreteria tecnica, coordinata da un segretario, incaricata di istruire le pratiche da sottoporre all'esame dell'organismo collegiale.
- 2. Il segretario assiste alle riunioni dell'ombudsman con funzioni consultive e ne redige il verbale che viene sottoscritto, oltre che dal segretario medesimo, dal Presidente o dal vice Presidente.
- 3. Il Presidente elabora un rapporto mensile contenente i dati statistici dell'attività svolta dall'ombudsman e, al termine di ogni anno, predispone una relazione sulla

medesima attività. Il rapporto mensile e la relazione annuale sono inviati al Presidente dell'Associazione Bancaria Italiana, il quale ne informa il Comitato esecutivo.

Art. 7

- 1. All'ombudsman possono rivolgersi esclusivamente i soggetti che rivestono la qualifica di consumatori ai sensi dell'art. 121, comma 1, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, per controversie relative a rapporti, aventi ad oggetto operazioni o servizi, da essi intrattenuti con le banche o gli intermediari per finalità estranee all'attività professionale o imprenditoriale eventualmente svolta, e purché:
- a) non siano state già portate all'esame dell'Autorità giudiziaria o di un collegio arbitrale:
- b) riguardino questioni quantificabili in un valore non superiore a 10.000 euro, purché riferite a operazioni o servizi posti in essere a far data dal 1° gennaio 2002, fermi restando i limiti in precedenza vigenti e il disposto dell'art. 1, comma 2 e della successiva lett. d);
- c) il relativo contenuto sia già stato sottoposto all'esame della banca o dell'intermediario, ma: la banca o l'intermediario non abbia fornito risposta nei termini di cui all'art. 2, comma 2; la risposta non sia stata favorevole, in tutto o in parte, per il cliente:
- all'accoglimento del reclamo non sia stata data attuazione, nei termini indicati, dalla banca o dall'intermediario:
- d) non sia trascorso un anno, rispettivamente, dalla presentazione del reclamo rimasto inevaso, dalla sua decisione in tutto o in parte non favorevole per il cliente, ovvero dall'accoglimento del reclamo, cui non sia stata data attuazione.

Art. 8

- 1. L'ombudsman è investito mediante richiesta scritta del cliente, da inviarsi di preferenza con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, oppure utilizzando strumenti informatici. Della ricezione di tale richiesta l'ombudsman provvede ad informare tempestivamente per iscritto la banca o l'intermediario interessato.
- 2. Fermo restando il disposto dell'art. 9, oltre alla documentazione circa la sussistenza degli elementi di cui all'art. 7, la richiesta deve specificare il contenuto della controversia ed essere corredata da ogni altra notizia e documento utili.

Art. 9

1. L'ombudsman, attraverso la segreteria tecnica, può richiedere ulteriori documenti, dati e notizie utili alla comprensione della controversia sia al responsabile dell'Ufficio Reclami della banca o dell'intermediario interessato, che al cliente, stabilendo termini perentori per la risposta. Il mancato rispetto di detti termini viene liberamente apprezzato dall'ombudsman.

Art. 10

- 1. La decisione deve essere resa dall'ombudsman entro novanta giorni dal ricevimento della richiesta di intervento o dall'ultima comunicazione utile del richiedente ed è vincolante per la banca o per l'intermediario.
- 2. La decisione è comunicata alle parti a cura della segreteria tecnica per iscritto, anche utilizzando strumenti informatici.
- 3. L'ombudsman, qualora venga a conoscenza che la banca o l'intermediario non si è conformato alla decisione resa, assegna un termine per provvedere, decorso il quale rende nota l'inadempienza dandone pubblicità a mezzo stampa, a spese della banca o dell'intermediario inadempiente.

Art. 11

- 1. L'ombudsman, nel rispetto dei principi stabiliti nella presente Sezione, può disciplinare il proprio funzionamento e quello della segreteria tecnica mediante apposite delibere, approvate con la maggioranza dei componenti dell'organismo collegiale.
- 2. I componenti dell'ombudsman, il segretario e gli addetti alla segreteria tecnica sono tenuti al segreto d'ufficio.

Sezione III

Disposizioni varie

Art. 12

- 1. La banca o l'intermediario deve pubblicizzare sia l'adesione all'Accordo sia il contenuto del presente Regolamento, in particolare mediate la messa a disposizione della clientela, presso i locali aperti al pubblico, di idonea documentazione, avente caratteristiche di asportabilità.
- 2. La banca o l'intermediario deve altresì pubblicizzare l'istituzione del proprio Ufficio Reclami e l'indirizzo dell'ombudsman.

Art. 13

Salve le spese relative alla corrispondenza inviata all'Ufficio Reclami o all'ombudsman, le procedure di cui alle Sezioni I e II sono gratuite per il cliente.

Art. 14

- 1. Possono essere oggetto di reclamo o di ricorso all'ombudsman le controversie relative ad operazioni o servizi posti in essere dalla banca o dall'intermediario a far data dalla loro adesione all'Accordo.
- 2. Il ricorso all'Ufficio Reclami o all'ombudsman non priva il cliente del diritto di investire della controversia, in qualunque momento, l'Autorità giudiziaria ovvero, ove previsto, un collegio arbitrale.

Delibera organizzativa assunta dall'Ombudsman bancario il 23 settembre 2003

"Art. unico - Esame del ricorso. Istruttoria. Convocazione dell'Ombudsman. Termine per la decisione

(artt. 7, 8, 9 e 10, comma 1 del Regolamento).

- 1) Non appena pervenuto il ricorso, la Segreteria Tecnica lo sottopone al Presidente, il quale, ove constati l'evidente incompetenza dell'Ombudsman, ne propone l'archiviazione nella prima riunione del Collegio. Nel caso di conforme decisione del Collegio, il provvedimento di archiviazione è comunicato al ricorrente.
- 2) La richiesta irricevibile per non essere stata preventivamente sottoposta all'esame della banca o dell'intermediario, è trasmessa direttamente all'Ufficio Reclami della banca o dell'intermediario, con invito a provvedere a norma dell'art. 2 del Regolamento. Della trasmissione la Segreteria dà notizia al ricorrente.
- 3) La Segreteria Tecnica, se nel corso dell'istruttoria accerta che il ricorso è privo della documentazione necessaria per la decisione, deve attivarsi tempestivamente a richiedere al ricorrente l'integrazione della documentazione, fissando a tal riguardo un termine perentorio breve, tale da permettere al Collegio di non superare per l'emanazione della decisione il termine di 120 giorni complessivi dalla data di ricevimento del ricorso. Di quest'ultimo termine la Segreteria dà comunicazione al ricorrente con la lettera di richiesta della nuova documentazione.
- 4) La Segreteria chiede altresì, anche a mezzo fax, all'Ufficio Reclami della banca o dell'intermediario di inviare entro quindici giorni una memoria corredata dalla documentazione utile alla comprensione della controversia illustrativa dei motivi che hanno indotto la banca o l'intermediario a respingere, in tutto o in parte, il reclamo o a non dare attuazione al relativo accoglimento nei termini indicati, oppure dei motivi per i quali non è stata fornita risposta nei termini di cui all'art. 2, comma 2 del Regolamento.
- 5) Anche successivamente, ove ne sia il caso, possono essere richiesti, sia all'Ufficio Reclami della banca o dell'intermediario, sia al ricorrente ulteriori dati e notizie, stabilendo allo scopo un termine perentorio breve, fermo restando il rispetto del termine massimo di 120 giorni di cui al precedente comma 3.
- 6) Acquisite le opportune informazioni e documentazioni, il Presidente dispone la trattazione della pratica, iscrivendola all'o.d.g. del Collegio, nominando, se del caso, fra i componenti, un relatore".

26° VENTISEIESIMO ARGOMENTO

PATOLOGIE- LA VICENDA DEI BOND ARGENTINI / DEI BOND CIRIO / DEI BOND PARMALAT / DI MY WAY-4YOU-FOR YOU

Al fine di meglio individuare i contorni dei problemi che preoccupano da qualche anno i risparmiatori, e non sembrano occupare il legislatore ed il governo, riportiamo i profili giuridici di tutela dei consumatori sviluppati dal prof. Guido Alpa.

Guido Alpa: L'armonizzazione del diritto comunitario dei mercati finanziari nella prospettiva della tutela del consumatore

[...omiss is...]

14

8. Il ruolo delle Autorità di vigilanza e la responsabilità per i danni risentiti dai risparmiatori.

Le garanzie degli investitori riguardano anche la risarcibilità del danno da essi risentito per la violazione delle regole di comportamento degli intermediari. Si tratta di un danno derivante dall'inadempimento dei contratti di investimento; ma si tratta anche di danno per erroneità, decettività, incompletezza delle informazioni diffuse anche anteriormente alla conclusione del contratto, come accade per la responsabilità da prospetto. La natura giuridica di questo danno varia a seconda degli ordinamenti e degli orientamenti della dottrina e della giurisprudenza.

Può essere classificato come danno di natura extracontrattuale oppure di natura contrattuale. Le regole uniformi di redazione del prospetto non toccano questo profilo. Ma si apre anche il problema della responsabilità delle Autorità di vigilanza per omissione dei controlli richiesti dalla legge. I risparmiatori che non abbiano potuto ottenere il risarcimento del danno dall'intermediario o che corrano il rischio di essere risarciti solo parzialmente possono essere tentati di evocare in giudizio le Autorità deputate alla vigilanza per recuperare in quella sede quanto altrimenti non potrebbero avere. È una questione assai complessa, sulla quale solo oggi - a seguito di alcuni casi giurisprudenziali - si è aperta la discussione nelle diverse esperienze.

Non vi sono regole uniformi, né orientamenti uniformi, ma piuttosto modelli assai diversificati di risposta della domanda di giustizia.

Un caso recente deciso dalla Corte di Cassazione italiana, in punto di legittimità e a seguito di due opposte decisioni di merito ha riaperto la diatriba tra quanti, ed erano la maggioranza, escludevano la responsabilità della pubblica Amministrazione e quindi delle Autorità amministrative indipendenti e quanti pur con le debite cautele, si erano espressi a suo favore (Cass. 3.3.2001, n. 3132, in Le Società, 2001, p. 565 ss.). L'Autorità coinvolta è stata la Consob, la Commissione di controllo sulle società e sulla borsa (per i primi commenti v. Capriglione, Poteri dell'A.G.O. in presenza di azioni per danni nei confronti della Consob, in Mondo bancario, maggio-giugno 2001, p. 60 ss. e, più in generale Carriero, Autorità indipendenti e tutela del consumatore: la Banca d'Italia, in Contr.impresa, 1999, p. 698 ss.; Alpa, Investimento finanziario e contratti del consumatore. Il controllo delle clausole abusive, Milano, 1997; Leyland, La responsabilità in tort delle pubbliche Amministrazioni, in Riv, dir. civ., 1999, II, 502 ss.; Markesinis, Auby, Coester-Waltjen e Deakin, Tortious Liability of Statutory Bodies, Oxford-Portland, 1999; Andenas e Fairgrieve, Sufficiently Serious? Judicial Restraint in Tortious Liability of Public Authorities and the, European Influence in English Public Law and the Common Law of Europe, London, 1998, p. 286 ss.; ID., To Supervise of To Compensate? A Comparative Study of State Liability for Negligent Banking Supervision, in Judicial Review in International Perspective, Londra, 2000).

In questa materia si deve distinguere tra responsabilità *politica* (v. Schlesinger, *Natura e limiti della responsabilità delle Autorità*, in *Regolazione e garanzia del pluralismo*, Milano, 1997, p. 69 ss.), responsabilità derivante dalla sua "vocazione *istituzionale*" (per riprendere una espressione impiegata da Rordorf, *Sollecitazione all'investimento: poteri della Consob e tutela degli investitori*, in *Foro it.*, 2001, V, 266), e responsabilità *civile* nei confronti degli operatori e dei risparmiatori.

Anche se dal punto di vista giuridico-formale questi tre diversi profili sono nettamente separati, dal punto di vista complessivo non si può comprendere il terzo profilo senza considerare il primo e il secondo; meglio, il terzo è inciso dal primo e dal secondo nella interpretazione delle disposizioni, nel bilanciamento degli interessi, nella valutazione degli effetti della interpretazione del quadro complessivo delle regole applicabili.

Il nodo della questione, avendo dato per fondati alcuni presupposti che potrebbero essere però posti in discussione in ordine alla qualificazione della Consob tra le Autorità indipendenti e alla ammissibilità del risarcimento del danno per violazione di interessi legittimi (oggi non più controvertibile a seguito della pronuncia delle Sezioni Unite n. 500 del 1999), è se tra i compiti della Consob si annoveri anche quello di controllare la esattezza dei dati inseriti nella documentazione a corredo del pro-

spetto o solo la loro completezza in senso formale.

Mentre nei primi anni Ottanta - a cui appartiene il caso esaminato dalle pronunce di merito riformate dalla Suprema Corte con la sentenza n. 3132 del 2001 - la dottrina e la giurisprudenza avevano militato a favore di orientamento

restrittivo e quindi penalizzante per i risparmiatori, oggi le opinioni, il clima complessivo, oltre che la normativa, sono cambiati, nel senso di annoverare tra i compiti della Consob anche il controllo di esattezza dei dati.

Proprio nel commentare la sentenza n. 3132 del 2001, si è distinto il controllo di stabilità dal controllo di trasparenza e quindi i diversi criteri di esame della responsabilità delle autorità a cui sono demandati questi due tipi

di controllo (rispettivamente, la Banca d'Italia e la Consob); la qualità dell'informazione diffusa nei mercati finanziari è competenza della Consob; ci si chiede se in caso di omesso comportamento vi sia lesione dell'affidamento dell' investitore che s i traduce in un fatto illecito.

Procedendo oltre, ci si può chiedere, in caso di omissione di controlli prodromici alla assunzione del provvedimento, quali, ad esempio, quelli necessari per l'autorizzazione al deposito del prospetto e per la sollecitazione al pubblico risparmio della sottoscrizione di strumenti finanziari, se il danno risentito dai risparmiatori sia:

i) giuridicamente rilevante in quanto collegato ad un interesse protetto (ormai riconosciuto, quale è l'interesse alla integrità del patrimonio) e in quanto derivante dalla diffusione di informazioni inesatte, incomplete o

false che ledono l'affidamento del risparmiatore;

- ii) causalmente collegato alla diffusione del prospetto;
- iii) imputabile non solo all'emittente e al collocatore, ma anche all'organo di vigilanza:
- iv) quantificabile in modo diverso a seconda che la responsabilità sia dell'uno o dell'altro soggetto (il privato operatore e il pubblico controllore).

Ci si deve poi chiedere se la responsabilità, una volta ammessa, sia solidale, e ancora, nel caso di dolosa diffusione di informazioni false, errate o lacunose, quali rapporti vi siano tra procedimento e giudicato penale da un lato, e procedimento e giudicato civile dall'altro lato.

Non si deve trascurare neppure il profilo causale, la nozione di causalità giuridica, contrapposta a quella materiale, e l'odierno orientamento di giurisprudenza e dottrina incline a trascorrere dalla regolarità causale all' alta probabilità del danno per costruire il nesso tra fatto e danno.

Ad alcuni di questi interrogativi la sentenza n. 3132 del 2001 ha dato risposta motivata non sempre in modo diffuso e coerente, anzi, talvolta in modo sbrigativo o apo-

dittico, forse per bilanciare o per stigmatizzare il tono troppo sicuro dei giudici di prime cure. Per esempio, il nesso causale è presunto per induzione dalle motivazioni lacunose della sentenza d'appello; la natura dell'interesse leso è data per scontata anche se si sarebbe potuto argomentare in modo più persuasivo, trattandosi di lesione non dell'affidamento ma anche del patrimonio.

In ogni caso, se di responsabilità della Consob – di ieri come di oggi - si può parlare, non si tratta né di responsabilità solidale, ma di responsabilità concorrente, né di responsabilità esclusiva. Nel caso della omissione dei

controlli da parte della Consob, si tratta di comportamento casualmente correlato al comportamento lesivo degli interessi dei risparmiatori tenuto dagli operatori, ma che tuttavia non si può considerare in modo autonomo.

Di qui, appunto, la quantificazione ridotta ed equitativa del danno risarcibile.

A questo punto sembrerebbe che tutti i problemi fossero risolti. Ma dobbiamo tener conto delle indicazioni provenienti dal diritto comparato e dalle valutazioni di politica del diritto, i c.d. *policy factors* della responsabilità

civile, di cui ci hanno avvertito in modo tanto trasparente sia gli studiosi di diritto comparato (v. Markesinis *et alii*, *op. cit.*; Andenas e Fairgrieve *op. cit.*), sia le pronunce assurte al ruolo di *leading precedents* nel settore indagato.

La comparazione è utile qui non tanto per importare nella nostra esperienza giuridica nuovi, diversi modelli: non sarebbe necessario prendere in considerazione le motivazioni francesi, inglesi o tedesche, dal momento che possiamo raggiungere il risultato voluto anche con i nostri mezzi e con i nostri percorsi. È utile però perché dobbiamo verificare se, in un quadro di rapporti endo-comunitari, si applichino ovunque regole (anche non simili o analoghe) che conducano al medesimo risultato e quindi sugli operatori e quindi sulle autorità di controllo gravino i medesimi obblighi risarcitori: ciò per non differenziare, privilegiare o penalizzare, gli operatori di un Paese rispetto a quelli degli altri Paesi europei; e per non penalizzare i singoli risparmiatori appartenenti a diversi Paesi comunitari che possono vedersi applicate disposizioni tra loro non omogenee, senza che sia loro riservato un livello di tutela uniforme per le singole fattispecie individuate.

Il risparmiatore italiano che abbia sottoscritto un prodotto offerto da un operatore residente in un altro Paese comunitario, e i cui effetti pregiudizievoli si siano dispiegati in Italia, potrà portare la sua azione dinanzi al giudice italiano al quale spetterà effettuare le verifiche delle disposizioni violate dall'organo di controllo che saranno quelle vigenti nel Paese comunitario di provenienza dello strumento finanziario emesso sulla base di un prospetto controllato negligentemente dall'autorità di quel Paese e utilizzabile in Italia per effetto dell'*home country control*; resta fermo che gli

altri presupposti dell'illecito obbediranno ai principi dell'ordinamento interno.

La situazione è speculare per i risparmiatori residenti in altri Paesi per gli eventuali errori commessi dalla Consob.

E per quanto riguarda i *policy factors*? La dottrina ha precisato che l'orientamento attuale delle corti inglesi a proposito del *duty of care* dovuto da autorità amministrative è ancora restrittivo. Tanto per esemplificare, e senza alcuna pretesa di completezza, nel caso Caparo (1990, 2AC 605) si è stabilito che il *duty of care* si possa affermare solo se si sia accertata la coesistenza di tre fattori: la sua prevedibilità (*foreseeability*); la sua funzionalità (*proximity and fair*), la sua ragionevolezza (*fair and reasonable*).

Di qui la proposta degli autori inglesi (sorta dalla comparazione con il sistema francese e con quello tedesco), di ampliare l'area del danno risarcibile.

Altri riconsiderano i criteri limitativi dettati dallo status del danneggiante, dalla discrezionalità dell'organo amministrativo (se tale), dall'eccesso di potere (*ultra vires*), dalla serietà del danno (*sufficient seriousness*) (Andenas e Fairgrieve, *op. cit.*). Per uniformare i criteri di imputazione della responsabilità si è suggerito di ricorrere ai medesimi parametri fissati dalla Corte di Giustizia per affermare la responsabilità dello Stato Membro conseguente alla violazione degli obblighi comunitari. Ma vi è di più. Siamo sicuri che la distribuzione del danno obbedisca a criteri economicamente efficienti?

La responsabilità dell'organo di controllo per omissione intenzionale di atti o comportamenti dovuti certamente deve essere sanzionata: ma è sufficiente la sanzione penale o è anche utile per i suoi effetti deterrenti la sanzione civile? E in caso di omissione colposa, a quali misure si dovrà ricorrere per poter far sì che l'organo di controllo possa disporre del personale competente a sindacare l'esattezza dei dati? A quali conseguenze potranno portare le proposte di depenalizzazione del falso in bilancio? A quale dilatazione di tempi per l'esitazione delle pratiche spesso presentate con bruciante insistenza si potrà pervenire? E tutto ciò in un mercato oramai globalizzato?

Il tema in discussione si allarga a macchia d'olio e denuncia vieppiù la complessità delle questioni affrontate, per risolvere le quali non si può indulgere né ad asserzioni sbrigative, né a conclusioni apodittiche. Postula tuttavia omogeneità di risposta in tutti gli ordinamenti, e quindi, nuovamente, la introduzione di regole uniformi che riguardano le Autorità regolatrici dei mercati finanziari.

Possono essere regole speciali, ritagliate sulla particolarità dei mercati considerati, ma possono anche essere regole omologhe a quelle che disciplinano la responsabilità delle Amministrazioni pubbliche. La varietà di soluzioni offerte negli ordinamenti dei

Paesi Membri contrasta con l'esigenza di assicurare eguali garanzie a tutti i cittadini europei.

Anche a questo proposito lo Steering Committee per la redazione di un codice civile europeo ha in allestimento regole uniformi per la responsabilità delle Amministrazioni pubbliche (sul punto v. von Bar, *The Study Group on a European Civil Code*, ne *Il codice civile europeo. Materiali dei seminari 1999-2000 del Consiglio nazionale forense*, a cura di G. Alpa e E. N. Buccico, Milano , 2001, p. 20 ss.).

[...omissis...]

9. La creazione di un mercato unico e la tutela del risparmiatore.

Da quanto fin qui osservato si può intendere che le direttive – quadro che la Comunità sta elaborando assolvono ad una funzione ulteriore rispetto a quella di mero coordinamento dei testi: rendono infatti omogenea la disciplina dell'accesso, dell'attività e dei rapporti con i destinatari dei servizi *in tutti* i settori dei mercati finanziari. Qui non è solo la concorrenza l'obiettivo da perseguire, ma anche la protezione degli interessi dei risparmiatori. Questa protezione non può né essere frammentata per singole operazioni né essere più o meno intensa a seconda del mercato considerato. La sostanziale affinità che sussiste tra attività creditizia, attività di borsa e attività assicurativa implica regole uniformi per *tutti* i mercati, e garanzie di protezione per tutti i risparmiatori.

L'armonizzazione deve quindi procedere su due livelli: coordinamento delle leggi nazionali sulla base dei principi già consolidati in sede comunitaria; estensione dei principi a *tutti* i settori dei mercati finanziari, in attesa della unificazione legislativa. Il mercato unico implica una disciplina unitaria. È un progetto ambizioso, che si può realizzare in molti modi e per molte vie:

- (i) si può pensare alla introduzione di una direttiva che si dedichi esplicitamente alla tutela degli investitori non istituzionali;
- (ii) si può pensare alla redazione di un testo unico per la tutela dei consumatori tema questo sollevato dal libro verde redatto il 2.10.2001 in cui siano coordinate le regole che riguardano l'acquisizione di beni e servizi per la vita biologica, e le regole che riguardano gli investimenti.

Consumo e risparmio sono tra loro associati, non si elidono perché in tanto si può consumare in quanto si è potuto risparmiare; si investe se le condizioni sono eque; ci si indebita se le condizioni sono appropriate;

(iii) si può pensare alla uniformità di disciplina delle operazioni finanziarie più frequenti, come ad esempio, il contratto di mutuo o il contratto di deposito, perché l'apertura dei mercati implica che il risparmiatore europeo non abbia più confini nazio-

nali nell'istituire rapporti con il professionista europeo.

Anche questo è uno dei compiti che si è prefisso lo Steering Group per la redazione di un codice civile europeo che appunto sta elaborando regole uniformi per singoli tipi contrattuali, compresi i servizi finanziari;

(iv) si può pensare – anzi, si deve pensare – alla realizzazione di una disciplina unitaria dei settori del mercato finanziario, quanto meno per grandi capi, per principi, per regole generali.

Altro discorso riguarda l'unicità delle Autorità di vigilanza, tema sul quale oggi vi è contrasto tra i Paesi dell'Unione e anche tra gli studiosi del settore (v. tra i molti Lastra, *Cross-border Trade in Financial Services*, in *Foundations and Perspectives of International Trade Law*, a cura di I. Fletcher, L. Mistelis, M. Cremona, Londra, 2001, p. 428 ss.). Conviene che anche su questi temi e su queste proposte operative si esprimano non solo i professionisti del

mercato finanziario ma i destinatari dei servizi: la voce dei risparmiatori è insopprimibile. Con la nuova versione del Trattato, così come approvata ad Amsterdam, che ha riconosciuto veri e propri diritti in capo ai consumatori e ha subordinato alla tutela dei loro interessi *ogni* politica dell'Unione (art. 153, ex art. 129 A), i consumatori sono diventati da oggetto del mercato uno dei *soggetti protagonisti*. Si tratta di un ruolo riconosciuto loro anche dalla Carta europea dei diritti fondamentali (art. 38). In ogni caso l'armonizzazione, in attesa della unificazione delle regole, non può che tendere ad una regolazione dei mercati (piuttosto che all'autoregolamentazione: v. Bagnall, *The Regulation of Financial Markets*, in *Law, Society and Change*, a cura di S. Livingstone e J. Morison, Dartmouth, 1990, p. 33 ss.) che assicuri ai risparmiatori di ogni paese dell'Unione garanzie equipollenti e adeguate.

Argentina-Parmalat-Cirio: con la "salvaPreviti" a rischio i processi.

La norma "Salvapreviti", mette a rischio i processi parmalat, cirio, bipop carire ed il capitolo gravissimo del "risparmio tradito". Invece della legge di riforma sul risparmio e della "class action" a tutela degli interessi collettivi, il governo sceglie di far approvare una urgente "controriforma".

Tra i reati contestati agli artefici degli scandali finanziari che hanno coinvolto 850.000 risparmiatori per un controvalore di 45 miliardi di euro, ci sono anche quelli di associazione a delinquere: scrivono infatti i pubblici ministeri Antonio Chiappani

e Silvia Bonardi, nella richiesta di rinvio a giudizio a carico di Bruno Sonzogni, Andrea Mennillo, Giacomo Franceschetti; Maurizio Cozzolini, Dario Caselli, Gianfranco Bertoli, Mauro Ardesi, Arturo Amato, tra gli artefici del crack Bipop-Carire, denunciato alla Procura di Brescia dalle associazioni di Intesaconsumatori il 17 ottobre 2001, il cui processo è iniziato il 13 gennaio 2005 alle ore 9,30 presso l'Aula Polivalente di Collebeato (BS):

"nelle loro rispettive qualità,qualifiche e funzioni,nell'ambito del gruppo bancario denominato Bipop-Carire, si associavano tra loro, al fine di commettere più delitti, quali false comunicazioni sociali, infedeltà patrimoniale ed abuso di gestione, ostacolo all'esercizio delle pubbliche funzioni; operazioni simulate; mendacio bancario, ecc."

Con la riduzione dei termini per la prescrizione di reati quali usura, incendio doloso, furto aggravato, associazione mafiosa compresa quella armata, corruzione, nella nuova formulazione la norma "salva Previti" prevede che i termini per la prescrizione del reato di furto aggravato passino da 15 a 8 anni. L'usura da 15 a 8 anni e 9 mesi. La corruzione da 15 a 8 anni. Visti i tempi medi di durata dei processi in Italia, si capisce benissimo cosa significhi. Ma non basta: i tempi di prescrizione sono quasi dimezzati anche per il reato di associazione mafiosa.

L'iniziativa che si giustifica solo ed unicamente con la rinnovata intenzione di introdurre norme "ad personam" per trarre d'impaccio individui "potenti" già ripetutamente condannati per reati gravissimi: come hanno giustamente affermato esponenti politici: "il Parlamento viene trasformato in una fabbrica di leggi ad personam con un governo che non trova di meglio da fare che occuparsi dei guai giudiziari di un sodale del premier. Al di là del fatto che questo provvedimento salvi o non salvi Cesare Previti, il guasto che si arreca all'ordinamento è enorme. Si prescriveranno più facilmente i reati e basterà che un avvocato chieda due o tre rinvii al massimo in un processo perché quel reato si prescriva, salvo reati per criminalità organizzata. C'è una specie di amnistia generalizzata senza però le cautele e le distinzioni che un provvedimento di amnistia fa. Quindi processi più lunghi, certezza della pena che va a farsi benedire, amnistia strisciante senza distinzione tra reato e reato".

Mentre la legge di riforma del risparmio, promessa dal governo per tutelare milioni di risparmiatori coinvolti negli scandali finanziari viene snaturata senza essere approvata; mentre la legge sulla "class action", dopo essere stata approvata dalla Camera dei Deputati, langue al Senato, il Governo continuando ad approvare leggi "ad personam", mette a repentaglio i processi Parmalat, Cirio, Bipop-Carire e tutti gli altri processi per i reati di usura che hanno procurato danni enormi agli investitori ed alla credibilità stessa del sistema paese.

QUESITI SUL CASO PARMALAT

Caso Parmalat. Banche ingannate ? Bankitalia impotente ? Solo alcune domande a banchieri, bancari, certificatori, autorità di controllo:

- 1) Come mai, Mediobanca entità finanziaria da mezzo secolo onnipresente nelle vicende del capitalismo familiare italiano da circa un decennio non ha più voluto avere coinvolgimenti "professionali" nell'attività di Parmalat?
- 2) Come mai la Banca Commerciale Italiana ha (praticamente) chiuso i rapporti con Parmalat dal 1997?
- 3) Come mai i 3,8 miliardi di euro presso la Bank of America attestato da un documento risultato falso non avevano (sembrerebbe) un centesimo di remunerazione come deposito? Perché nessuno ha chiesto la motivazione di un tale trattamento ? In Italia, 7.500 miliardi di vecchie lire avrebbero spuntato almeno il 2 per cento, cioè 150 miliardi annui di interessi.
- 4) Chi istruisce pratiche di fido per valutare l'affidabilità di un cliente, sa che alcune poste (specie se attive ed un po' anomale) vanno verificate adottando una serie di strumenti a disposizione: richiesta di informazioni ad altra filiale della stessa banca, richiesta di informazioni commerciali ad altra banca; interrogazione alla Centrale rischi della Banca d'Italia; richiesta diretta al debitore indicato ecc. Perché nessuno ha pensato bene di alzare il telefono e sentire la Bank of America? Forse perché la "pratica Parmalat" faceva parte di quelle che "non serviva" riclassificare?
- 5) I costi e le commissioni di collocamento dei bond Parmalat riconosciute alle banche estere coinvolte, sono in linea con i livelli correnti di mercato o sono superiori?
- 6) I "collocatori" hanno messo in atto strumenti finanziari in grado di proteggerli da eventuali problemi nell'operazione. Per quale motivo?
- 7) Calisto Tanzi siede nel consiglio d'amministrazione di Capitalia. Come mai non è venuto in mente a Bankitalia di procedere ad indagini approfondite sui rapporti banche-Parmalat e verificare la correttezza delle valutazioni/riclassificazioni dei bilanci della società parmigiana operate dagli istituti di credito?

- 8) Come hanno trattato i titoli Parmalat le Società di gestione del risparmio ? E' vero che, da oltre un anno, i fondi hanno cominciato a liquidarli?
- 9) Le banche "truffate" hanno intenzione di chiedere i danni ai "truffatori"?
- 10) Alla luce della recente "truffa" Parmalat, si pensa di riclassificare la posizione di quelle società fortemente esposte con il sistema creditizio e primarie emettitrici di bond?
- 11) Il presidente dell'ABI, Maurizio Sella, dichiarava il 20 gennaio 2004: "Non possiamo aiutare quei clienti cui abbiamo spiegato il rischio", ha detto Sella, esprimendo più di una perplessita' sul fatto che le banche possano caricarsi dell'intero onere di un risarcimento determinato dal crac dell'azienda di Collecchio. "Molti risparmiatori, comprando i titoli Parmalat -ha aggiunto- si sono sobbarcati un maggior rischio per poter beneficiare di maggiori rendimenti. Evidentemente, chi lo ha fatto, sapeva i rischi che correva. Molti di loro, in sostanza, hanno accettato il maggior rischio e da risparmiatori ha concluso si sono trasformati in investitori".

I risparmiatori dovevano sapere? Le banche invece sono state truffate!

12) "Tre sono i bilanci delle società: quello per il fisco, quello per le banche e quello vero". Questi sono i primi rudimenti, tramandati oralmente e con aria furbesca, ai dipendenti di banca che si accingono ad "imparare" le mansioni tipiche della segreteria fidi. Proprio per questa "varietà" contabile, le banche devono prudentemente riclassificare le poste di bilancio, valutarne i rapporti (ratios), verificarne le consistenze, valutarne le congruità, per decidere l'entità (sempre super ristretta) del fido. Obbiettivo: approssimare il più possibile il bilancio "vero".

Sulla vicenda Parmalat, i banchieri si stanno autodefinendo "impotenti e truffati", incastrati dalla tenaglia collusiva e delinquenziale di amministratori, revisori, certificatori ecc.

Ci chiediamo: chi, per conto delle banche coinvolte, ha riclassificato, valutato, verificato i documenti Parmalat ? Possibile che tutti i responsabili delle segreterie fidi abbiano accantonato distrattamente i bilanci della società ed abbiano preso per oro colato esclusivamente la relazioncina dei certificatori inerente la versione per il fisco? (21.2.04)

13) In merito al collocamento dei bond Parmalat, le banche sostengono che, nella stragrande maggioranza dei casi, è stato il risparmiatore ad ordinarne l'acquisto.

Sappiamo che una gran parte delle obbligazioni sono state emesse da società del gruppo Parmalat, ma non italiane. Le contabili d'acquisto riportano denominazioni equivoche e non chiare, del tipo "Parmalat F.". Il risparmiatore magari ha scoperto solo oggi di essere creditore Parmalat Finance Nederland, con sede a Rotterdam e con un capitale sociale irrisorio, di poco superiore al milione di euro.

Il cliente dette l'ordine di comprare proprio quei titoli emessi all'estero? (22.2.04)

14) La gestione degli affidamenti concessi a società del gruppo Parmalat è stata regolare: nello sconto fatture (ad esempio) il livello degli insoluti è risultato nella norma. In merito al pagamento delle fatture, sembra che una società intervenisse per pagare quelle che la società debitrice (evidentemente in difficoltà) non era in grado di onorare. Se tale intervento venisse formalmente accertato, come mai il meccanismo non era conosciuto dalle banche interessate? Avveniva tutto in contanti con fondi neri provenienti dall'estero? Senza lasciare tracce sui bilanci delle società coinvolte? Senza lasciare tracce neanche sui loro conti correnti bancari? A nessun "bancario/banchiere" è venuto in mente che, con quelle operazioni improprie, si stavano violando le norme antiriciclaggio? Risultano denunce in merito? (22.2.04)

TESTO UNICO delle LEGGI IN MATERIA BANCARIA E CREDITIZIA DECRETO LEGISLATIVO 1.9.1993, N. 385 E SUCCESSIVE MODIFICHE

[...omissis...]

TITOLO I - Autorità creditizie

Art. 2 - (Comitato interministeriale per il credito e il risparmio)

- 1. Il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio ha l'alta vigilanza in materia di credito e di tutela del risparmio. Esso delibera nelle materie attribuite alla sua competenza dal presente decreto legislativo o da altre leggi. Il CICR è composto dal Ministro del tesoro, che lo presiede, dal Ministro del commercio con l'estero, dal Ministro per il coordinamento delle politiche agricole, alimentari e forestali, dal Ministro delle finanze, dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dal Ministro dei lavori pubblici e dal Ministro per le politiche comunitarie. Alle sedute partecipa il Governatore della Banca d'Italia (*).
- 2. Il presidente può invitare altri ministri a intervenire a singole riunioni.
- 3. Il CICR è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi mem-

bri e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

4. Il direttore generale del tesoro svolge funzioni di segretario. Il CICR determina le norme concernenti la propria organizzazione e il proprio funzionamento. Per l'esercizio delle proprie funzioni il CICR si avvale della Banca d'Italia.

(*) Comma così modificato dall'art. 1 del D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 342.

Art. 3 - (Ministro del tesoro)

- 1. Il Ministro del tesoro adotta con decreto i provvedimenti di sua competenza previsti dal presente decreto legislativo e ha facoltà di sottoporli preventivamente al CICR.
- 2. In caso di urgenza il Ministro del tesoro sostituisce il CICR. Dei provvedimenti assunti è data notizia al CICR nella prima riunione successiva, che deve essere convocata entro trenta giorni.

Art. 4 - (Banca d'Italia)

- 1. La Banca d'Italia, nell'esercizio delle funzioni di vigilanza, formula le proposte per le deliberazioni di competenza del CICR previste nei titoli II e III e nell'articolo 107. La Banca d'Italia, inoltre, emana regolamenti nei casi previsti dalla legge, impartisce istruzioni e adotta i provvedimenti di carattere particolare di sua competenza.
- 2. La Banca d'Italia determina e rende pubblici previamente i principi e i criteri dell'attività di vigilanza.
- 3. La Banca d'Italia, fermi restando i diversi termini fissati da disposizioni di legge, stabilisce i termini per provvedere, individua il responsabile del procedimento, indica i motivi delle decisioni e pubblica i provvedimenti aventi carattere generale. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni della legge 7 agosto 1990, n. 241, intendendosi attribuiti al Governatore della Banca d'Italia i poteri per l'adozione degli atti amministrativi generali previsti da dette disposizioni.
- 4. La Banca d'Italia pubblica annualmente una relazione sull'attività di vigilanza.

Art. 5 - (Finalità e destinatari della vigilanza)

- 1. Le autorità creditizie esercitano i poteri di vigilanza a esse attribuiti dal presente decreto legislativo, avendo riguardo alla sana e prudente gestione dei soggetti vigilati, alla stabilità complessiva, all'efficienza e alla competitività del sistema finanziario nonché all'osservanza delle disposizioni in materia creditizia.
- 2. La vigilanza si esercita nei confronti delle banche, dei gruppi bancari e degli intermediari finanziari.
- 3. Le autorità creditizie esercitano altresì gli altri poteri a esse attribuiti dalla legge. Art. 6 - (Rapporti con il diritto comunitario)

1. Le autorità creditizie esercitano i poteri loro attribuiti in armonia con le disposizioni comunitarie, applicano i regolamenti e le decisioni della Comunità europea e provvedono in merito alle raccomandazioni in materia creditizia e finanziaria.

[...omissis...]

DISEGNO DI LEGGE (3.2.04): Interventi per la tutela del risparmio.

DISEGNO DI LEGGE: Interventi per la tutela del risparmio.

Consiglio dei Ministri: 03/02/2004 - Proponenti: Economia e Finanze

PROVVEDIMENTI PER LA tutela del risparmio PARTE I DISCIPLINA ISTITU-

ZIONALE TITOLO I - FINALITA', FUNZIONI E POTERI

- Art. 1 (Autorità per la tutela del risparmio) 1. In attuazione dell'articolo 47 della Costituzione la Commissione di cui all'art. 1, comma 1 del decreto legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito dalla legge 7 giugno 1974, n. 216 è trasformata in Autorità per la tutela del risparmio.
- 2. L'Autorità è un organismo indipendente, con personalità giuridica di diritto pubblico, piena capacità di diritto privato e autonomia organizzativa e gestionale, negoziale e contabile, secondo le disposizioni del proprio statuto e dei regolamenti interni, nel rispetto delle norme di legge.
- Art. 2 (Finalità) 1. L'Autorità esercita i propri poteri al fine di assicurare: la tutela del risparmio e degli investitori, la fiducia del mercato, la trasparenza e la correttezza dei comportamenti dei soggetti vigilati, l'osservanza delle disposizioni regolanti le materie di competenza. L'Autorità cura altresì la formazione degli operatori e l'informazione del risparmiatore e la redazione dello statuto del risparmiatore e dell'investitore, sentito il consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti di cui all'articolo 4 della legge 30 luglio 1998, n. 281.
- 2. È attribuita in via esclusiva alla Banca d'Italia la finalità della stabilità dei soggetti sottoposti alla vigilanza della stessa.
- 3. Le finalità indicate al comma 1 integrano tutte le disposizioni normative relative ai poteri attribuiti all'Autorità dalla presente legge.
- 4. Restano ferme le ulteriori specifiche finalità indicate dal decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 Art. 3 (Funzioni) 1. L'Autorità continua ad esercitare tutti i poteri e le competenze della Commissione nazionale per la società e la borsa (CONSOB), secondo le disposizioni della presente legge.

- 2. Restano attribuiti alla Commissione di vigilanza sui fondi pensione (COVIP) e all'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo (ISVAP) i rispettivi poteri e le competenze in materia di vigilanza sui fondi pensione e sulle imprese di assicurazione e sui relativi prodotti; il controllo relativo ai prodotti finanziari, come definiti dall'articolo 1, comma 1, lettera u) e 2 del decreto legislativo n. 58 del 1998, è esercitato sentita l'Autorità. In materia di concorrenza resta ferma la competenza dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato di cui all'articolo 10 della citata legge n. 287 del 1990, secondo quanto previsto dall'articolo 29 della presente legge.
- 3. Sono trasferiti all'Autorità i poteri e le competenze attribuiti alla Banca d'Italia dal titolo VI del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, nonché gli altri poteri e competenze relativi alle stesse materie, attribuiti da altre leggi alla Banca d'Italia. I poteri e le competenze di cui al citato titolo VI nei confronti delle banche sono esercitati sentita la Banca d'Italia.
- 4. Sono altresì trasferiti all'Autorità i poteri e le competenze previsti dagli articoli 11, 12 e 129 del decreto legislativo n. 385 del 1993; essi sono esercitati sentita la Banca d'Italia.
- 5. Restano attribuiti alla Banca d'Italia gli altri poteri e competenze previsti dal decreto legislativo n. 385 del 1993. I poteri e le competenze previsti dagli articoli 53, comma 4 e 58 del decreto n. 385 del 1993 sono esercitati sentita l'Autorità. 6. Restano attribuiti alla Banca d'Italia i poteri e le competenze previsti dal decreto legislativo n. 58 del 1998.
- Art. 4 (Poteri di vigilanza) 1. L'Autorità, in conformità alle deliberazioni del Comitato interministeriale per il credito e il risparmio, emana disposizioni di carattere generale nelle materie attribuite alla sua competenza, anche per prevedere obblighi a carico dei soggetti nei confronti dei quali esercita i propri poteri, per il perseguimento delle finalità indicate all'articolo 2. Le disposizioni dell'Autorità di cui al presente comma sono pubblicate nella Gazzetta Ufficiale. L'Autorità assicura comunque la massima diffusione delle disposizioni emanate.
- 2. Per il perseguimento delle finalità indicate all'articolo 2 nelle materie di propria competenza l'Autorità esercita, nei confronti dei soggetti disciplinati dal decreto legislativo n. 385 del 1993, i medesimi poteri di vigilanza informativa e ispettiva attribuiti alla Banca d'Italia nonché i medesimi poteri attribuiti a quest'ultima dagli articoli 4, comma 1, 53, comma 3 lettere a), b) e c), 70, 76, 78, 79 e 80 del citato decreto. Le comunicazioni di cui all'articolo 52 del decreto legislativo n. 385 del 1993 sono effettuate all'Autorità per gli aspetti di sua competenza.
- 3. Al fine di assicurare la funzionalità dell'attività amministrativa e contenere gli

oneri per i soggetti vigilati le autorità di cui al comma 2 coordinano le rispettive attività attraverso apposite convenzioni. Le autorità di cui al comma 2 e all'articolo 3, comma 2 non possono opporsi reciprocamente in nessun caso il segreto d'ufficio né possono opporlo al Comitato interministeriale per il credito e il risparmio nell'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 30.

- 4. Nell'esercizio dei poteri di vigilanza informativa e ispettiva le autorità di cui al comma 2 possono avvalersi dell'assistenza della Guardia di finanza, che agisce con i poteri ad essa attribuiti ai fini dell'accertamento dell'imposta sul valore aggiunto e delle imposte sui redditi e utilizza strutture e personale esistenti in modo da non determinare oneri aggiuntivi.
- 5. Restano fermi i poteri connessi alle competenze trasferite ai sensi dell'articolo 3, che sono esercitati dall'Autorità.
- 6. L'Autorità esercita tutti i poteri ad essa attribuiti anche con riferimento alle disposizioni di cui alla parte II della presente legge.

TITOLO II ORGANIZZAZIONE ISTITUZIONALE.

- Art. 5 (Statuto) 1. L'Autorità è retta da un proprio statuto, che regola gli aspetti non disciplinati dalla legge ed è espressione dell'autonomia dell'Autorità.
- 2. Lo statuto è approvato con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri.
- 3. L'Autorità adotta regolamenti interni in conformità alle disposizioni dello statuto. Art. 6 (Organi istituzionali) 1. Gli organi istituzionali dell'Autorità sono:
- a) la commissione:
- b) il presidente;
- c) il collegio dei revisori.
- CAPO I La commissione Art. 7 (Funzioni) 1. La commissione è organo collegiale composto dal presidente e da altri quattro membri.
- 2. La commissione esercita le funzioni deliberative relative alle materie istituzionali, all'organizzazione e alla gestione straordinaria dell'Autorità, nonché le connesse funzioni di indirizzo e di controllo sull'attività della struttura amministrativa.
- 3. In particolare, la commissione delibera lo statuto e i regolamenti di vigilanza, approva i regolamenti interni e il bilancio; nomina il direttore generale e ne determina il compenso; nomina i dirigenti apicali della struttura amministrativa, su proposta del direttore generale.
- Art. 8 (Nomina e revoca) I. I membri della commissione sono nominati con decreto del Presidente delle Repubblica su designazione congiunta della commissione parlamentare competenti della Camera dei deputati e di quella del Senato della

Repubblica, con maggioranza di due terzi dei componenti.

- 2. I commissari sono nominati per un periodo di sette anni e non sono rieleggibili.
- 3. I commissari sono scelti tra persone di elevata e riconosciuta indipendenza imparzialità, autorevolezza ed esperienza nei settori di competenza istituzionale dell'Autorità.
- 4. Ai commissari si applicano i requisiti di professionalità e onorabilità previsti pi gli amministratori delle banche.
- 5. La nomina dei commissari è revocabile, con la stessa procedura prevista per la nomina, nei casi in cui non soddisfino più i requisiti di nomina e le condizioni per l'espletamento delle funzioni, ovvero si siano resi colpevoli di gravi mancanze.
- 6. I decreti di nomina e di revoca sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
- Art. 9 (Funzionamento del collegio) 1. La commissione delibera a maggioranza semplice, con la presenza di almeno tre dei suoi componenti; in caso di parità prevale il voto del presidente. Il voto è palese.
- 2. Il commissario che si trovi in conflitto di interessi in relazione a una specifica deliberazione deve dichiarare tale situazione al collegio e astenersi dal partecipar alla discussione e alla deliberazione, salva la possibilità di revoca in caso d situazione di conflitto continuata o ripetuta. Le situazioni di conflitto di interessi sono comunicate al collegio dei revisori.
- Art. 10 (Obblighi) 1. I commissari esercitano le proprie funzioni in condizione di assoluta indipendenza secondo rigorosi criteri di diligenza professionale e in assenza di situazioni conflitto di interessi.
- Art. 11 (Incompatibilità) 1. L'ufficio di commissario è incompatibile con qualsiasi impiego pubblico o privato, con attività imprenditoriali, professionali o di lavoro autonomo, salva l'attività di studio e di ricerca, e con cariche pubbliche anche elettive.
- 2. I dipendenti pubblici sono collocati. d'ufficio fuori ruolo fino al termine del mandato; i docenti universitari di ruolo sono collocati in aspettativa senza assegni secondo quanto previsto dal relativo ordinamento. Il periodo di svolgimento dell'incarico è riconosciuto ai fini dell'anzianità di servizio.
- 3. L'incompatibilità deve essere rimossa entro trenta giorni dalla nomina, ovvero, se successiva, dalla data in cui si verifica, pena la decadenza dall'incarico.
- Art. 12 (Divieti successivi) 1. Nei due anni successivi alla scadenza dell'incarico i commissari non possono svolgere alcuna attività, di lavoro autonomo, subordinata, di consulenza o di collaborazione nei confronti di soggétti operanti nei settori relativi alle funzioni istituzionali dell'Autorità.
- 2. La violazione del divieto è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria pari

all'indennità di trattamento economico ricevuta nell'ultimo anno di svolgimento dell'incarico.

Art. 13 (Indennità di funzione) 1. L'indennità di funzione del presidente e dei commissari è stabilito con decreto del Presidente del consiglio dei ministri, tenuto presente il trattamento attribuito per analoghe funzioni presso altre autorità indipendenti CAPO II Il presidente Art. 14 (Funzioni) 1. Il presidente è l'organo di rappresentanza legale dell'Autorità; preside la commissione, la convoca e ne fissa l'ordine del giorno; esercita le altre funzioni a lui attribuite dalla legge.

- 2. In caso di urgenza, ove non sia possibile riunire tempestivamente la commissione e nel caso di impossibilità temporanea di funzionamento del collegio, il presidente può assumere le deliberazioni di competenza della commissione sottoponendoli alla ratifica della stessa nella prima riunione successiva.
- 3. In caso di assenza o impedimento le funzioni del presidente, sono esercitate da un vice presidente, nominato dalla commissione tra i propri membri.
- 4. Al presidente sono trasferiti i poteri e le competenze attribuiti al presidente della CONSOB dalle leggi vigenti.
- Art. 15 (Nomina) 1. Il presidente è nominato con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Presidente del consiglio dei ministri tra i commissari designati ai sensi dell'articolo 8, comma 1.
- Art. 16 (Norme applicabili) 1. Al presidente si applicano le disposizioni previste per i membri della commissione dall'articolo 8, commi 3, 4, 5 e 6, dall'articolo 9, comma 2 e dagli articoli 10, 11 e 12.
- CAPO III Il direttore generale Art. 17 (Il direttore generale) 1. Il direttore generale è il capo della struttura amministrativa dell'Autorità a cui fanno capo le funzioni di gestione, istruttorie ed esecutive.
- 2. Il direttore generale è nominato, per un periodo di cinque anni, dalla commissione, che ne fissa il compenso; l'incarico è rinnovabile una sola volta.
- 3. Il direttore generale partecipa alle riunioni della commissione senza diritto di voto.
- 4. Al direttore generale si applicano i requisiti di professionalità e onorabilità previsti per gli amministratori delle banche. Lo statuto dell'Autorità può prevedere ulteriori requisiti di professionalità e disciplina le incompatibilità.
- 5. Il direttore generale può essere coadiuvato da uno o più vice direttori generali, che lo sostituiscono in caso di assenza o impedimento, secondo le regole stabilite nelle statuto.

CAPO IV Il collegio dei revisori Art. 18 (Funzioni) 1. Il collegio dei revisori esercita il controllo sull'attività organizzativa e gestionale, negoziale e contabile dell'Autorità che non riguardi l'esercizio delle funzioni istituzionali della stessa.

2. Il collegio dei revisori assiste alle riunioni della commissione quando questo delibera sulle materie di cui al comma 1.

Art. 19 (Nomina e revoca) I. Il collegio è composto da tre membri, di cui uno con funzioni di presidente, nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le commissioni parlamentari competenti. Con la stessa procedura sono altresì nominati due membri supplenti.

- 2. I componenti durano in carica tre anni e sono rieleggibili.
- 3. Ai componenti del collegio dei revisori si applicano i requisiti di professionalità e di onorabilità previsti per i sindaci delle società quotate, nonché gli altri requisiti stabiliti nello statuto dell'Autorità.
- 4. I componenti del collegio dei revisori sono revocabili nel caso in cui non soddisfino più i requisiti di nomina e le condizioni per l'espletamento delle funzioni, ovvero si siano resi colpevoli di gravi mancanze.
- 5. Il compenso dei membri del collegio dei revisori è stabilito con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.
- Art. 20 (Diritti e doveri) 1. I componenti del collegio possono chiedere tutti i documenti e le informazioni necessari per lo svolgimento delle funzioni.
- 2. Il collegio informa regolarmente la commissione dell'attività di controllo svolta e comunica senza indugio tutti gli atti e fatti riscontrati che possano costituire una irregolarità o una violazione di norme.
- 3. Il collegio redige la relazione al bilancio, che contiene anche una relazione sull'attività svolta e alla quale è allegata la relazione della società di revisione.
- 4. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del codice civile sui sindaci delle società per azioni e sul controllo contabile.

TITOLO III AUTONOMIA ORGANIZZATIVA E GESTIONALE, CONTABILE E NEGOZIALE

- Art. 21 (Organizzazione amministrativa e pianta organica) 1. L'Autorità definisce con proprio regolamento l'organizzazione della struttura amministrativa e la relativa pianta organica, nel rispetto delle compatibilità di bilancio e sulla base di criteri di razionalità, efficienza, efficacia ed economicità.
- 2. Il regolamento di cui al comma 1 può prevedere l'istituzione di distinte aree funzionali in ragione delle diverse categorie dei soggetti vigilati.
- Art. 22 (Personale) 1. Il personale dell'Autorità è reclutato per concorso pubblico per titoli ed esami.
- 2. Nei limiti stabiliti dal regolamento del personale di cui al comma 3, l'Autorità può

assumere con contratto a tempo determinato personale, anche di livello dirigenziale di specifica ed elevata esperienza e professionalità.

- 3. Il reclutamento, il trattamento giuridico ed economico e l'ordinamento delle carriere del personale dell'Autorità sono disciplinati da un regolamento interno tenendo presenti i principi che regolano il lavoro presso le amministrazioni pubbliche.
- 4. L'Autorità stabilisce con proprio regolamento un codice etico del personale, la cui violazione è assistita da sanzioni disciplinari, anche al fine di garantirne l'indipendenza e disciplinare i conflitti di interesse.
- Art. 23 (Risorse finanziarie) 1. L'Autorità provvede al proprio funzionamento con contribuzioni a carico dei soggetti vigilati, con le risorse a carico del bilancio dello Stato destinate alla CONSOB e con le eventuali risorse aggiuntive determinate con la legge finanziaria, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468 e successive modificazioni.
- 2. Le contribuzioni a carico dei soggetti vigilati sono stabilite con regolamento dell'Autorità approvato dal Consiglio dei ministri, in base a principi di oggettività. proporzionalità ed equità.
- 3. L'Autorità provvede alla gestione delle proprie risorse finanziarie in autonomia, secondo le norme dello statuto e i principi di buona amministrazione.
- Art. 24 (Autonomia contabile) 1. L'Autorità disciplina con regolamento interno la redazione del bilancio e le contabilità, anche in deroga alle norme di contabilità di Stato, tenendo presenti i principi e i criteri previsti per il bilancio delle società per azioni.
- 2. Il regolamento di cui al comma 1 assicura la separazione contabile necessaria per il corretto utilizzo delle contribuzioni di cui all'articolo 23.
- 3. Il bilancio è approvato entro il 30 maggio dell'anno successivo all'esercizio di riferimento.
- Art. 25 (Autonomia negoziale) 1. L'Autorità disciplina con proprio regolamento le procedure negoziali, anche in deroga alle norme di contabilità di Stato, nel rispetto di principi di trasparenza e imparzialità e della normativa europea applicabile.

TITOLO IV RAPPORTI ISTITUZIONALI

Art. 26 (Rapporti tra le autorità) 1. I presidenti dell'Autorità di cui all'articolo 1, delle autorità di cui all'articolo 3, comma 2 e dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato di cui all'articolo 10 della citata legge 10 ottobre 1990, n. 287 e il governatore della Banca d'Italia coordinano l'attività delle rispettive istituzioni attraverso un Comitato permanente di coordinamento; il Comitato si riunisce almeno una volta al mese ovvero su richiesta di uno dei componenti.

- Art. 27 (Rapporti con il Parlamento) 1. Entro il 31 ottobre di ogni anno l'Autorità presenta alle commissioni parlamentari competenti un documento che illustra le linee dell'attività che verrà svolta nell' anno successivo. L'Autorità tiene conto delle indicazioni delle commissioni conseguenti alla presentazione e discussione del documento.
- 2. 11 bilancio dell'Autorità, con la relazione del collegio dei revisori, è trasmesso al Parlamento entro dieci giorni dalla sua approvazione.
- 3. L'Autorità trasmette al Parlamento, contestualmente al bilancio, una relazione sull'attività istituzionale svolta nell'anno precedente e sulla situazione del sistema finanziario.
- 4. Il presidente dell'Autorità presenta pubblicamente la relazione di cui al comma 3 in concomitanza con la trasmissione al Parlamento.
- 5. Il presidente dell'Autorità può essere invitato a riferire al Parlamento o alle competenti commissioni parlamentari su questioni generali relative alle funzioni istituzionali dell'Autorità, nel rispetto degli obblighi di riservatezza previsti dalla legge. Art. 28 (Rapporti con il governo) 1. Il presidente dell'Autorità trasmette periodicamente al Comitato interministeriale per il credito e il risparmio, informazioni sui fatti di maggior rilievo rilevati o acquisiti nell'esercizio delle funzioni istituzionali e segnala l'opportunità di interventi normativi o amministrativi nei settori di competenza istituzionale dell'Autorità.

TITOLO V DISPOSIZIONI FINALI Art. 29 (Concorrenza) I. I commi 2, 3 e 6 dell'articolo 20 della legge 10 ottobre 1990, n. 287 sono soppressi.

- 2. Per le operazioni di acquisizione di cui all'articolo 19 del decreto legislativo n. 385 del 1993 e per le operazioni di concentrazione ai sensi dell'articolo 6 della legge n. 287 del 1990 che riguardano banche sono necessarie, sia l'autorizzazione della Banca d'Italia ai sensi del citato articolo 19, per le valutazioni di sana e prudente gestione, sia l'autorizzazione dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato di cui all'articolo 10 della legge n. 287 del 1990, ai sensi dell'articolo 6, comma 2 della stessa legge, ovvero il nulla osta della stessa a seguito delle valutazioni relative all'assetto concorrenziale del mercato.
- 3. I provvedimenti delle autorità di cui al comma 2 sono emanati con un unico atto, entro sessanta giorni dalla presentazione dell'istanza completa della documentazione occorrente. L'atto deve contenere le specifiche motivazioni relative alle finalità attribuite alle due autorità.
- 4. Ai rapporti tra le autorità indicate al comma 2 si applica l'articolo 4, comma 3. Art. 30 (Comitato interministeriale per il credito e il risparmio) 1. Il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio ha l'alta vigilanza in materia di credito e di

tutela del risparmio, ai sensi dell'articolo 2, comma 1 del decreto legislativo n. 385 del 1993; nell'esercizio di tale compito può chiedere dati, notizie e informazioni generali alle autorità indicate all'articolo 26 ed emanare atti di carattere generale sui criteri dell'attività di vigilanza delle autorità di cui all'articolo 3, nel rispetto esclusivo delle finalità indicate dall'articolo 2 della presente legge e dall'articolo 5, comma 1 del decreto legislativo n. 385 del 1993. Il Comitato esercita le sue funzioni anche su proposta delle autorità indicate all'articolo 3.

- 2. Alle sedute del Comitato partecipano il governatore della Banca d'Italia e i presidenti delle autorità di cui all'articolo 26.
- 3. Per l'esercizio delle sue funzioni il Comitato può avvalersi anche di personale dell'Autorità, della Banca d'Italia e delle altre autorità indicate al comma 2.
- Art. 31 (Funzioni ministeriali e sanzioni) 1. Sono trasferite all'Autorità e alla Banca d'Italia, secondo le rispettive competenze, le funzioni del Ministro e del Ministero dell'economia e delle finanze previste dagli articoli 128 e 145 del decreto legislativo n. 385 del 1993 e dall'articolo 195 del decreto legislativo n. 58 del 1998, nonché le altre analoghe competenze ministeriali in materia sanzionatoria previste da altre leggi.
- 2. Sono trasferite alla Banca d'Italia le funzioni del Ministro e del Ministro dell'economia e delle finanze previste dagli articoli 14, comma 4 e 45 del decreto legislativo n. 385 del 1993.
- 3. Ognuna delle autorità di cui al comma 1 applica le sanzioni di propria competenza e segnala all'altra le violazioni di competenza di questa eventualmente rilevate nell'esercizio delle proprie funzioni.
- 4. In caso di inosservanza delle disposizioni generali o particolari impartite dall'Autorità si applica la sanzione prevista dall'articolo 144, comma 1 del decreto legislativo n. 385 del 1993.
- 5. Con regolamento, da adottare, su proposta del Presidente del Consiglio, ai sensi dell'articolo 17, comma 2 della legge 23 agosto 1988, n. 400, vengono identificate, riordinate e coordinate le competenze ministeriali relative alle materie disciplinate dalla presente legge; le competenze sono assegnate al CICR, alle autorità di cui all'articolo 3 o ai Ministeri, sulla base della ripartizione di competenze risultante dalla presente legge.
- Art. 32 (Norme applicabili) 1. All'Autorità si applicano le disposizioni riferite alla Banca d'Italia contenute nell'articolo 4, commi 2 e 3 e negli articoli 6, 7, 8, 9 e 132-bis del decreto legislativo n. 385 del 1993.
- 2. Tutte le notizie, le informazioni e i dati in possesso dell'Autorità in ragione delle sue attività di vigilanza sono coperte dal segreto d'ufficio anche nei confronti delle

pubbliche amministrazioni, fatte salve le disposizioni della presente legge. Il segreto non può essere opposto all'autorità giudiziaria quando le informazioni richieste siano necessarie per le indagini o i procedimenti relativi a violazioni sanzionate penalmente. I dipendenti dell'Autorità, nell'esercizio delle funzioni di vigilanza, sono pubblici ufficiali. Il presidente e i commissari dell'Autorità, i dipendenti, i consulenti e gli esperti dei quali essa si avvale sono vincolati dal segreto d'ufficio e hanno l'obbligo di riferire esclusivamente alla commissione tutte le irregolarità constatate.

Le pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici forniscono dati, notizie e documenti e ogni ulteriore collaborazione richiesta dall'Autorità, in conformità delle leggi disciplinanti i rispettivi ordinamenti.

3. Si applicano all'Autorità le disposizioni, diverse da quelle relative agli organi istituzionali, stabilite in via generale per le autorità indipendenti, ove compatibili con le disposizioni della presente legge.

Art. 33 (Disposizioni tributarie) 1. Tutti gli atti connessi all'istituzione dell'Autorità, incluse le operazioni conseguenti al trasferimento di beni previsto nell'articolo 34 ed al subingresso di cui all'articolo 35, sono esclusi da ogni tributo e diritto e vengono, pertanto, effettuati in regime di neutralità fiscale.

TITOLO VI DISPOSIZIONI TRANSITORIE Art. 34 (Trasferimento di personale e beni) 1. È trasferito all'Autorità il personale della Banca d'Italia necessario per l'esercizio dei poteri e delle competenze trasferite, secondo accordi conclusi tra le due autorità. Le dotazioni patrimoniali e gli immobili di proprietà della Banca d'Italia, strumentali per l'esercizio delle funzioni trasferite, possono essere acquistati dall'Agenzia del demanio ovvero concessi in locazione alla stessa, secondo accordi conclusi tra le parti.

- 2. Il personale trasferito all'Autorità ai sensi del comma 1 conserva il trattamento giuridico, economico e previdenziale goduto presso l'autorità di provenienza. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali vengono emanate le disposizioni di attuazione del presente comma.
- 3. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto degli obblighi derivanti dall'appartenenza della Banca d'Italia al sistema europeo di banche centrali. Art. 35 (Subingresso) 1. L'Autorità subentra nelle situazioni giuridiche attive e passive, di diritto privato e pubblico, di cui era titolare la Banca d'Italia in relazione ai poteri e alle competenze trasferite, salva la responsabilità patrimoniale per fatto illecito. Art. 36 (Inizio dell'attività) 1. Con decreto del Presidente del consiglio dei ministri viene stabilita la data di entrata in funzione dell'Autorità. Alla stessa data la CONSOB è trasformata.

- 2. Fino all'entrata in funzione dell'Autorità, la CONSOB e la Banca d'Italia continuano a svolgere le loro funzioni con pienezza di poteri e secondo le disposizioni a ciascuna applicabili; fino all'entrata in funzione dell'Autorità la CONSOB esercita altresì i nuovi poteri attribuiti all'Autorità dall'articolo 4, comma 4 e dall'articolo 37 della presente legge.
- 3. Entro tre mesi dalla nomina ai sensi della presente legge gli organi dell'Autorità predispongono lo statuto.

PARTE II DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' Art. 37 (Recepimento della direttiva sugli abusi di mercato) 1. Il Governo, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per le politiche comunitarie, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, della giustizia e delle attività produttive, è delegato ad adottare, con le modalità di cui all'articolo 1, comma 3 della legge 31 Ottobre 2003, n. 306, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo recante le norme per il recepimento della direttiva 2003/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'abuso di informazioni privilegiate e alla manipolazione del mercato (abusi di mercato).

- 2. Entro due anni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 1, il Governo, nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui alla presente legge e con la procedura prevista dal comma 1, può emanare disposizioni correttive ed integrative del medesimo decreto legislativo, anche al fine di tener conto delle eventuali disposizioni di attuazione adottate dalla Commissione europea secondo la procedura di cui all'art. 17, paragrafo 2, della direttiva.
- 3. Il recepimento della direttiva è informato ai seguenti principi e criteri direttivi specifici:
- a) individuare l'ambito di applicazione della normativa di recepimento definendo altresì le nozioni di informazione privilegiata, abuso della stessa e manipolazione del mercato, nonché i tipi di strumenti finanziari ed i soggetti ai quali si applicano le prescrizioni ed i divieti della direttiva medesima, tenendo conto delle disposizioni di attuazione eventualmente adottate dalla Commissione europea secondo la procedura di cui all'art. 17, paragrafo 2, della direttiva;
- b) individuare nell'Autorità di cui all'articolo 1, comma 1 l'autorità nazionale competente in materia e disciplinare le modalità per la cooperazione tra la stessa e le altre autorità nazionali ed estere al fine della repressione delle violazioni delle disposizioni contenute nei decreti di cui ai commi 1 e 2, della circolazione delle informazioni e dell'opposizione del segreto d'ufficio;
- c) disciplinare, anche mediante l'attribuzione all'autorità di cui alla lettera b) de relativo potere regolamentare, i seguenti aspetti, tenendo conto delle disposizioni d appli-

cazione eventualmente adottate dalla Commissione europea secondo la procedura di cui all'articolo 17, paragrafo 2, della direttiva: i) l'adeguamento delle definizioni di cui alla lettera a) anche in relazione alle prassi d mercato ammesse;

- ii) per gli emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato o per i quali è stata chiesta l'ammissione alla negoziazione:
- 1. gli obblighi di comunicazione al pubblico di informazioni privilegiate;
- 2. il ritardo della divulgazione al pubblico, fermo restando il potere dell'autorità di cui alla lettera b) di adottare le misure necessarie a garantire h corretta informazione del pubblico;
- 3. i casi in cui è possibile la comunicazione a terzi di informazioni privilegiate senza obbligo di comunicazione al pubblico;
- 4. la tenuta dei registri delle persone che lavorano o svolgono incarichi per gli emittenti e che hanno accesso a informazioni privilegiate;
- 5. gli obblighi di comunicazione all'autorità di cui alla lettera b) e al pubblico delle informazioni relative ad operazioni effettuate da, o per conto di, persone che esercitano responsabilità di direzione, nonché da, o per conto di, soggetti quest'ultime strettamente collegati, individuandone a tal fine la nozione; iii) le responsabilità e gli obblighi di correttezza e trasparenza a carico di chiunque(produca o diffonda ricerche riguardanti strumenti finanziari o emittenti strumenti finanziari, ovvero altre informazioni concernenti strategie di investimento; iv) l'adozione da parte dei gestori di mercato di disposizioni strutturali intese prevenire pratiche di abuso di mercato; v) l'introduzione, a carico di chi opera professionalmente su strumenti finanziari qualora abbia ragionevoli motivi per sospettare che le transazioni costituiscano un abuso di informazioni privilegiate o una manipolazione del mercato, dell'obbligo a segnalare la circostanza all'autorità di cui alla lettera b); vi) le modalità, conformi a principi di trasparenza e correttezza, di diffusione da parte di istituzioni pubbliche di statistiche suscettibili di influire in modo sensibile sui mercati finanziari; vii) i casi di inapplicabilità delle disposizioni adottate in recepimento della direttiva in relazione sia alle operazioni attinenti alla politica monetaria, alla politica dei cambi o alla gestione del debito pubblico, sia alle negoziazioni di azioni proprie effettuati nell'ambito di programmi di riacquisto di azioni proprie, nonché alle operazioni e stabilizzazione di uno strumento finanziario;
- d) attribuire all'autorità di cui alla lettera b) i poteri di vigilanza e di indagine di cui all'art. 12 della direttiva anche nei confronti di soggetti non vigilati di cui all'articolo 12, comma 2, lettera b) della direttiva, salva l'ispezione e la perquisizione di locali non adibiti all'esercizio di attività professionali, consentite previa autorizzazione dell'autorità giudiziaria, stabilendo inoltre che l'autorità di cui alla lettera b) possa:

i) per l'esercizio dei poteri di cui all'art. 12, paragrafo 2 della direttiva, avvalersi della collaborazione della Guardia di Finanza, ai sensi dell'articolo 4, comma 4; ii) avvalersi della collaborazione delle pubbliche amministrazioni, anche in deroga ai divieti di cui all'articolo 25, comma 1 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196; iii) accedere alle informazioni relative al traffico telefonico, via Internet o per via telematica, previa autorizzazione dell'autorità giudiziaria, ad invarianza di oneri; iv) procedere al sequestro di beni in via amministrativa, ovvero richiedere all'autorità giudiziaria il sequestro penale dei beni che possono essere oggetto di confisca; v) delegare a gestori di mercati regolamentati taluni poteri di vigilanza in materia; e) disciplinare i rapporti tra l'autorità di cui alla lettera b) e l'autorità giudiziaria per l'attività svolta nei confronti dei soggetti non vigilati;

f) prevedere la pena dell'arresto fino ad un massimo di due anni per i soggetti che ostacolano l'esercizio dei poteri di vigilanza e di indagine dell'autorità di cui alla lettera b) previsti dalla direttiva e la pena dell'ammenda non inferiore nel minimo a euro mille e non superiore nel massimo a euro venticinquemila per i soggetti che non ottemperano nei termini alle richieste dell'autorità di cui alla lettera b) ovvero ne ritardano l'esercizio delle funzioni, con aggravio della pena per i soggetti indicati nell'ari. 2638 cod. civ.;

g) prevedere sanzioni amministrative in caso di violazione delle norme primarie e secondarie di recepimento della direttiva, tenendo conto dei principi indicati nella legge 24 novembre 1981, n. 689; prevedere, in particolare, per l'abuso di informazioni privilegiate e per la manipolazione del mercato, sanzioni amministrative pecuniarie non inferiori nel minimo a euro ventimila e non superiori nel massimo ad euro un milione da aumentare fino al triplo quando, in relazione all'entità del profitto conseguito o conseguibile ovvero per gli effetti prodotti sul mercato, esse appaiano inadeguate anche se applicate nel massimo; prevedere per le altre violazioni sanzioni amministrative pecuniarie non inferiori nel minimo a euro diecimila e non superiori nel massimo a euro duecentomila; per dette sanzioni escludere la facoltà di pagamento in misura ridotta di cui all'art. 16 della stessa legge n. 689 del 1981; prevedere le sanzioni accessorie indicate nell'articolo 49;

h) per gli abusi di informazioni privilegiate e per le manipolazioni del mercato di maggiore gravità, da individuare sulla base di criteri quantitativi, in relazione alle variazioni dei valori di mercato che ne sono derivate, e qualitativi, in relazione al soggetto che ha posto in essere il comportamento, prevedere, in aggiunta alle sanzioni amministrative, la pena della reclusione non inferiore nel minimo a tre anni e non superiore nel massimo a dodici anni;

i) stabilire il principio dell'autonomia reciproca dei procedimenti sanzionatori ammi-

nistrativo e penale e prevedere norme di coordinamento dell'attività di accertamento amministrativo con quella dell'Autorità Giudiziaria;

1) disciplinare l'imputazione della responsabilità delle suddette violazioni, anche in relazione all'attribuzione di vantaggi alle società cui appartengono gli autori delle stesse;

m) prevedere norme transitorie che disciplinino gli effetti sostanziali e procedurali delle nuove disposizioni relativamente alle ipotesi di abuso di mercato depenalizzate commesse prima dell'entrata in vigore delle nuove disposizioni.

Art. 38 (Circolazione in Italia di strumenti finanziari esteri) 1. Agli strumenti e agli altri prodotti finanziari emessi all'estero e collocati, in Italia o all'estero, presso i soli investitori professionali si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2412, comma 2, secondo periodo del codice civile ove la successiva circolazione avvenga in Italia nell'esercizio delle attività disciplinate dalla parte II del decreto legislativo n. 58 del 1998.

2. L'Autorità di cui all'articolo 1, comma 1 emana le disposizioni di attuazione del comma 1 e disciplina i casi in cui detto comma non si applica.

Art. 39 (Trasparenza delle società estere) 1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, norme dirette ad assicurare la trasparenza delle società aventi sede legale in uno degli Stati individuati con i decreti di cui all'articolo 167, comma 4 del d.p.r. 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modificazioni, controllate da società italiane o a queste collegate o comunque parti di gruppi con operatività prevalente o rilevante in Italia o che raccolgono risparmio in Italia, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

a) previsione dell'obbligo di allegare al bilancio della società italiana il bilancio della società estera redatto secondo i principi e le regole applicabili ai bilanci delle società italiane;

b) sottoscrizione del bilancio della società estera di cui alla lettera a) anche da parte degli organi di amministrazione e di controllo della società italiana e certificazione del bilancio stesso da parte della società di revisione della società italiana, ovvero, se non nominata, da altra società di revisione;

c) relazione dell'organo di amministrazione, sottoscritta dall'organo di controllo, e da allegare al bilancio della società italiana, sui rapporti intercorrenti tra la società italiana e la società estera:

d) controllo, da parte dell'Autorità di cui all'articolo 1, comma 1, del bilancio della società estera di cui alla lettera a) controllata o collegata a società italiana con titoli quotati o diffusi tra il pubblico in misura rilevante e pubblicità dei relativi rilievi mediante documento da allegare al bilancio della società italiana;

- e) estensione al bilancio della società estera di cui alla lettera a) delle responsabilità civili, penali e amministrative previste in relazione al bilancio della società italiana; f) riferimento all'articolo 2359 del codice civile per la nozione di controllo e di collegamento;
- g) attribuzione all'Autorità di cui all'articolo 1, comma 1 del potere di dettare disposizioni di attuazione, oltre che dei poteri informativi e ispettivi.
- 2. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, norme dirette ad assicurare la trasparenza delle società aventi sede legale in uno degli Stati di cui al comma 1, controllate o collegate a società o altri enti esteri che controllano società italiane con titoli quotati o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ovvero che controllano società italiane che hanno ottenuto rilevanti concessioni di credito, in qualsiasi forma, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:
- a) attribuzione all'Autorità di cui all'articolo 1, comma 1 di poteri informativi e ispettivi e del potere di dettare disposizioni di attuazione; b) applicazione della disciplina ai soli casi di società operanti nell'ambito di gruppi con operatività prevalente o rilevante in Italia;
- c) riferimento all'articolo 2359 del codice civile per la nozione di controllo e di collegamento;
- d) subordinazione del rilascio di autorizzazioni e concessioni, dell'attribuzione di altri vantaggi amministrativi, ovvero della possibilità di operare in Italia al rispetto delle norme introdotte ai sensi del presente comma;
- e) previsione di sanzioni amministrative pecuniarie e accessorie in caso di violazione delle norme introdotte ai sensi del presente comma secondo i principi e i criteri di cui alla presente legge.

Art. 40 (Conflitti di interesse tra banche e imprese)

- 1. L'articolo 136 del decreto legislativo n. 385 del 1993 si applica a chi esercita funzioni di amministrazione, direzione o controllo presso una banca o altra società facente parte del gruppo di questa, alle società che detti soggetti controllano o presso le quali svolgono funzioni di amministrazione, direzione o controllo e alle altre società facenti parte dello stesso gruppo.
- 2. L'Autorità di cui al comma 1 emana disposizioni applicative del comma 1, individuando anche la nozione di gruppo.
- Art. 41 (Conflitti di interesse degli OICR) l. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, norme dirette a disciplinare i conflitti di interesse degli organismi di investimento collettivo del risparmio nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:
- a) limitazione dell'investimento in titoli emessi o collocati da società appartenenti

allo stesso gruppo della società di gestione del fondo o della SICAV, ovvero emessi o collocati da società appartenenti a gruppi dalle cui società la SICAV o la società di gestione abbia ricevuto rilevanti concessioni di credito;

- b) attribuzione all'Autorità di cui all'articolo 1, comma 1 del potere di dettare disposizioni di attuazione;
- c) previsione di sanzioni amministrative pecuniarie e accessorie, in caso di violazione delle nonne introdotte ai sensi del presente articolo, sulla base dei principi e criteri di cui alla presente legge.

Art. 42 (Sistema di indennizzo dei risparmiatori) 1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, norme dirette ad introdurre un sistema di indennizzo dei risparmiatori, di tipo mutualistico o assicurativo per i danni patrimoniali causati dalla violazione ripetuta e sanzionata delle norme che disciplinano le attività di cui alla parte Il del decreto legislativo n. 58 del 1998. L'esercizio delle richiamate attività è subordinata all'adesione al sistema di indennizzo, una volta introdotto.

Art. 43 (Società di revisione)

- 1. Il Governo, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e delle attività produttive è delegato ad adottare, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, attribuendo all'autorità di cui all'articolo 162 del citato decreto legislativo n. 58 del 1998 il relativo potere regolamentare ove necessario, norme per la disciplina delle società di revisione di cui all'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998 n.58 dirette a: a) adeguare la disciplina vigente al fine di tenere conto della rete di imprese o altre organizzazioni nel cui ambito può operare la società di revisione, garantendo la trasparenza della composizione della rete, dell'attività svolta dalla società di revisione e dalle entità appartenenti alla medesima rete e dei compensi percepiti;
- b) garantire la terzietà della società di revisione e delle entità appartenenti alla medesima rete, dalla società sottoposta a revisione e da quelle appartenenti al gruppo di questa, anche prevedendo limiti allo svolgimento di incarichi diversi dalla revisione, all'assunzione di cariche e all'instaurazione di rapporti di lavoro presso la società sottoposta a revisione e le società appartenenti al suo gruppo, allo svolgimento di compiti di revisione da parte delle persone fisiche in ragione degli incarichi precedentemente svolti presso altre società di revisione nei confronti della medesima società sottoposta a revisione;
- c) garantire la terzietà della società di revisione, adeguando le disposizioni relative al conferimento, alla durata e al rinnovo dell'incarico, tenendo conto anche delle opera-

zioni societarie o aziendali di cui è oggetto la società sottoposta a revisione e introducendo altresì criteri generali per la determinazione del compenso per l'incarico di revisione contabile;

d) prevedere la responsabilità della società di revisione per le attività svolte da altri revisori, di cui essa si avvalga, presso altre società del gruppo; e) introdurre sanzioni amministrative pecuniarie, nella misura prevista dall'articolo 193, comma 2 del decreto legislativo n. 58 del 1998, come aumentata ai sensi dell'articolo 46, per la violazione delle disposizioni introdotte ai sensi delle lettere precedenti;

f) introdurre sanzioni accessorie alle sanzioni pecuniarie di cui alla lettera e), secondo quanto previsto dall'articolo 47.

Art. 44 (Reato di nocumento al risparmio) 1. Nel libro II, titolo VIII, capo I del codice penale ("Dei delitti contro l'economia pubblica"), dopo l'articolo 499 è introdotto il seguente:

"Articolo 499 - bis. Nocumento al risparmio. - Chiunque, commettendo intenzionalmente uno o più illeciti amministrativi previsti dal decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, dal decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, dalla legge 12 agosto 1982, n. 576, dal decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124 cagiona un grave nocumento ai risparmiatori è punito, in concorso con le sanzioni amministrative applicabili, con la reclusione da tre a dodici anni e con la multa non inferiore a euro 500.000. Il nocumento si considera grave quando abbia riguardato un numero di risparmiatori superiore all'uno per mille della popolazione risultante dall'ultimo censimento ISTAT, ovvero sia consistito nella distruzione o riduzione del valore di titoli di entità complessiva superiore all'uno per mille del prodotto interno lordo.

La stessa pena si applica quando uno dei fatti previsti dagli articoli 2624 e 2625, 2635 e 2637, limitatamente alle condotte poste in essere dai responsabili del controllo contabile o della revisione, e 2638 del codice civile deriva, quale conseguenza non voluta dal colpevole, un grave nocumento ai risparmiatori, così come definito nel comma 1.

Le pene sono aumentate se i fatti sono commessi da chi esercita funzioni di amministrazione direzione o controllo ovvero attività di lavoro dipendente presso società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri paesi dell'Unione Europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

Alla condanna per i reati previsti dal presente articolo consegue la pubblicazione della sentenza.

Al reato previsto dal presente articolo conseguono le sanzioni amministrative di cui all'articolo 9, commi 1 e 2 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231. La sanzione pecuniaria è applicata in un numero di quote non inferiore a cinquecento e fino ad

un massimo di duemila; l'importo di una quota può essere fissato da un minimo di euro mille fino ad un massimo di euro cinquemila."

Art. 45 (Omessa comunicazione del conflitto di interessi)

1. Nel libro V, titolo XI, capo III del codice civile ("Degli illeciti commessi mediante omissione", dopo l'articolo 2629 è introdotto il seguente:

"Articolo 2629 - bis. Omessa comunicazione del conflitto di interessi. - L'amministratore o il componente del consiglio di gestione di una società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri paesi dell'Unione Europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, ovvero di un soggetto vigilato ai sensi del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, della legge 12 agosto 1982, n. 576 o del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124 che viola gli obblighi previsti dall'articolo 2391, primo comma è punito con la reclusione da uno a tre anni, se dalla violazione siano derivati danni alla società o a terzi."

2. Nell'articolo 25 - ter, comma 1, lettera r) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, dopo le parole "codice civile" sono aggiunte le seguenti: "e per il delitto di omessa comunicazione del conflitto di interessi previsto dall'articolo 2629 - bis del codice civile"

Art. 46 (Aumento delle sanzioni penali e amministrative) 1. Le pene previste dal decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, dal decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e dal decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124 sono raddoppiate. 2. Le pene previste dagli articoli 2624 e 2625, 2635 e 2637, limitatamente alle condotte poste in essere dai responsabili del controllo contabile o della revisione, e 2638 del codice civile sono raddoppiate se si tratta di violazioni commesse in relazione a società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri paesi dell'Unione Europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

3. Le sanzioni amministrative pecuniarie applicate ai sensi del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, della legge 12 agosto 1982, n. 576 e del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, indicate in misura fissa, anche se solo nel minimo e nel massimo, sono aumentate di tre volte.

Art. 47 (Sanzioni accessorie) 1. II Governo, su proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, è delegato ad adottare, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per l'introduzione di sanzioni accessorie alle sanzioni pecuniarie applicate ai sensi del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, della legge 12 agosto 1982, n. 576 e del decreto legislativo 21 aprile 1993, n.

- 124, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:
- a) applicazione delle sanzioni accessorie e fissazione della loro durata, comunque non superiore a tre anni, in ragione della gravità della violazione, valutata secondo i criteri indicati dall'articolo 133 del codice penale, o della sua ripetizione;
- b) previsione della sanzione accessoria della sospensione o della decadenza dalle cariche ricoperte presso banche o altri soggetti operanti nel settore finanziario o dalle cariche societarie;
- c) previsione della sanzione accessoria della interdizione dalle cariche presso banche e altri intermediari finanziari o dalle cariche societarie;
- d) previsione della sanzione accessoria della pubblicità della sanzione pecuniaria e accessoria, a carico dell'autore della violazione, su quotidiani e altri mezzi di comunicazione a larga diffusione e nei locali aperti al pubblico delle banche e degli altri intermediari finanziari presso i quali l'autore della violazione ricopre cariche societarie o dei quali lo stesso è dipendente;
- e) previsione della sanzione accessoria della confisca del prodotto o del profitto dell'illecito e dei beni utilizzati per commetterlo, ovvero di beni di valore equivalente.
- Art. 48 (Esercizio delle deleghe legislative) 1. Gli schemi dei decreti legislativi previsti dalla presente legge sono trasmessi alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica perché su di essi sia espresso, entro quaranta giorni dalla data di trasmissione, il parere delle competenti commissioni parlamentari. Decorso tale termine i decreti sono emanati anche in mancanza del parere. Qualora il termine previsto per il parere delle competenti commissioni parlamentari scada nei trenta giorni che precedono la scadenza dei termini per l'esercizio della delega legislativa o successivamente, questi ultimi sono prorogati di novanta giorni.
- Art. 49 (Reati di riciclaggio e impiego) 1. Nell'articolo 648 bis del codice penale le parole "fuori dei casi di concorso nel reato" sono soppresse.
- 2. Nell'articolo 648 ter del codice penale le parole "dei casi di concorso nel reato e" sono soppresse.
- Art. 50 (Abrogazioni) 1. Sono abrogati gli articoli 23, comma 4, 100, comma 1, lett. f), 118, comma 2 del decreto legislativo n. 58 del 1998.

27° VENTISETTESIMO ARGOMENTO

CONTROLLI - L'ATTIVITÀ DI VIGILANZA DELLA BANCA D'I-TALIA ED IL TESTO UNICO BANCARIO

È preliminarmente illuminante il ruolo e le procedure che la legge annette alla attività di vigilanza della Banca d'Italia: anche in presenza di reati, l'ispettore fa riferimento al suo superiore interno. Vedremo nel capitolo successivo, che anche la Consob, nella sua attività ispettiva, prevede le stesse facoltà.

La magistratura può attendere.

Dal TESTO UNICO BANCARIO

Art. 7 - (Segreto d'ufficio e collaborazione tra autorità)

- 1. Tutte le notizie, le informazioni e i dati in possesso della Banca d'Italia in ragione della sua attività di vigilanza sono coperti da segreto d'ufficio anche nei confronti delle pubbliche amministrazioni, a eccezione del Ministro del tesoro, Presidente del CICR. Il segreto non può essere opposto all'autorità giudiziaria quando le informazioni richieste siano necessarie per le indagini, o i procedimenti relativi a violazioni sanzionate penalmente.(*)
- 2. I dipendenti della Banca d'Italia, nell'esercizio delle funzioni di vigilanza, sono pubblici ufficiali e hanno l'obbligo di riferire esclusivamente al Governatore tutte le irregolarità constatate, anche quando assumano la veste di reati.
- 3. I dipendenti della Banca d'Italia sono vincolati dal segreto d'ufficio.
- 4. Le pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici forniscono le informazioni e le altre forme di collaborazione richieste dalla Banca d'Italia, in conformità delle leggi disciplinanti i rispettivi ordinamenti.
- 5. La Banca d'Italia, la CONSOB, la COVIP, l'ISVAP e l'UIC collaborano tra loro, anche mediante scambio di informazioni, al fine di agevolare le rispettive funzioni. Detti organismi non possono reciprocamente opporsi il segreto d'ufficio.(*)
- 6. La Banca d'Italia collabora, anche mediante scambio di informazioni, con le autorità competenti degli Stati comunitari, al fine di agevolare le rispettive funzioni. Le informazioni ricevute dalla Banca d'Italia possono essere trasmesse alle autorità italiane competenti, salvo diniego dell'autorità dello Stato comunitario che ha fornito le informazioni.(*)

- 7. Nell'ambito di accordi di cooperazione e di equivalenti obblighi di riservatezza, la Banca d'Italia può scambiare informazioni preordinate all'esercizio delle funzioni di vigilanza con le autorità competenti degli Stati extracomunitari; le informazioni che la Banca d'Italia ha ricevuto da un altro Stato comunitario possono essere comunicate soltanto con l'assenso esplicito delle autorità che le hanno fornite.(*)
- 8. La Banca d'Italia può scambiare informazioni con autorità amministrative o giudiziarie nell'ambito di procedimenti di liquidazione o di fallimento, in Italia o all'estero, relativi a banche, succursali di banche italiane all'estero o di banche comunitarie o extracomunitarie in Italia, nonchè relativi a soggetti inclusi nell'ambito della vigilanza consolidata. Nei rapporti con le autorità extracomunitarie lo scambio di informazioni avviene con le modalità di cui al comma 7.(*)
- 9. La Banca d'Italia può comunicare ai sistemi di garanzia italiani e, a condizione che sia assicurata la riservatezza, a quelli esteri informazioni e dati in suo possesso necessari al funzionamento dei sistemi stessi.(*)
- 10. Nel rispetto delle condizioni previste dalle direttive comunitarie applicabili alle banche, la Banca d'Italia può scambiare informazioni con altre autorità e soggetti esteri indicati dalle direttive medesime.(*)

(*) Collinia così sostituito dall'art. 2 dei D.Lgs. 4 agosto 1999, il. 333.

In occasione delle vicende del risparmio tradito, la posizione di Bnakitalia è quella che si evince dalla testimonianza che riportiamo .

LA POSIZIONE DEL GOVERNATORE SULLE RECENTI VICENDE DEI BOND

Testimonianza del Governatore della Banca d'Italia - Commissioni riunite VI (Finanze) e X (Attività produttive, commercio e turismo) della Camera dei Deputati e 6ª (Finanze e Tesoro) e 10ª (Industria, commercio, turismo) del Senato della Repubblica. Indagine conoscitiva sui rapporti tra il sistema delle imprese, i mercati finanziari e la tutela del risparmio

Sommario

- 1. Formazione e impiego del risparmio
- 2. La ricchezza finanziaria delle famiglie
- 3. I casi Cirio e Parmalat

- 4. La tutela del risparmio affidato alle banche
- 4.1. La vigilanza creditizia nell'ordinamento finanziario
- 4.2 La concorrenza bancaria
- 4.3 Situazione del sistema bancario
- 4.4 La valutazione del Fondo monetario internazionale sulla vigilanza bancaria in Italia
- 5. Le funzioni della Banca d'Italia nell'emissione di valori mobiliari
- 6. La tutela del risparmio direttamente affidato alle imprese
- 6.1 I controlli societari
- 6.2 I controlli esterni
- 6.3 I controlli di natura pubblicistica
- 6.4 Collocamento e negoziazione da parte delle banche dei titoli delle imprese
- 7. Proposte e conclusioni

La presente relazione è ispirata all'intento di fornire al Parlamento un contributo di conoscenza e di analisi in materia di impiego del risparmio finanziario e di linee di intervento volte a rafforzare le tutele per i risparmiatori.

Dissesti industriali sono avvenuti in passato, avvengono in altri paesi. In un'economia di mercato, imperniata sull'attività di impresa e sul profitto, è sempre presente un rischio sul quale l'investitore deve essere correttamente informato e che deve poter consapevolmente valutare e accettare.

Il risparmio dei privati, famiglie e imprese, viene affidato allo Stato attraverso la sottoscrizione di titoli pubblici, alle banche e agli altri intermediari che lo trasferiscono allo Stato e alle imprese, direttamente alle stesse imprese.

La tutela del risparmio per quest'ultima componente va ricercata in primo luogo nella trasparenza e nel comportamento delle imprese, nel corretto operare degli intermediari, sul fronte infine delle norme e su quello dell'applicazione e del rispetto delle norme stesse. L'autorità pubblica deve essere posta in grado di compiutamente controllare tutte le fasi di questo processo.

La mia esposizione parte dall'analisi dell'evoluzione qualitativa e quantitativa dell'impiego del risparmio nell'ultimo decennio.

1. Formazione e impiego del risparmio

Il risparmio che si forma nel settore delle famiglie viene destinato, attraverso il mercato dei capitali e le banche, al settore pubblico per coprire il disavanzo, alle imprese per finanziare gli investimenti, alle stesse famiglie per l'acquisto di beni di consumo durevole e di abitazioni.

Nelle fasi iniziali dello sviluppo è di gran lunga prevalente la quota di risparmio

depositata dalle famiglie presso le banche e da queste utilizzata per concedere prestiti alle imprese, per acquistare titoli pubblici, per finanziare gli enti locali.

Una caratteristica dei paesi economicamente sviluppati è la crescita della quota di risparmio che passa direttamente dalle famiglie alle imprese, attraverso i mercati azionario e obbligazionario.

Nel nostro sistema, sempre più aperto internazionalmente, vi sono flussi crescenti di risparmio provenienti dall'estero, volti a coprire le esigenze di finanziamento del settore pubblico e delle imprese. Sono cospicui anche gli acquisti di attività finanziarie estere da parte di residenti italiani.

I dati della tavola indicano che i nuovi finanziamenti a tutti i settori sotto forma di credito bancario, titoli obbligazionari e azionari, altri strumenti di impiego del risparmio sono ammontati a 228 miliardi di euro nel 1995 e a 272 miliardi nel 2002.

Dalla tavola si rileva inoltre che nei sette anni tra il 1995 e il 2002 si è pressoché dimezzato l'assorbimento di risorse finanziarie da parte dello Stato e degli enti pubblici. È invece più che raddoppiata, da 50 a 124 miliardi, la domanda di finanziamenti da parte delle imprese; i prestiti alle famiglie sono anch'essi fortemente aumentati.

La tavola successiva illustra la composizione — cioè la provenienza da famiglie, banche, imprese ed estero — dei finanziamenti destinati allo Stato e agli altri enti pubblici. Emerge come la riduzione del fabbisogno abbia contribuito, tra il 1995 e il 2002, al forte calo dell'ammontare di titoli pubblici acquistati direttamente dalle famiglie e alla riduzione dei finanziamenti concessi alla pubblica amministrazione da parte delle banche. La domanda di titoli pubblici da parte dei non residenti è stata cospicua in entrambi gli anni considerati. (...)

La tavola seguente illustra la composizione dei finanziamenti alle imprese, in particolare la crescita del volume dei fondi reperiti direttamente dalle imprese sul mercato obbligazionario, un tratto che avvicina la struttura finanziaria dell'Italia a quella dei paesi più avanzati. La possibilità per le aziende produttive di raccogliere risorse direttamente presso il pubblico favorisce l'espansione degli investimenti, in un quadro di equilibrata composizione delle fonti di finanziamento delle imprese. (...)

L'aumento registrato nei sette anni è interamente ascrivibile alla componente costituita dalle obbligazioni.

Dei 124 miliardi di finanziamenti complessivi raccolti dalle imprese nel 2002, ben 35 miliardi sono costituiti da emissioni obbligazionarie, assorbite per circa due terzi da operatori esteri. Il finanziamento sotto forma di emissioni obbligazionarie era trascurabile alla metà degli anni novanta.

Il finanziamento delle imprese si è dunque progressivamente spostato verso la ricerca di un rapporto diretto con i risparmiatori.

2. La ricchezza finanziaria delle famiglie

L'ammontare del risparmio accumulato nel tempo, da famiglie e imprese, ossia la ricchezza finanziaria, ha continuato a espandersi notevolmente nel corso degli anni.

Al pari di quanto avvenuto negli altri paesi industriali, in Italia la composizione della ricchezza delle famiglie si è progressivamente spostata in favore delle azioni e delle obbligazioni emesse dalle imprese e dei fondi comuni, a scapito della componente costituita dai depositi bancari.

Alla fine del 1995 le famiglie italiane possedevano 1.712 miliardi di euro di attività finanziarie. Di queste, 446 miliardi erano costituite da titoli pubblici, 182 miliardi da azioni e obbligazioni delle imprese, 68 miliardi da quote di fondi comuni, 558 miliardi da depositi e altre forme di raccolta bancaria.

Alla fine del 2002 le attività finanziarie delle famiglie erano cresciute a 2.494 miliardi, con un aumento del 46 per cento rispetto a sette anni prima.

All'interno di questo aggregato, i titoli pubblici detenuti in via diretta erano diminuiti in valore assoluto, a 218 miliardi, a fronte dell'aumento, a 334 miliardi, degli investimenti in quote di fondi comuni.

Il risparmio affidato dalle famiglie alle banche sotto forma di depositi e altri strumenti di raccolta è passato da 558 a 761 miliardi, con un aumento del 35 per cento.

L'ammontare di azioni e obbligazioni emesse da imprese e detenute direttamente dalle famiglie è stimabile in 294 miliardi; il volume della sola componente obbligazionaria si è quintuplicato nei sette anni, passando da 6 miliardi nel 1995 a 30 miliardi nel 2002, circa 60.000 miliardi di vecchie lire.

Nei portafogli delle famiglie italiane sono inoltre presenti obbligazioni emesse da non residenti – imprese e banche estere ed emittenti sovrani – pari a 92 miliardi di euro. Sebbene in crescita, la quota delle attività finanziarie delle famiglie gestita da investitori istituzionali - fondi comuni, compagnie di assicurazione e fondi pensione - resta in Italia inferiore a quella che si registra negli altri principali paesi. È ancora ampiamente diffusa la tendenza dei risparmiatori ad assumere direttamente decisioni di investimento che comportano la valutazione di attività finanziarie assai diverse fra loro quanto a scadenza, rendimento e rischio dell'emittente.

3. I casi Cirio e Parmalat

L'attività della Cirio, impresa con ampie articolazioni all'estero e una struttura di gruppo complessa, è cresciuta rapidamente attraverso acquisizioni finanziate con un corrispondente aumento dell'indebitamento.

Dai dati ora disponibili è risultato che i bilanci, soggetti a revisione come per tutte le società quotate, occultavano perdite; in particolare riportavano crediti rivelatisi poi inesigibili.

Le obbligazioni emesse erano sprovviste di rating e rappresentavano una componente elevata dell'indebitamento complessivo.

L'esposizione delle banche italiane è di circa 360 milioni di euro; le obbligazioni in circolazione ammontano a 1.125 milioni.

La Banca d'Italia, su richiesta della Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob), ha effettuato ispezioni su quattro banche per verificare se sia stata rispettata la normativa sul collocamento e sulla negoziazione dei titoli.

Particolare attenzione è stata prestata all'attività di negoziazione prima del collocamento, nella fase cosiddetta di *grey market*.

Le conclusioni degli accertamenti sono state comunicate alla Consob, per la prosecuzione dell'istruttoria.

La Banca d'Italia sta prestando un'ampia collaborazione, anche attraverso la trasmissione di documentazione ai propri atti, alle Procure presso le quali sono in corso istruttorie in relazione a ipotesi di reato.

Operante a partire dagli anni sessanta, la Parmalat ha conosciuto nel corso del tempo uno sviluppo rilevante, fino a collocarsi in Europa al quarto posto fra i grandi gruppi dell'industria alimentare. La crescita del gruppo si è realizzata attraverso una graduale estensione delle produzioni e una lunga serie di acquisizioni in Italia e soprattutto all'estero.

Sulla base dei bilanci resi pubblici, alla fine del 2002 il fatturato consolidato del gruppo si attestava a 7.600 milioni di euro, per circa un quarto realizzato in Italia; quasi due terzi del fatturato provenivano da mercati extra europei. I dipendenti erano 37.000, circa 4.000 dei quali in Italia, pari all'1 per cento degli addetti al settore agroalimentare.

Al 31 dicembre 2002 il gruppo era articolato in 213 società distribuite in 50 paesi; di esse 30 erano insediate in Italia. Le azioni della Parmalat Finanziaria, che controlla la società industriale, sono quotate in borsa dall'inizio degli anni novanta. I bilanci sono formalmente certificati. Al gruppo Parmalat si affiancano altre società, attive in particolare nel settore turistico, controllate dagli stessi azionisti.

Dalla ricostruzione dei fatti aziendali, ancora in corso presso le sedi competenti, si deduce che la strategia di espansione all'estero del gruppo si è accompagnata a una rilevante internazionalizzazione dell'operatività nel campo della finanza. Tale politica non si limitava all'approvvigionamento di risorse finanziarie sui mercati esteri; si traduceva anche nell'attribuzione di fondi, in seguito risultati inesistenti, a società controllate, spesso dislocate in paesi off-shore.

Acquisizioni e investimenti sono stati finanziati con il ricorso all'indebitamento, il cui ammontare complessivo è ancora in corso di accertamento.

Attraverso varie società del gruppo, la Parmalat si è finanziata ampiamente sul mercato internazionale dei capitali; a partire dal 1997 sono state effettuate 32 emissioni obbligazionarie per circa 7 miliardi di euro; sulla base di nostre rilevazioni, oltre un quarto dei titoli risulta in possesso di residenti in Italia, soprattutto famiglie.

Dalle informazioni ora disponibili risulta che alcune tra le più importanti banche estere hanno concesso rilevanti finanziamenti e curato il collocamento per più dell'80 per cento delle obbligazioni emesse. Ancora nella seconda metà del 2003 primarie banche estere hanno acquisito obbligazioni Parmalat per un importo complessivo superiore a un miliardo di euro.

All'inizio del 2003 le azioni della Parmalat vennero incluse nell'indice delle 30 maggiori società quotate alla Borsa italiana. In agosto su un totale di 14 analisti finanziari internazionali, 9 fornivano alla clientela l'indicazione di acquistare i titoli dell'azienda; altri 3 analisti consigliavano di mantenere invariati gli investimenti in essere. In novembre, su 14 analisti 7 consigliavano di acquistare, 2 di mantenere invariati gli investimenti; venivano diffusi studi e ricerche di due banche internazionali che formulavano valutazioni positive sulle prospettive del gruppo e sulla convenienza relativa dei titoli. Nei primi giorni di dicembre del 2003 il rating esprimeva ancora giudizi positivi sulla capacità dell'impresa di rimborsare i prestiti obbligazionari.

Le gravissime irregolarità di bilancio sono emerse nelle settimane finali del 2003 e ancora all'inizio dell'anno in corso. Esse consistono nella falsificazione dei documenti contabili, nell'occultamento di passività e nel gonfiamento di attività. Su questi aspetti e su altre gravi irregolarità sono in corso indagini da parte dell'autorità giudiziaria.

Tra le informazioni statistiche in materia creditizia figurano quelle raccolte nella Centrale dei rischi, un archivio istituito nel 1962 dalla Banca d'Italia in collaborazione con il sistema bancario per fornire agli intermediari informazioni utili ai fini del contenimento dei rischi derivanti dal cumulo degli affidamenti in capo a un medesimo soggetto.

La Centrale dei rischi rileva solo i prestiti erogati dalle banche italiane e dagli altri intermediari vigilati. Non consente la ricostruzione dell'indebitamento di gruppi industriali che fanno ricorso a intermediari esteri o al mercato finanziario. Nel caso Parmalat i dati della Centrale sono rappresentativi di una quota dell'ordine di un quarto dell'indebitamento finora accertato.

Nell'arco dell'ultimo triennio i prestiti delle banche italiane e delle filiali di banche estere in Italia a società facenti capo alla famiglia Tanzi hanno oscillato fra i 3.100 e i 3.800 milioni di euro; nello scorso novembre ammontavano a circa 3.400 milioni, 800 dei quali riferiti a finanziamenti erogati da filiali italiane di banche estere. Le banche insediate in Italia detenevano in portafoglio titoli di società del gruppo per

250 milioni di euro. I fondi comuni di investimento posseggono obbligazioni Parmalat per 66 milioni di euro.

I finanziamenti erogati da banche italiane risultano molto frazionati. Gli intermediari esposti sono 120; ai primi 3 gruppi bancari fa capo circa il 30 per cento dei prestiti complessivi. Sono 45 i gruppi con un'esposizione superiore a 10 milioni di euro.

I crediti sono commisurati ai mezzi patrimoniali dei singoli intermediari; dalle verifiche periodiche condotte dalla Vigilanza risultano ampiamente rispettati i limiti alla concentrazione dei rischi, stabiliti in sede europea. Il gruppo Parmalat ha servito regolarmente, fino al novembre del 2003, il debito verso le banche italiane.

Nell'ipotesi, estrema, che l'intero importo dei finanziamenti dovesse rivelarsi inesigibile, il rapporto tra le sofferenze e gli impieghi, attualmente pari al 4,6 per cento, salirebbe al 4,9 per cento. Nell'ipotesi, anch'essa estrema, di svalutazione integrale dei crediti verso il gruppo, l'incidenza delle perdite risulterebbe inferiore al 20 per cento dell'utile netto di un solo esercizio.

Non sono a rischio né la stabilità complessiva né quella di singoli intermediari.

Il dissesto del gruppo Parmalat ha avuto serie conseguenze sui possessori di titoli obbligazionari. L'insolvenza dell'impresa ha provocato un crollo dei prezzi dei titoli; da valori intorno alla parità fino a novembre, questi sono scesi a livelli intorno al 20 per cento del nominale.

Ad aggravare i contraccolpi della crisi sui risparmiatori ha contribuito il limitato sviluppo di intermediari operanti con un orizzonte di lungo termine, in grado di diversificare il possesso di titoli obbligazionari e azionari su più emittenti. L'acquisto diretto dei titoli da parte dei risparmiatori ha determinato una loro eccessiva esposizione alle sorti di singole imprese, quali Cirio e Parmalat. Per un campione di banche italiane cui fanno capo tre quarti del complesso dei titoli in deposito o in gestione, il numero di famiglie in possesso delle obbligazioni dei due gruppi è stimabile rispettivamente in 30.000 e 85.000.

Il caso Parmalat nasce da episodi, ripetuti, di criminalità nella gestione di impresa. I contorni della vicenda dimostrano, ancora una volta, che l'inosservanza della legge, la mancanza di un solido riferimento etico per i comportamenti degli operatori possono costituire un grave intralcio al funzionamento del sistema economico e finanziario.

Alla luce di quanto sinora emerso, sono mancati i controlli interni all'azienda sull'operato degli amministratori e la verifica esterna sulla correttezza dei dati contabili. Le stesse banche finanziatrici, che basano le proprie analisi in primo luogo sui dati di bilancio, sono state indotte in gravi errori di valutazione circa la solidità dell'impresa, le sue prospettive, le qualità imprenditoriali degli esponenti aziendali.

Lo sviluppo del mercato obbligazionario e l'esperienza recente richiedono di rafforzare la normativa a tutela dei risparmiatori.

Sui problemi della tutela del risparmio affidato direttamente dalle famiglie alle imprese tornerò più avanti.

4. La tutela del risparmio affidato alle banche

Al risparmio affidato alle banche da famiglie e imprese, dell'ordine di 1.000 miliardi di euro alla fine del 2003, l'ordinamento attribuisce un regime di tutela volto a garantirne la restituzione.

L'operatività del sistema bancario è assoggettata a penetranti obblighi di supervisione e vigilanza.

Dall'entrata in vigore della legge bancaria del 1936 a oggi nessun risparmiatore 14 italiano ha mai perso una lira o un euro sui depositi affidati alle banche. Gli interventi pubblici a garanzia del risparmio sono stati nettamente inferiori a quelli effettuati in altri paesi industriali.

La tutela di questa componente del risparmio discende in primo luogo dalla capacità delle banche di ben impiegare i fondi raccolti in finanziamenti alle imprese, all'estero, alle famiglie e al settore pubblico.

Le crisi di imprese incidono sui bilanci bancari, si riverberano sul valore delle azioni delle stesse banche. Le crisi in atto sono comunque ben lontane dal mettere a repentaglio la solidità degli intermediari.

È nella stabilità del sistema bancario la garanzia di fondo del risparmio a esso affidato. 4.1. La vigilanza creditizia nell'ordinamento finanziario La Banca d'Italia esercita i compiti di vigilanza sulla stabilità delle banche dal 1936; in piena autonomia dal 1947; aveva già alcuni compiti di vigilanza dal 1926. Le sue attribuzioni sono state da ultimo sancite dal Testo unico in materia bancaria (d.lgs.1° settembre 1993, n. 385). Sulla base del Testo unico sull'intermediazione finanziaria (d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58) essa svolge la vigilanza prudenziale sugli intermediari finanziari nonché sulle società di intermediazione mobiliare e sulle società di gestione del risparmio.

Il legislatore ha disposto che l'azione di vigilanza sia rivolta ad assicurare la sana e prudente gestione dei soggetti vigilati, la stabilità complessiva,l'efficienza e la competitività del sistema finanziario.

Data l'estesa articolazione dei gruppi bancari nei diversi comparti dell'intermediazione creditizia e finanziaria, la vigilanza prudenziale deve essere esercitata congiuntamente sulle banche e sugli altri intermediari.

Attraverso la Relazione annuale, la Banca d'Italia adempie l'obbligo di rendere pubblici i principi e i criteri dell'attività di vigilanza. I provvedimenti assunti, adeguatamente motivati, vengono pubblicati su un apposito Bollettino.

Sulla base dell'art.7 del Testo unico bancario la Banca d'Italia, a fronte di penetranti poteri informativi sui singoli intermediari e sui rapporti da questi intrattenuti con imprese e famiglie, è tenuta al segreto d'ufficio. La possibilità di derogare a tale obbligo è prevista, oltre che nei riguardi della magistratura in sede penale, nei confronti delle autorità di controllo sugli altri comparti del sistema finanziario e del Ministro dell'Economia 15 nell'esercizio delle funzioni di Presidente del Comitato interministeriale per il credito e il risparmio (CICR).

Quest'ultima deroga è strettamente legata, per espressa previsione legislativa, alle funzioni del CICR, che è chiamato ad assumere deliberazioni di natura normativa e comunque di carattere generale, nelle materie indicate dalla legge e su proposta della Banca d'Italia.

La direttiva 2000/12 della Comunità europea, che disciplina l'accesso all'attività bancaria e il suo esercizio, nel vincolare l'autorità di vigilanza al segreto di ufficio, prescrive che nessuna informazione riservata può essere riferita ad altre autorità se non in forma sommaria o globale, cosicché non si possano individuare i singoli enti.

L'ordinamento ha posto a fondamento del settore bancario il carattere di impresa dell'attività degli enti creditizi. Con la legge 74 del 1985 il Parlamento indicò in tale principio il vincolo al quale attenersi nel recepimento della prima direttiva comunitaria di coordinamento bancario.

La vigilanza si svolge nel pieno rispetto dell'autonomia degli intermediari nella definizione delle politiche aziendali e nell'assunzione delle singole decisioni, in primo luogo quelle inerenti alla concessione del credito.

L'azione di controllo non può interferire nelle singole scelte di affidamento effettuate dagli amministratori; si creerebbe una commistione di responsabilità fra Autorità di vigilanza e soggetti vigilati.

Viene condotto un vaglio costante sulla situazione finanziaria degli intermediari, in particolare sull'adeguatezza dei patrimoni di ciascuna banca rispetto al complesso dei rischi. Un ruolo centrale assumono l'esame delle nuove iniziative bancarie, l'analisi della struttura proprietaria dei gruppi creditizi attraverso il vaglio dell'assunzione di partecipazioni rilevanti sul capitale delle banche e delle operazioni di aggregazione. Spetta agli azionisti valutare l'operato degli amministratori, reintegrare il capitale in caso di perdite rilevanti.

L'adeguatezza patrimoniale viene analizzata, oltre che rispetto al rischio di credito, in relazione ai rischi operativi, a quelli legali e a quelli determinati dalla perdita di reputazione.

L'intensità e le forme in cui tali rischi tendono a manifestarsi sono strettamente connesse con il grado di trasparenza dei tradizionali servizi di impiego e di raccolta.

Nell'ultimo triennio sono state condotte 2.400 ispezioni presso sportelli bancari volte a verificare il rispetto della normativa in materia; sono stati effettuati richiami a circa 150 banche per una osservanza più rigorosa delle norme e avviate 18 procedure sanzionatorie.

Due anni or sono, nel gennaio del 2002, abbiamo sottoposto al CICR una proposta di 16 deliberazione volta ad accrescere la trasparenza, che il Comitato ha approvato un anno dopo, nel marzo del 2003. La nuova disciplina è entrata in vigore lo scorso 1° ottobre. L'analisi delle situazioni delle banche si avvale delle segnalazioni statistiche prodot-

te dagli intermediari nonché di elementi informativi raccolti nel corso di incontri con gli esponenti aziendali. Vengono disposte, su base periodica o in via straordinaria, visite ispettive presso gli intermediari.

Le ispezioni mirano in primo luogo ad accertare il rispetto delle normative di vigilanza e se i meccanismi di governo societario e il sistema dei controlli interni siano in grado di assicurare una consapevole gestione dei rischi. Si verifica che nelle procedure di erogazione del credito siano state utilizzate tutte le informazioni disponibili sull'impresa, in primo luogo i bilanci e le altre scritture aziendali.

L'analisi del rischio di credito delle singole banche è diretta a verificare la qualità del portafoglio nel suo complesso e la sua concentrazione. La probabilità media di insolvenza degli affidati viene valutata, in primo luogo, raffrontando l'incidenza dei crediti anomali – sofferenze, incagli, sconfinamenti – nel portafoglio di ciascuna banca con quella osservata per l'intero sistema.

La concentrazione, per singoli nominativi o per settori di attività economica, viene esaminata in via continuativa attraverso indicatori statistici. La normativa sui grandi fidi, stabilita a livello comunitario, richiede che nessun debitore riceva credito per un ammontare superiore a un quarto del patrimonio della banca.

Quando il grado di concentrazione del portafoglio complessivo di una banca risulta relativamente elevato, vengono considerate le caratteristiche dei principali gruppi affidati.

Le informazioni generalmente disponibili sui gruppi societari riguardano i bilanci approvati dagli organi competenti, i rating assegnati ad alcune delle loro imprese, i giudizi degli analisti; la Centrale dei rischi fornisce informazioni sulle eventuali classificazioni a sofferenza.

Allorché sorgono dubbi sulle ripercussioni che le esposizioni verso settori o gruppi possono avere per i portafogli di singole banche, la Vigilanza chiede a esse che il problema venga attentamente valutato, considera e confronta le conclusioni cui esse pervengono, dispone se necessario che vengano assunte misure prudenziali, di natura patrimoniale, procedurale, organizzativa.

La legge non attribuisce alla Banca d'Italia alcuna competenza in merito alla gestione e ai conti delle imprese industriali e commerciali. La Banca d'Italia ha accesso unicamente all'informativa e ai bilanci pubblici diffusi dalle società; non ha alcun mezzo per accertarne la veridicità; non può richiedere alle imprese informazioni di alcun tipo.

L'esposizione delle banche italiane verso le imprese facenti capo alla famiglia Tanzi non ha mai raggiunto livelli tali da costituire un rischio per la stabilità di alcun intermediario.

Al 31 dicembre 2002 essa era pari complessivamente a 3 miliardi di euro. A titolo di paragone, nello stesso anno, l'esposizione del sistema bancario italiano verso i tre maggiori gruppi industriali era mediamente pari a 17 miliardi di euro. L'incidenza dei finanziamenti erogati dai primi dieci gruppi bancari italiani esposti verso la Parmalat si ragguagliava in media al 2,3 per cento del patrimonio di vigilanza.

Dai dati del bilancio consolidato diffusi nell'aprile del 2003 l'indebitamento finanziario netto della Parmalat in rapporto al patrimonio e al fatturato del gruppo risultava in linea con quello di un'ampia quota delle imprese italiane. Veniva rilevato un indebitamento lordo elevato in presenza di attività

liquide anch'esse elevate. Nessuna banca segnalava la posizione tra gli incagli o le sofferenze; la posizione Parmatour è stata inserita fra i crediti oggetto di ristrutturazione.

Nel periodo febbraio-marzo 2003 venivano sollevati dubbi da parte di alcuni analisti e commentatori, che si riflettevano in un aumento del differenziale di rendimento delle obbligazioni Parmalat rispetto al tasso privo di rischio. Peraltro il 28 febbraio 2003 Standard & Poor's confermava il suo giudizio positivo espresso da un rating investment grade (BBB-) e dichiarava che le prospettive dell'impresa avrebbero potuto migliorare.

L'agenzia valutava positivamente l'ampia liquidità, pur affermando che avrebbe potuto utilmente essere usata per ripagare i debiti.

Le banche mostravano consapevolezza della situazione di incertezza; la Vigilanza controllò che ciascuna rispettasse i limiti di fido. Le tensioni si attenuavano in aprile, in seguito alle comunicazioni fornite al mercato dalla Parmalat, in particolare sulla contenuta onerosità della politica di elevata liquidità; questa veniva allora motivata con l'opportunità di ulteriori acquisizioni, secondo la strategia da anni in corso. Il 29 settembre veniva effettuata una ultima emissione obbligazionaria, curata da un'importante banca internazionale e accompagnata da un rating elevato, investment grade. Nessuna nuova informazione sullo stato dell'impresa interveniva fino al precipitare della crisi in dicembre.

4.2 La concorrenza bancaria con riferimento ai mercati bancari la legge 287 del 1990 ha affidato alla Banca il compito di impedire la formazione di posizioni dominanti, abusi, intese restrittive del confronto competitivo. La scelta del legislatore è ispirata a quella realizzata negli Stati Uniti; è fondata in primo luogo sulla conoscenza approfondita degli intermediari e dei mercati maturata nell'attività di vigilanza.

Nella ricerca dell'efficienza complessiva del sistema bancario, è essenziale la sinergia tra la stabilità degli intermediari e il grado di concorrenza dei mercati.

Alla clientela è stata data la possibilità di selezionare, fra una ampia gamma, i prodotti e le condizioni ritenuti più coerenti con le proprie esigenze. Si sono contratti i divari fra i tassi di interesse bancari attivi e passivi.

La Banca d'Italia ha da tempo incoraggiato l'ingresso di nuovi competitori nei mercati più concentrati, promosso la diffusione di informazioni sui prodotti bancari, favorito il ricorso a canali innovativi di distribuzione dei servizi bancari.

La Banca d'Italia esercita la funzione di garante della concorrenza bancaria in stretta e proficua collaborazione con l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, tenendo conto dei pareri da essa espressi. Le relazioni fra le due Autorità sono regolate da un protocollo sottoscritto nel 1996; l'accordo definisce i mercati della raccolta bancaria e degli impieghi sui quali si esercita la competenza diretta della Banca d'Italia e stabilisce le informazioni da trasmettere all'Autorità garante.

Dall'emanazione della legge la Banca d'Italia ha condotto 49 istruttorie, un numero elevato nel confronto internazionale; altre 6 istruttorie relative a intese sono tuttora in corso.

Sono state esaminate 700 aggregazioni tra banche, al fine di prevenire la costituzione di posizioni dominanti. Per 23 operazioni è stato necessario aprire istruttorie, che in 15 casi si sono concluse imponendo la chiusura di sportelli o il divieto di aprirne di nuovi. In 22 casi l'Autorità garante ha espresso parere conforme a quello della Banca d'Italia. L'unica eccezione risale al 1993.

4.3 Situazione del sistema bancario Negli anni recenti il sistema creditizio italiano ha realizzato un processo di ristrutturazione di portata analoga a quello degli anni Trenta. Dieci anni or sono la quota delle attività complessive facente capo alle banche al cui capitale lo Stato e le Fondazioni partecipano almeno per la metà era pari a oltre i due terzi; tale quota è scesa al 10 per cento.

La quota di attività complessive che fa capo ai cinque maggiori gruppi bancari era pari al 35 per cento; essa è attualmente pari al 52 per cento. Nel capitale dei principali gruppi partecipano con quote rilevanti banche e assicurazioni estere.

È considerevolmente aumentata la produttività aziendale; è stato ridotto il divario di competitività nei confronti dei sistemi degli altri principali paesi.

Le banche hanno operato ingenti investimenti tecnologici e ampliato la gamma dei servizi offerti. Il costo del credito a breve termine è sceso al di sotto del 5 per cento, il valore minimo degli ultimi 50 anni.

Anche in anni di bassa crescita del reddito e di turbolenze dei mercati finanziari il sistema bancario ha sostenuto l'attività produttiva e gli investimenti delle imprese e delle famiglie. La rinnovata solidità ha consentito al sistema bancario di fronteggiare le difficoltà finanziarie di gruppi industriali fra i più grandi del Paese e di assecondarne, in piena autonomia, impegnativi progetti di ristrutturazione, con benefici per l'industria italiana e per l'occupazione.

La consistenza dei crediti inesigibili si è ridotta al 4,6 per cento in rapporto agli impieghi complessivi.

La situazione finanziaria delle imprese produttive ha beneficiato della riduzione del grado di indebitamento e dei livelli eccezionalmente bassi dei tassi di interesse.

Negli anni scorsi le banche italiane hanno ceduto crediti con operazioni di cartolarizzazione. Si tratta di tecniche largamente utilizzate dagli intermediari in tutti i maggiori paesi; in Italia, insieme alle banche, vi ha fatto ampio ricorso il settore pubblico, nell'ambito delle dismissioni di immobili e altre poste patrimoniali.

Nell'ultimo triennio le cartolarizzazioni operate dalle banche hanno riguardato sofferenze per meno di un quarto dell'ammontare complessivo delle operazioni. Le banche hanno trattenuto le quote più rischiose degli attivi cartolarizzati, sulle quali esse sono tenute ad accantonare adeguate risorse patrimoniali.

Il rendimento del capitale bancario, dopo essere sceso sotto il 2 per cento alla metà degli anni novanta, è tornato su livelli prossimi a quelli osservati in altri principali paesi, raggiungendo il 13 per cento nel 2000. Nel biennio successivo gli utili hanno risentito della flessione dei ricavi connessi con i 20 servizi di amministrazione del risparmio, indotta dalla congiuntura negativa dei mercati finanziari, nonché delle crisi di importanti paesi dell'America latina e di grandi imprese multinazionali, come Enron e WorldCom.

Il patrimonio delle banche equivale a un coefficiente di solvibilità su base consolidata dell'11,2 per cento, in crescita rispetto agli anni scorsi; il valore minimo richiesto internazionalmente è dell'8 per cento.

4.4 La valutazione del Fondo monetario internazionale sulla vigilanza bancaria in Italia Nel 2003 il Fondo monetario internazionale ha condotto un vaglio approfondito delle norme e delle prassi di vigilanza in Italia. Nel rapporto del Fondo, in via di pubblicazione, la Vigilanza bancaria è definita di qualità elevata; i termini del giudizio risultano altamente soddisfacenti, anche nel confronto con quelli espressi riguardo a importanti paesi, alcuni dei quali con un assetto della regolamentazione incentrato su una autorità unica di tutela del risparmio.

È stata apprezzata la piena collaborazione tra la Vigilanza e le Autorità di controllo sugli altri comparti del sistema finanziario nonché la trasparenza degli atti della Banca d'Italia; le normative sono state valutate in linea con le migliori pratiche indicate dagli organismi internazionali. È stata sottolineata

l'indipendenza tra le valutazioni di vigilanza e la funzione di tutela della concorrenza nonché la collaborazione fra Autorità anche in questo campo.

Il Fondo monetario ha rilevato la necessità di affinare i criteri di classificazione dei crediti, che nel nostro Paese sono stabiliti in relazione alla elevata variabilità dei tempi di pagamento nella prassi commerciale; al riguardo la Banca d'Italia aveva già preso l'impegno con il Comitato di Basilea per il progressivo allineamento delle definizioni agli standard internazionali.

Sono state considerate altamente soddisfacenti le informazioni statistiche e i metodi adottati per l'analisi dei bilanci bancari e per la valutazione dei potenziali fattori di fragilità del sistema; sono state riconosciute la completezza e l'incisività degli interventi sui singoli intermediari; sono state apprezzate l'integrità e la professionalità del personale della Banca d'Italia.

Il Fondo monetario internazionale ha consigliato una maggiore discrezionalità della Vigilanza nella valutazione delle connessioni fra banche e altri soggetti e l'imposizione di limiti più stringenti ai relativi rapporti creditizi.

La pubblicazione del rapporto avverrà a cura del Fondo monetario internazionale in tempi brevi.

5. Le funzioni della Banca d'Italia nell'emissione di valori mobiliari L'articolo 129 del Testo unico bancario prevede che si comunichino preventivamente alla Banca d'Italia le emissioni di valori mobiliari e le offerte in Italia di valori mobiliari esteri; la Banca d'Italia può vietarne o differirne l'esecuzione entro venti giorni dal ricevimento della comunicazione.

Dai controlli affidati alla Banca d'Italia è esclusa qualsiasi valutazione di carattere economico sulla convenie nza dei titoli offerti o sul grado di solvibilità dell'emittente.

Sulla base dell'articolo 129 e della delibera del CICR emanata il 12 gennaio 1994, la Banca d'Italia può chiedere il differimento delle emissioni "quando il loro importo, congiuntamente a quello di operazioni già comunicate, da effettuarsi nello stesso periodo di tempo, risulti incompatibile con le dimensioni e con le condizioni del mercato primario o secondario". In altri termini si può differire un'emissione allorché gli importi siano incompatibili con le capacità di assorbimento del mercato.

Possono essere vietate le emissioni che presentano elementi non conformi all'ordinamento o riguardano titoli con caratteristiche difficilmente comprensibili o con rendimento difficilmente calcolabile.

Negli altri principali paesi non esistono forme di controllo analoghe.

Sono state vietate 3 emissioni nel 2002 e 4 nel 2003; negli stessi anni sono state ritirate rispettivamente 49 e 52 richieste a seguito delle osservazioni formulate dalla Vigilanza. Le operazioni proposte si riferivano a strumenti finanziari di eccessiva complessità, che ne avrebbe pregiudicato la comprensibilità per gli investitori, con effetti anche sulle possibilità di successiva negoziazione. Nei casi della Cirio e della Parmalat i titoli offerti presentavano caratteristiche tra le più diffuse nel mercato finanziario, tra cui il rendimento fisso o indicizzato ai comuni parametri di riferimento. Non vi era alcun elemento che consentisse di vietare l'offerta ai sensi dell'art. 129 del Testo unico bancario.

La disciplina non consente di porre ostacoli all'offerta in Italia di valori mobiliari esteri, anche se emessi da sussidiarie estere di gruppi italiani. Già nel 1997 la Commissione delle Comunità Europee avviò nei confronti dell'Italia un procedimento contestando l'incompatibilità dell'art. 129 del TUB con le disposizioni del Trattato della Commissione Europea sulla libera circolazione dei capitali.

La Banca d'Italia contribuì alla predisposizione della risposta da parte del Governo italiano, redigendo un'ampia illustrazione delle finalità della normativa e delle linee di comportamento da essa seguite nell'esame delle comunicazioni preventive. Sulla base della documentazione il procedimento venne archiviato dalla Commissione stessa.

6. La tutela del risparmio direttamente affidato alle imprese

Nel corso degli anni novanta gli interventi normativi hanno mirato a favorire il ricorso delle aziende ai mercati azionario e obbligazionario.

Il Testo unico bancario del 1993 così come il nuovo diritto societario consentono l'emissione di strumenti di debito in misura superiore al capitale aziendale. La legislazione sull'intermediazione mobiliare — poi confluita nel Testo unico della finanza del 1998 — ha promosso la trasparenza dei prodotti finanziari emessi dalle imprese, la correttezza degli intermediari che favoriscono il trasferimento di tali prodotti sul mercato, la completezza delle informazioni.

La normativa italiana in materia di imprese e mercati finanziari è conforme a quella europea.

Mentre la tutela del risparmio bancario è realizzata attraverso la vigilanza sulla sana e prudente gestione degli intermediari, la tutela del risparmio raccolto dalle imprese è affidata ai controlli interni sulla gestione delle imprese e alla sorveglianza sulla corretta rappresentazione della loro situazione finanziaria.

Ai controlli operati dal collegio sindacale fanno seguito quelli condotti dagli enti di certificazione dei bilanci e quelli di natura pubblicistica. La prassi dei mercati finanziari ha aggiunto le valutazioni espresse dalle agenzie di rating.

6.1 I controlli societari I controlli operati da organismi interni all'impresa, in grado di acquisire una puntuale e tempestiva conoscenza delle politiche aziendali e dei risultati economici, rappresentano il primo imprescindibile presidio al fine di evitare che comportamenti fraudolenti abbiano luogo e si ripetano, compromettendo la stabilità aziendale. Malfunzionamenti, o peggio omissioni o complicità creano le condizioni per comportamenti fraudolenti da parte dei vertici societari; vengono distorte le valutazioni degli analisti e le decisioni degli investitori. Il ruolo dei controlli interni ha trovato riconoscimento nel d. lgs. 8 giugno 2001, n. 1. La mancata costituzione, nella società, di adeguate strutture interne di controllo può motivare l'imputazione alla società stessa dei reati commessi dagli amministratori.

6.2 I controlli esterni I revisori esterni sono responsabili delle verifiche relative alla regolare tenuta della contabilità, alla corretta rilevazione dei fatti di gestione, alla conformità del bilancio alle risultanze della contabilità e alle norme di valutazione e registrazione dei fatti aziendali.

Seppure posti all'esterno dell'impresa, i revisori hanno la possibilità di acquisire gli elementi informativi necessari a un vaglio formale e sostanziale della correttezza del bilancio. È loro compito valutare approfonditamente l'idoneità dell'informativa resa al pubblico a rappresentare la situazione economica e patrimoniale della società nonché i risultati della gestione e le prospettive dell'azienda.

Sono, questi, elementi essenziali per l'efficiente allocazione delle risorse di cui dispone il sistema economico, in ultima analisi, per la tutela dei risparmiatori che affidano una parte della propria ricchezza finanziaria alle imprese.

Le società di revisione devono riferire alla Commissione nazionale per le società e la borsa fatti ritenuti censurabili di cui vengano a conoscenza nello svolgimento dei controlli.

Esse hanno inoltre l'obbligo di comunicare immediatamente alla Commissione giudizi negativi o l'impossibilità di esprimere giudizi sui bilanci della società oggetto di verifica.

L'analisi delle gravi crisi di impresa che si sono manifestate di recente sul mercato statunitense e su quelli europei ha messo in evidenza fattori che possono influire sulla correttezza e sull'efficacia delle società di revisione contabile.

6.3 I controlli di natura pubblicistica La tutela degli investitori in valori mobiliari è assegnata alla Commissione nazionale per le società e la borsa.

L'azione della Consob si esercita nei riguardi dell'ampia gamma di soggetti che concorrono a formare il mercato mobiliare, in primo luogo le imprese emittenti, quindi le società di gestione dei mercati e i revisori. Nei loro confronti la Commissione dispone di poteri di vigilanza, incluso quello di operare ispezioni, e può comminare sanzioni pecuniarie; all'accertamento di gravi violazioni delle norme fanno seguito provvedimenti di rigore e denunce all'autorità giudiziaria.

La Commissione nazionale per le società e la borsa e la Banca d'Italia, ferme restando le rispettive competenze, operano, per espressa previsione del legislatore (art. 7 del TUB e art. 5 del TUF), in maniera coordinata, sia per una più efficace azione di controllo sul mercato sia per ridurre gli oneri a carico degli operatori. Sono stati istituiti rapporti di costante e proficua collaborazione sia a livello di alta direzione sia tra gli uffici, per la valutazione di aspetti normativi, per l'informazione reciproca sulle ispezioni disposte e i provvedimenti assunti. Gli accertamenti ispettivi della Banca d'Italia sul rispetto delle norme sui servizi di investimento sono effettuati su richiesta e per conto della Consob.

La Consob può avere accesso alle informazioni in possesso della Banca d'Italia, incluse quelle contenute nella Centrale dei Rischi, che censisce le esposizioni debitorie nei confronti del sistema bancario italiano.

La distinzione fra gli ambiti di attività delle due autorità di controllo è netta. Va mantenuta, al fine di prevenire inopportune sovrapposizioni.

6.4 Collocamento e negoziazione da parte delle banche dei titoli delle imprese Nel decennio scorso le banche hanno progressivamente aumentato la quota dei ricavi derivanti dalla prestazione di servizi finanziari, soprattutto di quelli alle famiglie.

Lo sviluppo di questo ramo di attività è avvenuto in tempi rapidi, a tratti sull'onda dell'entusiasmo e dell'euforia che hanno pervaso i mercati di borsa di tutto il mondo. Altrettanto rapido è stato l'incremento del numero dei promotori finanziari e dei consulenti addetti alla prestazione di servizi finanziari al pubblico. Il nuovo contesto richiedeva probabilmente una più alta professionalità, al fine di rispondere alle esigenze dei risparmiatori inesperti in materia di investimenti finanziari.

In più occasioni ho richiamato le banche alla cura della qualità dei servizi, all'esigenza di offrire i prodotti con caratteristiche facilmente comprensibili, idonei a soddisfare le esigenze di impiego del risparmio da parte della clientela.

Va visto con favore l'impegno delle banche a venire incontro ai risparmiatori per le perdite da questi subite nei casi in cui, sulla base di riscontri interni, sorgano dubbi sull'adeguatezza dell'assistenza prestata al momento dell'investimento.

7. Proposte e conclusioni

Il caso della Parmalat presenta profili di analogia con crisi che hanno interessato grandi gruppi statunitensi ed europei. Sono emerse, anche in quei casi, gravi carenze nei controlli interni ed esterni sulla veridicità dei bilanci e sulla correttezza delle informazioni fornite agli operatori del mercato finanziario.

L'esperienza degli Stati Uniti può costituire un utile punto di riferimento. A seguito

di un ampio e approfondito dibattito, sono stati rafforzati, con legge, i controlli che gli organi posti all'interno delle imprese e le società di revisione devono esercitare sulla gestione aziendale e sulla rappresentazione al mercato della situazione finanziaria delle stesse imprese.

La falsità nelle comunicazioni e nelle relazioni dei responsabili della revisione viene colpita attraverso un inasprimento delle sanzioni penali e pecuniarie.

Sono stati rafforzati i controlli della Securities and Exchange Commission (SEC). È stato creato un organismo, soggetto al controllo della SEC, denominato Public Company Accounting Oversight Board, che sovrintende alla corretta operatività delle società di revisione e certificazione.

Non è stata in alcun modo posta in discussione l'attività della banca centrale, la Federal Reserve, in materia di stabilità bancaria e di concorrenza nei mercati creditizi, né quella delle altre autorità competenti in tali materie.

In relazione all'ampio volume delle risorse finanziarie trattate sul mercato dei capitali e al crescente ammontare di risparmio delle famiglie che su di esso confluisce, va esaminata 26 la possibilità di conferire alla Consob poteri e mezzi che permettano di verificare, attraverso ispezioni e analisi sistematiche, tempestivamente, la qualità e l'attendibilità dei conti.

Il rispetto della normativa sui bilanci consolidati è di cruciale importanza per gruppi con estesa articolazione estera.

Al fine di accrescere la trasparenza dell'attività delle imprese nei casi di insediamento in centri off-shore, si potrebbe condizionarne l'operatività all'adempimento di puntuali obblighi di informazione circa la natura, le finalità e le conseguenze degli insediamenti stessi.

Per il settore bancario sono da tempo operanti efficaci presidi sull'articolazione estera dei gruppi, concordati nell'ambito della cooperazione internazionale fra Autorità di vigilanza.

È necessario rafforzare i controlli interni ed esterni alle società. Va assicurata l'indipendenza della società di revisione rispetto alla società controllata; va vietato il contemporaneo svolgimento, anche in via indiretta, di funzioni di consulenza; sono indispensabili rigorosi criteri di rotazione degli incarichi.

L'indipendenza va garantita anche nel caso di aziende e studi professionali collegati con la società di revisione.

È necessario che la legislazione sia orientata alla tempestiva emersione dei casi di crisi. Va valutata l'ipotesi di inasprire le sanzioni da comminare per fronteggiare comportamenti fraudolenti e in caso di gravi irregolarità e violazioni normative nella rappresentazione dei fatti sociali.

Al fine di rafforzare la tutela dei risparmiatori, va vista con favore l'introduzione dell'obbligo per gli intermediari incaricati del collocamento di detenere in portafoglio, per un periodo prefissato, i titoli privi del prospetto informativo o comunque di difficile valutazione.

Lo scarso sviluppo nel nostro Paese di investitori istituzionali ha comportato, a partire dalla fase di privatizzazione, l'ingresso nel capitale delle banche di gruppi industriali e di singoli imprenditori.

L'applicazione della normativa vigente ha ben tutelato il principio della separatezza fra banca e industria.

La crescente presenza degli imprenditori fra gli azionisti bancari rende ora opportuna una disciplina più stringente con riguardo alla definizione dei "soggetti industriali collegati" e alla contemporanea posizione di amministratore e di affidato della banca.

* * *

Il debito pubblico si ragguagliava in Italia, alla fine dello scorso anno, al 105 per cento del prodotto nazionale lordo; in valore assoluto 1.360 miliardi di euro. Il rapporto tra il debito pubblico e il prodotto è in Europa del 64 per cento.

La garanzia del valore di una parte rilevante della nostra ricchezza nazionale dipende dall'evoluzione, nel corso degli anni a venire, dei conti pubblici.

L'ammontare del debito, il suo troppo lento declinare, pesano sullo sviluppo dell'economia; ostacolano l'abbassamento della pressione fiscale; riducono il risparmio e gli investimenti. È necessario che l'avanzo primario del settore pubblico, cioè il saldo al netto degli interessi, ritorni verso il 5,5 per cento del prodotto interno, valore convenuto al momento dell'ingresso nella moneta unica.

L'entità della ricchezza finanziaria affidata al settore bancario si aggira intorno ai 1.000 miliardi di euro. Pur non godendo delle garanzie proprie del debito pubblico, i cittadini italiani non hanno mai perso nulla su tale componente del loro risparmio.

L'evoluzione finanziaria spinge sempre più verso un contatto diretto tra i risparmiatori e le imprese attraverso il mercato. La Commissione nazionale per le società e la borsa è stata istituita nel 1974 con il compito di sovrintendere a quest'ultima componente del risparmio e della ricchezza finanziaria delle famiglie e delle imprese.

Con il Testo unico bancario del 1993 e con il Testo unico della finanza del 1998 il sistema italiano si è portato in linea con gli altri paesi economicamente più evoluti. La protezione del risparmio per la parte direttamente affidata alle imprese poggia su due pilastri: il corretto ed efficiente funzionamento dei mercati finanziari; la trasparenza dei conti delle imprese che richiedono finanziamenti al mercato per le loro esigenze di investimento.

Gli scandali finanziari che si sono verificati negli anni più recenti negli Stati Uniti, in Europa e anche in Italia hanno messo in luce la vulnerabilità di questo secondo pilastro del funzionamento dei mercati. I conti delle imprese coinvolte nelle crisi si sono dimostrati completamente distorti, falsificati.

Risparmiatori e investitori hanno subito gravi danni.

Va valutata la possibilità di un'azione immediata che preveda, anche in Italia come negli Stati Uniti, il paese in cui l'autorità che sovrintende al mercato ha poteri più 28 penetranti che in Europa, il potenziamento della Consob, l'aumento dei mezzi a sua disposizione.

Non deve mancare il sostegno finanziario per dare continuità all'attività industriale dei gruppi coinvolti e per un rilancio sulla base di validi progetti di riorganizzazione e sviluppo.

La sicurezza del risparmio affidato al settore pubblico riposa in ultima analisi sulla capacità impositiva e su una politica economica orientata alla crescita. Quella del risparmio affidato alle banche si fonda sulla stabilità degli intermediari e sull'azione della Vigilanza.

La sicurezza del risparmio affidato direttamente alle imprese è legata alla correttezza degli amministratori e al buon funzionamento dei controlli interni, esterni e pubblici. Va ribadita la rilevanza della funzione delle banche e degli altri intermediari che assistono i risparmiatori nell'impiego delle proprie disponibilità. È necessario un impegno delle istituzioni e degli operatori per salvaguardare la fiducia sul mercato interno e da parte degli investitori internazionali.

La Banca d'Italia continua a garantire la sicurezza del risparmio attraverso la solidità del sistema bancario.

Nella visione dei Costituenti la difesa del risparmio non è disgiunta dal riconoscimento del ruolo delle istituzioni e della loro autonomia.

 (\ldots)

28° VENTOTTESIMO ARGOMENTO

CONTROLLI - L'ATTIVITÀ DI CONTROLLO DELLA CONSOB ED IL TESTO UNICO FINANZIARIO

Come per qualificare l'attività della Banca d'Italia, anche per valutare l'azione della Consob npon c'è lettura più illuminante delle norme in vigore.

Dal TESTO UNICO DELLA FINANZA

[:::::]

Art. 4

Collaborazione tra autorità e segreto d'ufficio

- 1. La Banca d'Italia, la CONSOB, la Commissione di vigilanza sui fondi pensione, l'ISVAP e l'Ufficio italiano dei cambi collaborano tra loro, anche mediante scambio di informazioni, al fine di agevolare le rispettive funzioni. Dette autorità non possono reciprocamente opporsi il segreto d'ufficio.
- 2. La Banca d'Italia e al CONSOB collaborano, anche mediante scambio di informazioni, con le autorità competenti dell'Unione Europea e dei singoli Stati comunitari, al fine di agevolare le rispettive funzioni.
- 3. Al medesimo fine, la Banca d'Italia e la CONSOB possono cooperare, anche mediante scambio di informazioni, con le autorità competenti degli Stati extracomunitari.
- 4. Le informazioni ricevute dalla Banca d'Italia e dalla CONSOB ai sensi dei commi 2 e 3 non possono essere trasmesse ad altre autorità italiane nè a terzi senza il consenso dell'autorità che le ha fornite.
- 5. La Banca d'Italia e la CONSOB possono scambiare informazioni: a)con autorità amministrative e giudiziarie nell'ambito di procedimenti di liquidazione o di fallimento, in Italia o all'estero, relativi a soggetti abilitati;
- b) con gli organismi preposti all'amministrazione dei sistemi di indennizzo;
- c) con gli organismi preposti alla compensazione o al regolamento delle negoziazioni dei mercati;
- d) con le società di gestione dei mercati, al fine di garantire il regolare funzionamento nei mercati da esse gestiti.

- 6. Le informazioni indicate nel comma 5, lettere b), c) e d), possono essere rivelate a terzi con il consenso del soggetto che le ha fornite. Si può prescindere dal consenso se le informazioni siano fornite in ottemperanza a obblighi di cooperazione e collaborazione internazionale.
- 7. La Banca d'Italia e la CONSOB possono esercitare i poteri a esse assegnati dall'ordinamento anche ai fini della cooperazione con altre autorità e su richiesta delle medesime.
- 8. Restano ferme le norme che disciplinano il segreto d'ufficio sulle notizie, i dati e le informazioni in possesso della Banca d'Italia.
- 9. La Banca d'Italia può concordare con le autorità di vigilanza di altri Stati comunitari forme di collaborazione, ivi compresa la ripartizione dei compiti di ciascuna autorità, per l'esercizio della vigilanza su base consolidata nei confronti di gruppi operanti in piu' paesi.
- 10. Tutte le notizie, le informazioni e i dati in possesso della CONSOB in ragione della sua attività di vigilanza sono coperti dal segreto d'ufficio anche nei confronti delle pubbliche amministrazioni, a eccezione del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Sono fatti salvi i casi previsti dalla legge per le indagini relative a violazioni sanzionate penalmente.
- 11. I dipendenti della CONSOB, nell'esercizio delle funzioni di vigilanza, sono pubblici ufficiali e hanno l'obbligo di riferire esclusivamente alla Commissione tutte le irregolarità constatate, anche quando integrino ipotesi di reato.
- 12. I dipendenti della CONSOB, i consulenti e gli esperti dei quali la stessa si avvale sono vincolati dal segreto d'ufficio.
- 13. Le pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici forniscono dati, notizie e documenti e ogni ulteriore collaborazione richiesta dalla CONSOB, in conformità delle leggi disciplinanti i rispettivi ordinamenti.

Ed ecco la posizione della Consob attraverso le considerazioni di Berlanda (ex presidente)

Di Enzo Berlanda

PER IL MERCATO, PIU' POTERI

Di importanza rilevante appaiono i poteri normativi della Consob, seppur con livelli di autonomia differenziati. Mentre, infatti, al pari di altre autorità, il potere di disciplinare la propria organizzazione interna, la contabilità e la gestione del personale rende necessario l'intervento di altri organi dello Stato per rendere esecutivi tali rego-

lamenti, l'autonomia della Consob è piena, e quindi non è necessario l'intervento di altri soggetti, ad esempio, nel caso dei regolamenti di disciplina di settore: questi diventano immediatamente operativi senza controlli di legittimità o visti di alcun genere. Tale ultima possibilità non è concessa, ad esempio, all'Antitrust, che non ha poteri normativi. Un aspetto che differenzia la Consob esaltandone la fisionomia di Autorità indipendente è la sua parziale autonomia finanziaria. Infatti, a partire dallo scorso esercizio, si è realizzata una sostanziale riduzione dello stanziamento a carico del Ministero del Tesoro, compensata da un sistema contributivo per il suo finanziamento. Formule di questo tipo, che si riscontrano in molti altri Paesi con riguardo alle agenzie di regolamentazione dei mercati mobiliari, concorrono a qualificare ulteriormente la natura indipendente di questi organismi. Esse inoltre possono facilitare la valutazione da parte degli stessi "controllati/contribuenti" del rapporto costi/benefici della regolamentazione: in tal senso la sempre più stretta collaborazione con i soggetti escossi potrebbe sfociare in una qualche forma di rappresentatività all'interno delle stesse autorità. In tal senso, ove possibile, il finanziamento con risorse diverse da quelle pubbliche è auspicabile anche per le altre Autorità indipendenti. Ciò peraltro dovrebbe portare a un ripensamento degli stessi controlli in materia di amministrazione e spesa, pur necessari in quanto anche fonti di finanziamento esterne derivano comunque da "potestà impositive" consustanziali al ruolo pubblicistico delle stesse. Un ulteriore aspetto che rileva ai fini della efficace e autonoma operatività delle Autorità indipendenti concerne i poteri di decisione, normazione e di azione sanzionatoria loro attribuiti. Soprattutto con riferimento alla disciplina delle sanzioni, l'attribuzione in via principale alle autorità in parola di poteri comminatori sembrerebbe un necessario ed efficiente strumento diretto di intervento nella repressione di comportamenti non corretti. Pertanto, tali prerogative andrebbero estese - con particolare riguardo alla Consob - rispetto a quelle attualmente già previste. Lo stesso strumentario a disposizione delle autorità indipendenti, e in particolare della Consob, deve essere meglio definito e articolato. I poteri sanzionatori dovrebbero avere come necessaria premessa la previsione di modalità istruttorie predeterminate e, se del caso, rafforzate: la contestazione degli addebiti, la audizione delle parti, i poteri strumentali di indagine e di ispezione. L'efficacia dell'azione amministrativa e la stessa tutela degli interessi che la legge mira a proteggere si doteranno così di quel rigore e di quella trasparenza che ne renderanno più propria l'esplicazione nei settori di riferimento. L'occasione per l'adeguamento "normativo" della Consob potrebbe essere il Testo Unico sulla finanza di prossima emanazione mentre un riordino generale in tema di autorità indipendenti potrebbe essere oggetto di apposite iniziative legislative se non addirittura entrare nel dibattito sulle riforme della Costituzione.

Convegno su **Funzionamento e organizzazione delle Authorities**: esperienze a confronto "La Consob come autorità indipendente: origini, sviluppi e prospettive future" Intervento del dott. Massimo Tezzon Direttore Generale Forum P.A. 2004

Roma, 10 maggio 2004

La Consob è la prima nata nel panorama delle autorità indipendenti. In realtà la legge istitutiva, risalente al 1974, non attribuiva al nostro Istituto i requisiti di efficienza, indipendenza e autonomia, considerati tipici delle Autorità indipendenti e indispensabili per la tutela di interessi "sensibili" della collettività, quali sono, nel caso della Consob, quelli afferenti il pubblico risparmio, bene tutelato già a livello di norme costituzionali. La legge istitutiva, infatti, configurava la Consob semplicemente come organo dello Stato, non dotato di personalità giuridica e incardinato nell'allora Ministero del tesoro.

La qualificazione di Autorità indipendente è stata acquisita nel corso di un trentennio, attraverso la successione di vari interventi legislativi. Momenti salienti di tale processo evolutivo, tuttora in corso, sono stati;

la legge n. 281 del 1985 con cui viene finalmente attribuita personalità giuridica alla Consob, riconoscendole piena autonomia, sia per gli aspetti organizzativi, sia, soprattutto, per quelli concernenti l'esercizio dei poteri attribuiti;

la legge n. 724 del 1994 che rappresenta un passaggio importante, perché riconoscendo alla Consob la possibilità di autofinanziarsi, sia pure in parte, tramite contribuzioni a carico del mercato mobiliare, rafforza l'autonomia dell'Istituto rispetto ad altri organi dello Stato;

il Testo Unico della finanza, del 1998, che ha consolidato e disciplinato in modo più organico le competenze della Consob in materia di intermediazione mobiliare, di mercati e di emittenti.

Nel panorama delle Autorità indipendenti operanti in Italia, la Consob viene classificata fra le Autorità di controllo, le cui funzioni, come noto, consistono nell'"amministrare" in senso ampio il settore affidato. Caratteristica distintiva di queste Autorità è l'esercizio - oltre che di poteri autoritativi a contenuto discrezionale - di poteri di normazione secondaria, che concorrono a definire il quadro normativo del settore governato. Il Testo Unico della finanza ha spinto molto verso la regolamentazione secondaria. La stesura dei regolamenti è stata molto impegnativa ed attenta ai suggerimenti provenienti dalla consultazione. Questa attività, ovviamente, si è aggiunta alla quotidiana attività di vigilanza sugli operatori svolta dagli Uffici.

Il notevole impegno richiesto dall'Ordinamento è stato sinora profuso dalla Consob, pur in presenza di oggettivi vincoli sui quali mi soffermerò nel seguito dell'interven-

to. L'attuale contesto in cui opera l'Istituto presenta però evoluzioni e fermenti che stanno già mutando, e ancora di più lo faranno nel futuro, gli scenari che la Consob deve fronteggiare.

Stiamo assistendo, infatti, ad una profonda evoluzione che sta interessando i mercati finanziari, sempre più integrati a livello mondiale e caratterizzati da nuovi servizi e prodotti, talora fortemente innovativi.

Questa situazione comporta un duplice effetto: da un lato, la crescente globalizzazione dei mercati instaura un clima di competizione fra i sistemi di regolamentazione, aprendo la strada al fenomeno del cosiddetto arbitraggio regolamentare; sotto altro profilo, l'evoluzione in corso pone nuove esigenze di tutela degli investitori, richiedendo una sempre più elevata qualificazione professionale ed un continuo aggiornamento, fattori necessari per operare interventi efficaci e tempestivi.

In questo contesto, le funzioni della Consob si sono progressivamente sviluppate, in parallelo all'evolversi della legislazione.

Innanzi tutto la legislazione nazionale, che ha affidato, nel tempo, nuovi compiti alla Consob. Il campo operativo dell'Istituto è quindi passato dai ristretti confini fissati dalla legge istitutiva del 1974, che affidava alle cure della Consob solo le borse valori ed il mercato ristretto, le società quotate ed alcune competenze in materia di sollecitazione, all'organico disegno delineato dal Testo Unico della Finanza, che conferma in capo alla Consob una articolata serie di compiti, funzioni e poteri riguardanti le materie dei degli intermediari, dei mercati e degli intermediari. E già sono in fase di definizione nuovi provvedimenti legislativi che estenderanno ulteriormente le competenze istituzionali.

Ad accelerare questa tendenza espansiva contribuirà, a breve e in maniera decisiva, il recepimento di importanti direttive comunitarie.

A livello comunitario, infatti, si è manifestato negli ultimi anni un forte incremento della produzione normativa. In particolare, con l'adozione nel 1999 da parte della Commissione europea del Piano d'Azione per i Servizi Finanziari (da attuare entro il 2005), si è registrata la definizione di tutta una serie di direttive che hanno profondamente modificato lo scenario di riferimento in cui si trovano ad operare gli Stati membri. E questo con riferimento sia alla disciplina sostanziale del mercato, sia alle procedure di attuazione delle nuove disposizioni comunitarie, rese più incisive, flessibili e rapide attraverso l'adozione del cosiddetto metodo "Lamfalussy".

L'impetuosa attività normativa comunitaria richiede oggi, agli Stati membri, uno sforzo assai concentrato ed impegnativo nel recepimento delle nuove normative e nella loro concreta attuazione. Inutile sottolineare come da questo mutato quadro normativo discenderà l'attribuzione alla Consob di nuove funzioni e poteri, da esercita-

re, in alcuni casi, anche nei confronti di soggetti non sottoposti in via ordinaria alla vigilanza dell'Istituto.

A fianco di nuovi compiti attribuiti formalmente da disposizioni normative, il mutato contesto dei mercati ha spinto la Consob ad interpretare diversamente, ed in modo più impegnativo, funzioni già svolte, se non addirittura a individuarne di nuove.

La programmazione delle attività di vigilanza e lo stesso loro svolgimento impone la preventiva raccolta, elaborazione ed interpretazione di flussi informativi di dimensioni assolutamente considerevoli. Occorrono nuove figure professionali in grado di gestire, a livello informatico e statistico, tali flussi e mettere a disposizione di coloro che devono controllare il rischio finanziario dei prodotti, ed i correlati comportamenti degli operatori, un quadro completo di informazioni.

Sotto altro aspetto, le nuove esigenze di tutela degli investitori, connesse all'esistenza di prodotti finanziari sempre più sofisticati e complessi, richiedono l'attivazione di funzioni nuove, atipiche rispetto al consueto modo di intendere l'attività di vigilanza. Ad esempio, *l*'investor education, attività finalizzata a favorire lo sviluppo della cultura finanziaria del pubblico ed a rafforzare, così, la capacità di autotutela degli investitori. I nuovi compiti cui è già chiamata la Consob, e quelli ulteriori che deriveranno dall'attuale fermento normativo, hanno però reso palese l'insufficienza delle risorse, soprattutto umane, che condizionano negativamente l'operatività del nostro Istituto. La cronica insufficienza di risorse umane ha portato alla continua ricerca di soluzioni idonee a razionalizzare la struttura della Consob.

Attualmente la struttura organizzativa dell'Istituto si fonda, essenzialmente, su tre pilastri, diretti a replicare le tre principali aree di intervento indicate dal Testo Unico della finanza: Intermediari, Mercati e Emittenti. Questa struttura è sicuramente funzionale, allo stato, ad aggregare in modo omogeneo le competenze attribuite all'Istituto, anche se la nuova fisionomia dell'industria finanziaria e le sue tendenze evolutive rendono meno netta la distinzione fra queste tre aree. Ad esempio, intermediari di grandi dimensioni stanno organizzando la negoziazione con la clientela secondo modalità che vanno in diretta concorrenza con le attività tipiche dei gestori di mercati regolamentati. La nuova Direttiva sui servizi di investimento disciplina questo fenomeno. Le ricadute organizzative saranno non marginali.

L'intento di razionalizzare la struttura, essenziale per conseguire gli obiettivi fissati dall'Ordinamento, ha portato nel tempo a concentrare le risorse verso i compiti più propriamente istituzionali. In quest'ottica, si è provveduto ad un rafforzamento della sede secondaria operativa di Milano, aumentando significativamente il numero dei dipendenti assegnati. Ma, più in generale, si è realizzato un costante aumento della percentuale dei dipendenti impegnati nello svolgimento dei compiti istituzionali, a

scapito di quelli assegnati a funzioni meramente strumentali, quali la gestione del personale, la gestione finanziaria e l'acquisizione di beni e servizi. Attualmente, i funzionari dedicati all'istruttoria di pratiche concernenti l'attività propriamente istituzionale sono pari ad oltre l'88% del totale.

Ma queste misure, di fronte alla vastità ed alla complessità dei compiti assegnati ed alla loro continua evoluzione, non sono ancora sufficienti. E' stato pertanto necessario indirizzare in modo selettivo l'attività di vigilanza, massimizzando così l'efficacia dell'azione della Consob.

In primo luogo, si è provveduto, ormai da alcuni anni, ad impostare l'azione dell'Istituto nel suo complesso sulla base di piani strategici, favorendo in tal modo un approccio ed una cultura dell'azione amministrativa orientata alla programmazione di obiettivi. Solo attraverso tecniche di programmazione delle attività è possibile una allocazione ottimale delle risorse, in coerenza con predefiniti obiettivi di vigilanza. Del resto, visioni organizzative statiche sono assolutamente inadeguate a fronteggiare situazioni in continua evoluzione.

Ma anche il concreto esercizio dell'attività di vigilanza è orientato attraverso la costruzione di modelli di individuazione e graduazione dei rischi di insuccesso del mercato finanziario, per i quali l'ordinamento prevede l'intervento della Consob. Intendo riferirmi ai rischi che minacciano la correttezza dei comportamenti dei soggetti vigilati, l'ordinato svolgimento delle contrattazioni, la trasparenza e l'integrità del mercato. La conoscenza del mercato, dei suoi punti di forza e di debolezza, è infatti indispensabile per indirizzare in modo selettivo l'attività di sorveglianza e regolamentazione.

L'attenzione dedicata ai profili organizzativi è stata e continua ad essere assidua. Ciò ha consentito di arginare, ma non superare, le difficoltà create dall'insufficienza dell'attuale dotazione organica. Problemi che diverranno sempre più gravi con i nuovi compiti che verranno, a breve, attribuiti al nostro Istituto.

L'organico della Consob è attualmente stabilito, per legge, in 450 unità. Ciò costituisce un obiettivo vincolo alla definizione di un assetto organizzativo dell'Istituto adeguato ai compiti attribuiti ed all'evoluzione del quadro normativo nazionale ed europeo. E' da aggiungere, poi, che eventi eccezionali, come crisi di importanti gruppi societari, possono comportare la necessità di destinare un considerevole numero di risorse alla loro trattazione, con immaginabili effetti negativi sulle restanti attività.

Queste difficoltà sono enfatizzate dalla circostanza che in concreto, attualmente, il personale ammonta a 406 unità. Le difficoltà nel realizzare l'integrale copertura dell'organico derivano essenzialmente da due fattori, che hanno comportato una continua rincorsa al completamento dell'organico stesso.

Il primo fattore è costituito dalle complessità delle procedure connesse all'espletamento dei concorsi pubblici, necessari per il reclutamento di risorse adeguatamente selezionate ma che comportano tempi di svolgimento non brevi.

Il secondo, più importante, è rappresentato dal continuo esodo di personale, quasi sempre di alto profilo professionale e assegnato a settori strategici della struttura. Un solo dato penso sia sufficiente a definire l'entità del fenomeno: con i programmi di reclutamento realizzati, e partendo dal 1 gennaio 1998, se la Consob non fosse stata interessata da un così rilevante *turn over* di personale, il suo organico sarebbe oggi formato da 524 dipendenti, ben al di sopra del limite di 450 fissato per legge. Solo nel corso del 2003 sono stati ben 17 i dipendenti che si sono dimessi dalla Consob per seguire altre strade professionali.

Sotto il profilo funzionale, una più adeguata dotazione organica è ormai una misura improcrastinabile. Sotto il profilo finanziario, il costo della maggiore incisività dell'azione dell'Istituto deve confrontarsi con la possibilità di finanziamento dell'erario e con la capacità contributiva dei soggetti vigilati. Con l'attuale regime di autofinanziamento, infatti, circa il 60% delle risorse finanziarie necessarie per il funzionamento dell'Istituto sono a carico degli operatori.

Nello scenario che ho sommariamente descritto va ora a calarsi la riforma in corso riguardante la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati. Sul punto non entro nel merito del provvedimento. Altri lo faranno. Mi limiterò ad alcune sommarie considerazioni.

Una prima considerazione riguarda la circostanza che il disegno di legge prevede il trasferimento alla nuova Autorità di una serie di competenze attualmente attribuite ad altre Istituzioni, nonché l'attribuzione di nuove funzioni e nuovi poteri da cui derivano compiti importanti ed impegnativi.

L'attribuzione di nuovi compiti, specialmente se di rilevante entità, è sempre un momento delicato nella vita di un'organizzazione. Abbiamo una recente esperienza, quella della FSA inglese, che dimostra come questi eventi siano tutt'altro che indolori per lo svolgimento dell'azione amministrativa. Il mercato non si ferma in attesa dei tempi necessari per la realizzazione delle riforme amministrative.

Inoltre, mentre per le competenze trasferite da altre Autorità, la proposta di riforma prevede che l'esercizio delle relative funzioni sia accompagnato, fin dall'inizio, dall'acquisizione delle risorse (umane e strumentali) necessarie, per le competenze di nuova attribuzione la disciplina prevista non consente un immediato e corrispondente incremento delle dotazioni.

Per fronteggiare questi inconvenienti è necessaria un'attenta disciplina della fase transitoria, che differisca l'entrata in vigore delle norme attributive di nuovi compiti

di un periodo temporale adeguato per predisporre efficaci strumenti di vigilanza. Infine, è apprezzabile l'abrogazione dell'attuale previsione per cui i regolamenti interni della Consob sono resi esecutivi con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, una volta verificatane la legittimità. Si tratta di una previsione oggettivamente tesa a rafforzare l'autonomia riconosciuta all'Istituto anche se, in senso apparentemente opposto, il disegno di legge prevede una complessa procedura per l'approvazione dello statuto dell'Autorità, procedura che culmina con un decreto del Presidente della repubblica. Si tratta, comunque, di una procedura che trova giustificazione nella rilevanza dell'atto da approvare.

29° VENTINOVESIMO ARGOMENTO

NUOVE REGOLE - LE NORME SULLA TRASPARENZA DEL CICR (COMITATO INTERMINISTERIALE CREDITO E RISPARMIO)

CONTRATTI BANCARI: NUOVE NORME DI TRASPARENZA DEL CICR

Preoccupato della dimensione che veniva assumendo il contenzioso bancario e consapevole del fatto che non sarebbe stato possibile reggere la "piena" per molto tempo, nel marzo 2003, il CICR (Comitato interministeriale per il Credito e il Risparmio) (*) ha "commissionato" alla Banca d'Italia la revisione delle vecchie norme sulla trasparenza nei rapporti banca/cliente e l'impostazione di una nuova normativa, entrata in vigore il 1° ottobre.

Diciamo subito che le "migliorie" apportate sono solo di facciata, un po' di fumo negli occhi dei membri del Cicr e dei cittadini.

Vediamo di che si tratta e quali sono le novità.

1) Informazioni precontrattuali.

Banca d'Italia scopre che prima di firmare un contratto è opportuno dargli un'occhiata, e dice alle sue vigilate che devono fornirne il testo (a richiesta del cliente ed eventualmente a titolo oneroso).

Prima di firmare il contratto (ad esempio di conto corrente) il potenziale cliente ha il diritto di chiedere ed ottenere (a titolo oneroso, un aiutino) copia dell'articolato e delle condizioni che verrebbero applicate in caso di accettazione. La banca dovrà fornire i documenti e potrà pretendere il pagamento di una somma a titolo di rimborso spese. Non solo, ma il cliente che intende chiedere quei documenti, dovrà lasciare le sue generalità. Un aiutino per la costituzione di una banca dati.

Ricordiamo che le condizioni (costi, spese, tassi, commissioni) indicate dal documento sintetico consegnato con il testo del contratto possono cambiare anche il giorno successivo alla stipula.

Consigliamo, quindi, di non decidere sulla semplice comparazione di queste.

Riportiamo il testo della normativa appena illustrata.

TRASPARENZA DELLE OPERAZIONI E DEI SERVIZI FINANZIARI SEZIONE II - PUBBLICITÀ E INFORMAZIONE PRECONTRATTUALE

[....]

7. INFORMAZIONE PRECONTRATTUALE (22)

Prima della conclusione del contratto, l'intermediario consegna al cliente che ne abbia fatto richiesta una copia completa del testo contrattuale idonea per la stipula (23). La consegna della copia non impegna le parti alla stipula del contratto. Il diritto del cliente di ottenere copia del testo contrattuale non può essere sottoposto a termini o condizioni (24).

L'intermediario acquisisce un'apposita attestazione in calce allo schema contrattuale nella quale il cliente dichiara se intende avvalersi o meno di tale diritto. Ove le parti addivengano alla conclusione del contratto, l'attestazione è conservata dall'intermediario. In caso di modifica delle condizioni contrattuali indicate nella copia consegnata al cliente, l'intermediario prima della stipula del contratto ne dà informativa al cliente stesso e, su richiesta di quest'ultimo, consegna una copia completa del nuovo testo contrattuale idonea per la stipula. In caso di offerta fuori sede attraverso soggetti terzi, questi ultimi sono sottoposti agli obblighi previsti dal presente paragrafo. Quando si adoperano tecniche di comunicazione a distanza, il testo contrattuale comprensivo delle condizioni generali di contratto è fornito al cliente in forma cartacea o su altro supporto durevole.

8. DOCUMENTO DI SINTESI

Al contratto è unito un documento di sintesi, volto a fornire al cliente una chiara evidenza delle più significative condizioni contrattuali ed economiche. Il documento di sintesi costituisce il frontespizio del contratto ed è redatto secondo modalità, anche grafiche, di immediata percezione e comprensione. Esso riproduce lo schema del foglio informativo relativo allo specifico tipo di operazione o servizio, con opportuni adattamenti, riportando le condizioni economiche e le clausole contrattuali praticate al cliente; possono essere omesse le informazioni riguardanti l'intermediario, quelle relative alle caratteristiche e ai rischi dell'operazione o del servizio.

[.....]

2) Variazioni delle condizioni.

Non ci sono novità, se non di risulta.

Come in precedenza, se la banca apporta modifiche a singole posizioni, deve scrivere all'interessato. Se invece cambiano condizioni generali, le banche possono limitarsi a mettere annunci commerciali sulla Gazzetta Ufficiale (2^ Parte).

Come in precedenza, il cliente ha 15 giorni di tempo dalla notifica o dal giorno di pubblicazione sulla Gazzetta per chiudere il rapporto alle condizioni precedenti. Ed ecco le novità:

- In caso di variazione generalizzata, la banca deve darne indicazione apponendo comunicazioni nei locali delle agenzie. In tali comunicati deve essere riportato il giorno di pubblicazione sulla G. U. ed il giorno di decadenza, per il cliente, della facoltà di rescindere il contratto alle vecchie condizioni.
- La banca deve inserire la comunicazione delle variazioni alla prima occasione di invio di corrispondenza all'indirizzo del cliente. La norma di cui si riporta di seguito il testo, indica nell'invio di comunicazioni di legge e nelle comunicazioni per operazioni specifiche le occasioni di cui sopra. Quindi, dovremo essere informati delle variazioni non appena riceveremo estratti conto, contabili a credito o a debito, conferme di esecuzioni di ordini, lettere di convocazione, informazioni pubblicitarie ecc. È sintomatico il fatto che la normativa debba richiamare concetti di civiltà giuridica evidentemente non molto di moda nel settore creditizio e forse poco conosciuti: "...Le variazioni unilaterali sfavorevoli al cliente apportate al singolo rapporto ovvero generalizzate non possono avere effetto anteriore a quello della loro comunicazione al cliente ovvero per quelle generalizzate dalla loro pubblicazione." Riportiamo il testo della normativa appena illustrata.

SEZIONE - n COMUNICAZIONI ALLA CLIENTELA

[....

2. COMUNICAZIONE DELLE VARIAZIONI CONTRATTUALI SFAVOREVOLI ALLA CLIENTELA

L'intermediario comunica per iscritto presso il domicilio indicato dal cliente le variazioni unilaterali apportate alle clausole del contratto, qualora sfavorevoli al cliente medesimo (34).

⁽²²⁾ Le disposizioni in materia di informativa precontrattuale e contrattuale non si applicano alle emissioni di moneta elettronica realizzate attraverso carte "usa e getta".

⁽²³⁾ L'adempimento è necessario per i contratti stipulati in forma scritta. La copia da consegnare al cliente comprende il testo delle condizioni generali di contratto.

⁽²⁴⁾ La consegna della copia del contratto idonea per la stipula può essere subordinata al pagamento da parte del cliente di un rimborso delle spese.

⁽³⁴⁾ Le variazioni in senso sfavorevole sono valutate con separato riferimento a ciascuna condizione o clausola, senza considerare eventuali vantaggi compensativi derivanti dalla contestuale modifica di altre condizioni o clausole. Le variazioni che riguardano parametri di indicizzazione sono sempre comunicate al cliente. Non sono soggette all'obbligo le variazioni di tasso conseguenti a variazioni di specifici parametri prescelti dalle parti e la cui determinazione è sottratta alla volontà delle medesime.

L'intermediario utilizza un documento di sintesi, che aggiorna quello unito al contratto ai sensi della Sezione II, paragrafo 8 delle presenti disposizioni, nel quale, anche mediante opportuni accorgimenti grafici (ad esempio, diverso colore o formato del carattere), sono chiaramente poste in evidenza le variazioni intervenute nelle singole condizioni economiche e/o contrattuali. Il documento è datato e progressivamente numerato. Esso contiene l'avvertenza che la comunicazione è effettuata ai sensi dell'art. 118 del T.U. bancario e l'indicazione del termine per l'esercizio del diritto di recesso. Le variazioni contrattuali sfavorevoli di tipo generalizzato (35), come previsto dalla delibera del CICR del 4 marzo 2003, possono essere comunicate in forma impersonale, mediante l'inserzione di appositi avvisi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Al fine di garantire l'effettiva conoscenza delle variazioni, queste ultime sono rese note anche mediante l'esposizione di appositi avvisi nei locali aperti al pubblico, con l'indicazione degli estremi della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ovvero con l'avvertenza che l'avviso è in corso di pubblicazione. Le variazioni sono comunque comunicate individualmente al cliente alla prima occasione utile, nell'ambito delle comunicazioni periodiche (ad esempio, rendiconto) o di quelle riguardanti operazioni specifiche (ad esempio, comunicazioni relative all'effettuazione di bonifici).

Le variazioni unilaterali sfavorevoli al cliente – apportate al singolo rapporto ovvero generalizzate – non possono avere effetto anteriore a quello della loro comunicazione al cliente ovvero per quelle generalizzate dalla loro pubblicazione. Entro quindici giorni dal ricevimento della comunicazione scritta, ovvero dalla pubblicazione, il cliente ha diritto di recedere dal contratto senza penalità e di ottenere, in sede di liquidazione del rapporto, l'applicazione delle condizioni precedentemente praticate. Per i rapporti in cui non sia possibile l'individuazione del cliente (ad esempio, moneta elettronica anonima), gli intermediari adempiono all'obbligo di comunicazione mediante affissione di un avviso nei locali aperti al pubblico. Le variazioni contrattuali per le quali non siano state osservate le prescrizioni del presente paragrafo sono inefficaci.

(*) Ministero di Economia e Finanze / CICR

Via XX Settembre, 97

00187 ROMA

Fax del CICR: 064820952

Dalla Relazione annuale del Governatore della Banca d'Italia (31 maggio 2004)

La normativa secondaria

Trasparenza delle condizioni contrattuali. – Nel luglio del 2003, in attuazione della delibera del CICR del 4 marzo 2003 – la proposta era stata formulata dalla Banca d'Italia nel gennaio del 2002 – sono state emanate disposizioni che, nell'aggiornare la previgente normativa, regolano compiutamente la materia della trasparenza delle condizioni contrattuali delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari.

La Banca d'Italia, ai sensi del Titolo VI del Testo unico bancario, ha emanato due provvedimenti, uno riguardante le banche, l'altro gli intermediari finanziari di cui agli articoli 106 e 107 del Testo unico bancario e gli istituti di moneta elettronica (IMEL).

Un ulteriore specifico provvedimento della Banca d'Italia dell'agosto 2003 ha previsto l'applicazione all'attività di bancoposta, svolta da Poste Italiane spa, delle disposizioni in materia di trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari.

Le disposizioni, ai sensi dell'art. 23, comma 4, del Testo unico della finanza, non si applicano ai servizi di investimento né al servizio accessorio di consulenza in materia di investimenti in strumenti finanziari (art. 1, comma 6, lett. f), del medesimo Testo unico).

La nuova regolamentazione, in vigore dal 1° ottobre, riguarda i diversi momenti del rapporto tra intermediario e cliente: la pubblicità preventiva delle condizioni, per consentire il confronto delle offerte dei vari operatori; l'effettiva conoscenza da parte del cliente delle clausole contrattuali predisposte dall'intermediario; la forma e il contenuto dei contratti; la rendicontazione periodica e finale del rapporto.

È stata modificata la disciplina degli strumenti di pubblicità, introducendo un avviso denominato "principali norme di trasparenza", volto a rendere il cliente più consapevole dei diritti e degli strumenti di tutela che l'ordinamento gli riconosce. Nuove previsioni hanno riguardato i "fogli informativi", al fine di elevare la qualità e la comprensibilità delle informazioni relative sui prodotti e i servizi offerti.

Sono state emanate nuove regole di trasparenza per le fasi precontrattuale e contrattuale al fine di favorire la valutazione da parte del cliente degli impegni derivane dal contratto stesso. Il cliente, prima della firma, potrà ottenere una copia del contratto completo in ogni sua parte. Al contratto verrà unito un "documento di sintesi" recante le principali condizioni applicate, che dovrà essere costantemente aggiornato.

Per determinate categorie di operazioni è prescritto un indicatore sintetico di costo (ISC), comprensivo di tutti gli oneri a carico del cliente, in analogia al TAEG, in vigore per il credito al consumo.

⁽³⁵⁾ Per variazioni generalizzate si intendono quelle relative a una categoria omogenea di operazioni e servizi, accessibili da parte di tutti i clienti.

Al fine di consentire alla clientela una scelta consapevole è stato previsto per le banche, per la vendita di prodotti complessi e per la sottoscrizione di titoli strutturati di propria emissione, l'obbligo di preventiva consegna del foglio informativo; inoltre, sono stati regolati gli adempimenti di trasparenza nel caso di "offerta fuori sede" e di utilizzo di tecniche di comunicazione a distanza.

Sono stati ridefiniti i flussi informativi destinati alla clientela sia per quanto riguarda l'aggiornamento costante sullo stato del rapporto e delle condizioni praticate, sia relativamente alla comunicazione delle variazioni contrattuali sfavorevoli.

LA LEGGE (che verrà) A PROTEZIONE DEL RISPARMIO

Riportiamo il testo del ddl sul risparmio approvato dai deputati il 4 marzo 2005 e che dovrà passare al vaglio del Senato.

Il ddl sul risparmio approvato dai deputati

Ddl Camera 2436 - Disposizioni per la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari.

TITOLO I - MODIFICHE ALLA DISCIPLINA DELLE SOCIETÀ PER AZIONI

Capo I - Organi di amministrazione e di controllo

Art. 1.(Nomina e requisiti degli amministratori).

1. Nel testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, alla parte IV, titolo III, capo II, dopo l'articolo 147-bis, è inserita la seguente sezione:

"Sezione IV-bis.

Organi di amministrazione.

Art. 147-ter. - (Elezione e composizione del consiglio di amministrazione). - 1. Lo statuto prevede che i membri del consiglio di amministrazione siano eletti sulla base di liste di candidati e determina la quota minima di partecipazione richiesta per la presentazione di esse, in misura non superiore a un quarantesimo del capitale sociale.

2. Salvo quanto previsto dall'articolo 2409-septiesdecies del codice civile, almeno uno del membri del consiglio d'amministrazione è espresso dalla lista di minoranza che abbia ottenuto il maggior numero di voti e non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con la lista

risultata prima per numero di voti. Nelle società organizzate secondo il sistema monistico, il membro espresso dalla lista di minoranza deve essere in possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza determinati ai sensi dell'articolo 148, commi 3 e 4. Il difetto dei requisiti determina la decadenza dalla carica.

3. In aggiunta a quanto disposto dal comma 2, qualora il consiglio di amministrazione sia composto da più di sette membri, almeno uno di essi deve possedere i requisiti d'indipendenza stabiliti per i sindaci dall'articolo 148, comma 3, nonché, se lo statuto lo prevede, gli ulteriori requisiti previsti da codici di comportamento redatti da società di gestione di mercati regolamentati o da associazioni di categoria. Il presente comma non si applica al consiglio di amministrazione delle società organizzate secondo il sistema monistico, per le quali rimane fermo il disposto dell'articolo 2409-septiesdecies, secondo comma, del codice civile.

Art. 147-quater. - (Composizione del consiglio di gestione). - 1. Qualora il consiglio di gestione sia composto da più di quattro membri, almeno uno di essi deve possedere i requisiti d'indipendenza stabiliti per i sindaci dall'articolo 148, comma 3, nonché, se lo statuto lo prevede, gli ulteriori requisiti previsti da codici di comportamento redatti da società di gestione di mercati regolamentati o da associazioni di categoria. Art. 147-quinquies. - (Requisiti di onorabilità). - 1. I soggetti che svolgono funzioni di amministrazione e direzione debbono possedere i requisiti di onorabilità stabiliti per i membri degli organi di controllo con il regolamento emanato dal Ministro della giustizia ai sensi dell'articolo 148, comma 4.

2. Il difetto dei requisiti determina la decadenza dalla carica".

Art. 2.

(Collegio sindacale e organi corrispondenti nei modelli dualistico e monistico).

- 1. Al testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a) all'articolo 148:
- 1) al comma 1, le lettere c) e d) sono abrogate;
- 2) il comma 2 è sostituito dai seguenti:
- "2. La CONSOB stabilisce con regolamento modalità per l'elezione di un membro effettivo del collegio sindacale da parte dei soci di minoranza.
- 2-bis. Il presidente del collegio sindacale è nominato dall'assemblea tra i sindaci eletti dalla minoranza";
- 3) al comma 3, lettera c), dopo le parole: "comune controllo" sono inserite le seguenti: "ovvero agli amministratori della società e ai soggetti di cui alla lettera b)", e, dopo

le parole: "di natura patrimoniale", sono aggiunte le seguenti: "o professionale"; 4) i commi 4, 4-bis, 4-ter e 4-quater sono sostituiti dai seguenti:

"4. Con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, dal Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti la CONSOB, la Banca d'Italia e l'ISVAP, sono stabiliti i requisiti di onorabilità e di professionalità dei membri del collegio sindacale, del consiglio di sorveglianza e del comitato per il controllo sulla gestione. Il difetto dei requisiti determina la decadenza dalla carica.

4-bis. Al consiglio di sorveglianza si applicano le disposizioni di cui ai commi 2 e 3. 4-ter. Al comitato per il controllo sulla gestione si applicano le disposizioni dei commi 2-bis e 3. Il rappresentante della minoranza è il membro del consiglio d'amministrazione eletto ai sensi dell'articolo 147-ter, comma 2.

4-quater. Nei casi previsti dal presente articolo, la decadenza è dichiarata dal consiglio d'amministrazione, nelle società organizzate secondo i sistemi dualistico e monistico, o dall'assemblea entro trenta giorni dalla nomina o dalla conoscenza del difetto sopravvenuto. In caso di inerzia, vi provvede la CONSOB, su richiesta di qualsiasi soggetto interessato o qualora abbia avuto comunque notizia dell'esistenza della causa di decadenza":

b) dopo l'articolo 148, è inserito il seguente:

"Art. 148-bis. - (Limiti al cumulo degli incarichi). - 1. Con regolamento della CON-SOB sono stabiliti limiti al cumulo degli incarichi di amministrazione e controllo che i componenti degli organi di controllo delle società di cui al presente capo, nonché delle società emittenti strumenti finanziari diffusi fra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116, possono assumere presso tutte le società di cui al libro V, titolo V, capi V, VI e VII, del codice civile. La CONSOB stabilisce tali limiti avendo riguardo all'onerosità e alla complessità di ciascun tipo d'incarico, anche in rapporto alla dimensione della società, al numero e alla dimensione delle imprese incluse nel consolidamento, nonché all'estensione e all'articolazione della sua struttura organizzativa.

2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 2400, quarto comma, del codice civile, i componenti degli organi di controllo delle società di cui al presente capo, nonché delle società emittenti strumenti finanziari diffusi fra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116, informano la CONSOB e il pubblico, nei termini e modi prescritti dall'Autorità medesima con il regolamento di cui al comma 1, circa gli incarichi di amministrazione e controllo da essi rivestiti presso tutte le società di cui al libro V, titolo V, capi V, VI e VII, del codice civile. L'autorità dichiara la decadenza dagli incarichi assunti dopo il raggiungimento del numero massimo previsto dal rego-

lamento di cui al primo periodo";

- c) all'articolo 149:
- 1) al comma 1, dopo la lettera c), è inserita la seguente:
- "c-bis) sulle modalità di concreta attuazione delle regole di governo societario previste da codici di comportamento redatti da società di gestione di mercati regolamentati o da associazioni di categoria, cui la società, mediante informativa al pubblico, dichiara di attenersi":
- 2) al comma 4-ter, le parole: "limitatamente alla lettera d)" sono sostituite dalle seguenti: "limitatamente alle lettere c-bis) e d)";
- d) all'articolo 151:
- 1) al comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", ovvero rivolgere le medesime richieste d'informazione direttamente agli organi di amministrazione e di controllo delle società controllate";
- 2) al comma 2, terzo periodo, le parole: "da almeno due membri del collegio" sono sostituite dalle seguenti: "individualmente da ciascun membro del collegio, ad eccezione del potere di convocare l'assemblea dei soci, che può essere esercitato da almeno due membri":
- e) all'articolo 151-bis:
- 1) al comma 1, primo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", ovvero rivolgere le medesime richieste d'informazione direttamente agli organi di amministrazione e di controllo delle società controllate";
- 2) al comma 3, secondo periodo, le parole: "da almeno due membri del consiglio" sono sostituite dalle seguenti:

individualmente da ciascun membro del consiglio, ad eccezione del potere di convocare l'assemblea dei soci, che può essere esercitato da almeno due membri";

- f) all'articolo 151-ter:
- 1) al comma 1, primo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", ovvero rivolgere le medesime richieste di informazione direttamente agli organi di amministrazione e di controllo delle società controllate";
- 2) al comma 3, secondo periodo, le parole: "da almeno due membri del comitato" sono sostituite dalle seguenti:

individualmente da ciascun membro del comitato";

- g) all'articolo 152, il comma 1 è sostituito dal seguente:
- "1. Il collegio sindacale o il consiglio di sorveglianza o il comitato per il controllo sulla gestione, se ha fondato sospetto che gli amministratori, in violazione dei loro doveri, abbiano compiuto gravi irregolarità nella gestione della società o di una o più società controllate, può denunziare i fatti al tribunale ai sensi dell'articolo 2409 del

codice civile. In tale ipotesi le spese per l'ispezione sono a carico della società e il tribunale può revocare anche i soli amministratori";

- h) all'articolo 193, comma 3, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
- "a) ai componenti del collegio sindacale, del consiglio di sorveglianza e del comitato per il controllo della gestione che commettono irregolarità nell'adempimento dei doveri previsti dall'articolo 149, commi 1, 4-bis, primo periodo, e 4-ter, ovvero omettono le comunicazioni previste dall'articolo 149, comma 3".
- 2. Al codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:
- a) all'articolo 2400 è aggiunto, in fine, il seguente comma:
- "Al momento della nomina dei sindaci e prima dell'accettazione dell'incarico, sono resi noti all'assemblea gli incarichi di amministrazione e di controllo da essi ricoperti presso altre società";
- b) all'articolo 2409-quaterdecies, primo comma, dopo le parole: "2400, terzo", sono inserite le seguenti: "e quarto";
- c) all'articolo 2409-septiesdecies, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
- "Al momento della nomina dei componenti del consiglio di amministrazione e prima dell'accettazione dell'incarico, sono resi noti all'assemblea gli incarichi di amministrazione e di controllo da essi ricoperti presso altre società".

Art. 3.

(Azione di responsabilità).

- 1. Al codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:
- a) all'articolo 2393:
- 1) dopo il secondo comma, è inserito il seguente:
- "L'azione di responsabilità può anche essere promossa a seguito di deliberazione dei collegio sindacale, assunta con la maggioranza dei due terzi dei suoi componenti";
- 2) il quarto comma è sostituito dal seguente:
- "La deliberazione dell'azione di responsabilità importa la revoca dall'ufficio degli amministratori contro cui è proposta, purché sia presa con il voto favorevole di almeno un quinto del capitale sociale, ovvero con il voto unanime dei componenti del collegio sindacale. In questi casi, l'assemblea provvede alla sostituzione degli amministratori";
- b) all'articolo 2393-bis, secondo comma, le parole: "un ventesimo" sono sostituite dalle seguenti: "un quarantesimo";
- c) all'articolo 2409-duodecies, quinto comma, le parole: "dal quarto comma dell'articolo 2393" sono sostituite dalle seguenti: "dal quinto comma dell'articolo 2393".

2. All'articolo 145, comma 6, del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, le parole: "2393, quarto e quinto comma" sono sostituite dalle seguenti: "2393, quinto e sesto comma".

Capo II - Altre disposizioni a tutela delle minoranze

Art. 4.

(Delega di voto).

1. All'articolo 139, comma 1, secondo periodo, del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, le parole: "La CONSOB può stabilire" sono sostituite dalle seguenti: "La CONSOB stabilisce".

Art. 5.

(Integrazione dell'ordine del giorno dell'assemblea).

- 1. Dopo l'articolo 126 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, è inserito il seguente:
- "Art. 126-bis. (Integrazione dell'ordine del giorno dell'assemblea). 1. I soci che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale possono chiedere, entro cinque giorni dalla pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'assemblea, l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti da essi proposti.
- 2. Delle integrazioni all'elenco delle materie che l'assemblea dovrà trattare a seguito delle richieste di cui al comma 1 è data notizia, nelle stesse forme prescritte per la pubblicazione dell'avviso di convocazione, almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'assemblea.
- 3. L'integrazione dell'elenco delle materie da trattare, ai sensi del comma 1, non è ammessa per gli argomenti sui quali l'assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta".

Capo III - Disciplina delle società estere

Art. 6.

(Trasparenza delle società estere).

1. Nel testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, alla parte IV, titolo III, capo II, dopo l'articolo 165-bis, introdotto dall'articolo 18, comma 1, lette-

ra h), della presente legge, è aggiunta la seguente sezione:

"Sezione VI-bis.

Rapporti con società estere aventi sede legale in Stati che non garantiscono la trasparenza societaria.

Art. 165-ter. - (Ambito di applicazione). - 1. Sono soggette alle disposizioni contenute nel presente capo le società italiane con azioni quotate in mercati regolamentati, di cui all'articolo 119, e le società italiane emittenti strumenti finanziari diffusi fra il pubblico in misura rilevante, ai sensi dell'articolo 116, le quali controllino società aventi sede legale in Stati i cui ordinamenti non garantiscono la trasparenza della costituzione, della situazione patrimoniale e finanziaria e della gestione delle società, nonché le società italiane con azioni quotate in mercati regolamentati o emittenti strumenti finanziari diffusi fra il pubblico in misura rilevante, le quali siano collegate alle suddette società estere o siano da queste controllate.

- 2. Si applicano le nozioni di controllo e di collegamento definite dall'articolo 2359 del codice civile.
- 3. Gli Stati di cui al comma 1 sono individuati con decreti del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base dei seguenti criteri:
- a) per quanto riguarda le forme e le condizioni per la costituzione delle società:
- 1) mancanza di forme di pubblicità dell'atto costitutivo e dello statuto, nonché delle successive modificazioni di esso:
- 2) mancanza del requisito di un capitale sociale minimo, idoneo a garantire i terzi creditori, per la costituzione delle società, nonché della previsione di scioglimento in caso di riduzione del capitale al di sotto del minimo legale, salvo il caso di reintegrazione entro un termine definito;
- 3) mancanza di norme che garantiscano l'effettività e l'integrità del capitale sociale sottoscritto, in particolare con la sottoposizione dei conferimenti costituiti da beni in natura o crediti alla valutazione da parte di un esperto appositamente nominato;
- 4) mancanza di forme di controllo, da parte di un organo amministrativo o giudiziario, circa la conformità degli atti di cui al numero 1) alle condizioni richieste per la costituzione delle società:
- b) per quanto riguarda la struttura delle società, mancanza della previsione di un organo di controllo distinto dall'organo di amministrazione, o di un comitato di controllo interno all'organo amministrativo, dotato di adeguati poteri di ispezione, controllo e autorizzazione sulla contabilità, sul bilancio e sull'assetto organizzativo della società,

- e composto da soggetti forniti di adeguati requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza;
- c) per quanto riguarda il bilancio d'esercizio:
- 1) mancanza della previsione dell'obbligo di redigere tale bilancio, comprendente almeno il conto economico e lo stato patrimoniale, con l'osservanza del seguenti principi:
- 1.1) rappresentazione chiara, veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria della società e del risultato economico dell'esercizio;
- 1.2) illustrazione chiara dei criteri di valutazione adottati nella redazione del conto economico e dello stato patrimoniale;
- 2) mancanza dell'obbligo di deposito, presso un organo amministrativo o giudiziario, del bilancio, redatto secondo i requisiti di cui al numero 1);
- 3) mancanza dell'obbligo di sottoporre la contabilità e il bilancio delle società a verifica da parte dell'organo o del comitato di controllo di cui alla lettera b) ovvero di un revisore legale dei conti;
- d) soppressa;
- e) la legislazione del Paese ove la società ha sede legale impedisce o limita l'operatività della società stessa sul proprio territorio;
- f) la legislazione del Paese ove la società ha sede legale esclude il risarcimento dei danni arrecati agli amministratori rimossi senza una giusta causa, ovvero consente che tale clausola sia contenuta negli atti costitutivi delle società o in altri strumenti negoziali;
- g) mancata previsione di un'adeguata disciplina che impedisca la continuazione dell'attività sociale dopo l'insolvenza, senza ricapitalizzazione o prospettive di risanamento;
- h) mancanza di adeguate sanzioni penali nei confronti degli esponenti aziendali che falsificano la contabilità e i bilanci.
- 4. Con i decreti del Ministro della giustizia, di cui al comma 3, possono essere individuati, in relazione alle forme e alle discipline societarie previste in ordinamenti stranieri, ulteriori criteri equivalenti in base ai quali possano considerarsi soddisfatti i requisiti di trasparenza e di idoneità patrimoniale e organizzativa determinati nel presente articolo.
- Art. 165-quater. (Obblighi delle società italiane controllanti). 1. Le società italiane con azioni quotate in mercati regolamentati, di cui all'articolo 119, e le società italiane emittenti strumenti finanziari diffusi fra il pubblico in misura rilevante, ai sensi

dell'articolo 116, le quali controllano società aventi sede legale in uno degli Stati determinati con i decreti di cui all'articolo 165-ter, comma 3, allegano al proprio bilancio di esercizio o bilancio consolidato, qualora siano tenute a predisporlo, il bilancio della società estera controllata, redatto secondo i principi e le regole applicabili ai bilanci delle società italiane o secondo i principi contabili internazionalmente riconosciuti.

- 2. Il bilancio della società estera controllata, allegato al bilancio della società italiana ai sensi del comma 1, è sottoscritto dagli organi di amministrazione, dal direttore generale e dal dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari di quest'ultima, che attestano la veridicità e la correttezza della rappresentazione della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico dell'esercizio. Al bilancio della società italiana è altresì allegato il parere espresso dall'organo di controllo della medesima sul bilancio della società estera controllata.
- 3. Il bilancio della società italiana controllante è corredato da una relazione degli amministratori sui rapporti intercorrenti fra la società italiana e la società estera controllata, con particolare riguardo alle reciproche situazioni debitorie e creditorie, e sulle operazioni compiute tra loro nel corso dell'esercizio cui il bilancio si riferisce, compresa la prestazione di garanzie per gli strumenti finanziari emessi in Italia o all'estero dai predetti soggetti. La relazione è altresì sottoscritta dal direttore generale, dal dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari. È allegato ed essa il parere espresso dall'organo di controllo.
- 4. Il bilancio della società estera controllata, allegato al bilancio della società italiana ai sensi del comma 1, è sottoposto a revisione ai sensi dell'articolo 165 da parte della società incaricata della revisione del bilancio della società italiana; ove la suddetta società di revisione non operi nello Stato ove ha sede la società estera controllata, deve avvalersi di altra idonea società di revisione, assumendo la responsabilità dell'operato di quest'ultima. Ove la società italiana, non avendone l'obbligo, non abbia incaricato del controllo contabile una società di revisione, deve comunque conferire tale incarico relativamente al bilancio della società estera controllata.
- 5. Il bilancio della società estera controllata, sottoscritto ai sensi del comma 2, con la relazione, i pareri ad esso allegati e il giudizio espresso dalla società responsabile della revisione ai sensi del comma 4, sono trasmessi alla CONSOB. Art. 165-quinquies. (Obblighi delle società italiane collegate). 1. Il bilancio delle società italiane con azioni quotate in mercati regolamentati, di cui all'articolo 119, e delle società italiane emittenti strumenti finanziari diffusi fra il pubblico in misura rilevante, ai sensi dell'articolo 116, le quali siano collegate a società aventi sede legale in uno degli Stati determinati con i decreti di cui all'articolo 165-ter, comma 3, è

corredato da una relazione degli amministratori sui rapporti intercorrenti fra la società italiana e la società estera collegata, con particolare riguardo alle reciproche situazioni debitorie e creditorie, e sulle operazioni compiute tra loro nel corso dell'esercizio cui il bilancio si riferisce, compresa la prestazione di garanzie per gli strumenti finanziari emessi in Italia o all'estero dai predetti soggetti. La relazione è altresì sottoscritta dal direttore generale, dal dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili. È allegato ad essa il parere espresso dall'organo di controllo.

Art. 165-sexies. - (Obblighi delle società italiane controllate). - 1. Il bilancio delle società italiane con azioni quotate in mercati regolamentati, di cui all'articolo 119, e delle società italiane emittenti strumenti finanziari diffusi fra il pubblico in misura rilevante, ai sensi dell'articolo 116, ovvero che hanno ottenuto rilevanti concessioni di credito, le quali siano controllate da società aventi sede legale in uno degli Stati determinati con i decreti di cui all'articolo 165-ter, comma 3, è corredato da una relazione degli amministratori sui rapporti intercorrenti fra la società italiana e la Società estera controllante, nonché le società da essa controllate o ad essa collegate o sottoposte a comune controllo, con particolare riguardo alle reciproche situazioni debitorie e creditorie, e sulle operazioni compiute tra loro nel corso dell'esercizio cui il bilancio si riferisce, compresa la prestazione di garanzie per gli strumenti finanziari emessi in Italia o all'estero dai predetti soggetti. La relazione è altresì sottoscritta dal direttore generale, dal dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari. È allegato ad essa il parere espresso dall'organo di controllo.

- 2. Al testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, dopo l'articolo 193, è aggiunto il seguente:
- "Art. 193-bis. (Rapporti con società estere aventi sede legale in Stati che non garantiscono la trasparenza societaria). 1. Coloro che sottoscrivono il bilancio della società estera di cui all'articolo 165-quater, comma 2, le relazioni e i pareri di cui agli articoli 165-quater, commi 2 e 3, 165-quinquies comma 1, e 165-sexies, comma 1, e coloro che esercitano la revisione ai sensi dell'articolo 165-quater, comma 4, sono soggetti a responsabilità civile, penale e amministrativa secondo quanto previsto in relazione al bilancio delle società italiane.
- 2. Salvo che il fatto costituisca reato, la violazione degli obblighi derivanti dall'esercizio dei poteri attribuiti alla CONSOB dall'articolo 165-septies, comma 1, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'articolo 193, comma 1". Art. 165-septies. (Poteri della CONSOB e disposizioni d'attuazione). 1. La CONSOB esercita i poteri previsti dagli articoli 114 e 115, con le finalità indicate dall'ar-

ticolo 91, nel riguardi delle società italiane di cui alla presente sezione. Per accertare l'osservanza degli obblighi di cui alla presente sezione da parte delle società italiane, può esercitare i medesimi poteri nei riguardi delle società estere, previo consenso delle competenti autorità straniere, o chiedere l'assistenza o la collaborazione di queste ultime, anche sulla base di accordi di cooperazione con esse.

2. La CONSOB emana, con proprio regolamento, le disposizioni per l'attuazione della presente sezione".

TITOLO II - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONFLITTI D'INTERESSI E DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ FINANZIARIE

Capo I - Disposizioni in materia di conflitti d'interessi

Art. 7.

(Operazioni con parti correlate).

1. Dopo l'articolo 2391-bis del codice civile è inserito il seguente:

"Art. 2391-ter. - (Limiti di valore per il compimento di operazioni con parti correlate). Le società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio non possono contrarre, direttamente o indirettamente, obbligazioni di qualsiasi natura, né compiere atti di compravendita, di valore complessivo superiore a centomila euro nel corso di ciascun esercizio sociale, con chiunque detenga, direttamente o indirettamente, una partecipazione di controllo nel loro capitale, con chiunque eserciti su di esse un'influenza notevole, ai sensi del terzo comma dell'articolo 2359, e con chi svolga presso di esse funzioni di amministrazione, direzione o controllo ovvero con le società controllate dai predetti soggetti, a meno di espressa autorizzazione del consiglio d'amministrazione o del consiglio di gestione, deliberata senza la partecipazione dei soggetto interessato e previo parere favorevole del collegio sindacale.

Sono nulli gli atti compiuti in difformità dall'autorizzazione di cui al primo comma, ovvero quando essa manchi o sia stata deliberata senza l'osservanza di quanto ivi prescritto".

2. Gli atti compiuti in difformità dall'autorizzazione di cui al primo comma, ovvero in mancanza di essa o in base ad autorizzazione deliberata senza l'osservanza delle prescritte condizioni, possono essere impugnati dai sindaci, dagli amministratori che non abbiano concorso a compierli, nonché dai soci che rappresentino, anche congiuntamente, l'uno per mille del capitale sociale nelle società che fanno ricorso al

mercato del capitale di rischio e il cinque per cento nelle altre. L'impugnazione può essere proposta nel termine di novanta giorni dalla data in cui è stato compiuto l'atto. Si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 2377 e 2378.

- 3. All'articolo 2409-noviesdecies, primo comma, del codice civile, dopo la parola: "2391," è inserita la seguente: "2391-ter,".
- 4. All'articolo 2428, secondo comma, del codice civile, dopo il numero 2) è inserito il seguente:
- "2-bis) le operazioni con parti correlate autorizzate nel corso dell'esercizio a norma dell'articolo 2391-ter, primo comma;".

Art. 8.

(Concessione di credito in favore di azionisti e obbligazioni degli esponenti bancari).

- 1. All'articolo 53 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 85, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a) il comma 4 è sostituito dai seguenti:
- "4. Le banche devono rispettare i limiti indicati dalla Banca d'Italia, in conformità alle deliberazioni del CICR, per la concessione di credito in favore di:
- a) soggetti che detengono, direttamente o indirettamente, una partecipazione rilevante nella banca;
- b) soggetti che siano sottoscrittori di patti previsti dall'articolo 122 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, riguardanti la stessa banca;
- c) coloro che svolgono funzioni di amministrazione, direzione o controllo presso la banca, indipendentemente dal possesso di una partecipazione nel capitale;
- d) società controllate dai soggetti indicati nelle lettere a) e b) o presso le quali gli stessi svolgono funzioni di amministrazione, direzione o controllo;
- e) altri soggetti che sono comunque collegati alla banca, secondo quanto stabilito dalla Banca d'Italia.
- 4.1. I limiti di cui al comma 4 sono determinati con esclusivo riferimento al patrimonio della banca e, ove esista, alla partecipazione in essa detenuta dal soggetto richiedente il credito.
- 4.2. La Banca d'Italia, in conformità alle deliberazioni del CICR, disciplina i conflitti d'interessi tra le banche e i soggetti indicati nel comma 4, in relazione alle altre attività bancarie".

d)dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti:

"4-bis. Ferma restando l'applicazione del comma 4 e delle disposizioni di cui all'ar-

ticolo 136, i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione o controllo presso una banca, i quali detengano una partecipazione nel capitale della medesima, nonché i soggetti che siano sottoscrittori di patti previsti dall'articolo 122 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, riguardanti una banca, non possono essere debitori nei riguardi della stessa banca per un ammontare che superi il valore dei tre quarti delle partecipazioni detenute. I sottoscrittori dei patti di cui al precedente periodo, che siano debitori nei riguardi della banca per un ammontare superiore al limite ivi indicato, non possono esercitare il diritto di voto inerente alle azioni quotate da loro possedute, anche indirettamente. Le disposizioni del presente comma si applicano quando il valore della partecipazione direttamente o indirettamente detenuta nella banca, calcolato secondo i criteri di liquidazione previsti in caso di recesso, sia superiore a un milione di euro ovvero al maggiore importo corrispondente all'1 per cento del capitale sociale con diritto di voto. I predetti limiti di valore della quota azionaria sono raddoppiati nei riguardi dei sottoscrittori dei patti previsti dall'articolo 122 del testo unico di cui al citato decreto legislativo n. 58 del 1998, e successive modificazioni. Per l'applicazione del presente comma si considerano anche le partecipazioni indirette al capitale delle banche, di cui all'articolo 22.

4-ter. La Banca d'Italia può autorizzare deroghe alle disposizioni di cui al comma 4-bis, sulla base del criteri da essa stabiliti.

4-quater. Il limite di cui al comma 4-bis non si applica alle banche popolari e alle banche di credito cooperativo, di cui al titolo II, capo V, nonché alle obbligazioni garantite da ipoteche.

4-quinquies. I possessori di partecipazioni rilevanti in una banca non possono dare in pegno, a garanzia di crediti loro concessi da banche o da società appartenenti a un gruppo bancario, partecipazioni nella stessa o in altra banca o in una società che la controlli, in misura superiore, per il complesso dei crediti medesimi, ai tre quarti della quota che costituisce una partecipazione rilevante ai sensi dell'articolo 19.

4-sexies. Le banche e le società appartenenti a gruppi bancari comunicano alla Banca d'Italia, nei termini e con le modalità da questa stabilite, le partecipazioni nel capitale di banche o di società che le controllano, da esse ricevute in pegno a garanzia di crediti da loro concessi".

- 2. All'articolo 136 del testo unico di cui al decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a) dopo il comma 2, è inserito il seguente:
- "2-bis. Per l'applicazione dei commi 1 e 2 rilevano anche le obbligazioni intercorrenti con società controllate dai soggetti di cui ai medesimi commi o presso le quali gli

stessi soggetti svolgono funzioni di amministrazione, direzione o controllo, nonché con le società da queste controllate o che le controllano o sono ad esse collegate"; b) al comma 3, le parole: "dei commi 1 e 2" sono sostituite dalle seguenti: "dei commi 1, 2 e 2-bis".

- 3. All'articolo 144, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 385, dopo la parola: "55" sono aggiunte le seguenti: ", commi da 1 a 4 e 4-sexies".
- 4. Nel testo unico di cui al decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 385, dopo l'articolo 139 è aggiunto il seguente:
- "Art. 139-bis. (Violazione del limite al pegno di partecipazioni bancarie). 1. L'inosservanza delle disposizioni dell'articolo 53, comma 4-quinquies, è punita con sanzione amministrativa d'importo pari al valore della partecipazione data in pegno oltre la misura massima ivi indicata. L'importo è computato con riferimento al valore che la partecipazione aveva al momento in cui è stato costituito il pegno".

Art. 9.

(Conflitti d'interessi nella gestione dei patrimoni di organismi d'investimento collettivo del risparmio e prodotti assicurativi e previdenziali nonché nella gestione di portafogli su base individuale).

- 1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi diretti a disciplinare i conflitti d'interessi nella gestione dei patrimoni degli organismi d'investimento collettivo del risparmio (OICR), dei prodotti assicurativi e di previdenza complementare e delle gestioni su base individuale di portafogli d'investimento per conto terzi, nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:
- a) limitazione dell'investimento dei patrimoni di OICR, di prodotti assicurativi e di previdenza complementare nonché dei portafogli gestiti su base individuale per conto terzi in prodotti finanziari emessi o collocati da società appartenenti allo stesso gruppo cui appartengono i soggetti che gestiscono i suddetti patrimoni o portafogli ovvero, nel caso di prodotti di previdenza complementare, emessi anche da alcuno dei soggetti sottoscrittori delle fonti istitutive;
- b) limitazione dell'investimento dei patrimoni di OICR, di prodotti assicurativi e di previdenza complementare, nonché dei portafogli gestiti su base individuale per conto terzi, di cui alla lettera a) in prodotti finanziari emessi o collocati da società appartenenti a gruppi legati da significativi rapporti di finanziamento con il soggetto che gestisce tali patrimoni o portafogli o con il gruppo al quale esso appartiene;

c) previsione del limite per l'impiego di intermediari appartenenti al medesimo gruppo da parte dei gestori dei patrimoni di OICR, di prodotti assicurativi e di previdenza complementare, nonché dei portafogli gestiti su base individuale per conto terzi, di cui alla lettera a).

per la negoziazione di strumenti finanziari nello svolgimento dei servizi di gestione di cui al presente articolo, in misura non superiore al 60 per cento del controvalore complessivo degli acquisti e delle vendite degli stessi;

- d) salvo quanto disposto dalla lettera c), previsione dell'obbligo, a carico dei gestori dei patrimoni o portafogli di cui alla lettera a), di motivare, sulla base delle condizioni economiche praticate nonché dell'efficienza e della qualità dei servizi offerti, l'impiego di intermediari appartenenti al medesimo gruppo per la negoziazione di strumenti finanziari nello svolgimento dei servizi di gestione di cui al presente articolo, qualora superi il 30 per cento del controvalore complessivo degli acquisti e delle vendite degli stessi;
- e) previsione dell'obbligo, a carico dei gestori dei patrimoni o portafogli di cui alla lettera a), di comunicare agli investitori la misura massima dell'impiego di intermediari appartenenti al medesimo gruppo, da essi stabilita entro il limite di cui alla lettera c), all'atto della sottoscrizione di quote di OICR, di prodotti assicurativi e di previdenza complementare ovvero al conferimento dell'incarico di gestione su base individuale di portafogli di investimento per conto terzi, nonché ad ogni successiva variazione e comunque annualmente;
- f) attribuzione del potere di dettare disposizioni di attuazione alla Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB);
- g) previsione di sanzioni amministrative pecuniarie e accessorie, in caso di violazione delle norme introdotte ai sensi del presente articolo, sulla base dei principi e criteri di cui alla presente legge, nel rispetto dei principi di adeguatezza e proporzione e riservando le sanzioni accessorie ai casi di maggiore gravità o di reiterazione dei comportamenti vietati;
- h) attribuzione del potere d'irrogare le sanzioni previste dalla lettera g) alla CON-SOB;
- i) riferimento, per la determinazione della nozione di gruppo, alla definizione di controllo contenuta nell'articolo 93 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

Art. 10.

(Conflitti d'interessi nella prestazione dei servizi d'investimento).

1. Al testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive

modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) all'articolo 6, dopo il comma 2 è inserito il seguente:
- "2-bis. La CONSOB, sentita, per le banche, la Banca d'Italia, stabilisce disposizioni volte a prevenire l'insorgere di conflitti d'interesse nella prestazione dei servizi d'investimento. A questo fine, essa prescrive che i diversi servizi d'investimento siano prestati da strutture organizzative distinte tra loro e, per le banche, distinte anche da quella deputata all'esercizio dell'attività bancaria, determinando criteri organizzativi volti ad assicurare la separazione dei diversi servizi esercitati e l'effettiva autonomia decisionale dei responsabili di ciascuna struttura. Al medesimo fine può altresì stabilire che tali servizi d'investimento siano prestati da società distinte. La gestione del portafoglio dei prodotti finanziari di proprietà della banca o dell'intermediario deve essere comunque attribuita a un'apposita unità organizzativa";
- b) dopo l'articolo 190, è inserito il seguente:

"Art. 190-bis. - (Sanzioni per inosservanza delle norme sulla separazione organizzativa). - 1. I soggetti abilitati, i quali non osservano le disposizioni previste dall'articolo 6, comma 2-bis, ovvero le disposizioni generali o particolari emanate in base al medesimo comma dalla CONSOB, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da cinquantamila euro a cinquecentomila euro nonché, nei casi più gravi, con la sospensione da quindici a sessanta giorni, o con la revoca dell'autorizzazione all'esercizio dei servizi d'investimento. La revoca è disposta dal Ministro dell'economia e delle finanze su proposta della CONSOB, sentita, per le banche, la Banca d'Italia. 2. Si applicano le disposizioni dell'articolo 190, commi 3 e 4".

Capo II - Disposizioni in materia di circolazione degli strumenti finanziari

Art. 11.

(Circolazione in Italia di strumenti finanziari collocati presso investitori professionali e obblighi informativi).

- 1. All'articolo 2412 del codice civile, dopo il terzo comma, è aggiunto il seguente:
- "Al computo del limite di cui al primo comma concorrono gli importi relativi a garanzie comunque prestate dalla società per obbligazioni emesse da altre società, anche estere".
- 2. 3. 4. soppressi
- 5. Al testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a) all'articolo 30, il comma 9 è sostituito dal seguente:
- "9. Il presente articolo si applica anche ai prodotti finanziari diversi dagli strumenti

finanziari, nonché dai prodotti assicurativi emessi da imprese di assicurazione".

b) la lettera f) del comma 1 dell'articolo 100 e il comma 2 dell'articolo 118 sono abrogati. 6. Nella parte II, titolo II, capo II, del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modficazioni, dopo l'articolo 25 è aggiunto il seguente: "Art. 25-bis. - (Prodotti finanziari emessi da banche e da imprese di assicurazione). - 1. Le disposizioni del presente capo si applicano alla sottoscrizione e al collocamento di prodotti finanziari emessi da banche nonché, in quanto compatibili, da imprese.

- 2. In relazione ai prodotti di cui al comma 1 e nel perseguimento delle finalità di cui all'articolo 5, comma 3, la CONSOB esercita sui soggetti abilitati e sulle imprese di assicurazione i poteri di vigilanza regolamentare, informativa e ispettiva di cui all'articolo 6, comma 2, all'articolo 8, commi 1 e 2, e all'articolo 10, comma 1, nonché i poteri di cui all'articolo 7, comma 1.
- 3. Il collegio sindacale, il consiglio di sorveglianza o il comitato per il controllo sulla gestione delle imprese di assicurazione informa senza indugio la CONSOB di tutti gli atti o i fatti, di cui venga a conoscenza nell'esercizio dei propri compiti, che possano costituire una violazione delle norme di cui al presente capo ovvero delle disposizioni generali o particolari emanate dalla CONSOB ai sensi del comma 2.
- 4. Le società incaricate della revisione contabile delle imprese di assicurazione comunicano senza indugio alla CONSOB gli atti o i fatti, rilevati nello svolgimento dell'incarico, che possano costituire una grave violazione delle norme di cui al presente capo ovvero delle disposizioni generali o particolari emanate dalla CONSOB ai sensi del comma 2.
- 5. I commi 3 e 4 si applicano anche all'organo che svolge funzioni di controllo e alle società incaricate della revisione contabile presso le società che controllano l'impresa di assicurazione o che sono da queste controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile.
- 6. L'ISVAP e la CONSOB si comunicano reciprocamente le ispezioni da ciascuna disposte sulle imprese di assicurazione. Ciascuna autorità può chiedere all'altra di svolgere accertamenti su aspetti di propria competenza."

Capo III - Altre disposizioni in materia di servizi bancari, tutela degli investitori, disciplina dei promotori finanziari e dei mercati regolamentati e informazione societaria

Art. 12.

(Pubblicità del tasso effettivo globale annuo degli interessi praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari).

1. Al comma 1 dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 10 set-

tembre 1993, n. 385, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Per le operazioni di finanziamento, comunque denominate, è pubblicizzato il tasso effettivo globale annuo computato secondo le modalità stabilite a norma dell'articolo 122".

Art. 13.

(Depositi giacenti presso le banche).

1. Al titolo VI del testo unico di cui al decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, dopo l'articolo 120 è inserito il seguente capo:

"Capo I-bis.

Depositi giacenti presso le banche.

Art. 120-bis. - (Ricerca dei titolari dei depositi giacenti presso le banche). - 1. Nel caso in cui per cinque anni consecutivi, decorrenti dalla data di libera disponibilità delle somme e dei titoli depositati, non siano state compiute operazioni ad iniziativa del depositante o di terzi da questo delegati, esclusa la banca stessa, relative ai contratti di deposito a risparmio nominativi e di conto corrente, nonché ai contratti di deposito di titoli, la banca informa l'intestatario del deposito mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento inviata all'ultimo indirizzo conosciuto, invitandolo a impartire disposizioni entro il termine di novanta giorni e indicando le conseguenze della mancata risposta. Nell'ipotesi indicata al periodo precedente, la banca non può applicare commissioni per spese relative alla gestione dei medesimi contratti dal giorno successivo al compimento del quinquennio e fino alla data in cui venga compiuta una nuova operazione ad iniziativa del depositante o di terzi da questo delegati.

2. Qualora nei successivi novanta giorni non abbia notizie dell'intestatario del deposito di cui al comma 1, la banca, limitatamente ai depositi con saldo superiore a 1.000 euro, chiede al sindaco del comune di residenza di comunicare quanto ad esso risulti circa l'esistenza in vita e il domicilio del medesimo, rilasciando il relativo certificato. 2-bis. Ove dai certificati rilasciati a norma del comma 2 risultino l'esistenza in vita dell'intestatario del deposito e un domicilio diverso da quello cui è stata inviata la comunicazione prevista dal comma 1, la banca procede nuovamente a norma del medesimo comma 1.

2-ter. Dalla data di ricevimento delle disposizioni impartite dall'intestatario a seguito degli inviti rivoltigli a norma dei commi 1 e 2-bis, o, in mancanza, dalla data di rilascio del certificato che ne attesta l'esistenza in vita, a norma del comma 2, decorre un nuovo periodo quinquennale per gli effetti previsti dal presente articolo. Si applica comunque il disposto del comma 1, ultimo periodo.

- 3. Ove, dai certificati rilasciati a norma del comma 2, risulti la morte dell'intestatario, la banca chiede alla cancelleria del tribunale e all'ufficio locale dell'Agenzia dell'entrate competenti di comunicare quanto risulti circa la successione del medesimo. Ove necessario, essa domanda altresì al sindaco del luogo di apertura della successione di rilasciare il certificato relativo allo stato di famiglia del defunto. Qualora, sulla base delle informazioni acquisite, consti l'esistenza di eredi, la banca comunica ad essi mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento l'esistenza del deposito, invitandoli a impartire disposizioni entro il termine di novanta giorni e indicando le conseguenze della mancata risposta.
- 4. Decorso un anno dalla scadenza del quinquennio computato ai sensi del comma 1, qualora dalle ricerche effettuate ai sensi del comma 3 non sia risultata l'esistenza di eredi dell'intestatario del deposito, o qualora essi siano irreperibili o non abbiano dato notizie entro novanta giorni dal ricevimento della lettera raccomandata, la banca provvede alla pubblicazione del deposito giacente mediante avviso, esposto per trenta giorni nei locali aperti al pubblico della stessa banca, indicante soltanto il nome, la data e il luogo di nascita dell'intestatario del deposito.
- 5. L'elenco dei depositi intestati a defunti, relativamente ai quali nell'anno precedente siano state inutilmente esperite le ricerche prescritte dal comma 3, è pubblicato mediante avviso cumulativo, contenente soltanto i dati indicati nel comma 4, entro il 31 marzo di ciascun anno, anche a cura di associazioni di categoria delle banche, nella Gazzetta Ufficiale nonché su due quotidiani, di cui uno economico, a diffusione nazionale. Il medesimo elenco è altresì pubblicato in forma elettronica secondo le modalità stabilite dalla Banca d'Italia.
- 6. Per i libretti di deposito al portatore, in cui non risulti l'identità del depositante, decorso il termine indicato dal comma 1, la banca procede direttamente ai sensi dei commi 4 e 5. La pubblicazione e l'avviso cumulativo di cui ai medesimi commi contengono la sola indicazione dei dati identificativi del libretto nonché la data e il luogo in cui esso è stato aperto. Il disposto del comma 1, ultimo periodo, si applica anche ai libretti di deposito di cui al presente comma.
- 7. Le spese relative alle attività e alle ricerche prescritte dai commi 1, 2, 2-bis e 3 sono addebitate all'intestatario del deposito, nella misura massima fissata con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze comunque non superiore al valore del deposito. La banca può provvedere allo svolgimento delle attività e delle ricerche anche avvalendosi di società aventi quale oggetto sociale esclusivo la prestazione di questo servizio. L'attività di queste società è disciplinata con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera a), della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze. Il regola-

mento determina inoltre i requisiti di onorabilità che devono possedere i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione e direzione presso le medesime società, nonché i dipendenti delle medesime.

- 8. Le banche comunicano annualmente alla Banca d'Italia le seguenti informazioni relative ai depositi giacenti di cui ai commi 1 e 6:
- a) elenco dei depositi relativamente ai quali nell'anno precedente si sia verificata la condizione prevista dal comma 1;
- b) elenco dei depositi relativamente ai quali nell'anno precedente, mediante le procedure di cui al presente articolo, siano stati reperiti l'intestatario o i suoi eredi;
- c) elenco dei depositi, intestati a defunti, relativamente ai quali nell'anno precedente siano state inutilmente esperite le ricerche prescritte dal comma 3;
- d) valore complessivo dei depositi giacenti di cui ai commi 1 e 6 e valore complessivo dei depositi di cui alla lettera c), con distinta indicazione degli importi relativi a denaro e a titoli.
- 9. La Banca d'Italia emana disposizioni per l'attuazione del presente articolo, stabilendo altresì modalità e termini delle comunicazioni prescritte nel comma 8.

Art. 120-ter. - (Devoluzione dei depositi giacenti presso le banche). - 1. Decorso un anno dalla pubblicazione dell'avviso cumulativo di cui all'articolo 120-bis, commi 5 e 6, il deposito giacente presso la banca e non rivendicato è trasferito presso la Banca d'Italia, che ne cura la custodia in monte nella forma di deposito fruttifero al saggio degli interessi legali.

- 2. La Banca d'Italia pubblica in forma elettronica, con aggiornamento costante, l'elenco dei depositi trasferiti presso di essa ai sensi del comma 1, con l'indicazione del nome, della data e del luogo di nascita degli intestatari nonché della banca e dell'agenzia presso la quale il deposito era stato costituito.
- 3. Chiunque vi abbia diritto può richiedere le somme depositate, inclusi gli interessi maturati, i sensi del comma 1 presso la Banca d'Italia entro dieci anni dalla data del trasferimento.
- 4. Le somme che non siano state rivendicate entro il termine di cui al comma 3 sono devolute allo Stato, inclusi gli interessi maturati. Esse sono destinate, per metà e comunque non oltre l'importo complessivo di 20 milioni di euro per anno, alla dotazione patrimoniale del fondo di garanzia per gli investitori e i risparmiatori e, per l'importo residuo, al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato di cui all'articolo 44 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico, di cui al decreto legislativo 30 dicembre 2003, n. 398.
- 5. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità

per l'attuazione delle disposizioni dei commi 1 e 4 comprese le disposizioni relative alla vendita degli strumenti finanziari esistenti nei depositi di titoli giacenti. Art. 120-quater. - (Contenuto delle cassette di sicurezza). - 1. Per gli oggetti e i valori depositati nelle cassette di sicurezza oggetto di apertura forzata ai sensi dell'articolo 1841 del codice civile, la banca procede alle ricerche e alle pubblicazioni ai sensi di quanto previsto dall'articolo 120-bis, commi 2, 3, 4 e 5.

- 2. Le somme derivanti dalla vendita degli oggetti e dei valori rinvenuti sono depositate a norma dell'articolo 1841, terzo comma, del codice civile presso la Banca d'Italia, la quale provvede ai sensi dell'articolo 120-ter, comma 2. Qualora le somme non siano state rivendicate entro il termine ivi previsto, si applicano le disposizioni dell'articolo 120-ter, comma 4. Le somme di cui al presente comma concorrono al computo dell'importo ivi indicato".
- 2. All'articolo 2, comma 3, del regolamento recante norme sui servizi di bancoposta, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2001, n. 144, le parole: "a 120" sono sostituite dalle seguenti: "a 120-ter".
- 3. Il terzo comma dell'articolo 1841 del codice civile è sostituito dal seguente:

"Il tribunale detta le disposizioni necessarie per la conservazione degli oggetti e dei valori rinvenuti, da parte della banca medesima, per un periodo di due anni. Decorso tale periodo senza che i suddetti beni siano stati rivendicati, il tribunale ne ordina la vendita, assegnando alla banca dalla somma ricavata quanto le sia dovuto per canoni e spese. La somma rimanente è depositata presso la Banca d'Italia, che ne cura la custodia in monte nella forma di deposito infruttifero. Chiunque vi abbia diritto può richiedere la somma depositata presso la Banca d'Italia entro dieci anni dalla data del deposito. Le somme che non siano state rivendicate entro tale termine sono devolute allo Stato.

Art. 120-quinquies. - 1. Gli intestatari dei contratti di deposito a risparmio nominativi e di conto corrente, nonché dei contratti di deposito di titoli, al momento della stipulazione o successivamente, possono indicare alla banca le generalità e il recapito di persone, in numero non superiore a tre, alle quali dev'essere comunicata l'esistenza del deposito, con la sola indicazione del nome dell'intestatario e delle coordinate di esso, nel caso in cui per due anni consecutivi, decorrenti dalla data di libera disponibilità delle somme e dei titoli depositati, non siano state compiute operazioni ad iniziativa del depositante o di terzi da questo delegati, esclusa la banca stessa".

Art. 14.

(Modifiche al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria).

- 1) dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:
- "1-bis. Qualora le azioni della società di gestione siano quotate in un mercato regolamentato, il regolamento di cui al comma 1 è deliberato dal consiglio d'amministrazione della società medesima".
- 1. Al testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a) all'articolo 21:
- 1) al comma 1, lettera a), è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "I soggetti abilitati classificano, sulla base di criteri generali minimi definiti con regolamento dalla CONSOB, che a tale fine può avvalersi della collaborazione delle associazioni maggiormente rappresentative dei soggetti abilitati e del Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti, di cui alla legge 30 luglio 1998, n. 281, il grado di rischiosità dei prodotti finanziari e delle gestioni di portafogli di e rispettano il principio dell'adeguatezza fra le operazioni consigliate agli investitori, o effettuate per conto di essi, e il profilo di ciascun cliente, determinato sulla base della sua esperienza in materia di investimenti in prodotti finanziari, della sua situazione finanziaria, dei suoi obiettivi d'investimento e della sua propensione al rischio, salve le diverse disposizioni espressamente impartite dall'investitore medesimo in forma scritta, ovvero anche mediante comunicazione telefonica o con l'uso di strumenti telematici, purché siano adottate procedure che assicurino l'accertamento della provenienza e la conservazione della documentazione dell'ordine.
- b) all'articolo 31:
- 1) Il comma 4 è sostituito dal seguente:
- "4. È istituito l'albo unico dei promotori finanziari, articolato in sezioni territoriali. Alla tenuta dell'albo provvede un organismo costituito dalle associazioni professionali rappresentative dei promotori e dei soggetti abilitati. L'organismo ha personalità giuridica ed è ordinato in forma di associazione, con autonomia organizzativa e statutaria, nel rispetto del principio di articolazione territoriale delle proprie strutture e attività. Nell'ambito della propria autonomia finanziaria l'organismo determina e riscuote i contributi e le altre somme dovute dagli iscritti e dai richiedenti l'iscrizione, nella misura necessaria per garantire lo svolgimento delle proprie attività. Esso provvede all'iscrizione all'albo, previa verifica dei necessari requisiti, e svolge ogni altra attività necessaria per la tenuta dell'albo. L'organismo opera nel rispetto dei principi e dei criteri stabiliti con regolamento dalla CONSOB, e sotto la vigilanza della medesima"; 2) al comma 5, secondo periodo, le parole: "indette dalla CONSOB" sono soppresse;
- 3) il comma 6 è sostituito dal seguente:

- "6. La CONSOB determina, con regolamento, i principi e i criteri relativi:
- a) alla formazione dell'albo previsto dal comma 4 e alle relative forme di pubblicità;
- b) ai requisiti di rappresentatività delle associazioni professionali dei promotori finanziari e dei soggetti abilitati;
- c) all'iscrizione all'albo previsto dal comma 4 e alle cause di sospensione, di radiazione e di riammissione;
- d) alle cause d'incompatibilità;
- e) ai provvedimenti cautelari e alle sanzioni disciplinati, rispettivamente, dagli articoli 55 e 196 e alle violazioni cui si applicano le sanzioni previste dallo stesso articolo 196, comma 1.
- f) all'esame, da parte della stessa CONSOB, dei reclami contro le delibere dell'organismo di cui al comma 4, relative ai provvedimenti indicati alla lettera c);
- g) alle regole di presentazione e di comportamento che i promotori finanziari devono osservare nei rapporti con la clientela ;
- h) alle modalità di tenuta della documentazione concernente l'attività svolta dai promotori finanziari;
- i) all'attività dell'organismo di cui al comma 4 e alle modalità d'esercizio della vigilanza da parte della stessa CONSOB;
- 1) alle modalità di aggiornamento professionale dei promotori finanziari";
- c) all'articolo 62:
- 1) dopo il comma 2 è inserito il seguente:
- "2-bis. Il regolamento può stabilire che le azioni di società controllanti, il cui attivo sia prevalentemente composto dalla partecipazione, diretta o indiretta, in una o più società con azioni quotate in mercati regolamentati, vengano quotate in segmento distinto del mercato";
- 2) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:
- "3-bis. La CONSOB determina con proprio regolamento:
- a) i criteri di trasparenza contabile e di adeguatezza della struttura organizzativa e del sistema dei controlli interni che le società controllate, costituite e regolate dalla legge di Stati non appartenenti all'Unione europea, devono rispettare affinché le azioni della società controllante possano essere quotate su un mercato regolamentato italiano. Si applica la nozione di controllo di cui all'articolo 93;

- b) le condizioni in presenza delle quali non possono essere quotate le azioni di società controllate sottoposte all'attività di direzione e coordinamento di altra società;
- c) i criteri di trasparenza e i limiti per l'ammissione alla quotazione sul mercato mobiliare italiano delle società finanziarie, il cui patrimonio è costituito esclusivamente da partecipazioni";
- d) all'articolo 64:
- 1) al comma 1, lettera c), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e comunica immediatamente le proprie decisioni alla CONSOB; l'esecuzione delle decisioni di ammissione e di esclusione è sospesa finché non sia decorso il termine indicato al comma 1-bis, lettera a)";
- 2) dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti:
- "1-bis. La CONSOB:
- a) può vietare l'esecuzione delle decisioni di ammissione e di esclusione ovvero ordinare la revoca di una decisione di sospensione degli strumenti finanziari e degli operatori dalle negoziazioni, entro cinque giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 1, lettera c), se, sulla base degli elementi informativi in suo possesso, ritiene la decisione contraria alle finalità di cui all'articolo 74, comma 1;
- b) può chiedere alla società di gestione tutte le informazioni che ritenga utili per i fini di cui alla lettera a);
- c) può chiedere alla società di gestione l'esclusione o la sospensione degli strumenti finanziari e degli operatori dalle negoziazioni.
- 1-ter. L'ammissione, l'esclusione e la sospensione dalle negoziazioni degli strumenti finanziari emessi da una società di gestione in un mercato da essa gestito sono disposte dalla CONSOB. In tali casi, la CONSOB determina le modificazioni da apportare al regolamento del mercato per assicurare la trasparenza, l'ordinato svolgimento delle negoziazioni e la tutela degli investitori, nonché per regolare le ipotesi di conflitto d'interessi. L'ammissione dei suddetti strumenti è subordinata all'adeguamento del regolamento del relativo mercato";
- e) all'articolo 74, dopo il comma 1, è inserito il seguente:
- "1-bis. La CONSOB vigila sul rispetto delle disposizioni del regolamento del mercato, relative agli strumenti finanziari di cui all'articolo 64, comma 1-ter, da parte della società di gestione";
- f) all'articolo 94 è aggiunto, in fine, il seguente comma:
- "5-bis. La CONSOB determina quali strumenti o prodotti finanziari, quotati in mercati regolamentati ovvero diffusi fra il pubblico ai sensi dell'articolo 116 e individuati

attraverso una particolare denominazione o sulla base di specifici criteri qualificativi, devono avere un contenuto tipico determinato";

- g) all'articolo 114:
- 1) il comma 3 è sostituito dal seguente:
- "3. La CONSOB può, anche in via generale, richiedere ai soggetti indicati nel comma 1, ai componenti degli organi di amministrazione e controllo e ai dirigenti, nonché ai soggetti che detengono una partecipazione rilevante ai sensi dell'articolo 120 o che partecipano a un patto previsto dall'articolo 122 che siano resi pubblici, con le modalità da essa stabilite, notizie e documenti necessari per l'informazione del pubblico. In caso d'inottemperanza, la CONSOB provvede direttamente a spese del soggetto inadempiente";
- 2) dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:
- "5-bis. Le operazioni relative a prodotti finanziari dell'emittente o a prodotti finanziari di soggetti ad esso collegati, compiute da esponenti aziendali o dai possessori di partecipazioni in misura superiore all'1 per cento del capitale sociale, sono comunicate al pubblico. La CONSOB detta le disposizioni di attuazione del presente comma, secondo principi di trasparenza e tempestività dall'informazione";
- h) all'articolo 115:
- 1) al comma 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente:
- "b) assumere notizie, anche mediante la loro audizione, dai componenti degli organi sociali, dai direttori generali, dai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari e dagli altri dirigenti, dalle società di revisione, dalle società e dai soggetti indicati nella lettera a)";
- 2) al comma 1, lettera c), le parole: "nella lettera a)" sono sostituite dalle seguenti: "nelle lettere a) e b), al fine di controllare i documenti aziendali e di acquisirne copia";
- 3) al comma 1 è aggiunta, in fine, la seguente lettera:
- "c-bis) richiedere all'autorità giudiziaria competente l'adozione dei provvedimenti di cui al titolo III del libro III del codice di procedura penale nei confronti dei soggetti di cui alla lettera a)";
- 4) al comma 2, le parole: "dalle lettere a) e b)" sono sostituite dalle seguenti: "dalle lettere a), b) e c)";
- i) dopo l'articolo 117, sono inseriti i seguenti:
- "Art. 117-bis. (Fusioni fra società con azioni quotate e società con azioni non quotate). 1. Sono assoggettate alle disposizioni dell'articolo 113 le operazioni di fusione nelle quali una società con azioni non quotate viene incorporata in una società con

azioni quotate, quando l'entità degli attivi di quest'ultima, diversi dalle disponibilità liquide e dalle attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni, sia significativamente inferiore alle attività della società incorporata.

2. Fermi restando i poteri previsti dall'articolo 113, comma 2, la CONSOB, con proprio regolamento, stabilisce disposizioni specifiche relative alle operazioni di cui al comma 1 del presente articolo.

Art. 117-ter (Disposizioni in materia di finanza etica). - 1. La CONSOB, previa consultazione con tutti i soggetti interessati e sentite le Autorità di vigilanza competenti, determina con proprio regolamento gli specifici obblighi di informazione e di rendicontazione cui sono tenuti i soggetti abilitati e le imprese di assicurazione che promuovono prodotti e servizi qualificati come etici o socialmente responsabili.

- 2. Per i fini di cui al comma 1, la CONSOB tiene prioritariamente in considerazione, oltre che l'integrale applicazione, da parte delle società emittenti, dei codici di autodisciplina redatti dalle associazioni di categoria, l'adozione, da parte delle medesime società, di sistemi di certificazione di processo o di prodotto ispirati a criteri di sostenibilità ambientale e sociale e fondati sulla più avanzata regolamentazione elaborata, dall'Unione europea o da organizzazioni internazionali, in materia di responsabilità sociale d'impresa.
- 3. La CONSOB, negli ambiti di propria competenza, vigila affinché la qualificazione etica riferita agli investimenti effettuati in società quotate nei mercati regolamentati sia utilizzata nelle comunicazioni rivolte al pubblico solo qualora le società emittenti abbiano i requisiti definiti dal regolamento di cui al comma 1.
- 4. In caso di utilizzo, in qualsiasi tipo di comunicazione rivolta al pubblico, della qualificazione etica riferita agli investimenti nelle società al di fuori dei criteri e dei requisiti definiti dal regolamento di cui al comma 1, gli amministratori, i componenti degli organi di controllo e i direttori generali delle società quotate nei mercati regolamentati e delle società di gestione collettiva del risparmio, di cui al titolo III del testo unico bancario, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da diecimila a trecentomila euro e con la pubblicazione, a spese degli stessi ovvero della società, del provvedimento sanzionatorio adottato dalla CONSOB su almeno due quotidiani, di cui uno economico, aventi diffusione nazionale";

1) nella parte IV, titolo III, capo I, dopo l'articolo 118, è aggiunto il seguente: "Art. 118-bis. - (Riesame delle informazioni fornite al pubblico). - 1. La CONSOB stabilisce con regolamento le modalità e i termini per il riesame periodico delle informazioni comunicate al pubblico ai sensi di legge, comprese le informazioni contenu-

te nei documenti contabili, dagli emittenti quotati";

m) nella parte IV, titolo III, capo II, dopo l'articolo 124, è inserita la seguente sezione:

"Sezione I-bis.

Informazioni sull'adesione a codici di comportamento.

Art. 124-bis. - (Obblighi d'informazione e codici di comportamento). - 1. Le società di cui al presente capo diffondono annualmente, nei termini e con le modalità stabiliti dalla CONSOB, informazioni sull'adesione a codici di comportamento promossi da società di gestione di mercati regolamentati o da associazioni di categoria degli operatori e sull'osservanza degli impegni a ciò conseguenti, motivando le ragioni dell'eventuale inadempimento.

Art. 124-ter. - (Vigilanza sull'applicazione di regole di governo societario previste da codici di comportamento). - 1. La CONSOB, negli ambiti di propria competenza, stabilisce le forme di pubblicità cui sono sottoposti i codici di comportamento promossi da società di gestione di mercati regolamentati o da associazioni di categoria degli operatori, vigila sulla veridicità delle informazioni riguardanti l'adempimento degli impegni assunti, diffuse dai soggetti che vi abbiano aderito, e irroga le corrispondenti sanzioni in caso di violazione";

n) nella parte IV, titolo III, capo II, dopo l'articolo 154, è inserita la seguente sezione:

"Sezione V-bis.

Redazione dei documenti contabili societari.

Art. 154-bis. - (Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari). - 1. Lo statuto prevede le modalità di nomina di un dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, previo parere obbligatorio dell'organo di controllo.

- 2. Gli atti e le comunicazioni della società previste dalla legge o diffuse al mercato, contenenti informazioni e dati sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della stessa società, sono accompagnati da una dichiarazione scritta del direttore generale e del dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, che ne attestano la corrispondenza al vero.
- 3. Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari predispone adeguate procedure amministrative e contabili per la predisposizione del bilancio d'esercizio e, ove previsto, del bilancio consolidato nonché di ogni altra comunicazione di carattere finanziario.
- 4. Al dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari devono esse-

re conferiti adeguati poteri e mezzi per l'esercizio dei compiti attribuiti ai sensi del presente articolo.

- 5. Gli organi amministrativi delegati e il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari attestano con apposita relazione, allegata al bilancio d'esercizio e, ove previsto, al bilancio consolidato, l'adeguatezza e l'effettiva applicazione delle procedure di cui al comma 3 nel corso dell'esercizio cui si riferisce il bilancio, nonché la corrispondenza del bilancio alle risultanze dei libri e delle scritture contabili. L'attestazione è resa secondo il modello stabilito con regolamento dalla CONSOB.
- 6. Le disposizioni che regolano la responsabilità degli amministratori si applicano anche ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, in relazione ai compiti loro spettanti, salve le azioni esercitabili in base al rapporto di lavoro con la società";
- o) l'articolo 190 è sostituito dal seguente:
- "Art. 190. (Altre sanzioni amministrative pecuniarie in tema di disciplina degli intermediari e dei mercati). 1. I soggetti abilitati, i quali non osservano le disposizioni previste dagli articoli 6; 7, commi 2 e 3; 8, comma 1; 9; 10; 12; 13, comma 2; 21, commi 1 e 2; 22; 24, comma 1; 25; 25-bis, commi 1 e 2; 27, commi 3 e 4; 28, comma 3; 30, commi 3, 4 e 5; 31, commi 1, 2, 5, 6 e 7; 32, comma 2; 36, commi 2, 3, 4, 6 e 7; 37; 38, commi 3 e 4; 39, commi 1 e 2; 40, comma 1; 41, commi 2 e 3; 42, commi 2, 3, 4, 6, 7 e 8; 43, commi 7 e 8; 50, comma 1; 65, ovvero le disposizioni generali o particolari emanate dalla Banca d'Italia o dalla CONSOB in base ai medesimi articoli, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da mille a centoventicinquemila euro.
- 2. La stessa sanzione di cui al comma 1 si applica:
- a) alle società di gestione del mercato, nel caso di inosservanza delle disposizioni previste dal capo I del titolo I della parte III e di quelle emanate in base ad esse;
- b) alle società di gestione accentrata, nel caso di inosservanza delle disposizioni previste dal titolo II della parte III e di quelle emanate in base ad esse;
- c) agli organizzatori, agli emittenti e agli operatori, nel caso di inosservanza delle disposizioni previste dagli articoli 78 e 79;
- d) ai soggetti che gestiscono sistemi indicati negli articoli 68, 69, comma 2, e 70 e alla società indicata nell'articolo 69, comma 1, nel caso di inosservanza delle disposizioni previste dagli articoli 68, 69, 70 e 77, comma 1, e di quelle applicative delle medesime.

d-bis) alle imprese di assicurazione, nel caso in cui non osservino le disposizioni previste dall'articolo 25-bis, commi 1 e 2.

- 3. Le società e gli enti sono tenuti ad esercitare il diritto di regresso:
- a) nei confronti dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione o di direzione e dei loro dipendenti ai quali sono imputabili le violazioni;
- b) nei confronti dei soggetti che svolgono funzioni di controllo nelle società e negli enti, ai quali siano imputabili le violazioni ovvero che non abbiano vigilato, in conformità ai doveri inerenti al loro ufficio, affinché le disposizioni indicate ai commi 1 e 2 non fossero da altri violate.
- 4. Il mancato esercizio del diritto di regresso è punito con una sanzione amministrativa pecuniaria di importo pari a quello della sanzione per la quale è stato omesso il regresso. Le società e gli enti comunicano all'autorità che ha applicato la sanzione l'avvenuto esercizio del diritto di regresso e ne danno notizia nella nota integrativa al bilancio, indicando i soggetti nei confronti dei quali esso è stato esercitato.
- 5. I soggetti che violano le disposizioni previste dagli articoli 8, commi da 2 a 6, e 25-bis, commi da 3 a 5, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da mille a centoventicinquemila euro";
- p) all'articolo 191, al comma 1, le parole: "comma 1" sono sostituite dalle seguenti: "commi 1 e 5-bis";
- q) all'articolo 193, il comma 1 è sostituito dal seguente:
- "1. Nei confronti di società, enti o associazioni tenuti a effettuare le comunicazioni previste dagli articoli 113, 114 e 115 è applicabile la sanzione amministrativa pecuniaria da cinquemila a cinquecentomila euro per l'inosservanza delle disposizioni degli articoli medesimi o delle relative disposizioni applicative. Si applica il disposto dell'articolo 190, comma 3. Se le comunicazioni sono dovute da una persona fisica, in caso di violazione la sanzione si applica nei confronti di quest'ultima";
- r) all'articolo 195 il comma 9 è sostituito dal seguente:
- "9. Le società e gli enti ai quali appartengono i soggetti sanzionati rispondono, in solido con questi, del pagamento della sanzione e delle spese di pubblicità previste dal secondo periodo del comma 3, e sono tenuti a esercitare il diritto di regresso verso i responsabili. Si applica il disposto dell'articolo 190, comma 4";

Art. 15.

(Responsabilità del dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari).

- 1. Al codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:
- a) all'articolo 2434, dopo le parole: "dei direttori generali" sono inserite le seguenti: ", dei dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari";
- b) all'articolo 2635, primo comma, dopo le parole: "i direttori generali,", sono inse-

rite le seguenti: "i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari,";

- c) all'articolo 2638, commi primo e secondo, dopo le parole: "i direttori generali," sono inserite le seguenti: "i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari,".
- 2. All'articolo 50-bis, primo comma, numero 5), del codice di procedura civile, dopo le parole: "i direttori generali", sono inserite le seguenti: ", i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari".
- 3. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
- a) all'articolo 32-bis, primo comma, le parole: "e direttore generale" sono sostituite dalle seguenti: ", direttore generale e dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari";
- b) all'articolo 35-bis, primo comma, le parole: "e direttore generale" sono sostituite dalle seguenti; ", direttore generale e dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari";
- c) all'articolo 622, secondo comma, dopo le parole: "direttori generali," sono inserite le seguenti: "dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari,". Art. 16. soppresso

Art. 17.(Informazione al mercato in materia di attribuzione di azioni a esponenti aziendali, dipendenti o collaboratori).

- 1. Dopo l'articolo 145 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, è inserito il seguente:
- "Art. 145-bis. (Informazione al mercato in materia di attribuzione di azioni a esponenti aziendali, dipendenti o collaboratori). 1. Qualora una società approvi un piano di attribuzione di azioni a componenti del consiglio d'amministrazione ovvero del consiglio di gestione, a dipendenti o a collaboratori non legati alla stessa da rapporti di lavoro subordinato, ovvero a componenti del consiglio d'amministrazione ovvero del consiglio di gestione, a dipendenti o a collaboratori di altre società appartenenti al medesimo gruppo, prima dell'esecuzione dell'operazione sono pubblicate, per cura del consiglio d'amministrazione, su almeno due quotidiani a diffusione nazionale, di cui uno economico, le informazioni concernenti:
- a) le ragioni che motivano l'adozione del piano;
- b) i soggetti destinatari del piano;
- c) le modalità e le clausole di attuazione del piano, specificando se la sua attuazione è subordinata al verificarsi di condizioni e,

in particolare, al conseguimento di risultati determinati;

- d) l'eventuale sostegno del piano da parte del Fondo speciale per l'incentivazione della partecipazione dei lavoratori nelle imprese, di cui all'articolo 4, comma 112, della legge 24 dicembre 2003, n. 350;
- e) le modalità per la determinazione dei prezzi o dei criteri per la determinazione del prezzi per la sottoscrizione o per l'acquisto delle azioni;
- f) i vincoli di disponibilità gravanti sulle azioni ovvero sui diritti di opzione attribuiti, con particolare riferimento ai termini entro i quali sia consentito o vietato il successivo trasferimento alla stessa società o a terzi.
- 2. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche agli emittenti strumenti finanziari diffusi fra il pubblico in misura rilevante al sensi dell'articolo 116.
- 3. La CONSOB definisce con proprio regolamento le informazioni, relative agli elementi indicati nel comma 1, che devono essere fornite in relazione alle varie modalità di attribuzione delle azioni, prevedendo informazioni più dettagliate per piani di attribuzione di azioni di particolare rilevanza".

TITOLO III - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI REVISIONE DEI CONTI Art. 18.

(Modifiche alla disciplina relativa alla revisione dei conti).

- 1. Al testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a) all'articolo 116, comma 2, dopo la parola: "156,", è inserita la seguente: "160";
- b) l'articolo 159 è sostituito dal seguente:
- "Art. 159. (Conferimento e revoca dell'incarico). 1. L'assemblea, in occasione dell'approvazione del bilancio o della convocazione annuale prevista dall'articolo 2364-bis, secondo comma, del codice civile, previo parere vincolante assunto all'unanimità dall'organo di controllo, conferisce l'incarico di revisione del bilancio d'esercizio e del bilancio consolidato a una società dì revisione iscritta nell'albo speciale previsto dall'articolo 161 determinandone il compenso. La CONSOB provvede d'ufficio al conferimento dell'incarico, quando esso non sia deliberato, determinandone anche il corrispettivo.
- 2. L'assemblea revoca l'incarico, previo parere dell'organo di controllo, quando ricorra una giusta causa, provvedendo contestualmente a conferire l'incarico ad altra società di revisione secondo le modalità di cui al comma 1. Non costituisce giusta causa di revoca la divergenza di opinioni rispetto a valutazioni contabili o a procedure di revisione. Le funzioni di controllo contabile continuano ad essere esercitate dalla società revocata fino a quando la deliberazione di conferimento dell'incarico non sia divenuta efficace ovvero fino al conferimento d'ufficio da parte della CONSOB.

- 3. Alle deliberazioni previste dai commi 1 e 2 adottate dall'assemblea delle società in accomandita per azioni con azioni quotate in mercati regolamentati si applica l'articolo 2459 del codice civile.
- 4. L'incarico ha durata non inferiore a tre né superiore a sei esercizi e non può essere rinnovato se non siano decorsi almeno tre anni dalla data di cessazione del precedente.
- 5. Le deliberazioni previste dai commi 1 e 2 sono trasmesse alla CONSOB entro il termine fissato ai sensi del comma 7, lettera b). La CONSOB, entro venti giorni dalla data di ricevimento della deliberazione di conferimento dell'incarico, può vietarne l'esecuzione qualora accerti l'esistenza di una causa di incompatibilità, ovvero qualora rilevi che la società cui è affidato l'incarico non è tecnicamente idonea ad esercitarlo, in relazione alla sua organizzazione ovvero al numero degli incarichi già assunti. Entro venti giorni dalla data di ricevimento della deliberazione di revoca, la CONSOB può vietarne l'esecuzione qualora rilevi la mancanza di una giusta causa. Le deliberazioni di conferimento e di revoca dell'incarico hanno effetto dalla scadenza dei termini di cui, rispettivamente, al secondo e al terzo periodo, qualora la CONSOB non ne abbia vietata l'esecuzione.
- 6. La CONSOB dispone d'ufficio la revoca dell'incarico di revisione contabile qualora rilevi una causa di incompatibilità ovvero qualora siano state accertate gravi irregolarità nello svolgimento dell'attività di revisione, anche in relazione ai principi e criteri di revisione stabiliti ai sensi dell'articolo 162, comma 2, lettera a). Il provvedimento di revoca è notificato alla società di revisione e comunicato immediatamente alla società interessata, con l'invito alla società medesima a deliberare il conferimento dell'incarico ad altra società di revisione, secondo le disposizioni del comma 1, entro trenta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione. Qualora la deliberazione non sia adottata entro tale termine, la CONSOB provvede d'ufficio al conferimento dell'incarico entro trenta giorni. Le funzioni di controllo contabile continuano ad essere esercitate dalla società revocata fino a quando la deliberazione di conferimento dell'incarico non sia divenuta efficace ovvero fino al provvedimento della CONSOB.
- 7. La CONSOB stabilisce con regolamento:
- a) i criteri generali per la determinazione del corrispettivo per l'incarico di revisione contabile. La corresponsione del compenso non può comunque essere subordinata ad alcuna condizione relativa all'esito della revisione, né la misura di esso può dipendere in alcun modo dalla prestazione di servizi aggiuntivi da parte della società di revisione:
- b) la documentazione da inviare unitamente alle deliberazioni previste dai commi 1 e

- 2, le modalità e i termini di trasmissione;
- c) le modalità e i termini per l'adozione e la comunicazione agli interessati dei provvedimenti da essa assunti;
- d) i termini entro i quali gli amministratori o i membri del consiglio di gestione depositano presso il registro delle imprese le deliberazioni e i provvedimenti indicati ai commi 1, 2, 5 e 6.8. Non si applica l'articolo 2409-quater del codice civile";
- c) all'articolo 160, il comma 1 è sostituito dai seguenti:
- "1. Al fine di assicurare l'indipendenza della società e del responsabile della revisione, l'incarico non può essere conferito a

ocietà di revisione che si trovino in una delle situazioni di incompatibilità stabilite con regolamento dalla CONSOB.

1-bis. Con il regolamento adottato ai sensi del comma 1, la CONSOB individua altresì i criteri per stabilire l'appartenenza di un'entità alla rete di una società di revisione, costituita dalla struttura più ampia cui appartiene la società stessa e che si avvale della medesima denominazione o attraverso la quale vengono condivise risorse professionali, e comprendente comunque le società che controllano la società di revisione, le società che sono da essa controllate, ad essa collegate o sottoposte con essa a comune controllo; determina le caratteristiche degli incarichi e dei rapporti che possono compromettere l'indipendenza della società di revisione; stabilisce le forme di pubblicità dei compensi che la società di revisione e le entità appartenenti alla sua rete hanno percepito, distintamente, per incarichi di revisione e per la prestazione di altri servizi, indicati per tipo o categoria. Può stabilire altresì prescrizioni e raccomandazioni, rivolte alle società di revisione, per prevenire la possibilità che gli azionisti di queste o delle entità appartenenti alla loro rete nonché i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso le medesime intervengano nell'esercizio dell'attività di revisione in modo tale da compromettere l'indipendenza e l'obiettività delle persone che la effettuano.

1-ter. La società di revisione e le entità appartenenti alla rete della medesima, i soci, gli amministratori, i componenti degli organi di controllo e i dipendenti della società di revisione stessa e delle società da essa controllate, ad essa collegate o che la controllano o sono sottoposte a comune controllo non possono fornire alcuno dei seguenti servizi alla società che ha conferito l'incarico di revisione e alle società da essa controllate, ad essa collegate o che la controllano o sono sottoposte a comune controllo: a) tenuta dei libri contabili e altri servizi relativi alle registrazioni contabili o alle relazioni di bilancio;

b) progettazione e realizzazione dei sistemi informativi contabili;

- c) servizi di valutazione e stima ed emissione di pareri pro veritate;
- d) servizi attuariali;
- e) gestione esterna dei servizi di controllo interno;
- f) consulenza e servizi in materia di organizzazione aziendale e diretti alla selezione, formazione e gestione del personale;
- g) intermediazione di titoli, consulenza per l'investimento o servizi bancari d'investimento;
- h) prestazione di assistenza legale;
- i) altri servizi e attività, anche di consulenza, non collegati alla revisione, individuati dalla CONSOB con il regolamento adottato ai sensi del comma 1.

1-quater. L'incarico di responsabile della revisione dei bilanci di una stessa società non può essere esercitato dalla medesima persona per un periodo eccedente tre esercizi sociali, né questa persona può assumere nuovamente tale incarico, relativamente alla revisione dei bilanci della medesima società o di società da essa controllate, ad essa collegate, che la controllano o sono sottoposte a comune controllo, neppure per conto di una diversa società di revisione, se non siano decorsi almeno tre anni dalla cessazione del precedente.

1-quinquies. Coloro che hanno preso parte alla revisione del bilancio di una società, i soci, gli amministratori e i componenti degli organi di controllo della società di revisione alla quale è stato conferito l'incarico di revisione e delle società da essa controllate o ad essa collegate o che la controllano non possono esercitare funzioni di amministrazione o controllo nella società che ha conferito l'incarico di revisione e nelle società da essa controllate, ad essa collegate o che la controllano, né possono prestare lavoro autonomo o subordinato in favore delle medesime società, se non sia decorso almeno un triennio dalla scadenza o dalla revoca dell'incarico, ovvero dal momento in cui abbiano cessato di essere soci, amministratori, componenti degli organi di controllo o dipendenti della società di revisione e delle società da essa controllate o ad essa collegate o che la controllano. Si applica la nozione di controllo di cui all'articolo 93.

1-sexies. Coloro che siano stati amministratori, componenti degli organi di controllo, direttori generali o dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari presso una società non possono esercitare la revisione contabile dei bilanci della medesima società né delle società da essa controllate o ad essa collegate o che la controllano, se non sia decorso almeno un triennio dalla cessazione dei suddetti incarichi o rapporti di lavoro.

1-septies. La misura della retribuzione del dipendenti delle società di revisione che partecipano allo svolgimento delle attività di revisione non può essere in alcun modo

determinata, neppure parzialmente, dall'esito delle revisioni da essi compiute né dal numero degli incarichi di revisione ricevuti o dall'entità dei compensi per essi percepiti dalla società.

1-octies. La violazione dei divieti previsti dal presente articolo è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da centomila a cinquecentomila euro irrogata dalla CONSOB";

- d) all'articolo 161, comma 4, le parole: "a copertura dei rischi derivanti dall'esercizio dell'attività di revisione contabile" sono sostituite dalle seguenti: "o avere stipulato una polizza d'assicurazione della responsabilità civile per negligenze o errori professionali, comprensiva della garanzia per infedeltà dei dipendenti, per la copertura dei rischi derivanti dall'esercizio dell'attività di revisione contabile. L'ammontare della garanzia o della copertura assicurativa è stabilito annualmente dalla CONSOB per classi di volume d'affari e in base agli ulteriori parametri da essa eventualmente individuati con regolamento";
- e) all'articolo 162:
- 1) al comma 1 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Nello svolgimento di tale attività, la CONSOB provvede a verificare periodicamente e, comunque, almeno ogni tre anni l'indipendenza e l'idoneità tecnica sia della società, sia dei responsabili della revisione";
- 2) il comma 2 è sostituito dal seguente:
- "2. Nell'esercizio della vigilanza, la CONSOB:
- a) stabilisce, sentito il parere del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e del Consiglio nazionale dei ragionieri, i principi e i criteri da adottare per la revisione contabile, anche in relazione alla tipologia delle strutture societarie, amministrative e contabili delle società sottoposte a revisione;
- b) può richiedere la comunicazione, anche periodica, di dati e notizie e la trasmissione di atti e documenti, fissando i relativi termini;
- c) può eseguire ispezioni e assumere notizie e chiarimenti dai soci, dagli amministratori, dai membri degli organi di controllo e dai dirigenti della società di revisione";
- 3) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:
- "3-bis. Le società di revisione, in relazione a ciascun incarico di revisione loro conferito, comunicano alla CONSOB i nomi dei responsabili della revisione entro dieci giorni dalla data in cui essi sono stati designati";
- f) all'articolo 163:
- 1) il comma 1 è sostituito dai seguenti:
- "1. La CONSOB, quando accerta irregolarità nello svolgimento dell'attività di revisione, tenendo conto della loro gravità, può:

- a) applicare alla società di revisione una sanzione amministrativa pecuniaria da diecimila a cinquecentomila euro;
- b) intimare alle società di revisione di non avvalersi nell'attività di revisione contabile, per un periodo non superiore a cinque anni, del responsabile di una revisione contabile al quale sono ascrivibili le irregolarità;
- c) revocare gli incarichi di revisione contabile ai sensi dell'articolo 159, comma 6;
- d) vietare alla società di accettare nuovi incarichi di revisione contabile per un periodo non superiore a tre anni.
- 1-bis. Quando l'irregolarità consista nella violazione delle disposizioni dell'articolo 160, l'irrogazione della sanzione prevista dal comma 1-octies del medesimo articolo non pregiudica l'applicabilità dei provvedimenti indicati nel comma 1 del presente articolo nei riguardi della società di revisione";
- 2) al comma 2 è aggiunta, in fine, la seguente lettera:
- "c-bis) la violazione attiene al divieto previsto dall'articolo 160, qualora risulti la responsabilità della società. In tutti i casi la CONSOB comunica i nomi dei soci o dei dipendenti personalmente responsabili della violazione al Ministro della giustizia, il quale ne dispone la cancellazione dal registro dei revisori contabili con il procedimento previsto dall'articolo 10 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88";
- g) all'articolo 165, dopo il comma 1, è inserito il seguente:
- "1-bis. La società incaricata della revisione contabile della società capogruppo quotata è interamente responsabile per la revisione del bilancio consolidato del gruppo. A questo fine, essa riceve i documenti di revisione dalle società incaricate della revisione contabile delle altre società appartenenti al gruppo; può chiedere alle suddette società di revisione o agli amministratori delle società appartenenti al gruppo ulteriori documenti e notizie utili alla revisione, nonché procedere direttamente ad accertamenti, ispezioni e controlli presso le medesime società. Ove ravvisi fatti censurabili, ne informa senza indugio la CONSOB e gli organi di controllo della società capogruppo e della società interessata";
- h) nella parte IV, titolo III, capo II, sezione VI, dopo l'articolo 165, è aggiunto il seguente:
- "Art. 165-bis. (Società che controllano società con azioni quotate). 1. Le disposizioni della presente sezione, ad eccezione dell'articolo 157, si applicano altresì alle società che controllano società con azioni quotate e alle società sottoposte con queste ultime a comune controllo.
- 2. Alla società incaricata della revisione contabile della società capogruppo si applicano le disposizioni dell'articolo 165, comma-bis.
- 3. La CONSOB detta con regolamento disposizioni attuative del presente articolo,

stabilendo, in particolare, criteri di esenzione per le società sottoposte a comune controllo, di cui al comma 1, che non rivestono significativa rilevanza ai fini del consolidamento, tenuto conto anche dei criteri indicati dall'articolo 28 del decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127".

TITOLO IV - DISPOSIZIONI CONCERNENTI LE AUTORITÀ DI VIGILANZA Capo I - Princìpi di organizzazione e rapporti fra le autorità Art. 19.

(Coordinamento dell'attività delle Autorità).

- 1. La Banca d'Italia, la CONSOB, l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo (ISVAP), la Commissione di vigilanza sui fondi pensione (COVIP) e l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, nel rispetto della reciproca indipendenza, individuano forme di coordinamento per l'esercizio delle competenze ad essi attribuite.
- 2. Il Governatore della Banca d'Italia e i presidenti della CONSOB, dell'ISVAP, della COVIP e dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato si riuniscono in un comitato di coordinamento, presieduto, a turno, da ognuno di essi per la durata di sei mesi ciascuno. Il Ministro dell'economia e delle finanze può chiedere la convocazione del comitato per comunicazioni rilevanti per l'attività delle Autorità.
- 3. Il comitato, per il fine di cui al comma 1, determina le forme di collaborazione fra le Autorità, definisce modelli organizzativi appropriati per lo scambio e la condivisione di dati, informazioni e documenti, e può curare la predisposizione di strumenti e archivi, anche informatici, gestiti congiuntamente da più Autorità con le necessarie garanzie di riservatezza.

04/03/2005

30° TRENTESIMO ARGOMENTO

CONCORRENTI - I SERVIZI BANCOPOSTA. COMPARAZIONE DI CARATTERISTICHE E COSTI

Con oltre 4 milioni di conti Bancoposta, 14 mila sportelli in tutta Italia (ciascuno degli 8.000 comuni ne ha almeno uno), 3000 sportelli automatici Postamat, Poste Italiane è (almeno per i servizi di base) il concorrente più temibile del settore creditizio italiano, probabilmente l'unico.

La raccolta di Bancoposta ammontava a fine anno 2004 a 32 miliardi di euro di conti correnti e a 220 miliardi di euro di libretti e buoni fruttiferi; il volume dei valori mobiliari di terzi collocati da Bancoposta nell'anno era pari a 3,7 miliardi di euro.

Riportiamo una analisi comparata del costo di un conto corrente bancario non in convenzione e un conto bancoposta: quest'ultimo è circa sei volte più basso del bancario.

VALUTAZIONI ADUSBEF SU COSTO C/C BANCARIO febbraio 2005 (*) MOVIMENTAZIONE IPOTETICA MENSILE:

NUMERO DI OPERAZIONI:

11 3	versamenu
n° 2	Prelevamenti/Pagamenti tramite Assegni
n° 3	Bancomat stessa banca
n° 1	Bancomat altra banca

Altre operazioni

n° 1,5	Addebito Domiciliazioni (nº 18 operazioni annue per gas,		
	luce, telefono)		
n° 1/3	Estratto conto trimestrale		
n° 1/3	Spese invio Estratto conto trim.		
n° 1/12	Bollo su invio estratto conto		
n° 1/12	Operazione di addebito costo annuo Pagobancomat		
n° 2/12	Per ulteriori due operazioni annue occasionali di vario		
	genere		

TOTALE OPERAZIONI MENSILI nº 11,5 (138 operazioni annue)

COSTI E COMMISSIONI in euro (Media da Osservatorio di ADUSBEF)

Singola Operazione	Euro 2,00	Lire 3.873	
PagoBancomat (annua)	19,00	36.789	
Comm.ne Bancomat altra banca	2,00	3.873	
Costo Assegno	0,10	194	
Tenuta/Chiusura C/C (annua)	201,50	390.158	
Costo invio Estr./C.	2,00	3.873	
Bollo su Estr./C (annuo)	34,20	66.220	

COSTI MENSILI

Operazioni nº 11,5	(11,5 x 2,00)	23,00	44.534
PagoBancomat	(19,00:12)	1,58	3.059
Costo Bancomat altra banca	(1 x 2,00)	2,00	3.872
Costo n° 2 Assegni	(2 x 0,10)	0,20	387
Tenuta/chiusura conto (annua)	(201,50 : 12)	16,79	32.509
Costo invio Estr./C	(2,00:3)	0,67	1.291
Bollo Estr/C	(34,20 : 12)	2,85	5.518
TOTALE COSTO MENSILE		47,09	91.170

TOTALE COSTO ANNUO (euro 43,38 x 12) Euro 565,08 Lire 1.094.040

(*) Anche per questa elaborazione dell'Osservatorio Adusbef sulle banche, è stato ipotizzato un utilizzo medio-basso del conto corrente. È stata infatti esclusa l'effettuazione di bonifici (costo medio 6,50 euro), ordini permanenti, carta di credito (12 operazioni annuali per addebito dell'estratto conto mensile), pagamenti utenze per cassa (costo medio 3,5 euro), custodia titoli. Non abbiamo inoltre considerato alcun invio di comunicazioni dalla banca al cliente come, ad esempio, le contabili per accredito di emolumenti (costo medio 1,5 euro), né il pagamento delle rate dei mutui (costo medio 2 euro).

VALUTAZIONI ADUSBEF SU COSTO C/C POSTALE

MOVIMENTAZIONE IPOTETICA MENSILE:

NUMERO DI OPERAZIONI:

- n° 3 Versamenti
- n° 2 Prelevamenti/Pagamenti tramite Assegni
- n° 3 Postamat su sportelli postali
- n° 1 su Bancomat istituti di credito

Altre operazioni

- n° 1,5 Addebito Domiciliazioni (n° 18 operazioni annue per gas, luce, telefono)
- n° 1/3 Estratto conto trimestrale
- n° 1/3 Spese invio Estratto conto trim.
- n° 1/12 Bollo su invio estratto conto
- n° 1/12 Operazione di addebito costo annuo Pagobancomat
- n° 2/12 Per ulteriori due operazioni annue occasionali di vario genere

TOTALE OPERAZIONI MENSILI n° 11,5 (138 operazioni annue)

Costo singola operazione: 0,52 euro	Costo annuo:	30,99 euro
per le prime 60. Dalla 61 [^] il costo è zero.		
Carta Postamat	Costo annuo	5,00 euro
Prelevamento Postamat		
su sportelli Bancomat bancari : 1,75	Costo annuo:	21,00 euro
Spese tenuta conto	Conto: zero	
Costo assegni:	Costo zero	
Spese estratto conto mensile:	Costo zero	
Bollo su estratto conto:	Costo annuo	34,20 euro

TOTALE COSTO ANNUO Euro 91,19 Lire 176.568

Memo: Tasso di interesse lordo sui depositi: 1,0 per cento

Dal dicembre 2004 è possibile pagare i bollettini di conto corrente postale presso i 3.000 sportelli automatici Postamat.

Si tratta di tutti i bollettini "prestampati" che riportano in basso a destra il codice 896 o il codice 674, fra i quali quelli relativi alle principali utenze domestiche (luce, gas, telefono, energia elettrica) nonché ad alcuni tributi e contravvenzioni.

Con questa ulteriore procedura, Poste Italiane consente di pagare i bollettini di conto corrente, oltre che negli uffici postali, in quattro diverse modalità : gli sportelli automatici Postamat, il sito Internet, il telefono e i chioschi multiservizi.

Gli oltre 4 milioni di correntisti BancoPosta possono pagare i bollettini di conto corrente anche via Internet - attraverso il sito www.poste.it - e per telefono, chiamando il numero verde dedicato 800.00.33.22. Per chi non è correntista BancoPosta è possibile pagare via Internet utilizzando le carte prepagate postepay e le principali carte di credito.

Inoltre in circa 200 uffici postali sono presenti speciali chioschi multiservizi che consentono di pagare oltre 2.000 tipi di bollettini di conto corrente prestampati in modo automatico, senza rivolgersi allo sportello dell'ufficio postale. In questo caso si può pagare utilizzando le carte Postamat Maestro, Postamat Impresa – disponibili per i correntisti BancoPostaImpresa – e le carte prepagate postepay disponibili anche per i non correntisti.

Al pagamento di bollettini presso gli sportelli automatici (ATM) Postamat si applica lo stesso prezzo previsto per chi si rivolge all'ufficio postale: 1 euro ad operazione. Il servizio è attivo tutti i giorni, nella normale operatività degli sportelli automatici Postamat, anche nei giorni festivi.

Procedura: dopo aver inserito la carta di pagamento, è sufficiente scegliere il servizio "ricariche e pagamenti" e seguire le istruzioni. Bisogna poi digitare i dati identificativi del bollettino (importo, numero di conto corrente e codice cliente) che si vuole pagare e confermare l'operazione. Al termine dell'operazione il cliente riceve uno scontrino con i dati dell'operazione eseguita.